

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 899

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

28/04/2024 - 05:54

Indice

1. DDL S. 899 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 899	4
1.2.2. Testo correlato 899 (SUPPLEMENTO)	25
1.2.3. Relazione 899-A	90
1.2.4. Testo approvato 899 (Bozza provvisoria)	125
1.2.5. Testo 1	136
1.3. Trattazione in Commissione	251
1.3.1. Sedute	252
1.3.2. Resoconti sommari	253
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	254
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 78 (pom.) del 03/10/2023	255
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 80 (ant.) del 10/10/2023	260
1.3.2.1.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 82 (pom.) dell'11/10/2023	292
1.3.2.1.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 36 (ant.) del 17/10/2023	294
1.3.2.1.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 83 (pom.) del 17/10/2023	295
1.3.2.1.6. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 84 (ant.) del 24/10/2023	298
1.3.2.1.7. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 85 (ant.) del 25/10/2023	378
1.3.2.1.8. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 86 (pom.) del 25/10/2023	381
1.3.2.1.9. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 87 (pom.) del 06/11/2023	385
1.3.2.1.10. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 88 (ant.) del 07/11/2023	395
1.3.2.1.11. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 89 (ant.) dell'08/11/2023	411
1.3.2.1.12. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 90 (pom.) dell'08/11/2023	413
1.3.2.1.13. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 91 (ant.) del 09/11/2023	417
1.3.2.1.14. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 92 (pom.) del 09/11/2023	424
1.3.2.1.15. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 93 (ant.) del 14/11/2023	426
1.3.2.1.16. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 94 (pom.) del 14/11/2023	429
1.3.2.1.17. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 95 (ant.) del 15/11/2023	447
1.3.2.1.18. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 96 (pom.) del 15/11/2023	454
1.4. Trattazione in consultiva	457
1.4.1. Sedute	458
1.4.2. Resoconti sommari	459

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)	460
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 33 (ant., Sottocomm. pareri) dell'11/10/2023	461
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 121 (ant.) dell'11/10/2023	463
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (ant.) del 09/11/2023	466
1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 132 (pom.) del 14/11/2023	471
1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 133 (ant.) del 15/11/2023	477
1.4.2.2. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa)	478
1.4.2.2.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 48 (ant.) dell'11/10/2023	479
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)	485
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 131 (ant.) dell'11/10/2023	486
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 133 (pom.) del 17/10/2023	492
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 24/10/2023	497
1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 145 (ant.) del 09/11/2023	507
1.4.2.3.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 147 (ant.) del 15/11/2023	516
1.4.2.3.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 148 (pom.) del 15/11/2023	519
1.4.2.3.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 149 (ant.) del 16/11/2023	521
1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	525
1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/10/2023	526
1.4.2.4.2. 7ªCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 66 (pom.) del 10/10/2023	537
1.4.2.4.3. 7ªCommissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 67 (pom.) dell'11/10/2023	549
1.4.2.5. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	553
1.4.2.5.1. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 69 (pom.) del 10/10/2023	554
1.4.2.5.2. 9ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 72 (pom.) del 18/10/2023	644
1.4.2.6. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	663
1.4.2.6.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 122 (pom.) del 10/10/2023	664
1.4.2.7. Comitato per la legislazione	672
1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 25 (pom.) del 17/10/2023	673
1.5. Trattazione in Assemblea	675
1.5.1. Sedute	676
1.5.2. Resoconti stenografici	677
1.5.2.1. Seduta n. 124 del 14/11/2023	678
1.5.2.2. Seduta n. 125 del 15/11/2023	782
1.5.2.3. Seduta n. 126 del 16/11/2023	878

1. DDL S. 899 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 899

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 899

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** e dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, come di seguito si illustra.

Articolo 1 (Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

L'intervento normativo dispone la proroga al 31 dicembre 2023 del regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, ai sensi del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa viene elevata, per le categorie prioritarie indicate dal legislatore (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP e giovani di età inferiore ai 36 anni), dal 50% fino all'80% della quota capitale, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori (*Loan to Value – LTV*), precedentemente prorogato fino al 30 giugno 2023 e, successivamente, al 30 settembre 2023 in virtù dell'art. 4-sexies, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87.

L'ulteriore estensione temporale, recata dalla proposta normativa in oggetto, trova fondamento nella necessità di continuare a tutelare le categorie più fragili e a supportarle nell'acquisto di un bene primario, quale la prima casa, nell'attuale e mutato contesto macroeconomico, aggravato anche dalla perdurante crisi geopolitica in corso e caratterizzato da forti pressioni inflazionistiche, dovute principalmente all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e delle materie prime e ai conseguenti annunci e alle decisioni di politica monetaria assunte dalla Banca Centrale Europea, quale causa di crescenti tassi di interesse che hanno impattato in maniera significativa il mercato dei mutui.

Per le ragioni poc' anzi illustrate, e considerata anche la perdurante volatilità ed incertezza del contesto macro-economico, l'intervento normativo in esame comporta, altresì, la proroga del correlato intervento di applicazione di un *add-on*, rispetto al TEGM di riferimento, previsto dallo stesso articolo 64 come modificato dall'art. 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Articolo 2 (Rideterminazione del valore delle cripto-attività)

La disposizione proroga al 15 novembre 2023 i termini di versamento dell'imposta sostitutiva – stabilita nella misura del 14 per cento - prevista dal comma 133 dell'articolo 1 della legge 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) quale condizione che consente di assumere, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 ai sensi dell'articolo 9 del TUIR, in luogo del costo o valore di acquisto.

Articolo 3 (Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi)

La disposizione è intesa a rimettere in termini i soggetti che a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel mese di luglio 2023, sono stati impossibilitati ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. I predetti versamenti sono considerati tempestivi, se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023.

Articolo 4 (Assegnazione agevolata ai soci)

La disposizione proroga al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice



delle società commerciali, previste dall'articolo 1, commi 100-105, della legge 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023).

La proroga si rende opportuna per la concomitanza con ulteriori adempimenti fiscali che hanno caratterizzato i mesi scorsi. Parimenti, viene stabilito che il versamento dell'imposta sostitutiva sia effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023.

Articolo 5 (Fondo indennizzi risparmiatori)

Differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all'indennizzo deve comunicare l'eventuale variazione del codice IBAN già indicato ai fini dell'accredito.

Articolo 6 (Proroga termini finanziari)

Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, in materia di concordato preventivo biennale, prevede che gli obblighi informativi (individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate) per la dichiarazione dei redditi dei contribuenti che applicano il regime forfetario relativi al periodo d'imposta 2021 sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Articolo 7 (Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

La disposizione anticipa, ai commi 1 e 2, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, il termine entro il quale le imprese energivore e gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023.

Il **comma 3** prevede che, qualora, in sede di monitoraggio dell'applicazione dei crediti di imposta dovessero emergere dei residui rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese anche mediante l'integrazione del Fondo per la ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8 (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

La disposizione, al comma 1, proroga - fino al 31 dicembre 2023 - la possibilità per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che privato, di svolgere le proprie mansioni lavorative in modalità agile.

Per quanto riguarda il personale docente della scuola che benefici di tale modalità, in ragione della condizione di fragilità, la disposizione precisa le mansioni ad esso assegnabili, che sono quelle di supporto alle istituzioni scolastiche nelle attività del Piano dell'Offerta Formativa (PTOF). Tale previsione è funzionale a individuare le attività che i docenti "fragili", i quali svolgono l'attività lavorativa in modalità agile, devono svolgere in sostituzione dell'attività didattica frontale. In proposito, si osserva che il vigente CCNL per il Comparto Istruzione e Ricerca già dispone che le ore di insegnamento previste per il personale docente possano essere destinate - parzialmente o integralmente - allo svolgimento di attività per il potenziamento dell'offerta formativa, che ricomprende le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal PTOF (art. 43, commi 11 e 12, del citato CCNL). Tale precisazione risulta necessaria alla luce del mutato quadro ordinamentale, a seguito del



venir meno dell'efficacia delle disposizioni speciali che hanno regolato l'istituto del lavoro agile durante il periodo emergenziale, e, di conseguenza, in ragione della piena validità delle norme contrattuali, peraltro richiamate dalla disposizione normativa oggetto di proroga, le quali non prevedono, per il personale docente della scuola, alcuna modalità di lavoro agile nell'ambito della didattica.

Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 e reca la copertura finanziaria.

Articolo 9 (Proroga di termini in materia sanitaria)

La disposizione interviene sul più volte modificato termine di scadenza previsto all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 152/2021, con lo spostamento – per la sesta volta – di tale termine al **1° dicembre 2023** per la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, scaduti la prima volta il 20 settembre 2021 e già operanti in regime di prorogatio rispetto all'imminente termine di scadenza del 1° ottobre 2023.

Articolo 10 (Proroga di termini in materia di università e di istruzione)

La disposizione, al comma 1, modifica il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per il VI quadrimestre nell'ambito della tornata per l'abilitazione scientifica nazionale ASN, estendendolo dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023, in considerazione del numero particolarmente elevato di domande pervenute entro il termine di scadenza previsto (7 giugno 2023) e al fine di consentire il regolare e proficuo svolgimento dei lavori delle Commissioni giudicatrici.

Essendo il termine del 7 ottobre ormai di prossima scadenza, si rischia di non concludere la procedura, attualmente in corso, relativa al VI Quadrimestre, data la mole delle istanze pervenute, che è tale da aggravare e ritardare i lavori delle Commissioni giudicatrici.

Si ricorda, peraltro, che il decreto-legge n. 198 del 2022 (c.d. decreto-legge proroga termini), all'articolo 6, comma 8, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale per la tornata 2021-2023, formate sulla base del decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021, prevedendo, altresì, che i lavori riferiti al sesto quadrimestre debbano concludersi entro il 7 ottobre 2023.

Il comma 2 autorizza la spesa di 55,6 MLN di euro per l'anno 2023 per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, a valere sulle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020 (PON Istruzione 2014-2020).

Articolo 11 (Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare)

L'intervento è volto a differire ulteriormente, al 31 gennaio 2024, il termine per gli adempimenti preliminari alla celebrazione delle elezioni per il rinnovo dei componenti togati del Consiglio della magistratura militare, previsti dall'articolo 69, comma 4 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In proposito, tale norma stabilisce che le elezioni sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita.

In ragione della scadenza del mandato del Consiglio nel mese di aprile 2023, all'epoca imminente, l'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (cosiddetto "D.L. milleproroghe"), ha già prorogato il termine per l'indizione delle suddette elezioni al 30 settembre 2023, allo scopo di consentire al Governo di esercitare la delega prevista dall'articolo 40, comma 2, lett. e) della legge 17 giugno 2022, n. 71, che prevede tra l'altro l'adeguamento della composizione dell'organo di autogoverno mediante l'aumento da due a quattro del numero dei componenti elettivi.

L'iter legislativo di attuazione della suddetta delega, nelle more, è stato avviato, ma non si è ancora concluso, né si potrà concludere entro il termine del 30 settembre, sopra indicato, ormai prossimo alla scadenza.



Pertanto, rileva l'urgenza di un'ulteriore proroga del termine per l'indizione delle elezioni del Consiglio della magistratura militare, sussistendo la necessità di concludere la procedura legislativa già avviata di attuazione della delega, al fine di adeguare la composizione dell'organo con ulteriori due componenti prima delle prossime, imminenti elezioni.

Articolo 12 (Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

La norma è finalizzata a consentire l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti e degli interessi del personale militare previsto dalla legge 28 aprile 2022, n. 46 recante "Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo".

In particolare, in sede di prima applicazione della citata normativa, l'intervento è volto a prorogare la data del 31 dicembre 2023 quale data di riferimento per la rilevazione della forza effettiva (e delle rispettive deleghe) utile alla prima misurazione della rappresentatività ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 5, della legge n. 46 del 2022. In particolare, la proroga si rende necessaria al fine disporre, nella sola fase di prima applicazione, di un quadro quanto più possibile aderente alla situazione "effettiva" delle deleghe conferite, includendo in esso, anche gli effetti delle eventuali revoche intervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 3. In tale quadro, la proroga della data di riferimento per la prima misurazione della rappresentatività al 31 gennaio 2024 è sicuramente più idonea a garantire il pluralismo, a sua volta espressione del principio di libera determinazione del militare. Restano fermi invece i requisiti per il riconoscimento della rappresentatività, fissati dall'articolo 13 della legge n. 46 del 2022.

Articolo 13 (Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

La disposizione autorizza, per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate

Articolo 14 (Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato)

Considerata la particolare complessità del processo di riorganizzazione ministeriale in corso (che comporta la soppressione di ANPAL e il rientro delle relative funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali), la disposizione posticipa dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine ultimo entro il quale adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportando una modifica solo di carattere ordinamentale all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

In ragione dell'incremento di organico attribuito con il decreto-legge n. 44 del 2023, con il comma 2, si estende dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato, il termine entro cui procedere alla riorganizzazione.

Articolo 15 (Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza)

La disposizione mira a prevenire e risolvere problematiche connesse alla pendenza di giudizi amministrativi aventi a oggetto la richiesta di annullamento di procedure o atti inerenti alla cessione dei compendi aziendali. Ove, infatti, il giudice adotti misure cautelari, ovvero annulli gli atti



impugnati da terzi controinteressati, l'effetto, in assenza di una proroga della fase gestoria, comporterebbe l'impossibilità di eseguire il programma e la conseguente conversione dell'Amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziaria, giusto quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 270/99, con conseguente pregiudizio per il ceto creditorio.

La disposizione consente la proroga all'esito di una valutazione che può ragionevolmente formularsi in relazione al giudizio e al tempo occorrente per addivenire alla sua conclusione.

Articolo 16 (*Disposizioni finanziarie*)

La disposizione autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Prevede, inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze possa disporre, qualora necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 17 (*Entrata in vigore*)

La disposizione prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Relazione tecnica

Articolo 1 (Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

La disposizione, che reca la proroga al 31 dicembre 2023 sia del regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 64, comma 3, del DL 73/2021, che del correlato intervento di applicazione di un add-on, rispetto al TEGM di riferimento, previsto dallo stesso art. 64 come modificato dall'art. 35-bis del DL 144/2022, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tal riguardo si segnala che, sulla base delle ultime stime fornite dal Gestore Consap sui potenziali volumi di operazioni attese fino al 31 dicembre 2023, la proroga trova copertura a valere sulle risorse disponibili sull'apposito Fondo istituito per tali finalità, incrementate, per un ammontare pari a 430 milioni di euro, dall'art. 1, comma 75, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 .

Infatti, rispetto alle risorse disponibili sul Fondo istituito per tali finalità, per l'anno 2023, complessivamente pari a 505 milioni di euro, di cui 430 milioni di euro stanziati dal citato art. 1, comma 75, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , il Gestore ha comunicato, alla data del 31 agosto 2023, una disponibilità residua pari a 299 milioni di euro. Considerata una stima delle potenziali nuove garanzie per il periodo 1° settembre - 31 dicembre 2023, pari a 107,5 milioni di euro, di cui 87,7 milioni di euro relativa a potenziali nuove garanzie concedibili ai sensi del regime speciale di cui al predetto articolo 64, comma 3, il Gestore Consap non ritiene necessari ulteriori stanziamenti e stima, al 31 dicembre 2023, una disponibilità residua pari a circa 192 milioni di euro.

Per quanto riguarda le stime circa il volume di nuove garanzie, Consap utilizza una metodologia basata su serie storiche ma corretta sulla base dei dati osservati nel breve termine, essendo il periodo caratterizzato da forte incertezza e dal crescente aumento dei tassi di interesse che hanno significativamente impattato, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo, il mercato dei mutui immobiliari e di conseguenza ridotto le richieste di accesso alla misura, sebbene la vigenza del regime speciale di garanzia all'80% introdotto nel 2021 e attualmente in vigore fino al 30 settembre 2023.

Per quanto riguarda la quantificazione delle risorse necessarie a copertura delle potenziali perdite attese, la percentuale di accantonamento è prevista per legge, ed in particolare dall'articolo 19, comma 2, del DL n. 34/2019 che prevede un importo non inferiore al 6,5 per cento dell'importo garantito per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo con una percentuale fino al 50% , e dall'articolo 1, comma 153 della legge 30 dicembre 2021, n. 23, che stabilisce una percentuale non inferiore all'8% dell'importo garantito per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo ai sensi del regime speciale di cui all'articolo 64, comma 3, del DL n. 73/2021, con una percentuale fino al 80%. Sulla base dell'applicazione delle predette percentuali, nella misura minima normativamente prevista, al potenziale delle garanzie attese fino a fine anno (pari a 107,5 milioni di euro) e delle risorse attualmente disponibili sul Fondo (pari a 299 milioni di euro), il Gestore ha quindi ritenuto non necessario un ulteriore stanziamento a copertura e stimato anche un avanzo sul fondo di circa 192 milioni di euro.

A tal riguardo si rappresenta che gli ultimi dati disponibili indicano un portafoglio per un valore di prestiti finanziati pari a circa 42 miliardi di euro, di cui circa 23 miliardi di euro garantiti dallo Stato. Rispetto a quest'ultimo dato, il portafoglio di garanzie con copertura all'80% ammonta a circa 9 miliardi di euro. L'importo accantonato a copertura dell'intero portafoglio in bonis ammonta a circa 1,6 miliardi di euro (7% in media).

Guardando ai dati sulle esposizioni in sinistro, al 31 agosto 2023, risultano garanzie escusse per un valore pari a circa 22 milioni di euro, mentre le garanzie a rischio di escussione, ovvero garanzie per le quali non è stata pagata almeno una rata, ammontano a circa 120 milioni di euro. In merito a queste garanzie si rappresenta che il Gestore, in via prudenziale, nel momento del mancato pagamento della prima rata, procede a raddoppiare la percentuale di accantonamento rispetto a quella prevista per le garanzie in bonis, attualmente pari a 16 milioni di euro (13% in media).

Dalle evidenze numeriche e dal trend osservato sulle effettive escussioni e sulla base della circostanza che i mutui immobiliari garantiti dal Fondo hanno durate molto lunghe, in media pari a 25 anni, il Gestore non ritiene necessario procedere con accantonamenti più elevati rispetto alla percentuale



minima prevista per legge per le garanzie in bonis. Infine, si rappresenta che le tempistiche dalla richiesta di escussione all'effettiva liquidazione si aggirano intorno ai 22 mesi. Una volta escussa la garanzia, CONSAP (attraverso Agenzia Entrate Riscossione), in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura la procedura di recupero (stragiudiziale o giudiziale) per la porzione del credito oggetto di escussione.

Articolo 2 (Rideterminazione del valore delle crypto-attività)

La disposizione proroga al 15 novembre 2023 i termini di versamento dell'imposta sostitutiva prevista dal comma 133 dell'articolo 1 della legge 197 del 2022.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, si stima che la disposizione non determina effetti tenuto conto della circostanza che il nuovo termine ricade nella stessa annualità e che la proroga della misura interessa la medesima platea già considerata dalla disposizione originaria.

Articolo 3 (Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi)

La proposta in esame prevede la rimessione in termini per i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. In particolare, per i soggetti così individuati si considerano tempestivi i versamenti effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Trattandosi di una rimessione in termini, e non di una sospensione, la disposizione si applica solo per i soggetti che eventualmente non abbiano adempiuto ai versamenti dovuti alle scadenze indicate dalla disposizione; in ogni caso non si ascrivono effetti finanziari in termini di entrate tributarie e contributive considerato che il recupero degli importi eventualmente non versati alle scadenze indicate avviene comunque entro il corrente anno.

Articolo 4 (Assegnazione agevolata ai soci)

La disposizione proroga al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, previste dall'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 197 del 2022.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si stima che la disposizione non determina effetti tenuto conto della circostanza che il nuovo termine ricade nella stessa annualità e che la proroga della misura interessa la medesima platea già considerata dalla disposizione originaria.

Articolo 5 (Fondo indennizzi risparmiatori)

La disposizione prevede che il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-bis, decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87 è differito al 15 ottobre 2023.

Il citato articolo 4, comma 3-bis, del DL 51/2023 ha previsto l'aumento della misura dell'indennizzo a favore degli azionisti prevista dall'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a carico del Fondo indennizzo risparmiatori, fissando al 31 luglio 2023 il termine per effettuare, a pena di decadenza, la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo.

Tenuto conto che l'articolo 4, comma 3-ter, del citato decreto-legge 51/2023, ha stabilito l'operatività della Commissione tecnica del FIR fino al 31 ottobre 2023, con il relativo onere, e che il successivo comma 3-quater ha aggiornato fino a 1 milione di euro gli oneri previsti per la gestione della Segreteria tecnica da parte di Consap spa in applicazione del Disciplinare stipulato nel 2019, la cui durata era stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dall'articolo 3, comma 7-bis, del DL 198/2022, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6 (Proroga termini finanziari)



La disposizione prevede che gli obblighi informativi relativamente all'attività svolta per i contribuenti che applicano il regime forfetario per l'anno 2021 si considerano adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Alla stessa non si ascrivono effetti di gettito trattandosi di un intervento che attiene aspetti procedurali. Al riguardo, si rappresenta che le comunicazioni/lettere di *compliance* inviate ai destinatari sono comunicazioni "bonarie" finalizzate ad avvisare il contribuente della presenza di possibili irregolarità per consentirgli, eventualmente, di avvalersi del ravvedimento operoso. Pertanto, tali comunicazioni non costituiscono atti di contestazione né di irrogazione di sanzioni.

Inoltre, si rappresenta che, per il periodo d'imposta 2021, non risultano atti di contestazione notificati dall'Amministrazione finanziaria, quanto meno in un numero significativo, per i quali esiste un collegamento diretto tra la generica sanzione unitaria e la specifica fattispecie prevista dalla disposizione. Pertanto, anche sotto tale aspetto non si stimano effetti finanziari.

Articolo 7 (Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

La disposizione, al comma 1, prevede l'anticipo del termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023 dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti in favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel primo trimestre dell'anno 2023.

Sotto il profilo finanziario, a tale comma non si ascrivono effetti finanziari in quanto l'anticipazione del termine non incide sull'ammontare delle risorse già scontate per l'anno 2023.

La disposizione, al comma 2, prevede l'anticipo del termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023 dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti in favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Sotto il profilo finanziario, a tale comma non si ascrivono effetti finanziari in quanto l'anticipazione del termine non incide sull'ammontare delle risorse già scontate per l'anno 2023.

La disposizione, al comma 3, prevede che, qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per il 2023, a rifinanziare interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa. Alla disposizione in esame, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari rispetto alle somme già scontate per l'anno 2023.

Articolo 8 (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

La disposizione comporta oneri per la finanza pubblica in ragione della necessità di dover sostituire il personale scolastico che versi nella condizione di fragilità indicata dalla norma.

Pertanto, si è proceduto alla stima dei relativi oneri tenendo conto del personale docente e del personale ATA.

Con particolare riferimento al **personale docente**:

- sussistono esigenze di sostituzione del personale docente "fragile" per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023. Ciò a differenza della precedente proroga disposta dal DL n. 48/2023 per i mesi di luglio, agosto e settembre 2023, per la quale le esigenze di sostituzione del personale docente erano limitate al solo mese di settembre in ragione della sospensione estiva delle attività didattiche;



- la proposta in esame prevede, altresì, che il personale docente “fragile”, destinatario della proroga, sia impegnato nell’attuazione delle attività inerenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa; tale attività è prevista nel vigente CCNL per il Comparto Istruzione e Ricerca - che dispone che il personale docente possa svolgere, parzialmente o integralmente, attività per il potenziamento dell’offerta formativa – e rientra tra quelle ordinariamente già compensate con il trattamento economico riconosciuto;
- per la quantificazione delle sostituzioni derivanti dalla proroga in esame sono stati aggiornati i dati relativi alle nomine per l’anno scolastico 2022/2023 a copertura del servizio svolto in modalità agile dal personale docente fragile (contratti di supplenza breve conferiti dalle scuole - non in sostituzione di assenza - con caratterizzazione effettuata dalle scuole "su lavoratore fragile"), forniti dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione e del merito, e ad essi si è applicato il costo mensile unitario lordo Stato della qualifica di appartenenza aggiornato ai nuovi parametri contrattuali;
- in base ai suddetti dati sono stati attivati 153 contratti di supplenza per la sostituzione del personale docente fragile e 14 contratti di supplenza per la sostituzione degli insegnanti di religione cattolica fragili;
- considerando i tre mesi oggetto della proroga, si stima la spesa pari ad euro **1.558.611**, come risulta dalla tabella sotto riportata:

Tipo personale	fragili	Costo mensile LORDO STATO	Totale costo mensile	Totale costo mesi ottobre novembre e dicembre 2023
DOCENTI	153	3.111,00	475.983	
IRC	14	3.111,00	43.554	
Totale			519.537	1.558.611

Con riferimento al **personale ATA**, si evidenzia che:

- sussistono esigenze di sostituzione del personale ATA “fragile” per 3 mesi (ottobre, novembre e dicembre 2023);
- per la quantificazione delle sostituzioni derivanti dalla proroga in esame sono stati utilizzati i dati relativi alle nomine per l’anno scolastico 2022/2023 a copertura del servizio svolto in modalità agile dal personale ATA fragile, forniti dalla competente Direzione del Ministero dell’istruzione e del merito, e ad essi si è applicato il costo mensile unitario lordo Stato della qualifica di appartenenza;
- in base ai suddetti dati sono stati attivati 16 contratti di supplenza per la sostituzione del personale ATA fragile;
- considerando 3 mesi oggetto della proroga, si stima la spesa pari ad euro **115.632**, come risulta dalla tabella sotto riportata:



Tipo personale	fragili	Costo mensile LORDO STATO	Totale costo mensile	Totale costo mesi ottobre novembre e dicembre 2023
ATA	16	2.409,00	38.544	115.632

La quantificazione, quindi, complessiva per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, per la sostituzione del personale scolastico fragile, è pari ad euro **1.674.243 per il 2023 (1.558.611 + 115.632)**.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 9 (Proroga di termini in materia sanitaria)

La disposizione proroga al 1° dicembre 2023, nelle more della riorganizzazione dell'AIFA, l'operatività della Commissione tecnico-scientifica (CTS) e della Commissione prezzi e rimborso (CPR).

La norma in quanto misura di semplice proroga del funzionamento delle predette Commissioni non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto al funzionamento già in corso, atteso che in continuità con quanto già previsto dall'art. 19, comma 8 del DI 20 settembre 2004, n. 245 agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione unica si provvede mediante le risorse di cui all'art. 48, comma 8, lettere b), c) e c-bis) del DL 269/2003.

Articolo 10 (Proroga di termini in materia di università e di istruzione)

comma 1: la disposizione modifica il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per il VI quadrimestre nell'ambito della tornata per l'abilitazione scientifica nazionale ASN, estendendolo dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023, in considerazione del numero particolarmente elevato di domande pervenute entro il termine di scadenza previsto (7 giugno 2023) e al fine di consentire il regolare e proficuo svolgimento dei lavori delle Commissioni giudicatrici.

Non essendo corrisposti compensi o altri emolumenti ai Commissari per la partecipazione alle Commissioni giudicatrici e per lo svolgimento dei lavori, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 2: la disposizione autorizza la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico in relazione al personale che ha prestato servizio e che non ha ricevuto il pagamento della prestazione lavorativa resa, nonché per dare adeguata copertura finanziaria per i ratei contrattuali stipulati nel periodo settembre - dicembre 2023.

La spesa viene coperta mediante i risparmi relativi alle risorse previste dall'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamente ai docenti temporanei. I contratti di docenza temporanea sono tutti scaduti al termine dell'anno scolastico 2021/2022 (giugno 2022), coerentemente con la disposizione normativa. Sui cennati capitoli destinati al pagamento degli stipendi delle supplenze temporanee risultano disponibili circa 61 milioni di euro lordo stato che potranno essere così destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, lasciando la quota di margine per il pagamento dei contratti temporanei che, ancorché scaduti a giugno del corrente anno, risultano ancora non pagati.

Ai fini della quantificazione dell'economia delle risorse COVID, preso atto delle informazioni risultanti sul sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito, si è accertato il fabbisogno occorrente per garantire la copertura finanziaria ai ratei stipendiali rimasti da pagare riguardanti i cd. Contratti COVID, che è pari ad euro **2.620.305,87 lordo stato**.



L'elenco dei ratei stipendiali COVID da pagare (pari a 2.620.305,87 euro lordo stato) è stato allegato al monitoraggio trimestrale presentato alla RGS, per il tramite dell'UCB.

Il fabbisogno dei ratei stipendiali COVID è relativo ai ratei effettivi da pagare alla data del 13 settembre 2023 tenuto conto della mancata ricezione del flusso dei ratei pagati da NOIPA. Si evidenzia che le risorse presenti sui capitoli dei Punti Ordinanti di Spesa sono frutto delle assegnazioni in momenti precedenti e pertanto si evidenziano casi di somme eccedenti il fabbisogno attuale effettivo, per effetto di rettifiche o annullamenti, e casi di carenze dovute alla rettifica o al ricalcolo dei ratei stipendiali, ovvero all'inserimento di somme a copertura di assegni al nucleo familiare.

Il fabbisogno definitivo è inferiore per effetto di ratei contrattuali caducati a seguito di cancellazione da parte delle istituzioni scolastiche.

Tale fenomeno, è dovuto al fatto che la maggior parte dei ratei dei Covid sono stati erroneamente imputati e pagati a valere sui capitoli pertinenti delle Supplenze brevi e saltuarie.

Tenuto conto, quindi, della disponibilità finanziaria, risultante alla data del 13 settembre 2023, sui capitoli pertinenti dei COVID, **pari complessivamente ad euro 61.239.362,78 lordo stato**, come di seguito dettagliato:

Situazione contabile capitoli dell'organico COVID al 13 settembre 2023								
Capitolo/pg	Importo capitoli bilancio	Importo capitoli POS	TOTALE LORDO DIPENDENTE	Capitolo/pg	Importo oneri	Capitolo/pg	Importo IRAP	TOTALE LORDO STATO
1231/1	15.760.584,21	2.236.681,31	17.997.265,52	1231/2	12.667.988,28	2727/3	4.005.736,27	34.670.990,07
1232/1	8.920.911,00	1.649.013,56	10.569.924,56	1232/2	6.101.382,74	2745/3	1.880.736,62	18.552.043,92
1228/4	3.336.078,01	1.792.531,82	5.128.609,83		0,00		0,00	5.128.609,83
1230/4	2.340.014,26	547.704,70	2.887.718,96		0,00		0,00	2.887.718,96
Totale complessivo	24.681.495,21	3.885.694,87	36.583.518,87		18.769.371,02		5.886.472,89	61.239.362,78

e considerato di accantonare comunque -prudenzialmente - una quota pari ad euro 3.018.126,25 lordo stato -a copertura di eventuali assegni al nucleo familiare,

Cap/pg	Accantonamento prudenziale LD	Oneri accantonamento	IRAP accantonamento	TOTALE ACCANTONAMENTO PRUDENZIALE
1231/1	979.584,21	352.650,32	83.264,66	1.415.499,18
1232/1	755.900,00	272.124,00	64.251,50	1.092.275,50
1228/4	340.126,94	0,00	0,00	340.126,94
1230/4	170.224,63	0,00	0,00	170.224,63
Totale complessivo	2.245.835,78	624.774,32	147.516,16	3.018.126,25

è stato possibile quantificare l'economia risultante sui capitoli di bilancio 1231 e 1232, pg 1 e pg 2 – 2727 e 2745, pg 3, 1228 e 1230 pg4 - da destinare, con la presente norma di legge, al pagamento degli stipendi ai supplenti brevi e saltuari.



Infatti, l'economia a valere sui capitoli degli incarichi aggiuntivi (COVID) è pari ad euro **55.600.930,66** lordo stato, risultante dalla differenza tra la *disponibilità complessiva*, pari ad euro 61.239.362,78 lordo stato e la somma del *fabbisogno registrato* (2.620.305,87 euro lordo stato) e l'*accantonamento prudenziale* (3.018.126,25 euro lordo stato).

Articolo 11 (Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare)

La disposizione proroga dal 30 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 il termine per l'indizione delle elezioni dei componenti togati del Consiglio della magistratura militare.

La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dato che comporta un mero differimento della procedura elettorale per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare.

Articolo 12 (Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

La disposizione consente l'avvio del nuovo sistema di tutela dei diritti e degli interessi del personale militare previsto dalla legge 46/2022 (Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo).

In particolare, la norma è volta a differire al 31 gennaio 2024 la data in cui deve essere effettuata la prima misurazione della rappresentatività nel periodo transitorio in cui, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le soglie di rappresentatività rispetto alla forza effettiva di ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare sono ridotte rispettivamente di 2 punti percentuali (per i primi tre anni dall'entrata in vigore di quella legge) e di 1 punto percentuale (per i successivi quattro anni).

L'intervento, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13 (Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

Per la gestione dell'accoglienza ai profughi provenienti dall'Ucraina e titolari dello speciale permesso di protezione temporanea rilasciato in conformità al DPCM 2022 attuativo del D. Lgs. 85/2003, in coerenza con le citate fonti e i successivi provvedimenti (DL n. 21/2022 e successive modifiche e integrazioni, e DPCM 28/02/2022 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del Codice PC e successive OCDPC) sono state attivate una serie di misure, attualmente operative fino al 31 dicembre 2023.

Con riferimento alle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, le attuali misure poste in essere permettono di stimare un ammontare di risorse disponibili al 31 dicembre 2023 per circa 67 milioni di euro.

In particolare, tale disponibilità deriva dalle minori spese sostenute o previste, a fine anno, con riferimento alle forme di accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del DL n. 21/2022 e s.m.i..

Per quanto concerne, invece, le attività direttamente poste in capo al SNPC (DPC e ai Presidenti delle Regioni-Commissari delegati mediante i servizi regionali di protezione civile), le somme impiegate e prelevate dal FEN "ordinario" per le esigenze dei Presidenti delle Regioni allo stato impiegate ammontano a € 129.998.151,20, cui occorre sommare una maggiore esigenza stimata al 31 dicembre 2023 per ulteriori 36 milioni di euro.

La disposizione è volta ad autorizzare l'impiego delle predette disponibilità residue, nel limite massimo di euro 36 milioni, per le spese sostenute e da sostenere, fino al 31 dicembre 2023, dal SNPC a favore dell'assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina, a valere sulle residue disponibili sopra indicate. Le risorse dovranno essere erogate alle amministrazioni interessate entro il 31 dicembre 2023.



Articolo 14 (Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato)

comma 1: la disposizione posticipa dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine entro il quale adottare, con DPCM e con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportando una modifica solo di carattere ordinamentale all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.

La norma di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

comma 2: la disposizione posticipa dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine entro il quale adottare, con DPCM e con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato.

La norma di carattere ordinamentale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15 (Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza)

La disposizione mira a prevenire e risolvere problematiche connesse alla pendenza di giudizi amministrativi aventi a oggetto la richiesta di annullamento di procedure o atti inerenti la cessione dei compendi aziendali. Ove, infatti, il giudice adotti misure cautelari, ovvero annulli gli atti impugnati da terzi controinteressati, l'effetto, in assenza di una proroga della fase gestoria, comporterebbe l'impossibilità di eseguire il programma e la conseguente conversione dell'Amministrazione straordinaria in liquidazione giudiziaria, giusto quanto previsto dall'articolo 70 del d.lgs 270/99, con conseguente pregiudizio per il ceto creditorio.

La disposizione consente la proroga all'esito di una valutazione che può ragionevolmente formularsi in relazione al giudizio e al tempo occorrente per addivenire alla sua conclusione.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 16 (Disposizioni finanziarie)

La norma prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e che il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 17 (Entrata in vigore)

La disposizione prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eugenio Manotta".

29/09/2023



DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI NORMATIVI E VERSAMENTI FISCALI (milioni di euro)														
e/s	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto						
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
S	C	1.7				1.7				1.7				
E	TC					0.8				0.8				
S	C	-1.7				-1.7				-1.7				
E	TC					-0.8				-0.8				
S	C	55.6				55.6				55.6				
E	TC					27.0				27.0				
S	C	-55.6				-55.6				-55.6				
E	TC					-27.0				-27.0				
e		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
s		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

n. 39, recante « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) »;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante « Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali »;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose »;

Visto l'articolo 31, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante « Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina »;

Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante « Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo »;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri »;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 »;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, recante « Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi »;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, recante « Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina »;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante « Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale »;

Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante « Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali »;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante « Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 »;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini legislativi, di consentire la rimessione in termini per il versamento di tributi e contributi dei soggetti aventi residenza, sede legale o operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, di consentire la prosecuzione dei pagamenti ad opera del fondo indennizzi risparmiatori, di tutelare i lavoratori dipendenti cosiddetti « fragili », nonché al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria, universitaria, di istruzione, di giustizia militare e di organizzazione amministrativa;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare i termini per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione Ucraina, nonché di prorogare lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di consentire agli uffici competenti di gestire in modo ottimale tutte le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio per il 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è differito al 31 dicembre 2023.

Articolo 2.

(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)

1. All'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « al 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 15 novembre 2023 ».

Articolo 3.

(Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi)

1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

Articolo 4.

(Assegnazione agevolata ai soci)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 100, le parole: « 30 settembre 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 »;

b) al comma 105, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ».

Articolo 5.

(Fondo indennizzi risparmiatori)

1. Il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è differito al 15 ottobre 2023.

Articolo 6.

(Proroga termini finanziari)

1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Articolo 7.

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 »;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 ».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 »;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 ».

3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Articolo 8.

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.674.243 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia sanitaria)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 1° ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° dicembre 2023 ».

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia di università e di istruzione)

1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 7 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 7 dicembre 2023 ».

2. Fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 11.

(Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare)

1. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, è prorogato al 31 gennaio 2024.

Articolo 12.

(Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, è prorogato al 31 gennaio 2024.

Articolo 13.

(Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

Articolo 14.

(Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: « da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 ».

2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato.

Articolo 15.

(Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza)

1. Il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4-*septies*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-*ter* del predetto decreto-legge n. 347 del 2003.

Articolo 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: Nordio

1.2.2. Testo correlato 899 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 899

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI) e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2023

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, unitamente all'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, comma 1, e 14, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2023.

Analisi tecnico-normativa

TITOLO: Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*”.

Amministrazioni competenti per materia: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e Ministri: della difesa; dell’economia e delle finanze; delle imprese e del made in Italy; del lavoro e delle politiche sociali; della salute; dell’università e della ricerca, dell’istruzione e del merito.

La presente relazione ATN è stata predisposta con riferimento ai contributi pervenuti ed inerenti alle seguenti materie:

- 1) Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: **articoli 2, 3, 4, 6 e 7.**
- 2) Disposizioni in materia sanitaria: **articolo 9.**
- 3) Disposizioni in materia di università: **articolo 10, comma 1.**
- 4) Disposizioni in materia di difesa: **articoli 11 e 12.**
- 5) Disposizioni in materia di protezione civile: **articolo 13.**
- 6) Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali: **articolo 14.**
- 7) Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: **articolo 15.**

Disposizioni in materia finanziaria, fiscale: **Articoli 2** (*Rideterminazione del valore delle crypto-attività*); **3** (*Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi*); **4** (*Assegnazione agevolata ai soci*); **6** (*Proroga termini finanziari*); **7** (*Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale*).

Referente ATN: Ufficio legislativo-finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'**articolo 2** del decreto-legge in esame modifica il termine entro il quale i contribuenti interessati possono procedere alla rideterminazione del valore delle cripto-attività, possedute alla data del 1° gennaio 2023, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata al 14 per cento.

A tal fine, era originariamente previsto il versamento dell'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2023; inoltre, al fine di agevolare l'accesso al descritto regime, era altresì stabilito che il versamento dell'imposta potesse essere rateizzato, fino a tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data, corrispondendo sulle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

Successivamente, l'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2023, n. 87, ha disposto una proroga di tale termine al 30 settembre 2023. Appare ora necessario, in ragione della complessità dell'operazione di affrancamento, concedere ai contribuenti un'ulteriore proroga al 15 novembre, in modo da agevolare l'adesione a tale regime.

L'obiettivo della norma di cui all'**articolo 3** è quello di agevolare quei contribuenti che, alla data del 4 luglio 2023, avessero la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di luglio 2023 in alcuni territori della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Difatti, come spesso accade quando si verificano eventi eccezionali di tal tipo, si è tenuta in considerazione la circostanza per cui i soggetti interessati da eventi di tal tipo non siano verosimilmente in grado di effettuare tempestivamente i versamenti tributari e contributivi che sono ordinariamente tenuti ad eseguire, soprattutto quelli a breve scadenza rispetto al verificarsi degli eventi stessi.

L'obiettivo della disposizione in commento è, dunque, quello di prevedere una remissione in termini per l'effettuazione degli adempimenti versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti in esame, se scadenti nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, per evitare che questi ultimi, impossibilitati a causa dei predetti eventi ad ottemperare agli obblighi fiscali e contributivi, possano incorrere nell'applicazione di sanzioni ed interessi.

Allo stesso tempo, la norma ha lo scopo di supportare i medesimi soggetti anche da un punto di vista economico, in quanto con la sospensione di termini di versamenti si differisce l'esborso delle somme dovute, garantendo così agli stessi una maggiore disponibilità economica.

L'articolo 4 proroga al 30 novembre 2023 il termine del 30 settembre 2023 previsto dall'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022 per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali nonché proroga il medesimo termine per il versamento delle relative imposte sostitutive.

Il termine del 30 settembre 2023 è stato ritenuto troppo stringente, anche per la concomitanza con altre scadenze fiscali. Una richiesta di un più ampio termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali è stata anche oggetto di un'interrogazione 5-01306 a risposta scritta pubblicata il 13 settembre 2023 nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze).

In tale interrogazione, gli Onorevoli interroganti, sulla scorta delle segnalazioni ricevute, hanno chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere “quali iniziative di tipo normativo si intendano introdurre al fine di concedere un maggior termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali”.

L'articolo 6 estende al 30 novembre 2024 il termine entro il quale i contribuenti soggetti al regime forfetario possono adempiere, per il periodo d'imposta 2021, agli obblighi informativi previsti dall'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La disposizione ha lo scopo di conseguire un efficace coordinamento tra le esigenze informative previste dal citato articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e la nuova disciplina, in fase di attuazione, in materia di concordato preventivo biennale, prevista dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”.

Con la predetta legge delega, all'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 2, è stato previsto che per i contribuenti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, la proposta per la definizione della base imponibile del concordato preventivo biennale, ai fini della imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, potrà essere formulata dall'Agenzia delle entrate in base all'incrocio delle banche dati e le nuove tecnologie a disposizione della stessa, ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale per i soggetti a cui si rendono applicabili.

Pertanto, l'intento perseguito dall'articolo 6 è quello di ampliare il termine per comunicare le informazioni previste dall'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di garantire un migliore coordinamento con la normativa in tema di concordato preventivo biennale.

L'articolo 7 si rende necessario in quanto mira ad anticipare dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023 il termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta – di cui all'articolo 1, commi da 2 a 9, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 – riconosciuti a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale, in cui si inserisce **l'articolo 2** è rappresentato dall'articolo 1, commi da 126 e 135, della legge 29 dicembre 2023, n. 197.

In particolare, il comma 126 della predetta legge ha modificato l'ambito di applicazione dell'articolo 67, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico in materia di imposte sui redditi, prevedendo alla lettera c-sexies) l'imponibilità dei redditi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. Il legislatore ha, inoltre, definito questa innovativa categoria di beni, stabilendo che per cripto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Con particolare riferimento al regime impositivo di tali plusvalenze, il medesimo è contenuto negli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che disciplinano, rispettivamente, il regime della dichiarazione, del regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito. Per tutti i predetti regimi, il legislatore ha previsto l'applicazione di una tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota proporzionale pari al 26 per cento.

L'articolo 3 è inteso a prevedere una remissione in termini per l'effettuazione dei versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti coinvolti nei gravi eventi alluvionali verificatisi, nel mese di luglio 2023, in alcuni territori della Regione Lombardia. Pertanto, stante lo stato emergenziale, esso deroga alla normativa ordinaria in materia di versamenti tributari e contributivi.

Per quanto concerne **l'articolo 4** si fa presente quanto segue.

L'articolo 1, commi da 100 a 105, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023) ha stabilito che le Snc, Sas, S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a. che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci:

- beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione;

- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap - nella misura dell'8% o del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'agevolazione si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che, entro il 30/9/22, si trasformano in società semplici.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato in 2 rate:

1) il 60% entro il 30/9/23;

2) il 40% entro il 30/11/23.

L'articolo 4 del decreto-legge in commento interviene a prorogare al 30 novembre 2023 il suddetto termine del 30 settembre sia ai fini del perfezionamento dell'operazione che del versamento dell'imposta sostitutiva.

L'**articolo 6** si rivolge a quei contribuenti che applicano il regime forfetario disciplinato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, commi 54 e seguenti.

Nei confronti di tali contribuenti sono previsti specifici obblighi informativi ai sensi dell'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tale disposizione stabilisce infatti che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, individui specifici obblighi informativi, relativamente all'attività svolta, per i contribuenti che applicano il regime forfetario.

In tale contesto e tenuto conto della nuova disciplina per la definizione della base imponibile del concordato preventivo biennale, è emersa l'esigenza di ampliare il termine entro il quale i contribuenti soggetti al regime forfetario sono tenuti ad adempiere agli specifici obblighi informativi per il periodo d'imposta 2021.

L'**articolo 7** del provvedimento in esame interviene all'articolo 1, commi 7 e 8, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 al fine di

anticipare dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023 il termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta ivi disciplinati.

In particolare, l'articolo 1, commi da 2 a 6, della legge n. 197 del 2022 e l'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, riconoscono dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, in diversa misura a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, rispettivamente nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Inoltre, il comma 3, prevede che, qualora in sede di monitoraggio dell'applicazione dei crediti d'imposta dovessero emergere dei residui rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione delle risorse di cui al comma in analisi può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'**articolo 2** del provvedimento in esame incide sulle disposizioni recate:

- dall'articolo 1, commi da 126 e 135, della legge 29 dicembre 2023, n. 197;
- dall'articolo 67, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, che disciplinano, rispettivamente, il regime della dichiarazione, del regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito. Per tutti i predetti regimi, il legislatore ha previsto l'applicazione di una tassazione sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota proporzionale pari al 26 per cento.

Con riferimento all'**articolo 3** si fa presente che il comma 1 individua l'ambito soggettivo di applicazione della norma, prevedendo che la stessa si applica ai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori della Regione Lombardia interessati dagli eccezionali eventi alluvionali che si sono verificati nel medesimo mese. Si prevede, nello specifico, che tali soggetti, i quali non hanno potuto effettuare i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023 in quanto impossibilitati a causa dei predetti eventi meteorologici eccezionali, possano essere rimessi in termini ed effettuare tali

versamenti entro il 31 ottobre 2023, in un'unica soluzione, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Il comma 2 specifica, altresì, che non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzioni ed interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

L'articolo 4 del decreto-legge in commento incide sull'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022 in materia di proroga i termini ivi previsti.

L'articolo 6 incide in modo indiretto sull'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo un termine più ampio per adempiere agli obblighi informativi.

L'articolo 7 del provvedimento incide sull'articolo 1, commi 7 e 8, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e sull'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Gli interventi normativi qui esaminati sono compatibili con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Si ritiene che gli interventi normativi siano compatibili con i principi in questione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Riguardo alle disposizioni qui esaminate è stata verificata l'assenza di rilegificazioni nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non si è a conoscenza dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità nelle materie oggetto delle disposizioni qui esaminate

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Gli interventi normativi di cui agli **articoli 3, 4, 6 e 7** sono compatibili con l'ordinamento europeo.

Anche l'**articolo 2** appare pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario, il quale riserva alla competenza dei singoli Stati membri la potestà impositiva in materia di imposte sui redditi, seppur nel limite del rispetto dei principi comunitari

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Gli interventi normativi in esame appaiono compatibili con gli obblighi internazionali dell'Italia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali, né di giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee in relazione agli interventi in argomento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali, né di giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli interventi in argomento.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Con riferimento alle disposizioni qui esaminate non risultano, allo stato attuale, indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione, da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Si fa presente che nelle disposizioni in commento non vengono introdotte nuove definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nell'**articolo 2** si ricorre alla tecnica della novella legislativa laddove è presente una modifica espressa a disposizioni vigenti, ossia l'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2023, n. 87, nel cui corpo normativo vengono sostituite le parole: "30 settembre 2023" con le parole: "15 novembre 2023".

Per gli **articoli 3 e 6** non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

L'articolo 4 fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per modificare la disciplina dell'agevolazione di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022.

La disposizione di cui **all'articolo 7** interviene con novella all'articolo 1, commi 7 e 8, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e l'articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, disponendo, in particolare, la sostituzione delle parole "31 dicembre 2023" con le parole "16 novembre 2023".

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Con riferimento alle disposizioni qui esaminate, non risultano effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e, pertanto, non si è provveduto alla loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Con riferimento alle norme in commento si fa presente che non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Con riferimento all'oggetto di cui **all'articolo 2** dello schema di decreto-legge, risulta aperta la delega legislativa, prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. d), n. 8), della legge 9 agosto 2023, n. 111, il quale prevede, come criterio direttivo della riforma dei redditi di natura finanziaria, la razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata sull'utilizzazione di tecnologie digitali. Tuttavia, l'articolo 2 dispone la mera proroga della disciplina transitoria di affrancamento del valore delle cripto-attività, introdotta dalla legge di bilancio per il 2023, esulando quindi dall'intervento riformatore di sistema che la predetta delega contempla.

Per quanto concerne gli **articoli 3, 4, 6 e 7** non si è a conoscenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Con riferimento alle disposizioni qui esaminate non sono previsti atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Con riferimento all'**articolo 2** sono stati pienamente utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso dell'Amministrazione finanziaria, non essendo quindi necessario commissionare apposite elaborazioni statistiche all'ISTAT.

Data la natura della misura contenuta nell'**articolo 3**, non occorre la verifica della utilizzazione / aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del decreto.

Anche per quanto concerne le disposizioni di cui agli **articoli 4 e 7** non è stato necessario il ricorso all'ISTAT.

Disposizioni in materia sanitaria: Articolo 9 (*Proroga di termini in materia sanitaria*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della salute.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'**articolo 9** prevede che, nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco, finalizzata anche a promuovere gli investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, siano prorogati i termini (dal 1° ottobre 2023 al 1° dicembre 2023) della durata in carica dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

La proroga si ritiene necessaria al fine di garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento delle citate Commissioni data la rilevanza che tali organi attualmente rivestono ai fini dell'operato dell'AIFA nella fase di istruttoria per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi tutti i vaccini, e, in generale, la funzioni di alta consulenza tecnico scientifica che le stesse assicurano ai fini dell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'AIFA.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

- decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in particolare, l'articolo 48 che disciplina l'istituzione dell'AIFA;

- decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, n. 245 recante Regolamento organizzativo e sul funzionamento dell'AIFA;

- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 38 che ha prorogato la durata in carica dei componenti della CTS e CPR fino al 30 giugno 2023;

- decreto-legge 8 novembre 2022 n. 169, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196 e, in particolare, l'articolo 3 che prevede la soppressione della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) e che le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La disposizione in esame, intervenendo sull'originario e più volte modificato termine di scadenza previsto all'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 152/2021, prevede lo spostamento di tale termine al 1° dicembre 2023 per la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, scaduti la prima volta il 20 settembre 2021. Quest'ultimo intervento è motivato in ragione del complesso processo di riorganizzazione della stessa Agenzia, volta a dare attuazione agli investimenti previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR in concomitanza con la riforma del sistema delle medesime Commissioni consultive: la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR), entrambe rilevanti per la fase istruttoria necessaria ai fini dell'immissione in commercio dei medicinali.

Gli interventi di proroga di dette Commissioni consultive – nominate per tre anni con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018 - sono avvenuti con i seguenti decreti-legge:

- una prima proroga al 30 giugno 2022 è stata disposta dall'art. 4, comma 8-duodecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. Proroghe dei termini legislativi 2021, L. n. 15/2022);
- una seconda proroga, dal 30 giugno 2022 al 15 ottobre 2022, prevista dall'art. 35, comma 5, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (cd. Semplificazioni fiscali, L. n. 122/2022);
- una terza proroga, dal 15 ottobre 2022 al 28 febbraio 2023, disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DL. 169/2022 (L. 196/2022);
- una quarta proroga, dal 28 febbraio al termine del 30 giugno 2023, disposta dall'articolo 4, comma 9-novies del DL. 198/2022 (cd. Proroghe dei termini legislativi 2022, L. n. 14/2023);
- la quinta proroga, dal 30 giugno 2023 al 1° ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 87;
- la presente sesta proroga, dal 1° ottobre 2023 al 1° dicembre 2023, in forza della disposizione in esame.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La disposizione in esame concerne la proroga della permanenza in carica dei componenti delle Commissioni tecnico-scientifiche istituite presso l'AIFA, nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia. L'ambito trattato può essere riconducibile alla materia "tutela della salute", rientrante

nella potestà legislativa concorrente, per la quale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, spetta allo Stato la definizione dei principi fondamentali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La disposizione normativa è compatibile con il riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, previsti nell'articolo 118, 1° comma, Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Sono assenti rilegificazioni. Non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sono presenti all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su analoga materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto la materia della norma proposta.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

La disposizione non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

La disposizione non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere sulla norma proposta precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, né si ha notizia di giudizi pendenti sulla medesima o su analoga norma dinanzi al citato organo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano orientamenti giurisprudenziali, né giudizi pendenti, innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, in merito all'oggetto del presente intervento normativo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni sulla regolamentazione degli altri Stati membri relativa al medesimo oggetto del presente intervento normativo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i riferimenti normativi contenuti nella norma proposta che risultano corretti e corrispondenti alla versione vigente dei testi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla novella per modificare l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La norma proposta non prevede effetti abrogativi impliciti, né norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono state introdotte disposizioni con effetto retroattivo, né di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, né di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla vigente disciplina.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi della norma proposta.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione della norma non è stato necessario utilizzare alcun dato statistico.

Disposizioni in materia di università: Articolo 10, comma 1 (Proroga di termini in materia di università e di istruzione).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Le disposizioni di cui **all'articolo 10** si rendono necessarie ed urgenti considerato che il VI quadrimestre delle procedure della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è stato istituito con il decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 (articolo 6, comma 8).

In attesa dell'introduzione, in attuazione di specifici obiettivi individuati dal PNRR, dei c.d. gruppi scientifico-disciplinari (G.S.D.) in luogo dei settori concorsuali (S.C.), in via transitoria, si è provveduto a salvaguardare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale in corso, garantendo l'applicazione a queste delle disposizioni relative ai settori concorsuali (benché in via di superamento).

Con la misura normativa in discorso si intende modificare il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per il VI quadrimestre nell'ambito della tornata per l'abilitazione scientifica nazionale ASN 2021-2023, **estendendolo dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023**, in considerazione del numero di domande pervenute entro il termine di scadenza previsto (7 giugno 2023) e al fine di consentire il regolare e proficuo svolgimento dei lavori delle Commissioni giudicatrici.

Con il non intervento si sarebbe con ogni probabilità paventato il rischio concreto di non riuscire a concludere le procedure, attualmente in corso, relative al VI Quadrimestre, non consentendo così il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La norma in esame si inserisce nell'ambito del quadro normativo nazionale volto alla realizzazione dell'obiettivo di completamento della riforma già avviata, modificando l'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sostituendo le parole: «7 ottobre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023».

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

La norma incide sull'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, determinando la posticipazione del termine del 7 ottobre al 7 dicembre 2023, consentendo la salvaguardia dei diritti di coloro che aspirano a conseguire, nell'ambito della "finestra" del VI Quadrimestre ASN 2021-2023.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

La norma è compatibile con l'attuale assetto costituzionale inerente alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, risultano rispettati: la disposizione normativa di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione; i principi costituzionali di cui all'articolo 33, sesto comma, e i principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'articolo 97.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

La norma non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali, trattandosi di materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. La disposizione non prevede né determina, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

La norma non contiene rilegificazioni né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

La norma è coerente con i principi giurisprudenziali e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

La presente norma non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano sussistenti nella materia oggetto della presente norma di procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La normativa è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Il carattere specifico delle misure contemplate dall'intervento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sul diritto allo studio in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Nella norma proposta non sono contenute nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si ricorre alla tecnica della novella legislativa al fine di posticipare il termine del 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023, come precisato nel dettaglio nella Parte I, punto 3.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non risultano effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

La norma proposta non ha effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate, di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

La norma non contiene indicazioni di atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Per la predisposizione della norma in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'Università e della Ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Disposizioni in materia di difesa: articoli 11 (Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare) e 12 (Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L' intervento normativo recato **dall'articolo 11** è volto a differire al 31 gennaio 2024 il termine per gli adempimenti preliminari alla indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare fissati dall'articolo 69, comma 4, del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), che sono scaduti il 30 settembre 2023. In considerazione dei tempi ristretti entro i quali effettuare tutti gli atti del procedimento elettivo recati da tale articolo (decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare per l'indizione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni; pubblicazione del bando per le candidature al rinnovo almeno un mese prima della citata pubblicazione del dPCM) risulta necessario il differimento dei termini di conclusione del procedimento del citato rinnovo.

L'obiettivo dell'intervento normativo recato **dall'articolo 12** è quello di prorogare la data del 31 dicembre 2023 quale data di riferimento per la rilevazione della forza effettiva (e delle rispettive deleghe) utile alla prima misurazione della rappresentatività ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 5, della legge n. 46 del 2022.

In particolare, la proroga si rende necessaria al fine disporre, nella sola fase di prima applicazione, di un quadro quanto più possibile aderente alla situazione "effettiva" delle deleghe conferite, includendo in esso, anche gli effetti delle eventuali revoche intervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 3. In tale quadro, la proroga della data di riferimento per la prima misurazione della rappresentatività al 31 gennaio 2024 è sicuramente più idonea a garantire il pluralismo, a sua volta espressione del principio di libera determinazione del militare.

Le proroghe, del resto, sono coerenti con il programma normativo del Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Per l'articolo 11 il quadro normativo nazionale di tale materia specifica è regolato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il *Codice dell'ordinamento militare*; dalla legge 17 giugno 2022, n. 71 recante *Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura* (articolo 40) e dall'articolo 14 del

decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante *Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Per l'**articolo 12** la legge 28 aprile 2022, n. 46 recante *Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Gli articoli non incidono direttamente sulle leggi e i regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *d)* e *g)* e *l)* della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Gli interventi regolatori in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge concernenti analoga materia.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE***10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto delle disposizioni.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto delle disposizioni.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La disciplina prevista dalle disposizioni risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Le disposizioni non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto al di fuori di quelle recate dalla citata legge n. 46 del 2022 (per l'articolo 12).

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non risultano atti attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.

Disposizioni in materia di protezione civile: Articolo 13 (Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina).

Referente ATN: Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La disposizione in esame di cui all'articolo 13 si inserisce nel contesto emergenziale connesso alla crisi ucraina, rispondendo all'esigenza di assicurare la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione coordinate dai Presidenti delle Regioni in veste di commissari delegati e dai Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 04/03/2022 e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nei limiti di spesa di 36 milioni di euro.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Sistema ordinamentale italiano in materia di protezione civile è disciplinato organicamente dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "*Codice della protezione civile*".

Gli accadimenti occorsi nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile.

Vista l'eccezionalità della situazione, il Consiglio dei ministri, con deliberazione del 25 febbraio 2022, ha dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. Detto stato di emergenza è stato prorogato dal Consiglio dei ministri, dapprima, con deliberazione del 12 maggio 2022 (fino al 31 dicembre 2022) e successivamente con deliberazione del 28 dicembre 2022 (fino al 24 maggio 2023)

Con deliberazione del 28 febbraio 2022 il Consiglio dei ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Detto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023.

Con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 04/03/2022 è stato previsto che: a) il Dipartimento della protezione civile avrebbe assicurato il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, ad integrazione di quanto previsto dall'ordinaria rete di accoglienza gestita dal Ministero dell'interno; b) le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avrebbero assicurato, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile.

Con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è stato previsto che, ad integrazione della rete di accoglienza prevista dagli articoli 9 e 11 del D.lgs 18/08/2015 n. 142, con l'articolo 31 comma 1, lett. a), il Dipartimento della protezione civile avrebbe definito ulteriori forme di "accoglienza diffusa" da realizzarsi con il supporto dei Comuni, soggetti del Terzo Settore, centri di servizio per il volontariato, i soggetti iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui al D.lgs 25/07/1998, n. 286.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario», è stato altresì disciplinato sul piano interno il regime di protezione temporanea, presupposto essenziale per l'accesso alle diverse misure assistenziali.

Con il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è stata autorizzata la proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina e dello stato di emergenza per intervento all'estero di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022. Attraverso tale decreto sono stati disposti ulteriori finanziamenti per la prosecuzione delle attività di assistenza e di accoglienza sul territorio nazionale.

Con l'articolo 13 del decreto-legge n. 132 del 2023, al fine di consentire - senza ricorrere a nuovi prelievi dal Fondo per le Emergenze Nazionali - la prosecuzione, fino al predetto termine, delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, si autorizza il Dipartimento della protezione civile a riallocare, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, risorse per tale finalità, da erogare alle amministrazioni interessate nel corso della predetta annualità, attingendo a quota parte delle economie di spesa maturate per l'accoglienza diffusa.

La disposizione dispone che la copertura finanziaria agli oneri derivanti dalla norma, pari a 36 milioni euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo incide sia sulle disposizioni di cui all'articolo 31 comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, cit., con cui sono state disciplinate le attività di assistenza ed accoglienza in favore dei richiedenti protezione temporanea o di coloro che ne siano già beneficiari; sia sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2023 n. 16 cit., autorizzando l'impiego delle relative disponibilità residue, nel limite massimo di 36 milioni di euro, per le finalità sopra richiamate.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo, che riveste i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione (vengono, infatti, in rilievo attività di assistenza e accoglienza, connesse alla crisi ucraina, da proseguire fino al 31 dicembre 2023), non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo afferisce alla materia "protezione civile", di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni di cui trattasi rispettano le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. In tali materie, i poteri legislativi e amministrativi possono anche trovare attuazione in forza della "chiamata in sussidiarietà", nel rispetto del principio di leale collaborazione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità. Come sopra evidenziato la disciplina in commento non invade funzioni di Regioni ed enti locali, sussistendo un titolo di competenza statale e risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

In particolare, la ricerca della disponibilità delle strutture di accoglienza, tra quelle previste nel sistema di accoglienza a regime ordinario e in quello sussidiario, avviene secondo i diversi livelli di coordinamento, dal regionale al nazionale, che operano secondo il principio di sussidiarietà al fine di garantire il necessario supporto ai territori maggiormente interessati.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non è utilizzabile lo strumento della delegificazione, influendosi su uno stanziamento di risorse economiche già disposto con norma primaria.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presenti in Parlamento progetti di legge vertenti su questioni specificamente oggetto delle disposizioni in parola.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.*

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea e, in particolare, è coerente con la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto della disposizione normativa non si riscontra una giurisprudenza formatasi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto della disposizione normativa non si riscontra una giurisprudenza formatasi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né risultano giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Considerata la specificità del caso, non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Ad ogni modo, la Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, reca le disposizioni minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e per la promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

In relazione alle disposizioni in parola, non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo influisce sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'articolo in esame del decreto-legge *de quo* non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione

Le attività di assistenza e accoglienza sono svolte in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni competenti e, pertanto, non è stato necessario coinvolgere l'Istat.

Disposizioni in materia di lavoro: Articolo 14 (*Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'articolo 14 novellando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e modificando il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dispone la proroga dell'adozione del regolamento di

riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il differimento del termine dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023.

La necessità ed urgenza di prorogare il termine per l'adozione del regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro delle politiche sociali deriva dalla complessità della riforma della struttura ministeriale che prevede il passaggio ad un'articolazione basata su tre dipartimenti, in luogo del segretariato generale, nonché l'acquisizione delle funzioni e delle risorse dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), che viene soppressa.

La previsione normativa è coerente con il programma di Governo che intende rafforzare le politiche attive per il lavoro e il sostegno ai nuclei familiari in difficoltà.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:

- legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59*”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante “*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016, recante “*Disposizioni in materia di trasferimento delle risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad Anpal*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*”;
- decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*”;
- decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

- decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”*;
- decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023, recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L’articolo 14 incide direttamente sull’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, modificandone parte del contenuto. In particolare, la richiamata disposizione prevede che le parole *“da adottare con le modalità di cui all’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall’articolo 1, comma 5, del presente decreto”* vengano sostituite dalle seguenti: *“da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all’articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204”*.

La richiamata disposizione incide, altresì, sull’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 44 del 2023, stabilendo che *“Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l’Avvocatura dello Stato”*.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

Non vi sono incompatibilità con l’ordinamento costituzionale, risultando l’intervento in esame, in relazione agli obiettivi perseguiti, pienamente aderente ai principi ivi contenuti.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L’intervento è pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L’intervento normativo è conforme ai principi previsti dall’articolo 118 della Costituzione. Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto

speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Il provvedimento non contrasta con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza, né risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né l'efficacia delle sue disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea secondo i trattati vigenti.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata effettuata la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, modificando l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023, in quanto la disposizione prevede che le parole “*da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto*” siano sostituite dalle seguenti: “*da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204*”.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono disposizioni aventi effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti norme di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 14 non dispone l'adozione di provvedimenti attuativi, contenendo una mera proroga di termini stabiliti dalle due disposizioni vigenti, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 75 del 2023 e l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2023.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, pertanto, non è stato necessario coinvolgere l'ISTAT.

Disposizioni in materia di imprese: Articolo 15 (*Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'articolo 15 trova il suo fondamento nella necessità di prorogare i termini in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, e risulta coerente con il programma di governo in quanto la gestione delle amministrazioni straordinarie in modo efficace, efficiente ed adeguato risulta di importanza fondamentale per consentire una corretta gestione dell'attività amministrativa, soprattutto a vantaggio delle imprese coinvolte.

Più precisamente, la norma in esame trova applicazione anche nei casi in cui vi sia un atto di cessione - esecutivo del programma liquidatorio - che venga messo in discussione nella sua validità nell'ambito di un contenzioso giurisdizionale. In particolare, la disposizione vuole prevenire e risolvere le problematiche connesse alla pendenza di giudizi amministrativi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento di procedure o atti inerenti alla gestione dei compendi aziendali: si interviene pertanto sull'articolo 4 del decreto legge 23/12/2023, n. 347 (recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza"), relativo all'accertamento dello stato di insolvenza e al programma del commissario straordinario.

L'aspetto problematico che la norma intende risolvere risiede nel fatto che, ove il giudice adotti misure cautelari ovvero annulli atti impugnati da terzi controinteressati, l'assenza di una proroga nella fase gestoria comporterebbe la mancata prosecuzione del programma di amministrazione straordinaria previsto, con la conseguenza che, ove la cessione dei complessi aziendali non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, il Tribunale, su richiesta del Commissario Straordinario o anche d'ufficio, dispone, ex art. 70 d. lgs. 270/1999, la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, con ripercussioni rilevanti, soprattutto in termini occupazionali.

Per ovviare a tale ipotesi, si è inteso incidere sulla norma di riferimento consentendo una proroga del termine legislativo di esecuzione del programma del commissario straordinario, consentendo che la procedura giurisdizionale possa addivenire alla sua conclusione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'articolo 15 si inserisce nel contesto della normativa in tema di proroghe del termine di esecuzione del Programma delle società ammesse alla Procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. 347/2003.

In proposito, si evidenzia che il d.l. 347/2003 contempla già la possibilità di prorogare il termine de quo:

(i) ai sensi dell'art. 4 comma 4 *ter*, per un massimo di 12 mesi *"Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali"*

(ii) ai sensi dell'art. 4, comma 4 *septies*, *"Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi, o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un*

programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa".

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

La norma in esame incide sull'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, prevedendo una proroga fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare con gli articoli 97 e 81 della Costituzione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali, in quanto i vari ambiti normativi disciplinati sono di competenza statale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione né sussiste la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano altre iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'UE da segnalare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo non contiene nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato fatto ricorso esplicito alla tecnica della novella legislativa. Tuttavia, il termine di cui 4, comma 4 *septies* del d.l. 347/2003 è stato ulteriormente prorogato al verificarsi delle determinate condizioni previste dalla norma.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, né è disposta l'abrogazione espressa di disposizioni normative sulla medesima materia.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento normativo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'intervento normativo in esame non ha richiesto l'utilizzo di dati statistici e, pertanto, non si è reso necessario ricorrere ad apposite elaborazioni statistiche.

***fine

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

TITOLO: Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*”.

Amministrazioni competenti per materia: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, e Ministri: della difesa; dell’economia e delle finanze; delle imprese e del Madi in Italy; del lavoro e delle politiche sociali; della salute; dell’istruzione e del merito; dell’università e della ricerca.

Per le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, comma 1; e 14, è stata concessa l’esenzione dall’AIR ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale “*Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l’AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l’Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l’AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un’unica relazione AIR*”.

Le relazioni AIR settoriali, in relazione ai contributi pervenuti, sono state predisposte ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

- 1) Disposizioni in materia finanziaria e fiscale: **articoli 2, 3, 4, 6 e 7.**
- 2) Disposizioni in materia di difesa: **articoli 11 e 12.**
- 3) Disposizioni in materia di protezione civile: **articolo 13.**
- 4) Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: **articolo 15.**

Disposizioni in materia finanziaria, fiscale: Articoli: 2 (*Rideterminazione del valore delle cripto-attività*); **3** (*Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi*); **4** (*Assegnazione agevolata ai soci*); **6** (*Proroga termini finanziari*); **7** (*Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale*).

Referente AIR: Ufficio legislativo-finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.

SINTESI DELL'AI R E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento in esame risponde alla necessità di adottare misure urgenti in tema di proroga e definizione di termini legislativi, di rimessione in termini per il versamento di tributi e contributi dei soggetti aventi residenza, sede legale o operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, di prosecuzione dei pagamenti ad opera del fondo indennizzi risparmiatori, di tutela dei lavoratori dipendenti cosiddetti «fragili», nonché al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria, universitaria, di istruzione, di giustizia militare e di organizzazione amministrativa. A ciò si aggiungono altre disposizioni volte a prorogare i termini per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina.

In tale contesto si collocano le disposizioni di carattere fiscale che verranno di seguito esaminate e che riguardano: la rideterminazione del valore delle cripto-attività (art. 2); la rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi (art. 3); l'assegnazione agevolata di beni ai soci (art. 4); le misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 7).

L'**articolo 2** del provvedimento introduce una modifica relativa alla rideterminazione del valore delle cripto-attività. Più nello specifico, la norma interviene sull'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, differendo al 15 novembre 2023 il termine precedentemente fissato al 30 settembre del medesimo anno.

Si tratta di una proroga dei termini fissati ai commi 134 e 135 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Tali termini fanno riferimento al versamento o all'eventuale rateizzazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente comma 133 della stessa legge, concernente la determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da cripto-attività.

Invero, il comma 126, lettera a) dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, introducendo la lettera *c-sexies*) al comma 1 dell'articolo 67 del Testo Unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986) ha classificato tra i "redditi diversi" anche le plusvalenze e gli altri oneri realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta, specificando che non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. In tale occasione, il legislatore ha inoltre ritenuto opportuno chiarire che per "cripto-attività" deve intendersi una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.

Il comma 133 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha così previsto che, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ora citate, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, a condizione che questo sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14 per cento.

L'**articolo 2** del decreto-legge in esame prevede dunque una doppia proroga. *In primis*, il termine per il versamento dell'imposta - inizialmente fissato al 30 giugno 2023, poi prorogato al 30 settembre 2023 dalla legge di conversione del c.d. "decreto Omnibus" (legge 3 luglio 2023, n. 87) - è stato differito al 15 novembre 2023. In secondo luogo, la proroga con gli stessi termini viene disposta anche per il versamento della prima rata in caso di rateizzazione del pagamento. Resta ferma la specifica che la rateizzazione è disposta fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo e sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Il decreto-legge in argomento, come anticipato, ha previsto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese di luglio 2023 in alcuni territori della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. La norma di cui all'**articolo 3**, infatti, prevede una remissione in termini in favore dei soggetti residenti nei suddetti territori che, a causa degli eccezionali eventi alluvionali, non hanno potuto effettuare i versamenti fiscali e contributivi alle scadenze previste.

In sintesi:

- il primo comma considera tempestivi - se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2023, senza applicazione di sanzioni ed interessi - i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti aventi residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori dei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023.
- il comma 2 prevede che non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzioni ed interessi, ovvero mediante ravvedimento.

L'**articolo 4** proroga al 30 novembre 2023 il termine del 30 settembre 2023 previsto dall'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022 per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali nonché proroga il medesimo termine per il versamento delle relative

imposte sostitutive. Il termine del 30 settembre 2023 è stato ritenuto troppo stringente, anche per la concomitanza con altre scadenze fiscali.

L'**articolo 6** del provvedimento prevede una modifica del termine entro il quale i contribuenti soggetti al regime forfetario sono tenuti all'adempimento degli specifici obblighi informativi previsti dalla normativa vigente (cfr. articolo 1, comma 73, legge 23 dicembre 2014, n. 190). In particolare, l'articolo 6 prevede, relativamente al periodo d'imposta 2021, il differimento al 30 novembre 2024 del termine per l'adempimento degli obblighi informativi previsti a carico dei contribuenti che applicano il regime forfetario.

Tale disposizione è finalizzata a garantire un miglior coordinamento delle esigenze informative in esame con i principi dettati in materia di concordato preventivo biennale dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "*delega al Governo per la riforma fiscale*".

L'**articolo 7** mira ad anticipare dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023 il termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta – di cui all'articolo 1, commi da 2 a 9, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 – riconosciuti a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023.

CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento normativo contenuto nell'**articolo 2** estende il termine per aderire all'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 1, commi da 133 a 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di cripto-attività detenute alla data del 1° gennaio 2023.

L'intervento si inserisce nel più generale quadro di regolarizzazione fiscale delle cripto-attività, avviato in modo più organico sin dalla Legge di Bilancio del 2023, con la quale il legislatore ha preso atto della loro rapida e notevole diffusione e della necessaria e conseguente regolazione normativa.

La disposizione normativa di cui all'**articolo 3** si inserisce nel novero delle misure emergenziali adottate dal Governo per fronteggiare gli eccezionali eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 4 luglio 2023 in alcuni territori della regione Lombardia. Alla base dell'intervento normativo è la dichiarazione dello stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023.

L'intervento nasce dalla considerazione che i soggetti residenti nei predetti Comuni, non avendo modo di effettuare tempestivamente i versamenti tributari e contributivi che scadono nel periodo concomitante a tali eccezionali eventi metereologici (nello specifico, dal 4 al 31 luglio 2023) – sia per l'impossibilità materiale derivante dai danni alle strade, agli immobili e alle infrastrutture, sia per

la indisponibilità economica dei soggetti direttamente colpiti - subirebbero l'applicazione di sanzioni per i tardivi versamenti.

Con riferimento all'**articolo 4** si evidenzia quanto segue.

L'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023) ha stabilito che le Snc, Sas, S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a. che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci:

- beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione;
- beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap - nella misura dell'8% o del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'agevolazione si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che, entro il 30/9/23, si trasformano in società semplici.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato in 2 rate:

- 1) il 60% entro il 30/9/23;
- 2) il 40% entro il 30/11/23.

Il termine del 30 settembre 2023 è stato ritenuto troppo stringente, anche per la concomitanza con altre scadenze fiscali. Una richiesta di un più ampio termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali è stata anche oggetto di un'interrogazione 5-01306 a risposta scritta pubblicata il 13 settembre 2023 nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze).

In tale interrogazione, gli Onorevoli interroganti, sulla scorta delle segnalazioni ricevute, hanno chiesto al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere "quali iniziative di tipo normativo si intendano introdurre al fine di concedere un maggior termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali".

Con riferimento, invece, all'**articolo 6**, occorre premettere che, nell'ottica di potenziare i diversi istituti di adesione spontanea, l'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 2, della legge di delega fiscale n. 111 del 2023, ha delegato il Governo a introdurre una procedura di concordato preventivo biennale alla quale possono accedere i contribuenti di minore dimensione titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

La suddetta disposizione si rivolge ai contribuenti soggetti al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. I contribuenti sottoposti a tale regime

possono determinare, in maniera agevolata, il reddito imponibile mediante l'applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori. A questi ultimi è possibile applicare un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle previste per le imposte sui redditi, addizionali e Irap.

Proprio per i contribuenti soggetti al regime forfetario, la legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 73, ha previsto che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, individua specifici obblighi informativi. Da tali obblighi informativi sono esclusi i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

A tal proposito, con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, è stato disposto che gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del citato comma 73 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il periodo d'imposta 2021, devono essere riportate nel quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche (righe da 375 a 381) dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.

Tale regime deve necessariamente coordinarsi con quanto previsto dalla legge delega fiscale all'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 2.

La suddetta disposizione delega il Governo a prevedere che la proposta per la definizione della base imponibile del concordato preventivo biennale, ai fini della imposta sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, potrà essere formulata dall'Agenzia delle entrate in base all'incrocio delle banche dati e le nuove tecnologie a disposizione, nonché sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili.

La stessa legge delega fissa la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di un successivo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, risulti che il contribuente non abbia correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità. La disposizione prevede altresì l'irrelevanza - ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori - di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato.

La disposizione recata dall'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 2, della legge di delega fiscale mira, pertanto, a favorire l'emersione di materia imponibile e a offrire al contribuente l'opportunità di rendere certa la propria posizione tributaria.

Ciò premesso, con la previsione del termine del 30 novembre 2024 introdotta dall'articolo 6 del decreto-legge in commento, il legislatore intende operare un miglior coordinamento tra gli obblighi informativi per i contribuenti che applicano il regime forfetario e i principi dettati dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111 in materia di concordato preventivo biennale.

Attraverso tale intervento sarà possibile, infatti, avvalersi dei dati, relativi al periodo d'imposta 2021 e comunicati dai contribuenti che applicano il regime forfetario entro il termine del 30 novembre 2024, anche ai fini della definizione della base imponibile del concordato preventivo biennale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'intervento normativo di cui all'**articolo 2** è stato effettuato per consentire ai soggetti interessati dalla misura in argomento di avere un maggior lasso di tempo per l'effettuazione del versamento, anche alla luce della novità del regime introdotto con la legge di bilancio 2023 circa la tassazione delle crypto-attività. Destinatari della disposizione sono le persone fisiche, gli enti non commerciali (se l'operazione da cui deriva un potenziale reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale), le società semplici ed equiparate, ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, e i soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato che siano in possesso di crypto-attività alla data del 1° gennaio 2013. L'obiettivo specifico è quello di concedere ai citati soggetti un lasso di tempo maggiore per il versamento dell'imposta sostitutiva ai fini della rivalutazione, anche in caso di rateizzazione.

L'obiettivo generale della norma contenuta nell'**articolo 3** - che prevede la remissione in termini per il versamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, a favore dei soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori direttamente interessati dai gravi eventi alluvionali verificatisi nel mese di luglio 2023 - è quello di evitare a tali soggetti, che a causa degli eventi calamitosi sono impossibilitati ad ottemperare agli obblighi fiscali e contributivi, siano applicati sanzioni e interessi. Allo stesso tempo, la norma ha lo scopo di supportare i medesimi soggetti anche da un punto di vista economico, in quanto con la sospensione dei termini di versamento e la previsione di una ripresa differita delle somme sospese si posticipa l'esborso delle somme dovute.

Le norme si applicano a tutti i soggetti che alla data del 4 luglio 2023 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 e, pertanto, riguardano sia le persone fisiche che i soggetti diversi dalle persone fisiche, quindi anche piccole, medie e grandi imprese.

Per il perseguimento dei predetti obiettivi, le disposizioni in commento consentono ai soggetti interessati di provvedere al pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria scadenti nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, entro il 31 ottobre 2023, in un'unica soluzione, senza l'applicazione di sanzioni e di interessi.

L'intervento operato con l'**articolo 4** è quello di prorogare al 30 novembre 2023 il suddetto termine del 30 settembre 2023 per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali nonché di prorogare al medesimo termine il versamento delle relative imposte sostitutive.

Con riferimento **all'articolo 6**, si evidenzia che, in correlazione all'adozione della disposizione in tema di concordato preventivo biennale, si è ritenuto opportuno differire il termine entro cui è possibile adempiere agli obblighi informativi per il periodo d'imposta 2021, previsti per coloro che aderiscono al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, destinatari della disposizione in esame. L'obiettivo dell'intervento di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge è, infatti, quello di realizzare un miglior coordinamento delle esigenze informative sottese alla disposizione di cui al comma 73 della citata legge 190 del 2014 con i principi dettati dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 ("delega fiscale") in materia di concordato preventivo biennale.

L'obiettivo generale dell'**articolo 7** è di anticipare dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023 il termine di utilizzo, anche da parte del cessionario, dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta – di cui all'articolo 1, commi da 2 a 9, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 – riconosciuti a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale, nel primo e nel secondo trimestre dell'anno 2023.

Inoltre, il comma 3, prevede che, qualora in sede di monitoraggio dell'applicazione dei crediti d'imposta dovessero emergere dei residui rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate siano destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione delle risorse di cui al comma in analisi può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

2.2 Indicatori

Con riferimento all'**articolo 2** si fa presente che, ai fini della valutazione degli effetti di impatto, sono stati analizzati i dati disponibili dei versamenti F24 con codice tributo 1717, istituito per tale regime di affrancamento dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023.

Un utile indicatore è dato dall'ammontare delle imposte sostitutive che verranno versate nel periodo intercorrente tra il 30 settembre 2023 e il 15 novembre 2023.

Riguardo alla disposizione di cui all'**articolo 3**, per valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si potrà fare riferimento a specifici indicatori, quali, ad esempio:

- il numero dei contribuenti che si avvalgono della remissione in termini e differiscono, quindi, l'esecuzione dei versamenti, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per l'omesso o tardivo versamento;
- il numero di versamenti che vengono eseguiti con scadenza differita rispetto a quella originaria, senza l'applicazione della sanzione e degli interessi previsti per l'omesso o tardivo versamento;
- il valore delle somme che vengono versate con scadenza differita rispetto a quella originaria, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per l'omesso o tardivo versamento;
- il numero di atti di accertamento e di riscossione coattiva che sarà possibile non adottare, in virtù della rimessione in termini, rispetto a quelli che sarebbero adottati, per omesso o tardivo versamento, in assenza della norma che prevede la suddetta rimessione.

Per quanto concerne l'**articolo 4** si fa presente che secondo la relazione tecnica al provvedimento la disposizione non determina effetti finanziari e la proroga interessa la medesima platea già considerata dalla disposizione originaria.

Per quel che concerne l'**articolo 6**, l'indicatore è costituito dalle informazioni (di tipo quantitativo e qualitativo) inviate entro il 30 novembre 2024 da parte dei contribuenti sottoposti al regime forfetario. Tali informazioni consentiranno di definire, in maniera più dettagliata, la base imponibile del concordato preventivo biennale formulato dall'Agenzia delle entrate.

Non risultano individuati indicatori con riferimento alla disposizione di cui all'**articolo 7**. Si fa presente che secondo la relazione tecnica al provvedimento la disposizione non determina effetti finanziari.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 2** l'impatto diretto è ascrivibile ai destinatari della misura fiscale, ossia: le persone fisiche, per le operazioni che non rientrano nell'esercizio dell'attività d'impresa; le società semplici ed i soggetti equiparati ex articolo 5 T.U.I.R.; gli enti non commerciali se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio degli stessi dell'attività di impresa; i soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, salve le previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.

Per tali soggetti, infatti, le eventuali plusvalenze, derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle predette partecipazioni non sono assoggettate, per la parte rivalutata, ai regimi fiscali sostitutivi di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, alla disposizione non sono stati ascritti effetti per l'Erario, tenuto conto della circostanza che il nuovo termine ricade nella stessa annualità e che la proroga della misura interessa la medesima platea già considerata nella disposizione originaria. A conferma della neutralità finanziaria, si rileva inoltre che all'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, in via prudenziale, non sono stati ascritti effetti positivi di gettito in mancanza di dati concernenti la specifica fattispecie in esame.

La norma contenuta nell'**articolo 3** agevola i contribuenti da un punto di vista economico e sociale, mediante la previsione di un arco temporale più ampio entro il quale effettuare i versamenti con scadenza nel periodo compreso tra il 4 luglio e il 31 luglio 2023, i quali dovranno essere invero effettuati entro il 31 ottobre 2023. Difatti, concedendo la remissione in termini per l'effettuazione dei versamenti tributari e contributivi, da un lato si consente ai contribuenti di provvedere alla loro esecuzione in un momento successivo rispetto a quello ordinario, rendendo meno gravoso l'impegno economico richiesto e/o evitando che, per una temporanea indisponibilità di risorse, si sia costretti a non eseguirli perché impegnati a fronteggiare i danni e le difficoltà immediatamente conseguenti al verificarsi degli eventi eccezionali da cui sono stati interessati; dall'altro lato, si consente ai medesimi soggetti di avere nell'immediato una maggiore disponibilità di risorse grazie alla quale assicurarsi un non peggioramento della propria condizione socio-economica.

Con l'intervento operato con l'**articolo 4** si concede il più ampio termine del 30 novembre 2023 alle Snc, Sas, S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a. per fruire delle condizioni agevolate previste dall'articolo 1, commi da 100 a 105 della Legge n. 197 del 2022 per assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione nonché beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa. Si concede, altresì, un più ampio termine per fruire della medesima agevolazione per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che si trasformano in società semplici.

Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, alla disposizione di cui all'**articolo 7** non sono ascritti effetti per l'Erario, dal momento che il nuovo termine ricade nella stessa annualità e che la proroga della misura interessa la stessa platea già considerata nella disposizione originaria.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 2** non sussistono impatti specifici nei confronti delle PMI, in quanto, come già chiarito, i destinatari della disposizione sono le persone fisiche, gli enti non commerciali (se l'operazione da cui potrebbe derivare un potenziale reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa commerciale), le società semplici e equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir e i soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Per quanto concerne l'**articolo 3** non si è a conoscenza di valutazioni sui citati effetti. Si evidenzia come le misure riguardano tutte le imprese e, quindi, anche le piccole e medie imprese.

La proroga del termine al 30 novembre 2023 disposta **dall'articolo 4** si applica indipendentemente dai requisiti dimensionali delle società e, dunque, avrà effetti anche sulle PMI.

L'**articolo 6** si rivolge a tutti i contribuenti soggetti al regime forfetario, ossia alle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo e, pertanto, produce effetti solamente indiretti sulle PMI.

Non sono state effettuate specifiche valutazioni in relazione agli effetti dell'intervento di cui all'**articolo 7** sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento contenuto nell'**articolo 3** non comporta alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività imprenditoriale del Paese.

Per quanto concerne gli **articoli 2, 4 e 6** gli stessi non sembrano comportare effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato.

C. Oneri informativi

Gli interventi qui esaminati non comportano l'introduzione di nuovi oneri informativi per i soggetti interessati

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Con riferimento alle disposizioni in commento non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea in quanto le norme non sono state emanate al fine di recepire direttive comunitarie.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 2** l'attuazione della misura fiscale, ivi prevista, è demandata all'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento e riscossione dell'IRPEF, svolta sulla base delle risorse strumentali previste dalla legislazione vigente. Gli interventi normativi contenuti negli **articoli 3, 6 e 7** non prevedono l'adozione di disposizioni di attuazione.

In relazione a quanto previsto **dall'articolo 4** non si ravvisano fattori prevedibili che possano condizionarne o impedirne l'attuazione.

4.2 Monitoraggio

Con riferimento all'intervento di cui all'**articolo 2** il monitoraggio dell'agevolazione, ivi prevista, è svolto nell'ambito dell'ordinaria attività di monitoraggio delle spese fiscali svolta dall'Amministrazione finanziaria utilizzando l'indicatore dato dall'ammontare delle imposte sostitutive che verranno versate nel periodo intercorrente tra il 30 settembre e il 15 novembre 2023. Il provvedimento non prevede azioni specifiche per il controllo e il monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione dell'**articolo 3**. Per il controllo della tempestività dei versamenti si applicano gli ordinari sistemi di controllo basati sui dati delle dichiarazioni e dei versamenti e sull'incrocio degli stessi. Detti controlli sono effettuati dall'Agenzia delle entrate e dagli altri enti impositori.

Non è previsto un sistema specifico di monitoraggio dell'intervento di cui all'**articolo 4**.

La riscossione della imposta sostitutiva dei soggetti che fruiscono dell'agevolazione prorogata, di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105, della Legge n. 197 del 2022, rientra nella ordinaria attività di accertamento e riscossione posta in essere dall'Agenzia delle entrate.

Per l'**articolo 6**, il monitoraggio sarà effettuato dall'Amministrazione finanziaria tenendo conto delle informazioni (di tipo quantitativo e qualitativo) inviate entro il 30 novembre 2024 da parte dei

contribuenti sottoposti al regime forfetario. Tali informazioni consentiranno di definire, in maniera più dettagliata, la base imponibile del concordato preventivo biennale formulato dall'Agenzia delle entrate.

I commi 1 e 2 dell'**articolo 7** non influiscono sul monitoraggio delle fruizioni dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 197 del 2022 e dall'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2023.

Il comma 3 della disposizione prevede che, qualora in sede di monitoraggio dell'applicazione dei crediti d'imposta dovessero emergere dei residui rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione delle risorse di cui al comma in analisi può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Disposizioni in materia di difesa: articoli 11 (*Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare*) e **12** (*Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari*).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero della difesa.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo recato **dall'articolo 11** è volto a differire al 31 gennaio 2024 il termine per gli adempimenti preliminari alla indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare fissati dall'articolo 69, comma 4, del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), che andavano in scadenza il 30 settembre 2023 (articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14). In considerazione dei tempi ristretti entro i quali effettuare tutti gli atti del procedimento elettivo recati da tale articolo (decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare per l'indizione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni; pubblicazione del bando per le candidature al rinnovo almeno un mese prima della citata pubblicazione del dPCM) risulta necessario il differimento dei termini di conclusione del procedimento del citato rinnovo.

L'obiettivo dell'intervento normativo di cui **all'articolo 12** è quello di prorogare la data del 31 dicembre 2023 quale data di riferimento per la rilevazione della forza effettiva (e delle rispettive deleghe) utile alla prima misurazione della rappresentatività ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 5, della legge n. 46 del 2022.

In particolare, la proroga si rende necessaria al fine di disporre, nella sola fase di prima applicazione, di un quadro quanto più possibile aderente alla situazione "effettiva" delle deleghe conferite, includendo in esso, anche gli effetti delle eventuali revoche intervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 3. In tale quadro, la proroga della data di riferimento per la prima misurazione della rappresentatività al 31 gennaio 2024 è sicuramente più idonea a garantire il pluralismo, a sua volta espressione del principio di libera determinazione del militare.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La proroga recata **dall'articolo 11** è motivata dalla necessità di effettuare, nei tempi, tutti gli atti prodromici del procedimento elettivo.

La disposizione di cui **all'articolo 12** è volta a prorogare il termine per la rilevazione della forza effettiva (e delle rispettive deleghe) utile alla prima misurazione della rappresentatività ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 5, della legge n. 46 del 2022 che ha conferito al Governo una serie di deleghe ad adottare, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le materie *per disciplinare l'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale militare* allo scopo di garantire il più ampio esercizio della libertà sindacale da parte del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo specifico **dell'articolo 11** è permettere il corretto esercizio del procedimento elettivo di rinnovo. L'obiettivo generale è il buon andamento dell'ordinamento giudiziario militare.

L'obiettivo dell'intervento normativo di cui **all'articolo 12** è quello di prorogare l'efficacia delle disposizioni, al fine di valorizzare il ruolo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate nelle rispettive procedure.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo che si intende realizzare con riferimento **all'articolo 11**, sarà accertato dopo il 31 gennaio 2024.

Obiettivo specifico **dell'articolo 12**. Indicatore: numero di associazioni a carattere sindacale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare rappresentative a livello nazionale.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione scelta è l'intervento legislativo.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo recato **dall'articolo 11**, tenuto conto che la proroga dei termini per l'indizione delle elezioni può avvenire solo attraverso la modifica della disposizione di legge che regola la materia.

L'opzione di non intervento di regolazione (opzione zero) è stata valutata, ma è stata esclusa dato che era necessario intervenire mediante la modifica della normativa (proroga dei termini), come sopra specificato in relazione alla criticità riscontrata consistente nel fatto di non riuscire a svolgere gli adempimenti pre-elettorali nei termini.

Le sopra esposte circostanze possono essere fronteggiate esclusivamente con il presente intervento. Allo stesso modo non risultano ipotizzabili, ovvero percorribili opzioni alternative rispetto al presente intervento senza il quale non sarebbe possibile esercitare il rinnovo del Consiglio previsto dal citato articolo 69 del d.lgs. n. 66 del 2010.

Al fine di giungere alla definizione della migliore opzione di intervento si è valutata per l'**articolo 12** anche l'opzione zero, che è stata scartata proprio per l'avvenuta constatazione della necessità di disporre, nella sola fase di prima applicazione, di un quadro quanto più possibile aderente alla situazione "effettiva" delle deleghe conferite, includendo in esso, anche gli effetti delle eventuali revoche intervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

L' "opzione zero" non è perseguibile dal momento che l'intervento proposto costituisce il presupposto necessario per realizzare una misurazione quanto più effettiva della rappresentatività.

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, tenuto conto che la proroga della disposizione legislativa che è sede della materia, può avvenire solo mediante il presente provvedimento.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per i destinatari di cui alla sezione 1

I principali impatti per i destinatari diretti (magistrati militari) dell'intervento regolatorio recato **dall'articolo 11** sono la possibilità di espletare regolarmente il loro diritto di voto.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

La proroga di cui **all'articolo 12** consente di garantire il più ampio esercizio della libertà sindacale da parte del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

- principali impatti (benefici e costi attesi) per la collettività

Le disposizioni impattano positivamente sul personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e sulla magistratura militare. Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

- distribuzione temporale degli effetti considerati

Gli effetti considerati avranno efficacia a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, secondo le proroghe (31 gennaio 2024).

4.2 Impatti specifici

A) Effetti sulle PMI (Test PMI)

Gli articoli 11 e 12 non contengono disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

Gli interventi proposti non introducono né eliminano oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incidono in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dagli articoli di cui trattasi.

B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

Le disposizioni non sono suscettibili di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contengono disposizioni (di carattere settoriale) rivolte unicamente al personale militare e alla magistratura militare.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Le disposizioni non introducono oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

Gli interventi regolatori non recepiscono direttive europee.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita.

L'opzione scelta è stata ritenuta l'unica percorribile, atteso che gli interventi di proroga possono avvenire solo attraverso tali disposizioni di carattere legislativo.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili in via primaria dell'attuazione degli interventi sono il Ministero della difesa (artt. 11 e 12) e il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 12).

5.2 Monitoraggio

Il Ministero della difesa (artt. 11 e 12) e il Ministero dell'economia e delle finanze (art. 12) seguiranno l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'intervento e ne cureranno il monitoraggio.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto costruttivo e condiviso tra il Ministero della difesa, attraverso le sue articolazioni (lo Stato maggiore della difesa) e il Comando generale della Guardia di finanza per l'articolo 12 mentre per l'articolo 11 il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto con la Magistratura militare.

Disposizioni in materia di protezione civile: Articolo 13 (*Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina*).

Referente AIR: Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La disposizione in esame si inserisce nel contesto emergenziale connesso alla crisi ucraina, rispondendo all'esigenza di assicurare la prosecuzione delle forme di assistenza alla popolazione coordinate dai Presidenti delle Regioni in veste di commissari delegati e dai Presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 04/03/2022 e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nei limiti di spesa di 36 milioni di euro.

I. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Gli accadimenti occorsi nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile.

Vista l'eccezionalità della situazione, il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 25 febbraio 2022, ha dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. Detto stato di emergenza è stato prorogato dal Consiglio dei ministri, dapprima, con deliberazione del 12 maggio 2022 (fino al 31 dicembre 2022) e successivamente con deliberazione del 28 dicembre 2022 (fino al 24 maggio 2023)

Con deliberazione del 28 febbraio 2022 il Consiglio dei ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto. Detto stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023.

Con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 04/03/2022 è stato previsto che: a) il Dipartimento della protezione civile avrebbe assicurato il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, ad integrazione di quanto previsto dall'ordinaria rete di accoglienza gestita dal Ministero dell'interno; b) le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano avrebbero assicurato, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile.

Con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è stato previsto che, ad integrazione della rete di accoglienza prevista dagli articoli 9 e 11 del D.lgs 18/08/2015 n. 142, con l'articolo 31 comma1, lett. a), il Dipartimento della protezione civile avrebbe definito ulteriori forme di "accoglienza diffusa" da realizzarsi con il supporto dei Comuni, soggetti del Terzo Settore, centri di servizio per il volontariato, i soggetti iscritti al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui al D.lgs 25/07/1998, n. 286.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito

comunitario» è stato altresì disciplinato sul piano interno il regime di protezione temporanea, presupposto essenziale per l'accesso alle diverse misure assistenziali.

Con il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è stata autorizzata la proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina e dello stato di emergenza per intervento all'estero di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022. Attraverso tale decreto sono stati disposti ulteriori finanziamenti per la prosecuzione delle attività di assistenza e di accoglienza sul territorio nazionale.

Con l'articolo 13 del decreto-legge n. 132 del 2023, al fine di consentire - senza ricorrere a nuovi prelievi dal Fondo per le Emergenze Nazionali - la prosecuzione, fino al predetto termine, delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, si autorizza il Dipartimento della protezione civile a riallocare, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, risorse per tale finalità, da erogare alle amministrazioni interessate nel corso della predetta annualità, attingendo a quota parte delle economie di spesa maturate per l'accoglienza diffusa.

La disposizione dispone che la copertura finanziaria agli oneri derivanti dalla norma, pari a 36 milioni euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Per la gestione dell'accoglienza ai profughi provenienti dall'Ucraina e titolari dello speciale permesso di protezione temporanea rilasciato in conformità al DPCM 2022 attuativo del D. Lgs. 85/2003, in coerenza con le citate fonti e i successivi provvedimenti (DL n. 21/2022 e successive modifiche e integrazioni, DPCM 28/03/2022 e successive OCDPC) sono state attivate una serie di misure, attualmente operative fino al 31 dicembre 2023.

Con riferimento alle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, le attuali misure poste in essere permettono di stimare un ammontare di risorse disponibili al 31 dicembre 2023 per circa 67 milioni di euro.

In particolare, tale disponibilità deriva dalle minori spese sostenute o previste, a fine anno, con riferimento alle forme di accoglienza diffusa di cui all'art. 31, comma 1, lettera a), del DL n. 21/2022 e s.m.i.. Per quanto concerne, invece, le attività direttamente poste in capo al SNPC (DPC e ai Presidenti delle Regioni-Commissari delegati mediante i servizi regionali di protezione civile), le somme impiegate e prelevate dal FEN "ordinario" per le esigenze dei Presidenti delle Regioni allo stato impiegate ammontano a € 129.998.151,20, cui occorre sommare una maggiore esigenza stimata al 31 dicembre 2023 per ulteriori 36 milioni di euro.

La disposizione è volta ad autorizzare l'impiego delle predette disponibilità residue, nel limite massimo di euro 36 milioni, per le spese sostenute e da sostenere, fino al 31 dicembre 2023, dal SNPC a favore dell'assistenza ai profughi provenienti dall'Ucraina, a valere sulle residue disponibili sopra indicate. Le risorse dovranno essere erogate alle amministrazioni interessate entro il 31 dicembre 2023.

2.2 Indicatori

Per quanto concerne gli aspetti quantitativi, la disposizione di cui all'articolo 13 del decreto-legge in esame prevede l'utilizzo, per le finalità sopra indicate, di risorse residue, nei limiti di 36 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto- legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'intervento assicura la prosecuzione delle attività di accoglienza e assistenza da fornire ai titolari di protezione temporanea provenienti dall'Ucraina. Pertanto, la categoria che beneficia maggiormente dell'intervento è quella della popolazione ucraina giunta in Italia a seguito della crisi internazionale e destinataria del permesso di soggiorno per protezione temporanea. Si evidenzia che la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni, in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano di cui alla norma in esame, avrà luogo attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

La specificità della misura non evidenzia impatti sulle PMI

B. Effetti sulla concorrenza

Non si rilevano effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

Dal presente intervento normativo non derivano oneri amministrativi in capo alle P.M.I., né sono previsti oneri informativi diretti a carico di cittadini e imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Si evidenzia che, trattandosi di accoglienza di cittadini sfollati provenienti dall'Ucraina, la materia riguarda le misure assistenziali assicurate in favore di titolari di protezione temporanea alla stregua di quanto previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Con Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 è stato previsto che il Dipartimento della protezione civile assicuri il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito della crisi internazionale sopra richiamata. Le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito dei rispettivi territori, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività previste. Per garantire il più efficace raccordo tra i diversi livelli operativi nello svolgimento delle attività di cui al presente contesto emergenziale, la citata Ordinanza, ha previsto l'istituzione di un comitato di coordinamento nazionale degli interventi composto dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri, dal Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, dal Direttore della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dal Coordinatore tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Segretario Generale dell'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia.

I Commissari delegati e le Province autonome, per le finalità di cui all'OCDPC n. 872/2022, operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo già previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici.

Per la definizione e attuazione delle procedure i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento.

Inoltre, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori da lui individuato.

I soggetti intestatari delle contabilità speciali provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle attività svolte, secondo modalità e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione "protezione civile" della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia per il relativo rimborso mediante le contabilità speciali. Ciascuna Regione, quindi, trasmette al Dipartimento della Protezione civile i dati di rendicontazione ai fini della richiesta di rimborso.

Al riguardo il Dipartimento della protezione civile ha predisposto le "*Linee guida per la compilazione delle schede di rendicontazione delle spese sostenute*" al fine di rendere disponibili ai soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione finanziaria degli interventi (Commissari Delegati, Soggetti attuatori, EELL, enti operanti nel contesto emergenziale) le informazioni e le istruzioni necessarie per la corretta compilazione della modulistica per la predisposizione della rendicontazione e per il rimborso delle spese sostenute.

4.2 Monitoraggio

L'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile del 24 maggio 2022, n. 895, prevede che, per assicurare il coordinamento unitario dell'attuazione delle misure di accoglienza diffusa e del contributo di sostentamento di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 dell'OCPC n. 881 del 29 marzo 2022, sull'intero territorio nazionale, attivate a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022, il Capo del Dipartimento si avvale di un apposito Comitato, costituito con proprio provvedimento e composto da rappresentanti designati dalle Regioni e Province autonome, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali e degli altri soggetti pubblici e privati direttamente interessati.

Il Dipartimento della protezione civile, inoltre, ha elaborato il "Piano nazionale per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina" del 13 aprile 2023 che descrive le misure generali organizzative messe in atto dal Servizio Nazionale della protezione civile per assicurare il monitoraggio qualitativo dei flussi, l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina.

Disposizioni in materia di imprese: Articolo 15 (*Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza*).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 15 si inserisce nel contesto della normativa in tema di proroghe del termine di esecuzione del Programma delle società ammesse alla Procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del d.l. 347/2003.

In proposito, si evidenzia che il d.l. 347/2003 contempla già la possibilità di prorogare il termine *de quo*:

- ai sensi dell'art. 4 comma 4 *ter*, per un massimo di 12 mesi *“Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali”*

- ai sensi dell'art. 4, comma 4 *septies*, *“Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi, o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa”*.

Tuttavia, tali disposizioni normative sono inidonee a fronteggiare l'ipotesi in cui l'atto di cessione esecutivo del programma liquidatorio sia messo in discussione nella sua validità nell'ambito di un contenzioso giurisdizionale, il cui esito, anche se favorevole, potrebbe giungere tardivamente rispetto al termine di esecuzione del programma già prorogato (art. 4, comma 4 *septies* d.l. 347/2003 *cit*).

Risulta evidente che destinatari della norma sono non soltanto le imprese nei cui confronti è emesso il provvedimento di proroga, ma anche i soggetti occupati presso le stesse, oltre chiaramente al Ministero delle imprese e del Made in Italy e i commissari straordinari per la parte amministrativa di competenza.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Come sopra rappresentato, le citate disposizioni normative, che nel caso di specie si intendono modificare, sono inidonee a fronteggiare l'ipotesi in cui l'atto di cessione esecutivo del programma liquidatorio sia messo in discussione nella sua validità nell'ambito di un contenzioso giurisdizionale, il quale, anche se favorevole, potrebbe giungere tardivamente rispetto al termine di esecuzione del programma già prorogato (art. 4, comma 4 *septies*).

Si evidenzia, infatti che a norma dell'art. 70 del d. lgs 270/1999, quando, essendo già stata concessa anche l'ultima utile proroga del programma, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, il Tribunale, su richiesta del Commissario Straordinario o anche d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, con le note conseguenze soprattutto in termini occupazionali.

Obiettivo generale è quindi quello di prorogare i termini previsti per l'amministrazione straordinaria di imprese in stato di insolvenza ove sia pendente un contenzioso giurisdizionale, mentre obiettivo specifico è rappresentato dalla emanazione di un provvedimento ad hoc per evitare che l'amministrazione straordinaria venga convertita in fallimento ai sensi dell'articolo 70 del d.lgs. 270/1999.

2.2 Indicatori

Con riferimento alla norma in esame, potrebbe essere preso in considerazione, quale indicatore, il numero di provvedimenti del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottati d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003, nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Si ritiene che la norma in esame presenti impatti economici positivi estremamente rilevanti, in particolare con riferimento ai soggetti occupati presso le imprese nei cui confronti è esercitata la proroga. La norma, infatti, consente di salvaguardare i complessi aziendali - la cui cessione è già stata avviata- e, conseguentemente, i livelli occupazionali che verrebbero mantenuti con il buon esito della cessione stessa.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): la norma in esame non presenta effetti diretti nei confronti delle PMI, avendo ad oggetto grandi imprese in stato di insolvenza.

B. Effetti sulla concorrenza: Non si segnalano effetti specifici delle disposizioni in esame sulla concorrenza.

C. Oneri informativi: Le disposizioni analizzate non comportano oneri informativi a carico di PA o soggetti privati.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: Le norme analizzate non incidono sui livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

La norma in esame risulterà attuata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dai commissari straordinari competenti all'emissione dei decreti di proroga in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza.

4.2 Monitoraggio

L'attività di monitoraggio, ove necessario, sarà di competenza del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

****fine*

Dichiarazione di esenzione dall'AIR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Visto il Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”;

Viste le **allegate** richieste di esenzione dall’AIR predisposte per gli articoli 9, 10 comma 1, e 14, ai sensi dall’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169;

Visto il conforme parere del NUVIR istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

DISPONE

l’esenzione dall’AIR per gli articoli 9, 10 comma 1, e 14 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Roma, 18 ottobre 2023

Pres. Francesca Quadri



1.2.3. Relazione 899-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 899-A

Relazione Orale

Relatrice Zedda

TESTO PROPOSTO DALLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

Comunicato alla Presidenza il 15 novembre 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** e dal **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2023

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

11 ottobre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

esso si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico accomunate dalla finalità di prorogare termini normativi e versamenti fiscali, conformemente al titolo del decreto-legge; secondo il preambolo del decreto-legge, la straordinaria necessità ed urgenza del provvedimento trova fondamento nell'esigenza:

- a) di disporre la proroga e la definizione di termini legislativi;
 - b) di consentire la rimessione in termini per il versamento di tributi e contributi dei soggetti aventi residenza, sede legale o operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Lombardia e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023;
 - c) di consentire la prosecuzione dei pagamenti ad opera del fondo indennizzi risparmiatori;
 - d) di tutelare i lavoratori cosiddetti « fragili »;
 - e) di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche con riguardo alla gestione delle pratiche derivanti dalle norme fiscali introdotte con la legge di bilancio per il 2023;
 - f) di prorogare i termini per il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina, nonché di prorogare lo stato di emergenza per intervento all'estero conseguente agli accadimenti in atto in Ucraina,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti approvati

9 novembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge approvati nelle sedute del 7 e dell'8 novembre, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli ulteriori emendamenti approvati

15 novembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge approvati nella seduta del 14 novembre, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Liris)

sul disegno di legge

24 ottobre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, con riguardo agli elementi richiesti circa l'adeguatezza delle risorse stanziata dalla legge di bilancio 2023, pari a 430 milioni, a copertura della misura di garanzia Fondo Prima Casa, viene osservato che tale disponibilità era stata quantificata dal gestore Consap S.p.A., considerando sia la vigenza del regime ordinario di garanzie rilasciate al 50 per cento che la possibile estensione, per dodici mesi, della misura speciale di garanzie all'80 per cento. Sulla base di valutazioni prudenziali, dettate dalla perdurante incertezza e volatilità circa l'evoluzione della dinamica dei tassi d'interesse e del conseguente impatto sul mercato dei mutui immobiliari, il Legislatore, con riferimento al regime speciale all'80 per cento e alla correlata misura all'*add on* al tasso effettivo globale medio, ha proceduto alla proroga, con successivi interventi normativi e trimestralmente, tenuto conto delle disponibilità sul Fondo. In aggiunta a tali elementi, viene evidenziato come siffatte disponibilità siano poi risultate più che sufficienti, a seguito del calo della domanda di garanzie, registrato soprattutto nel primo trimestre dell'anno, che hanno assicurato, da ultimo, la copertura per l'ulteriore estensione del regime speciale anzidetto fino al 31 dicembre 2023;

in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che lo spostamento infrannuale, in generale, non determina effetti nell'andamento finanziario, ricadendo i versamenti in unica soluzione ovvero a rate sempre nelle stesse annualità. A conferma della neutralità finanziaria, si sottolinea infine che all'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività, in via prudenziale, non sono stati ascritti effetti positivi di gettito in mancanza di dati in possesso dell'Amministrazione in sede di introduzione della misura originaria;

in relazione all'articolo 6, viene rappresentato che, in merito alle informazioni richieste, l'Agenzia delle entrate non dispone dei dati specifici relativi agli atti di contestazione già notificati ai soggetti in regime forfetario per il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui trattasi, in quanto per tali violazioni viene irrogata la sanzione generica dell'importo di euro 250, che potrebbe essere riferita anche ad altre tipologie di violazioni. A tale proposito, per il periodo d'imposta 2021, risultano essere state irrogate sanzioni di 250 euro a un numero di soggetti in regime forfetario inferiore alle 100 unità. Dunque se anche, per ipotesi, tutte le predette sanzioni fossero riferite alla violazione degli obblighi informativi in argomento, si otterrebbe comunque un importo complessivo poco significativo;

in relazione all'articolo 7, si conferma la piena neutralità della norma, in quanto i risparmi alla stessa connessi non sono stati scontati, per cui ben potrebbero essere utilizzati per finanziare spese diverse, nei limiti della spesa già autorizzata;

in relazione all'articolo 8, si osserva che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati gli stessi criteri e gli stessi dati riferiti al trattamento economico previsti per le precedenti proroghe: dal 1° aprile al 30 giugno 2023 (si veda la relazione tecnica riferita all'articolo 9, commi 4-*ter* e 4-*quater*, del decreto-legge n. 198 del 2022) e dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (si veda la relazione tecnica riferita all'articolo 28-*bis* del decreto-legge n. 48 del 2023). In particolare, si evidenzia che per il personale

docente è stato utilizzato prudenzialmente il trattamento economico riferito ai docenti di scuola secondaria di secondo grado (quindi il valore più elevato), mentre per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) è stato utilizzato un valore medio tra i trattamenti economici previsti per le diverse qualifiche, pur considerando che la disposizione trova concreta attuazione solo per i collaboratori scolastici e i collaboratori dei servizi, in quanto appartenenti ad una categoria di personale che necessita di sostituzione non potendo svolgere il proprio servizio in modalità agile (perché adibito direttamente alla vigilanza, apertura e chiusura dei plessi scolastici) il cui trattamento stipendiale è più basso del valore medio calcolato su tutto il personale ATA.

Si osserva inoltre che la categoria di personale fragile per il settore scuola può essere considerato un dato affidabile, non soggetto a variazioni in aumento. Infatti, dal confronto dei dati riferiti agli assenti in quanto fragili nel periodo 1° aprile-30 giugno 2023 contenuti nella relazione tecnica dell'articolo 9, commi 4-ter e 4-quater del decreto-legge n. 198 del 2023, con quelli previsti dalla relazione tecnica in esame, si è passati da 1.878 unità alle attuali 183.

Viene confermata, infine, l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati a carico degli stanziamenti del fondo per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 607 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022; in relazione all'articolo 10, viene confermato il dato esposto nella relazione tecnica secondo cui le risorse disponibili risultano pari complessivamente a circa 61 milioni di euro. Inoltre, si rappresenta che il fabbisogno di spesa per le supplenze brevi e saltuarie dipende da fattori relativi ai tassi di assenza del personale e della capacità di sostituzione degli stessi attraverso personale in servizio; in relazione all'articolo 13, per quanto concerne la richiesta di elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi assistenziali previsti negli ultimi tre mesi dell'anno, che rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo di 36 milioni di euro rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente, si osserva che lo stanziamento de quo è previsto per il finanziamento sino al 31 dicembre 2023 delle attività dei Commissari delegati-Presidenti di regione, autorizzate a partire dalla ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con particolare riferimento, tra le voci di spesa più significative, alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee alla popolazione proveniente dall'Ucraina, alle spese di trasporto, all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile.

Il relativo onere complessivo di 36 milioni di euro è stato determinato in base alle esigenze specifiche rappresentate al Dipartimento della protezione civile dai Commissari delegati sia in relazione a spese già sostenute, per cui si è in attesa del relativo trasferimento da parte del Dipartimento all'esito delle attività di rendicontazione, che per la stima dei fabbisogni aggiuntivi per il periodo sino al 31 dicembre 2023.

Per quanto concerne i profili di copertura, si evidenzia che la disposizione in rassegna non incide sulle « disponibilità residue del fondo emergenze nazionali » generalmente considerate, bensì nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata dall'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per le finalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), (accoglienza diffusa) come integrate dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, pari a complessivi 120.050.000 euro all'esito dei diversi interventi normativi sopravvenuti. L'entità delle economie relative a tale misura - pari a 67 milioni di euro - rinviene la sua spiegazione nel fatto che con l'accoglienza diffusa di cui al citato articolo 31 è stata introdotta una modalità di accoglienza innovativa, non sperimentata in passato, la cui relativa attuazione ha richiesto tempo per la definizione delle necessarie procedure all'esito di un avviso di manifestazione di interesse di rilievo nazionali e dei controlli conseguenti sugli enti, anche a seguito delle modifiche in tal senso introdotte nella normativa di riferimento nell'iter di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022. Di talché le prime convenzioni sono state sottoscritte solo a partire da luglio 2022 e, a oggi, sono state sottoscritte 14 convenzioni per complessivi 6.537 posti, successivamente rimodulati in 4.095 posti sulla base delle effettive disponibilità, oltre a due convenzioni territoriali (regioni Marche e Piemonte), in corso di

perfezionamento e autorizzate ai sensi dell'articolo 2 dell'Ordinanza n. 937/2022, per ulteriori 450 posti, per un totale sino al 31 dicembre 2023 di complessivi 4.545 posti con un onere complessivamente stimato pari a euro 52.609.234,46 (35.655.402,18 euro già impegnati, più ulteriori 16.953.832,28 per le spese da sostenere sino al 31 dicembre 2023), da cui discende la disponibilità residua sopra indicata.

Infine, con riferimento all'erogazione delle risorse nel corrente esercizio finanziario, si conferma che i trasferimenti a favore delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati avverranno nell'esercizio 2023 e sono state avviate le relative procedure,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 8, comma 2, delle parole: « pari a » con le seguenti: « valutati in ».

su emendamenti approvati

15 novembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.3, 9.0.7 e 9.0.8.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.1, 2.2, 4.1, 5.1, 5.0.1, 6.2, 6.7 (testo 2), 6.8 (testo 2), 6.14, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.24, 6.0.25, 7.2, 7.24, 7.25, 7.0.21 (testo 2), 7.0.22 (testo 2), 8.100, 8.0.5, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15, 9.11, 9.0.4 (testo 2), 10.1, 10.4 (testo 2), 10.5, 10.8 (testo 2), 10.0.10 (testo 3), 10.0.13 (testo 2), 11.0.2, 12.1 (testo 2), 12.0.1, 12.0.2, 13.0.2 (testo 2), 13.0.3 (testo 2), 14.0.1, 15.0.31, 15.0.32 e 16.0.3 (testo 2).

L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti.

sugli ulteriori emendamenti approvati

15 novembre 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, approvati dalla Commissione di merito e trasmessi il 14 novembre, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. *Identico*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

alla rubrica, le parole: « Termini in materia di » sono sostituite dalle seguenti: « Differimento di termini in materia di ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative) - 1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di

edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.

2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.

3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:

a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;

b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività) - 1. All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2023".

1-bis. Il comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato ».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: « somme che, nelle more, siano state versate » *sono sostituite dalle seguenti:* « somme che siano state già versate »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".

2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, alla stessa non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta società di gestione del risparmio non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo

comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-quater. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "20 novembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2023" ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. - (*Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale*) - 1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data ».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), le parole: « ovunque ricorrano » *sono sostituite dalle seguenti:* « ovunque ricorrono »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva ».

All'articolo 5:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (*Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità*) - 1. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati sino al 31 dicembre 2023" ».

All'articolo 6:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026". Entro il termine modificato ai sensi del primo periodo la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni.

1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del quadro di *governance* economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di determinazione

dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei predetti anni i parametri relativi al *surplus* di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e al rispetto del patto di stabilità interno devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« Art. 6-bis. - (*Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022*) - 1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023".

Art. 6-ter. - (*Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali*) - 1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 850 è sostituito dal seguente:

"850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025".

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 850 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 853 è sostituito dal seguente:

"853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia' degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della

regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può comunque essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata".

Art. 6-quater. - (Differimento di termini in materia di investimenti) - 1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

Art. 6-quinquies. - (Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali) - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "al 2026" ».

All'articolo 7:

al comma 3, le parole: « al fine di attribuire misure » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di concedere misure », le parole: « le regioni Emilia, Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni Emilia-Romagna, Toscana » e le parole: « riassegnazione in spesa » sono sostituite dalle seguenti: « riassegnazione alla spesa »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" »;

alla rubrica, dopo le parole: « Misure urgenti in materia di » sono inserite le seguenti: « anticipo dei termini per l'utilizzo del ».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« Art. 7-bis. - (Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di bioliquidi sostenibili) - 1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole da: "dal 2023" fino a: "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025".

Art. 7-ter. - (Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) - 1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3 *duodecies* del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti dalla società Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli *standard* di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli *standard* di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

Art. 7-*quater*. - (*Disposizioni in materia di continuità territoriale*) - 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « pari a » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-*bis*. - (*Proroga di termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo*) - 1. All'articolo 103-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" ».

All'articolo 9:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "30 novembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".

1-*ter*. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "30 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2023".

1-*quater*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di euro 193.000 per l'anno 2024. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 150 del 2020, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*quinquies*. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-*septies*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è abrogata.

1-*sexies*. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: "ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "o di Azienda per il governo della sanità della regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, della stazione unica appaltante della regione Calabria".

1-*septies*. Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 38,6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 38,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.

1-*octies*. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1-*quater*, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-*bis*. - (*Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale*) - 1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 novembre 2023, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali, già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente" ».

All'articolo 10:

al comma 2, dopo le parole: « 31 dicembre 2023 » il segno di interpunzione « , » è soppresso; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.

2-*ter*. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2024".

2-*quater*. All'articolo 58, comma 5-*septies*, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "a decorrere dal 1° settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° dicembre 2023".

2-quinquies. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonché per l'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico ».

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

« Art. 10-bis. - (*Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali*) - 1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2025";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro novanta giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

Art. 10-ter. - (Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti) - 1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) le parole: "31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".

Art. 10-quater. - (Proroga di termini in materia sportiva) - 1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la parola: "settembre" è sostituita dalla seguente: "ottobre" e le parole: "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre" ».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-bis. - (*Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo*) - 1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e la proroga della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite al 2025.

2. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna

amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni ».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: « legge 28 aprile 2022, n. 46, » sono inserite le seguenti: « in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « il Dipartimento della protezione civile » sono inserite le seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri » e le parole: « nella corso » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso »;

al comma 2, dopo le parole: « 36 milioni » è inserita la seguente: « di ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

*« Art. 13-bis. - (Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione) - 1. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, *compliance* e controllo e sicurezza *on premise*, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « 16 dicembre 2022, n. 204" » sono sostituite dalle seguenti: « 16 dicembre 2022, n. 204," ».

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è sostituito dal seguente:

"1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementato

di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dal 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si può procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni".

2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *2-ter*, pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14-bis. - (*Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio*) - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
- b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
- c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia ».

All'articolo 15:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* All'articolo 1, comma 8.4, secondo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali" »;

alla rubrica, dopo la parola: « Proroga » è inserita la seguente: « di ».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

« Art. 15-bis. - (*Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi*) - 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Art. 15-ter. - (*Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte*) - 1. I termini di cui ai commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.

Art. 15-quater. - (*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*) - 1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "concreta ed effettiva" sono soppresse;
- b) all'articolo 73, comma 4, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

Art. 15-quinquies. - (*Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile*) - 1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1, comma 732, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e 2021" sono inserite le seguenti: "e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 15-sexies. - (Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa) - 1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024";

b) al comma 2, le parole: "è di un anno, prorogabile per due anni" sono sostituite dalle seguenti: "è fissata fino al 31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« *Art. 16-bis. - (Disposizioni per aree terremotate) - 1.* All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15, altresì nella Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la struttura del Commissario straordinario".

2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "nelle medesime funzioni" sono sostituite dalle seguenti: "nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse" ».

Decreto-legge 29 settembre 2023, n.

132, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 228 del 29 settembre

2023.

Testo del decreto-legge

**Disposizioni urgenti in materia di
proroga
di termini normativi e versamenti
fiscali.**

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto
comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante « Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto »;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, recante « Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi
»;
Visto il decreto legislativo 7 aprile

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Com

2003, n. 85, recante « Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario »;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) »;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante « Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali »;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose »;

Visto l'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante « Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina »;

Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46,

recante « Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il

coordinamento normativo »;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante « Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri »;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 »;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, recante «

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi »;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, recante « Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina »;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante « Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale »;

Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante « Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali »;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante « Disposizioni urgenti in materia di organizzazione

delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 »; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini legislativi, di consentire la rimessione in termini per il versamento di tributi e contributi dei soggetti aventi residenza, sede legale o operativa, nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, di consentire la prosecuzione dei pagamenti ad opera del fondo indennizzi risparmiatori, di tutelare i lavoratori dipendenti cosiddetti « fragili », nonché al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria, universitaria, di istruzione, di giustizia militare e di organizzazione amministrativa;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare i termini per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione Ucraina, nonché di prorogare lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di consentire agli uffici competenti di gestire in modo ottimale tutte le pratiche derivanti dalle norme in materia fiscale introdotte con la legge di bilancio per il 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è differito al 31 dicembre 2023.

Articolo 1.

(Differimento di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

Identico.

Art. 1-bis.

(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)

1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto immobili a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 100, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a termini ai medesimi termini e condizioni.

2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare al medesimo proprietario la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 283, in quanto compatibili.

3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 deve essere esercitata alle seguenti condizioni:

a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;

b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare, contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costituito in forma di traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1.

Articolo 2.

(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)

1. All'articolo 4, comma 3-*quiquies*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le

Articolo 2.

(Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività)

1. All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 novembre 2023 ».

parole: « al 30 settembre 2023 »
sono sostituite dalle seguenti: « al 15
novembre 2023 ».

Articolo 3.

(Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi)

1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che, nelle more, siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

1-bis. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2022, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato.
Articolo 3.

(Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi)

1. *Identico.*

2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che siano state versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

2-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « al 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».

2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2011, n. 111, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, gli stessi vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 2003, n. 180.

legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta società di gestione del risparmio non si applica ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 24 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui al presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 2008, n. 189.

2-quater. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole « 1° novembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° dicembre 2023 ».

Articolo 3-bis.

(Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale)

1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perseguito la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 177, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.

Articolo 4.

(Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva)

1. *Identico.*

Articolo 4.

(Assegnazione agevolata ai soci)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 100, le parole: « 30 settembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 »;

b) al comma 105, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ».

Articolo 5.

(Fondo indennizzi risparmiatori)

1. Il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del

a) al comma 100, le parole: « 30 settembre 2023 », ovunque **ricorrono**, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 »;

b) *identica.*

Articolo 5.

(Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori)

Identico.

decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è differito al 15 ottobre 2023.

Articolo 6.

(Proroga termini finanziari)

1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Articolo 5-bis.

(Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione danni per crimini di guerra e contro l'umanità)

1. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole « sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati sino al 31 dicembre 2023 ».

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali)

1. *Identico.*

1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole « 31 marzo 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ». Entrato in vigore del presente decreto, il termine modificato ai sensi del primo periodo la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso Consob non inferiore a tre anni.

1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del quadro di governance economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al primo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine, nei predetti anni i parametri relativi al *surplus* di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e al rispetto del patto di stabilità interno devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo di competenza e risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione.

trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 6-bis.

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: **« il 31 luglio 2023 »** sono sostituite dalle seguenti: **« entro il 31 ottobre 2023 »**.

Articolo 6-ter.
(Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto di bilancio e aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 1 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU e dell'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorrerà dall'anno d'imposta 2025.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 850 è sostituito dal seguente:

« 850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nei confronti dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi anni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 850 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 853 è sostituito dal seguente:

« 853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa per la missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022. In caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2022, per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascuno di questi anni a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo

capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascuno in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spese alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può comunque essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata ».

Articolo 6-*quater*.

(Differimento di termini in materia di investimenti)

1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

Articolo 6-*quinquies*.

(Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2026 ».

Articolo 7.

Articolo 7.

(Misure urgenti in materia di

contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 »;
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 ».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le

seguenti modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 »;
b) al comma 8, quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 ».

3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui

(Misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla sp

all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di **concedere** misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-**Romagna**, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione a

3-bis. Al comma **5-bis** dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo 7-bis.

(Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di bioliquidi sostenibili)

1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole da: « dal 2023 » fino a: « della direttiva (UE) 2018/2001 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento di destinazione d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2024 ».

Articolo 7-ter.

(Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)

1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo **5-bis**, comma 3, del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3 *duodecies* del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo **5-bis**, comma **3-bis**, a condizione che:

- a) i medesimi impianti siano inseriti dalla società Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 11, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- b) la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non program-

dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli *standard* di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;
c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli *standard* di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

Articolo 7-quater.

(Disposizioni in materia di continuità territoriale)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022 è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole « , di Lampedusa e d'Elba » sono sostituite dalle seguenti: « , di Lampedusa e d'Elba ».

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europei, ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, con le proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza dei servizi, finalizzata a individuare altresì il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 234.

Articolo 8.

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.674.243 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. *Identico.*

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, **valutati in** euro 1.674.243 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 8-bis.

(Proroga di termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo)

1. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

Articolo 9.
(Proroga di termini in materia
sanitaria)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 1° ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° dicembre 2023 ».

2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia sanitaria)

1. *Identico.*

1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 30 novembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

1-ter. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 30 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 ».

1-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ». Il riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di euro 193.000 per l'anno 2024. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non già confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quinquies. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è abrogata.

1-sexies. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: « ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria » sono sostituite dalle seguenti: « o di Azienda per il gestione della sanità della regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, dalla stazione unica appaltante della regione Calabria ».

1-septies. Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, le progettazioni delle strutture di cui all'accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo 1997, tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 38,6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,4 milioni di euro per

2024 e a 38,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione C 1-*octies*. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1-*quater*, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 9-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 novembre 2023, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali è consentito di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto, entro il 15 dicembre 2023, dispone l'esonero dei veicoli dal divieto di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico)

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia di università e di istruzione)

1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 7 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 7 dicembre 2023 ».

2. Fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il

1. *Identico.*

2. Fino al 31 dicembre 2023 è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse

tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.

2-ter. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « entro l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'anno 2024 ».

2-quater. All'articolo 58, comma 5-septies, secondo periodo, del decreto-legge 18 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « a decorrere dal 1° settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° dicembre 2023 ».

2-quinquies. All'articolo 2-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: « per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 » nonché per l'anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ».

Articolo 10-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2025 »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« **2-bis.** Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il presente Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, per intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro novanta giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del presente periodo propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della relativa adozione ».

entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».

Articolo 10-ter.

(Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di intenzionali violenti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) le parole: « 31 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 ».

Articolo 10-quater.

(Proroga di termini in materia sportiva)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la parola: « settembre » è sostituita dalla seguente: « ottobre ». Le parole: « entro il 31 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 novembre ».

Articolo 11.

(Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri del Consiglio della magistratura militare)

Articolo 11.

(Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare)

1. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, è prorogato al 31 gennaio 2024.

Identico.

Articolo 11-bis.

(Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo)

1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 29 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e la proroga della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite al 2025.

2. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.

Articolo 12.

(Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

Articolo 12.

(Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, è prorogato al 31 gennaio 2024.

Articolo 13.

(Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nella corso della predetta annualità.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

1. Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, **in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari**, è prorogato al 31 gennaio 2024.

Articolo 13.

(Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile **della Presidenza del Consiglio dei ministri** è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate **nel corso della predetta annualità**.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni **di** euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

Articolo 13-bis.

(Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione)

1. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli acquisti e dei negoziati di strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza informatica da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino alla messa in vigore della disposizione dei nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 10 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati o incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà

Articolo 14.

(Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: « da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 ».

2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato.

recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14.

(Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: « da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ».

2. *Identico.*

2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro, a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto in bilancio del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsioni del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 gennaio 2023, n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 30 novembre 2023.

75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è s dal seguente:

« 1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementato di 150.000 euro per l'anno e di 250.000 euro annui a decorrere dal 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si può procedere al conferimento di relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previste vigenti disposizioni ».

2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-ter, per 250.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14-bis.

(Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio è prorogato al 1° gennaio 2025.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al bilancio del Ministero della giustizia.

Articolo 15.

Articolo 15.

(Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza)

1. Il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti

(Proroga di termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza)

1. *Identico.*

pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003.

1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, secondo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e comunque fino alla definizione della cessione dei complessi aziendali ».

Articolo 15-bis.

(Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo 15-ter.

(Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi al latte)

1. I termini di cui ai commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 10 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.

Articolo 15-quater.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « concreta ed effettiva » sono soppresse;

b) all'articolo 73, comma 4, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

Articolo 15-quinquies.

(Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione « Istituto di Ricerca e Sviluppo Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « e 2021 » sono inserite le seguenti: « e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto in bilancio del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 15-sexies.

(Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti

Articolo 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 2023

MATTARELLA

modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « entro tre anni dalla data di entrata in vigore legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « è di un anno, prorogabile per due anni » sono sostituite dalle seguenti: « è fissata fino al 31 dicembre 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Articolo 16.

(Disposizioni finanziarie)

Identico.

Articolo 16-bis.

(Disposizioni per aree terremotate)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15, altresì nella Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la struttura del Commissario straordinario ».

2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « nelle medesime funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « nei predetti incarichi anche in posizioni contrattuali diverse ».

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: Nordio

1.2.4. Testo approvato 899 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 899

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 16 novembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 132

All'articolo 1:

alla rubrica, le parole: « Termini in materia di » sono sostituite dalle seguenti: « Differimento di termini in materia di ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (*Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative*) - 1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.

2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.

3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:

a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;

b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione,

trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività) - 1. All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2023".

2. Il comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato ».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: « somme che, nelle more, siano state versate » *sono sostituite dalle seguenti:* « somme che siano state già versate »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".

2-*ter*. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, alla stessa non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta società di gestione del risparmio non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-*quater*. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "20 novembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2023" ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. - (Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale) - 1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui

all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data ».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), le parole: « ovunque ricorrano » sono sostituite dalle seguenti: « ovunque ricorrono »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva ».

All'articolo 5:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità) - 1. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati sino al 31 dicembre 2023" ».

All'articolo 6:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026". Entro il termine modificato ai sensi del primo periodo la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni.

1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del quadro di governance economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei predetti anni i parametri relativi al surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e al rispetto del patto di stabilità interno devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« Art. 6-bis. - (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022) - 1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre

2023".

Art. 6-ter. - (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali) - 1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 850 è sostituito dal seguente:

"850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025".

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 850 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 853 è sostituito dal seguente:

"853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia' degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può comunque essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata".

Art. 6-quater. - (Differimento di termini in materia di investimenti) - 1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

Art. 6-quinquies. - (Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali) - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "al 2026" ».

All'articolo 7:

al comma 3, le parole: « al fine di attribuire misure » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di concedere misure », le parole: « le regioni Emilia, Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni Emilia-Romagna, Toscana » e le parole: « riassegnazione in spesa » sono sostituite dalle seguenti: « riassegnazione alla spesa »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" »;

alla rubrica, dopo le parole: « Misure urgenti in materia di » sono inserite le seguenti: « anticipo dei termini per l'utilizzo del ».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« Art. 7-bis. - (Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di bioliquidi sostenibili) - 1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole da: "dal 2023" fino a: "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025".

Art. 7-ter. - (Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) - 1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3 duodecies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti dalla società Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

Art. 7-quater. - (Disposizioni in materia di continuità territoriale) - 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1

milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « pari a » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. - (Proroga di termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo) - 1. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" ».

All'articolo 9:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "30 novembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".

1-ter. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "30 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2023".

1-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di euro 193.000 per l'anno 2024. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 150 del 2020, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quinquies. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è abrogata.

1-sexies. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: "ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "o di Azienda per il governo della sanità della regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, della stazione unica appaltante della regione Calabria".

1-septies. Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 38,6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 38,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.

1-octies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto,

derivanti dal comma 1-*quater*, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-*bis*. - (*Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale*) - 1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 novembre 2023, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali, già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente" ».

All'articolo 10:

al comma 2, dopo le parole: « 31 dicembre 2023 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.

2-*ter*. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2024".

2-*quater*. All'articolo 58, comma 5-*septies*, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "a decorrere dal 1° settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° dicembre 2023".

2-*quinquies*. All'articolo 2-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonché per l'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico ».

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

« Art. 10-*bis*. - (*Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali*) - 1. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2025";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro novanta giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

Art. 10-ter. - (Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti) - 1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) le parole: "31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".

Art. 10-quater. - (Proroga di termini in materia sportiva) - 1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la parola: "settembre" è sostituita dalla seguente: "ottobre" e le parole: "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre" ».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« *Art. 11-bis. - (Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo) - 1.* Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e la proroga della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite al 2025.

2. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni ».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: « legge 28 aprile 2022, n. 46, » *sono inserite le seguenti:* « in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « il Dipartimento della protezione civile » *sono inserite le seguenti:* « della Presidenza del Consiglio dei ministri » *e le parole:* « nella corso » *sono sostituite dalle seguenti:* « nel corso »;

al comma 2, dopo le parole: « 36 milioni » *è inserita la seguente:* « di ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (*Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione*) - 1. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, *compliance* e controllo e sicurezza *on premise*, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « 16 dicembre 2022, n. 204" » sono sostituite dalle seguenti: « 16 dicembre 2022, n. 204," »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è sostituito dal seguente:

"1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si può procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni".

2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14-bis. - (*Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio*) - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
- b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
- c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia ».

All'articolo 15:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, secondo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali" »;

alla rubrica, dopo la parola: « Proroga » è inserita la seguente: « di ».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

« Art. 15-bis. - (Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi) - 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Art. 15-ter. - (Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte) - 1. I termini di cui ai commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.

Art. 15-quater. - (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) - 1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "concreta ed effettiva" sono soppresse;

b) all'articolo 73, comma 4, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

Art. 15-quinquies. - (Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile) - 1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e 2021" sono inserite le seguenti: "e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 15-sexies. - (Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa) - 1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024";

b) al comma 2, le parole: "è di un anno, prorogabile per due anni" sono sostituite dalle seguenti: "è fissata fino al 31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. - (*Disposizioni per aree terremotate*) - 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* per i soggetti attuatori di cui alle lettere *a)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 15, altresì nella Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la struttura del Commissario straordinario".

2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "nelle medesime funzioni" sono sostituite dalle seguenti: "nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse" ».

1.2.5. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
15 novembre 2023
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (899-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.2

NATURALE, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «30 aprile 2024».

1.3

NATURALE, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «per le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole: "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui.".

1-ter Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.»

1.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e il termine di "40.000" è sostituito con "30.000"».*

2) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età", sono aggiunte le seguenti parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui";

b) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: "I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024.»

1.6

FINA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro"»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024.»

1.9

TAJANI, MIRABELLI, MISIANI, LOSACCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.10

TAJANI, MIRABELLI, MISIANI, LOSACCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.11

TAJANI, MISIANI, LOSACCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.»

Art. 1-bis

1-bis.0.201

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

1-bis.0.202

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

1-bis.0.203

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 4, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

1-bis.0.204

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 4, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

1-bis.0.205

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

1-bis.0.206

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 1, comma 8, quinto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

1-bis.0.208 (già 1.0.1)

MANCA, TAJANI, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per

cento di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»

1-bis.0.252 (già 7.0.10)

CROATTI, Barbara FLORIDIA, TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

1-bis.0.253 (già 7-quater.0.215)

TAJANI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.".

1-bis.0.254 (già 15-bis.0.204)

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica).

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 1° luglio 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 1° luglio 2024.".».

1-bis.0.255 (già 15-bis.0.205)

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica).

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 15 luglio 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai

soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 15 luglio 2024.".».

1-bis.0.250

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Misure in materia di efficientamento energetico).

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 luglio 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.».

1-bis.0.209 (già 1.0.3)

TAJANI, MANCA, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla

medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

1-bis.0.251

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure in materia di efficientamento energetico).

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 maggio 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.».

1-bis.0.210 (già 1.0.4)

MANCA, TAJANI, ZAMBITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

Art. 3

3.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».

3.2

MARTON, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».

3.200 (già 3.3)

NICITA

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente: «2-quinquies. Per i soggetti che, nei mesi di luglio ed agosto 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni della Regione Sicilia per i quali la Regione medesima ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi incendiari, e che in ragione delle difficoltà recate dai predetti eventi non abbiano potuto effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di luglio ed agosto 2023, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30 novembre 2023.»

3.0.3

TURCO, Barbara FLORIDIA, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga di termini in materia di lavoratori poligrafici)

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al secondo periodo, le parole «50,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «56 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al quinto periodo, le parole «11,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2024».

Art. 4

4.0.5

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Proroga dei termini in materia di investimenti in beni strumentali "Industria 4.0")

1. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

2. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

4.0.250 (già 7-quater.0.214)

TAJANI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

4.0.251 (già 8-bis.0.214)

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022).

1. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

4.0.252 (già 8-bis.0.215)

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022).

1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

4.0.200

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al comma 9, le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 settembre 2024";

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 5

5.2

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «15 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»*

ORDINE DEL GIORNO

G5.200

ZANETTIN

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali,

premesso che:

con i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono solo alcune migliaia (circa 4000) le domande di indennizzo respinte o accolte parzialmente;

il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa i risparmiatori sono nel frattempo decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il Governo:

con successivo atto normativo, a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori che hanno visto respinte in tutto o in parte le loro domande per ragioni procedurali, di adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese non accolte.

EMENDAMENTI

Art. 6

6.3

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Gli obblighi informativi di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024. Nella verifica del corretto adempimento degli obblighi informativi, l'Agenzia delle entrate assicura il pieno rispetto del principio di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, escludendo di richiedere dati e informazioni già in suo possesso. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati e le informazioni non in possesso dell'Agenzia, relativamente al periodo d'imposta 2021, da trasmettere entro il termine di cui al 30 novembre 2024. È in ogni caso esclusa l'applicazione di sanzioni.

2. Con riferimento ai periodi d'imposta successivi al periodo d'imposta 2021, i dati e le informazioni non espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, si intendono già in possesso dell'Agenzia delle entrate. Nei casi di richiesta di regolarizzazione dei dati e delle informazioni, l'avviso di regolarizzazione deve essere espressamente motivato con riferimento all'indisponibilità dei dati e delle informazioni richieste da parte dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso, è sempre esclusa l'applicazione

di sanzioni laddove il contribuente trasmetta i dati e le informazioni richieste entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.»

6.300/1

TURCO, CROATTI

All'emendamento 6.300 sopprimere le parole: «che abbia maturato un periodo di servizio presso l'Autorità non inferiore a tre anni»

6.300

LA RELATRICE

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: «modificato ai sensi del primo periodo» fino alla fine del comma con le seguenti: «del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), in deroga alle disposizioni del proprio Regolamento del personale, può bandire procedure concorsuali riservate al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso l'Autorità non inferiore a tre anni. L'inquadramento è effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre.».

6.200 (già 6.5)

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-quater. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla

medesima data, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

6.201 [già 6.6 (testo 2)]

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*quater*. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.»

6.202 (già 6.13)

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*quater*. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

6.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1.

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.»

Art. 6-bis

6-bis.200

TAJANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 6-bis.1

1. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". »

2. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,».»

Art. 6-quinquies

6-quinquies.0.200

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto).

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».".».

6-quinquies.0.201

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto).

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16, comma 6-quater, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».".».

6-quinquies.0.226 (già 6.0.17)

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»»

6-quinquies.0.250 (già 6.0.18)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-quinquies.1

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter:

1) le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse;

2) le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024»;

3) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies:

1) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025»;

3) le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»»

6-quinquies.0.202

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto).

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16, comma 6-quinquies, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».».».

6-quinquies.0.203

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto).

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16, comma 6-sexies, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».».».

6-quinquies.0.204

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti).

1. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".».

6-quinquies.0.207

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, il comma 2 è soppresso.».

6-quinquies.0.208

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".».

6-quinquies.0.209

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027".».

6-quinquies.0.210

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027".».

6-quinquies.0.211

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".».

6-quinquies.0.212

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027".».

6-quinquies.0.213

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

1. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027".».

6-quinquies.0.214

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".».

6-quinquies.0.215

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027".».

6-quinquies.0.216

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027".».

6-quinquies.0.217

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027".».

6-quinquies.0.218

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027".».

6-quinquies.0.219

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA.).

1. All'articolo 3, comma 10-*bis*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

6-quinquies.0.220

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA.).

1. All'articolo 3, comma 10-*bis*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

6-quinquies.0.221

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA.).

1. All'articolo 3, comma 10-*ter*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

6-quinquies.0.222

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).

1. All'articolo 1, comma 813, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi».».

6-quinquies.0.223

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).

1. All'articolo 1, comma 813, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi».».

6-quinquies.0.224

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).

1. All'articolo 1, comma 813, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) esprime, tenendo conto di quanto previsto dalla lettera c), il proprio parere sui provvedimenti all'esame delle competenti commissioni parlamentari, ivi comprese le commissioni bicamerali, sulle materie di cui al presente comma, entro i termini utili all'esame dei provvedimenti medesimi».».

6-quinquies.0.251 (già 14-bis.0.201)

NICITA, MELONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

1. All'articolo 1, comma 813, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole:« entro sei mesi» con le seguenti: entro nove mesi»;

b) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:« f-bis) esprime, tenendo conto di quanto previsto dalla lettera c), il proprio parere sui provvedimenti all'esame delle competenti commissioni parlamentari, ivi comprese le commissioni bicamerali, sulle materie di cui al presente comma, entro i termini utili all'esame dei provvedimenti medesimi.»

6-quinquies.0.225 [già 6.0.9 (testo 2)]

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026".»

Art. 7

7.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

7.4

TAJANI, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «legge 26 maggio 2023, n. 56,» *inserire le seguenti:* «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».

7.6

CROATTI, Barbara FLORIDIA, TURCO

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» *con le seguenti:* «7 dicembre 2023».

7.9

TAJANI, LOSACCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1, lettera a) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»*

b) *comma 1, lettera b) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»*

c) *comma 2, lettera a) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»*

d) *comma 2, lettera b) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»*

7.10

TURCO, Barbara FLORIDIA, CROATTI

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».

7.11

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».

7.12

TAJANI, MANCA

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «16 novembre 2023», ovunque ricorrono, con le seguenti: «30 novembre 2023».

7.15

TAJANI, MISIANI, MARTELLA, LOSACCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. 1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

7.16

TAJANI, MISIANI, MARTELLA, LOSACCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

7.18

NICITA

Al comma 3, dopo le parole: «Toscana e Marche» inserire le seguenti: «nonché alle imprese danneggiate dagli incendi che hanno interessato la regione Sicilia nei mesi di luglio e agosto 2023.»

7.200 (già 7.21)

MANCA, TAJANI

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»

7.201 (già 7.22)

NICITA

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. All'articolo 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "in unica soluzione", le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 novembre e il 31 dicembre 2023"»

7.0.1

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga termini in materia di credito d'imposta per la formazione)

1. All'articolo 1, comma 210-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.14

TURCO, Barbara FLORIDIA, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è abrogato.»

7.0.250 (già 7.0.13)

TAJANI, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è soppresso."»

7.0.251

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024".».

7.0.252

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2024".».

7.0.20

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del termine in materia sanatoria del credito per ricerca e sviluppo)

1. L'articolo 1, comma 271, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dai seguenti:

"271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «entro il 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2024»;

271-bis. L'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è sostituito dal seguente:

"10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 30 settembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 30 settembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avva-

lersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."»

7.0.26

NATURALE, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7.0.28

NATURALE, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Misure urgenti a favore del settore agricolo)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»»

7.0.29

NATURALE, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola «imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 99, dopo le parole «attrezzature varie» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,»»

7.0.35

CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».»

7.0.260 (già 7-quater.0.219)

FRANCESCHELLI, TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».»

7.0.261 (già 8-bis.0.220)

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale).

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».

7.0.262 (già 8-bis.0.221)

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale).

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2024».

7.0.45

Barbara FLORIDIA, TURCO, CROATTI, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 7.1

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata

dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

7.0.46

TURCO, Barbara FLORIDIA, CROATTI, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 7-bis

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

7.0.263 (già 15-sexies.0.200)

MISIANI, TAJANI, MARTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato.

Art. 7-bis

7-bis.0.200

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1, comma 46, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7-bis.0.201

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1, comma 47, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7-bis.0.250 (già 15-bis.0.210)

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1, comma 48, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7-bis.0.251 (già 7-quater.0.220)

FRANCESCHELLI, TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 46 le parole « nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del

31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7-bis.0.202

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 7-ter

7-ter.200

LOREFICE

Sopprimere l'articolo

7-ter.201

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Sopprimere l'articolo.

7-ter.0.200

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

7-ter.0.201

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 1, comma 8, quinto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

7-ter.0.202

TAJANI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici).

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE)

sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

7-ter.0.250 (già 1-bis.0.207)

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici).

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

7-ter.0.203

TAJANI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124).

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° febbraio 2025 per i clienti domestici".».

7-ter.0.204

TAJANI

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124).

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° marzo 2025 per i clienti domestici".».

Art. 7-quater

7-quater.0.200

RUSSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies

1. All'articolo 8, comma 12-quater del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, le parole: «carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata

nel medesimo periodo del precedente biennio.», sono sostituite dalle seguenti: «carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.». Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 2023».

2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione di un fondo alla cui capienza si provvede con i fondi residui di cui alla medesima compensazione prevista per il 2022, istituita con l'articolo 8, comma 12-*quater*, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.».

7-*quater*.0.202

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-*quinquies*.

(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche).

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "30 novembre 2025".».

7-quater.0.203

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche).

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".».

7-quater.0.204

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Disposizioni in materia di eventi incendiari).

1. Per i soggetti che, nei mesi di luglio ed agosto 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni della Regione Sicilia per i quali la Regione medesima ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi incendiari, e che in ragione delle difficoltà recate dai predetti eventi non abbiano potuto effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di luglio ed agosto 2023, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 dicembre 2023.».

7-quater.0.205

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Disposizioni in materia di eventi incendiari).

1. Per i soggetti che, nei mesi di luglio ed agosto 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni della Regione

Sicilia per i quali la Regione medesima ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi incendiari, e che in ragione delle difficoltà recate dai predetti eventi non abbiano potuto effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di luglio ed agosto 2023, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 gennaio 2024.».

7-quater.0.207

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "16 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-quater.0.208

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "16 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2025".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-quater.0.209

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "16 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2026".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-quater.0.210

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-quater.0.211

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-quater.0.212

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione).

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2024".».

7-quater.0.213

TAJANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione).

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° novembre 2024".».

7-quater.0.216 (già 7.0.12)

TAJANI, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quinquies

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

7-quater.0.218 (già 7.0.25)

FRANCESCHELLI, TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

2. All'articolo 8-*bis* del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Art. 8

8.1

MAZZELLA, PIRRO, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «30 giugno 2024»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «anno 2023» inserire le seguenti: «e pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024».*

8.0.1

PATUANELLI, NATURALE, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8.1

(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.2

LOREFICE, DAMANTE, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

b) al comma 2, le parole: «993.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1.324.000 euro per l'anno 2023»."

8.0.6

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Proroga di termini in materia di lavoratori del settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "settantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi"

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.16 (testo 2)

CROATTI, Barbara FLORIDIA, TURCO, PIRRO

«ART. 8-bis

(Proroga dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per la concessione del rimborso in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

3. Il rimborso di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020

e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale e libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.0.20

PATUANELLI, NATURALE, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga onero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "e il 31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.200

PAITA, Enrico BORGHI, RENZI, SBROLLINI, FREGOLENT, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8.1.

(Proroghe in materia di sicurezza sul lavoro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le attrezzature prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il loro spegnimento o blocco automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri che possano ingenerare condizioni di pericolo".»;

b) all'articolo 73, comma 1, dopo le parole: "ogni necessaria informazione" sono inserite le seguenti: ", protezione".

2. Per l'attuazione del comma 1, il termine di cui al comma 13 dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è differito al 1° gennaio 2024.

Art. 8-bis

8-bis.0.200

RUSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 8-ter

(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

1. I contratti a tempo determinato del personale assunto con qualifica non dirigenziale dai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi della facoltà di cui al successivo comma 580, sono prorogati a tempo indeterminato.

2. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1 sono posti, fino all'anno 2042, a carico del contributo di cui al predetto comma 567, e dal 2043 sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».

8-bis.0.201

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi, ai sensi del successivo comma 580, della facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, possono procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei detti rapporti di lavoro, il cui costo è posto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570.

2. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».

8-bis.0.202

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Proroga della graduatoria dei concorsi per le amministrazioni pubbliche)

1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza nell'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

8-bis.0.203

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2024";

b) al comma 307, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e di 18 milioni per l'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 18 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

8-bis.0.204

CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, ZAMBITO, MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili)

1. Le misure di cui all'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8-bis.0.205

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, CAMUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. Al comma 403, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è esteso di ulteriori 24 mesi.»»

8-bis.0.206

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, CAMUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. Al comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alea, le parole "In sede di approvazione del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti "In sede di approvazione del rendiconto 2023";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi."»

8-bis.0.207

ZAMBITO, MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "anche per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dal-

le seguenti "anche per gli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".»

8-bis.0.208

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Proroga del finanziamento delle misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico).

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

8-bis.0.209

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione pari a 275 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 175 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

8-bis.0.251 (già 1-bis.0.200)

MISIANI, TAJANI, BASSO, FINA, IRTO, LOSACCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023»;

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gaso-

lio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

8-bis.0.210

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente".

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024.».

8-bis.0.211

NICITA, FURLAN, GIORGIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga graduatorie concorsi pubblici)

1. Per far fronte alle esigenze di assunzione, le amministrazioni cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è pre-

vista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

8-bis.0.212

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).

1. All'articolo 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole "in unica soluzione", le parole "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

8-bis.0.213

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).

1. All'articolo 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 novembre e il 31 dicembre 2023".».

8-bis.0.216

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca).

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

8-bis.0.217

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca).

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

8-bis.0.218

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca).

1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».».

8-bis.0.219

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca).

1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».».

8-bis.0.222

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale).

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,

le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

8-bis.0.223

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale).

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

8-bis.0.224 (già 8.0.7)

NICITA

Dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»

8-bis.0.225 (già 8.0.11)

CAMUSSO, TAJANI, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, le parole »31 dicembre 2023« sono sostituite dalle seguenti »31 dicembre 2026«;
- b) al comma 1, lettera c), le parole »31 dicembre 2022« sono sostituite dalle seguenti »31 dicembre 2026«;
- c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole »31 dicembre 2024« sono sostituite dalle seguenti »31 dicembre 2026«.

8-bis.0.250 (già 8.0.9)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8.1

(Proroga dei termini per la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
- b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
- c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»

8-bis.0.226 (già 8.0.21)

TAJANI

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga dell'accesso al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente agli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 9

9.200

DAMIANI

Al comma 1-septies aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«È fatta salva la possibilità di utilizzare le risorse erogate ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate.»

9.201 (già 9.6)

FREGOLENT

Dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente:

1-novies. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

9.202 (già 9.9)

Sabrina LICHERI, Ettore Antonio LICHERI, CROATTI, TURCO, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 1-octies, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-novies. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 15 dicembre 2023»."

9.203 (già 9.10)

MELONI, NICITA

Dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente: «1-novies.. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 15 dicembre 2023».

Art. 9-bis

9-bis.0.300/1

TAJANI

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 1

9-bis.0.300/2

TAJANI

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 2

9-bis.0.300/3

TAJANI

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 3

9-bis.0.300/4

TAJANI

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 4

9-bis.0.300/5

TAJANI

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 5

9-bis.0.300/6

TAJANI

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, comma 5, sopprimere la lettera a)

9-bis.0.300/7

TAJANI

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, comma 5, sopprimere la lettera b)

9-bis.0.300/8

TAJANI

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, comma 5, sopprimere la lettera c)

9-bis.0.300

LA RELATRICE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 9-ter

(Proroghe e misure di semplificazione e di tutela del contribuente)

1. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».

2. All'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «, su richiesta,» sono soppresse.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato.

5. All'articolo 37, comma 2-*bis*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole «secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate,»;

b) la lettera c-*bis*) è abrogata;

c) alla lettera e), le parole «, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione» sono soppresse.»

9-bis.0.250

GARAVAGLIA, BORGHESI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1

(Proroghe e misure di semplificazione e di tutela del contribuente)

1. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».

2. All'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «, su richiesta,» sono soppresse.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato e all'articolo 37, comma 2-*bis*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), le parole «secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate,»;

b) la lettera c-*bis*) è abrogata;

c) alla lettera e), le parole «, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione» sono soppresse.»

9-bis.0.200 (già 9.0.2)

FREGOLENT

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di accelerare il processo di riduzione delle emissioni di CO₂ e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

9-bis.0.201 (già 9.0.3)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici, e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 30 giugno 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021».

9-bis.0.202 (già 9.0.4)

FREGOLENT

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-ter.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

9-bis.0.251 (già 9.0.6)

Barbara FLORIDIA, CROATTI, TURCO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1

1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024".»

9-bis.0.203 (già 9.0.5)

FREGOLENT

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-ter.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024"».

9-bis.0.204 (già 9.0.9)

FREGOLENT

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Proroga di termini in materia di revisione prezzi)

1. All'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, sostituire le parole «al 31 dicembre 2023» con «al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*ter*, sostituire le parole «al 31 dicembre 2023» con «al 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-bis.0.206 (già 9.0.11)

ZAMBITO

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 9-ter

1. Alle strutture che non hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano state impossibilitate a completare i lavori di adeguamento entro le scadenze previste, si applicano le disposizioni di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora siano in grado di presentare un programma di adeguamento supportato da concreti elementi a garanzia dell'attuazione degli interventi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto legge e procedano all'avvio dei lavori previsti nel programma entro i successivi 180 giorni.

9-bis.0.252

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter

(Disposizioni in materia di adeguamento delle strutture).

1. Alle strutture che non hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano state impossibilitate a completare i lavori di adeguamento entro le scadenze previste, si applicano le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora siano in grado di presentare un programma di adeguamento supportato da concreti elementi a garanzia dell'attuazione degli interventi entro 200 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e procedano all'avvio dei lavori previsti nel programma entro i successivi 200 giorni.»

9-bis.0.207 (già 9.0.13)

LORENZIN

Dopo l'articolo 9-bis, inserire il seguente:

«Art. 9-ter

1. Il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco e in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogato al 31 dicembre 2024.»

Art. 10

10.200

TAJANI

Al comma 2-bis, sostituire le parole: "31 gennaio 2024" con le seguenti: "15 dicembre 2023".».

10.201

TAJANI

Al comma 2-bis, sostituire le parole: "31 gennaio 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2023".».

10.202

NICITA

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

«2-sexies. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti "ad eccezione dell'articolo 7-ter."»

10.203 (già 10.6)

Barbara FLORIDIA, TURCO, CROATTI, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-sexies. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il comma 4-bis.1, è sostituito con il seguente:?

"4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate a prorogare gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024, nel limite delle risorse di cui al

presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-*bis* è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano 'Agenda Sud' sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

10.204 (già 10.7)

Barbara FLORIDIA, TURCO, CROATTI

Aggiungere, in fine. il seguente comma:

«2-*sexies*. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024-2025,».

10.0.5

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Proroga del credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica)

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2024, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.».

10.0.200

RONZULLI, LOTITO, FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10.1

(Contributi in favore della Fondazione RUT, del Progetto Traduzione Talmud Babilonese e della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzato lo stanziamento, a decorrere dall'anno 2024, di un contributo annuo pari a 1.800.000 euro in favore della Fondazione RUT, di un contributo annuo pari a 1.800.000 euro annuo in favore della Scarl "Progetto Traduzione Talmud Babilonese" e di un contributo annuo pari a 3.200.000 euro in favore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (FSCIRE).

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 6.800.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, per un importo pari a 2.000.000 euro annui, all'articolo 1, comma 273 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 3.800.000 euro annui e all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari 1.000.000 euro.»

Art. 10-bis

10-bis.0.200

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).

1. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° febbraio 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 75 per cento dell'indice nazionale ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."».

10-bis.0.201

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).

1. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° febbraio 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 76 per cento dell'indice nazionale ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."».

10-bis.0.202

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).

1. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° marzo 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 75 per cento dell'indice nazionale ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."».

10-bis.0.203

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).

1. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° marzo 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 76 per cento dell'indice nazionale ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."».

10-bis.0.204

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti).

1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 280 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che prevedono termini inferiori.»

10-bis.0.205

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti).

1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 290 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che prevedono termini inferiori.»

Art. 10-quater

10-quater.0.200

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-quinquies.

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024".».

10-quater.0.201

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-quinquies.

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".».

10-quater.0.202

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-quinquies.

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".».

10-quater.0.203

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-quinquies.

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".».

Art. 11-bis

11-bis.0.200

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

11-bis.0.201

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come

carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

11-bis.0.202

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

11-bis.0.203

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza).

1. L'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori all'1,5 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.».

11-bis.0.204

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza).

1. L'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori all'1 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.».

Art. 12

12.200

MARTON

Al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 2024» con le seguenti: «31 gennaio 2025».

Art. 13

13.300/1

TURCO, PATUANELLI, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, Barbara FLORIDIA, GUIDOLIN, Ettore Antonio LICHERI, Sabrina LICHERI, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, NAVE, PIRONDINI, PIRRO, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI

All'emendamento 13.300 dopo il comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-octies. Dal 1° gennaio 2024 è fatto divieto della cessione di armamenti, di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, in favore delle autorità governative dell'Ucraina.»

13.300

LA RELATRICE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave

crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma *2-bis*, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni - Commissari delegati e dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma *2-bis*, ivi incluse quelle di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma *2-bis*.

2-quater. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogato dall'articolo *1-bis* del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-quinquies. I permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, del Consiglio del 20 luglio 2001, riconosciuti validi fino al 31 dicembre 2023, possono essere rinnovati fino al 4 marzo 2025, previa richiesta dell'interessato, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio del 19 ottobre 2023. Il Ministero dell'Interno provvede ad assicurare la massima diffusione tra le comunità interessate delle procedure e modalità con le quali avanzare la richiesta di rinnovo, oltre che le relative tempistiche, al fine di evitare soluzione di continuità delle misure assistenziali in essere per i titolari di permesso presenti sul territorio nazionale alla scadenza del 31 dicembre 2023.

2-sexies. Nei casi di cui al comma *2-quinquies*, al momento della prima richiesta di rinnovo, il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le di-

sposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2-septies. Il Ministero dell'Interno rende tempestivamente disponibili al Dipartimento della protezione civile le informazioni relative all'attuazione dei commi 2-quinquies e 2-sexies, anche ai fini dell'opportuno coordinamento con le misure previste dai commi 2-bis e 2-ter.»

13.0.200 (già 10.0.7)

FREGOLENT

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-0bis.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 13-bis

13-bis.0.200

RUSSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-ter

(Proroga della nomina del sindaco di Palermo a Commissario di Governo)

1. All'articolo 1, comma 846, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le seguenti parole: «31 dicembre 2024».

2. All'attuazione della proroga di cui al comma 1 si provvede a valere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 14

14.200

MANCINI, ZAFFINI

Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:

«2-quinquies. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1 e rafforzare l'efficienza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di inclusione sociale e lavorativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, dal 1° gennaio 2024, ad incrementare di una posizione dirigenziale generale e di sei posizioni dirigenziali non generale la propria dotazione organica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.066.404,2 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma *2-quinquies*, all'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a sedici, ivi compresi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.»».

—————

Art. 14-bis

14-bis.0.300

LA RELATRICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 14-ter

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "terzo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto anno successivo" e le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

—————

14-bis.0.200

MANCINI, ZAFFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-ter.

(Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'ANPAL per gli anni 2020, 2021 e 2022)

1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori già prevista dall'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al personale delle aree funzionali e al personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro in servizio nelle medesime annualità 2020, 2021 e 2022 è attribuita, per l'anno 2024 e nei limiti complessivi di euro 37.618.358,26, un'indennità nelle misure e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa. A tal fine sono integrati rispettivamente, nella misura di euro 34.867.751,13, il fondo risorse decentrate del personale delle aree funzionali e, nella misura di euro 2.750.607,13, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. AI relativi oneri si provvede a valere sulle entrate accertate per gli anni 2022 e 2023 destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 13, comma 6, 14, comma 13 e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le entrate relative all'esercizio 2023 sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo del Ministero del lavoro e delle politiche per essere trasferite all'Ispettorato del lavoro.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al personale delle aree funzionali appartenente al comparto funzioni centrali e al personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL, in servizio nei rispettivi ruoli nelle annualità 2020, 2021 e 2022 è attribuita, per l'anno 2024 e nei limiti complessivi di euro 570.135, un'indennità nelle misure e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa. A tal fine sono integrati rispettivamente, con apposita destinazione, nella misura di euro 417.217, il fondo risorse decentrate del personale delle aree funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, nella misura di euro 152.918, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale del medesimo Ministero, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, da corrispondersi in unica soluzione, si provvede a valere sulle entrate accertate per il 2024 rivenienti

dal fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.»

Art. 15

15.1

LOSACCO, TAJANI

Sopprimere l'articolo

15.2

LOSACCO, TAJANI

Al comma 1, sostituire le parole da: «è prorogato» fino a: «n. 347 del 2003» con le seguenti: « può essere prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui venga annullato in autotutela, in tutto o in parte, il provvedimento autorizzatorio della cessione dei complessi aziendali o nel caso di provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo. La proroga è disposta con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003.»

15.200 (già 15.4)

TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-ter. All'articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 3, dopo le parole: «anno 2023» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al comma 4, dopo le parole: «anno 2023» sono inserite le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».

15.0.200 (già 12.0.3)

CAMUSSO, TAJANI, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

15.0.21

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi alla contribuzione obbligatoria dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 10-*bis*:

a) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

15.0.250 (già 3.0.1)

LOREFICE, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15.1.

(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

15.0.4

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui si riferisce la comunicazione";

b) al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del terzo periodo oggetto di comunicazione".»

15.0.201 (già 15.0.7 e 15.0.10)

DURNWALDER, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. Al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 6, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2025";

b) all'articolo 16, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dalla data indicata dall'articolo 10, comma 6, ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.509, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96."».

15.0.12

LOREFICE, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici».

2. All'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in rela-

zione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata."»

15.0.17

Sabrina LICHERI, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti di EurAllumina)

1. Alla società EurAllumina, operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2022 al 30 novembre 2023, in caso di cessazione del programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

— 107 —

Art. 15-bis

15-bis.0.200

MARTELLA

Dopo l'articolo 15-bis, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024";

b) al comma 2 le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025"

15-bis.0.201

TAJANI

Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-bis.1

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) per i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il termine di cui alla lettera precedente è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente lettera e fino al 31 dicembre 2024."»

15-bis.0.250 (già 16-bis.0.200)

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Proroga di termini in materia di mediazione).

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) per i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il termine di cui alla lettera precedente è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente lettera e fino al 31 gennaio 2025."».

15-bis.0.251 (già 16-bis.0.201)

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Proroga di termini in materia di mediazione).

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) per i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il termine di cui alla lettera precedente è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente lettera e fino al 28 febbraio 2025."».

15-bis.0.202

TAJANI

Dopo l'articolo 15-bis, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Buono carburanti).

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato

a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

15-bis.0.203

TAJANI

Dopo l'articolo 15-bis, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1 *(Buono carburanti).*

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.200 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota del-

le suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

15-bis.0.206

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica).

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 aprile 2024.».

15-bis.0.207

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica).

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 maggio 2024.».

15-bis.0.208

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1, comma 45, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15-bis.0.209

TAJANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 46 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Art. 15-sexies

15-sexies.200

NICITA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*2-bis. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, per il quale è stato nominato e poi prorogato per la durata di un anno il Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario Straordinario per la durata di anni cinque, e comunque non oltre i tempi necessari al completamento delle opere ed al loro collaudo.

2-ter. Tenuto conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, il Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri può valutare di integrare l'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 con un impegno di spesa che è definito sentito il Commissario Straordinario.

2-quater. Al Commissario straordinario si applica il regime di deroghe previsto per le opere di interesse nazionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

15-sexies.0.201 (già 15.0.20)

FREGOLENT

Dopo l'articolo 15-sexies, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-septies.

(Proroga termini in materia di crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».

EMENDAMENTO

Art. 1

X1.1

DE ROSA, MARTON, TURCO, CROATTI, Barbara FLORIDIA

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024».

1-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119.

1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-ter sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza,

con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1-ter o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

1-quinquies. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1-ter, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter.

1-sexies. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1-septies. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo."

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge di conversione, dopo le parole: «versamenti fiscali» aggiungere, in fine, le seguenti: «Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 78 (pom.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

78ª Seduta

Presidenza del Presidente

[GARAVAGLIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati, rispettivamente dal Governo e dai relatori, gli emendamenti 16.0.100 e 12.0.100 (testo 2), pubblicati in allegato. Convoca quindi immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per programmare, in particolare, il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge in titolo e sospende la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto del dibattito in seno all'Ufficio di Presidenza e invita i relatori e il Governo a illustrare gli emendamenti a propria firma.

Il relatore [ORSOMARSO](#) (Fdi), anche a nome del correlatore, senatore Damiani, illustra sinteticamente l'emendamento 12.0.100 (testo 2), frutto anche di un lavoro di sintesi rispetto alle posizioni emerse.

Il sottosegretario FRENI, in premessa, sottolinea come l'emendamento 16.0.100, che contiene una delega legislativa per la riforma del TUF, sia stato presentato in occasione dell'esame del disegno di legge in titolo come forma di rispetto nei confronti del lavoro avviato dalla Commissione, che già sta esaminando il disegno di legge n. 674, e vada interpretato come strumento normativo aggiuntivo e non sostitutivo dello stesso. Inoltre, dopo aver chiarito che sono state tenute in debita considerazione le istanze del mercato, evidenzia come la delega contenga principi e criteri direttivi che non possono essere ascritti ad un orientamento politico, ma esclusivamente tecnico, e abbia un termine di attuazione molto breve (dodici mesi) a testimonianza degli obiettivi concreti del Governo e delle necessità stringenti per l'avvio della revisione complessiva del Testo unico della finanza. In conclusione, assicura la massima disponibilità dell'Esecutivo a valutare le eventuali proposte di modifica che

dovessero pervenire da parte della Commissione, trattandosi di uno strumento legislativo di particolare rilevanza.

Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) condivide l'esigenza di intervenire sul TUF, ma ritiene che il Governo abbia optato per lo strumento della delega solo per uscire dall'*impasse* in cui si trova a causa delle divisioni nella maggioranza su tematiche di grande rilievo in materia di *governance* societaria, determinando inoltre un precedente che non aiuterà certamente la produzione legislativa futura.

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) contesta la ricostruzione del senatore Boccia, assicurando che la maggioranza è coesa e ricorda che nelle audizioni era emersa a più riprese l'invito a procedere verso un'ampia riforma del TUF. Tenuto conto del livello di approfondimento raggiunto sui temi già inseriti nel disegno di legge e gli emendamenti a suo tempo presentati, auspica quindi una rapida conclusione dell'esame del provvedimento.

Si associa il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), che ricorda la lunga istruttoria che ha interessato il provvedimento e condivide le esigenze manifestate dal rappresentante del Governo.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) apprezza l'iniziativa del Governo sulla delega e assicura che il Partito Democratico fornirà il proprio contributo con una serie di proposte di modifica sui principi e criteri di delega per rivedere il Testo Unico della Finanza. Anticipa quindi che, per valorizzare maggiormente il lavoro della Commissione sul disegno di legge n. 674, la propria parte politica si orienta a proporre lo stralcio della parte sulla *corporate governance* e il suo inserimento nella delega stessa. Ricorda infine che, quanto ai termini per i subemendamenti, il Presidente nella scorsa seduta aveva parlato di tempi congrui. Considera quindi opportuna una proposta conseguente.

Alla luce del dibattito e delle varie posizioni espresse e considerato il diverso grado di approfondimento che ha riguardato i temi trattati dalle due nuove proposte di modifica, tenuto conto dell'ampia discussione già svolta in Ufficio di Presidenza come sintetizzata dagli interventi già svolti, il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per i subemendamenti all'emendamento 12.0.100 (testo 2) alle ore 21 di oggi, mentre quello per i subemendamenti all'emendamento 16.0.100 alle ore 12 di lunedì 9 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), in esito all'Ufficio di Presidenza, comunica che l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame in sede consultiva della Nota di aggiornamento al Def. La programmazione dell'esame del disegno di legge n. 899 recante conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, è rimessa ad una successiva seduta dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

Art. 12

12.0.100 (testo 2)

I Relatori

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«ART. 12-bis

1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1- (Lista del consiglio di amministrazione)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso, si osservano le disposizioni che seguono:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto

favorevole dei due terzi degli amministratori di cui si compone il consiglio di amministrazione;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2, si osservano le disposizioni che seguono:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;

4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett. a).

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia.

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione con presidente un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.»

2. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire la applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata per una data

successiva al 1° gennaio 2025.»

Art. 16

16.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«16-bis

(Delega al Governo per la riforma organica del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la riforma organica della disciplina di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali e, in particolare della tutela del risparmio, nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostenere la crescita del Paese, favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio con particolare riguardo ai mercati regolamentati;

b) aumentare la competitività del mercato nazionale, semplificare e razionalizzare la disciplina degli emittenti, ivi inclusi il relativo sistema sanzionatorio, le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate, e la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente;

c) facilitare il passaggio dalla quotazione sui mercati non regolamentati a quelli regolamentati;

d) rivedere le regole in materia di attività di investimento privato per favorirne la massima diffusione;

e) semplificare le regole del governo societario anche tenendo conto delle regole previste dai codici di autodisciplina;

f) prevedere un riordino e l'aggiornamento della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con particolare riguardo alle offerte al pubblico di titoli e alle offerte pubbliche di acquisto e scambio;

g) contemperare il livello degli oneri amministrativi imposti alle imprese con l'esigenza di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la rilevanza dei controlli;

h) assicurare un sistema coerente e integrato dei controlli interni, eliminando sovrapposizioni o duplicazioni nelle funzioni e strutture di controllo e individuando altresì adeguate forme di coordinamento;

i) aggiornare il regime di responsabilità di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, comma 6-bis, tenuto conto della disciplina applicabile al sistema di vigilanza italiano, delle raccomandazioni e degli standard internazionali;

l) procedere a una complessiva razionalizzazione e al coordinamento del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, per assicurare una maggiore coerenza e semplificazione delle fonti normative.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del

parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il Governo, ove necessario, può emanare decreti correttivi ed integrativi degli stessi nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2».

1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 80 (ant.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023
80ª Seduta**

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis - Allegati I, II, III e IV- Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Esame e sospensione)

Riferisce alla Commissione per le parti di competenza il relatore BORGHESI (LSP-PSd'Az), che sottolinea come i dati di consuntivo per il 2022 evidenzino entrate totali delle Amministrazioni pubbliche pari a circa 935 miliardi, in aumento di circa 8 punti percentuali rispetto all'anno precedente (un incremento in valore assoluto di circa 72 miliardi), con un'incidenza sul PIL pari al 48 per cento. Come evidenziato dal comunicato ISTAT di settembre, in tale anno, le entrate correnti hanno registrato una crescita del 7,3 per cento, attestandosi al 47,1 per cento del PIL. In particolare, le imposte dirette sono aumentate dell'8,6 per cento, principalmente per il forte aumento dell'IRPEF e dell'IRES, solo in parte compensato dalla contrazione delle ritenute sugli interessi e sui redditi da capitale e dell'imposta sostitutiva sul risparmio gestito. Anche le imposte indirette hanno registrato una crescita marcata (+ 6,4 per cento), grazie soprattutto al gettito IVA - sostenuto dall'incremento dei prezzi al consumo - dell'IRAP e dell'imposta sul Lotto e lotterie. In calo, invece, l'imposta sul consumo del gas metano e gli oli minerali per effetto della riduzione delle aliquote di alcune accise. La crescita delle entrate in conto capitale (+ 57,6 per cento) è spinta principalmente dalla crescita delle "altre entrate in conto capitale" e, in particolare, dai "contributi agli investimenti dall'Unione europea" relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La pressione fiscale complessiva è risultata pari al 42,7 per cento, lievemente in rialzo rispetto all'anno precedente (era 42,6 per cento nel 2021), per un aumento delle entrate fiscali e contributive (7,1 per cento) superiore rispetto a quello del PIL a prezzi correnti (+ 6,8 per cento). Per quanto attiene alle previsioni per gli anni 2023-2026, si evidenzia, in valore assoluto, un andamento crescente del gettito complessivo. Nel 2023 le entrate totali delle Amministrazioni pubbliche risultano pari a circa 981 miliardi, in crescita di circa il 4,9 per cento rispetto all'anno precedente (un incremento in valore assoluto pari a circa 46 miliardi), con un'incidenza sul PIL pari al 47,8 per cento. Con riferimento al valore delle entrate in rapporto al PIL, l'andamento delle entrate finali risulta, invece, decrescente (da 47,8 per cento nel 2023 a 46,3 per cento nel 2026). La NADEF 2023 evidenzia come la previsione di rallentamento della crescita economica implica una minore dinamicità del gettito fiscale rispetto alle attese. Il gettito tributario a legislazione vigente è atteso rimanere stabile nell'anno in corso al 29,3 per cento del PIL, per poi scendere nei tre anni successivi fino al 28,3 per cento del PIL del 2026. I contributi sociali in rapporto al PIL scenderanno al 13,1 per cento nell'anno in corso, per effetto degli interventi di riduzione del cuneo fiscale, per poi mantenersi sostanzialmente stabili su un livello

medio del 13,6 per cento nei tre anni successivi. Coerentemente agli andamenti descritti, nel 2023 la pressione fiscale è attesa scendere al 42,5 per cento, per poi continuare a diminuire di circa 0,2 punti percentuali del PIL in media all'anno, e raggiungere il 41,8 per cento nel 2026. In valori assoluti l'andamento positivo è sostenuto prevalentemente dalle imposte indirette che sono previste in aumento di circa il 4,9 per cento nel 2023 e del 4,8 per cento nel 2024 (l'incremento risulta invece più contenuto nel biennio 2025-2026, attestandosi su un valore rispettivamente del 2,5 per cento nel 2025 e del 2,6 per cento nel 2026). Le imposte dirette registrano invece una contrazione nell'anno 2024 di circa 1,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente (circa 4 miliardi in valore assoluto). Negli anni successivi, invece, dovrebbero tornare ad aumentare, con un incremento di circa il 2,7 per cento nel 2025 (circa 8 miliardi in valore assoluto) e del 2,8 per cento nel 2026 (circa 8,6 miliardi in valore assoluto). Per quanto riguarda i contributi sociali, la Nota stima un incremento nel 2023 del 3,3 per cento rispetto al 2022 (269.547 milioni di euro nel 2023 rispetto a 260.941 milioni del 2022, con un differenziale positivo di circa 8,6 miliardi di euro), e quindi un ulteriore incremento del gettito da contributi sociali pari a + 7,5 per cento nel 2024 rispetto al 2023 (+ 20,3 miliardi tra il 2024 e il 2023). A seguire, si prevede una crescita media annua dei contributi più contenuta nel biennio 2025-2026 (+ 3,1 nel 2025 e + 2,9 nel 2026). In rapporto al PIL, i contributi sociali si assestano al 13,1 per cento nel 2023 (in calo di 0,3 punti rispetto al 13,4 del 2022, per effetto degli interventi di riduzione del cuneo fiscale), per poi risalire al 13,6 per cento nel biennio 2024 e 2025 e flettendo lievemente nel 2026 al 13,5 per cento.

La NADEF contiene un apposito approfondimento dedicato alla valutazione delle entrate derivanti dalla *tax compliance*. In base alla nuova procedura introdotta dalla legge di bilancio 2021, per quest'anno non è possibile destinare risorse al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. La NADEF, inoltre, rivede al rialzo, di 0,7 punti percentuali di PIL, la stima tendenziale del *deficit* per il 2023 rispetto agli obiettivi programmati nel DEF incorporando nuove valutazioni sul costo del Superbonus per l'anno in corso provenienti dal monitoraggio (+ 1,1 per cento del PIL). L'impatto della misura nel corso del tempo è riconducibile alla combinazione di diversi fattori, che hanno inciso con tempistiche e modalità differenti sulle variazioni osservate nel numero di interventi e in termini di spesa sostenuta. Già nella NADEF 2022 le previsioni tendenziali sono state aggiornate per tenere conto dell'andamento crescente delle agevolazioni. L'aumento delle spese non si è tuttavia arrestato in assenza di un tetto massimo per la misura. Il Governo in carica è dovuto intervenire per tutelare gli equilibri di finanza pubblica. Sulla base dei criteri indicati dalla nuova versione del Manuale sul *deficit* e sul debito pubblico di Eurostat, lo scorso marzo le autorità statistiche hanno riclassificato il *Superbonus* 110 e il *Bonus* facciate come crediti 'pagabili' ai sensi del SEC 2010 per gli anni 2020-2022; di conseguenza, le agevolazioni sono state registrate nei conti nazionali come spesa (contributi agli investimenti) per l'intero importo maturato del credito nell'anno in cui il contribuente ha sostenuto la spesa che dà luogo al beneficio fiscale. Nei conti pubblicati da Istat il 22 settembre scorso la spesa per i due *bonus* edilizi relativa al 2022 è stata rivista al rialzo (dal 2,6 al 2,8 per cento del PIL) rispetto alle stime dello scorso marzo. Anche la spesa 2023 è classificata come credito "pagabile". Sulla base dell'interpretazione delle regole del Manuale sul *deficit* e sul debito, si ipotizza, invece, che la spesa da sostenere nel biennio 2024-2025 debba essere registrata come credito "non pagabile" poiché, a legislazione vigente, non è più consentita la trasferibilità del credito e lo sconto in fattura delle detrazioni maturate sugli interventi Superbonus, se non per una ridotta platea di beneficiari. Le previsioni sull'indebitamento netto nell'orizzonte 2023-2026, nel confronto con le stime DEF 2023, risentono degli effetti combinati dell'aggiornamento al rialzo della spesa per l'anno in corso e della revisione del criterio di registrazione per il biennio 2024-2025. In particolare, si riscontra un peggioramento dell'impatto sull'indebitamento 2023 in relazione all'aumento stimato del ricorso alla misura *Superbonus* (dallo 0,7 per cento all'1,8 per cento del PIL) e un miglioramento per l'indebitamento 2024 e 2025 (+ 0,3 e + 0,2 punti percentuali di PIL, rispettivamente) collegato agli effetti della riclassificazione. Nel confronto con le previsioni DEF l'impatto sul debito, indipendente dagli effetti della riclassificazione, è determinato dalla revisione degli importi stimati per la spesa del biennio 2022-2023 secondo il profilo di utilizzo per cassa delle agevolazioni fiscali. Il peggioramento

è stimato in 0,1 punti percentuali di PIL nel 2023 e in 0,3 punti percentuali di PIL per ciascun anno del triennio 2024-2026. In generale, la classificazione degli incentivi come "pagabili" determina un rilevante disallineamento tra le dinamiche di cassa e di competenza dei saldi di finanza pubblica negli anni dell'orizzonte di programmazione. Simulazioni condotte dal Ministero dell'economia e delle finanze, riporta la NADEF, mostrano che, in assenza degli esborsi connessi alle due agevolazioni, il rapporto debito/PIL sarebbe in continua discesa già nello scenario di finanza pubblica tendenziale 2023-2026, per circa 1 punto percentuale di PIL all'anno. A questi costi passati e futuri che, come detto, sono stati oggetto di significative revisioni al rialzo, si contrappongono impatti positivi, ma di difficile quantificazione sul PIL, negli anni compresi tra il 2021 e l'anno in corso. Per quanto riguarda la finanza pubblica, si ritiene che lo stimolo esercitato dal provvedimento sull'attività economica e sul gettito fiscale non sia stato sufficiente a compensarne i costi.

Alla Nota di aggiornamento risultano allegati, per quanto di interesse della Commissione: il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali; il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva; la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

Unitamente alla NADEF, il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine (OMT) ai fini della necessaria autorizzazione parlamentare. Il Governo presenta la richiesta di un margine di manovra in termini di indebitamento da utilizzare per adottare provvedimenti che si ritengono in grado di fornire un sostegno all'economia nel breve termine, quali la riduzione del cuneo fiscale a carico dei lavoratori e un primo intervento attuativo della delega fiscale, al fine di trasformare in prospettiva il sistema tributario in un fattore di crescita.

La NADEF 2023 reca inoltre l'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica 2024-2026, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. In particolare, sono dichiarati collegati alla manovra di bilancio 32 disegni di legge, 5 dei quali già presentati e in corso d'esame presso uno dei due rami del Parlamento. Per quanto riguarda i settori di interesse della Commissione finanze, segnala il disegno di legge recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali" (A.S. 674).

In conclusione, preannuncia la presentazione di un parere favorevole.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) preannuncia l'intenzione di intervenire.

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che, per l'economia dei lavori della Commissione, l'esame della Nota di aggiornamento viene momentaneamente sospeso, per poi riprendere dopo l'esame del disegno di legge n. 674 nel corso della seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Esame e rinvio)

La relatrice [ZEDDA](#) (FdI) introduce il provvedimento, evidenziando che l'articolo 1 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. L'articolo 2 proroga dal 30 settembre al 15 novembre 2023 il termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 e posticipa, alla medesima data del 15 novembre 2023, il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto. L'articolo 3 rimette in termini i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel mese di luglio 2023, sono stati impossibilitati ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4

al 31 luglio 2023. I predetti versamenti sono considerati tempestivi, se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023. L'articolo 4 proroga i termini di alcune condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le cessioni o assegnazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci.

L'articolo 5 differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori spettante ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate. L'articolo 6 stabilisce che entro il termine del 30 novembre 2024 i contribuenti che applicano il regime forfetario devono adempiere, relativamente al periodo d'imposta 2021, agli specifici obblighi informativi previsti dalla legislazione vigente. L'articolo 7 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Il comma 1 dell'articolo 8 proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022 e pone una norma specifica per l'applicabilità per il personale docente della medesima disposizione oggetto di proroga. Il successivo comma 2 provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalla suddetta proroga, riferito all'esigenza delle sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche, e alla relativa copertura.

L'articolo 9 dispone l'ulteriore (sesta) proroga al 1° dicembre 2023 di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il Comitato prezzi e rimborso, scaduti il 1° ottobre. L'articolo 10, comma 1, proroga dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023 il termine entro il quale devono concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023. Il comma 2 autorizza fino al 31 dicembre 2023 la spesa di 55,6 milioni di euro per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, disponendo che ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020. In attesa dell'esercizio da parte del Governo della delega (conferita dalla legge n. 71 del 2022) per la riforma del Consiglio della magistratura militare, l'articolo in esame rinvia al 31 gennaio 2024 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio.

L'articolo 12 proroga di un mese il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. L'articolo 13 autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano dietro il previsto coordinamento del Dipartimento della protezione civile. A tal fine destina 36 milioni (attingendoli al Fondo per le emergenze nazionali). L'articolo 14 differisce dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione, secondo la procedura speciale già prevista dalle norme transitorie oggetto di differimento, di modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato. L'articolo 15 consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*.

L'articolo 16 reca l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro può altresì disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, se necessario. Infine, ricorda che il decreto-legge è vigente dal 30 settembre 2023.

Il presidente [MELCHIORRE](#) invita i Gruppi a far pervenire alla Presidenza le proposte di eventuali audizioni entro domani, mercoledì 11 ottobre.

Propone di fissare il termine per presentare emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 19 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono stati presentati 21 subemendamenti all'emendamento 16.0.100 del Governo, pubblicati in allegato. Comunica inoltre che è stata presentata la seguente riformulazione: 20.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato. Informa altresì che non si potrà procedere al voto sull'emendamento del Governo 16.0.100 e sui relativi subemendamenti, perché non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario FRENI, prima dell'espressione dei pareri sugli emendamenti, anticipa che il Governo proporrà una serie di riformulazioni, con l'obiettivo di migliorare il testo anche attingendo a proposte di Gruppi di opposizione, che, se accolte, potranno essere esaminate dopo l'espressione del parere della 5a Commissione. Auspica comunque che la Commissione possa concludere l'esame degli emendamenti nella giornata di domani.

Il presidente **MELCHIORRE** ricorda che il disegno di legge è collegato alla manovra su cui il parere preventivo della Commissione bilancio è obbligatorio.

Prende atto la Commissione.

La senatrice **MURELLI** (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dai senatori Borghesi e Garavaglia.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, a condizione che i firmatari accettino una identica riformulazione, di cui dà lettura, e contrario sull'emendamento 1.0.1.

Il relatore **DAMIANI** (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

La senatrice **TAJANI** (*PD-IDP*) si riserva di valutare la proposta del Governo e chiede di accantonare l'emendamento 1.4.

Si associa il senatore **CROATTI** (*M5S*) per l'emendamento 1.5.

I senatori **BORGHESI** (*LSP-PSd'Az*), **LOTITO** (*FI-BP-PPE*) e Francesca **TUBETTI** (*FdI*) accettano la proposta del Governo e riformulano in un testo 2, rispettivamente, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, pubblicati in allegato, che vengono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il presidente **MELCHIORRE** fa presente che si intendono accantonati anche gli emendamenti 1.4 e 1.5, anche nel testo riformulato.

Accertata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.0.1, posto ai voti, è respinto.

Il presidente **MELCHIORRE** fa presente che l'emendamento 1.0.2 è stato ritirato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2, sui quali il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario.

Gli emendamenti 2.1, 2.0.3 e 2.0.4 sono inammissibili, in conseguenza del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice **TUBETTI** (*FdI*) ritira l'emendamento 2.0.1.

Il senatore **BORGHESI** (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.0.2.

Si procede quindi con gli emendamenti all'articolo 3, sui quali il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario.

Il senatore **MAFFONI** (*FdI*) ritira l'emendamento 3.0.1.

L'emendamento 3.0.2, messo in votazione, non è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.12 e contrario sulle rimanenti

proposte.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

Messo ai voti, l'emendamento 4.1 è respinto.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 4.2 e 4.3.

L'emendamento 4.4, messo ai voti, è respinto.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 4.5 e 4.6.

Posto ai voti, l'emendamento 4.7, risulta respinto.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 4.8.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.9 e 4.10.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 4.11.

L'emendamento 4.12, messo ai voti, è approvato.

All'esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16.

L'emendamento 4.0.1 è inammissibile in esito al parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.0.2.

L'emendamento 4.0.3 è accantonato, per essere esaminato insieme all'emendamento dei relatori in materia di lista del Consiglio di amministrazione.

Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, si passa agli emendamenti all'articolo 7.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.3. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.6 a condizione che vengano riformulati nel testo dell'emendamento 7.3.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

La proposta di riformulazione viene accolta dalla senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*), che presenta un identico testo 2, pubblicato in allegato, degli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.6.

Posto ai voti, l'emendamento 7.3, identico agli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.6, è approvato

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) e il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 7.4 e 7.5, tra loro identici, per la parte non preclusa dall'accoglimento dell'emendamento 7.3.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, tra loro identici, e contrario sui rimanenti emendamenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

Messo ai voti, l'emendamento 8.1, soppressivo dell'articolo, identico agli emendamenti 8.2 e 8.3, è approvato.

Risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

L'emendamento 8.0.1, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento all'articolo 9, sul quale il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario.

[L'emendamento 9.1, messo ai voti, è respinto.](#)

Si passa all'esame dell'unico emendamento all'articolo 10, sul quale il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario.

L'emendamento 10.1, posto in votazione, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 11, sui quali il sottosegretario FRENI e i RELATORI si esprimono in senso contrario.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 11.1 e 11.2 sono respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 12.11. Quanto all'emendamento 12.12, il parere favorevole è condizionato a una riformulazione del testo di cui dà lettura. Esprime

infine parere favorevole sull'emendamento 12.0.100 (testo 2) dei relatori, mentre sui relativi subemendamenti e sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta e presenta un testo 2 dell'emendamento 12.12, pubblicato in allegato, che viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

All'esito di distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 12.6, identico all'emendamento 12.7.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 12.7, 12.8, 12.9 e 12.10, mentre è approvato l'emendamento 12.11.

Messi separatamente ai voti, risultano respinti i subemendamenti da 12.0.100 (testo 2)/1 a 12.0.100 (testo 2)/17.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che all'emendamento 12.0.100 (testo 2) sono state apportate delle modifiche, esclusivamente di *drafting*, risultando rinumerato in un testo 3. Si intendono pertanto ritirati l'emendamento 12.0.100 e i relativi subemendamenti.

Prende atto la Commissione.

Dopo dichiarazione di voto contrario della senatrice TAJANI, l'emendamento 12.0.100 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

A seguito di tale votazione risultano assorbiti gli emendamenti 4.0.3, 12.0.1, 12.0.2, 13.0.3 e 13.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.9, 13.10, 13.0.1 e 13.0.2. a condizione che i firmatari accettino una identica riformulazione, di cui dà lettura, e contrario sui restanti emendamenti.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 13.1 a 13.7.

I senatori Francesca [TUBETTI](#) (*FdI*) e [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) accettano la proposta del Governo e riformulano in un testo 2, rispettivamente, gli emendamenti 13.8 e 13.0.1 e 13.9 e 13.0.2, pubblicati in allegato, che vengono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*), pur riservandosi di valutare compiutamente la proposta del Governo, accetta la riformulazione dell'emendamento 13.10, pubblicato in allegato, che resta accantonato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 13.11 e 13.0.5 non sono approvati.

Su richiesta del rappresentante del Governo, la seduta viene sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 13,55.

All'articolo 14 non sono stati presentati emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 15, sui quali il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario, riservandosi un più approfondito esame in caso di ripresentazione in Assemblea, se respinti.

All'esito di distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

L'emendamento 15.0.1 è inammissibile.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 16, tutti aggiuntivi.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 16.0.1, a condizione che venga riformulato in un testo di cui dà conto, e contrario sugli emendamenti 16.0.2 e 16.0.3.

Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 16.0.100 del Governo, esprime parere favorevole ai subemendamenti 16.0.100/1 e 16.0.100/9, purché riformulati in un testo di cui dà lettura, e ai subemendamenti 16.0.100/4, 16.0.100/10, 16.0.100/12 e 16.0.100/16. Propone inoltre di riformulare i subemendamenti 16.0.100/7 e 16.0.100/8 nel testo del subemendamento 16.0.100/10, nel qual caso il parere sarà favorevole. Sui rimanenti subemendamenti il parere è contrario.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, esprime parere favorevole sull'emendamento 16.0.100 del Governo. Quanto alle rimanenti proposte, si esprime in

maniera conforme.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) accoglie la proposta del Governo e riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 16.0.1, che viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Gli emendamenti 16.0.2 e 16.0.3 sono inammissibili.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) accoglie la proposta del Governo e riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, i subemendamenti 16.0.100/1 e 16.0.100/9.

Sono riformulati in un testo 2 identico all'emendamento 16.0.100/10 gli emendamenti 16.0.100/7 e 16.0.100/8, pubblicati in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 16.0.1 (testo 2) e dell'emendamento governativo 16.0.100 e dei relativi subemendamenti, in attesa del parere della Commissione Bilancio. Prende atto la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17, sui quali il sottosegretario FRENI e i RELATORI si esprimono in senso contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 17.1 è respinto.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 17.2 e preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 18.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sull'emendamento 18.1 e favorevole sull'emendamento 18.2, a condizione che venga riformulato nel testo di cui dà conto. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) si esprime in maniera conforme.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) accoglie, pur con riserva, la proposta del Governo e presenta un testo 2, pubblicato in allegato, dell'emendamento 18.2, che viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 18.1.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 18.3, 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7.

Si passa all'esame dell'unico emendamento all'articolo 19, sul quale il sottosegretario FRENI e i RELATORI esprimono parere contrario.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 19.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 20.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario su 20.1 (testo 2) e 20.2, di identico contenuto nella originaria versione. Esprime parere favorevole sull'emendamento 20.0.1, purché riformulato in un testo che consegna alla Commissione. Sui rimanenti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) accetta la proposta del Governo e riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 20.0.1, che viene accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Resta accantonato l'emendamento 20.1 (testo 2).

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) pur prendendo atto del parere contrario, chiede che sia comunque accantonato anche l'emendamento 20.2.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 21.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sui subemendamenti sugli emendamenti 21.100/1 e 21.100/2 e 21.100 dei relatori, identico agli emendamenti 21.5 e 21.6, e contrario sui restanti emendamenti.

Sono dichiarati inammissibili, in esito al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 21.3, 21.4 e 21.9.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FI-BP-PPE*), anche a nome del correlatore Orsomarso, si esprime in maniera conforme.

Posti separatamente ai voti, sono approvati i subemendamenti 21.100/1 e 21.100/2.

Posto ai voti, è quindi approvato, nel testo appena modificato, l'emendamento 21.100.

I restanti emendamenti all'articolo 21 sono assorbiti o preclusi.

Gli emendamenti 21.0.1 e 21.0.2 sono inammissibili, in esito al parere contrario della Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che potrà essere necessario un coordinamento del testo dell'articolo 21, in base alle votazioni testé effettuate.

Avverte infine che il seguito dell'esame è rinviato alle sedute di domani. Una volta pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio, si procederà alle restanti votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso ([Doc. LVII, n. 1-bis - Allegati I, II, III e IV- Annesso](#))

(Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Interviene in discussione generale la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) la quale presenta e illustra una proposta di parere contrario (allegata al resoconto) motivato con una serie di considerazioni critiche circa l'impostazione complessiva della Nota. Ritiene che l'intervento del relatore, pur con qualche accento critico, non abbia colto gli aspetti di maggiore problematicità che stanno in una sovra stima del tasso di crescita e la previsione di entrate derivanti da non ben specificate operazioni di privatizzazioni. Manca colpevolmente nella Nota di aggiornamento qualsiasi riferimento al contrasto dell'evasione fiscale ed al recupero di gettito da esso derivante. Tali argomentazioni sono rese ancora più pregnanti dalle previsioni pessimistiche rispetto all'andamento dell'economia mondiale, che non trovano, certamente risposte nel documento governativo.

Interviene quindi il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP), che integra le ragioni di contrarietà della propria parte politica rispetto al Documento presentato dal Governo sottolineando in premessa che il Partito Democratico aveva già rilevato ad aprile l'erroneità delle stime di crescita alla base del Documento di economia e finanza oggetto della Nota di aggiornamento. Il Governo ha scelto di predisporre una manovra sostanzialmente incrementando il *deficit*, senza tener conto della tendenza a ribasso del PIL, dovendo registrare inoltre un rapporto piuttosto deteriorato con l'Unione europea, rimanendo ancora aperte le questioni della ratifica del MES e della riforma del patto di Stabilità e Crescita. Ad aggravare tale quadro concorre la consapevolezza degli analisti e dei centri studi che rispetto alla previsione di crescita del PIL già sovrastimata, il contributo che potrà potranno apportare i programmi di investimento del PNRR (a sua volta oggetto di ampia revisione) resta molto aleatorio e debole. Conclude il proprio intervento rilevando che la manovra economica non contiene scelte di campo significative ma si limita a prorogare alcune misure, come ad esempio la riduzione del cuneo fiscale, che, viceversa, dovrebbero avere carattere strutturale.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (FdI) contesta la ricostruzione e l'analisi del senatore Boccia, che pecca di eccessivo pessimismo laddove gli elementi posti in campo dal Governo sono validi, anche se occorre tener conto anche dei mutati scenari macroeconomici, monetari e internazionali rispetto agli anni scorsi. Il segno diverso dell'attuale maggioranza si deve cogliere nella decisa riduzione e soppressione di sussidi a pioggia o poco calibrati come le agevolazioni del Superbonus. Preannuncia quindi il voto favorevole della propria parte politica, sulla proposta del relatore.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) presenta una proposta di parere contrario (allegata al resoconto) illustrandone brevemente i contenuti, rilevando sia l'erronea impostazione della Nota sia la necessità di impostare la politica economica ridando spazio a misure che si erano rivelate molto efficaci per sostenere la crescita e l'economia.

Il presidente [MELCHIORRE](#) fa presente che si procederà alla votazione della proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Verifica la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti tale proposta è approvata.

Non vengono quindi posti in votazioni i pareri contrari presentati rispettivamente a firma Tajani e Croatti.

La seduta termina alle ore 14,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI TURCO, CROATTI E Barbara FLORIDIA SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS

La 6ª Commissione Finanze,

esaminata per le parti di competenza la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanze (Doc. LVII, n. 1-bis),

premessi che:

la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanze (NADEF) riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata;

nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;

la modesta crescita dell'attività economica prefigurata delle stime per il secondo semestre, ha portato a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all'1,3 per cento, mentre sembrerebbe che quella per il 2026 migliori marginalmente;

riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024. Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento.;

nel complesso, ad un anno dalla data di entrata in carica dell'attuale Governo, il quadro economico presenta già segnali significativi di deterioramento. La riduzione degli obiettivi programmatici riferiti al debito pubblico, nonostante i benefici derivanti dalla revisione al rialzo del Pil comunicata dall'Istat il 22 settembre scorso, pare raggiungibile soltanto con obiettivi di crescita che, seppur rivisti anche essi al ribasso, appaiono per molti versi sovrastimati in uno scenario internazionale instabile fragile che presenta incognite rilevanti per cui le prospettive potrebbero cambiare in un arco temporale breve; i rischi legati all'inflazione, soprattutto per la dinamica dei prezzi energetici, le criticità connesse all'attuazione del PNRR e all'utilizzo integrale, tempestivo ed efficiente dei fondi, i fattori geopolitici e gli effetti del prolungamento della guerra in Ucraina, sono tutti elementi che richiederebbero una visione strategica diversa da quella che è stata finora messa in campo dal Governo e che sta mostrando progressivamente tutti i suoi limiti;

considerato che:

in questo contesto, la stessa richiesta di autorizzazione del Parlamento a fissare un nuovo sentiero programmatico per l'indebitamento netto della PA, per sostenere - seppur parzialmente - solo la pur importante conferma del taglio del cuneo fiscale per il solo 2024, generando un effetto sulle buste paga che è già stato e probabilmente sarà nuovamente divorato dal caro carburanti, dal caro mutui e dagli aumenti del carrello della spesa - con un'inflazione ancora pericolosamente vicina alla doppia cifra - non appare certamente la migliore delle opzioni se mancano, come effettivamente continuano a mancare, le misure per investimenti in crescita del sistema Paese;

nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e finanze si legge che la riforma fiscale è una delle principali iniziative strutturali che il Governo intende mettere in campo e che l'attuazione della prima fase della riforma con il passaggio dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a tre aliquote e il mantenimento della flat tax per partite IVA e professionisti con ricavi ovvero compensi inferiori a 85 mila euro, sarà finanziata in legge di bilancio;

le fasce più fragili dei contribuenti non avranno vantaggi ulteriori né dal taglio del cuneo fiscale - previsto per altro per il solo anno 2024 - né dall'allargamento fino ai 28.000 euro di reddito lordo annuo, del primo scaglione Irpef del 23 per cento, con la cancellazione dell'altra aliquota del 25 per cento;

come affermato dallo stesso viceministro dell'economia, Maurizio Leo, si tratta di una mera partita di giro: aumentando automaticamente la base imponibile con il taglio del cuneo contributivo, i beneficiari rischiano di veder annullato il beneficio dell'incremento del prelievo fiscale;

valutato altresì che:

nella Nota di aggiornamento, analogamente al DEF, si evidenzia che i principali fattori sottostanti il miglioramento dell'indebitamento netto e del debito in rapporto al PIL nel passaggio dal 2021 al 2022 sono individuabili nella ripresa economica, che ha sostenuto l'aumento del gettito fiscale;

ciò nonostante, si prosegue con la narrazione sul superbonus come la «causa principale» dell'andamento negativo dell'economia italiana al fine di giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi di politica economica;

l'impatto macroeconomico dei bonus edilizi non è limitato alla realizzazione di investimenti in costruzioni «aggiuntivi» sommandosi anche gli effetti moltiplicativi determinati dall'attivazione della domanda aggregata e dell'occupazione;

in effetti, se si analizzano i dati delle entrate tributarie nell'anno 2022 rispetto all'esercizio 2021 (di cui all'ultimo rendiconto generale), gli accertamenti per entrate finali risultano in aumento del 12 per cento (+78,3 miliardi), di cui circa 55 miliardi in più derivanti da entrate tributarie;

a ciò si aggiunga la totale assenza di indicazioni circa misure volte a risolvere il problema dei cosiddetti «crediti incagliati» e sbloccare la cessione dei crediti, posto che nel parere del 26 settembre u.s. Eurostat ha classificato i crediti del 2023 come *payble*;

valutati i richiamati provvedimenti allegati alla Nota di aggiornamento, in particolare il Rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali e il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva;

analizzando le principali imposte, tra le entrate ricorrenti, l'IRES rappresenta la voce che ha registrato la maggiore variazione positiva in percentuale rispetto all'anno precedente (+40 per cento), con accertamenti pari a 50,3 miliardi, rispetto ai 35,9 miliardi del 2021. Da considerare che nello stesso anno 2022, a conferma dell'impatto positivo del superbonus, il settore delle costruzioni ha realizzato, secondo i dati forniti dall'Agenzia delle entrate, un +46,6 per cento di versamenti per imposte dirette e +30,7 per cento per le imposte indirette;

peraltro, nonostante l'evidenziato aumento delle compensazioni fiscali da bonus edilizi nell'anno in corso, le entrate tributarie sono stimate comunque in aumento rispetto alle annualità precedenti, cosicché la stessa entità degli effetti del superbonus assume contorni sicuramente meno marcati di quelli evidenziati dal Governo;

in generale, la politica economica del Governo si basa su una affannosa ricerca di risorse che, sul piano fiscale, si spera di conseguire unicamente da misure condonistiche e indefiniti tagli alle spese fiscali;

le risorse aggiuntive che il Governo si propone di ricavare da dismissioni, privatizzazioni e tagli ad alcuni Ministeri e quelle che saranno rese disponibili con lo scostamento richiesto con la Relazione ex articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non appaiono sufficienti a coprire la necessità di ulteriori e più estese misure di contrasto degli aumenti energetici, del rincaro dei prezzi e dell'aumento dei tassi di interessi, in supporto di famiglie e imprese;

in tale ottica appare evidente il poco coraggio di questo Governo che non adotta misure volte a recuperare le risorse - tramite la tassazione degli extraprofiti e delle transazioni finanziarie ad alta frequenza - colpendo specifici settori che, in questo momento storico, risentono meno della crisi globale;

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Cristina TAJANI, BOCCIA E

LOSACCO SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS

La Commissione 6ª Finanze e tesoro,

esaminata la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze 2023;

Premesso che,

la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2023 è giunta all'esame delle Camere in palese ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica, comprimendo eccessivamente l'iter di esame del documento e la possibilità di approfondirne i contenuti nelle Commissioni di merito;

la Nota, risulta priva di alcuni elementi fondamentali previsti dall'articolo 10-bis della legge n. 196 del 2009, e in particolare, nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura manovra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima relative alle misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici. Presenta, altresì, gravi profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in quanto nella Relazione al Parlamento, di accompagnamento alla Nota, non è fatta menzione né agli eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento e alla definizione del nuovo livello di indebitamento netto programmatico in rapporto al PIL, in netto peggioramento rispetto a quanto previsto nel DEF 2023 - pari a -5,3 per cento nel 2023, -4,3 per cento nel 2024, -3,6 per cento nel 2025 e -2,9 per cento nel 2026, a fronte di un andamento tendenziale del rapporto deficit/PIL stimato al -5,2 per cento nel 2023, -3,6 per cento nel 2024, -3,4 per cento nel 2025 e -3,1 per cento nel 2026;

gli spazi finanziari che emergono dalla preoccupante differenza tra gli andamenti tendenziali e quelli programmatici aggiornati previsti nella Nota, sono pari a 3,2 miliardi di euro nel 2023, a 15,7 miliardi nel 2024, a 4,6 miliardi nel 2025 e a 3,8 miliardi nel 2026, e rappresentano una delle fonti prioritarie di copertura finanziaria della prossima legge di bilancio;

la scelta di innalzare l'indebitamento netto a tali livelli, oltre a non essere adeguatamente giustificato da ragioni di eccezionalità avviene nel momento in cui sono in corso le trattative in ambito UE per la riforma della *governance* europea, con conseguente indebolimento della nostra posizione nelle trattative, e risulta del tutto incoerente con i messaggi di "prudenza" sul fronte della finanza pubblica più volte sottolineati nella stessa Nota e nel DEF 2023;

a destabilizzare ulteriormente lo scenario contribuiscono le non meglio precisate "Privatizzazioni" di partecipate pubbliche, pari a circa 1 punto percentuale di PIL, da cui il Governo intende ricavare circa 20 miliardi di euro nel prossimo triennio da destinare all'ulteriore copertura finanziaria degli interventi della prossima legge di bilancio. Considerata la consistenza delle suddette cifre, appaiono evidenti sia i rischi e sia le conseguenze dell'ingresso nelle compagini azionarie in imprese di rilevante interesse strategico nazionale da parte di soggetti esteri;

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità dell'esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento dello spread, in forte crescita rispetto a pochi mesi fa, e dall'aumento della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico. Situazione che rischia di esporre, tra l'altro, il Paese a possibili attacchi speculativi e all'abbassamento del rating sui titoli del debito pubblico;

Preso atto che,

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

- evidenzia per il 2023 un deciso rallentamento in corso dell'economia superiore alle attese dei mesi scorsi ed un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel 2024-2025 in netta controtendenza rispetto alle previsioni dei principali istituti e osservatori internazionali. Il quadro macroeconomico programmatico si discosta, infatti, da quello tendenziale per una stima della crescita del PIL più favorevole di +0,2 punti percentuali nel 2024 e di +0,1 punti percentuali nel 2025, cioè. Nel 2026, il tasso di crescita programmatico è previsto diminuire rispetto alle previsioni tendenziali di 0,2 punti attestandosi all'1 per cento;

- le variazioni della crescita nel 2024 e 2025 sono per lo più dovute agli interventi che il Governo

intende predisporre nella prossima legge di bilancio e il maggiore contributo è affidato esclusivamente all'incremento della domanda interna (+1,3 punti percentuali), ossia ad un forte incremento dei consumi delle famiglie e degli ordinativi e del fatturato delle imprese che allo stato attuale non è suffragato da alcun segnale concreto;

- non si evidenzia, altresì, l'impatto del PNRR, come aggiornato dal Governo, sulla crescita del PIL e in relazione agli investimenti, il debole miglioramento nel 2024 e 2025 rispetto al quadro tendenziale non risulta adeguatamente motivato, tenendo conto dei ritardi che si stanno accumulando sul fronte del PNRR e dei previsti tagli di spesa in conto capitale da parte delle amministrazioni centrali; in relazione al quadro programmatico di finanza pubblica si prevede un forte peggioramento di tutti i principali indicatori sia rispetto alle previsioni tendenziali a legislazione vigente, sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF 2023. In particolare:

- l'indebitamento netto è stato programmato per l'anno 2024 al 4,3 per cento, in sensibile peggioramento di 0,7 punti rispetto al tendenziale e di 0,6 punti percentuali rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso. Nel 2025 e nel 2026 è previsto al 3,6 per cento e al 2,9 per cento, in peggioramento di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni tendenziali;

- l'indebitamento netto strutturale è programmato per l'anno 2024 al -4,8 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso (-4,1 per cento) sia rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (-4,0 punti percentuali. Si tratta di una "deviazione significativa" in ragione della quale il Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

- particolarmente preoccupante è il dato relativo al "Saldo primario", che presenta un percorso meno favorevole sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF di aprile scorso sia rispetto allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento. Il saldo primario, fatta eccezione per il periodo emergenziale determinato dal Covid-19, è stato negli scorsi anni sempre in terreno positivo consentendo al nostro Paese di acquisire credibilità sui mercati internazionali per capacità di controllo della nostra finanza pubblica. Con la Nota di aggiornamento in esame, al contrario, il quadro programmatico rileva un Saldo primario al -0,3 per cento nel 2024, in peggioramento sia rispetto al quadro programmatico del DEF di aprile scorso (+0,3 per cento), sia rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente (0,6 per cento;

- con forte preoccupazione, tenuto conto dell'andamento dello spread e dei primi segnali di sfiducia dei mercati internazionali nei confronti del nostro Paese, il Governo stima nel quadro programmatico della Nota una spesa per interessi in sostanziale equilibrio rispetto allo scenario tendenziale e in lieve peggioramento rispetto allo scenario programmatico del DEF di aprile scorso, attestandosi al 4,2 per cento nel 2024, al 4,3 per cento nel 2025 e al 4,6 per cento nel 2026. Tali dati, tuttavia, tradotti in termini quantitativi, prefigurano una crescita della spesa per interessi dai 78,3 miliardi di euro del 2023 a circa 89 miliardi nel 2024, a 94,4 miliardi nel 2025 e a 103,5 miliardi nel 2026;

sul fronte delle entrate, la Nota evidenzia un andamento nello scenario tendenziale in deciso peggioramento rispetto alle previsioni del DEF di aprile scorso, che peggiorerà ulteriormente in conseguenza degli interventi previsti a partire dalla prossima legge di bilancio. Nel solo anno 2023, l'andamento delle entrate peggiora di 1,1 punti percentuali, passando dal 48,9 per cento al 47,8 per cento, di 0,6 punti percentuali nel 2024 e nel 2025 (passando rispettivamente dal 47,7 al 47 per cento nel 2024 e dal 47,6 per cento al 46,6 per cento nel 2025), e di 0,8 punti percentuali nel 2026, passando dal 47,1 al 46,3 per cento nel 2026;

sul fronte della spesa preoccupa, l'andamento della spesa che è prevista passare dal 53 per cento del 2023 al 49,4 per cento nel 2026. In tale contesto, emergono in tutta evidenza i preannunciati tagli alle amministrazioni centrali (oltre 2 miliardi di euro) e in particolare, il contributo che verrà richiesto sul fronte degli investimenti pubblici, dove una quota fino al 30 per cento verrà conseguita attraverso la riduzione delle voci di spesa in conto capitale e l'allarmante contributo posto a carico della spesa sanitaria. La Nota evidenzia infatti che, a legislazione vigente, la spesa sanitaria è prevista scendere dal 6,6 per cento del Pil del 2023, al 6,2 per cento nel 2024 e nel 2025 e al 6,1 per cento nel 2026, senza

precisare alcunché in merito alla spesa programmata per tale settore. La Nota si limita a prevedere che la legge di bilancio 2024 provvederà agli stanziamenti, per il triennio 2024-2026, da destinare al personale del sistema sanitario;

le prestazioni sociali in denaro, nello scenario a legislazione vigente, raggiunto il livello del 21,1 per cento nel 2024, scenderanno nel biennio successivo rispettivamente al 20,9 per cento e al 20,8 per cento, con la spesa per pensioni ferma al 16 per cento nel 2024 e al 15,9 per cento nel biennio successivo. Su tali voci pesa, tuttavia, l'andamento dell'inflazione il cui andamento preventivato erode il valore reale delle prestazioni in denaro e delle pensioni;

il debito pubblico, secondo quanto evidenziato dalla Nota, non è previsto scendere ad un ritmo significativo nel periodo previsionale. In particolare, il percorso di decrescita del rapporto debito/Pil rallenta sensibilmente nel 2024 rispetto allo scenario tendenziale, attestandosi al 40,1 per cento, ad un livello superiore di 0,4 punti percentuali rispetto al tendenziale. Nel 2025 è previsto scendere al 139,9 per cento e nel 2026 al 139,6 per cento;

Rilevato che,

la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, avvitato intorno alle promesse elettorali e ad alcune delle problematiche del presente, oltre che reticente in merito ai futuri interventi su importanti ambiti settoriali, risulta del tutto priva di visione e prospettive per le politiche di sviluppo economico del Paese nei prossimi anni di fronte alle importanti sfide della transizione ambientale e digitale e della conseguente riconversione industriale delle produzioni, e per le politiche del welfare e di sostegno alle famiglie, a partire da quelle a basso reddito;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza è fermo e, nonostante i reiterati annunci, e rischia di rinviare o perdere il conseguimento delle rate spettanti al nostro Paese, a partire dalla 4^a e 5^a rata. Nel frattempo, in conseguenza delle modifiche proposte al PNRR, sono stati sottratti agli enti locali interventi per circa 13 miliardi di euro, con conseguente definanziamento di circa 42.000 progetti cantierabili;

nessun passaggio è dedicato alla difficile situazione in cui si trovano migliaia di imprese operanti nei settori trainanti della nostra economia. Nel settore edilizio, numerose imprese edili sono in una difficile situazione di scarsa liquidità e ancora in attesa delle misure per lo sblocco della cessione dei crediti del superbonus. Nel settore dell'*automotive* e del relativo indotto, numerosi stabilimenti sono a rischio di chiusura e con essi migliaia di posti di lavoro;

la politica industriale risulta da mesi assente e con effetti disastrosi per il Paese. Le vicende degli stabilimenti ex-Ilva, della Tim e di ITA/Alitalia, e da ultimo quello della Magneti Marelli, coinvolgono settori strategici per l'economia del Paese e i percorsi finora previsti per ciascuno di essi prefigura una sostanziale rinuncia al presidio e alla salvaguardia di importanti imprese di interesse strategico nazionale in favore di soggetti privati e Fondi esteri, con conseguenti riflessi sulla perdita di migliaia di posti lavoro e di qualificati centri di produzione e di ricerca;

in materia di politica energetica non si intravedono passi in avanti. La diversificazione degli approvvigionamenti e delle fonti energetiche risulta ferma al lavoro svolto dal precedente Governo, tanto che il Paese risulta sempre più soggetto a continui aumenti dei costi energetici, a livelli insostenibili per numerose famiglie e imprese e dei carburanti a causa dei mancati progressi su tale fronte. A partire dal prossimo anno milioni di famiglie entreranno nel libero mercato per la fornitura di energia elettrica e saranno costretti a stipulare contratti con oneri molto superiori all'andamento dell'attuale mercato tutelato. A fronte di tali difficoltà, la Nota preannuncia che il Governo intende ritirare gradualmente le misure di sostegno connesse agli aumenti dei prezzi dei beni energetici;

Tenuto conto che,

la Nota evidenzia che la prossima manovra di bilancio poggia su quattro direttrici prioritarie di finanziamento degli interventi: 1) l'incremento dell'indebitamento netto di 15,7 miliardi nel 2024, di 4,6 miliardi nel 2025 e di 3,8 miliardi di euro nel 2026; 2) la spending review da cui sono attesi risparmi di spesa per circa 2 miliardi di euro; 3) le irrealistiche privatizzazioni per circa 20 miliardi di euro per il triennio 2024-2026; 4) i tagli alle detrazioni fiscali, non quantificati, per finanziare una prima parte della riforma fiscale, nonché i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, ivi compreso il rinnovo dei contratti del settore sanitario. Su tali coperture emergono evidenti dubbi di sostenibilità;

l'impostazione della prossima manovra di bilancio, così come preannunciato nella Nota, non sembra orientata a risolvere le suddette criticità e non si preannunciano misure di stimolo della crescita e in grado di generare nuova occupazione;

la Nota si limita ad indicare come ambiti principali della prossima manovra, in termini d'impatto sulla finanza pubblica, il taglio contributivo (riduzione del cuneo fiscale) e gli stanziamenti per l'avvio della riforma del sistema fiscale e per supportare le famiglie più numerose. A questi si aggiungono gli stanziamenti da destinare al personale del sistema sanitario, gli incentivi per gli investimenti nel Mezzogiorno e le risorse per le politiche invariate, quali i rinnovi contrattuale della PA e le spese necessarie per preservare la continuità dei servizi pubblici;

Per quanto di competenza della Commissione, il Governo, con la Nota in esame, conferma il percorso avviato dal momento del proprio insediamento orientato ad una preoccupante erosione della base imponibile. La Nota preannuncia l'attuazione della prima fase della Riforma fiscale, "con il passaggio dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a tre aliquote e il mantenimento della *flat tax* per partite IVA e professionisti con ricavi ovvero compensi inferiori a 85 mila euro", che verranno parzialmente coperte da una non circostanziata revisione delle detrazioni fiscali. Da tale impostazione, emergono in tutta evidenza le potenziali ricadute negative per i contribuenti in termini di equità fiscale, a partire da quelli con minori capacità reddituali, già ampiamente illustrati in sede di esame della delega sulla riforma fiscale, e la distorsione del principio costituzionale della progressività delle imposte;

in merito alla riduzione del cuneo fiscale, la Nota evidenzia un impegno del governo limitato al solo anno 2024, lasciando irrisolta la necessità di rendere strutturale tale misura;

nella Nota, il Governo non viene altresì previsto alcun contributo significativo dalla lotta all'evasione fiscale e al sommerso. Al contrario, il Governo prosegue nel percorso volto ad allargare il divario tra i contribuenti che adempiono regolarmente agli obblighi tributari e coloro che al contrario hanno evaso tali obblighi, prevedendo nei confronti di questi ultimi ulteriori interventi di "clemenza" fiscale; gli evasori hanno potuto beneficiare dal momento dell'insediamento del Governo Meloni di numerose misure di "tolleranza" fiscale, tra cui: 1) la rottamazione della cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro affidate alla riscossione dal 2000 al 2015; 2) la definizione agevolata per liti pendenti; 3) la rottamazione delle multe stradali; 4) lo sconto sulle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023; 5) gli sconti e pagamenti rateali per i ravvedimenti; 6) le modalità di pagamento agevolato per gli avvisi bonari; 7) le irregolarità formali da denuncia dei redditi sanate con il pagamento di 200 euro; 8) le sanzioni ridotte per gli atti di accertamento; 9) il condono sui guadagni da criptovalute; 10) la rinuncia agevolata alle controversie tributarie; 11) la regolarizzazione dei versamenti senza sanzioni o interessi; 12) il condono per società calcistiche; 13) il condono penale per chi è stato già condonato per reati tributari;

le altre misure di clemenza fiscale sono state programmate dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la "Riforma fiscale", che prevedono, tra le altre: 1) l'introduzione di un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi; la previsione di ulteriori "istituti speciali di definizione"; 3) le misure di attenuazione dei controlli riguardanti l'accertamento (es. la riduzione della possibilità di fare riferimento ai valori di mercato) e delle sanzioni (es. per la dichiarazione infedele, ma anche con lo sconto del penale a chi aderisce ai vari condoni); 4) le misure riguardanti il contenzioso (con la previsione di ulteriori definizioni agevolate); 5) le limitazioni all'azione dell'Agenzia delle entrate in tema di riscossione (viene limitata nel suo campo di azione e accompagnata da rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte). Alcune di queste misure verranno inserite nella manovra di bilancio per il 2024 e nei provvedimenti collegati, nel disperato tentativo del Governo di reperire «risorse per interventi» attraverso la reiterazione di definizioni agevolate, sconti, concordati fiscali e altri interventi della medesima natura;

le attività di contrasto all'evasione, secondo quanto previsto nella Nota, si limiteranno a migliorare soltanto la *tax compliance* dei contribuenti e l'interoperabilità delle banche dati, introdotte dai

precedenti Governi, mentre nessun cenno è fatto all'implementazione delle attività di contrasto all'evasione delle imposte dirette ed indirette, in particolare dell'Iva, che annualmente sottraggono miliardi di euro alle entrate del bilancio pubblico;
per effetto di tali scelte di politica fiscale, la Nota evidenzia un forte peggioramento delle entrate tributarie per tutto il periodo previsionale che passano dal 29,3 per cento del 2023 al 28,7 per cento nel 2024 per scendere fino al 28,3 per cento nel 2026. In tale contesto, la diminuzione delle entrate tributarie è tutta a carico delle imposte dirette, mentre l'andamento delle imposte indirette rimane costante, intorno al 14,2 per cento, pur a fronte di previsioni di incremento del PIL nel prossimo triennio;
la Nota non prevede alcun intervento per fronteggiare l'emergenza che riguarda ormai migliaia di famiglie rimaste coinvolte dal repentino e consistente aumento delle rate mensili dei mutui ipotecari, in particolare per quelli a tasso variabile, di importo talmente significativo da non consentire in numerosi casi di potervi fare fronte con il reddito a disposizione. Il documento non preannuncia misure concrete per far fronte alla situazione descritta, almeno per "sterilizzare" l'aumento in atto delle rate dei mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale e per favorire rinegoziazioni senza oneri aggiuntivi per il mutuatario;
in questo contesto, in assenza di una seria lotta all'evasione e di una attenta revisione della spesa pubblica che, senza operare tagli lineari come previsto nella Nota, punti a eliminare gli sprechi mantenendo immutata la qualità dei servizi pubblici, diventano irrealistiche le promesse annunciate dal Governo. Tanto meno esse possono essere coerenti con i necessari aumenti di risorse da destinare prioritariamente al contrasto al carovita, alla sanità, alla pubblica istruzione, alla competitività delle imprese e alla transizione ecologica;
Tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

Art. 1

1.1 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".

1.2 (testo 2)

[Lotito](#)

Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".

1.3 (testo 2)

[Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".

1.4 (testo 2)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".

1.5 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 1 dell'articolo 1, alla lettera b-ter), aggiungere il seguente periodo: "La presente lettera

non si applica alle azioni emesse da SICAV e da SICAF".

Art. 7

7.1 (testo 2)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;

2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».

7.2 (testo 2)

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;

2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».

7.6 (testo 2)

[Tajani](#), [Losacco](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2412 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma dopo le parole: «il doppio del capitale sociale» sono inserite le seguenti: «risultante dall'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2444, comma 1»;

2) al quinto comma dopo le parole: «ad essere» sono inserite le seguenti: «sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione ovvero a essere».

Art. 12

12.12 (testo 2)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il termine di cui all'[articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 dicembre 2024".

12.0.100 (testo 3)

I Relatori

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«ART. 12-bis

1. Dopo l'art. 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

«Art. 147-ter.1- (Lista del consiglio di amministrazione)

1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso:

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto

favorevole dei due terzi dei suoi componenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'art. 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Ove sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:

a) qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lett. b), con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a una ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;

4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;

b) nel caso in cui la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti, e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lett. a).

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia.

c) ove la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente ».

2. La Consob stabilisce con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli emittenti provvedono all'adeguamento degli statuti in maniera da consentire la applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo a decorrere dalla prima assemblea convocata

per una data successiva al 1° gennaio 2025.»

Art. 13

13.8 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«Art. 127-*quinquies*. (*Maggiorazione del voto*)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-*bis*. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-*ter*. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-*bis*.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione

anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».

8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

13.9 (testo 2)

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-*bis*. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«Art. 127-quinquies. (Maggiorazione del voto)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-*bis*. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia

appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggioranza di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggioranza del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggioranza del voto di cui ai commi 1 e 1-bis può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggioranza del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggioranza del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggioranza del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-bis sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggioranza del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggioranza non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.».

8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal

comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

13.10 (testo 2)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«Art. 127-quinquies. (Maggiorazione del voto)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.»

8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

13.0.1 (testo 2)

[Scuria](#), [Melchiorre](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Zedda](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-*bis*

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-*bis*. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«Art. 127-*quinquies*. (*Maggiorazione del voto*)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a

ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-*bis*. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-*ter*. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-*bis*.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-*bis* in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-*bis* può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-*bis* non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-*bis* attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-*bis* sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.»

8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n.

218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

13.0.2 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di voto maggiorato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 106 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: <<5-bis. L'obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente ad un'operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto od indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.>>;

b) L'articolo 127-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«Art. 127-quinquies. (Maggiorazione del voto)

1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

1-bis. Gli statuti possono altresì disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, successivo alla maturazione del periodo di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'elenco previsto dal comma 2, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Per gli azionisti che hanno maturato la maggiorazione di cui al comma 1 e che sono iscritti nell'elenco previsto dal comma 2 alla data dell'iscrizione della delibera assembleare che modifica lo statuto ai sensi del presente comma, il periodo di maturazione ulteriore inizia a decorrere da questa data.

1-ter. Gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato di cui al comma 1 o al comma 1-bis.

2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato previsto dai commi 1 e 1-bis in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:

a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione

del titolare delle azioni;

b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto di cui ai commi 1 e 1-bis può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Tale previsione trova applicazione anche nel caso di un'operazione di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti.

5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dai commi 1 e 1-bis non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

6. La maggiorazione del voto ai sensi del comma 1 non attribuisce il diritto di recesso, mentre la maggiorazione del voto ai sensi del comma 1-bis attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dai commi 1 e 1-bis sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale.»

8 bis Nei casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, o ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218, ove la società risultante da dette operazioni sia una società con azioni quotate o in corso di quotazione, lo statuto può prevedere che, ai fini del computo del periodo continuativo previsto al comma 1, rilevi anche il periodo di titolarità ininterrotta prima dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2 di azioni con diritto di voto della società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione comprovato dall'attestazione rilasciata da un intermediario autorizzato ovvero con altri mezzi idonei ai sensi dell'ordinamento dello Stato che disciplina la società incorporata, scissa o soggetta a trasformazione.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole «Disposizioni in materia di voto plurimo» sono aggiunte le seguenti: «e voto maggiorato».

Art. 16

16.0.1 (testo 2)

[Garavaglia, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 29, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sostituire le parole «8 miliardi di euro» con le parole «16 miliardi di euro».

16.0.100/1 (testo 2)

[Tajani, Losacco](#)

All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 1, l primo periodo, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro 18 mesi»

16.0.100/1

[Tajani, Losacco](#)

All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 1, l primo periodo, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: « , all'esito del lavoro predisposto da appositi tavoli tecnici , entro 18 mesi»

16.0.100/2

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 16.0.100, comma 1, sostituire le parole: «per la riforma organica della disciplina di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

Conseguentemente, alla Rubrica, sostituire le parole: «per la riforma organica del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58» con le seguenti: «per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

16.0.100/3

[Tajani](#), [Losacco](#)

All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per la predisposizione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo costituisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi tavoli con la partecipazione dei tecnici designati dall'Amministrazione finanziaria e di esperti in possesso di comprovata esperienza, alta formazione e competenze professionali nelle materie oggetto della delega. Ai componenti dei predetti tavoli, in ogni caso, non possono essere corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti, comunque denominati, a carico della finanza pubblica.»

16.0.100/4

[Tajani](#), [Losacco](#)

All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « , favorire l'accesso delle PMI a forme alternative di finanziamento, la canalizzazione degli investimenti verso le imprese e rendere le imprese maggiormente attrattive per gli investitori internazionali.»

16.0.100/5

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 16.0.100, comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) assicurare il giusto equilibrio tra competitività del mercato dei capitali italiano e tutela del risparmio, rafforzando la collaborazione tra i soggetti deputati a garantire la tutela dei risparmiatori e a prevenire le violazioni della normativa di riferimento;»

16.0.100/6

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 16.0.100, comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) implementare le misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;»

16.0.100/7 (testo 2)

[Paroli](#)

All'emendamento 16.0.100, capoverso articolo 16- bis, comma 2, lettera b), le parole: «le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate», sostituire con le seguenti: «la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali».

16.0.100/7

[Paroli](#)

All'emendamento 16.0.100, capoverso "16-bis", al comma 2, sopprimere la lettera b).

16.0.100/8 (testo 2)

[Garavaglia, Borghesi](#)

All'emendamento 16.0.100, capoverso articolo 16- bis, comma 2, lettera b), le parole: «le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate», sostituire con le seguenti: «la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali».

16.0.100/8

[Garavaglia, Borghesi](#)

All'emendamento 16.0.100, capoverso "art. 16-bis", comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) aumentare la competitività del mercato nazionale, semplificare e razionalizzare, riducendo gli obblighi e gli oneri previsti a legislazione vigente e tenuto conto delle migliori prassi internazionali, la disciplina degli emittenti, ivi inclusi i) il sistema sanzionatorio, ii) la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, iii) la possibilità di prevedere sistemi di moltiplicazione del diritto di voto."

16.0.100/9 (testo 2)

[Tajani, Losacco](#)

All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole:« aumentare la competitività del mercato nazionale» aggiungere le seguenti:« in linea con l'obiettivo della maggiore integrazione dei mercati dei capitali su scala europea, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica,»

16.0.100/9

[Tajani, Losacco](#)

All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 2, lettera b), dopo le parole:« aumentare la competitività del mercato nazionale» aggiungere le seguenti:« in linea con l'obiettivo della realizzazione del capital market union, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica,»

16.0.100/10

[Zedda, Maffoni, Tubetti, Castelli](#)

All'emendamento 16.0.100, capoverso articolo 16- bis, comma 2, lettera b), le parole: «le modalità di elezione degli organi sociali, con riferimento alle parti correlate», sostituire con le seguenti: «la disciplina in tema di operazioni con parti correlate, anche con riferimento alle soglie di partecipazione, in linea con gli standard internazionali».

16.0.100/11

[Turco, Croatti](#)

All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: «disciplinando in particolare le modalità per garantire:

1) il trasparente processo di formazione della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente e la documentabilità del medesimo, nel rispetto del principio di adeguatezza, che tenga conto anche dell'eventuale politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti adottata in adesione;

2) la tutela sostanziale degli investitori e degli azionisti, anche attraverso disposizioni che regolino la formazione e la presentazione della lista del consiglio di amministrazione, prevedendo in particolare che almeno la metà dei candidati della lista siano scelti tra soggetti diversi da coloro che ricoprono il medesimo incarico presso il consiglio di amministrazione uscente e, in ogni caso, che non possano essere inclusi nella lista candidati che abbiano ricoperto il medesimo incarico presso l'emittente per nove o più anni consecutivi o, comunque, per nove o più esercizi consecutivi;»

16.0.100/12

[Turco, Croatti](#)

All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera d), aggiungere, infine, le seguenti parole: «garantendo la

correttezza e l'adempimento degli obblighi informativi a tutela degli investitori;»

16.0.100/13

[Tajani](#), [Losacco](#)

All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente: « e) semplificare la disciplina del governo societario, garantendo tutela delle minoranze e favorendo l'adozione delle regole nell'ambito degli statuti societari, al fine di regolamentare la vita interna della società nel rispetto del codice civile, e nell'ambito dei codici di autodisciplina al fine di definire i criteri per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed a individuare, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione;»

16.0.100/14

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avuto riguardo altresì alla remunerazione degli amministratori cui sono conferite specifiche attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, codice civile, prevedendo che la stessa, non possa, in ogni caso, essere superiore a cinquanta volte la retribuzione annua lorda media del personale dipendente della società;»

16.0.100/15

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo altresì la partecipazione di almeno un rappresentante dei lavoratori dipendenti nel consiglio di amministrazione, di comprovata professionalità e scelto tra esperti del settore;»

16.0.100/16

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 16.0.100, comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di scambio di informazioni per un più efficace contrasto delle irregolarità rilevate;»

16.0.100/17

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 16.0.100, comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) rafforzare la vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari, avuto riguardo in particolare alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti e disposti, nonché all'adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi e di salvaguardia della trasparenza dei mercati;»

16.0.100/18

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 16.0.100, comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) garantire la piena partecipazione agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate e delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, attraverso una revisione delle disposizioni relative agli incarichi dei componenti degli organi medesimi volta ad evitare la contemporanea appartenenza a più di tre organi di amministrazione e controllo;»

16.0.100/19

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 16.0.100, comma 2, lettera l), aggiungere, infine, le seguenti parole: «provvedendo altresì a correggere eventuali disfunzioni riscontrate».

16.0.100/20

[Tajani](#), [Losacco](#)

All'emendamento 16.0.100, al capoverso Art. 16-bis, sostituire il comma 3, con i seguenti:« 3. Gli schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni

parlamentari competenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni parlamentari possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi trasmessi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati, tenendo conto dei pareri ove approvati dalle Commissioni parlamentari. Qualora il termine per l'espressione dei pareri venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

3-bis. Nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti che regolano le materie interessate dai decreti medesimi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato.»

16.0.100/21

[Turco](#), [Croatti](#)

All'emendamento 16.0.100, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.».

Art. 18

18.2 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#)

Al comma 2:

1. *la lettera a) è soppressa;*
2. *alla lettera b), al numero 2, è aggiunto, dopo il comma 1-bis il seguente comma: "1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti l'organo collegiale delle Autorità Amministrative Indipendenti."*

Art. 20

20.1 (testo 2)

[Tajani](#), [Boccia](#), [Losacco](#), [Misiani](#)

Al comma 1, capoverso "Art.196-ter" apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito con il seguente: «Per le violazioni di sua competenza, la Consob, prima della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, comunica agli interessati i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato riscontrati nell'accertamento effettuato sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare impegni tali da far venire meno i profili di lesione comunicati. A tal fine la Consob, valutata la gravità delle violazioni e l'idoneità di tali impegni, anche in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti*

dall'ordinamento europeo, renderli obbligatori per gli interessati e pubblicare gli impegni assunti. Tale decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e preclude l'avvio del procedimento sanzionatorio.».

b) *dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Gli interessati possono presentare impegni, per una sola volta, anche in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. In tal caso, i termini per lo svolgimento del procedimento sanzionatorio sono sospesi sino alla decisione di Consob sugli impegni proposti.».*

c) *al comma 3, le parole: «può d'ufficio riaprire» sono sostituite con le seguenti «può comunque avviare o proseguire» e la lettera a) è soppressa;*

d) *al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonché gli uffici interni a tal fine competenti. A tal fine, il provvedimento generale dovrà anche disciplinare le modalità e i presupposti in presenza dei quali Consob potrà sottoporre agli interessati modifiche agli impegni per poterli rendere vincolanti.».*

e) *dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Art. 196-quater. - (Procedura di transazione)*

- 1. Nella comunicazione di cui al primo periodo dell'art. 196-ter, ovvero in qualunque momento successivo alla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, Consob può fissare un termine entro il quale gli interessati possono manifestare per iscritto la loro disponibilità a partecipare a discussioni in vista dell'eventuale presentazione di proposte di transazione.

2. Consob informa le parti che partecipano a discussioni di transazione circa:

a) gli addebiti che intende muovere nei loro confronti;

b) gli elementi probatori utilizzati per stabilire gli addebiti che intende muovere;

c) versioni non riservate di qualsiasi specifico documento accessibile, elencato nel fascicolo in quel momento;

d) la stima delle possibili sanzioni.

3. Tali informazioni sono riservate nei confronti di terzi salvo che l'Autorità ne abbia esplicitamente autorizzato la divulgazione.

4. In caso di esito favorevole di tali discussioni, Consob fissa un termine entro il quale gli interessati possono impegnarsi a seguire la procedura di transazione presentando proposte transattive che rispecchino i risultati delle discussioni svolte.

5. Consob può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni in vista di una transazione, anche rispetto a una o più parti specifiche, qualora ritenga che sia comunque compromessa l'efficacia della procedura. Consob non è obbligata a tener conto di proposte di transazione ricevute dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma 3.

6. Consob definisce con proprio provvedimento generale, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo, nonché gli uffici interni a tal fine competenti.

20.0.1 (testo 2)

[Potenti](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Interpretazione autentica)

L'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007 n. 164, si intende riferito a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso all'Albo dei promotori finanziari di cui all'articolo 4 del decreto del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, nel periodo precedente il trasferimento delle funzioni di tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari dalla Consob all' Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti

finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

1.3.2.1.3. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 82 (pom.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCLEDÌ 11 OTTOBRE 2023
82ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
[MELCHIORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) informa che sono già pervenute alcune richieste di audizione e ricorda ai Gruppi che ulteriori nominativi da audire dovranno essere trasmessi, come convenuto, entro la giornata odierna.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) comunica che il Gruppo del Partito Democratico ha già provveduto in tal senso, con la richiesta di audire l'Agenzia delle entrate e le organizzazioni datoriali e sindacali.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto.

Ricorda poi che le audizioni si svolgeranno in Ufficio di Presidenza martedì 17, in orario che verrà stabilito anche in base al numero delle richieste pervenute. Precisa inoltre che la discussione generale potrà svolgersi in occasione della seduta plenaria che si terrà nella stessa giornata.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta in attesa del parere della 1ª Commissione sugli emendamenti approvati, che potrebbe pervenire nel corso della giornata. Nel caso in cui, tuttavia, in considerazione dei tempi tecnici necessari, tale parere dovesse pervenire solo a partire dalla serata di oggi, considererebbe più opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#), sulla scorta delle intese intercorse tra i Gruppi, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla giornata di martedì per votare gli ordini del giorno e conferire il mandato ai relatori.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 18,05.

1.3.2.1.4. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 36 (ant.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente (FINANZE E TESORO)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

Presidenza del Vice Presidente

[MELCHIORRE](#)

Orario: dalle ore 12 alle ore 15

(Sospensioni: dalle ore 13 alle ore 14 e dalle ore 14,25 alle ore 14,35)

AUDIZIONI DEL DOTTOR SERGIO CRISTALLO, DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE COORDINAMENTO NORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DI BARBARA FRANZIA, FUNZIONARIA DI UIL, DI FEDERICO BOZZANCA, COORDINATORE DELLA SEGRETERIA GENERALE DI CGIL, DI IGNAZIO GANGA, SEGRETARIO CONFEDERALE, E PAOLA SERRA, DIPARTIMENTO PREVIDENZA, PA, POLITICHE FISCALI, PREZZI E TARIFFE, DI CISL, DELL'INGEGNER WALTER DA RIZ, DIRETTORE GENERALE, EDOARDO LUBIN, CONSULENTE PER LE RELAZIONI ISTITUZIONALI, E SIMONE ROSATI, CONSULENTE PER LE RELAZIONI ISTITUZIONALI, DI ASSOVIETRO, DELL'AVVOCATO ALBERTO ROSSI, SEGRETARIO GENERALE DI ASSARMATORI, DEL DOTTOR CLAUDIO CARPENTIERI, RESPONSABILE DIPARTIMENTO POLITICHE FISCALI E SOCIETARIE, E DELLA DOTTORESSA ELENA GRAZIOLI, UFFICIO LEGISLATIVO, DI CNA, DEL DOTTOR ANDREA TREVISANI, DIRETTORE POLITICHE FISCALI DI CONFARTIGIANATO, DEL DOTTOR ROLANDO ANTONELLI, RESPONSABILE FISCALE DI CASARTIGIANI, DEL DOTTOR GIUSEPPE DELL'AQUILA, RESPONSABILE UFFICIO LEGISLATIVO, E DELLA DOTTORESSA VALERIA TRERÉ, RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI, DI CONFESERCENTI, E DELLA DOTTORESSA DANIELA ROSANO, SEGRETARIO GENERALE DI ANIEF E DELEGATA DI UDIR, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 899 (D-L 132/2023 - PROROGA TERMINI NORMATIVI E FISCALI)

1.3.2.1.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 83 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023
83ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[MELCHIORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è conclusa la fase della votazione degli emendamenti e che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere non ostativo sugli emendamenti approvati. Comunica inoltre che è stato presentato l'ordine del giorno G/674/2/6 (già em. 17.2), pubblicato in allegato.

Prende atto la Commissione.

Si passa all'esame dei due ordini del giorno.

Il sottosegretario FRENI accoglie l'ordine del giorno G/674/2/6.

Quanto invece all'ordine del giorno G/674/1/6, che prevede la rimessione in termini di tutti i risparmiatori che hanno visto respinte le proprie domande di accesso al FIR, propone una riformulazione del dispositivo nel senso di impegnare il Governo a valutare di inserire, in un prossimo provvedimento normativo, la rimessione in termini dei risparmiatori che dimostrino di essere stati esclusi dall'accesso al FIR per mero errore materiale della loro domanda. Anticipa poi che Consap dovrebbe smaltire entro il 31 marzo 2024 tutte le domande presentate. In caso contrario, il Governo valuterà l'ipotesi di una nuova proroga disposta in un precedente provvedimento.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) accetta la riformulazione proposta, pur ribadendo la necessità di un ulteriore approfondimento del tema da parte del Governo, visto che il mancato accoglimento delle domande non prevede alcuna interlocuzione né possibilità di rivalutazione delle stesse. Considera quindi opportuna, anche a fronte dell'esiguità delle domande presentate e della effettiva capienza del Fondo, l'individuazione di un organismo che si occupi di svolgere una verifica sulle istanze respinte. Presenta quindi un testo 2 dell'ordine del giorno G/674/1/6, pubblicato in allegato.

Il GOVERNO accoglie l'ordine del giorno come riformulato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento Tit.1 (pubblicato in allegato), presentato dai relatori in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento aggiuntivo recante norme di delega, sul quale il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole.

L'emendamento Tit.1, posto ai voti, è approvato.

Si passa alla votazione del mandato ai relatori.

Interviene per dichiarazione di voto di astensione il senatore [CROATTI](#) (M5S), che esprime comunque soddisfazione per il lungo lavoro svolto, che ha visto ampia condivisione politica su molti temi, a testimonianza del buon metodo adottato per l'esame del provvedimento, anche grazie al contributo del

presidente Garavaglia prima e del vice presidente Melchiorre poi. Invita tuttavia a una riflessione sull'ordinaria attività del Parlamento, che, al contrario, viene svilita dalle scelte del Governo, data la funzione di mera ratifica dei decreti-legge e sembra non possa nemmeno apportare modifiche alla prossima legge di bilancio, tenuto conto che è stato chiesto ai parlamentari di maggioranza di non presentare emendamenti, comprimendo così l'esercizio del loro mandato.

Prende la parola in dichiarazione di voto la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), che considera il provvedimento, la cui genesi e le cui basi erano ampiamente condivise, un'occasione perduta. Critica, infatti, sia per motivi di metodo che di merito, la scelta di introdurre alcune importanti modifiche, come quella relativa alla delega al Governo per la riforma del TUF, e annuncia il voto di astensione del Partito Democratico.

Nessuno altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce a maggioranza il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifiche approvate, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale, nonché ad apportare le eventuali modifiche di *drafting* e di coordinamento che si rivelassero necessarie.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nel corso della giornata odierna si sono svolte, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, le audizioni in programma, che hanno consentito un'ampia istruttoria del provvedimento.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è stato fissato alle ore 12 di giovedì 19.

Prende atto la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 899 (d-l 132/2023 - proroga termini normativi e fiscali) svolte oggi in Ufficio di Presidenza, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), alla luce dell'andamento dei lavori, propone che la Commissione non tenga più seduta domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 9,30.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto, la seduta già convocata domani, giovedì 18 ottobre, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [674](#)

G/674/1/6 (testo 2)

[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Interventi a sostegno della competitività dei

capitali".

Premesso che:

con i commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono diverse migliaia le domande finora respinte, per le più svariate motivazioni, e comunque il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo oggi previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa molti risparmiatori sono decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il governo:

a valutare di inserire, in un prossimo provvedimento normativo, la rimessione in termini dei risparmiatori che dimostrino di essere stati esclusi dall'accesso al F.I.R. per mero errore materiale della loro domanda.

G/674/2/6 (già em. 17.2)

[Testor](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 674 recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali,

premessi che:

l'articolo 17 introduce un nuovo comma 6-*ter* all'articolo 24 della legge 28 febbraio 2005, n. 38, il quale prevede che un terzo possa agire direttamente contro l'Autorità nel caso in cui abbia subito, in coerenza con una giurisprudenza granitica in materia, un danno risarcibile immediatamente e direttamente riconducibile alla mancata vigilanza dell'autorità sul rispetto di leggi e regolamenti;

oltre alla materia di risarcimento derivante da danno, sarebbe opportuno prevedere anche il risarcimento da espropriazione titoli, andando a chiarire che non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati Membri dell'Unione Europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, finalizzate a prevedere l'esclusione dal calcolo reddituale delle somme ricevute a titolo di risarcimento derivanti dall'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie.

Tit.1

I Relatori

Dopo le parole: «Interventi a sostegno della competitività dei capitali» *aggiungere le seguenti:* «e delega al Governo per la riforma organica del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti».

1.3.2.1.6. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 84 (ant.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023
84^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 301 emendamenti, l'emendamento di coordinamento dei relatori e un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti e sollecita i Gruppi, ai fini di una maggiore efficacia dei lavori, a evidenziare quelli cui attribuiscono maggiore rilevanza politica.

La senatrice TAJANI (PD-IDP) sottolinea in termini generali che il proprio Gruppo ha presentato numerose proposte di modifica al provvedimento, tra le quali segnala in particolare quelle volte alla tutela dei cittadini in condizioni di maggiore difficoltà, su tematiche come energia, risparmio e sostegno del reddito, che sottopone all'attenzione del Governo. Richiama poi anche altre proposte, più di natura tecnica, alcune anche condivise con altri Gruppi, sulle quali rinvia l'illustrazione in altro momento. Si riserva comunque di intervenire in maniera più specifica e dettagliata nel corso di una prossima seduta.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE sospende la seduta e convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per programmare, in particolare, il prosieguo dell'iter del disegno di legge in titolo.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 12,55, riprende alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il presidente MELCHIORRE, in esito all'Ufficio di Presidenza testé svolto, comunica che nelle sedute della corrente settimana l'esame del disegno di legge in titolo proseguirà con la fase illustrativa volta a

evidenziare le proposte di maggiore interesse. La votazione degli emendamenti è prevista nelle sedute da convocarsi il 6 e 7 novembre per conferire il mandato nel rispetto della calendarizzazione in Assemblea, come definita dalla Conferenza dei Capigruppo, tenendo altresì conto della programmazione dei lavori in sessione di bilancio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la votazione del parere sui disegni di legge all'ordine del giorno, Atto Senato n. 762 (Semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e agevolazioni fiscali per oggetti d'arte) e Atto Senato n. 912 (d-l n. 145/2023 - misure urgenti in materia economica e fiscale), potrà avvenire nella seduta di giovedì 26 ottobre.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [899](#)

G/899/1/6

[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali,

premesso che:

con i commi *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono solo alcune migliaia (circa 4000) le domande di indennizzo respinte o accolte parzialmente;

il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa i risparmiatori sono nel frattempo decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il Governo:

con successivo atto normativo, a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori che hanno visto respinte in tutto o in parte le loro domande, di adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese non accolte.

Art. X1

X1.1

[De Rosa](#), [Marton](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024».

1-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), della

legge 5 agosto 2022, n. 119.

1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-ter sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1-ter o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

1-quinquies. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1-ter, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter.

1-sexies. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1-septies. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo."

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge di conversione, dopo le parole: «versamenti fiscali» aggiungere, in fine, le seguenti: «Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.»

Art. 1

1.1

[Maffoni](#), [Matera](#)

Alla rubrica sostituire le parole «Termini in materia di» con le seguenti : «Differimento di termini in materia di».

1.2

[Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «30 aprile 2024».

1.3

[Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «per le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre

2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui»;

b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole: "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

1-ter Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.»

1.4 (id.a 1.6)

[Damiani](#)

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e il termine di "40.000" è sostituito con "30.000"».

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024."

1.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e il termine di "40.000" è sostituito con "30.000"».

2) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età", sono aggiunte le seguenti parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui";

b) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: "I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024."

1.6 (id. a 1.4)

[Fina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro"»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024."

1.7

[Cantalamessa](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

a) 1-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al primo periodo le parole: "aventi priorità per l'accesso al credito" sono soppresse, e le parole: "40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro annui".

b) 1-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "con priorità" sono sostituite dalla seguente: "esclusivamente", e dopo le parole: "trentasei anni di età" sono aggiunte le seguenti: "che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

1.8

[Tubetti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti finanziatori sono tenuti alla valutazione delle domande nel rispetto degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»».

1.9

[Tajani](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.10

[Tajani](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:« 1-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.11

[Tajani](#), [Misiani](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. L'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.»

1.0.1

[Manca](#), [Tajani](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»

1.0.2

[Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis.

(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)

1. Il termine di scadenza dei contratti di locazione in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è prorogato a tempo indeterminato, salvo l'esercizio del diritto di acquisto al prezzo massimo di cessione da parte dell'assegnatario dell'immobile.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche successivamente alla scadenza contrattuale."

1.0.3

[Tajani](#), [Manca](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - 1.Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.

11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

1.0.4

[Manca](#), [Tajani](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

1.0.5

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Proroga delle disposizioni in materia di cessione dei crediti fiscali)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, aggiungere il seguente comma:

«1-ter. Fino al 30 giugno 2024, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati su immobili confiscati alla criminalità organizzata e dati in concessione ad enti del terzo settore e da questi utilizzati per lo svolgimento di attività di interesse generale.»

1.0.6

[Fazzone](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. Il personale delle Amministrazioni dello Stato, impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, assegnatario degli alloggi del programma straordinario di edilizia residenziale pubblica in locazione in regime di edilizia agevolata, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 203/1991, alla scadenza del periodo di locazione dell'immobile assegnato, ha il diritto all'acquisto al prezzo massimo di cessione o in alternativa, alla scadenza dei contratti in essere, è prevista la proroga *ope legis* a tempo indeterminato degli stessi. Le medesime condizioni di riscatto o proroga contrattuale sono estese ai legittimi assegnatari, anche successivamente alla scadenza contrattuale.»

Art. 2

2.1

[Maffoni](#), [Matera](#)

Alla rubrica sostituire le parole «Assegnazione agevolata ai soci» con le seguenti: «Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per l'assegnazione agevolata ai soci».

2.2

[Maffoni](#), [Matera](#)

Sostituire l'articolo con il seguente: «All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023"» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2023».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato».

2.0.1

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis

1. All'articolo 225, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «106, comma 3, ultimo periodo» sono soppresse;

b) dopo le parole: «1° gennaio 2024» è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 3, ultimo periodo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025.»».

Art. 3

3.1 (id. a 3.2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 le parole "entro il 31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti:

"30 novembre 2023".

3.2 (id. a 3.1)

[Marton](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».

3.3

[Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:« 1. Per i soggetti che, nei mesi di luglio ed agosto 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni della Regione Sicilia per i quali la Regione medesima ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi incendiari, e che in ragione delle difficoltà recate dai predetti eventi non abbiano potuto effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di luglio ed agosto 2023, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 dicembre 2023.»

3.4

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2025.»».

3.5

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "20 novembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2023".»

3.0.1

[Lorefice](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 10-*bis*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
- b) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

3.0.2

[Lorefice](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.
2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.
3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.
4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.
5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.3

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Proroga di termini in materia di lavoratori poligrafici)

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024» e le parole

«31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al secondo periodo, le parole «50,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «56 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al quinto periodo, le parole «11,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2024»."

3.0.4

[Tubetti](#), [Barcaiuolo](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 3-bis.

1. Sull'intero territorio delle Regioni per le quali, a seguito di eventi calamitosi, è stato dichiarato da parte del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza nel corso dell'anno 2023, i distaccamenti delle sedi di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai quali, ai sensi della normativa vigente, è stato attribuito lo status di sedi disagiate, mantengono tale status fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.».

3.0.5

[Ternullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Tutti coloro che, trovandosi nelle condizione di cui all'art. 1, comma 174, della L. 29/12/2022 n. 197, non hanno attivato, entro il termine del 30 settembre 2023, la procedura di regolarizzazione dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, relativi a violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono procedere alla loro regolarizzazione mediante il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi e ciò attraverso il versamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 dicembre 2023.»

Art. 4

4.1

[Maffoni](#), [Matera](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva».

4.0.1

[Barbara Florida](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2024»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più

provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.»;

b) al comma 10:

1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;

3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° novembre 2024»;

c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2024»;

d) al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui al comma 7, utilizzati negli anni 2016 e 2017.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2023, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

4.0.2

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: "entro il 30 novembre 2023", sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 settembre 2024";

b) al comma 10:

1. le parole: "16 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024";

2. le parole: "16 dicembre 2024", sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2025";

3. le parole: "16 dicembre 2025", sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2026";

4. le parole: "17 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024";

c) al comma 11, le parole: "17 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024";

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

4.0.3

[Tajani](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 settembre 2024";

b) al comma 10:

1) le parole "16 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024";

2) le parole "16 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2025";

3) le parole "16 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2026";

4) le parole "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024";

c) al comma 11, le parole "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »

4.0.4

[Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica)

1. All'articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono apportate seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 settembre 2024»;

b) al comma 10:

1. le parole: «16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2024»;

2. le parole: «16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2025»;

3. le parole: «16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2026»;

4. le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2024»;

c) al comma 11, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2024».

4.0.5

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 4-bis

(Proroga dei termini in materia di investimenti in beni strumentali "Industria 4.0")

1. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

2 All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

Art. 5

5.1

[Maffoni](#), [Matera](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori».

5.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «15 ottobre 2023» *con le seguenti:* «30 novembre 2023»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:* «1-bis All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»

5.0.1

[Della Porta](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

1.All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati sino al 31 dicembre 2023».

Art. 06

06.1

[Misiani](#), [Tajani](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01

(Proroga del finanziamento delle misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 6

6.1

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Croatti](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Maffoni](#), [Matera](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali».

6.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Gli obblighi informativi di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024. Nella verifica del corretto adempimento degli obblighi informativi, l'Agenzia delle entrate assicura il pieno rispetto del principio di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, escludendo di richiedere dati e informazioni già in suo possesso. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati e le informazioni non in possesso dell'Agenzia, relativamente al periodo d'imposta 2021, da trasmettere entro il termine di cui al 30 novembre 2024. È in ogni caso esclusa l'applicazione di sanzioni.

2. Con riferimento ai periodi d'imposta successivi al periodo d'imposta 2021, i dati e le informazioni non espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, si intendono già in possesso dell'Agenzia delle entrate. Nei casi di richiesta di regolarizzazione dei dati e delle informazioni, l'avviso di regolarizzazione deve essere espressamente motivato con riferimento all'indisponibilità dei dati e delle informazioni richieste da parte dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso, è sempre esclusa l'applicazione di sanzioni laddove il contribuente trasmetta i dati e le informazioni richieste entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.»

6.4

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Il credito d'imposta per le imprese turistiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall'articolo 28, comma 3-ter, lett. a), nn. 1) e 2), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si intende utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati senza limitazioni temporali. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro del turismo del 23 dicembre 2021 incompatibili con quanto previsto dal presente comma e dalla disciplina di cui al predetto articolo 1 del decreto legge n. 152 del 2021, con particolare riferimento al termine del 31 dicembre 2025.».

6.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente : «1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione

continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

6.6 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.»

6.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

6.7

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 18 comma 10 bis del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 le parole "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026. Entro il termine di cui al primo periodo l'Autorità si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-*duodecies*, e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-*terdecies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni."

6.8

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1 bis. Nell'anno 2023 e 2024 è prorogata la metodologia di applicazione prevista dal comma 20, dell'articolo 6, del DL 31 maggio 2010, n.78, nelle more dell'approvazione della riforma del Quadro di governance economica dell'UE considerando il parametro del rispetto del patto di stabilità interno previsto al terzo periodo del comma 20, come conseguito se la regione a statuto ordinario ha rispettato gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo il prospetto allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10."

6.9 (id. a 6.10)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,

n. 175, le parole "*nel secondo trimestre del 2022*" sono sostituite dalle seguenti: "*nel mese di luglio 2022*".

6.10 (id. a 6.9)

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Castelli](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nel secondo trimestre del 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel mese di luglio 2022».

6.11 (id. a 6.12)

[Russo](#), [Satta](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «e Lampedusa» sono sostituite dalle seguenti: «, di Lampedusa e d'Elba».

1-quater. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

6.12 (id. a 6.11)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

1-quater. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

6.13

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente : «1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.».

6.14

[Damiani](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre 2023".

6.0.1 (id. a 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023".

6.0.2 (id. a 6.0.1, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5)

[Pirovano](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".

6.0.3 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.4, 6.0.5)

[Tajani](#)

Dopo L'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 31 ottobre 2023".»

6.0.4 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.5)

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023".»

6.0.5 (id. a 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4)

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 ottobre 2023».

6.0.6 (id. a 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9)

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-*ter* del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027».

6.0.7 (id. a 6.0.6, 6.0.8, 6.0.9)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Articolo 6-bis (Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027."

6.0.8 (id. a 6.0.6, 6.0.7, 6.0.9)

[Pirovano](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

All'articolo 16, comma 9-*ter* del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".

6.0.9 (id. a 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8)

[Tajani](#)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "*Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027*".»

6.0.10 (id. a 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14)

[Pirovano](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

6.0.11 (id. a 6.0.10, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14)

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Articolo 6-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

6.0.12 (id. a 6.0.10, 6.0.11, 6.0.13, 6.0.14)

[Tajani](#)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Pro roga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.»

6.0.13 (id. a 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.14)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6-bis (Proroga della decorrenza dell'obbligo di utilizzo del Prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025."

6.0.14 (id. a 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13)

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.

6.0.15 (id. a 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18)

Lotito

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« *Articolo 6-bis*

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024. »

6.0.16 (id. a 6.0.15, 6.0.17, 6.0.18)

Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Articolo 6-bis**

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:

«1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole:

«rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinqües* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».

6.0.17 (id. a 6.0.15, 6.0.16, 6.0.18)

[Tajani](#)

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinqües* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».

6.0.18 (id. a 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6-bis (Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter:

- 1) le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse;
- 2) le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024»;
- 3) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies:

- 1) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
- 2) le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025»;
- 3) le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»

6.0.19 (id. a 6.0.20, 6.0.21)

[Pirovano, Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL))

In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".

6.0.20 (id. a 6.0.19, 6.0.21)

[Tajani](#)

Dopo L'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". »

6.0.21 (id. a 6.0.19, 6.0.20)

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Articolo 6-bis

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL))

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". »

6.0.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 6-bis (Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, all'articolo 204, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti:

"dello studio di fattibilità tecnico-economico".

6.0.23

[Occhiuto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Termini in materia di semplificazione di procedimenti amministrativi)

1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 2-*quater* e 2-*quinqies*, secondo periodo, dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano agli iscritti nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.»

6.0.24

[Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Proroga investimenti)

1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole «al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

6.0.25

[Manca](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole:« al 2025» sono sostituite dalle seguenti:« al 2026»

6.0.26

[Fazzone](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni sanzionatorie previste dal comma precedente si applicano anche alle medesime violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116.»

6.0.27 (id. a 6.0.28)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis (Modifica all'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

1.All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti:

"fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

6.0.28 (id. a 6.0.27)

[Tajani](#)

Dopo L'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".»

6.0.29

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis (Proroga dei termini nel settore del gas naturale per i clienti domestici)

1. All'art.1 comma 59 della legge 4 agosto 2017, n 124, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2026".

6.0.30

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis (Proroga dei termini per l'assegnazione del servizio a tutele graduali in materia di fornitura dell'energia elettrica per i clienti domestici)

1. Al comma 2 dell'art. 16-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole "entro il 10 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 10 gennaio 2026".

Art. 7

7.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[Maffoni](#), [Matera](#)

Alla rubrica, dopo le parole: «Misure urgenti in materia di» inserire le seguenti: «anticipo dei

termini per l'utilizzo del».

7.3 (id. a 7.4, 7.5)

[Orsomarso](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 maggio 2023, n. 56,» aggiungere le seguenti: «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».

7.4 (id. a 7.3, 7.5)

[Tajani, Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 maggio 2023, n. 56,» inserire le seguenti: «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».

7.5 (id. a 7.3, 7.4)

[Borghesi, Garavaglia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «legge 26 maggio 2023, n. 56,» sono aggiunte le seguenti: «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».

7.6 (id. a 7.7)

[Croatti, Barbara Floridia, Turco](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023».

7.7 (id. a 7.6)

[Maffoni, Orsomarso](#)

Ai commi 1 e 2, ovunque ricorrono le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «7 dicembre 2023».

7.8 (id. a 7.9)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) sostituire le parole «16 novembre 2023» con le seguenti «7 dicembre 2023»

b) al comma 1, lettera b) sostituire le parole «16 novembre 2023» con le seguenti «7 dicembre 2023»

c) al comma 2, lettera a) sostituire le parole «16 novembre 2023» con le seguenti «7 dicembre 2023»

d) al comma 2, lettera b) sostituire le parole «16 novembre 2023» con le seguenti «7 dicembre 2023»

7.9 (id. a 7.8)

[Tajani](#), [Losacco](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 1, lettera a) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»

b) comma 1, lettera b) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»

c) comma 2, lettera a) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»

d) comma 2, lettera b) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»

7.10 (id. a 7.11, 7.12, 7.13)

[Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Croatti](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».

7.11 (id. a 7.10, 7.12, 7.13)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

All'articolo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "16 novembre" con le seguenti:

"30 novembre".

7.12 (id. a 7.10, 7.11, 7.13)

[Tajani](#), [Manca](#)

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole "16 novembre 2023", ovunque ricorrano, con le seguenti: "30 novembre 2023".

7.13 (id. a 7.10, 7.11, 7.12)

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Ai commi 1 e 2, le parole: "16 novembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2023".

7.14

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Orsomarso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comma 423, le parole «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite con le seguenti «entro il 31 dicembre 2023.»».

7.15

[Tajani](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:« 2-bis. 1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

7.16

[Tajani](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

7.17

[Basso](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis. All'articolo 04 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:«1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 75% dell'indice nazionale (FOI) ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

7.18

[Nicita](#)

Al comma 3, dopo le parole:« Toscana e Marche» *aggiungere il seguente:*« nonché alle imprese danneggiate dagli incendi che hanno interessato la regione Sicilia nei mesi di luglio e agosto 2023.»

7.19

[Misiani](#), [Tajani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:« 3-bis. 1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle

cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.000 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7.20 (id. a 7.21)

[Orsomarso](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»

7.21 (id. a 7.20)

[Manca, Tajani](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»

7.22

[Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole "in unica soluzione", le parole "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 novembre e il 31 dicembre 2023"

7.23

[De Carlo, Nocco, Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3.bis All'articolo 2 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti «31 dicembre 2023».».

7.24 (id. a 7.25)

[Lotito](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le parole: "31 dicembre 2024".»

7.25 (id. a 7.24)

[Tubetti](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole «31 dicembre 2023.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024.»».

7.26

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3-ter. "All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «30 giugno 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".

7.27

[De Carlo](#), [Nocco](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3.bis All'articolo 7 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole «30 settembre 2023» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti «31 dicembre 2023».».

7.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Proroga termini in materia di credito d'imposta per la formazione)

1. All'articolo 1, comma 210-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

7.0.2

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Proroga esonero per la rendicontazione dei contributi per caro-bollette)

1. Al comma 6-ter, dell'articolo 5, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».

7.0.3

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

« Articolo 7-bis

(Proroga dei regimi di maggior tutela per i clienti domestici del gas e dell'energia elettrica)

1. Al fine di preservare i clienti domestici dalle tensioni sui mercati internazionali dell'energia sono prorogati per l'anno 2024 i regimi di maggior tutela dei clienti domestici del gas e dell'energia elettrica. A tale scopo sono adottate le seguenti misure:

a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2025";

b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a

decorrere dal 1° gennaio 2025".

b) al comma 2 dell'articolo 16-ter del decreto legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 le parole: "10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2025". »

7.0.4 (id. a 7.0.5, 7.0.6)

[Minasi](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41, si applica anche agli accordi quadro di lavori finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.»

7.0.5 (id. a 7.0.4, 7.0.6)

[Lotito](#), [Damiani](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41, si applica anche agli accordi quadro di lavori finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.»

7.0.6 (id. a 7.0.4, 7.0.5)

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

1. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applica anche agli accordi quadro di lavori finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.»

7.0.7 (id. a 7.0.8, 7.0.9)

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: «ovvero entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»;

b) al comma 1057, le parole: «ovvero entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023»..».

7.0.8 (id. a 7.0.7, 7.0.9)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023"; e

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

7.0.9 (id. a 7.0.7, 7.0.8)

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

7.0.10

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

7.0.11

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.".

7.0.12

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

7.0.13 (id. a 7.0.14, 7.0.15)

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è soppresso.»

7.0.14 (id. a 7.0.13, 7.0.15)

[Turco](#), [Barbara Florida](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è abrogato.»

7.0.15 (id. a 7.0.13, 7.0.14)

[Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 25, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «1° dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1° febbraio 2024» e le parole: «2 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° marzo 2024»;

b) il comma 2 è soppresso.»

7.0.16 (id. a 7.0.39)

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 26 del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, introdurre le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*bis*, inserire e seguenti modifiche:

1) al primo periodo, le parole "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024";

2) al secondo periodo aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,"

3) al quinto periodo le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2024";

4) all'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole "relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023."

5) aggiungere alla fine il seguente periodo: "Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024."

b) al comma 6-*ter*, primo periodo, sostituire le parole "30 giugno 2023 nonché alle concessioni di lavori" con le seguenti "30 giugno 2023, o comunque relative a gare bandite entro il medesimo termine, nonché alle concessioni di lavori" e sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti "31 dicembre 2024";

c) al comma 6-*quinqües*, secondo periodo, aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: "Fermi restando i prezzi contrattuali,"

d) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole "Fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "Fino al 31 dicembre 2024"; inoltre, al terzo periodo, sostituire le parole "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022" con le seguenti "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente si provvede sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziata a legislazione vigente.

7.0.39 (id. a 7.0.16)

[Rosso](#), [Lotito](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-*bis*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 15 maggio 2022, n. 50, introdurre le seguenti modifiche:

b) al comma 6-*bis*, inserire e seguenti modifiche:

i. al primo periodo, le parole "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024";

ii. al secondo periodo aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: " *Fermi restando i prezzi contrattuali,*"

iii. al quinto periodo le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2024";

iv. all'ultimo periodo aggiungere le seguenti parole "relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023."

v. aggiungere alla fine il seguente periodo: "Con ulteriore decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024."

c) al comma 6-ter, primo periodo, sostituire le parole "30 giugno 2023 nonché alle concessioni di lavori" con le seguenti "30 giugno 2023, o comunque relative a gare bandite entro il medesimo termine, nonché alle concessioni di lavori" e sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti "31 dicembre 2024";

d) al comma 6-quinquies, secondo periodo, aggiungere, all'inizio, le seguenti parole: " Fermi restando i prezzi contrattuali, "

e) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole "Fino al 31 dicembre 2023" con le seguenti "Fino al 31 dicembre 2024"; inoltre, al terzo periodo, sostituire le parole "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022" con le seguenti "dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente si provvede sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziata a legislazione vigente. »

7.0.17 (id. a 7.0.18, 7.0.19)

[Lotito](#), [Damiani](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»

7.0.18 (id. a 7.0.17, 7.0.19)

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

7.0.19 (id. a 7.0.17, 7.0.18)

[Minasi](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»

7.0.20

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 7- bis (Proroga del termine in materia sanatoria del credito per ricerca e sviluppo)

1. L'articolo 1, comma 271, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dai seguenti:

"271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «entro il 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2024»;

271-*bis*. L'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è sostituito dal seguente:

"10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 30 settembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 30 settembre 2024 e le successive entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

7.0.21

[Murelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del Decreto legislativo 8 novembre 2021 in materia di bioliquidi sostenibili.)

1. Al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 40 comma 1 lettera c) le parole da "dal 2023" fino a "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti "dal 2026".

7.0.22

[Satta](#), [Tubetti](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-*bis*

(Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)

1. 1. Ai gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-*duodecies* del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, è concessa **un'ulteriore proroga di 12 mesi** alle deroghe già disposte ai sensi del medesimo articolo 5-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

2. I termini di decorrenza delle deroghe di cui al comma 1 si applicano dal 1° ottobre 2023.»

7.0.23

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-*bis*

(Proroga del termine in materia di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

7.0.24 (id. a 7.0.25, 7.0.27)

[Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7.bis

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2-bis del decreto legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.6 le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

2. All'articolo 8-bis del decreto legge 10 maggio 2023 n.51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.87 le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

7.0.25 (id. a 7.0.24, 7.0.27)

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

2. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

7.0.26

[Naturale](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7.0.27 (id. a 7.0.24, 7.0.25)

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2-bis, del decreto legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

2. All'articolo 8-bis, del decreto legge 10 maggio 2023 n.51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7.0.29

[Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola «imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 99, dopo le parole «attrezzature varie» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,»".

7.0.31

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni di sostegno alle imprese)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 i comuni possono individuare le vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico per le quali la posa in opera temporanea di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e per le quali è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»

7.0.32 (id. a 7.0.33)

[De Priamo](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è apportata la seguente modificazione:

le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

7.0.33 (id. a 7.0.32)

[Nastri](#), [Mennuni](#), [Gelmetti](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 7-bis

(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese)

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

7.0.34

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

7.0.30 (id. a 7.0.35, 7.0.36)

[Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7.bis

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7.0.35 (id. a 7.0.30, 7.0.36)

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

7.0.36 (id. a 7.0.30, 7.0.35)

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 7-bis

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

7.0.37 (id. a 7.0.38, 7.0.28)

[Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7.bis

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)

1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 46 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

7.0.38 (id. a 7.0.37, 7.0.28)

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)

1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 46 le parole « nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed

entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

7.0.28 (id. a 7.0.37, 7.0.38)

[Naturale](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure urgenti a favore del settore agricolo)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»".

7.0.40 (id. a 7.0.42, 7.0.43)

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

1. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, le parole: «carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.», sono sostituite dalle seguenti: «carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.». Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 2023».

2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.».

7.0.41

[Minasi](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: "carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.", con le seguenti: "carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.". Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: "per l'anno 2022", inserire le seguenti: "e 2023".

2. Con apposito decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.42 (id. a 7.0.40, 7.0.43)

Basso

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

1. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: "carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.", con le seguenti: "carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.". Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: "per l'anno 2022", inserire le seguenti: "e 2023".

2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.".

7.0.43 (id. a 7.0.40, 7.0.42)

Paroli

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

« Art. 7-bis

1. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: "carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.", con le seguenti: "carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.". Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: "per l'anno 2022", inserire le seguenti: "e 2023".

2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232. »

7.0.44

Murelli, Garavaglia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Modifica al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla

legge 11 novembre 1983, n. 638, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: «1-*quinquies*. Il versamento delle ritenute di cui al comma 1, intervenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattito di primo grado, estingue il reato di cui al comma 1-*bis*.».".

7.0.45

[Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 7- bis

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36-*ter* del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

7.0.46

[Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Croatti](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 7-bis

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36 *ter* del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

Art. 8

8.1

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti «30 giugno 2024»;
- b) al comma 2, dopo le parole «anno 2023» inserire le seguenti: «e pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024».

8.2

[Gelmetti](#), [Nocco](#), [Melchiorre](#), [Orsomarso](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500 le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,»».

8.0.1

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

8.0.2

[Lorefice](#), [Damante](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

b) al comma 2, le parole: «993.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1.324.000 euro per l'anno 2023»."

8.0.3

[Damante](#), [Lorefice](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Proroga di termini in materia di continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

8.0.4

[Damante](#), [Lorefice](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Proroga di termini in materia di continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»

8.0.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Proroga di termini in materia di lavoratori del settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "settantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi"

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.7

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024."

8.0.8

[Pirondini](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, deve essere interpretata nel senso che:

a) la stessa costituisce una disciplina autonoma, esaustiva e autosufficiente della liquidazione delle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1993;

b) nel rispetto del criterio letterale per cui l'espressione "Le quote di retribuzione giornaliera pensionabile eccedenti il suddetto limite sono computate secondo le aliquote di rendimento previste dall'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503" si deve intendere come rinvio alle sole "aliquote di rendimento" di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, mentre alcun riferimento è operato al successivo comma 2;

c) nel rispetto dei criteri direttivi individuati nella delega secondo quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione e quindi nel rispetto dei criteri di armonizzazione e commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti, e quindi nel senso che la retribuzione massima pensionabile coincide, al pari di quanto avviene nel sistema A.G.O., alla retribuzione imponibile e quindi nel senso che le aliquote di rendimento decrescenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano fino alla concorrenza della retribuzione imponibile e quindi su tutta la contribuzione versata».

8.0.9 (id. a 8.0.10, 8.0.11)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis. (Proroga dei termini per la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

8.0.10 (id. a 8.0.9, 8.0.11)

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»..».

8.0.11 (id. a 8.0.9, 8.0.10)

[Camusso](#), [Tajani](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

8.0.5 (id. a 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Proroga in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo)

1. All'articolo 103-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".»

8.0.12 (id. a 8.0.5, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15)

[Minasi](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".»

8.0.13 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.14, 8.0.15)

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis

1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".»

8.0.14 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.15)

[Basso](#)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

8.0.15 (id. a 8.0.5, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14)

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis

1. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite

dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»».

8.0.16 (id. a 8.0.17, 8.0.18)

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Riapertura dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui al medesimo articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2021, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del predetto articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo».

8.0.17 (id. a 8.0.16, 8.0.18)

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Tubetti](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 8-bis

(Riapertura dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali

prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».

8.0.18 (id. a 8.0.16, 8.0.17)

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«ART. 8-*bis*

(Riapertura dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-*bis*, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.

2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».

8.0.19

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis

(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi, ai sensi del successivo comma 580, della facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, possono procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei detti rapporti di lavoro, il cui costo è posto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570.

2. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».

8.0.20

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole "*e il 31 dicembre 2023*" sono sostituite dalle seguenti "*e il 31 dicembre 2024*".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.21

[Tajani](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

"Art. 8-bis

(Proroga dell'accesso al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente agli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga al requisito contributivo di cui

all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

8.0.22

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche al fine di consentire l'accesso al trattamento di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di integrazione salariale può essere concesso anche in caso di superamento dei limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile di cui al comma 2.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 1 milione di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

8.0.23

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

"Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di prepensionamento per i lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024».

8.0.24 [già 8.2 (testo 2)]

[Gelmetti](#), [Nocco](#), [Melchiorre](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art.8-bis

(Proroga di termini in materia di pensionamento dei lavoratori del settore poligrafici ed editoria in crisi)

«1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 500, le parole «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024,».

2. I trattamenti pensionistici di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, che costituisce tetto di spesa.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per 9,1 milioni di euro per l'anno 2024, 18,5 milioni di euro per l'anno 2025, 18,4 milioni di euro per l'anno 2026, 11,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26 ottobre 2016, n.198.».

Art. 9

9.1

[Maffoni](#), [Matera](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco».

9.2 (id. a 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7)

[Testor](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

9.3 (id. a 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7)

[Zampa](#), [Tajani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

9.4 (id. a 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7)

[Turco](#), [Pirro](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

9.5 (id. a 9.2, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7)

[Barcaiolo](#), [Lisei](#), [Marcheschi](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

9.6 (id. a 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7)

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

9.7 (id. a 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6)

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

9.8

[Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1 bis. A decorrere dall'anno 2024, la quota premiale e i criteri di riparto a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono indicati annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e stabiliti con decreto del Ministro della salute, d'Intesa con il Ministro dell'Economia e finanze e previa Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La quota premiale è pari almeno allo 0,5 per cento delle predette risorse."

9.9 (id. a 9.10)

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 15 dicembre 2023»."

9.10 (id. a 9.9)

[Meloni](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 15 dicembre 2023».

9.11

[Lotito](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "30 novembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2024"».

9.12

[Lotito](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, il

sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*ter*. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-*septies*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è soppressa.

1-*quater*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, al primo periodo, le parole: "ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "o di Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, dalla Stazione Unica Appaltante della regione Calabria".

1-*quinquies*. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente: "3-*quater*. Le risorse erogate alla regione Calabria negli anni 2020 e 2021, ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, possono essere utilizzate, a seguito della positiva conclusione della verifica effettuata dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 16, comma 8-*novies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma per gli investimenti nel settore sanitario ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007."»

9.0.1

[Murelli, Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.»

9.0.2

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di accelerare il processo di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

9.0.3

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici, e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 30 giugno 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021».

9.0.4

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

9.0.5 (id. a 9.0.6)

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024"».

9.0.6 (id. a 9.0.5)

[Barbara Floridia](#), [Croatti](#), [Turco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024".»

9.0.7 (id. a 9.0.8)

[Minasi, Bergesio](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *«In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035.»*

9.0.8 (id. a 9.0.7)

[Damiani](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni urgenti in materia di acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali)

1. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *«In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035.»*

9.0.9

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Proroga di termini in materia di revisione prezzi)

1. All'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6-*bis*, sostituire le parole «al 31 dicembre 2023» con «al 31 dicembre 2024»;
- b) al comma 6-*ter*, sostituire le parole «al 31 dicembre 2023» con «al 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.10

[Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Proroga di termini in materia ambientale)

1. All'articolo 1, lettera q), capoverso "Art. 16-ter", del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole "30 giugno 2022", sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2029";

b) alla lettera c-bis), le parole "1° luglio 2022", sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2030".»

9.0.11

[Zambito](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

1. Alle strutture che non hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano state impossibilitate a completare i lavori di adeguamento entro le scadenze previste, si applicano le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora siano in grado di presentare un programma di adeguamento supportato da concreti elementi a garanzia dell'attuazione degli interventi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e procedano all'avvio dei lavori previsti nel programma entro i successivi 180 giorni.

9.0.12

[Salvitti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

(Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici AIFA)

1. Il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco è prorogato al 31 dicembre 2024».

9.0.13

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

<<Art. 9-bis

1. Il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco e in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogato al 31 dicembre 2024.>>

9.0.14

[Murelli, Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Rappresentanza delle associazioni di pazienti nei Comitati Consultivi dell'Agenzia Italiana del Farmaco)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022 n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente: "1-ter.1. Con decreto del Ministero della Salute,

da emanarsi entro 90 giorni dal termine di cui al comma 1, sono adottate le necessarie norme regolamentari per assicurare la convocazione e la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di pazienti nei Comitati Consultivi dell'Agenzia Italiana del Farmaco";

2) Al comma 1-*sexies*, dopo la parola: "1-*ter*" è aggiunta la seguente: "1-*ter.1*".».

Art. 10

10.1

[Maffoni, Matera](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico».

10.2

[Lotito](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;

b) al comma 3, le parole «Con il medesimo decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti «Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti,».

10.3

[Maffoni, Matera](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «primo periodo» *con le seguenti:* «terzo periodo».

10.4

[Tajani](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Al comma 3.2 dell'articolo 18 dell'articolo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al secondo periodo, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 novembre 2023".

10.5

[Bucalo, Maffoni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 31-*quinquies* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente: «1. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.»».

10.6

[Barbara Florida, Turco, Croatti, Pirro](#)

Aggiungere, dopo il comma 2, il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il comma 4-*bis.1*, è sostituito con il seguente:

"4-*bis*.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate a prorogare gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-*bis* è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano 'Agenda Sud' sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024,

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

10.7

[Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Aggiungere, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024-2025,».

10.8

[Bucalo](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 30 novembre 2023. Decorso il termine del 30 novembre 2023, le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2023.

10.0.1 (id. a 10.0.2, 10.0.4)

[Tajani](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) le parole "alla data del 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".»

10.0.2 (id. a 10.0.1, 10.0.4)

[Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025";

b) al secondo periodo, le parole: "alla data del 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 ottobre 2025".»

10.0.3

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2025";

b) le parole: "alla data del 31 ottobre 2021"; sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".

2 Agli oneri derivanti dal presente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.4 (id. a 10.0.1, 10.0.2)

[Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 10-bis

(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati internazionali violenti)

1. Alla legge n. 145 del 2018, all'art. 1 comma 594 apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) le parole "alla data del 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".

10.0.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga del credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica)

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2024, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.».

10.0.6 (id. a 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9)

[Minasi](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

10.0.7 (id. a 10.0.6, 10.0.8, 10.0.9)

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-*bis*.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

10.0.8 (id. a 10.0.6, 10.0.7, 10.0.9)

[Tajani](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Proroga del termine in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2024"».

10.0.9 (id. a 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8)

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-*bis*

(Proroga del termine in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».

10.0.10

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e di garantire la disponibilità necessaria ad acquisire la relativa dotazione infrastrutturale, è autorizzata una spesa pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore del medesimo Istituto. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

10.0.11

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 10-*bis*

(Requisiti in materia di iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

1. All'articolo 22, comma 4 della legge 31 dicembre 2012, n.247 le parole: "undici anni", sono

sostituite dalle seguenti: "dodici anni"».

10.0.12

[Marcheschi](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Proroga di termini in materia semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

10.0.13

[Marcheschi](#), [Speranzon](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Proroga di termini in materia sportiva)

1. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre».

10.0.14

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Formazione continua Dirigenti Pubbliche Amministrazioni)

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'Anno Accademico 2023/2024, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limitazioni relative al reddito, all'acquisizione dei CFU ed a qualsiasi altra causale o condizione, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

1. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 11

11.0.1

[De Rosa](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 11-bis.

(Termini in materia di incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa)

1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021, 2023 e 2024»."

11.0.2

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo)

1. Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 31-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, e della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle *Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)*, sono differite al 2025.

2. Al fine di garantire la massima attualità della certificazione della rappresentanza per il periodo di riferimento relativo al triennio contrattuale 2025-2027 e di scongiurare un significativo disallineamento tra i dati oggetto della certificazione della rappresentatività, stante l'attuale previsione di rilevazione delle deleghe al 2023 e il dato elettorale al 2025, il termine della rilevazione delle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione per l'accertamento della rappresentatività, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, è fissato al 31 dicembre 2024."

11.0.3

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Disposizioni a favore del personale dell'editoria)

1. Al fine di sostenere il settore dell'editoria ed in particolare della carta stampata e per fare fronte all'impatto derivante dalla digitalizzazione e alla riduzione degli addetti del settore stampa, nell'ambito delle risorse già stanziati dall'articolo 1, comma 500 della legge 160/2019, limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026 in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 1981, numero 416, possono accedere al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 3, lettera a), del Dlgs n.148 del 14 settembre 2015."

Art. 12

12.1

[Maffoni](#), [Matera](#)

Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 aprile 2022, n. 46,» inserire le seguenti: «in materia di rappresentatività delle associazioni militari professionali a carattere sindacale tra militari,».

12.0.1 (id. a 12.0.2)

[Camusso](#), [Tajani](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

"Art. 12-bis

(Proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego)

1. A causa dello slittamento della tempistica delle elezioni delle RSU del pubblico impiego determinato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento

della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni."

12.0.2 (id. a 12.0.1)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 12-bis (Proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego)

1. In considerazione della tempistica delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) del pubblico impiego, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni."

12.0.3

[Camusso](#), [Tajani](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
 - b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

12.0.4

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis. (Proroga dei termini per il rinnovo degli organi degli enti regolamentati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, 153)

1. È consentito, ove lo statuto sia in tal senso modificato con norma transitoria, il rinnovo degli organi degli enti regolati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, 153 anche in deroga ai limiti statuari da essi introdotti in conformità all'articolo 4, comma 1, lett. I) del decreto medesimo, nel limite massimo di due esercizi".

Art. 13

13.1

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 13-bis

(Proroga della nomina del sindaco di Palermo a Commissario di Governo)

1. All'articolo 1, comma 846, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Conseguentemente,

- a) al comma 850, le parole «200.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;
- b) al comma 851, le parole «2 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2

milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 2 milioni per il 2024 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.1

[Garavaglia, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Disposizioni in materia di contributo alle Regioni e Province autonome per il rincaro energia)

1. Per l'anno 2023, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui alla legge con la legge 29/12/2022, n.197, art.1, comma 29 e 535, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 191,5 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di autocoordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 191,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lett.c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147

13.0.2 (id. a 13.0.3)

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)

1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.0.3 (id. a 13.0.2)

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)

1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti

aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

13.0.4

[Minasi, Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Proroga di termini in materia di limitazioni della circolazione stradale)

1. Nelle more dell'aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell'aria, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna possono disporre la limitazione della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ciascun anno, anche delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «?Euro 5?», esclusivamente a far data dal 1° ottobre 2025. Con il provvedimento con cui si dispone la limitazione della circolazione stradale, si indicano le relative deroghe. La limitazione di cui al primo periodo si applica in via prioritaria alla circolazione stradale nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. A decorrere dal 1° ottobre 2025, la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel, di categoria «?Euro 5?» è inserita nei piani della qualità dell'aria delle Regioni di cui che adottano i relativi provvedimenti attuativi nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del presente comma.»

Art. 14

14.1

[Mancini, Zaffini, Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Conseguentemente, al fine di rafforzare l'efficienza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di inclusione sociale e lavorativa, è autorizzato, dal 1° gennaio 2024, l'incremento di una posizione dirigenziale generale e di sei posizioni dirigenziali non generale della dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 461.374,21 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del personale delle aree funzionali»;

b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, all'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non

può essere superiore a sedici, ivi compresi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri, pari ad euro 388.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

14.2

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Castelli](#), [Tubetti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2023 per il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

14.0.1

[Rastrelli](#), [Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 14-bis

(Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate insulari di Ischia (Tribunale di Napoli), Lipari (Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto) e Portoferraio (Tribunale di Livorno))

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

14.0.2

[Stefani](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 14-bis.

1. All'articolo 7, comma 1, della Legge 21 aprile 2023 n. 49, premettere le seguenti parole:

"Anche al di fuori dell'ambito di applicazione della presente legge».

14.0.3

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. All'articolo 1, comma 813, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: « f-bis) esprime il proprio parere sui provvedimenti all'esame delle competenti commissioni parlamentari, ivi comprese le commissioni bicamerali, sulle materie di cui al presente comma, entro i termini utili all'esame dei provvedimenti medesimi.»

Art. 15

15.1

[Losacco](#), [Tajani](#)

Sopprimere l'articolo

15.2

[Losacco](#), [Tajani](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: « è prorogato» fino a « n. 347 del 2003» con le seguenti: « può essere prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui venga annullato in autotutela, in tutto o in parte, il provvedimento autorizzatorio della cessione dei complessi aziendali o nel caso di provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo. La proroga è disposta con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003.»

15.3

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Aggiungere, dopo il comma 1, il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, al termine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali»».

15.4

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
- b) al comma 3, dopo le parole: «anno 2023» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;
- c) al comma 4, dopo le parole: «anno 2023» sono inserite le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».

15.5

[Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. All'articolo 44, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 11-ter, è sostituito dal seguente:

"11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al

primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.0.1

[Martella](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024";

b) al comma 2 le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025"

15.0.2

[Tajani](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga di termini in materia di mediazione)

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "*b-bis) per i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il termine di cui alla lettera precedente è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente lettera e fino al 31 dicembre 2024.*"»

15.0.3

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. Al comma 1, dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'acquisizione del numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato non è richiesta per le attività ricettive per le quali è prevista la segnalazione certificata di inizio attività." ».

15.0.4

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'art. 7 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui si riferisce la comunicazione";

b) al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del terzo periodo oggetto di comunicazione".

15.0.5

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, le parole: "entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 31 dicembre 2024".».

15.0.6

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 le parole: "per i venditori già registrati sulla piattaforma alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti i venditori registrati sulla piattaforma".».

15.0.7

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'art. 16 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dalla data indicata dall'Articolo 10, comma 6, ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.509, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96."».

15.0.8

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma si applicano dopo il secondo periodo oggetto di comunicazione."».

15.0.9

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'art. 12, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'art. 11," sono inserite le seguenti: "determinata da negligenza del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione". ».

15.0.10

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'art. 10, comma 6 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2025".».

15.0.11

[Borghesi, Garavaglia](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. Considerati gli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, considerata altresì la necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n.85, è abrogato."

15.0.12

[Lorefice, Bevilacqua, Sabrina Licheri, Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici».

2. All'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata."»

15.0.13

[Potenti](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15 bis

(Proroga in materia di termini di lavoro portuale)

1. La disposizione di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n° 34 convertito con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n° 77 è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

2. Dall'attuazione della presente disposizione/articolo/comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica/per il bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione/articolo/comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

15.0.14

[Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga delle disposizioni previste dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, per gli enti non soggetti alla disciplina del Terzo settore)

1. Per gli enti associativi non soggetti alla disciplina del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la disciplina sulla determinazione forfetaria dell'IVA e redditi, di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, può in ogni caso trovare applicazione, anche in deroga all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

15.0.15

[Testor](#), [Pirovano](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga termini per l'adeguamento degli statuti degli enti de Terzo settore)

1. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».

15.0.16

[Russo](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Polo ospedaliero della città di Siracusa)

1. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, per il quale è stato nominato e poi prorogato per la durata di un anno il Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 42-*bis* del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario Straordinario per la durata di anni cinque, e comunque non oltre i tempi necessari al completamento delle opere ed al loro collaudo.

2. Tenuto conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, il Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri può valutare di integrare l'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 con un impegno di spesa che è definito sentito il Commissario Straordinario.

3. Al Commissario straordinario si applica il regime di deroghe previsto per le opere di interesse nazionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

15.0.17

[Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti di EurAllumina)

1. Alla società EurAllumina, operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2022 al 30 novembre 2023, in caso di cessazione del programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

15.0.18

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«15-bis

(Disposizioni in materia di Camere di commercio)

1. All'articolo 54-*ter* del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".

2. Alla legge 29 dicembre 1993, n.580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino istituite camere di commercio che accorpano almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-*bis*, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."

3. Le camere di commercio istituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-*bis* della legge 29 dicembre 1993, n.580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.».

15.0.19 (id. a 15.0.20)

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 15-*bis*.

(Proroga termini in materia di crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».

15.0.20 (id. a 15.0.19)

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-*bis*.

(Proroga termini in materia di crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».

15.0.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15 bis (Proroga del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi alla contribuzione obbligatoria dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 10-*bis*:

a) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

15.0.22

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-*bis*

(Proroga dei termini in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

1. La rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui all'articolo 110 del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa ai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.».

15.0.23 (id. a 15.0.24, 15.0.25)

[Manca](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi". »

15.0.24 (id. a 15.0.23, 15.0.25)

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga del termine per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".

15.0.25 (id. a 15.0.23, 15.0.24)

[Lotito](#), [Damiani](#), [Rosso](#)

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118 le parole "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

15.0.26

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Formazione continua Dirigenti Pubbliche Amministrazioni)

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'Anno Accademico 2023/2024, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limitazioni relative al reddito, all'acquisizione dei CFU ed a qualsiasi altra causale o condizione, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

15.0.27

[Misiani](#), [Tajani](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15 bis

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato.

15.0.28

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 15-bis.

(Proroga di termini in materia di revisione prezzi)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, le parole «al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti «al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-ter, le parole «al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti «al 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.29

[Damiani](#)

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga di termini in materia di contratti pubblici)

1. All'art. 225, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «106, comma 3, ultimo periodo» sono eliminate;

b) dopo le parole: «1° gennaio 2024» aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di

cui all'art. 106, comma 3, ultimo periodo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2025».

15.0.30

[Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

((Differimento dell'obbligo di partita IVA per le associazioni che svolgono attività esclusivamente verso propri associati)

1. All'articolo 1, secondo periodo, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2024» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025».

15.0.31

[Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole:« al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti:« 31 dicembre 2024»

15.0.32

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Garavaglia](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis (Proroga di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte)

1. I termini di cui ai commi 7 e 13, dell'articolo 10-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.

15.0.33

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire:

«Articolo 15-bis

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Art. 16

16.0.1

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze si provvede ad aggiornare al 30 giugno 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle

forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.».

16.0.2

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al terzo periodo del comma 17-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

16.0.3

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

«1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2025».».

16.0.4

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato presso i Comuni terremotati)

1. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2024 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

16.0.5

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Esclusione dall'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), degli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o dichiarati non agibili in seguito a calamità naturali)

1. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024».».

16.0.6

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Agevolazioni, anche di natura tariffaria
relativamente alle bollette dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas)

1. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

16.0.7

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Disposizioni per l'esenzione in favore delle utenze dell'energia elettrica,
dell'acqua e del gas localizzate in aree terremotate)

1. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024.

16.0.8

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Stabilizzazione del personale in servizio presso gli Uffici scolastici regionali
e i comuni di aree terremotate)

1. All'articolo 57, comma 3, secondo periodo, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

16.0.9

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Interventi a favore di famiglie e imprese)

1. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

16.0.10

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
ai comuni terremotati)

1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «, al quinto anno e al sesto anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al quinto, al sesto e al settimo anno».

16.0.11

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Disposizioni per l'accelerazione dei processi di ricostruzione nelle aree terremotate)

1. All'articolo 20-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «le disposizioni previste dall'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni previste dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55.».

16.0.12

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis.

(Sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti delle attività economiche e produttive e dei mutui prima casa, inagibile o distrutta)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024.».

Coord. 1

Il Relatore

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, le seguenti modificazioni.

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: «somme che, nelle more, siano state versate» sono sostituite dalle seguenti: «somme che siano state già versate».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), le parole: «ovunque ricorrano» sono sostituite dalle seguenti: «ovunque ricorrono».

All'articolo 7:

al comma 3, le parole: «al fine di attribuire misure» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di concedere misure», le parole: «le regioni Emilia, Toscana» sono sostituite dalle seguenti: «le regioni Emilia-Romagna, Toscana» e le parole: «riassegnazione in spesa» sono sostituite dalle seguenti: «riassegnazione alla spesa».

All'articolo 10:

al comma 2, dopo le parole: «31 dicembre 2023» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: «il Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e le parole: «nella corso» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso»;

al comma 2, dopo le parole: «36 milioni» è inserita la seguente: «di».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: «16 dicembre 2022, n. 204"» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2022, n. 204,"».

All'articolo 15:

alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» è inserita la seguente: «di».

1.3.2.1.7. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 85 (ant.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCLEDÌ 25 OTTOBRE 2023
85^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
[MELCHIORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MAFFONI](#) (FdI) introduce il provvedimento, che si compone di cinque articoli. Quanto alla competenza della Commissione, segnala l'articolo 3, che introduce modifiche, a decorrere dall'anno 2024, alla disciplina dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione importati. In particolare, viene prevista l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (oggi al 10 per cento) per gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, importati e di valore inferiore o uguale a 20.000 euro, ceduti dagli autori o loro eredi o legatari, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; viene altresì prevista la riduzione dell'aliquota dal 22 al 10 per cento per la stessa tipologia di oggetti, di valore inferiore o uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi da quelli sopra citati.

Quanto alla rimanente parte del provvedimento, l'articolo 1 ne reca le finalità. L'articolo 2 apporta modificazioni al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, intese ad armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea. Infine, l'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, quantificati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mentre l'articolo 5 dispone in materia di entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) illustra per le parti di competenza il provvedimento, segnalando in particolare l'articolo 4, che rinvia, per il solo periodo d'imposta 2023, il versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro. Il versamento potrà essere effettuato entro il 16 gennaio del 2024, senza interessi, ovvero potrà essere dilazionato, a fronte del pagamento di interessi, fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Il successivo articolo 5 proroga i termini previsti per

regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La norma proroga, altresì, di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, relativo all'indebitito utilizzo in compensazione del medesimo credito. Infine, l'articolo 7 interviene sul meccanismo di rideterminazione delle aliquote d'accisa sui carburanti mediante decreto ministeriale in corrispondenza di un maggior gettito IVA, meccanismo disciplinato dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). La norma in esame modifica i presupposti di emanazione del decreto ministeriale di riduzione delle accise, allo scopo di condizionarlo all'aumento del greggio, sulla media del mese precedente (in luogo del "precedente bimestre", come previsto dal testo finora vigente) rispetto al valore di riferimento indicato nel DEF o nella NADEF e tenuto conto dell'eventuale diminuzione del prezzo, nella media del bimestre precedente (in luogo del "quadrimestre", come previsto dal testo finora vigente), sempre rispetto a quanto indicato nei predetti documenti di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati l'emendamento 8.100 del relatore e l'emendamento 1.0.2 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto.

Quanto alla rilevanza degli emendamenti presentati, sono in corso alcuni contatti informali tra i Gruppi e la relatrice, senatrice Zedda, e che le improponibilità verranno comunicate in occasione della prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Governo, Il sottosegretario FRENI sottolinea che l'esame di emendamenti formalmente non onerosi potrebbe risultare meno complesso.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), facendo seguito all'intervento svolto nella precedente seduta, ricorda che la propria parte politica ha presentato circa cinquanta emendamenti, tra i quali rivestono particolare rilevanza quelli che riguardano l'energia, il carovita e la salvaguardia dei Comuni. Quanto agli emendamenti non onerosi, segnala proprio quelli che riguardano i mutui dei Comuni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare una nuova seduta alle ore 15 di oggi per la votazione del parere sui disegni di legge all'ordine del giorno, Atto Senato n. 762 (Semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e agevolazioni fiscali per oggetti d'arte) e Atto Senato n. 912 (decreto-legge n. 145 del 2023 - Misure urgenti in materia economica e fiscale), e per il seguito della fase illustrativa e la declaratoria di improponibilità relativamente agli emendamenti al disegno di legge n. 899.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI NUOVA SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta nella giornata odierna alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [899](#)

Art. 1

1.0.2 (testo 2)

[Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 1-bis.

(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)

1. In coerenza con quanto disposto ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, la facoltà di riscatto degli alloggi sociali è riconosciuta anche ai soggetti assegnatari delle unità immobiliari ad uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo è esercitata nella misura del prezzo massimo di cessione, come determinato dalle rispettive convenzioni edilizie.

3. Al fine di consentire l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo, i contratti di locazione scaduti o in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati al 31 dicembre 2024."

Art. 8

8.100

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: "pari a" con le seguenti: "valutati in".

1.3.2.1.8. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 86 (pom.) del 25/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCLEDÌ 25 OTTOBRE 2023
86^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
[MELCHIORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [MELCHIORRE](#) (FdI), in qualità di relatore in sostituzione del senatore Maffoni, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dal Presidente, in qualità di relatore, posto ai voti, è approvato.

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice [TUBETTI](#) (FdI) propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Si passa alla votazione.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) annuncia il voto di astensione della propria parte politica sul testo del decreto, auspicando che il Governo tenga fede agli impegni assunti circa l'estensione di alcune misure.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole proposto dalla relatrice, messo in votazione, è accolto.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice [TUBETTI](#) (FdI) ritira gli emendamenti 1.8 e, dopo avervi aggiunto la firma, 15.0.14.

Il presidente [MELCHIORRE](#) comunica che sono stati presentati gli emendamenti 7.14 (testo 2), 8.0.17 (testo 2), 8.0.19 (testo 2), 9.5 (testo 2) e 14.0.3 (testo 2), pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che gli emendamenti 3.0.2, 06.1, 6.4, 6.11 e 6.12 (identici), 6.0.19, 6.0.20 e 6.0.21 (identici), 6.0.23, 6.0.26, 6.0.27 e 6.0.28 (identici), 7.17, 7.19, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6 (identici), 7.0.31, 7.0.34, 7.0.44, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.8, 9.0.1, 9.0.2, 10.2, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.14, 11.0.1, 12.0.4, 13.0.4, 14.0.2, 14.0.3, 15.5, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.9 e 15.0.26 sono improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, recanti norme estranee alla materia e al contenuto del decreto-legge.

Gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, in materia di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, recano disposizioni identiche o comunque già ricomprese nell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Sono pertanto inammissibili in assenza di portata normativa ai sensi dell'articolo 100, comma 8.

L'emendamento 7.0.20, recante disposizioni analoghe, è comunque da considerarsi superato nel merito dal citato articolo 5, ma restando proponibile.

Quanto, infine, all'emendamento 15.0.16, si riserva di condurre un supplemento di istruttoria.

Prende atto la Commissione.

Riprende la fase di illustrazione degli emendamenti, intesa a evidenziare le proposte di maggiore interesse da parte dei vari Gruppi.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) ribadisce la particolare attenzione del Partito Democratico circa i temi sociali ed evidenzia, all'articolo 1, gli emendamenti volti al sostegno delle famiglie in difficoltà, come nel caso ad esempio delle proposte 1.9 e 1.10, finalizzate all'incremento dei fondi nazionali di sostegno agli affitti e alla morosità incolpevole; all'articolo 6, gli emendamenti che riguardano la situazione economico-finanziaria dei Comuni; all'articolo 7, in materia di Industria 4.0; ed infine all'articolo 12, sulla proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego.

Il senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP) chiede delucidazioni al Governo circa la *ratio* dell'articolo 15, in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, che a suo parere nel testo attuale pregiudica la posizione di alcuni creditori.

Si associa il senatore [ORSOMARSO](#) (Fdl), che paventa il rischio di ricorsi temerari.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli approfondimenti richiesti.

Il senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP), sull'ordine dei lavori, sollecita una conferma da parte del Presidente sui tempi per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, in esito all'Ufficio di Presidenza svolto nella giornata di ieri, la votazione degli emendamenti è prevista nelle sedute da convocarsi il 6 e 7 novembre.

Il sottosegretario FRENI, anche per permettere la conclusione dei lavori entro la giornata di martedì 7 novembre, sollecita i Gruppi a far pervenire al più presto alla Presidenza l'indicazione degli emendamenti cui si attribuisce maggiore rilevanza ai fini di una tempestiva istruttoria e tenendo conto dell'eventuale formulazione di ulteriori proposte emendative ritenute necessarie o di riformulazioni di emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Alla luce dell'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) propone di sconvocare le sedute già convocate per domani, giovedì 26 ottobre, alle ore 9 e alle ore 14, e venerdì 27 ottobre, alle ore 9.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) informa che le sedute di domani, giovedì 26 ottobre, già convocate alle ore 9 e alle ore 14, e quella di venerdì 27 ottobre, già convocata alle ore 9, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [899](#)

Art. 7

7.14 (testo 2)

[Gelmetti](#), [Petrucci](#), [Orsomarso](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1057, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2023.»».

Art. 8

8.0.17 (testo 2)

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Tubetti](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 8

(Proroga dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per la concessione del rimborso in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

3. Il rimborso di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale e libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.0.19 (testo 2)

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis

(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

1. I contratti a tempo determinato del personale assunto con qualifica non dirigenziale dai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi della facoltà di cui al successivo comma 580, sono prorogati a tempo indeterminato.

2. Il costo dei contratti di cui al comma 1 è posto a carico del contributo annuo assegnato ai

sensi del comma 570.

3. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.»

Art. 9

9.5 (testo 2)

[Barcaiuolo](#), [Lisei](#), [Marcheschi](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»»

Art. 14

14.0.3 (testo 2)

[Nicita](#), [Meloni](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. All'articolo 1, comma 813, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole:« entro sei mesi» con le seguenti: entro nove mesi»;

b) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:« f-bis) esprime, tenendo conto di quanto previsto dalla lettera c), il proprio parere sui provvedimenti all'esame delle competenti commissioni parlamentari, ivi comprese le commissioni bicamerali, sulle materie di cui al presente comma, entro i termini utili all'esame dei provvedimenti medesimi.»

1.3.2.1.9. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 87 (pom.) del 06/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

LUNEDÌ 6 NOVEMBRE 2023

87ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[MELCHIORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 19,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 - 2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 - 2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ORSOMARSO](#) (FdI) introduce il provvedimento e ne sottolinea in premessa la coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023 e approvati dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. Quanto alle parti di competenza della Commissione finanze e tesoro, segnala l'articolo 3, comma 1, che interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, differendo al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 2 assegna al citato Fondo di garanzia ulteriori 282 milioni per l'anno 2024.

L'articolo 6 prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024, una disciplina più favorevole - rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie - in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio più favorevole consiste: nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale. L'articolo 7 estende ai premi e alle somme erogati nell'anno 2024 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali, già prevista per le corrispondenti erogazioni nell'anno 2023, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati (premi di risultato e forme di partecipazione agli utili d'impresa).

L'articolo 9 prevede, per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2024, a favore dei lavoratori degli

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con un reddito fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. L'articolo 11, comma 1 posticipa al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta plastic tax e della cosiddetta sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020. L'articolo 11, comma 2, riporta al 10 per cento l'IVA relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini che era stata precedentemente ridotta al 5 per cento. Ripristina inoltre l'aliquota ordinaria per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli, che era stata anch'essa precedentemente fissata al 5 per cento dalla legge di bilancio per il 2023.

Il comma 3 dell'articolo 11 rimodula, innalzandoli, taluni valori previsti per le accise, gli oneri fiscali e l'aliquota di un'imposta di consumo previsti per alcuni prodotti di tabacco nonché per prodotti succedanei dei prodotti da fumo. I commi da 4 a 6 differiscono una quota di deduzione, a fini IRES e IRAP, delle eccedenze derivanti da perdite sui crediti, per enti creditizi e finanziari e imprese assicurative. L'articolo 12 estende le disposizioni in materia di rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche agli asset posseduti alla data del 1° gennaio 2024 - disposizioni già previste in passato e più volte prorogate nel tempo - stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento. Analogamente a quanto già previsto in passato, le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali asset, purché posseduti alla data del 1° gennaio 2024, in luogo del loro costo o valore di acquisto dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

L'articolo 13, recante disposizioni per l'agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni, è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 14, composto di un solo comma, modifica la disciplina relativa al cosiddetto tax credit cinema prevista dalla legge n. 220 del 2016 e a ulteriori contributi previsti dalla medesima legge, novellando la stessa agli articoli 13 (che istituisce il "Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo"), 15 (in materia di credito d'imposta per le imprese di produzione), 17 (in materia di credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico), 18 (che regola il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica), 20 (che disciplina il credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo), 21 (che reca disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta), 25 (che reca disposizioni di attuazione), 26 (che regola i contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive) e 27 (in materia di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

L'articolo 15 autorizza l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato a coniare monete di taglio speciale destinate ai collezionisti, lo designa come soggetto deputato alla realizzazione, alla personalizzazione e alla gestione anche del formato digitale dei prodotti considerati carte valore e prevede la possibilità di avvalersi del medesimo istituto per l'attuazione delle attività e delle misure della Strategia Nazionale di Cybersicurezza.

L'articolo 16 estende la disciplina della cosiddetta participation exemption, - ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze - anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

L'articolo 17 dispone che l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale realizzino la piena interoperatività delle rispettive banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati al fine di contrastare l'evasione fiscale nel settore del lavoro domestico.

L'articolo 18, comma 1, aumenta dal 21 al 26 per cento l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca

applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta. Prevede inoltre che per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, la ritenuta venga operata a titolo di acconto. Modifica, infine, le modalità di adempimento agli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi distinguendo tra soggetti residenti fuori dall'Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell'Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia. Il comma 2 dell'articolo 18 aggiunge tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus. Il comma 3 prevede che alle plusvalenze suddette si può applicare l'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. Il comma 4 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il comma 5, infine, specifica che le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi precedenti affluiranno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale".

L'articolo 19 modifica da 300 mila lire a 70 euro il valore minimo delle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale dell'Unione europea, ceduti a soggetti domiciliati o residenti fuori della medesima UE, al di sopra del quale non è dovuto il pagamento dell'IVA.

L'articolo 20 dispone circa l'adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio.

L'adeguamento, relativo al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse. A seconda che venga effettuato tramite l'eliminazione o l'iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

L'articolo 21 dispone che l'Agenzia delle entrate verifichi, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal Superbonus, la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite sull'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

L'articolo 22 del disegno di legge, recante modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 23, commi da 1 a 3, eleva, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d'acconto d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta ed estende, a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione.

L'articolo 24, comma 4 eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. L'articolo 23, comma 5, introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di: atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; redditi rientranti nella categoria redditi diversi; plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

L'articolo 23, comma 6, estende alle operazioni di immatricolazione e voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi provenienti dal territorio degli Stati della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente per contrastare le frodi IVA nel settore delle compravendite di automezzi tra Stati dell'Unione europea. L'articolo 23, commi da 7 a

11, introduce una serie di restrizioni all'uso delle compensazioni fiscali tramite modello F24 al fine di prevenire condotte illecite. L'articolo 23, comma 12, fa scaturire i medesimi effetti preclusivi previsti per i soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate) anche nelle ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività. L'articolo 23, comma 13, riconosce all'agente della riscossione la possibilità di avvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l'acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l'attività di riscossione. Tale attività dovrà comunque garantire la protezione dei dati personali. L'articolo 38 è volto ad escludere dal calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e alcuni prodotti finanziari di raccolta del risparmio, stabilendo l'aggiornamento del Regolamento in materia di revisione dell'Indicatore ai fini della richiesta di prestazioni sociali agevolate. L'articolo 52 modifica la disposizione di copertura del credito di imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno in modo da specificare il tetto di spesa autorizzato per il credito (1.800 milioni di euro per l'anno 2024), eliminare la scadenza del 30 dicembre 2023 per l'emanazione del decreto attuativo, e eliminare il riferimento alle risorse europee e nazionali della politica di coesione quali fonti di copertura. L'articolo 58 si propone la finalità di incentivare le amministrazioni pubbliche ad effettuare annualmente una specifica programmazione degli investimenti e quindi delle operazioni finanziabili mediante mutui stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie. L'articolo 62, comma 6, prevede, per gli anni 2024 e 2025, un credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, iscritte al registro degli operatori di comunicazione, per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2023 e 2024, entro il limite di 60 milioni per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa. L'articolo 73 disciplina l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, per talune finalità, viene prevista dal comma 1 l'erogazione diretta da parte del Commissario straordinario per importi inferiori ai limiti previsti dal comma medesimo. Per importi superiori viene prevista e disciplinata (dai commi seguenti) l'erogazione mediante finanziamenti agevolati. Viene inoltre riconosciuto al soggetto beneficiario del finanziamento un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione. Per l'erogazione dei citati finanziamenti viene autorizzata (dal comma 8) la spesa di 50 milioni di euro annui per 25 anni a decorrere dall'annualità 2024. L'articolo 88 comma 3 riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026. La tabella contenuta nell'Allegato VI dettaglia per ciascun Ministero le riduzioni operate con riferimento alle Missioni e ai Programmi. Per quanto riguarda specificatamente il Ministero dell'economia e delle finanze, la riduzione ammonta a 371,9 milioni di euro per l'anno 2024, 378,6 milioni per il 2025 e 392,3 milioni per il 2026. Il comma 4 prevede la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda del disegno di legge in esame, inerenti al riparto dei fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali in termini di competenza e cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa. Resta fermo il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica. Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio in relazione a quanto previsto dai commi precedenti. Il comma 6 stabilisce che le misure previste dai Ministeri nell'ambito del processo annuale di revisione e valutazione della spesa (disciplinato dall'articolo 22-bis della legge di contabilità) sono oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 88, comma 12, proroga al 2026 le disposizioni di contenimento della spesa previste per le Agenzie fiscali dalla legislazione vigente. L'articolo 88, comma 14, apporta modifiche alla disciplina del processo di recupero del contributo unificato.

L'articolo 90 indica l'ammontare delle entrate previste, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata. Le entrate complessive ammontano a circa 1.215 miliardi di euro per l'anno 2024, 1.156 miliardi per il 2025 e 1.184 miliardi per il 2026.

L'articolo 91 autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2024, in conformità all'annesso stato di previsione. Contiene, inoltre, disposizioni di natura contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero determinazioni quantitative che le leggi vigenti rinviavano alla legge di bilancio annuale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per programmare, in particolare, il prosieguo dell'*iter* del disegno di legge in titolo e sospende la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 19,30, riprende alle ore 20,15.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Ripresa del seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati gli emendamenti 6.7 (testo 2), 6.0.26 (testo 2), 8.0.16 (testo 2), 8.0.23 (testo 2), 10.8 (testo 2), 10.0.10 (testo 2), 10.100 del Governo, 13.1 (testo 2), 15.0.16 (testo 2), 15.0.18 (testo 2), 15.0.22 (testo 2), 15.0.34 del relatore e l'ordine del giorno G/899/2/6 (già emendamento 1.8). Comunica inoltre che il senatore Potenti aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.2 (testo 2), il senatore Liris sottoscrive l'emendamento 9.0.14 e il senatore Mancini appone la propria firma all'emendamento 10.0.13.

Comunica poi che, diversamente da quanto erroneamente dichiarato in precedenza, l'emendamento 6.1 è proponibile, mentre gli emendamenti 06.1 e 6.0.22 sono improponibili. Comunica infine che l'emendamento 14.2 è stato ritirato dal proponente e che l'emendamento 7.0.20 è inammissibile in quanto privo di portata normativa.

Prende atto la Commissione.

In esito all'ampia discussione svolta in Ufficio di Presidenza, il [PRESIDENTE](#) comunica che dal confronto tra maggioranza, opposizione e il rappresentante del Governo è emerso l'orientamento di procedere alla votazione degli emendamenti dalla seduta di domani mattina.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone inoltre di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 10.100, del Governo, e 15.0.34, del relatore, alle ore 13 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [899](#)

G/899/2/6 (già em. 1.8)

[Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premessi che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 1, intitolato "Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione", prevede una proroga al 31 dicembre 2023 del termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione;

considerato che:

la ratio del suddetto articolo risiede nella volontà da parte dello Stato di supportare nell'acquisto della casa di abitazione il cittadino avente diritto, tramite agevolazioni di natura fiscale, specialmente considerando il difficile contesto macroeconomico attuale;

agevolazioni di simile natura per l'acquisto della casa di abitazione, essendo tale obiettivo considerato di primaria importanza per lo Stato, sono previste anche da ulteriore normativa, ed in particolare amministrata da enti tra i quali l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

l'articolo 43, comma 1, del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevede che "[l]e amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

l'articolo 46, comma 1, lettera o) del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, include fra gli atti di cui all'articolo 43 del medesimo testo legislativo quelli riguardanti la "situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali";

dal combinato disposto degli articoli sopramenzionati è ricavabile che, nella presentazione delle domande per le quali il termine viene prorogato dal disegno di legge in esame, il soggetto pubblico finanziatore è interdetto, nell'eventualità in cui altre amministrazioni pubbliche di già possiedano le informazioni necessarie, dal domandare tali informazioni al cittadino richiedente l'agevolazione, incluse quelle inerenti la situazione reddituale od economica dello stesso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di verificare che tutti i soggetti finanziatori, inclusi l'Agenzia delle Entrate e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con riguardo alle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione di cui non solo all'articolo 1 del disegno di legge in esame ma previste anche in ulteriore

normativa, adempiano correttamente, in quanto amministrazioni pubbliche e/o gestori di pubblici servizi, agli obblighi giuridici previsti dalle vigenti norme, ed in particolare dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Art. 6

6.7 (testo 2)

[Murelli](#), [Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 18 comma 10 bis del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 le parole "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026. Entro il termine di cui al primo periodo l'Autorità si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-*duodecies*, e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-*terdecies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni."

6.0.26 (testo 2)

[Fazzone](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

1. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni sanzionatorie previste dal comma precedente si applicano anche alle medesime violazioni non divenute ancora definitive alla data di entrata in vigore del presente comma."

Art. 8

8.0.16 (testo 2)

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#), [Pirro](#)

«ART. 8-bis

(Proroga dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per la concessione del rimborso in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

3. Il rimborso di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale e libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.0.23 (testo 2)

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di prepensionamento per i lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «*Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023*» sono sostituite dalle seguenti: «*Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024*».

2. I trattamenti pensionistici di cui al comma 1 sono erogati entro un limite di spesa di 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.

3. Agni oneri derivanti dal comma 2, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.".

Art. 10

10.100

Il Governo

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

"2-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2024».

2-*ter*. All'articolo 58, comma 5-*septies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al secondo periodo, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° dicembre 2023».

2-*quater*. All'articolo 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, al primo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonché per l'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025».".

10.8 (testo 2)

[Bucalo](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-*bis*. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.»

10.0.10 (testo 2)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il termine di esercizio finanziario è prorogato e dopo le parole: "e 2021" sono inserite le seguenti: "e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».

Art. 13

13.1 (testo 2)

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 13-bis

(Proroga della nomina del sindaco di Palermo a Commissario di Governo)

1. All'articolo 1, comma 846, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 15

15.0.16 (testo 2)

[Russo](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Polo ospedaliero della città di Siracusa)

1. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, l'incarico del Commissario Straordinario nominato ai sensi dell'art. 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 è prorogato per la durata di anni cinque, e comunque non oltre i tempi necessari al completamento delle opere ed al loro collaudo.

2. Tenuto conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, il Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri può valutare di integrare l'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 con un impegno di spesa che sarà definito sentito il Commissario Straordinario.».

15.0.18 (testo 2)

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«15-bis

(Disposizioni in materia di Camere di commercio)

1. All'articolo 54-ter del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2024".

2. Alla legge 29 dicembre 1993, n.580, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora, a seguito dei processi di accorpamento previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n.219, o da successive disposizioni speciali di legge, risultino costituite camere di commercio che accorpano almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.124, il numero dei componenti del Consiglio è fissato in 30 consiglieri";

b) all'articolo 14:

1) al comma 2 le parole «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per due volte».

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per le camere di commercio i cui consiglieri sono individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 7-bis, la giunta è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 9."

3. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento di almeno quattro circoscrizioni territoriali preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 mantengono almeno una sede secondaria in modo da garantire un adeguato presidio territoriale.

4. Per le camere di commercio interessate dalla disposizione di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 14, comma 3-bis della legge 29 dicembre 1993, n.580 introdotto dall'articolo 61, comma 6, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126.».

15.0.22 (testo 2)

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 15-bis

(Proroga dei termini in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni)

1. La rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, è concessa fino al 31 dicembre 2024 ai soggetti individuati all'articolo 1, comma 1, del citato decreto, con riferimento ai beni d'impresa e alle partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.».

15.0.34

Il Relatore

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Articolo 15-bis (Modifiche al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

1. Al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, *le parole:* concreta ed effettiva sono soppresse;

b) all'articolo 73, comma 4, *le parole:* dieci giorni sono sostituite dalle seguenti: trenta giorni.

1.3.2.1.10. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 88 (ant.) del 07/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 7 NOVEMBRE 2023
88ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[MELCHIORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la senatrice Tubetti ha ritirato l'emendamento 3.0.4 e lo ha trasformato nell'ordine del giorno G899/3/6, pubblicato in allegato.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) annuncia la sottoscrizione di tutti gli emendamenti a firma del senatore Magni.

Prende atto il [PRESIDENTE](#).

Come da accordi in seno all'Ufficio di Presidenza svoltosi ieri pomeriggio, si passa dunque alla votazione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge, a partire da quelli all'articolo 1.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e contrario sugli emendamenti X1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.4, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.6. Infine, propone un accantonamento degli emendamenti 1.0.2 (testo 2) e 1.0.6, in quanto è ancora in corso la necessaria istruttoria.

La relatrice [ZEDDA](#) (FdI) si esprime in modo conforme.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.0.2 (testo 2) e 1.0.6.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) chiede conto al Governo del parere contrario sull'emendamento X1.1, che non comporta dei costi.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che la norma è già presente nell'Atto Senato n. 825, che è all'esame dell'Assemblea.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento X1.1, posto ai voti, è respinto.

Dopo aver approvato l'emendamento 1.1, la Commissione, all'esito di distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5 (previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP)), nonché gli identici 1.4 e 1.6, sottoscritti dalla senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) e dal senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP).

Il senatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) sottoscrive e ritira l'emendamento 1.7.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 1.8 è stato ritirato.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 e contrario sugli

emendamenti 2.1 e 2.0.1.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in modo conforme.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) sottoscrive e ritira l'emendamento 2.1.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 2.2.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 2.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 e 3.0.3 e propone un accantonamento degli emendamenti 3.4, 3.0.1 e 3.0.5.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.4, 3.0.1 e 3.0.5.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 3.1, identico all'emendamento 3.2.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) chiede spiegazioni al Governo quanto al parere contrario sull'emendamento 3.3, che risponderebbe alle aspettative della Regione siciliana quanto gli eventi incendiari della scorsa estate e garantirebbe il medesimo trattamento riservato alla Regione Lombardia per le alluvioni subite. Invita quindi a un supplemento di istruttoria.

Si associa alla richiesta il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) relativamente all'emendamento 3.5, che mira a dare supporto ai territori dell'Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni dei mesi scorsi. Pur onerosa, la misura andrebbe incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese interessate dalla calamità, già insoddisfatte dalle recenti disposizioni governative che sembrerebbero limitare l'entità dei ristori.

Il sottosegretario FRENI ritiene che gli emendamenti 3.3 e 3.5, oltre ad essere onerosi, creino difficoltà dal punto di vista della contabilità generale dello Stato per l'anno 2023. Ad ogni modo, ne propone l'accantonamento.

Il [PRESIDENTE](#) suggerisce ai firmatari intanto una modifica della proroga al 20 novembre 2023 e dispone l'accantonamento anche dei due emendamenti in esame.

L'emendamento 3.0.2 è improponibile.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1 e propone l'accantonamento dell'emendamento 4.0.5.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.0.5.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.1.

Gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4 sono inammissibili.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 e contrario sull'emendamento 5.2 e propone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.1.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in modo conforme.

L'emendamento 5.1, messo in votazione, è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 5.2, è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.2, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5 e 6.0.25 e contrario sugli emendamenti 6.1, 6.3, 6.5, 6.6 (testo 2), 6.13, 6.0.15 e 6.0.16. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.7 (testo 2), propone l'accantonamento degli emendamenti 6.8, 6.9, 6.10, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14 e 6.0.24 e invita al ritiro degli emendamenti 6.0.26 (testo 2), 6.0.29 e 6.0.30.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 6.7 (testo 2) e conforme sui restanti emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 6.8, 6.9, 6.10, 6.14, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14 e 6.0.24.

L'emendamento 06.1 è improponibile.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.1, 6.3 e 6.5 sono respinti, mentre l'emendamento 6.2 è

approvato.

L'emendamento 6.4 è improponibile.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.6 (testo 2).

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) invita il Governo a rivedere il parere contrario espresso, giudicando l'emendamento non oneroso.

Il sottosegretario FRENI sottolinea che la deroga amplierebbe la platea dei fruitori dello sconto in fattura e, pur con riferimento a spese effettuate negli anni precedenti, avrebbe impatto, non solo sul bilancio di competenza, ma anche su quello di cassa per il futuro.

Il senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az) fa presente che la materia è fortemente influenzata dalla valutazione da parte di Eurostat sulla rilevazione statistica del Superbonus; invita quindi il Governo a trovare la formula idonea a dare certezze ad aziende e cittadini per i lavori in corso di completamento.

Il sottosegretario FRENI lo rassicura in tal senso.

L'emendamento 6.6 (testo 2), posto ai voti, è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 6.7 (testo 2), è accolto.

Gli emendamenti 6.11 e 6.12, tra loro identici, sono improponibili.

Messo in votazione, l'emendamento 6.13 è respinto.

Risulta quindi accolto l'emendamento 6.0.1, identico agli emendamenti 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.5.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

I senatori [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) e [ORSOMARSO](#) (Fdl) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.0.15 e 6.0.16.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.17, identico all'emendamento 6.0.18, è respinto.

Gli emendamenti 6.0.19, identico agli emendamenti 6.0.20 e 6.0.21, e 6.0.22, e 6.0.23 sono improponibili.

Messo ai voti, l'emendamento 6.0.25 è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

Il senatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) ritira l'emendamento 6.0.26.

Gli emendamenti 6.0.27 e 6.0.28, tra loro identici, sono improponibili.

Il senatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 6.0.29 e 6.0.30 e li trasforma rispettivamente negli ordini del giorno G899/5/6 e G899/6/6, pubblicati in allegato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.2, 7.24 e 7.25 e contrario sugli emendamenti 7.1, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.15, 7.16, 7.18, 7.20, 7.21, 7.22, 7.23, 7.26, 7.27, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.12, 7.0.13, 7.0.14, 7.0.15, 7.0.16, 7.0.39, 7.0.17, 7.0.18, 7.0.19, 7.0.23, 7.0.29, 7.0.34, 7.0.35, 7.0.36, 7.0.37, 7.0.38, 7.0.28 e 7.0.45. Propone ai presentatori una riformulazione dell'emendamento 7.0.22, di cui dà lettura, e l'accantonamento degli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14 (testo 2), 7.07, 7.08, 7.0.8, 7.0.21, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.40, 7.0.41, 7.0.42, 7.0.43, 7.0.46. Infine, invita al ritiro degli emendamenti 7.0.32 e 7.0.33, tra loro identici.

La relatrice [ZEDDA](#) (Fdl) si esprime in modo conforme.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14 (testo 2), 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.21, 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26, 7.0.27, 7.0.40, 7.0.41, 7.0.42, 7.0.43 e 7.0.46.

Posto ai voti, l'emendamento 7.1 non è approvato.

Il successivo emendamento 7.2, messo in votazione, è invece approvato.

All'esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.10, identico agli emendamenti 7.11, 7.12 e 7.13, 7.15, 7.16, 7.18, 7.21 e 7.22.

Gli emendamenti 7.17 e 7.19 sono improponibili.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (Fdl) ritira gli emendamenti 7.20 e 7.23.

L'emendamento 7.24, identico all'emendamento 7.25, messo ai voti, è approvato.

I senatori [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) e [ORSOMARSO](#) (Fdl) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 7.26 e 7.27.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.1 non è approvato.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 7.0.2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G899/4/6, pubblicato in allegato.

I senatori Cristina [TAJANI](#) (*PD-IDP*), [LOSACCO](#) (*PD-IDP*) e [NICITA](#) (*PD-IDP*) sottoscrivono l'emendamento 7.0.3 e sollecitano il Governo, in virtù del parere contrario espresso, a un chiarimento nel merito.

Il sottosegretario FRENI esprime condivisione per il tema, che è all'attenzione del Governo, tuttavia ricorda i vincoli europei quanto alla fine del mercato di maggior tutela per gas ed energia elettrica. In attesa dell'esito del confronto tra Governo italiano e Unione europea per un'ulteriore proroga, invita i proponenti (unitamente a coloro che hanno presentato emendamenti di analogo tenore) a presentare un ordine del giorno in materia, sul quale anticipa un parere favorevole a condizione che contenga la previsione del rispetto delle disposizioni comunitarie.

Dopo che il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) ha evidenziato la possibilità di contemperare il diritto comunitario con le situazioni eccezionali, tra le quali potrebbe rientrare proprio l'andamento dei prezzi dell'energia, i firmatari ritirano l'emendamento e preannunciano la presentazione di un ordine del giorno nei termini indicati dal Sottosegretario.

Gli emendamenti 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6, tra loro identici, sono improponibili.

Si passa all'esame dell'emendamento 7.0.10, sul quale interviene il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) per invitare il rappresentante del Governo a ripensare il parere contrario espresso tenendo conto che i ritardi nelle opere di efficientamento energetico sono stati anche conseguenza delle calamità che hanno riguardato l'Emilia-Romagna.

Il sottosegretario FRENI assicura che il Governo intende sostenere i territori colpiti da calamità, ma chiarisce contestualmente che il Superbonus non rientra tra gli strumenti considerati idonei a tale scopo a causa dei relativi costi. Invita quindi i proponenti a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, senza riferimenti al Superbonus.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 7.0.10 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 7.0.15.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 7.0.11, 7.0.12 e 7.0.13, identico all'emendamento 7.0.14, sono respinti.

I senatori [ORSOMARSO](#) (*FdI*) e [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 7.0.16 e 7.0.39, tra loro identici.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.17, identico agli emendamenti 7.0.18 e 7.0.19, non è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'emendamento 7.0.20 è inammissibile in quanto privo di portata normativa. Una identica norma è infatti contenuta nel Decreto Anticipi (Atto Senato n. 912), attualmente all'esame della Commissione bilancio del Senato.

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) accoglie la proposta di riformulazione del Governo sull'emendamento 7.0.22 e ne presenta un testo 2, pubblicato in allegato.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) chiarisce la portata dell'emendamento in esame, che riguarda l'approvvigionamento di carbone anche dalla Russia, e la sua rilevanza per la Regione Sardegna. Invita inoltre le opposizioni, considerato che un deputato del Partito Democratico ne ha presentato uno dello stesso tenore alla Camera, a valutare l'ipotesi di votare a favore, per una valutazione di interesse squisitamente politico.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) non condivide il tono didascalico della relatrice, notando che le opposizioni avevano già piena contezza del testo in esame.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) chiarisce la portata dell'intervento e ribadisce comunque l'invito a votare a favore e a non dividersi su un tema che dovrebbe invece unire tutte le forze politiche.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) ringrazia la relatrice per aver precisato il senso del suo primo intervento, ma esclude l'ipotesi che il Partito Democratico possa votare norme a fini politici in assenza di un interesse plurale. Nel merito della norma chiede al Governo se sia stato ottenuto il beneplacito del Comitato di sicurezza finanziaria, che è l'autorità italiana competente per l'attuazione delle sanzioni

finanziarie internazionali.

Il sottosegretario FRENI rassicura il senatore Nicita in tal senso.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.22 (testo 2) è approvato.

All'esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.0.23 e 7.0.29.

L'emendamento 7.0.31 è improponibile.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 7.0.32 e 7.0.33, tra loro identici.

L'emendamento 7.0.34 è improponibile.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 7.0.30 e 7.0.37.

Posti separatamente ai voti, l'emendamento 7.0.35, identico all'emendamento 7.0.36, e 7.0.38, identico all'emendamento 7.0.28, non sono approvati.

L'emendamento 7.0.44 è improponibile.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.45 non è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.100, 8.0.5, 8.0.5, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14 e 8.0.15 e contrario sugli emendamenti 8.2, 8.0.1, 8.0.28.0.68.0.9, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.16, 8.0.17, 8.0.18, 8.0.20, 8.0.21, 8.0.22, 8.0.23 e 8.0.24. Infine, propone l'accantonamento degli emendamenti 8.0.7 e 8.0.19 (testo 2).

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.0.7 e 8.0.19 (testo 2).

Posto ai voti, l'emendamento 8.1 non è approvato.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 8.2.

Messo in votazione, l'emendamento 8.100 è approvato.

All'esito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.6.

Gli emendamenti 8.0.3 e 8.0.4 sono improponibili.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.0.7, sul quale interviene il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) per chiedere al Governo il motivo del parere contrario.

Il sottosegretario FRENI specifica che la proroga del lavoro agile comporta dei costi.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) evidenzia che si tratta solo dei lavoratori del settore privato, quindi senza oneri per lo Stato.

Il sottosegretario FRENI propone un accantonamento per svolgere un'ulteriore fase di istruttoria.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 8.0.7.

L'emendamento 8.0.8 è improponibile.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 8.0.10.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.0.9 e 8.0.11.

Messo ai voti, l'emendamento 8.0.5, identico agli emendamenti 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14 e 8.0.,15, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.0.16 (testo 2).

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) invita il Governo a rivedere il parere contrario, tenuto conto che il settore termale, più di altri, è stato penalizzato dalla pandemia.

Il sottosegretario FRENI rileva l'onerosità della norma e conferma il parere contrario.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) propone la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 8.0.16 (testo 2) e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 8.0.17 (testo 2) e lo trasforma nell'ordine del giorno G899/7/6, pubblicato in allegato.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 8.0.18 e preannuncia la presentazione di un ordine del giorno.

Si passa all'esame dell'emendamento 8.0.20.

Il senatore [CROATTI](#) (*M5S*) evidenzia l'importanza dell'emendamento in esame per il settore agricolo.

Il sottosegretario FRENI, pur condividendo le finalità della proposta, ricorda che l'emendamento è

molto oneroso e chiarisce che il Governo intende sostenere il settore agricolo con altri strumenti.

L'emendamento 8.0.20, posto ai voti, è respinto.

Anche il successivo emendamento 8.0.21, messo ai voti, è respinto.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 8.0.22 e, previa sottoscrizione, 8.0.23 (testo 2).

L'emendamento 8.0.24, messo ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.11, 9.0.7 e 9.0.8 e contrario sugli emendamenti 9.1, 9.0.5, 9.0.6, 9.0.9, 9.0.12, 9.0.13 e 9.0.14. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 9.11 e invita al ritiro quanto all'emendamento 9.8. Infine, propone una riformulazione dell'emendamento 9.0.3, in un testo di cui dà conto, e l'accantonamento degli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 (tutti sul *payback*, in quanto il Governo sta individuando la soluzione più idonea), 9.12, 9.0.10 e 9.0.11. Sull'emendamento 9.0.4 propone una riformulazione. La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 9.11 e conforme sui restanti emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.12, 9.0.10 e 9.0.11.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 9.1.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 9.8.

Posto ai voti, l'emendamento 9.9, identico all'emendamento 9.10, è respinto.

L'emendamento 9.11, messo in votazione, è approvato.

Gli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2 sono improponibili.

L'emendamento 9.0.3 decade per assenza del proponente.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) riformula l'emendamento 16.0.3 nello stesso testo dell'emendamento 9.0.4, pubblicato in allegato.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) sottoscrive l'emendamento 9.0.4 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, come da proposta del Governo.

A tale testo 2 aggiungono la firma a nome dei rispettivi gruppi i senatori Cristina [TAJANI](#) (*PD-IDP*), [ORSOMARSO](#) (*FdI*), [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*), [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), [CROATTI](#) (*M5S*) e [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*).

L'emendamento 9.0.4 (testo 2) e l'identico 16.0.3 messi ai voti sono approvati.

È pertanto assorbito l'emendamento 16.0.3.

L'emendamento 9.0.5, identico all'emendamento 9.0.6, posto ai voti, è respinto.

Posti congiuntamente ai voti sono approvati gli emendamenti 9.0.7 e 9.0.8, di identico contenuto.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), sottoscrive l'emendamento 9.0.9, che è respinto.

Il senatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) ritira l'emendamento 9.0.12.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 9.0.13, che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive e ritira l'emendamento 9.0.14.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.1, 10.3, 10.4, ove riformulato in un testo identico all'emendamento 10.8 (testo 2), 10.5 e 10.8 (testo 2) e contrario sugli emendamenti 10.6, 10.7, 10.0.5 e 10.0.12. Infine, propone una riformulazione dell'emendamento 10.4 in un testo identico all'emendamento 10.8 (testo 2), dell'emendamento 10.0.10 (testo 2) in un testo di cui dà lettura e dell'emendamento 10.0.13 in un testo di cui dà conto e l'accantonamento degli emendamenti 10.100, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8 e 10.0.9.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 10.100, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8 e 10.0.9.

L'emendamento 10.1, posto ai voti, è approvato.

L'emendamento 10.2 è improponibile.

Posto ai voti, l'emendamento 10.3, è accolto.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) accoglie la proposta di riformulazione del Governo e presenta un testo 2 dell'emendamento 10.4, pubblicato in allegato.

Su richiesta del sottosegretario FRENI, il [PRESIDENTE](#) sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 11,50.

L'emendamento 10.4 (testo 2), identico all'emendamento 10.8 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

Posto ai voti, l'emendamento 10.5 è approvato.

Messi separatamente ai voti, gli emendamenti 10.6, 10.7 e 10.0.5 sono respinti.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) accoglie la proposta di riformulazione del Governo e presenta un testo 3 dell'emendamento 10.0.10, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.10 (testo 3) è approvato.

L'emendamento 10.0.11 è improponibile.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (FdI) ritira l'emendamento 10.0.12.

Il senatore [MAFFONI](#) (FdI) accoglie la proposta di riformulazione del Governo e presenta un testo 2 dell'emendamento 10.0.13, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.13 (testo 2) è approvato.

L'emendamento 10.0.14 è improponibile.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sull'emendamento 11.0.2 e contrario sull'emendamento 11.0.3.

La relatrice [ZEDDA](#) (FdI) si esprime in modo conforme.

L'emendamento 11.0.1 è improponibile.

Previa dichiarazione di astensione della senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), l'emendamento 11.0.2, posto ai voti, è approvato.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (FdI) ritira l'emendamento 11.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.0.1 e 12.0.2. Propone quindi una riformulazione dell'emendamento 12.1 in un testo di cui dà lettura e l'accantonamento dell'emendamento 12.0.3.

La relatrice [ZEDDA](#) (FdI) si esprime in modo conforme.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 12.0.3.

Il senatore [MAFFONI](#) (FdI) accoglie la proposta di riformulazione del Governo e presenta un testo 2 dell'emendamento 12.1, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 12.1 (testo 2) è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.,1, identico all'emendamento 12.0.2, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea l'opportunità di un coordinamento con l'emendamento 11.0.2, approvato, vertente su analoga questione.

L'emendamento 12.0.4 è improponibile.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime contrario sull'emendamento 13.0.1. Propone quindi una riformulazione degli identici emendamenti 13.0.2 e 13.0.3 in un testo di cui dà conto e l'accantonamento dell'emendamento 13.1 (testo 2)

La relatrice [ZEDDA](#) (FdI) si esprime in modo conforme.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 13.1 (testo 2).

Il senatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 13.0.1.

Il senatore [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) sottoscrive l'emendamento 13.0.3.

I senatori [ORSOMARSO](#) (FdI) e [SALVITTI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) accolgono la proposta di riformulazione del Governo e presentano un testo 2 degli emendamenti 13.0.2 3 13.0.3, tra loro identici, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 13.0.2 (testo 2), identico all'emendamento 13.0.3 (testo 2), è approvato.

L'emendamento 13.0.4 è improponibile.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime favorevole sull'emendamento 14.0.1 e contrario sugli emendamenti 14.2 e 14.0.3 (testo 2). Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento 14.1.

La relatrice [ZEDDA](#) (FdI) si esprime in modo conforme.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 14.1.

L'emendamento 14.2 è ritirato.

Posto ai voti, l'emendamento 14.0.1 è approvato.

L'emendamento 14.0.2 è improponibile.

Si passa all'esame dell'emendamento 14.0.3 (testo 2).

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) chiede al Governo i motivi del parere contrario, tenuto conto che la proroga chiesta è legata al ritardo con cui la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità ha iniziato i propri lavori.

Il sottosegretario FRENI specifica che il parere contrario è di natura politica e non tecnica.

L'emendamento 14.0.3 (testo 2), posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime favorevole sull'emendamento 15.0.32 e contrario sugli emendamenti 15.1, 15.4, 15.0.5, 15.0.11, 15.0.12, 15.0.13, 15.0.14, 15.0.15, 15.0.17, 15.0.8 (testo 2), 15.0.19, 15.0.20, 15.0.22, 15.0.27, 15.0.28, 15.0.29, 15.0.30, mentre sull'emendamento 15.0.31 si rimette alla Commissione.

Invita al ritiro degli emendamenti 15.0.23, 15.0.24 e 15.0.25, tra loro identici, in quanto la norma che si vuole introdurre è già stata inserita all'interno del disegno di legge sulla concorrenza (AS n. 795), all'esame della 9a Commissione. Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 15.2, 15.3, 15.0.4, 15.0.7, 15.0.10, 15.0.16 (testo 2), 15.0.21, 15.0.23, 15.0.24, 15.0.25, 15.0.33 e 15.0.34.

La relatrice [ZEDDA](#) (FdI) esprime parere favorevole sull'emendamento 15.0.31 e conforme sui restanti emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 15.2, 15.3, 15.0.4, 15.0.7, 15.0.10, 15.0.16 (testo 2), 15.0.21, 15.0.23, 15.0.24, 15.0.25, 15.0.33 e 15.0.34.

L'emendamento 15.1, posto ai voti, è respinto.

Su richiesta della relatrice [ZEDDA](#) (FdI), il [PRESIDENTE](#) sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,05, è ripresa alle ore 12,10.

Messo in votazione, l'emendamento 15.4 è respinto.

Gli emendamenti 15.5, 15.0.1, 15.0.2 e 15.0.3 sono improponibili.

Il senatore [DURNWALDER](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) ritira l'emendamento 15.0.5.

Gli emendamenti 15.0.6, 15.0.8 e 15.0.9 sono improponibili.

Il senatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) ritira l'emendamento 15.0.11.

L'emendamento 15.0.12, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [BORGHESI](#) (LSP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 15.0.13 e 15.0.15.

Il senatore [MAFFONI](#) (FdI) ritira l'emendamento 15.0.14.

L'emendamento 15.0.17, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [TUBETTI](#) (FdI) ritira l'emendamento 15.0.18 (testo 2)

Il senatore [ORSOMARSO](#) (FdI) ritira l'emendamento 15.0.19.

Stante l'assenza della proponente, l'emendamento 15.0.20 è decaduto.

Il senatore [RUSSO](#) (FdI) ritira l'emendamento 15.0.22.

Il senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az) condivide l'invito del Governo al ritiro degli emendamenti 15.0.23, 15.0.24 e 15.0.25, recanti norme già approvate nel disegno di legge annuale per la concorrenza, per rispetto del lavoro di altra Commissione.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) ne chiede comunque l'accantonamento per permettere un confronto con i colleghi della Commissione che si sono occupati della vicenda.

Il [PRESIDENTE](#) accoglie la richiesta.

L'emendamento 15.0.26 è improponibile.

Posto ai voti, l'emendamento 15.0.27 è respinto.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 15.0.28.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 15.0.29.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 15.0.30.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 15.0.31 e 15.0.32, sono approvati.

A seguito di richiesta del senatore [LOSACCO](#) (*PD-IDP*), il sottosegretario FRENI assicura che fornirà le delucidazioni necessarie sull'emendamento 15.0.34, che resta accantonato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime favorevole sull'emendamento 16.0.3 e contrario sugli emendamenti 16.0.1, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9, 16.0.10 e 16.0.12. Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 16.0.2 e 16.0.11.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 16.0.2 e 16.0.11.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 16.0.1, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.6, 16.0.7, 16.0.8, 16.0.9, 16.0.10 e 16.0.12.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che nelle prossime sedute si procederà all'esame degli emendamenti accantonati e degli eventuali subemendamenti agli emendamenti 10.100, del Governo, e 15.0.34, del relatore.

Il sottosegretario FRENI avverte che gli esiti di molte istruttorie sugli emendamenti accantonati potrebbero essere disponibili nel corso della mattinata di domani.

Il [PRESIDENTE](#) propone dunque di sconvocare la seduta pomeridiana odierna, di posticipare alle ore 10,30 la seduta antimeridiana di domani, già prevista alle ore 9,15, per l'esame dei provvedimenti in sede consultiva, e di rinviare alla seduta pomeridiana di domani il seguito del disegno di legge in esame.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista alle ore 14, non avrà più luogo e che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9,15, è posticipata alle ore 10,30. Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [899](#)

G/899/3/6 (già em. 3.0.4)

[Tubetti](#), [Barcaiuolo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premessi che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 3, titolato "Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi", interviene a sostegno dei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nell'anno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

considerato che:

nell'anno 2023 lo stato di emergenza, a causa di gravi fenomeni atmosferici avversi, è stato dichiarato anche per i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

i suddetti eventi calamitosi hanno richiesto il dispiego di un numero importante di componenti di

Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non solo allocati nei territori interessati dall'emergenza ma provenienti dalle sedi dell'intero territorio regionale;

a causa dei noti cambiamenti climatici in corso, tali eventi meteorologici sono con elevata probabilità destinati all'intensificazione, in termini sia di portata sia di frequenza;

valutato che:

compito dello Stato non è solo intervenire al verificarsi dell'emergenza, ma anche prevenire eventuali difficoltà nell'affrontarla;

Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il sopramenzionato motivo, devono essere posti nella situazione di poter garantire la migliore operatività possibile, che risulta anche dalla classificazione di determinati distaccamenti di sede come "sedi disagiate";

nei mesi che seguiranno, durante i quali lo stato di emergenza sarà ancora in vigore, alcuni distaccamenti con status di sedi disagiate, quali ad esempio alcuni distaccamenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco siti in certi Comuni dell'Appennino tosco-emiliano, a causa della vigente normativa andranno a perdere tale status;

impegna il Governo:

a valutare le esigenze di tutte le sedi, in particolare le attuali "sedi disagiate" in procinto di perdere tale status, di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presenti sull'intero territorio delle Regioni per le quali nell'anno 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza, e di considerare la possibilità di prorogare il riconoscimento, fino alla fine dell'emergenza, del suddetto status ai distaccamenti che già lo possiedono.

G/899/4/6 (già em. 7.0.2)

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premesso che:

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede all'articolo 5 misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali per far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche;

considerato che:

in particolare, per l'anno 2022, gli enti locali sono stati esonerati dall'applicazione delle disposizioni in materia di rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in relazione alle risorse trasferite nel 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas;

l'articolo 158 del TUEL dispone l'obbligo di rendiconto per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali. Il rendiconto deve essere presentato all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio e la sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato;

anche per l'anno 2023 sono state assegnate risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese che gli enti locali devono affrontare per garantire la continuità dei servizi locali, a seguito degli aumenti dei prezzi di gas ed energia dopo la fine dell'emergenza epidemiologica, ulteriormente aggravati dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino;

impegna il Governo:

a prorogare anche per il 2023 le disposizioni di cui al comma 6-ter, dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

G/899/5/6 (già em. 6.0.29)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899),

premessi che:

l'Agenzia europea dei regolatori dell'energia Acer, ha segnalato, come a livello europeo, ma soprattutto a livello italiano, la spesa per le bollette delle famiglie sia aumentata nel primo semestre del 2023 rispetto al 2022 nonostante la diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. I prezzi italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e questa anomalia richiede l'avvio di un serio monitoraggio dei contratti sottoscritti dai consumatori nel libero mercato oltre a un percorso di armonizzazione ai fini di una maggiore confrontabilità tra i contratti sottoscritti nel libero mercato e quelli relativi al servizio di maggior tutela;

secondo i dati diffusi dalla Commissione Europea, i prezzi del gas applicati ai consumatori domestici italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e difficilmente giustificabili rispetto ai costi di approvvigionamento della commodity. Tale situazione richiede l'avvio di un percorso di indagine volto ad individuarne e superarne le cause.

considerato che:

nell'ultimo aggiornamento di settembre l'Istat conferma che la discesa dell'inflazione in Italia è frenata dalle tensioni sui prezzi di energia elettrica e gas, in particolare proprio quelli del libero mercato non regolamentati;

in un quadro di preoccupante incertezza e volatilità dei mercati del gas italiani ed europei, sarebbe opportuno la proroga di due anni dei termini per lo svolgimento delle aste previste per dicembre 2023, finalizzate all'assegnazione del servizio a tutele gradualmente in materia di fornitura di gas per i clienti domestici, al fine di avviare iniziative, con il coinvolgimento di tutte le autorità competenti, volte a rimuovere le criticità e le distorsioni del passaggio al mercato libero in Italia segnalate, tra gli altri, dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Arera, dalla Autorità per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Acer, dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni rappresentanti il tessuto industriale e produttivo, oltre che dall'ISTAT, sia con riferimento alla eccessiva concentrazione, che alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato. Preoccupano i dati diffusi dall'ISTAT circa la eccessiva differenza tra i prezzi medi registrati sul mercato libero nell'anno in corso e quelli regolamentati, che inducono ad intervenire per tutelare i consumatori domestici dal rischio di incrementi del costo dell'energia inattesi o ingiustificati, anche al fine di salvaguardarne il potere di acquisto.

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di ridefinire, per esigenze tecniche, i termini per l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente in materia di fornitura di gas per i clienti domestici.

G/899/6/6 (già em. 6.0.30)

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899),

premessi che:

l'Agenzia europea dei regolatori dell'energia Acer, ha segnalato, come a livello europeo, ma soprattutto a livello italiano, la spesa per le bollette delle famiglie sia aumentata nel primo semestre del 2023 rispetto al 2022 nonostante la diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. I prezzi

italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e questa anomalia richiede l'avvio di un serio monitoraggio dei contratti sottoscritti dai consumatori nel libero mercato oltre a un percorso di armonizzazione ai fini di una maggiore confrontabilità tra i contratti sottoscritti nel libero mercato e quelli relativi al servizio di maggior tutela;

nell'ultimo aggiornamento di settembre l'Istat conferma che la discesa dell'inflazione in Italia è frenata dalle tensioni sui prezzi di energia elettrica e gas, in particolare proprio quelli del libero mercato non regolamentati;

in un quadro di preoccupante incertezza e volatilità dei mercati del gas italiani ed europei, sarebbe opportuno la proroga di due anni dei termini per lo svolgimento delle aste previste per dicembre 2023, finalizzate all'assegnazione del servizio a tutele gradualmente in materia di fornitura di gas per i clienti domestici, al fine di avviare iniziative, con il coinvolgimento di tutte le autorità competenti, volte a rimuovere le criticità e le distorsioni del passaggio al mercato libero in Italia segnalate, tra gli altri, dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Arera, dalla Autorità per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Acer, dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni rappresentanti il tessuto industriale e produttivo, oltre che dall'ISTAT, sia con riferimento alla eccessiva concentrazione, che alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato. Preoccupano i dati diffusi dall'ISTAT circa la eccessiva differenza tra i prezzi medi registrati sul mercato libero nell'anno in corso e quelli regolamentati, che inducono ad intervenire per tutelare i consumatori domestici dal rischio di incrementi del costo dell'energia inattesi o ingiustificati, anche al fine di salvaguardarne il potere di acquisto.

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, per far sì che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotti, disposizioni per assicurare l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente per i clienti domestici, mediante procedure competitive da concludersi entro il 10 gennaio 2026, garantendo la continuità della fornitura di energia elettrica.

G/899/7/6 [già em. 8.0.17 (testo 2)]

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Tubetti](#), [Orsomarso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premesso che:

al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (legge 13 ottobre 2020, n. 126), prevedeva la concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, successivamente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021;

la norma prevedeva il rilascio del buono ai cittadini interessati a fruire dei servizi termali, da poter spendere presso le strutture accreditate, che sono 192;

considerato che:

il 30 giugno 2022 scadevano i termini per iniziare a utilizzare i bonus e il termine ultimo di rendicontazione a Invitalia per gli enti termali scadeva il 15 dicembre 2022, ma i cittadini che hanno effettivamente utilizzato i buoni sono stati circa 180.000;

dall'attuazione della misura risulterebbero economie per un importo pari a euro 18.300.000,00;

ritenuto inoltre che:

la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata seguita e aggravata

dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino, gravando pesantemente sulle strutture termali, così come su tutto il tessuto produttivo nazionale, soprattutto sul versante dell'incremento dei costi energetici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che le economie registrate dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già destinate dal Legislatore al supporto del settore termale duramente colpito dagli effetti della pandemia, siano utilizzate per sostenere le medesime imprese che si erano comunque fatte carico dei costi, in particolare di personale, per far fronte ad una domanda che fino alla scadenza prevista avrebbero dovuto in ogni caso soddisfare e che è, invece, imprevedibilmente venuta meno.

Art. 7

7.0.22 (testo 2)

[Satta](#), [Tubetti](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-*bis*

(Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)

1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-*bis*, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3-*duodecies* del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti da Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli standard di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.»

Art. 9

9.0.4 (testo 2)

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-*bis*.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 15 novembre 2023 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, già assegnate alle Regioni e alle

Province autonome di Trento e di Bolzano, e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

Art. 10

10.4 (testo 2)

[Tajani](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.»

10.0.10 (testo 3)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e 2021" sono inserite le seguenti: "e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.».

10.0.13 (testo 2)

[Marcheschi](#), [Speranzon](#), [Maffoni](#), [Mancini](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Articolo 10-bis.

(Proroga di termini in materia sportiva)

1. All'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all'ultimo periodo:
- la parola: «settembre» è sostituita con la parola «ottobre»;
 - le parole «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre».

Art. 12

12.1 (testo 2)

[Maffoni](#), [Matera](#)

Al comma 1, dopo le parole: «legge 28 aprile 2022, n. 46,» inserire le seguenti: «in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari,».

Art. 13

13.0.2 (testo 2)

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)

1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e, comunque, non oltre di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

13.0.3 (testo 2)

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis

(Proroghe in materia di sicurezza Informatica nella Pubblica Amministrazione)

1. In coerenza con il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della PA, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e, comunque, non oltre di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 16

16.0.3 (testo 2)

[Orsomarso](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 15 novembre 2023 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, già assegnate alle Regioni e alle

Province autonome di Trento e di Bolzano, e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

1.3.2.1.11. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 89 (ant.) dell'08/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2023
89ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
[MELCHIORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) introduce il provvedimento per le parti di competenza, sottolineando in particolare che l'articolo 9 istituisce, a far data dal 1º gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES Unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. L'articolo 10 ne disciplina l'organizzazione, mentre l'articolo 11 i contenuti e la durata, nonché il procedimento di approvazione del relativo Piano strategico. L'articolo 11, comma 3-*bis* consente che nella ZES unica siano istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013. L'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES Unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Il comma 3 individua i settori esclusi dall'agevolazione, il comma 4 indica i criteri di determinazione della misura del contributo, il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 reca la copertura finanziaria rinviando a un decreto del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR l'individuazione del limite di spesa complessivo. In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame. Si passa alla votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato a maggioranza.

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 - 2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 - 2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta precedente è stata svolta la relazione illustrativa.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore [TURCO](#) (M5S), che in premessa illustra il quadro economico del Paese, fortemente influenzato dalla contrazione del commercio mondiale e dai conflitti in corso e caratterizzato da una sostanziale stagnazione e da una consistente inflazione, che riduce il potere d'acquisto delle famiglie e il loro reddito reale, che nel secondo trimestre è calato, secondo l'OCSE dello 0,3 per cento. In tale contesto la legge di bilancio non appare adeguata a invertire la tendenza, considerato che risultano del tutto assenti le misure necessarie per supportare le prestazioni sociali volte ad alleviare la povertà, che la sanità pubblica non viene supportata adeguatamente, i prestiti bancari alle imprese si stanno progressivamente riducendo, gli investimenti presentano un calo preoccupante e le misure fiscali previste sono fortemente regressive e rivolte all'inasprimento dell'iniquità impositiva. Inoltre, la manovra si fonda sull'incremento del deficit e non contiene misure idonee a sostenere gli investimenti del PNRR e a favore delle imprese, per favorire la crescita. Pur esprimendo un giudizio positivo sulla norma che prevede la conferma dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, invita il Governo a renderla strutturale e non limitata al solo 2024. Contesta quindi l'assoluta incongruenza e iniquità delle coperture individuate dalla manovra, che sembrano penalizzare alcuni soggetti e contribuenti. In conclusione, preannuncia la presentazione di uno schema di rapporto contrario sullo stato di previsione dell'entrata.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), che esprime la necessità di disporre del tempo necessario per giungere ad un giudizio compiuto sui profili di competenza della Commissione e chiede quando saranno votati gli schemi di rapporto alla Commissione bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce che le votazioni si svolgeranno presumibilmente nella seduta di domani mattina.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione inizierà a esaminare gli emendamenti accantonati del disegno di legge n. 899 (Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali) nella seduta pomeridiana odierna, che propone di anticipare alle ore 13,30 e comunque subito dopo la sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 14, è anticipata alle ore 13,30, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,55.

1.3.2.1.12. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 90 (pom.) dell'08/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2023
90ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
[MELCHIORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [MELCHIORRE](#) comunica che sono stati presentati i subemendamenti 15.0.34/1, 15.0.34/2 e 15.0.34/3 e l'emendamento 16.0.11 (testo 2), tutti pubblicati in allegato. Comunica inoltre che i senatori De Carlo, Paroli e Silvestro hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 15.0.32.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge precedentemente accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 1, e dà la parola al rappresentante del Governo per l'espressione di pareri.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dai senatori del proprio Gruppo.

Il sottosegretario FRENI chiede di mantenere accantonati gli emendamenti 1.0.2 (testo 2) e 1.0.6 in quanto la necessaria fase istruttoria non si è ancora conclusa.

La relatrice [ZEDDA](#) (FdI) si esprime in modo conforme.

Il [PRESIDENTE](#) ne conferma l'accantonamento.

All'articolo 2 non sono stati accantonati emendamenti.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, oltre a ribadire la volontà di rispettare il calendario dei lavori dell'Assemblea, che vede il provvedimento in esame all'ordine del giorno per la settimana corrente, chiede quali saranno i tempi delle istruttorie. Chiarisce che il quesito ha valenza, non solo procedurale, ma anche politica, in quanto in base all'esito degli emendamenti ciascuna parte politica potrà trarre indicazioni per l'esame degli altri provvedimenti all'esame del Senato, come nel caso della legge di bilancio.

Il sottosegretario FRENI ritiene che nelle prossime ore alcuni nodi potranno essere sciolti, tuttavia si riserva la possibilità di proporre che su alcune questioni, oggetto di emendamenti presentati da maggioranza e opposizione, sia affrontata direttamente dall'Assemblea: tale ipotesi, tuttavia, potrà essere praticabile a condizione che in quella sede venga presentato un numero ridotto di emendamenti, evitando così il ricorso alla questione di fiducia.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 3 del decreto-legge accantonati.

Il sottosegretario FRENI preannuncia un parere contrario sull'emendamento 3.3 e chiede l'ulteriore accantonamento degli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.0.1. Propone poi ai presentatori la riformulazione

dell'emendamento 3.0.5 in un testo 2, di cui dà lettura.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) prospetta la possibilità di modificare il testo dell'emendamento 3.3 anticipando la data dal 31 dicembre al 30 settembre. Sollecita il rappresentante del Governo ad un ulteriore approfondimento, argomentando che il rinvio dei versamenti origina da un comunicato dell'Agenzia sulla tempestività degli stessi ancorché fuori termine.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che l'attuale orientamento del Governo è di esprimere un parere contrario in ogni caso, in quanto le somme coinvolte, trattandosi di versamenti di luglio e agosto scorsi, non sono già state scontate nei tendenziali previsti dalla NADEF. Al contrario, l'emendamento 3.5, prevedendo la proroga dal 20 novembre al 30 dicembre, termine successivo al varo della NADEF e non ancora scaduto, non deve prevedere una copertura. Si dichiara disponibile ad un'ulteriore verifica.

L'emendamento 3.3 resta accantonato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.0.1.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) sottoscrive l'emendamento 3.0.5 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, come da proposta dal Governo. Ne chiede tuttavia l'accantonamento per un approfondimento.

Il [PRESIDENTE](#) ne dispone l'accantonamento.

Si passa quindi all'esame dell'unico emendamento all'articolo 4 del decreto-legge accantonato, sul quale il sottosegretario FRENI e la relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) esprimono parere contrario.

L'emendamento 4.0.5, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento all'articolo 5 del decreto-legge accantonato, sul quale il sottosegretario FRENI e la relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) esprimono parere favorevole.

L'emendamento 5.0.1, messo ai voti, è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 6 del decreto-legge accantonati.

Il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.14 e 6.0.24 e contrario sugli emendamenti 6.9 e 6.10. Chiede quindi di mantenere accantonati gli emendamenti 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13 e 6.0.14 e propone la riformulazione dell'emendamento 6.8 in un testo 2, di cui dà lettura.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il [PRESIDENTE](#) mantiene accantonati gli emendamenti 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13 e 6.0.14.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) accetta la proposta di riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 6.8, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 6.8 (testo 2) è approvato.

I senatori [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) e [ORSOMARSO](#) (*FdI*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.9 e 6.10.

Messi separatamente ai voti, gli emendamenti 6.14, sottoscritto dal senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), e 6.0.24 sono accolti.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità sull'emendamento 6.0.24.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 7 del decreto-legge accantonati.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14 (testo 2), 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9 e propone la riformulazione dell'emendamento 7.0.21 in un testo 2, di cui dà lettura.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il senatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 7.3, 7.14 (testo 2) e 7.0.7.

Il senatore [BORGHESI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 7.5, 7.8 e 7.0.8.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 7.4, 7.6, 7.9 e 7.0.9.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) accetta la proposta di riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 7.0.21, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.21 (testo 2) è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, a causa della imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, l'esame dei restanti emendamenti accantonati, a partire dai rimanenti all'articolo 7 - sui quali peraltro devono ancora essere espressi i pareri del rappresentante del Governo e della relatrice -, è rinviato alle sedute di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [899](#)

Art. 3

3.0.5 (testo 2)

[Ternullo](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis

(Termini del ravvedimento speciale)

1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.

Art. 6

6.8 (testo 2)

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Murelli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Nelle more dell'approvazione della riforma del Quadro di governance economica dell'UE, per gli anni 2023 e 2024, continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo dell'articolo 6, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine, nei predetti anni i parametri relativi al "surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno" e al "rispetto del patto di stabilità interno" devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 riguardante il saldo "risultato di competenza" al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

Art. 7

7.0.21 (testo 2)

[Murelli](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del Decreto legislativo 8 novembre 2021 in materia di bioliquidi sostenibili.)

Al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 40 comma 1 lettera c) le parole da "dal 2023" fino a "della direttiva

(UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti "a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio ILUC e comunque non oltre il 1° gennaio 2025".

Art. 15

15.0.34/1 (id. a 15.0.34/2, 15.0.34/3)

[Mennuni](#), [Orsomarso](#)

All'emendamento 15.0.34, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

b-*bis*) all'articolo 76, comma 7, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: «Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito.»;

b-*ter*) all'Allegato II.1, all'articolo 2, comma 3, primo periodo, dopo le parole «le modalità per comunicare con la stazione appaltante», aggiungere le seguenti «e il termine minimo per la ricezione delle offerte, non inferiore a trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito.».

15.0.34/2 (id. a 15.0.34/1, 15.0.34/3)

[Rosso](#)

All'emendamento n. 15.0.34, al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

c) all'articolo 76, comma 7, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: "*Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito.*".

d) all'Allegato II.1, all'articolo 2, comma 3, primo periodo, dopo le parole "*le modalità per comunicare con la stazione appaltante*", aggiungere le seguenti "*e il termine minimo per la ricezione delle offerte, non inferiore a trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito.*".

15.0.34/3 (id. a 15.0.34/1, 15.0.34/2)

[Minasi](#)

All'emendamento n. 15.0.34, comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

c) all'articolo 76, comma 7, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: "*Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito.*".

d) all'Allegato II.1, all'articolo 2, comma 3, primo periodo, dopo le parole "*le modalità per comunicare con la stazione appaltante*", aggiungere le seguenti "*e il termine minimo per la ricezione delle offerte, non inferiore a trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito.*".

Art. 16

16.0.11 (testo 2)

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis

(Disposizioni per l'accelerazione dei processi di ricostruzione nelle aree terremotate)

1. All'art. 20-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «le disposizioni previste dall'articolo 1-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni previste dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55».

2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «nelle medesime funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei predetti uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.».

1.3.2.1.13. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 91 (ant.) del 09/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2023
91ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
[MELCHIORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 - 2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 - 2026 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Rapporti favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore [ORSOMARSO](#) (FdI) presenta uno schema di rapporto favorevole relativo allo stato di previsione dell'entrata, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il Gruppo M5S ha fatto pervenire alla Presidenza uno schema di rapporto contrario sullo stato di previsione dell'entrata, pubblicato in allegato, di cui ha anticipato i tratti salienti nel corso della seduta antimeridiana di ieri.

La senatrice [TAJANI](#) (PD-IDP) presenta a sua volta uno schema di rapporto contrario sullo stato di previsione dell'entrata, pubblicato in allegato, e ne illustra il contenuto, sottolineando in particolare il contesto macroeconomico preoccupante in cui si inserisce la manovra economica - che appare scarsamente credibile -, lo stato insoddisfacente di attuazione del PNRR, l'inadeguato supporto alla sanità pubblica e le insufficienti iniziative in materia di lotta all'evasione fiscale. Quanto agli aspetti di più stretta competenza della Commissione, evidenzia l'occasione sprecata per rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, previsto per il solo 2024, e i vantaggi minimi che deriveranno da uno dei decreti delegati che ridurrà il numero di aliquote IRPEF, peraltro vanificati dalla perdita del valore di acquisto dei salari a causa dell'inflazione e dall'aumento dei prezzi al dettaglio.

Replica incidentalmente il relatore [ORSOMARSO](#) (FdI), evidenziando che gli indicatori macroeconomici che il Governo ha individuato, peraltro in modo prudenziale, e che le opposizioni hanno criticato, sembra invece stiano convincendo gli analisti e gli investitori internazionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione dello schema di rapporto presentato dal relatore.

Non essendovi interventi in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di rapporto favorevole del relatore sulla Tabella 1, posto ai voti, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i rapporti di minoranza saranno trasmessi alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento.

Prende atto la Commissione.

Il relatore [ORSOMARSO](#) (*FdI*) presenta uno schema di rapporto favorevole relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tabella 2, pubblicato in allegato, che viene posto in votazione e approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione proseguirà l'esame degli emendamenti accantonati relativi al disegno di legge n. 899 (Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali) nella seduta pomeridiana odierna, che propone di anticipare alle ore 13 e comunque subito dopo la sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 13, compatibilmente con l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 2024
E PER IL TRIENNIO 2024-2026
(DISEGNO DI LEGGE N. 926 - TABELLA 1)**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché l'allegata Tabella 1, limitatamente alle parti di competenza, esprime un rapporto favorevole.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2024 E
PER IL TRIENNIO 2024-2026
(DISEGNO DI LEGGE N. 926 - TABELLA 2)**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché l'allegata Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, esprime un rapporto favorevole.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI TURCO, CROATTI E BARBARA
FLORIDIA SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ANNO
FINANZIARIO 2024
E PER IL TRIENNIO 2024/2026
(DISEGNO DI LEGGE N. 926 - TABELLA 1)**

La 6ª Commissione Finanze e tesoro, esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, nonché le allegare Tabelle 1 e 2, limitatamente alle parti di competenza; premesso che:
il disegno di legge di bilancio riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata ed appare inadeguato ad invertire una preoccupante tendenza, instauratasi nel primo anno di vita del Governo, al ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione, dall'erosione degli stipendi a causa del caro vita e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive;
nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo della riduzione del potere d'acquisto delle famiglie dovuta all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia

europea e della contrazione del commercio mondiale;

la modesta crescita dell'attività economica prefigurata delle stime per il secondo semestre, ha portato a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento;

in termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 21,2 miliardi nel 2024, di 12,2 miliardi nel 2025 e di 7,4 miliardi nel 2026. Le entrate finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano a circa 687,6 miliardi, 696,8 miliardi nel 2025 e 710,9 miliardi nel 2026. Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2024 ammontano invece a circa 886,5 miliardi, 862,1 miliardi nel 2025 e 842,4 miliardi nel 2026.

considerato che:

risultano del tutto assenti tutte le misure necessarie per supportare le prestazioni sociali volte ad alleviare la povertà; sanità è la voce di spesa che senza dubbio necessiterebbe di maggiori risorse finanziarie;

la produzione industriale si presenta come fortemente indebolita, con una diminuzione del -2,3 per cento per l'anno in corso. I settori maggiormente colpiti risultano ancora i cosiddetti energivori, come i settori della chimica, della metallurgia e della carta, ma anche i settori rientranti nella filiera delle costruzioni. I livelli produttivi si collocano infatti sotto i valori medi del 2019;

i prestiti bancari alle imprese si stanno progressivamente riducendo, dopo un picco di crescita fino alla metà del 2022, soprattutto a causa del rapido rialzo dei tassi di interesse. Nel 2023 la liquidità delle imprese, misurata dal valore dei depositi in banca, è diminuita rapidamente, tornando su livelli pre-pandemia. Come evidenziato nel rapporto del Centro studi di Confindustria, l'indicatore Istat della liquidità disponibile in azienda, rispetto alle esigenze operative, ha tenuto finora solo perché si è ridotto il fabbisogno di liquidità. Il settore delle costruzioni si presenta come quello con la maggiore intensità creditizia (67 per cento il rapporto prestiti-valore aggiunto), insieme alla manifattura (68 per cento), mentre nei servizi il ruolo del credito è inferiore (34 per cento nel commercio, 56 per cento nell'alloggio-ristorazione). La domanda di credito delle imprese è crollata nei primi 3 trimestri del 2023, soprattutto la domanda di fondi per il lungo termine. In assenza di interventi decisi e volti ad invertire la tendenza, la situazione potrebbe in breve tempo trasformarsi in carenza di liquidità mettendo in seria difficoltà molte imprese. In un tale contesto le imprese che presentano una maggiore necessità sono quelle produttrici di beni di consumo;

gli investimenti presentano un calo preoccupante. Gli investimenti fissi lordi sono attesi crescere moderatamente nel 2023 (+0,5 per cento), mentre Confindustria stima un ulteriore peggioramento al -0,1 per cento nel 2024, con un forte ridimensionamento rispetto agli anni scorsi, per effetto soprattutto della perdurante impostazione restrittiva della politica monetaria, che sta avendo effetti anche sul minor ammontare di investimenti realizzati con il PNRR rispetto a quanto programmato nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile;

valutato che:

la debolezza e l'insufficienza delle misure adottate emerge soprattutto con riguardo alle parti di competenza della Commissione Finanze, dove rilevano misure fortemente regressive e rivolte all'inasprimento dell'inequità impositiva;

secondo quanto di legge nella relazione illustrativa, i principali interventi previsti nell'ambito della manovra di finanza pubblica dovrebbero essere diretti in larga misura alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti, ad interventi in favore delle famiglie numerose e del sostegno della genitorialità, al rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, al rifinanziamento del servizio sanitario nazionale e al potenziamento degli investimenti pubblici e privati;

tuttavia il contenuto delle disposizioni dell'articolato sembrano orientate verso tutt'altra direzione; a partire dalle tanto annunciate misure per la famiglia, uno dei primi articoli del provvedimento in esame, l'articolo 11, contrariamente ad ogni proclama mediatico, aumenta l'iva sui prodotti per la

prima infanzia, portandola dal 5 al 10 per cento, ad esclusione dei seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli per i quali l'iva viene posta al 22 per cento;

allo stesso modo, il medesimo articolo innalza l'iva sugli assorbenti femminili, portandola dal 5 al 10 per cento;

l'articolo 37, invece, prevede per le donne lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico con contratto a tempo indeterminato, che abbiano più di tre figli la riduzione al 100 per cento dei contributi IVS;

tale disposizione, già di per sé iniqua, applicandosi ad una platea molto ristretta, risulta ulteriormente insufficiente in seguito all'*errata corrige* che ha portato la misura da tre anni ad un solo anno di applicazione;

sul versante dei lavoratori, ancora, pur accogliendo con favore il taglio del cuneo contributivo per il 2024, preme evidenziare come la misura sia insufficiente, essendo necessario introdurre nel nostro ordinamento una misura simile a carattere strutturale;

a ciò si aggiunga che appaiono del tutto inesistenti misure volte a contrastare l'evasione fiscale, nonostante nelle stesse relazioni allegare si sottolinea che parte delle coperture si rinvergono proprio da tale operazione;

tra le misure tra queste annoverate vi è l'articolo 18 che per i casi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta, si innalza dal 21 al 26 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta, sui canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, che esercitano l'opzione per l'applicazione del regime fiscale della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

tale misura, su cui risulta perplessa anche parte della maggioranza, appare alquanto iniqua e discriminatoria e soprattutto non raggiunge il dichiarato obiettivo del contrasto all'evasione fiscale, dimostrandosi esclusivamente un metodo per fare cassa;

sempre con riferimento all'aumento delle tassazioni sulle proprietà immobiliari, in presunta chiave di contrasto all'evasione fiscale, l'articolo 23, comma 4 eleva l'aliquota ordinaria dell'IVIE - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero - dallo 0,76 all'1,06 per cento e l'aliquota dell'IVAFE dal 2 al 4 per mille annuo per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;

quello che in sostanza emerge dalla relazione tecnica non sono politiche di contrasto all'evasione ma semplicemente un consistente aumento del prelievo fiscale sulla casa per circa 1,9 miliardi nel triennio;

attenzione merita anche l'articolo 85 che introduce la possibilità di offrire servizi di prelievo del contante tramite il convenzionamento di esercizi commerciali diffusi sul territorio (tabaccai, edicole, farmacie, supermercati...);

tale misura, seppur condivisibile nell'ottica di garantire un servizio di prossimità in quei territori dove risulta inesistente, non può comportare deroghe alla normativa antiriciclaggio e una contrazione delle tutele degli esercenti;

valutato altresì:

l'assoluta incongruenza e iniquità delle coperture individuate dalla manovra, rivenute a discapito di alcune categorie di soggetti;

dalla relazione tecnica si evincono misure che portano a tagli e aumenti di tassazione per oltre 2 miliardi, rendendo in tal modo impossibile la crescita del reddito reale delle famiglie che, come rilevato dall'Ocse, è calato dello 0,3 per cento;

con particolare riferimento alla copertura dell'articolo 2, la norma che incrementa di 600 milioni il fondo per la social card 'Dedicata a te', il servizio bilancio del Senato, ha rilevato che si tratta di una contabilità speciale alimentata dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario e che tali risorse erano destinate a legislazione vigente ad alimentare il fondo per gli indennizzi ai risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito;

esprime parere contrario.

**SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI CRISTINA TAJANI, BOCCIA E
LOSACCO SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ANNO
FINANZIARIO 2024 E PER IL TRIENNIO 2024/2026
(DISEGNO DI LEGGE N. 926 - TABELLA 1)**

La 6a Commissione Finanze e Tesoro, esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S 926) e le allegate Tabelle 1 e 2; premesso che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il 2024 si inserisce in un contesto macroeconomico che desta forti preoccupazioni: nel secondo trimestre dell'anno il PIL ha subito un rallentamento e, secondo le prime stime Istat, l'andamento nel terzo trimestre è rimasto stazionario. La crescita acquisita per il 2023 si stabilizza pertanto allo 0,7 per cento, ad un livello inferiore alle attese, mentre per il 2024 il paventato raggiungimento di una crescita del 1,2 per cento, come evidenziato dalla NADEF 2023, appare ottimistico e difficilmente raggiungibile. Le più recenti stime di organismi internazionali, infatti, collocano la crescita del Pil italiano per il prossimo anno tra lo 0,5 e lo 0,8 per cento;

tale andamento prefigura, pertanto, il primo vero arresto della crescita per due trimestri consecutivi a partire dal gennaio 2021, evidenziando l'esaurimento della spinta economica ereditata dalla precedente legislatura e tutta l'inefficacia delle politiche attuate dall'esecutivo in carica, a partire dall'incerto apporto alla crescita da parte del PNRR a seguito del rallentamento degli interventi e della rimodulazione dei programmi;

alcune delle misure previste in questa legge di bilancio costituiscono un pericoloso passo indietro i cui effetti potrebbero rendere ancor più incisivi i rischi al ribasso sull'andamento dell'economia, con un deterioramento dei conti pubblici a partire già dal 2024 che rischia di mettere in serio pericolo la solidità dei fondamentali dell'economia italiana;

l'evidenza empirica ci insegna che l'espansione del bilancio non si traduce automaticamente in un sostenuto aumento del prodotto, se le misure non sono adeguate a favorire la crescita potenziale nel lungo periodo. Al contrario, con questa manovra di bilancio, di ammontare pari a 25,5 miliardi di euro, non contiene vere e proprie misure espansive - che si riducono a pochi interventi - mentre le fonti di finanziamento a deficit ammontano ad oltre 15 miliardi di euro 2024 sono affiancate da preoccupanti tagli di spesa e riduzioni di entrate. Il tutto in un contesto dove il debito pubblico non diminuisce e la volatilità sui mercati finanziari è tornata ad aumentare e i tassi di interesse sul debito pubblico risultano molto elevati;

gli effetti della protratta incertezza degli investitori sugli orientamenti del Governo, con posizioni spesso conflittuali con i più importanti argomenti di discussione in seno alle istituzioni europee, in particolare in merito al processo di revisione del quadro della *governance* economica europea, la mancata decisione a tutt'oggi sulla ratifica dell'accordo di modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), e sulla credibilità dell'impegno a conseguire i risultati di crescita annunciati, stanno determinando una situazione di scarsa credibilità anche nel contesto internazionale; a pochi mesi dalla disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita, e con in corso il processo di revisione del quadro della *governance* economica europea, sul fronte delle politiche di bilancio sarebbe al contrario necessario intensificare i colloqui nelle sedi istituzionali europee per conseguire una riforma della *governance* europea che favorisca una crescita sostenibile per il nostro Paese in un contesto di equilibrio di bilancio, di investimenti e riforme e di equilibrio macroeconomico;

tenuto conto che nell'ambito del Semestre europeo il Consiglio ha approvato in luglio le sue raccomandazioni specifiche per Paese sui programmi nazionali di riforma 2023 e ha formulato pareri sui programmi di stabilità o convergenza aggiornati. Le raccomandazioni per l'Italia invitano, tra l'altro, il nostro Paese ad assicurare una politica di bilancio prudente, limitando l'aumento della spesa primaria; utilizzare i risparmi dalla graduale riduzione delle misure di sostegno di emergenza connesse

all'energia per ridurre il disavanzo pubblico, e qualora nuovi aumenti dei prezzi dell'energia dovessero richiedere nuove misure di sostegno o proseguire le esistenti, far sì che esse tutelino le famiglie e le imprese vulnerabili; preservare gli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale e provvedere all'assorbimento efficace delle sovvenzioni del dispositivo e di altri fondi dell'Unione, in particolare per promuovere le transizioni verde e digitale; continuare a perseguire una strategia di bilancio a medio termine di risanamento graduale e sostenibile, combinata con investimenti e riforme atti a migliorare la produttività e ad aumentare la crescita sostenibile; ridurre le imposte sul lavoro e aumentare l'efficienza del sistema fiscale, preservandone la progressività e migliorando l'equità; accelerare la produzione di energie rinnovabili aggiuntive; aumentare l'efficienza energetica, anche attraverso sistemi di incentivi mirati, rivolti in particolare alle famiglie più vulnerabili e agli edifici con le prestazioni peggiori; promuovere la mobilità sostenibile; intensificare le iniziative a favore dell'offerta e dell'acquisizione delle abilità e competenze necessarie per la transizione verde.

nel disegno di legge di bilancio in esame si ravvisano scelte incoerenti con i suddetti indirizzi, se non proprio controproducenti, sia sul fronte sociale e della crescita sostenibile sia con le scelte che stanno maturando in sede UE; esattamente al contrario di quanto sarebbe necessario per il nostro Paese, molte delle raccomandazioni espresse a livello europeo sono disattese, in particolare per quanto riguarda gli investimenti e riforme atti a migliorare la produttività e ad aumentare la crescita sostenibile, l'adeguato assorbimento delle risorse europee, l'accelerazione sulla transizione verde e digitale, la riduzione delle imposte sul lavoro e l'aumento dell'efficienza del sistema fiscale, preservandone la progressività e migliorando l'equità, tutti elementi fortemente manchevoli nel disegno di legge di bilancio. Inoltre, il provvedimento in esame contiene una serie di scelte penalizzanti per le fasce più deboli della cittadinanza; preoccupano in questo senso le insufficienti misure per fronteggiare l'andamento dell'inflazione e i tagli alla spesa pubblica che colpiscono in particolare la sanità pubblica, in rapida decrescita con il rapporto spesa sanitaria/Pil che scende al 6,2 per cento nel 2024 rispetto al 6,6 per cento del 2023, e il personale sanitario, già carente in ragione della mancanza di oltre 15 mila medici - con riflessi devastanti sull'aumento delle liste d'attesa; scarse le risorse per l'istruzione e quelle la disabilità, mentre nulla è previsto con riguardo al riconoscimento di un salario minimo a tutela dei lavoratori più fragili;

preoccupa profondamente lo stato di attuazione del PNRR che rappresenta un fondamentale volano per la crescita futura del nostro Paese. Su tale aspetto, al contrario, il Governo italiano ha adottato modifiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in termini di contenuti e di tempistica degli investimenti, mettendo a repentaglio il raggiungimento degli obiettivi del Piano stesso e i finanziamenti correlati, con pesanti ed irreparabili conseguenze per l'intero sistema economico italiano;

Considerato che,

la manovra di bilancio appare fragile, illusoria, insostenibile e scarsamente credibile;

le misure sul cuneo fiscale si limitano alla proroga per un solo anno dell'intervento - per un costo totale *una tantum* di 10,7 miliardi di euro - mentre gli interventi sulla riduzione delle aliquote d'imposta sui redditi delle persone fisiche prefigurano vantaggi minimi per i redditi più bassi. Il decreto legislativo di riforma IRPEF-IRES prevede, per il solo anno 2024, l'accorpamento dei primi due scaglioni IRPEF al 23 per cento. Nel complesso, il carico fiscale viene ridotto di 4,3 miliardi nel 2024 e i contribuenti coinvolti sono oltre 24,9 milioni, di cui gran parte riguarda quelli con redditi tra 15 e 50 mila euro annui. L'effetto combinato tra i due interventi si tradurrà in pochi euro in più sulle buste paga dei lavoratori rispetto a quelle del 2023. In particolare, per effetto della revisione Irpef, il beneficio medio stimato per il 2024 è di appena 172 euro anno, con un picco massimo di 260 euro per i redditi tra 28 e 50 mila euro;

sul fronte delle imprese colpiscono gli effetti della revisione dell'Ires. Il decreto legislativo di riforma IRPEF-IRES prevede, per il solo 2024, una maggiorazione del 20 per cento del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a cui si affianca l'abrogazione dal 2024 dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), che permetteva di dedurre dall'imponibile netto il rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio delle imprese. Il saldo per le imprese è negativo: a regime il carico

fiscale per le imprese aumenterà di 2,8 miliardi;

nella manovra non sono previste significative misure di sostegno alle imprese, nei confronti delle quali sono stanziati scarse risorse per l'attuazione di interventi finalizzati a favorirne gli investimenti, in particolare per l'attuazione della strategia per la transizione energetica, e nessuna misura per affrontare il grave problema dell'accesso al credito; per il settore edilizio rimangono irrisolte le problematiche dei crediti incagliati del superbonus, con cantieri che rischiano il blocco totale dei lavori;

del tutto incomprensibile l'intervento che incrementa l'Iva dal 5 al 10 per cento su assorbenti e prodotti per l'infanzia a cui sono accompagnati altri interventi sparsi di tassazione, al di fuori della logica della riforma fiscale, su tabacchi, affitti brevi, lavoratori impatriati, ritenute su bonus edilizi, solo per citarne alcuni, finalizzati a recuperare risorse per la copertura finanziaria del provvedimento;

emerge in tutta evidenza l'assenza di misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, nonché al sommerso, che sottraggono annualmente ingenti somme all'erario impedendo l'attuazione di interventi per il rilancio del nostro sistema economico e per il miglioramento benessere dei cittadini;

Tenuto conto che,

le previsioni di competenza e di cassa delle entrate a legislazione vigente per il triennio 2024-2026 evidenziano che le entrate finali sono stimate, in termini di competenza, in 679.484 milioni nel 2024, in 693.435 milioni nel 2025 e in 707.889 milioni nel 2026; in termini di cassa il profilo atteso è di 644.778 milioni, 659.109 milioni e 673.600 milioni, rispettivamente negli anni 2024, 2025 e 2026.

Tali andamenti evidenziano un preoccupante arretramento delle entrate finali in rapporto al PIL; secondo quanto previsto nella Tabella 1 - Stato di previsione dell'entrata, le previsioni delle entrate tributarie contenute nel disegno di bilancio integrato, sezioni I e II, le entrate tributarie, in termini di competenza, passano da 608,9 miliardi nel 2024 a 619,6 miliardi nel 2025 e a 634,1 miliardi nel 2026, a fronte di stime di cassa che si attestano su importi nettamente inferiori in valore assoluto. Gli scostamenti principali si concentrano nelle prime due categorie delle entrate tributarie, che fanno riferimento alle imposte sul patrimonio e sul reddito (che include tributi quali l'Irpef e l'Ires) e alle tasse e imposte sugli affari (tra le quali è ricompresa l'Iva). Tali dati apparentemente positivi, in realtà, anche in questo caso, evidenziano un andamento in diminuzione in rapporto al PIL rispetto agli anni precedenti;

relativamente alla Tabella 2, Stato di previsione dell'economia e delle finanze, colpiscono i peggioramenti, rispetto alla legge di bilancio 2023, relativi alle missioni 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità e soprattutto relativi alla Missione 1.2 - Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria e in tale ambito il forte arretramento rispetto al 2023 degli interventi per il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'UE. Un deciso taglio è operato anche in relazione alla voce restituzione d'imposte e rimborsi di imposte; la sintesi delle misure descritte non disegna in alcun modo un quadro coerente per sviluppare un'efficace politica per la crescita e gli investimenti tali da giustificare il raggiungimento dell'obiettivo di incremento del PIL fissato dal Governo;

Tutto ciò considerato, esprime parere contrario.

1.3.2.1.14. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 92 (pom.) del 09/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2023
92ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
[MELCHIORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati gli emendamenti 13.1 (testo 3) e il Coord 2, di coordinamento degli emendamenti approvati 10.5, 11.0.2, 12.0.1 e 12.0.2, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta, che riprenderà con la votazione dei rimanenti emendamenti accantonati dopo la conclusione del voto di fiducia.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 13,15, è ripresa alle ore 16,40.

Il [PRESIDENTE](#), come d'intesa tra i Gruppi, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alle sedute di martedì 14 novembre, che saranno convocate alle ore 9,30 e alle ore 15,15, al fine di concludere con il mandato al relatore.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [899](#)

Art. 13

13.1 (testo 3)

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 13-bis

(Proroga della nomina del sindaco di Palermo a Commissario di Governo)

1. All'articolo 1, comma 846, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Coord. 2

Il Relatore

Testo coordinato degli emendamenti approvati 10.5, 11.0.2, 12.0.1 e 12.0.2

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo)

1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e la proroga della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite al 2025.

2. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni».

1.3.2.1.15. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 93 (ant.) del 14/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023
93^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 9 novembre.

Il senatore BOCCIA (PD-IDP) rileva il ritardo dell'avvio dei lavori rispetto all'orario di convocazione.

Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà dall'esame degli emendamenti ancora accantonati, a partire da quelli all'articolo 1.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare in un identico testo, di cui dà conto, gli emendamenti 1.0.2 (testo 2) e 1.0.6.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) sottoscrive l'emendamento 1.0.2 (testo 2) e accetta la riformulazione proposta dal Sottosegretario. Presenta quindi un testo 3, pubblicato in allegato.

Il senatore LOTITO (FI-BP-PPE) sottoscrive l'emendamento 1.0.6. e accetta la riformulazione proposta dal Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Su richiesta del sottosegretario FRENI, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa, alle ore 9,55, riprende alle ore 10.

Il sottosegretario FRENI, scusandosi anticipatamente con la Commissione, paventa la possibilità di una nuova, breve sospensione per un'ulteriore valutazione, insieme alla relatrice, di alcuni emendamenti.

Il senatore BOCCIA (PD-IDP) rivendica il ruolo attento e propositivo svolto finora dall'opposizione su un provvedimento che era stato inizialmente calendarizzato per la scorsa settimana in Assemblea e il cui esame è stato caratterizzato anche da sospensioni e rinvii per esigenze esclusivamente del Governo. Ricorda che nelle scorse sedute si sono susseguite proposte di riformulazioni e di accantonamenti e che alcune tematiche, che pure saranno oggetto di altri provvedimenti attualmente all'esame della 5a Commissione, non sono state nemmeno approfondite. Evidenzia peraltro che contestualmente sono in corso presso le Commissioni bilancio del Senato e della Camera, in seduta congiunta, alcune audizioni preliminari all'esame della legge di bilancio per il 2024, cui alcuni parlamentari potrebbero avere interesse a partecipare. Giudica conclusivamente poco rispettoso il comportamento del Governo, che sembra considerare la Commissione finanze, che vede oggi alcune defezioni tra i banchi della maggioranza, come uno strumento di supporto all'attività dell'Esecutivo. Invita dunque il Presidente, qualora il Governo avesse concluso la fase istruttoria su tutti gli emendamenti, a procedere con le votazioni, oppure a sospendere la seduta e a riprendere l'esame alla fine delle audizioni.

Il sottosegretario FRENI si scusa ancora per i ritardi del Governo e assicura che la richiesta di sospensione era finalizzata esclusivamente alla valutazione definitiva di alcuni emendamenti, con il proposito di esprimere un parere favorevole e poterne permettere l'approvazione. Ritiene, ove la P residenza e la Commissione concordino, che si possa procedere alle votazioni da subito o dopo la conclusione delle audizioni.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S), a nome della propria parte politica, si associa alla richiesta di procedere subito con il voto. Chiede tuttavia se dietro la richiesta di sospensione non ci siano alcune difficoltà nella maggioranza.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce che non ci sono questioni legate alla presenza di componenti di maggioranza che ha garantito i numeri per procedere con le votazioni.

La relatrice [ZEDDA](#) (FdI), alla luce delle innumerevoli sostituzioni operate da tutti i Gruppi e degli svariati impegni parlamentari odierni, suggerisce di concludere, e non di sospendere, la seduta antimeridiana e di convocare un'altra dopo le audizioni.

Il [PRESIDENTE](#), considerate le posizioni espresse, propone di rinviare il seguito dell'esame a una nuova seduta, che verrà convocata alle ore 13.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che resta comunque confermata la seduta già convocata per le ore 15,15.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI NUOVA SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta nella giornata odierna alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [899](#)

Art. 1

1.0.2 (testo 3) [id. a 1.0.6 (testo 2)]

[Minasi](#), [Potenti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 1-bis.

(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)

1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.

2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.

3. Per i contratti scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:

a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;

b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo dell'usufrutto, uso o

abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1.

1.0.6 (testo 2) [id. a 1.0.2 (testo 3)]

Fazzone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 1-bis.

(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)

1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.

2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.

3. Per i contratti scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:

a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;

b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo dell'usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1.

1.3.2.1.16. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 94 (pom.) del 14/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023
94^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
[MELCHIORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa all'esame degli identici emendamenti 1.0.2 (testo 3) e 1.0.6 (testo 2), sui quali il sottosegretario FRENI e la relatrice [ZEDDA](#) (FdI) esprimono parere favorevole.

L'emendamento 1.0.2 (testo 3), identico all'emendamento 1.0.6 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 3 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI conferma il parere contrario sull'emendamento 3.3, che era stato anticipato in una precedente seduta e ne motiva le ragioni, che sono di natura esclusivamente tecnica. Infatti, pur condividendo politicamente la proposta, ricorda che i versamenti indicati dall'emendamento sono riferiti ai mesi di luglio e agosto 2023, quindi antecedenti all'approvazione della NADEF, e sono già stati scontati nei tendenziali: l'emendamento dunque ha bisogno di una copertura finanziaria.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) ritiene che il parere negativo abbia invece natura esclusivamente politica ed evidenzia la disparità di trattamento che ha subito la Regione Sicilia, pure interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza come la Lombardia, nonostante il comunicato del luglio scorso da parte del MEF a sostegno della sostanziale deroga del termine. Anticipa che ripresenterà l'emendamento in Assemblea richiamando il Governo alle proprie responsabilità.

Posto ai voti, l'emendamento 3.3, è respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.4, sul quale il sottosegretario FRENI avanza una proposta di riformulazione in un testo 2, di cui dà lettura, rimettendosi alla Commissione.

La relatrice [ZEDDA](#) (FdI) si esprime in modo conforme.

Il senatore [MAFFONI](#) (FdI) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 3.4, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 3.4 (testo 2), è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.5, sul quale il sottosegretario FRENI e la relatrice [ZEDDA](#) (FdI) esprimono parere favorevole.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) apprezza l'orientamento del Governo e della relatrice, che rappresenta un segnale positivo per le aree della Romagna devastate dall'alluvione della scorsa primavera.

Messo ai voti, l'emendamento 3.5 è accolto.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

Con il parere contrario del sottosegretario FRENI e della relatrice [ZEDDA](#) (FdI), l'emendamento

3.0.1, messo in votazione, è respinto.

Previo parere favorevole del sottosegretario FRENI e della relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), l'emendamento 3.0.5 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 6 del decreto-legge.

Si passa all'esame degli identici emendamenti 6.0.6 (testo 2), 6.0.7 (testo 2), 6.0.8 (testo 2) e 6.0.9 (testo 2), precedentemente riformulati in testo 2, pubblicati in allegato, sui quali il sottosegretario FRENI e la relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) esprimono un invito al ritiro.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive l'emendamento 6.0.7 (testo 2).

I senatori Elena [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) e [MAFFONI](#) (*FdI*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.0.6 (testo 2) e 6.0.8 (testo 2).

Dopo che il sottosegretario FRENI, su sollecitazione della senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*), ha confermato il proprio parere, posto ai voti, l'emendamento 6.0.7 (testo 2), identico all'emendamento 6.0.9 (testo 2), è respinto.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare in un medesimo testo 2 di cui dà lettura gli emendamenti 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 6.0.13 e 6.0.14.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in modo conforme.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 6.0.10 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 6.0.11, pubblicato in allegato.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) non accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Mantiene quindi l'emendamento 6.0.12 nel testo originario.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) sottoscrive l'emendamento 6.0.13 e accoglie la proposta di riformulazione del rappresentante del Governo. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 6.0.14, pubblicato in allegato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 6.0.12.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 7 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI e la relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) esprimono parere contrario sugli emendamenti 7.0.24, 7.0.25, 7.0.26 e 7.0.27.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 7.0.24.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti, 7.0.25, identico all'emendamento 7.0.27, e 7.0.26 sono respinti.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare in un medesimo testo 2 di cui dà lettura gli emendamenti 7.0.40, 7.0.41, 7.0.42 e 7.0.43.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in modo conforme.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 7.0.40, pubblicato in allegato, che viene sottoscritto dai senatori [TURCO](#) (*M5S*), [CROATTI](#) (*M5S*) e [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), [LISEI](#) (*FdI*) e [SATTA](#) (*FdI*).

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 7.0.41 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 7.0.42 e accoglie la proposta di riformulazione del rappresentante del Governo. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) sottoscrive l'emendamento 7.0.43 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 7.0.40 (testo 2), identico agli emendamenti 7.0.41 (testo 2), 7.0.42 (testo 2) e 7.0.43 (testo 2), è approvato.

Sull'emendamento 7.0.46 il sottosegretario FRENI annuncia un parere contrario in quanto la proroga della fine del mercato tutelato per l'energia elettrica, pur essendo un obiettivo del Governo, è subordinata all'esito favorevole dell'interlocuzione con la Commissione europea. Così come accaduto

nell'altro ramo del Parlamento e per analoghe proposte precedentemente ritirate, invita dunque i firmatari dell'emendamento in esame, così come quelli di eventuali altri sulla stessa materia, a convergere su un medesimo ordine del giorno, che verrebbe accolto dal Governo.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) sollecita il Governo a svolgere efficaci trattative con la Commissione europea e mantiene l'emendamento.

L'emendamento 7.0.46, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 8 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI e la relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) esprimono parere contrario sull'emendamento 8.0.7, che viene sottoscritto dal senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*).

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*) ricorda che l'emendamento, che non ha bisogno di coperture in quanto riguarda il settore privato, prevede deroghe a cui il Governo in passato aveva assentito. Pur se abbinata all'altra a favore dei lavoratori fragili del pubblico impiego, che invece è onerosa, ritiene però che il parere contrario abbia carattere politico e sia del tutto ingiustificato. Auspica comunque che in un futuro provvedimento recante altre proroghe di termini legislativi si possa rinnovare la misura per i lavoratori di entrambi i settori.

Il sottosegretario FRENI conferma che in passato le norme di proroga del lavoro agile avevano interessato tutti i lavoratori, a prescindere dal settore di appartenenza. Ritiene dunque opportuno evitare disparità di trattamento, così come salvaguardare, una volta usciti dalla pandemia, la libera determinazione datoriale.

L'emendamento 8.0.7, posto ai voti, è respinto.

Su richiesta della relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), il [PRESIDENTE](#) dispone il momentaneo accantonamento dell'emendamento 8.0.19.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 9 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare nel medesimo testo dell'emendamento 9.5 (testo 2), sottoscritto dai senatori [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), [SATTA](#) (*FdI*) ed Elena [LEONARDI](#) (*FdI*), gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.6 e 9.7.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in modo conforme.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 9.2 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario, cui aggiunge la firma la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*), presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 9.3, pubblicato in allegato.

Il senatore [TURCO](#) (*M5S*) accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 9.4, pubblicato in allegato.

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 9.6, pubblicato in allegato.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 9.7, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 9.5 (testo 2), identico agli emendamenti 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.6 (testo 2) e 9.7 (testo 2), è approvato.

Su richiesta del sottosegretario FRENI, che ribadisce che qualora le opposizioni non presentino troppi emendamenti in Assemblea sarà possibile affrontare alcuni temi anche in quella sede, il [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento 9.12 (testo 2).

Il sottosegretario FRENI e la relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) invitano al ritiro dell'emendamento 9.0.10 (testo 2), precedentemente riformulato in un testo 2 pubblicato in allegato, ed esprimono parere contrario sull'emendamento 9.0.11, che viene sottoscritto dalla senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*).

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive e ritira l'emendamento 9.0.10 (testo 2).

L'emendamento 9.0.11, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 10 del decreto-legge.

Previo parere favorevole della relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*), l'emendamento 10.100, posto in votazione, è approvato.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare l'emendamento 10.0.3 in un testo identico agli emendamenti 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.4.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in maniera conforme.

Il senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 10.0.3, pubblicato in allegato.

Posto in votazione, l'emendamento 10.0.1, identico agli emendamenti 10.0.2, 10.0.3 (testo 2) e 10.0.4, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

Il sottosegretario FRENI propone di riformulare in un medesimo testo 2 di cui dà lettura gli emendamenti 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8 e 10.0.9.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in modo conforme.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 10.0.6 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato, sottoscritto anche dalla senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*)

La senatrice [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 10.0.7, pubblicato in allegato.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 10.0.8, pubblicato in allegato.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 10.0.9 e accoglie la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 10.0.6 (testo 2), identico agli emendamenti 10.0.7 (testo 2), 10.0.8 (testo 2) e 10.0.9 (testo 2), è approvato.

Si passa all'esame dell'unico emendamento accantonato all'articolo 12 del decreto-legge, sul quale il sottosegretario FRENI e la relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) esprimono parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.3 è respinto.

Si passa all'esame dell'unico emendamento accantonato all'articolo 13 del decreto-legge, che la relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) chiede di accantonare.

Il [PRESIDENTE](#) ne dispone l'accantonamento.

Si passa all'esame dell'unico emendamento accantonato all'articolo 14 del decreto-legge, sul quale il sottosegretario FRENI avanza una proposta di riformulazione in un testo 3, di cui dà lettura.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in maniera conforme.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario in un testo 3 dell'emendamento 14.1, precedentemente riformulato in un testo 2, pubblicati in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 14.1 (testo 3), è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 15 del decreto-legge.

[Il sottosegretario FRENI avanza una proposta di riformulazione dell'emendamento 15.2 in un testo 2, di cui dà lettura, ed esprime parere favorevole sull'emendamento 15.3.](#)

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in maniera conforme.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) non accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario.

All'esito di distinte votazioni, l'emendamento 15.2 è respinto, mentre l'emendamento 15.3 è accolto.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 15.0.4, che affronta una tematica che potrà essere ripresa in occasione dell'esame in Assemblea, 15.0.7 e 15.0.10, che vengono ritirati dal senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*).

Il sottosegretario FRENI avanza una proposta di riformulazione dell'emendamento 15.0.16 (testo 2) in un testo 3, di cui dà lettura.

La relatrice [ZEDDA](#) (*FdI*) si esprime in maniera conforme.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 15.0.16 (testo 2) e accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario. Presenta quindi un testo 3 dell'emendamento 15.0.6 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene sottoscritto dai senatori [NICITA](#) (*PD-IDP*), [Barbara FLORIDIA](#) (*M5S*) e Concetta [DAMANTE](#) (*M5S*). Posto ai voti l'emendamento è accolto.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sugli emendamenti 15.0.21 e 15.0.33 e favorevole

sull'emendamento 15.0.34. Invita poi al ritiro degli emendamenti 15.0.23, 15.0.24 e 15.0.25, tra loro identici, in quanto la norma che si vuole introdurre è già stata inserita all'interno del disegno di legge sulla concorrenza (AS n. 795), prossimo all'esame dell'Assemblea.

Previa sottoscrizione da parte del senatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), l'emendamento 15.0.21, posto ai voti, è respinto.

La senatrice [TAJANI](#) (*PD-IDP*) sottoscrive e ritira l'emendamento 15.0.23.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira l'emendamento 15.0.24.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 15.0.25.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 15.0.33.

Si passa all'esame dei subemendamenti all'emendamento del relatore 15.0.34, sui quali il sottosegretario FRENI esprime parere contrario.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) sottoscrive e ritira l'emendamento 15.0.34/1.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 15.0.34/2

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive e ritira l'emendamento 15.0.34/3.

Posto ai voti, l'emendamento 15.0.34 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 16 del decreto-legge.

Il sottosegretario FRENI esprime parere contrario sull'emendamento 16.0.2 e propone di riformulare l'emendamento 16.0.11 (testo 2) in un testo 3, di cui dà lettura.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) sottoscrive e ritira l'emendamento 16.0.2. Accetta poi la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 3 dell'emendamento 16.0.11 (testo 2), pubblicato in allegato.

L'emendamento 16.0.11 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

Su richiesta del sottosegretario FRENI, il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta. *La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,40.*

Si riprende con l'esame degli emendamenti accantonati in corso di seduta.

Il sottosegretario FRENI invita al ritiro degli emendamenti 8.0.19 (testo 2) e 13.1 (testo 3) e propone una riformulazione dell'emendamento 9.12 in un testo 2 di cui dà conto.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) ritira l'emendamento 8.0.19 (testo 2), che viene fatto proprio dai senatori [TURCO](#) (*M5S*), Cristina [TAJANI](#) (*PD-IDP*), [NICITA](#) (*PD-IDP*) e [SENSI](#) (*PD-IDP*).

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.19 (testo 2) è respinto.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) accetta la proposta di riformulazione del Sottosegretario e presenta un testo 2 dell'emendamento 9.12, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 9.12 (testo 2) è approvato.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 13.1 (testo 3) e lo ritira.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che restano da esaminare due emendamenti di coordinamento e i vari ordini del giorno e poi di votare il mandato alla relatrice a riferire in Aula. In attesa dei prescritti pareri delle Commissioni 1a e 5a sugli emendamenti approvati, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta di domani mattina, già convocata alle ore 9,15, e di sconvocare la seduta seconda pomeridiana di oggi, prevista alle ore 15,15.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 15,15 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [899](#)

Art. 3

3.4 (testo 2)

[Orsomarso](#), [Castelli](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis* All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti «1° gennaio 2025»». 2-*ter*. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della predetta società, alla stessa non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta società di gestione del risparmio non si applica, inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214". Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 6

6.0.6 (testo 2) [id. a 6.0.7 (testo 2), 6.0.8 (testo 2), 6.0.9 (testo 2)]

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-*bis*.

(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)

1. All'articolo 16, comma 9-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026".

6.0.7 (testo 2) [id. a 6.0.6 (testo 2), 6.0.8 (testo 2), 6.0.9 (testo 2)]

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-*bis*.

(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)

1. All'articolo 16, comma 9-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026".

6.0.8 (testo 2) [id. a 6.0.6 (testo 2), 6.0.7 (testo 2), 6.0.9 (testo 2)]

[Pirovano](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026".

6.0.9 (testo 2) [id. a 6.0.6 (testo 2), 6.0.7 (testo 2), 6.0.8 (testo 2)]

[Tajani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026".

6.0.10 (testo 2) [id. a 6.0.11 (testo 2), 6.0.13 (testo 2), 6.0.14 (testo 2)]

[Pirovano](#), [Garavaglia](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e proroga in materia di spending enti locali)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.».

2. L'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

"850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della Governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025". Agli oneri recati dal presente comma pari a 150 milioni euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. L'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente: "853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza stato città e autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) alla data

del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza, si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro 30 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può, comunque, essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata."

6.0.11 (testo 2) [id. a 6.0.10 (testo 2), 6.0.13 (testo 2), 6.0.14 (testo 2)]

Lotito

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e proroga in materia di spending enti locali)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.».

2. L'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

"850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della Governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025". Agli oneri recati dal presente comma pari a 150 milioni euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. L'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente: "853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza stato città e autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza, si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo

del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro 30 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può, comunque, essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata."

6.0.13 (testo 2) [id. a 6.0.10 (testo 2), 6.0.11 (testo 2), 6.0.14 (testo 2)]

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e proroga in materia di spending enti locali)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.».

2. L'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

"850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della Governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025". Agli oneri recati dal presente comma pari a 150 milioni euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. L'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente: "853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza stato città e autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza, si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro 30 giorni dalla data di prima iscrizione

all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può, comunque, essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata."

6.0.14 (testo 2) [id. a 6.0.10 (testo 2), 6.0.11 (testo 2), 6.0.13 (testo 2)]

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

(Proroga decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e proroga in materia di spending enti locali)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.».

2. L'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente:

"850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della Governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025". Agli oneri recati dal presente comma pari a 150 milioni euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. L'articolo 1, comma 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è sostituito dal seguente: "853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza stato città e autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza, si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro 30 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può, comunque, essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata."

Art. 7

7.0.40 (testo 2) [id. a 7.0.41 (testo 2), 7.0.42 (testo 2), 7.0.43 (testo 2)]

[Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

"1. 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

7.0.41 (testo 2) [id. a 7.0.40 (testo 2), 7.0.42 (testo 2), 7.0.43 (testo 2)]

[Minasi](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

"1. 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

7.0.42 (testo 2) [id. a 7.0.40 (testo 2), 7.0.41 (testo 2), 7.0.43 (testo 2)]

[Basso](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

"1. 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

7.0.43 (testo 2) [id. a 7.0.40 (testo 2), 7.0.41 (testo 2), 7.0.42 (testo 2)]

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

"1. 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al secondo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244."

Art. 9

9.2 (testo 2) [id. a 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2)]

[Testor](#), [Garavaglia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»».

9.3 (testo 2) [id. a 9.2 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2)]

[Zampa](#), [Tajani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre

2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»»

9.4 (testo 2) [id. a 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2), 9.7 (testo 2)]

[Turco](#), [Pirro](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»»

9.6 (testo 2) [id. a 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.7 (testo 2)]

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»»

9.7 (testo 2) [id. a 9.2 (testo 2), 9.3 (testo 2), 9.4 (testo 2), 9.5 (testo 2), 9.6 (testo 2)]

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»»

9.12 (testo 2)

[Lotito](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei limiti di euro 193.000 per l'anno 2024. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-ter. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è soppressa.

1-quater. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, al primo periodo, le parole: "ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "o di Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, dalla Stazione Unica Appaltante della regione Calabria".

1-quinquies. Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di Covid-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di Programma per gli investimenti nel settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007 è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 38,6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 38,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.»

1-*sexies*. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 1-*bis*, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9.0.10 (testo 2)

[Garavaglia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 9-*bis*.

(Proroga di termini in materia ambientale)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sostituire le lettere c) e c-*bis*) con le seguenti:

"c) a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2029, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica;

c-*bis*) a partire dal 1° gennaio 2030 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica."."

Art. 10

10.0.3 (testo 2) (id. a 10.0.1, 10.0.2, 10.0.4)

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Proroga dei termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) le parole "alla data del 31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".»

10.0.6 (testo 2) [id. a 10.0.7 (testo 2), 10.0.8 (testo 2), 10.0.9 (testo 2)]

[Minasi](#), [Borghesi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2025»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-*bis*. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i

trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottarsi entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro 90 giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo, propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

10.0.7 (testo 2) [id. a 10.0.6 (testo 2), 10.0.8 (testo 2), 10.0.9 (testo 2)]

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2025»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-*bis*. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottarsi entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro 90 giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo, propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

10.0.8 (testo 2) [id. a 10.0.6 (testo 2), 10.0.7 (testo 2), 10.0.9 (testo 2)]

[Tajani, Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2025»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-*bis*. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottarsi entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa

intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro 90 giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo, propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

10.0.9 (testo 2) [id. a 10.0.6 (testo 2), 10.0.7 (testo 2), 10.0.8 (testo 2)]

Orsomarso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2025»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-*bis*. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottarsi entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro 90 giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo, propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

Art. 14

14.1 (testo 3)

Mancini, Zaffini, Orsomarso, Tubetti, Maffoni, Castelli

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri pari a 388.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-*ter*. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il comma 1 dell'all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.

112 è sostituito dal seguente: Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo può procedersi al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni.

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma *2-ter*, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14.1 (testo 2)

[Mancini](#), [Zaffini](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#), [Maffoni](#), [Castelli](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-ter. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri pari a 388.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-quater. Il comma 1 dell'all'articolo *9-bis* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge, è sostituito dal seguente: Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo può procedersi al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Art. 15

15.0.16 (testo 3)

[Russo](#), [Orsomarso](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. *9-bis*

(Proroga di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

1. All'articolo *42-bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

b) comma 2, le parole: «è di un anno, prorogabile per due anni» sono sostituite dalle seguenti: «è fissata fino al 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

Art. 16

16.0.11 (testo 3)

[Orsomarso](#), [Maffoni](#), [Tubetti](#)

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis

(Disposizioni per aree terremotate)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) per i soggetti attuatori di cui alla lettera *a)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 15, altresì nella Centrale di Committenza e Stazione Unica Appaltante Sisma 2016 istituita presso la Struttura del Commissario Straordinario del Sisma 2016.».

2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «nelle medesime funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei predetti uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.».

1.3.2.1.17. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 95 (ant.) del 15/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**
MERCLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023
95ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
[MELCHIORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (n. 88)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 5, comma 1, lettera a), e 9, comma 1, lettera g), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

Il relatore [SALVITTI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) introduce lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca disposizioni di attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), e dell'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023 di "Delega al Governo per la riforma fiscale", finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF), nonché rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi. Passando all'esame del testo, l'articolo 1 indica, per l'anno 2024, le nuove aliquote e i nuovi scaglioni di reddito da impiegare per il calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche; dispone l'innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente - esclusi i redditi di pensione - e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; modifica il requisito per la corresponsione della somma a titolo di trattamento integrativo; stabilisce che, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2. L'articolo 2, per l'anno 2024, diminuisce di un importo pari a 260 euro, ai fini dell'IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri. L'articolo 3, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF, differisce al 15 aprile 2024 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024; differisce al 15 maggio 2024 il termine entro cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del MEF; prevede, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'IRPEF con i nuovi scaglioni dell'IRPEF, che i comuni per l'anno 2024, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, modificano, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF; stabilisce che, in talune circostanze, per l'anno 2024 l'addizionale comunale si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF; a tal fine trova applicazione la prima, la terza e la quarta aliquota vigenti nel comune nell'anno 2023, con l'eliminazione della seconda aliquota.

L'articolo 4 dispone che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale; gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente; definisce il costo riferibile all'incremento occupazionale; precisa che nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023; il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1; stabilisce che nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

L'articolo 5 dispone, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), e stabilisce, inoltre, che, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. L'articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della delega fiscale; reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, valutati in 4.280,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.378,9 milioni di euro per l'anno 2025 e, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 3.501 milioni di euro per l'anno 2025, 2.673,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Infine, l'articolo 7 dispone in materia di entrata in vigore.

Il senatore [CROATTI](#) (M5S) chiede se sia possibile svolgere un breve ciclo di audizioni informali.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della richiesta e rinvia il tema al primo Ufficio di Presidenza utile, che potrebbe tenersi già nella mattinata di domani.

La senatrice [ZEDDA](#) (FdI), quanto all'espressione dei pareri parlamentari, riterrebbe utile un'armonizzazione, anche informale, delle attività delle Commissioni finanze di Camera e Senato, così da offrire suggerimenti omogenei al Governo.

Conviene il sottosegretario FRENI, che invita a concertare l'attività con la VI Commissione della Camera dei deputati, così da esprimere dei pareri quanto più possibile simili e favorire l'attività del Governo nel recepimento delle relative osservazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce che, in relazione all'emendamento 6.7 (testo 2), Murelli e altri, già approvato, il testo corretto riferisce le modifiche all'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, sostituendo le parole "31 marzo 2024" con le altre "31 dicembre 2026". Inoltre, al secondo periodo si intendono sostituite le parole: "l'Autorità", con le altre: "La Consob".

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è conclusa la fase della votazione degli emendamenti, fatta eccezione

per quelli di coordinamento, e che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere non ostativo sugli emendamenti approvati. Al contrario, non è ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio. Preannuncia quindi la necessità di convocare nuovamente la Commissione nella giornata odierna, in orario da concordare.

All'esito di un dibattito nel quale prendono la parola il sottosegretario FRENI e i senatori [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), [CROATTI](#) (*M5S*), Silvia [FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*) e [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), il [PRESIDENTE](#) propone di convocare una nuova seduta alle ore 12,30, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, nel frattempo, è pervenuto il parere di nulla osta della Commissione bilancio su parte degli emendamenti approvati, fatta eccezione per le proposte 10.3, 9.0.7 e 9.0.8, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Su tali proposte potrà essere presentata dal relatore una proposta di soppressione delle modifiche già accolte.

Prende atto la Commissione.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive gli ordini del giorno G/899/5/6 e G/899/6/6.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) sottoscrive l'ordine del giorno G/899/1/6, sul quale il parere del sottosegretario FRENI è contrario.

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) sollecita il Governo a rivedere il parere espresso al fine di tutelare tutti gli azionisti truffati dalle banche, considerato anche il loro numero ristretto e la piena capienza del FIR.

Il sottosegretario FRENI ritiene che la sollecitazione del senatore Lotito possa essere recepita solo parzialmente e che quindi, anche al fine di rendere omogeneo l'ordine del giorno in esame con l'altro ordine del giorno G/899/1/6 (testo 2) accolto in questa Commissione il 17 ottobre scorso, propone una riformulazione, nel senso di inserire, nel dispositivo, dopo le parole: "loro domande", le altre: "per ragioni procedurali".

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*) accetta la riformulazione proposta e presenta un testo 2 dell'ordine del giorno G/899/1/6, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario FRENI accoglie l'ordine del giorno come riformulato, così come l'ordine del giorno G/899/2/6.

Quanto invece all'ordine del giorno G/899/3/6, condiziona l'accoglimento all'inserimento, del dispositivo, dopo le parole: "a valutare", delle altre: "nel rispetto delle regole di finanza pubblica". Analogamente condiziona l'accoglimento dell'ordine del giorno G/899/4/6, con l'inserimento, nel dispositivo, della formula: "a valutare l'opportunità di".

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) accetta entrambe le riformulazioni proposte e presenta un testo 2 degli ordini del giorno G/899/3/6 e G/899/4/6, pubblicati in allegato.

Il sottosegretario FRENI condiziona l'accoglimento alla riformulazione dell'ordine del giorno G/899/5/6, con l'inserimento, nel dispositivo, delle parole: "a valutare l'opportunità di" e: "nel rispetto del diritto comunitario".

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) accetta la riformulazione proposta e presenta un testo 2 dell'ordine del giorno G/899/5/6, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario FRENI chiede quindi un accantonamento dell'ordine del giorno G/899/6/6, al fine di poter allineare il dispositivo ad atti di indirizzo sulla stessa materia alla Camera dei deputati. Infine, relativamente all'ordine del giorno G/899/7/6, propone di aggiungere, nel dispositivo, dopo le parole: "a valutare l'opportunità di prevedere", delle altre: ", nel rispetto dei vincoli di contabilità pubblica".

La senatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) accetta la riformulazione proposta e presenta un testo 2 dell'ordine del giorno G/899/7/6, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI NUOVA SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta nella giornata odierna alle ore 12,30.

La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,55.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [899](#)

G/899/1/6 (testo 2)

[Zanettin](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali,

premessi che:

con i commi *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono solo alcune migliaia (circa 4000) le domande di indennizzo respinte o accolte parzialmente;

il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa i risparmiatori sono nel frattempo decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il Governo:

con successivo atto normativo, a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori che hanno visto respinte in tutto o in parte le loro domande per ragioni procedurali, di adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese non accolte.

G/899/3/6 [testo 2 (già em. 3.0.4)]

[Tubetti](#), [Barcaiuolo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premessi che:

il disegno di legge in esame, all'articolo 3, intitolato "Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi", interviene a sostegno dei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nell'anno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

considerato che:

nell'anno 2023 lo stato di emergenza, a causa di gravi fenomeni atmosferici avversi, è stato dichiarato anche per i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

i suddetti eventi calamitosi hanno richiesto il dispiego di un numero importante di componenti di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non solo allocati nei territori interessati dall'emergenza ma provenienti dalle sedi dell'intero territorio regionale;

a causa dei noti cambiamenti climatici in corso, tali eventi meteorologici sono con elevata

probabilità destinati all'intensificazione, in termini sia di portata sia di frequenza;

valutato che:

compito dello Stato non è solo intervenire al verificarsi dell'emergenza, ma anche prevenire eventuali difficoltà nell'affrontarla;

Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il sopramenzionato motivo, devono essere posti nella situazione di poter garantire la migliore operatività possibile, che risulta anche dalla classificazione di determinati distaccamenti di sede come "sedi disagiate";

nei mesi che seguiranno, durante i quali lo stato di emergenza sarà ancora in vigore, alcuni distaccamenti con status di sedi disagiate, quali ad esempio alcuni distaccamenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco siti in certi Comuni dell'Appennino tosco-emiliano, a causa della vigente normativa andranno a perdere tale status;

impegna il Governo:

a valutare nel rispetto delle regole di finanza pubblica le esigenze di tutte le sedi, in particolare le attuali "sedi disagiate" in procinto di perdere tale status, di Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, presenti sull'intero territorio delle Regioni per le quali nell'anno 2023 è stato dichiarato lo stato di emergenza, e di considerare la possibilità di prorogare il riconoscimento, fino alla fine dell'emergenza, del suddetto status ai distaccamenti che già lo possiedono.

G/899/4/6 [testo 2 (già em. 7.0.2)]

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Orsomarso](#), [Tubetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premesso che:

il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, prevede all'articolo 5 misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali per far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche;

considerato che:

in particolare, per l'anno 2022, gli enti locali sono stati esonerati dall'applicazione delle disposizioni in materia di rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in relazione alle risorse trasferite nel 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas;

l'articolo 158 del TUEL dispone l'obbligo di rendiconto per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali. Il rendiconto deve essere presentato all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio e la sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato;

anche per l'anno 2023 sono state assegnate risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese che gli enti locali devono affrontare per garantire la continuità dei servizi locali, a seguito degli aumenti dei prezzi di gas ed energia dopo la fine dell'emergenza epidemiologica, ulteriormente aggravati dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare anche per il 2023 le disposizioni di cui al comma 6-ter, dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

G/899/5/6 [testo 2 (già em. 6.0.29)]

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899),

premesso che:

l'Agenzia europea dei regolatori dell'energia Acer, ha segnalato, come a livello europeo, ma soprattutto a livello italiano, la spesa per le bollette delle famiglie sia aumentata nel primo semestre del 2023 rispetto al 2022 nonostante la diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. I prezzi italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e questa anomalia richiede l'avvio di un serio monitoraggio dei contratti sottoscritti dai consumatori nel libero mercato oltre a un percorso di armonizzazione ai fini di una maggiore confrontabilità tra i contratti sottoscritti nel libero mercato e quelli relativi al servizio di maggior tutela;

secondo i dati diffusi dalla Commissione Europea, i prezzi del gas applicati ai consumatori domestici italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e difficilmente giustificabili rispetto ai costi di approvvigionamento della commodity. Tale situazione richiede l'avvio di un percorso di indagine volto ad individuarne e superarne le cause.

considerato che:

nell'ultimo aggiornamento di settembre l'Istat conferma che la discesa dell'inflazione in Italia è frenata dalle tensioni sui prezzi di energia elettrica e gas, in particolare proprio quelli del libero mercato non regolamentati;

in un quadro di preoccupante incertezza e volatilità dei mercati del gas italiani ed europei, sarebbe opportuno la proroga di due anni dei termini per lo svolgimento delle aste previste per dicembre 2023, finalizzate all'assegnazione del servizio a tutele gradualmente in materia di fornitura di gas per i clienti domestici, al fine di avviare iniziative, con il coinvolgimento di tutte le autorità competenti, volte a rimuovere le criticità e le distorsioni del passaggio al mercato libero in Italia segnalate, tra gli altri, dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Arera, dalla Autorità per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Acer, dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni rappresentanti il tessuto industriale e produttivo, oltre che dall'ISTAT, sia con riferimento alla eccessiva concentrazione, che alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato. Preoccupano i dati diffusi dall'ISTAT circa la eccessiva differenza tra i prezzi medi registrati sul mercato libero nell'anno in corso e quelli regolamentati, che inducono ad intervenire per tutelare i consumatori domestici dal rischio di incrementi del costo dell'energia inattesi o ingiustificati, anche al fine di salvaguardarne il potere di acquisto.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nel rispetto del diritto comunitario, tutte le iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, al fine di ridefinire, per esigenze tecniche, i termini per l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente in materia di fornitura di gas per i clienti domestici.

G/899/7/6 [testo 2 (già em. 8.0.17 (testo 2))]

[Russo](#), [Bucalo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Tubetti](#), [Orsomarso](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899);

premesso che:

al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (legge 13 ottobre 2020, n. 126), prevedeva la concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, mediante l'istituzione di un apposito fondo

presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, successivamente incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2021;

la norma prevedeva il rilascio del buono ai cittadini interessati a fruire dei servizi termali, da poter spendere presso le strutture accreditate, che sono 192;

considerato che:

il 30 giugno 2022 scadevano i termini per iniziare a utilizzare i bonus e il termine ultimo di rendicontazione a Invitalia per gli enti termali scadeva il 15 dicembre 2022, ma i cittadini che hanno effettivamente utilizzato i buoni sono stati circa 180.000;

dall'attuazione della misura risulterebbero economie per un importo pari a euro 18.300.000,00;

ritenuto inoltre che:

la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata seguita e aggravata dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino, gravando pesantemente sulle strutture termali, così come su tutto il tessuto produttivo nazionale, soprattutto sul versante dell'incremento dei costi energetici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto dei vincoli delle regole contabili, che le economie registrate dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già destinate dal Legislatore al supporto del settore termale duramente colpito dagli effetti della pandemia, siano utilizzate per sostenere le medesime imprese che si erano comunque fatte carico dei costi, in particolare di personale, per far fronte ad una domanda che fino alla scadenza prevista avrebbero dovuto in ogni caso soddisfare e che è, invece, imprevedibilmente venuta meno.

1.3.2.1.18. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 96 (pom.) del 15/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MERCLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023
96ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
[MELCHIORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) dà lettura del parere da ultimo espresso dalla Commissione bilancio, di nulla osta sui restanti emendamenti approvati.

Prende atto la Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati dal relatore in esito al parere della Commissione bilancio, pubblicati in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 9.0.7/5a Commissione, identico all'emendamento 9.0.8/5a Commissione, è approvato.

Messo in votazione, l'emendamento 10.3/5a Commissione è accolto.

In riferimento all'ordine del giorno n. 6, precedentemente accantonato, il sottosegretario FRENI propone una riformulazione che allinea il dispositivo dello strumento di indirizzo a deliberazioni già assunte anche presso la Camera dei deputati.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az) sottoscrive e accetta la riformulazione del Sottosegretario.

Presenta quindi un testo 2 dell'ordine del giorno G/899/6/6, pubblicato in allegato.

Il GOVERNO accoglie l'ordine del giorno come riformulato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti di Coordinamento, sui quali il sottosegretario FRENI esprime parere favorevole.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti Coord. 1 e Coord. 2 sono approvati.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce a maggioranza il mandato al relatore Antonella Zedda a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 899, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale che dovessero risultare necessari.

Il [PRESIDENTE](#) propone di convocare per domani alle ore 9,15 un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, da dedicare alla programmazione dell'esame degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega fiscale, sconvocando la seduta plenaria già prevista.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI

PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta plenaria già convocata domani, giovedì 16 novembre, alle ore 9,15 non avrà più luogo. È convocato al medesimo orario un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [899](#)

G/899/6/6 [testo 2 (già em. 6.0.30)]

[Borghesi](#), [Garavaglia](#)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (A.S. 899),

premesso che:

L'Agenzia europea dei regolatori dell'energia Acer, ha segnalato, come a livello europeo, ma soprattutto a livello italiano, la spesa per le bollette delle famiglie sia aumentata nel primo semestre del 2023 rispetto al 2022 nonostante la diminuzione dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso. I prezzi italiani risultano stabilmente al di sopra delle medie europee e questa anomalia richiede l'avvio di un serio monitoraggio dei contratti sottoscritti dai consumatori nel libero mercato oltre a un percorso di armonizzazione ai fini di una maggiore confrontabilità tra i contratti sottoscritti nel libero mercato e quelli relativi al servizio di maggior tutela;

nell'ultimo aggiornamento di settembre l'Istat conferma che la discesa dell'inflazione in Italia è frenata dalle tensioni sui prezzi di energia elettrica e gas, in particolare proprio quelli del libero mercato non regolamentati;

in un quadro di preoccupante incertezza e volatilità dei mercati del gas italiani ed europei, sarebbe opportuno la proroga di due anni dei termini per lo svolgimento delle aste previste per dicembre 2023, finalizzate all'assegnazione del servizio a tutele gradualmente in materia di fornitura di gas per i clienti domestici, al fine di avviare iniziative, con il coinvolgimento di tutte le autorità competenti, volte a rimuovere le criticità e le distorsioni del passaggio al mercato libero in Italia segnalate, tra gli altri, dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, Arera, dalla Autorità per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, Acer, dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni rappresentanti il tessuto industriale e produttivo, oltre che dall'ISTAT, sia con riferimento alla eccessiva concentrazione, che alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive e alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato. Preoccupano i dati diffusi dall'ISTAT circa la eccessiva differenza tra i prezzi medi registrati sul mercato libero nell'anno in corso e quelli regolamentati, che inducono ad intervenire per tutelare i consumatori domestici dal rischio di incrementi del costo dell'energia inattesi o ingiustificati, anche al fine di salvaguardarne il potere di acquisto.

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di adottare, all'esito di uno specifico confronto con la Commissione europea finalizzato a verificarne la compatibilità con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiana e con gli impegni assunti dall'Italia, ogni opportuna iniziativa consistente, qualora ne ricorrano le condizioni, anche nel differimento dei termini attualmente previsti, affinché la cessazione del mercato tutelato dell'energia per i clienti domestici, anche vulnerabili, avvenga secondo modalità e tempistiche che garantiscano la continuità delle forniture senza ulteriori adempimenti e oneri da parte degli utenti finali e sia accompagnata da una specifica campagna informativa finalizzata a rendere detti consumatori pienamente consapevoli dell'entrata nel mercato libero, anche attraverso azioni volte ad

incrementare il grado di informazione sulle opportunità presenti in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte trasparenti e confrontabili, nonché sugli strumenti a tutela dei propri diritti; a monitorare le modalità del passaggio al mercato libero in Italia, al fine di evitare l'insorgere di criticità o distorsioni di mercato, anche con riferimento all'eccessiva concentrazione, alle politiche di comunicazione commerciali eccessivamente aggressive ed alla struttura e varietà dei contratti sottoscritti dai consumatori domestici nel libero mercato.

Art. 9

9.0.7/5a Commissione (id. a 9.0.8/ 5a Commissione)

Il Relatore

Sopprimere l'emendamento.

9.0.8/5a Commissione (id. a 9.0.7/ 5a Commissione)

Il Relatore

Sopprimere l'emendamento.

Art. 10

10.3/5a Commissione

Il Relatore

Sopprimere l'emendamento.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 33 (ant., Sottocomm. pareri) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023**

33ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 9.

(857) *Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(865) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(899) *Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali*

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- esso si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico accomunate dalla finalità di prorogare termini normativi e versamenti fiscali, conformemente al titolo del decreto-legge;

- secondo il preambolo del decreto-legge, la straordinaria necessità ed urgenza del provvedimento trova fondamento nell'esigenza:

a) di disporre la proroga e la definizione di termini legislativi;

b) di consentire la rimessione in termini per il versamento di tributi e contributi dei soggetti aventi residenza, sede legale o operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Lombardia e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023;

c) di consentire la prosecuzione dei pagamenti ad opera del fondo indennizzi risparmiatori;

d) di tutelare i lavoratori cd. "fragili";

e) di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche con riguardo alla gestione

delle pratiche derivanti dalle norme fiscali introdotte con la legge di bilancio per il 2023;
f) di prorogare i termini per il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina, nonché di prorogare lo stato di emergenza per intervento all'estero conseguente agli accadimenti in atto in Ucraina, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Parere alla 7a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 6, comma 9, che individua nel Ministero del turismo l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione, nonché a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita all'estero, si invita a valutare l'opportunità di aggiornare l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 206 del 2007, che indica, alla lettera i), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo quale autorità competente per le attività che riguardano il settore turistico;
- in merito all'articolo 8, si rileva che l'attribuzione per via legislativa di uno specifico codice ATECO alle attività inerenti alla professione di guida turistica appare suscettibile di produrre sovrapposizioni normative rispetto al codice già esistente;
- con riguardo all'articolo 12, comma 5, riguardante i divieti e le sanzioni per l'esercizio abusivo della professione di guida turistica, si valuti l'opportunità di modificare la formulazione dell'enunciato normativo, specificando l'ambito di applicazione delle sanzioni ivi previste;
- in via generale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra il disegno di legge in titolo e le parti dell'articolo 3 (Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea) della legge n. 97 del 2013 che dovessero risultare superate dall'approvazione del disegno di legge medesimo.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), pur esprimendo alcune riserve, prende atto della proposta del relatore. La Sottocommissione conviene sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 121 (ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

121ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 1-bis -Allegati I, II, III e IV - Annesso\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 10 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta di ieri, la relatrice Spelgatti aveva illustrato una proposta di parere favorevole.

Altresì, la senatrice Valente aveva chiesto uno spazio di approfondimento, prima di addivenire alla votazione.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che, dall'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze svoltasi ieri nelle Commissioni bilancio congiunte sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza del 2023, sono emersi elementi che rafforzano la contrarietà della sua parte politica sulla prossima manovra di bilancio. Sono infatti criticabili non solo il carattere temporaneo della riduzione del cuneo fiscale, ma anche la previsione di sole tre aliquote fiscali. Si tratta infatti, a suo avviso, di una misura di dubbia legittimità costituzionale, in quanto violerebbe il principio di progressività dell'imposta, di cui beneficerebbero solo i redditi più elevati e che determinerà una diminuzione di gettito proprio in un momento in cui è necessario sostenere gli investimenti e i servizi essenziali, soprattutto quelli sanitari.

Rileva, inoltre, che nella legge di bilancio non risultano stanziati fondi per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e anche per le materie non trasferibili alle Regioni. Di conseguenza, appare ingiustificata la definizione del disegno di legge n. 615 sull'autonomia differenziata come un "collegato" alla manovra. A tale proposito, avendo acquisito per le vie brevi la disponibilità del ministro Giorgetti a essere audito nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 615, chiede che si provveda in tal senso.

A nome del Gruppo, quindi, annuncia un voto contrario sulla proposta di parere.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che saranno presi gli opportuni contatti per verificare la possibilità di svolgere l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze prima della conclusione dell'esame del disegno di legge n. 615 in sede referente, compatibilmente con i suoi impegni istituzionali.

Interloquendo con il senatore Giorgis, precisa che la progressività della tassazione si consegue non solo tramite la fissazione delle aliquote fiscali, ma anche con altri strumenti, come deduzioni e

detrazioni.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) condivide le considerazioni del senatore Giorgis sull'assenza di un collegamento tra il disegno di legge n. 615 e la manovra di bilancio, che invece avrebbe potuto costituire, per la sua parte politica, la precondizione per aderire al progetto di autonomia differenziata, da realizzarsi solo con contestuale perequazione infrastrutturale e garanzia di adeguata copertura finanziaria per i LEP. Dal momento che la Nota di aggiornamento non fornisce alcuna indicazione positiva in tal senso, dichiara il voto contrario del Gruppo M5S.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) esprime ampia soddisfazione per le comunicazioni rese dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ha indicato le priorità del Governo, pur in uno scenario di estrema complessità, aggravato ora anche dal conflitto nell'area mediorientale.

Innanzitutto, le risorse derivanti dal taglio del cuneo fiscale saranno destinate ad aiutare i lavoratori, per rilanciare i consumi e la ripresa dell'economia. Le misure di sostegno saranno legate soprattutto al quoziente familiare e al reddito, in modo da sostenere il ceto medio-basso e chi è più in difficoltà. Respinge, pertanto, le critiche formulate dall'opposizione circa l'intenzione del Governo di aiutare i percettori dei redditi più elevati. Anche la riforma fiscale, infatti, è improntata a principi di semplificazione, a favore delle piccole e medie imprese e dei liberi professionisti. È vero che tali misure saranno adottate in deficit, ma comunque nel rispetto delle direttive dell'Unione europea e quindi garantendo il controllo dei conti pubblici.

Del resto, la Nota di aggiornamento è stata predisposta secondo criteri prudenziali, per cui è possibile che le stime si riveleranno migliori, come è accaduto per la crescita nell'anno passato. Infatti, rispetto all'Eurozona, l'Italia ha aumentato il PIL in modo più significativo rispetto ad altri Paesi, per non parlare della Germania, che ha avuto una crescita negativa.

Si cercherà quindi di rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale, ma bisognerà tenere conto delle difficoltà dell'attuale situazione economica globale. Nonostante tutto, i dati sull'occupazione in Italia sono positivi e per il secondo anno consecutivo saranno incrementati gli stanziamenti per il Fondo sanitario nazionale, che si auspica siano utilizzati in modo razionale ed efficiente dalle Regioni.

Nell'esprimere piena fiducia nell'operato del Governo, dichiara il voto favorevole del Gruppo FdI.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea che il provvedimento, pur condivisibile nel complesso, è incompleto, in quanto si sarebbe dovuto tenere conto di altri settori in difficoltà. Basti pensare alla necessità di prorogare i termini per il cosiddetto Superbonus, dato che molti ritardi non sono imputabili a inadempienze dei cittadini, ma sono dovuti alle modifiche normative che hanno comportato il blocco della cessione del credito. Per tali motivi, dichiara un voto di astensione.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) evidenzia la disomogeneità del provvedimento, che non può essere giustificata solo dalla necessità di prorogare i termini in molteplici settori. Ritiene quindi indispensabile affrontare la questione dell'uso della decretazione d'urgenza, in quanto la situazione attuale lede le prerogative non solo dell'opposizione, ma di tutti i parlamentari.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso

alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), pur esprimendo un giudizio favorevole sugli incentivi fiscali previsti dal provvedimento in esame, ritiene ingiusto concentrare l'attenzione su un settore molto limitato, quasi di nicchia, come quello degli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, trascurando comparti significativi per l'economia nazionale, come quelli dell'agroalimentare, dei trasporti e dell'energia. Segnala di aver presentato, su tale argomento, due disegni di legge improntati a una più equa redistribuzione delle risorse statali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SULL'INCONTRO INTERPARLAMENTARE SULLA COOPERAZIONE CON LE COMMISSIONI PER LE PETIZIONI DEI PARLAMENTI NAZIONALI, SVOLTOSI A BRUXELLES IL 20 SETTEMBRE 2023

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) riferisce sulla riunione interparlamentare, organizzata a Bruxelles lo scorso 20 settembre dalla Commissione per le petizioni del Parlamento europeo, cui ha partecipato in rappresentanza della Commissione. Sottolinea che nell'Unione europea è stato potenziato lo strumento della petizione, considerato uno strumento democratico di partecipazione del cittadino, come dimostra la costituzione, presso il Parlamento europeo, addirittura di una specifica Commissione.

In Italia, invece, la petizione solitamente segue l'*iter* del disegno di legge e non è neanche oggetto di discussione. Sono state tuttavia avanzate recentemente alcune proposte di modifica del Regolamento del Senato, per esempio introducendo una procedura rafforzata per le petizioni sottoscritte da almeno ventimila persone, in modo da garantirne la discussione in Aula. Auspica quindi che siano adottate misure per ridurre le disparità tra istituti democratici con gli altri Paesi europei, in vista dell'obiettivo di una Europa più unita.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 899

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- esso si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico accomunate dalla finalità di prorogare termini normativi e versamenti fiscali, conformemente al titolo del decreto-legge;

- secondo il preambolo del decreto-legge, la straordinaria necessità ed urgenza del provvedimento trova fondamento nell'esigenza:

a) di disporre la proroga e la definizione di termini legislativi;

b) di consentire la rimessione in termini per il versamento di tributi e contributi dei soggetti aventi residenza, sede legale o operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Lombardia e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023;

c) di consentire la prosecuzione dei pagamenti ad opera del fondo indennizzi risparmiatori;

d) di tutelare i lavoratori cd. "fragili";

e) di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa, anche con riguardo alla gestione delle pratiche derivanti dalle norme fiscali introdotte con la legge di bilancio per il 2023;

f) di prorogare i termini per il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina, nonché di prorogare lo stato di emergenza per intervento all'estero conseguente agli accadimenti in atto in Ucraina, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (ant.) del 09/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2023

130ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di martedì 7 novembre, e propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rileva una contraddizione tra l'esigenza di rafforzamento e intensificazione delle attività e delle misure indicate nel preambolo del provvedimento e l'adozione di un decreto-legge, che non consente un intervento organico e complessivo. Annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) sottolinea preliminarmente l'eterogeneità del provvedimento, che peraltro prevede il ricorso ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tanto criticati dall'attuale maggioranza durante la pandemia, per l'individuazione delle zone dove realizzare gli *hotspot* e i Centri di permanenza per il rimpatrio, evitando così non solo il coinvolgimento del Parlamento, ma anche le interlocuzioni con i territori interessati.

A suo avviso, inoltre, l'istituzione delle ZES non sembra essere risolutiva per affrontare le fragilità economiche e sociali del Mezzogiorno.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

La senatrice [MUSOLINO](#) (Az-IV-RE) critica la strategia centralista del Governo, che avoca a sé anche la gestione dei fondi per lo sviluppo e la coesione destinati al Mezzogiorno - tra l'altro in contraddizione con il progetto di autonomia differenziata - pur a fronte di una cattiva gestione da parte delle Regioni Sicilia e Calabria, in particolare, che hanno finito per perdere tali risorse.

Ricorda che le ZES sono state istituite tre anni fa e che finora sono rimaste inattive; addirittura, era prevista una ripermimetrazione per la Sicilia orientale, che non è mai stata attuata. Esprime quindi perplessità per l'impiego di fondi pubblici con misure temporanee, che richiamano investimenti imprenditoriali solo per un determinato periodo di tempo e non garantiscono uno sviluppo economico duraturo.

Anche con riferimento a Lampedusa, pur ritenendo indispensabile fornire aiuti per far fronte

all'eccezionale flusso migratorio, esprime perplessità per gli interventi estemporanei adottati tramite la decretazione d'urgenza, che non consentono di risolvere i problemi alla radice. Sarebbe preferibile modificare la legge n. 189 del 2002 (cosiddetta Bossi-Fini) con un provvedimento organico e stabilendo principi condivisi.

Il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) non rileva contraddizioni con il progetto di autonomia differenziata, che peraltro sarà attuato sulla base di una intesa tra le singole Regioni e il Governo. Si tratta, infatti, di provvedimenti distinti e privi di connessione.

Valuta invece molto favorevolmente l'iniziativa assunta dal ministro Fitto a favore del Mezzogiorno, sulla base della positiva esperienza del Molise, dove la ZES ha consentito un investimento di 70 milioni di euro da parte di una multinazionale nel distretto di Termoli, con la creazione di un centinaio di posti di lavoro e la realizzazione, tra l'altro, dell'unica *gigafactory* italiana per la produzione di batterie automobilistiche. La ZES, infatti, consente di accelerare le procedure per il rilascio di licenze edilizie e amministrative, nonché l'applicazione di incentivi fiscali ed è quindi molto apprezzata dagli operatori economici locali, oltre a rappresentare un forte elemento attrattivo per gli investitori esteri. La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) concorda con il senatore Della Porta sulla utilità della ZES per lo sviluppo economico del Mezzogiorno.

Nel replicare alla senatrice Musolino, sottolinea che dal 7 settembre è ormai prevista una unica ZES per il Mezzogiorno, per cui non sarà più necessaria la ripermimetrazione dell'area della Sicilia orientale. Non essendovi ulteriori richieste d'intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di martedì 7 novembre, e propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea la estrema eterogeneità del provvedimento, aggravata dal ricorso all'espressione "per esigenze indifferibili", che sembra giustificare l'inserimento di qualunque misura il Governo ritenga necessaria.

A tale riguardo, sollecita una riflessione, magari in altra sede, per valutare il rischio di una radicale trasformazione dello strumento del decreto-legge. Infatti, da una parte, vi è una sorta di acquiescenza alla sempre più frequente mancanza dei requisiti di omogeneità e straordinaria necessità ed urgenza della decretazione; dall'altra, è invalsa la prassi di consentire al Parlamento di inserire in sede emendativa ulteriori disposizioni altrettanto prive del carattere della straordinaria necessità ed urgenza. Tutto ciò determina una sorta di scambio perverso tra Governo e Parlamento che snatura sempre di più il carattere del decreto-legge, quale previsto dalla Costituzione, oltre a nuocere all'interesse generale. Non essendovi altre richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nelle sedute del 7 e dell'8 novembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Sulla portata normativa degli emendamenti identici 5.0.1 e 6.14, che riaprono i termini per l'esercizio delle azioni risarcitorie da parte delle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich, differendo il termine al 31 dicembre 2023, intervengono il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), il senatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) e il [PRESIDENTE](#), che rileva l'esigenza di studiare una possibile normativa transitoria.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere

non ostante, avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene inaccettabile che la Commissione non possa proseguire la discussione del disegno di legge n. [733](#), tra l'altro sottoscritto da tutti i Gruppi, sulla interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022, in merito alla costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato nelle cause risarcitorie avanzate dalle vittime di crimini di guerra compiuti dalle forze del Terzo Reich.

Ricorda che l'Avvocatura generale dello Stato continua a manifestare, a suo avviso, un atteggiamento pregiudizialmente negativo, attraverso la proposizione di eccezioni di incompetenza territoriale o la contestazione dei diritti soggettivi dei ricorrenti e dei fatti accaduti. A suo avviso, non resta altra soluzione che portare la questione fuori dalle aule parlamentari.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'esame in sede redigente non può proseguire in assenza del parere della Commissione bilancio, che a sua volta non è in grado di pronunciarsi senza i necessari elementi istruttori da parte del Governo.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) sollecita la calendarizzazione dello schema di decreto ministeriale sul riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche (Atto del Governo n. 92), in quanto la tardiva adozione del provvedimento sta causando difficoltà alle associazioni interessate.

In secondo luogo, chiede che si riprenda quanto prima l'esame dei disegni di legge n. [12](#) e connessi, sulla ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, all'esame delle Commissioni riunite 1a e 3a.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che l'Atto del Governo n. 92, assegnato ieri alla Commissione, sarà inserito all'ordine del giorno della prossima settimana.

Per quanto riguarda il seguito dell'esame dei disegni di legge n. [12](#) e connessi, invece, è necessario attendere la conclusione della sessione di bilancio.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 927

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che, per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il preambolo del provvedimento individua l'esigenza di:

- rafforzare ulteriormente l'attività di programmazione, coordinamento e supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti disposizioni nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR;
- emanare disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti l'utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di politiche di coesione, nonché a favorire la realizzazione di investimenti pubblici;
- intensificare gli interventi volti al superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto ad altre aree del Paese, nonché introdurre misure per il rilancio dell'economia del Mezzogiorno, anche attraverso l'istituzione della ZES unica;
- adottare disposizioni dirette a fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Mediterraneo;
- adottare disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio, rilevato che il decreto si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico rispondenti alle finalità sopra indicate e che rientrano, altresì, nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le seguenti previsioni:

- l'articolo 7, là dove istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne;
- l'articolo 8, commi 3 e 4, recante specifiche norme per la realizzazione dei punti di crisi (cd. *hotspot*) e dei centri governativi di prima accoglienza nel comune di Lampedusa e Linosa;
- l'articolo 8, comma 6, recante norme per agevolare il rapido smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti;
- l'articolo 10, là dove istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per l'organizzazione della ZES unica per il Mezzogiorno, dotata di un'apposita struttura di missione;
- l'articolo 12, istitutivo, presso la struttura di missione, di un portale *web* della ZES unica per il Mezzogiorno;
- l'articolo 13, comma 1, istitutivo, presso la struttura di missione, dello Sportello Unico Digitale ZES, per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno;
- l'articolo 20, che estende da 6 a 18 mesi il limite massimo di permanenza nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) degli stranieri in attesa di espulsione. Il termine ordinario è di 3 mesi, prorogabile di altri 3 mesi. Ulteriori proroghe, fino al massimo di altri 12 mesi, possono essere stabilite in determinati casi: se lo straniero non collabora al suo allontanamento o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi;
- l'articolo 21, che aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare i punti di crisi (*hotspot*) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio (comma 1). Si prevede che, con dPcM, sia approvato il piano straordinario per individuare le aree interessate dalla realizzazione di tali strutture e che il piano possa essere aggiornato periodicamente, anche a seguito di eventuali modifiche degli stanziamenti (comma 2). Per la realizzazione di tali strutture, qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale, viene incaricato il Ministero della difesa (comma 3). Vengono, infine, disciplinati gli stanziamenti necessari per la realizzazione e il funzionamento di queste nuove strutture (commi da 4 a 7), esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 912

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- in merito alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e di urgenza, il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto specifico recanti, secondo il preambolo del decreto, sia misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili sia misure in favore di enti territoriali, in materia di pensioni e di rinnovo dei contratti pubblici, investimenti, istruzione e sport, tutela del lavoro e sicurezza, rilevato, altresì, che rientrano tra gli ambiti di interesse della 1ª Commissione le seguenti disposizioni:
 - l'articolo 21, comma 1, istitutivo di un fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 46,8 milioni di euro per il 2023, destinato al finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza di migranti, nonché in favore dei minori stranieri non accompagnati;
 - l'articolo 21, comma 3, che istituisce un ulteriore fondo presso il medesimo Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2023, ai fini della concessione di un contributo straordinario in favore di comuni confinanti con altri Paesi europei o comuni costieri, interessati da flussi migratori;
 - l'articolo 21, comma 2, che estende all'anno 2024 l'autorizzazione, già prevista per il solo 2023, al Ministero dell'interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine;
 - l'articolo 21, comma 5, che destina 7 milioni di euro alla rete dei centri di permanenza per i rimpatri;
 - l'articolo 21, commi 6 e 8, che interviene sulla destinazione del contributo di cittadinanza, sopprimendo il vincolo percentuale della sua allocazione tra le diverse attività previste, nonché includendo tra queste ultime gli interventi assistenziali straordinari ed estendendo la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale delle Prefetture-Uffici territoriali del

Governo;

- l'articolo 21, comma 7, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2023 per le emergenze assistenziali straordinarie di primo soccorso;
- l'articolo 21, comma 9, che autorizza la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023 per la prosecuzione, nel territorio nazionale, del soccorso e assistenza alla popolazione ucraina.
- l'articolo 21, comma 10, che autorizza la spesa di 2,2 milioni di euro per il 2024 per l'invio di militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti;
- l'articolo 22, che apporta una serie di modifiche alla normativa sulla gestione informatica dei certificati di nascita e di morte, al fine di semplificare e rendere più efficiente la relativa acquisizione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 132 (pom.) del 14/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023

132ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 ([n. 92](#))

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il relatore [LISEI](#) (FdI) propone di esprimere un parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato, invitando il Governo a valutare l'opportunità di stabilizzare, per il triennio del bilancio pluriennale di previsione, il contributo alle associazioni combattentistiche, al fine di consentire la programmazione delle loro attività.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che il problema della stabilizzazione del contributo alle associazioni combattentistiche è risalente nel tempo, quindi auspica che sia finalmente risolto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che la cifra assegnata negli anni 2022 e 2023, sebbene invariata in termini nominali, è risultata ridotta in termini reali, a causa degli alti livelli di inflazione. Pertanto, nello schema di parere, sarebbe opportuno evidenziare l'obiettivo di incrementare lo stanziamento, per recuperare l'incidenza della perdita del potere di acquisto dell'ultimo biennio.

Il relatore [LISEI](#) (FdI) precisa che le associazioni combattentistiche ricevono un contributo di uguale importo da circa dieci anni. Solo con la legge di bilancio per il 2022 è stata stabilita una riduzione per esigenze particolari di quel periodo, che tuttavia è stata successivamente riassorbita. L'esigenza della stabilizzazione del contributo è stata evidenziata dalle stesse associazioni per motivi legati alla redazione del bilancio.

Il sottosegretario Wanda FERRO ritiene ragionevole una stabilizzazione triennale del contributo, per consentire alle associazioni di programmare le loro attività. Esprime quindi una valutazione positiva sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Non essendovi ulteriori interventi, accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

**(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
- e petizione n. 180 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di mercoledì 8 novembre.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo di acquisire la documentazione relativa al lavoro del Comitato per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, illustrata dal professor Cassese nel corso dell'audizione svoltasi in mattinata. Ritiene quindi opportuno rinviare di quindici giorni la votazione del mandato ai relatori, per consentire una valutazione approfondita della documentazione e, di conseguenza, l'espressione di una dichiarazione di voto più ponderata e consapevole.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS), a nome della componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto, condivide la proposta avanzata dal senatore Giorgis.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis.

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che, la scorsa settimana, si era convenuto di concludere la votazione delle proposte emendative entro stasera e poi di organizzare i lavori per le successive fasi procedurali. Su questo argomento, si potrebbe convocare un apposito Ufficio di Presidenza.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che non vi sono certezze sulla data in cui il documento del CLEP potrà essere acquisito.

Il ministro CALDEROLI precisa di aver ricevuto solo ieri sera il documento in bozza. Non appena la relazione avrà una versione definitiva, sarà sottoposta alla Cabina di regia per l'invio successivo alle Camere. Sottolinea, in ogni caso, che il procedimento per la definizione dei LEP affianca il provvedimento in esame, restandone però distinto e separato.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) ritiene opportuno prevedere una pausa di riflessione, anche se non proprio di due settimane, per l'acquisizione del documento del CLEP, che è molto ponderoso, anche al fine di non mortificare il lavoro svolto finora dalla Commissione.

La senatrice [GELMINI](#) (Misto-Az) condivide la proposta del senatore Giorgis di acquisire il documento illustrato dal professor Cassese e di consentirne una lettura approfondita, in quanto potrebbe incidere sull'orientamento di voto dei Gruppi. Per accelerare i tempi, si potrebbe prevedere un rinvio dei lavori più breve, mentre il ministro Calderoli potrebbe provvedere a sollecitare l'invio del documento in tempi ravvicinati.

Il senatore [LISEI](#) (FdI) ritiene che i tempi per l'invio del documento siano decisivi per assumere una decisione sul seguito dei lavori, evitando che la proposta del senatore Giorgis determini un effetto dilatorio. A suo avviso, tra l'altro, sarebbe sufficiente qualche giorno per esaminare il documento.

Il [PRESIDENTE](#) propone di iniziare le dichiarazioni di voto già domani, mercoledì 15 novembre, quanto meno per i Gruppi che già abbiano maturato un convinto orientamento, in modo anche da lasciare più tempo rispetto al limite dei dieci minuti per ciascun Gruppo previsto dall'articolo 109 del Regolamento. Nel frattempo, il Ministro potrebbe sollecitare l'invio del documento, affinché si possa procedere in ogni caso alla votazione del mandato ai relatori entro mercoledì della prossima settimana. Chiede quindi a un rappresentante per Gruppo di esprimersi su tale proposta.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) ritiene preferibile rinviare a mercoledì prossimo sia le dichiarazioni di voto che il voto del mandato ai relatori, ove si decidesse di concludere l'esame in sede referente indipendentemente dall'acquisizione del documento del CLEP.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, iniziando le dichiarazioni di voto già da domani, si potrebbe consentire un margine di tempo più ampio per gli interventi.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) si dichiara disponibile ad accogliere la proposta del Presidente.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az*) si associa.

Il senatore [BORGHESE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) conviene con la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) chiede di conoscere l'orientamento del Gruppo della Lega.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda che, la scorsa settimana, si era convenuto di completare nella giornata di oggi la votazione degli emendamenti e solo dopo discutere sulla organizzazione dei lavori per il voto sul mandato ai relatori. Osserva che, qualora il documento non dovesse pervenire in tempo, il rinvio di una settimana risulterebbe ingiustificato, oltre che eccessivo.

Il [PRESIDENTE](#), constatando che non vi è unanimità sulla proposta di organizzazione dei lavori, ritira la propria proposta e annuncia che porrà in votazione la proposta del senatore Giorgis.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) ritiene opportuno procedere intanto alla votazione degli emendamenti. Nel frattempo, il rappresentante del Governo potrà eventualmente acquisire maggiori informazioni sui tempi necessari per l'invio del documento, in modo da decidere poi sull'organizzazione dei lavori in modo più consapevole. Altrimenti, il rinvio di una settimana avrebbe solo una finalità dilatoria.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) invita la maggioranza ad assumersi la responsabilità di procedere con le votazioni, qualora ritenga inutile l'approfondimento del documento finale sui lavori del CLEP.

Il [PRESIDENTE](#) fa quindi presente che si riprenderà la votazione degli emendamenti e, successivamente, si assumeranno le determinazioni in ordine alla organizzazione dei lavori, in vista della votazione del mandato ai relatori.

La Commissione prende atto.

Previo intervento del relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), che ribadisce il parere contrario, l'emendamento 9.33 è posto ai voti e respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1 non è approvato.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 10.2 e 10.3, che risultano respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 10.4 e annuncia, a nome del Gruppo, un voto favorevole. Ritiene infatti indispensabile la soppressione del comma 1 dell'articolo 10, in quanto si prevede che con la presente legge ordinaria siano fatti rivivere gli atti di iniziativa delle Regioni per le intese già adottati in passato, in contesti economico-sociali e politici differenti. A suo avviso, la fase procedurale, invece, dovrebbe essere riavviata dal principio.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) condivide le considerazioni del senatore Giorgis. A suo avviso, la previsione del comma 1 svuota di significato il lavoro del Parlamento e quindi costituisce un *vulnus* per la democrazia rappresentativa.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) sottolinea che, anche in base alle valutazioni espresse dal professor Cassese circa la gradualità del percorso per la definizione dei LEP, per la cui attuazione bisognerà poi individuare le risorse necessarie, risulta ragionevole che, dopo l'approvazione della nuova disciplina sull'autonomia differenziata, le Regioni si trovino tutte nella stessa condizione di partenza. Sarebbe pertanto inopportuno far rivivere le preintese raggiunte in passato.

Il ministro CALDEROLI precisa che undici regioni a statuto ordinario hanno già presentato richiesta di ulteriori forme di autonomia, in modi e tempi differenti, a cui non è stato dato seguito per ritardi attribuibili allo Stato. Si tratta in ogni caso di atti di iniziativa, e non di preintese, che devono essere considerati validi. A questi atti si applica la legge in corso di approvazione, a meno che non sopraggiunga una legge regionale o una delibera del consiglio o della giunta regionale di senso opposto, ossia di revoca della volontà precedentemente manifestata dalla regione.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che l'iniziativa adottata con legge regionale mantiene ovviamente la sua efficacia anche con il cambio di legislatura, mentre lo stesso non può dirsi con sicurezza per gli atti di indirizzo. Ritiene quindi che il comma 1 dell'articolo 10 debba riferirsi agli atti di indirizzo politico non formalizzati in legge regionale, per cui gli emendamenti in esame sono, a suo avviso,

condivisibili.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che l'atto di iniziativa con cui la Regione chiede di avviare la procedura per le intese è adottato dal consiglio o dalla giunta regionale. Pertanto, ritiene che sia un grave precedente stabilire che la legge ordinaria faccia rivivere un atto conclusosi in una fase storica e politica diversa. A suo avviso, invece, le Regioni dovrebbero riattivare la procedura, alla luce della nuova disciplina di cui al disegno di legge n. 615.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in Emilia-Romagna e Lombardia il procedimento è stato avviato con l'approvazione di risoluzioni da parte del consiglio regionale, mentre in Veneto è stata deliberata una proposta di legge statale di iniziativa regionale.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sottolinea che il comma 1 dell'articolo 10, nel disporre che l'esame degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo prosegua secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, si riferisce a tutti gli atti di iniziativa, in qualunque forma siano stati adottati. Quindi la finalità della disposizione in esame è appunto quella di non azzerare la procedura per la richiesta di ulteriori forme di autonomia.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) condivide l'avviso del Governo, sottolineando che gli atti di indirizzo o le deliberazioni della giunta precedono l'inizio della procedura, rappresentando esclusivamente una manifestazione di volontà dell'ente, che resta valida anche qualora dovesse affermarsi una diversa maggioranza politica al governo della Regione, a meno che non sia espressamente revocata.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 10.4, 10.5, 10.6 e 10.7 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti identici 10.8 e 10.10, che risultano respinti. Si passa alla votazione dell'emendamento 10.9.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) non comprende il motivo della contrarietà del Governo, posto che l'emendamento in esame sostanzialmente esplicita quanto precisato dal Ministro, stabilendo che gli atti di iniziativa delle Regioni siano riesaminati alla luce delle disposizioni recate dal disegno di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) conviene con il senatore Giorgis che l'emendamento in esame non è in contrasto con l'articolo 10 del disegno di legge, in quanto prevede - peraltro con una formulazione più chiara - che gli atti di iniziativa precedentemente adottati siano riesaminati alla luce delle nuove disposizioni.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) ritiene che la formulazione proposta con l'emendamento 10.9 sia più comprensibile. Auspica pertanto un ripensamento del Governo sul parere contrario.

Il ministro CALDEROLI, nel prendere atto che la parola "prosegue" possa dare adito a dubbi interpretativi, propone di modificare l'emendamento in esame sostituendo la parola "riesaminati" con "esaminati".

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva che sarebbe pleonastico prevedere che gli atti di iniziativa siano esaminati alla luce della disciplina vigente.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), nel ritenere condivisibile l'emendamento in esame, invita i proponenti ad accogliere la modifica proposta dal Governo, che - a suo avviso - non incide in modo sostanziale sulla norma proposta.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) concorda con l'impostazione proposta dal Ministro, in quanto la parola "esaminati" ha un significato più ampio e può ricomprendere anche gli atti d'iniziativa che siano già stati oggetto di valutazione.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*), nel replicare al senatore Giorgis, ribadisce che gli atti di indirizzo dei consigli regionali non decadono con la fine della consiliatura regionale, ma restano efficaci finché non venga adottato un atto di senso contrario.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) non accetta la proposta di modifica del rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 10.9 è quindi respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [CATALDI](#) (*M5S*), l'emendamento 10.11 non è approvato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 10.13 e 10.14 sono respinti.

È quindi posto ai voti l'emendamento 10.15, che risulta respinto.

Posto ai voti con i pareri di semplice contrarietà della Commissione bilancio e favorevoli dei relatori e del Governo, l'emendamento 10.12 (testo 2) è approvato.

Gli emendamenti 10.16 e 10.17 sono inammissibili, per effetto del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) ritira l'emendamento 10.18, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, dal momento che il contenuto della proposta è stato trasfuso nel disegno di legge costituzionale n. 304, recante modifiche agli statuti delle Regioni ad autonomia speciale concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi.

Posto ai voti, l'emendamento 10.19 è respinto.

L'emendamento 10.20 è inammissibile, a causa del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la votazione degli emendamenti è così conclusa.

Si passa alla votazione di due ordini del giorno precedentemente accantonati.

Il ministro CALDEROLI conferma il parere contrario sull'ordine del giorno G/615/7/1, mentre esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/615/8/1 (testo 2).

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/615/7/1 è respinto.

È quindi posto ai voti l'ordine del giorno G/615/8/1 (testo 2), che risulta approvato.

Il [PRESIDENTE](#), propone quindi di sconvocare la seduta già convocata per le ore 20 di oggi. Propone altresì che le dichiarazioni di voto sul mandato ai relatori inizino nella seduta già convocata per le ore 14 di domani, mercoledì 15 novembre, e proseguano giovedì 16 e martedì 21 novembre. Entro la sera di martedì 21, si procederà quindi alla votazione del mandato ai relatori, a prescindere dall'acquisizione del documento del CLEP.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) informa che, nella giornata di ieri, la seconda sezione civile del tribunale di Firenze ha condannato la Repubblica federale di Germania a risarcire la figlia di una delle 12 persone uccise in un eccidio nazifascista avvenuto il 23 luglio 1944 e i due nipoti di un partigiano assassinato per rappresaglia il 20 giugno 1944. Il risarcimento sarà liquidabile grazie alle risorse del Fondo appositamente istituito dal Governo nella scorsa legislatura e incrementato in quella attuale. Sottolinea che, in una delle due sentenze, il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze è stato definito come quello di ente pagatore e ciò dovrebbe incidere sull'atteggiamento - finora, a suo avviso, piuttosto discutibile - dell'Avvocatura dello Stato nelle cause risarcitorie avanzate dalle vittime di crimini di guerra o contro l'umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich.

Ricorda inoltre che, con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 132 del 2023 (A.S. 899), recante proroga di termini normativi e fiscali, nel mese di dicembre si riapriranno i termini per promuovere nuove azioni giudiziarie, grazie a un emendamento presentato in Commissione finanze dal senatore Della Porta.

In secondo luogo, in merito all'accordo sottoscritto dal Governo con l'Albania sui migranti, chiede di valutare l'audizione del Ministro dell'interno, avendo la Commissione competenza in materia immigrazione. Ritiene peraltro che la scelta di procedere tramite un accordo in forma semplificata in luogo del trattato internazionale determini un aggiramento del ruolo del Parlamento previsto dall'articolo 80 della Costituzione, con l'autorizzazione alla ratifica.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di prendere gli opportuni contatti, per verificare l'eventuale disponibilità del Ministro dell'interno.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 92

La 1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) del Senato della Repubblica, esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2023, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1;

richiamato come la normativa vigente non specifichi i criteri da seguire per il riparto dei contributi e come pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, anche quest'anno lo schema di decreto faccia riferimento a tal fine alla proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate;

visti i rendiconti relativi all'anno 2022, presentati al Ministero dell'interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la ripartizione dei contributi;

considerate le attività dall'alto valore sociale poste in essere dalle associazioni mediante i contributi, come da rendiconti trasmessi, e la necessità di mantenere e rafforzare il loro sostegno attraverso l'assegnazione di risorse in misura non inferiore a quella attuale;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di stabilizzare, per il triennio del bilancio pluriennale di previsione, nella misura attualmente prevista, il sostegno alle attività delle associazioni combattentistiche in premessa, attraverso l'erogazione del contributo annuo, afferente al capitolo 2309 del bilancio di previsione del Ministero dell'Interno, non inferiore all'attuale importo di 1.956.197,00 euro.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 133 (ant.) del 15/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** comunica che la senatrice Gelmini è rientrata a far parte della Commissione in rappresentanza della componente Azione del Gruppo Misto.

Formula quindi un indirizzo di saluto alla senatrice Gelmini.

La Commissione unanime si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, approvati nella seduta del 14 novembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.2. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.4.2.2.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 48 (ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3ª Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MERCOLÈ 11 OTTOBRE 2023
48ª Seduta**

Presidenza della Presidente

[CRAXI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) informa che, da parte del senatore Marton, sono pervenute le richieste di audizione sul provvedimento del colonnello Corrado Di Martino, responsabile Divisione UAMA Esportazioni e Transiti, di Francesco Vignarca, coordinatore della Rete Italiana Disarmo, e di Giorgio Beretta, responsabile dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e Politiche di Sicurezza e Difesa (OPAL).

Propone, inoltre, di aggiungere le audizioni di Michele Nones, vicepresidente dello IAI, di Giuseppe Cossiga e Carlo Festucci, rispettivamente Presidente e Segretario generale della Federazione aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), di Pietro Batacchi, Direttore della Rivista Italiana Difesa e di Gianandrea Gaiani, Direttore di Analisi Difesa.

Invita, infine, i commissari a comunicare eventuali altre richieste di audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) ricorda che sono stati presentati 6 emendamenti, già pubblicati nel resoconto della scorsa seduta. Aggiunge che è stato presentato anche un ordine del giorno da parte del senatore Gasparri.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti, che vengono dati per illustrati.

Preliminarmente il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 3.1 e 3.2.

Appurata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1, posto ai voti, previo parere contrario del Governo, è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.2, previo parere contrario del Governo, è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1, previo parere contrario del Governo, è respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 3.2 è approvato.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) comunica l'intenzione di trasformare l'emendamento 3.0.1 nell'ordine del giorno G/825/1/3 (pubblicato in allegato), che è accolto come raccomandazione dal Governo.

Il senatore [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*) illustra, quindi, l'ordine del giorno G/825/2/3 (pubblicato in allegato), che è accolto dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) informa che gli emendamenti approvati saranno trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per il prescritto parere.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 6a Commissione, evidenziando che i profili di competenza della Commissione si rinvengono, principalmente, in relazione agli articoli 11, 12 e 13.

L'articolo 11 è finalizzato a prorogare il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare. In attesa dell'esercizio da parte del Governo della delega per la riforma del Consiglio della magistratura militare, conferita dalla legge n. 71 del 2022, l'articolo in esame rinvia al 31 gennaio 2024 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio. Al riguardo, ricorda che la legge n. 71 del 2022 contiene deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Per evitare di procedere ad elezioni per il Consiglio in un quadro normativo destinato ad essere modificato in tempi molto ravvicinati, l'articolo 14 del decreto-legge n. 198 del 2022, aveva già rinviato al 30 settembre 2023 il termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio. Non avendo il Governo esercitato la delega entro tale data, l'articolo in esame proroga ulteriormente, al 31 gennaio 2024, il termine per l'indizione delle elezioni.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 60 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il Consiglio della magistratura militare, i cui componenti hanno un mandato di quattro anni, è attualmente composto dal Primo presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, da due componenti eletti dai magistrati militari e da un componente estraneo alla magistratura militare, scelto d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale.

L'articolo 12 - prosegue il relatore - è volto a prorogare il termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. La norma proroga di un mese il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Più nello specifico, il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 46 del 2022 sulla libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, è prorogato, per il solo anno 2023, al 31 gennaio 2024.

Ricorda, in proposito, che il comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 46 del 2022 prevede, infatti, che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) siano considerate rappresentative a livello nazionale, ai fini delle attività e delle competenze specificamente individuate dalla legge

citata, quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al 4 per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare. Qualora l'associazione professionale a carattere sindacale sia, invece, costituita da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare, la stessa dovrà avere una rappresentatività non inferiore al 3 per cento della forza effettiva in ragione della singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si renda necessario determinare la rappresentatività delle associazioni medesime.

Secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, la proroga si rende necessaria al fine di disporre, nella sola fase di prima applicazione, un quadro quanto più possibile aderente alla situazione "effettiva" delle deleghe conferite. In tale contesto, la proroga della data di riferimento per la prima misurazione della rappresentatività al 31 gennaio 2024 appare più idonea a garantire il pluralismo, a sua volta espressione del principio di libera determinazione del militare. Restano fermi invece i requisiti per il riconoscimento della rappresentatività, fissati dalla già richiamata legge n. 46 del 2022.

L'articolo 13 dispone in ordine alla prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare prevedendo uno stanziamento di risorse - nel limite di spesa di 36 milioni di euro - per l'anno 2023 da erogare alle amministrazioni interessate, affinché il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio possa assicurare la prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, con particolare riguardo alle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni in qualità di commissari delegati e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il relatore rammenta, al riguardo, come il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile alle iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal teatro di guerra ucraino (anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente derogatori, ove necessario, all'ordinamento giuridico vigente) sia stato oggetto di specifica ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile (ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022), espressamente richiamata dalla disposizione del decreto-legge in esame. Nel testo si prevede che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, nel quadro di un piano nazionale di distribuzione, in relazione alla definizione logistica per il trasporto di persone, alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, all'assistenza sanitaria e all'assistenza immediata degli ingressi nelle Regioni di confine. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica come, per tali attività, le somme impiegate ammontano a poco meno di 130 milioni di euro, laddove le esigenze stimate rendano necessario lo stanziamento di ulteriori 36 milioni. A ciò provvede la disposizione in esame. È di contro ancora 'capiente', precisa la medesima relazione tecnica, la disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali destinate alle misure assistenziali in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea (o già beneficiarie di essa). Tali risorse sono state determinate in 89,6 milioni (dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 16 del 2023) e sono in ampia misura disponibili (per circa 67 milioni, a tutto il 2023), anche per le minori spese sostenute per l'accoglienza diffusa. Pertanto si attinge a tali risorse, per la copertura finanziaria della disposizione in esame.

Al termine della sua esposizione, il relatore dà conto di una conferente bozza di parere favorevole che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD-IDP), in sede di dichiarazione di voto, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo di appartenenza.

Prima verifica del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del generale ispettore capo, in congedo, Basilio Di Martino a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) (n. 22)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra l'Atto del Governo in titolo, recante la proposta di nomina del generale ispettore capo, in congedo, Basilio Di Martino a presidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori. Al riguardo, ricorda, innanzitutto, che l'Opera nazionale per i figli degli aviatori è un ente di diritto pubblico avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare, dotato di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, con sede a Roma, e che svolge le sue attività sotto la vigilanza del Ministero della Difesa e sotto il controllo del Ministero dell'economia e delle finanze e della Corte dei conti. L'Ente è organizzato secondo un proprio statuto, approvato dal Ministro della Difesa, con proprio decreto, il 13 gennaio 2011.

Le sue attività, disciplinate dagli articoli da 54 a 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, sono rivolte essenzialmente all'educazione morale, intellettuale, culturale e fisica degli orfani del personale militare dell'Aeronautica Militare. Scopo precipuo della sua azione è quello di rimuovere, per quanto possibile, gli ostacoli di ordine economico e sociale allo sviluppo della loro personalità, e di agevolarne l'ingresso nel mondo del lavoro.

Organi dell'ente sono il Consiglio di amministrazione, organo deliberante, di cinque membri, che definisce le linee di azione, gli obiettivi e i programmi da attuare; il Presidente nazionale, rappresentante legale dell'ente che, oltre a presiedere il Consiglio, è responsabile dell'attuazione del programma e del conseguimento degli obiettivi deliberati dal Consiglio stesso; il Segretario generale, che in conformità alle direttive del Presidente e degli indirizzi del Consiglio è responsabile della gestione amministrativa, finanziaria, tecnica e contabile; il Collegio dei revisori dei conti, organo di controllo interno, composto di tre membri effettivi, di cui uno designato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente.

In relazione alla nomina del Presidente nazionale dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori, il relatore ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 55 del già richiamato DPR n. 90 del 2010, la sua figura viene individuata tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e nominata con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure della legge 400 del 1988, su proposta del ministro della Difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. La carica dura per un triennio ed è rinnovabile una sola volta.

Il candidato del Governo per tale incarico è il generale ispettore capo Basilio Di Martino, in congedo per raggiunti limiti di età alla data del 23 marzo 2022. Formatosi nell'Accademia aeronautica dal 1975 al 1981, ingegnere elettronico e in seguito laureato anche in Scienze politiche, il generale Di Marino vanta un *curriculum* di notevole rilievo, allegato all'Atto del Governo in esame.

Assegnato per molti anni al Reparto Sperimentale di Volo presso l'Aeroporto di Pratica di Mare, il generale Di Marino ha svolto incarichi di rilievo, fra cui spiccano quelli di Capo del Genio dell'Aeronautica militare (dall'aprile 2018 al marzo 2022), di Vice Comandante del Comando logistico dell'Aeronautica militare (dal novembre 2017 all'aprile 2018), di Capo del 2° Reparto della 2ª Divisione (Supporto Tecnico Operativo Aeromobili Armamento Avionica) presso il Comando logistico AM (dall'ottobre 2008 all'ottobre 2011), e quello, in ambito interforze, di Direttore della Direzione degli Armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità (dall'aprile 2018 al settembre 2020). Fra gli incarichi più recenti, quello di Presidente del Comitato per il Centenario dell'Aeronautica militare.

Considerato che il candidato designato ha tutti i requisiti richiesti per la nomina e che vanta, per i precedenti di carriera e la professionalità acquisita, qualità rilevanti, il relatore conclude proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Successivamente, il presidente Stefania [CRAXI](#), verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, dichiara aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori [ALFIERI](#) (*PD-IDP*), [BARCAIUOLO](#) (*FdI*), Stefania [CRAXI](#) (*FI-BP-PPE*), [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), [GASPARRI](#) (*FI-BP-PPE*), [MALAN](#) (*FdI*), [MARTON](#) (*M5S*), [MENIA](#) (*FdI*), Ester [MIELI](#) (*FdI*), [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*), [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), Stefania [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [SPAGNOLLI](#) (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*),

[SPERANZON](#) (Fdl) e Giulia [COSENZA](#) (Fdl) (in sostituzione della senatrice Zedda).
Risultando 14 voti favorevoli e 1 scheda bianca, la proposta del relatore è approvata.
La seduta termina alle ore 9,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 899

La Commissione Affari esteri e Difesa,
esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;
valutate le disposizioni di cui all'articolo 11 relative alla proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare;
esaminate e condivise altresì le norme di cui all'articolo 12, volte a prorogare il termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari;
apprezzate infine le disposizioni di cui all'articolo 13 in ordine alla prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [825](#)

G/825/1/3 (già em. 3.0.1)

[Pucciarelli](#)

La Commissione affari esteri e difesa,

in sede di esame del disegno di legge n. 825 recante "Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi",

premessi che:

l'Associazione della Croce Rossa Italiana fornisce un prezioso apporto anche al Dicastero della difesa nell'ambito dei compiti istituzionalmente devoluti alle Forze armate;

l'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653 prevede che agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle Forze armate, che risultino all'atto del richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro è dovuta una indennità mensile e al mantenimento del posto di lavoro;

ritenuto opportuno che:

i citati benefici di carattere giuridico-economico possano venire estesi ai richiamati presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana per attività ausiliarie delle Forze armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della Sanità militare;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di esperire i necessari approfondimenti normativi, nel rispetto dei vincoli di bilancio, tenuto conto della onerosità degli interventi in argomento.

G/825/2/3

[Gasparri](#)

La Commissione affari esteri e difesa,

in sede di esame del disegno di legge, n. 825, recante "Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi,"

premessi che:

la crisi ucraina ha profondamente mutato gli assetti geopolitici europei ed internazionali, evidenziando l'importanza di garantire investimenti nel settore della difesa, nonché di rivisitare in profondità lo strumento militare nazionale al fine di renderlo più duttile e adatto a fronteggiare i rischi sistemici emergenti;

lo scenario geostrategico, già da anni in profonda evoluzione, con il conflitto in corso sul territorio europeo e le rivalità crescenti nell'intera area del vicinato meridionale e orientale ha infatti subito un nuovo mutamento fondamentale, chiamando le nostre Forze armate ad adempiere ulteriori impegni, oltre a quello tipico di difesa del territorio nazionale, ovvero concorrere in misura ulteriore alle attività previste nel quadro della nostra partecipazione all'Unione europea, all'Alleanza atlantica e in stretto rapporto con i Paesi alleati;

l'articolo 2 del provvedimento in esame, in particolare, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare, in linea con la rimodulazione in aumento dell'organico delle Forze armate a 160.000 unità già disposto dall'Atto del Governo n. 57, esaminato di recente;

considerato che:

l'instabilità internazionale impone l'urgente necessità di disporre di uno strumento militare moderno, in grado di esprimere assetti ad elevatissimo livello addestrativo e di efficacia, capaci di operare nei cinque domini operativi e in grado di produrre effetti integrati, coordinati e sincronizzati in ognuno di essi, in linea con il livello di ambizione nazionale e in modo interoperabile nei contesti di coalizione, anche attraverso l'estrema specializzazione delle risorse umane necessarie alla difesa dei domini *cyber* e spazio;

in sede di dibattito su questi provvedimenti è emersa l'opportunità di aggiornare l'organico delle Forze armate, aumentando ulteriormente il numero complessivo delle unità di personale, e assicurando loro un percorso di crescita professionale e prospettive di carriera più rispondenti alle specificità del momento storico e alle responsabilità operative che sono chiamate a svolgere;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie volte a predisporre strumenti normativi che, nel superare definitivamente le logiche riduttive di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, ridefiniscano i volumi organici delle Forze armate adeguandoli alle maggiori esigenze presenti e future, anche in considerazione del rinnovato ruolo dello Strumento militare nazionale, pressoché costantemente schierato, al di là delle attribuzioni istituzionali, a supportare a tutto campo il sistema Paese;

a valutare altresì la possibilità di introdurre le necessarie integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, volte a garantire l'effettiva applicazione del principio della certezza giuridica delle decorrenze delle promozioni degli ufficiali - in aderenza con i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione - anche per le promozioni aggiuntive annuali a copertura delle vacanze accertate al 1° luglio di cui all'articolo 1079, comma 1, e per quelle aggiuntive a vacanza di anticipo quadro di cui all'articolo 1072, comma 1, assicurando, per ciascuna delle richiamate tipologie di promozioni, l'applicazione di criteri *standard*, che escludano decorrenze diversificate connesse a fattori esogeni al procedimento di avanzamento e non dipendenti dall'Amministrazione militare.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 131 (ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

131ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 ottobre.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana del 4 ottobre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte [15.1](#), [15.2](#), [15.3](#) e [15.4](#). Occorre una quantificazione verificata degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 15.0.1. Relativamente alle proposte accantonate riferite all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti all'emendamento 17.1. Comporta maggiori oneri la proposta 17.2.

Con riguardo alle ulteriori proposte, in relazione al subemendamento 16.0.100/1 in merito alla costituzione dei tavoli tecnici, chiede conferma della compatibilità con la clausola di invarianza contenuta nel testo dell'emendamento.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli ulteriori emendamenti e subemendamenti 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 12.12 (testo 2), 13.8 (testo 2), 13.9 (testo 2), 13.10 (testo 2), 13.0.1 (testo 2), 13.0.2 (testo 2), 16.0.1 (testo 2), 16.0.100/1 (testo 2), 16.0.100/2, 16.0.100/3, 16.0.100/4, 16.0.100/5, 16.0.100/6, 16.0.100/7, 16.0.100/8, 16.0.100/9 (testo 2), 16.0.100/9, 16.0.100/10, 16.0.100/11, 16.0.100/12, 16.0.100/13, 16.0.100/14, 16.0.100/15, 16.0.100/16, 16.0.100/17, 16.0.100/18, 16.0.100/19, 16.0.100/20, 16.0.100/21, 16.0.100/22, 18.1 (testo 2), 18.2 (testo 2), 20.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 15 e 17, fa presente che in Commissione di merito le analoghe proposte 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4, nonché 17.1, sono già state respinte, mentre l'emendamento 15.0.1 è stato dichiarato inammissibile e il 17.2 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Con riguardo al subemendamento 16.0.100/1, conferma la compatibilità con la clausola di invarianza contenuta nel testo dell'emendamento, segnalando comunque che il testo è stato modificato da una riformulazione.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti indicati dal relatore, concorda con l'assenza di osservazioni per i profili finanziari.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra la seguente proposta di

parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 12.12 (testo 2), 13.8 (testo 2), 13.9 (testo 2), 13.10 (testo 2), 13.0.1 (testo 2), 13.0.2 (testo 2), 16.0.1 (testo 2), 16.0.100/1 (testo 2), 16.0.100/1, 16.0.100/2, 16.0.100/3, 16.0.100/4, 16.0.100/5, 16.0.100/6, 16.0.100/7, 16.0.100/8, 16.0.100/9 (testo 2), 16.0.100/9, 16.0.100/10, 16.0.100/11, 16.0.100/12, 16.0.100/13, 16.0.100/14, 16.0.100/15, 16.0.100/16, 16.0.100/17, 16.0.100/18, 16.0.100/19, 16.0.100/20, 16.0.100/21, 16.0.100/22, 18.1 (testo 2), 18.2 (testo 2), 20.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2)". Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 9 dell'Accordo prevede esenzioni doganali in tema di carburanti, lubrificanti provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni del suddetto articolo 9 sono conformi a quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago e di conseguenza gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno sotto forma di mancato introito, a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia altresì che quanto considerato relativamente all'articolo 9 corrisponde a quanto già formulato in precedenza nei confronti di analoghi accordi per i servizi aerei tra il Governo italiano ed alcuni paesi esteri quali il Qatar, la Corea, il Vietnam e l'Algeria, sottoscrittori della Convenzione di Chicago. Al riguardo, appare comunque opportuno che il Governo confermi che tale regime fiscale con il Qatar è già applicato a legislazione vigente e che i relativi effetti sono già scontati nel bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le attività a carico dell'ENAC di cui agli articoli 8 in materia di opportunità commerciali, 10 in materia di oneri d'uso, 12 in materia di statistiche, 13 concernente la sicurezza aerea e 14 concernente la sicurezza dell'aviazione, segnala che appare opportuno acquisire dal Governo conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC potrà svolgere tali competenze, con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente, nel bilancio dell'ENAC.

Osserva poi che l'articolo 22 istituisce un Comitato composto da rappresentanti delle parti e la relazione tecnica afferma che, per l'Italia, parteciperà personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Appare opportuno che il Governo confermi che l'ENAC sia in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva altresì che la relazione tecnica non considera le spese di funzionamento del Comitato: a tale riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se tali spese saranno a carico delle Istituzioni dell'Unione europea oppure a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame.

Segnala che viene infine previsto che, in caso di eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo, concernente composizione delle controversie e arbitrato, che in linea teorica graverebbero sul Qatar da una parte e sull'Unione europea e ciascuno degli Stati membri dall'altra, cui non sia possibile fare fronte nei limiti delle risorse finanziarie stanziata a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta di parere, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti

in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 reca la proroga al 31 dicembre sia del regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 che del correlato intervento previsto dallo stesso articolo relativo all'applicazione di un *add-on* rispetto al tasso effettivo globale medio di riferimento.

Osserva che la relazione tecnica asserisce che lo stanziamento di 430 milioni di euro, appostato per la proroga della stessa misura per il periodo gennaio-marzo 2023 (utilizzato anche per la proroga al 30 giugno e al 30 settembre), sia sufficiente anche per l'ultimo trimestre ovvero fino al 31 dicembre 2023. A tale riguardo, fa presente che andrebbero forniti chiarimenti sul notevole divario tra le valutazioni che hanno condotto allo stanziamento per il primo trimestre del 2023 e le risultanze sulle garanzie effettivamente prestate, considerato che uno stanziamento relativo al primo trimestre risulterebbe sufficiente per coprire l'intero anno.

Segnala che l'articolo 6 prevede che gli obblighi informativi, relativi all'attività svolta per i contribuenti che applicano il regime forfettario per l'anno 2021, si considerano adempiuti entro il 30 novembre 2024. La relazione tecnica, oltre a non ascrivere effetti di gettito, trattandosi di un intervento che attiene ad aspetti procedurali, evidenzia che, sempre per il periodo d'imposta 2021, non risultano atti di contestazione già notificati dall'Amministrazione finanziaria "in un numero significativo". A tale riguardo, chiede di acquisire ulteriori informazioni in merito all'ammontare delle sanzioni già contestate e all'eventuale già avvenuta iscrizione a ruolo del relativo debito verso l'Erario.

In relazione all'articolo 7, relativo alla proroga dei contributi straordinari sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fa presente che la relazione tecnica non prevede effetti sui saldi di finanza pubblica.

A conferma di ciò, in relazione al comma 3, chiede di acquisire elementi informativi in merito alla piena neutralità della riassegnazione rispetto ai saldi tendenziali, atteso che l'eventuale reimpiego di quota parte delle risorse al fine di assicurare misure di sostegno "aggiuntive" in favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche potrebbe determinare effetti d'impatto anche sui tendenziali di spesa relativi all'esercizio 2024 a ragione delle procedure di impegno ed erogazione delle stesse risorse.

Per l'articolo 8, recante proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili, dal punto di vista della quantificazione evidenzia che la relazione tecnica non presenta una differenziazione in ragione della tipologia dei docenti (di scuola primaria, laureato o non laureato, ecc., a cui corrisponde un diverso trattamento economico annuo lordo ai sensi della contrattazione vigente) né dei dipendenti A.T.A. (collaboratore scolastico, assistente amministrativo, ecc.), ragion per cui appare opportuno fornire dati dimostrativi della congruità della retribuzione media mensile lorda considerata per entrambe le categorie di personale.

Da un punto di vista formale, osserva che la spesa è riconducibile alla fattispecie degli oneri inderogabili prevista dall'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge di contabilità, che risulta incompatibile con un meccanismo di limite massimo di spesa.

Inoltre, riguardo allo scrutinio degli effetti d'impatto previsti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Sui profili di copertura, premesso che il comma 2 dispone la compensazione dei maggiori oneri mediante corrispondente riduzione del fondo per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che si riscontra l'esistenza delle necessarie disponibilità per il 2023, rileva che andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati.

In relazione all'articolo 10, comma 2, recante proroghe in materia di istruzione, posto che alla compensazione della maggiore spesa si provvede mediante la devoluzione dei risparmi relativi alle

risorse previste relativamente ai docenti temporanei dall'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 34 del 2020,

fa presente che la norma aveva finanziato inizialmente l'anno scolastico 2020/2021 e poi era stata rifinanziata per l'anno scolastico 2021/2022, prevedendo espressamente che la quota parte delle risorse che, in base al monitoraggio, risultasse non spesa fosse versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Si evidenzia quindi che i relativi risparmi sarebbero già dovuti confluire in economie di spesa ai sensi della legislazione vigente, alla chiusura del medesimo esercizio secondo quanto previsto dalla legge di contabilità.

Circa il *quantum* di tali risorse, segnala che andrebbe confermato il dato esposto dalla relazione tecnica secondo cui a valere dei relativi stanziamenti risultano disponibili complessivamente circa 61 milioni di euro, i quali possono pertanto essere così destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, lasciando la quota di margine per il pagamento dei contratti temporanei che, ancorché scaduti a giugno del corrente anno, risultino ancora non pagati. Inoltre, premesso che le risorse in argomento sono espressamente riferite ai soli fabbisogni concernenti il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico sino al 31 dicembre 2023, andrebbero chiarite le ragioni per cui risulta inadeguata la dotazione degli stanziamenti già previsti ai sensi della legislazione vigente nel bilancio dello Stato 2023.

Infine, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, rileva che andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla citata Circolare n. 32/2010.

Con riguardo all'articolo 13, in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, chiede di fornire elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi assistenziali previsti negli ultimi tre mesi dell'anno, che rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo di 36 milioni di euro rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente. Per i profili di copertura, posto che si provvede a valere della disponibilità residue del fondo emergenze nazionali (stimate al 31 dicembre 2023 e indicate dalla relazione tecnica pari a 67 milioni di euro) andrebbero richieste delucidazioni in merito alle ragioni per cui sono previste economie di tale entità entro l'anno in corso, pari ai due terzi delle risorse inizialmente stanziare.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 90.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di chiarimento in relazione ai rilievi posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 ottobre.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) richiama sinteticamente quanto già in precedenza illustrato, ricordando la richiesta di conferma di assenza di oneri correlati al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che la nuova qualificazione giuridica del Teatro Olimpico di Vicenza è eminentemente formale e concerne solo la qualificazione dell'immobile quale bene culturale e che nulla ha a che fare con un museo o altro istituto o luogo della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, incidendo solo sulla sua migliore tutela. Conferma pertanto che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nessuno chiedendo di intervenire, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, la relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) propone di approvare un parere non ostantivo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 ottobre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante/centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022 (n. 82)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo segnalando, per quanto di competenza, che lo schema in esame prevede l'adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni *standard* per le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di Territorio, Ambiente, Istruzione, Trasporti, Polizia provinciale, Funzioni generali, Stazione unica appaltante/Centrale unica degli acquisti e Controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane e Province montane delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2022. La Nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni *standard* per le province e le Città metropolitane per il 2022 - allegata allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui costituisce parte integrante - è stata redatta dalla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. e approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 2 novembre 2021. Il Consiglio dei ministri ha deliberato l'atto in esame ai fini dell'adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 16 settembre 2022. La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 12 ottobre 2022. Ricorda, in sintesi, che i fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, sono funzionali al riparto delle risorse di carattere perequativo. Per quanto riguarda il comparto provinciale tali risorse sono state rappresentate in passato dal Fondo sperimentale di riequilibrio. La legge di bilancio per il 2021 ha introdotto un nuovo sistema di finanziamento del comparto, messo a punto con la successiva legge di bilancio per il 2022, con l'istituzione di due fondi unici (uno per le province e uno per le città metropolitane), nei quali confluiscono i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti a tali enti, e con l'attribuzione di un contributo statale destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane. È stata altresì prevista l'attribuzione di un nuovo contributo statale destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane. In entrambi i casi è stabilito un meccanismo di perequazione delle risorse che tiene progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali, secondo un modello analogo a quello applicato per i comuni, con il progressivo abbandono dei criteri storici di attribuzione delle risorse anche per tali enti. Lo schema in esame dispone la determinazione dei fabbisogni *standard* e del fabbisogno *standard* complessivo per il 2022 delle province, delle città metropolitane e delle province montane delle Regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda le province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, con la revisione metodologica si individua il fabbisogno *standard* per le seguenti funzioni fondamentali omogenee per tutti gli enti: funzioni generali, territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia, stazione unica appaltante/Centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori. Per quanto riguarda le Città metropolitane e le Province montane delle Regioni a statuto ordinario si individuano, in aggiunta, i fabbisogni *standard* relativi a funzioni fondamentali a loro attribuite, rispettivamente, dai commi 44 e 86 della legge n. 56 del 2014. Considerando che il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fa riferimento alle sole Regioni a statuto ordinario, le Città metropolitane considerate sono: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano,

Napoli, Reggio Di Calabria, Roma, Torino e Venezia. In riferimento alle Regioni a statuto ordinario le Province montane considerate sono: Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola. Per il calcolo dei fabbisogni *standard* è stato utilizzato l'approccio teorico della Regressione lineare multipla, in linea con l'impianto metodologico dei fabbisogni *standard* del comparto comunale. Per la funzione Controllo dei fenomeni discriminatori e per le funzioni fondamentali di competenza esclusiva delle Città metropolitane e Province montane (per le quali non esiste una spesa storica consolidata nel tempo) sono stati utilizzati approcci alternativi. La Nota metodologica è organizzata in cinque capitoli: il capitolo 1 illustra il calcolo della spesa storica di riferimento; il capitolo 2 riporta il calcolo delle variabili esplicative; il capitolo 3 illustra la definizione del campione di regressione; il capitolo 4 descrive la stima del modello di regressione; nel capitolo 5 è descritta la metodologia utilizzata per l'analisi delle funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane e Province montane. Infine, la nota comprende quattro appendici: nell'Appendice A è visionabile il questionario FP20U; nell'Appendice B sono riportate le schede per la rilevazione delle informazioni aggiuntive richieste alle Città metropolitane e Province montane; l'Appendice C espone l'ammontare in euro dei fabbisogni standard; infine, nell'Appendice D sono riportati i coefficienti di riparto. Per approfondimenti, rinvia al Dossier n. 159 curato dai Servizi studi della Camera e del Senato.

Informa inoltre che la Commissione bicamerale sul federalismo fiscale ha approvato questa mattina il parere sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 133 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non risulta corredato di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, fa presente che l'articolo 4, al comma 3, prevede l'istituzione di un organo di autoregolamentazione indipendente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dinanzi al quale dovranno svolgersi le procedure di conciliazione, in contraddittorio tra le parti, in materia di notifica e rimozione di contenuti offensivi pubblicati da prestatori di servizi on line. Si stabilisce quindi che l'organismo sia finanziato dai contributi dei gestori delle diverse piattaforme sottoposti ai relativi obblighi di legge.

A tale riguardo, occorre avere conferma che il finanziamento del suddetto organismo di conciliazione non determini ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di gestori rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore, al fine dei necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è volto ad ampliare l'ambito dei beni culturali per i quali è consentita la libera circolazione e a favorire l'insediamento e il rafforzamento in Italia di segmenti di mercato e *network* economico-culturali.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 2 prevede modifiche nella qualificazione di bene culturale, innalza da 50 a 70 anni l'anzianità dei beni di interesse per la storia della scienza e della tecnica, dispone l'incremento delle soglie di valore per l'autorizzazione all'uscita definitiva dal territorio nazionale, istituisce il silenzio assenso nel caso in cui l'attestato di libera circolazione del bene non venga rilasciato nei termini previsti dalla normativa, stabilisce l'ampliamento dei casi nei quali la spedizione o l'importazione in Italia sono certificati a domanda dall'ufficio di esportazione. L'articolo 3 introduce modifiche, a decorrere dall'anno 2024, alla disciplina dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione importati.

In particolare, alla lettera *a*) del comma 1 viene prevista l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per gli oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, importati e di valore inferiore o uguale a 20.000 euro, ceduti dagli autori o loro eredi o legatari, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Viene prevista inoltre alla lettera *b*) del comma 1 la riduzione dell'aliquota dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

Per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, l'articolo 4 dispone la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al fine di valutare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura proposta, anche con riguardo alla disponibilità delle risorse impiegate, risulta necessario richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante/centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022 ([n. 82](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra una proposta di parere non ostativo sullo schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*), in sostituzione della relatrice Testor, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento istituisce un contributo di

5 milioni di euro, a decorrere dal 2024, a favore dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, con copertura a valere sui fondi speciali di parte corrente di spettanza del Ministero della cultura.

Per quanto di competenza, rileva che la copertura finanziaria, pur presentando le necessarie disponibilità, andrebbe riformulata specificando l'utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale, in quanto decorrente dal prossimo esercizio finanziario.

Andrebbero inoltre specificati sia il bilancio triennale di riferimento (2023-2025) sia l'anno di riferimento del fondo speciale (2023).

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Damante, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, la Commissione bilancio ha reso un parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una riformulazione della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame.

Considerato che tale condizione è stata correttamente recepita, tenuto conto dei chiarimenti sui profili finanziari dell'Accordo forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, per quanto di competenza, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime avviso conforme al relatore, non essendovi osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se vi siano gli elementi di risposta richiesti nella scorsa seduta.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Esame e sospensione)

Il PRESIDENTE informa che si è in attesa della trasmissione del quadro completo degli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo pertanto di sospendere la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione della relatrice Testor, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.1, 5.2 e 5.3, nella parte in cui prevedono che l'iscrizione all'Elenco generale avvenga non a domanda ma d'ufficio.

In relazione all'emendamento 6.100, occorre valutare se i costi della formazione complementare, ivi prevista, possano comportare oneri aggiuntivi rispetto a ciò che è stato quantificato nel provvedimento. Con riguardo alla proposta 7.5, che prevede corsi obbligatoriamente organizzati dal sistema universitario e della ricerca nazionale, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.3, nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'Elenco generale delle guide turistiche già abilitate avvenga non a domanda ma d'ufficio e non richiama espressamente le disposizioni sul costo del rilascio dei tesserini.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di risposta in relazione ai rilievi posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia disponibile la relazione tecnica già richiesta.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a sollecitare la predisposizione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dalla Commissione di merito, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.0.9, al fine di escludere effetti onerosi.

In relazione all'emendamento 1.0.500 (testo 2), risulta necessario avere conferma della disponibilità

delle risorse impiegate a copertura.

Sui restanti emendamenti approvati non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che in ordine alla proposta 1.0.9 è necessario inserire, con un'apposita condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, una clausola d'invarianza finanziaria. Non vi sono osservazioni da parte del Governo sui restanti emendamenti approvati, ad eccezione dell'emendamento 1.0.500 (testo 2), su cui chiede di sospendere momentaneamente l'esame essendo in corso i necessari approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE propone di sospendere quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,25

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi di chiarimento da parte del Governo in ordine all'emendamento 1.0.500 (testo 2).

La sottosegretaria SAVINO conferma che in ordine alla proposta 1.0.500 (testo 2) vi è la disponibilità delle relative risorse, per cui non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il PRESIDENTE, non essendovi interventi, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.0.9, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta in fine del seguente comma: "3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare."

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 82

[La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,](#)

preso atto che la relazione tecnica allegata allo schema in esame evidenzia che il decreto non determina effetti per la finanza pubblica, recando disposizioni di carattere metodologico riferite alla determinazione dei fabbisogni *standard*,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

135ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

indi del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(674-A) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti) Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente agli emendamenti, sulla proposta 13-*bis*.201 occorre avere conferma che la Consob possa svolgere le attività ivi previste, sostituendosi agli emittenti inadempienti, ancorché a loro spese, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.2 e 17.1.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere non ostativo del Governo sul testo. In relazione agli emendamenti formula un parere non ostativo sulla proposta 13-*bis*.201, mentre il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il relatore [GELMETTI](#) (*FdI*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 15.2 e 17.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 5.1, 5.2 e 5.3, nella parte in cui prevedono che l'iscrizione all'Elenco generale avvenga non a domanda ma d'ufficio.

In relazione all'emendamento 6.100, occorre valutare se i costi della formazione complementare, ivi prevista, possano comportare oneri aggiuntivi rispetto a ciò che è stato quantificato nel provvedimento. Con riguardo alla proposta 7.5, che prevede corsi obbligatoriamente organizzati dal sistema universitario e della ricerca nazionale, occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la finanza pubblica.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 13.3, nella parte in cui prevede che l'iscrizione all'Elenco generale delle guide turistiche già abilitate avvenga non a domanda ma d'ufficio e non richiama espressamente le disposizioni sul costo del rilascio dei tesserini.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti, sulle riformulazioni trasmesse lo scorso 18 ottobre, nonché sulla proposta del relatore 14.0.100.

La sottosegretaria SAVINO in ordine agli emendamenti esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2 e 5.3. Il parere è non ostativo sulla proposta 6.100, su cui precisa che in materia di esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, l'emendamento prevede che i cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera, abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di uno dei suddetti paesi, possano svolgere in maniera stabile la professione, come previsto al comma 1, lettera *b*), a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita previa integrazione della formazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007, oltre che mediante il superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, anche mediante il compimento di un tirocinio di adattamento. Conseguentemente, è modificato il comma 7, stabilendo che con decreto del Ministro del turismo sono disposte le modalità di svolgimento non solo della prova attitudinale ma anche del tirocinio di adattamento. La proposta emendativa sostituisce, inoltre, il comma 2, disponendo che il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo. Come espressamente disposto dall'articolo 14, comma 1, del disegno di legge in rilievo e come ribadito nella relazione tecnica allegata, in materia di "Disposizioni finanziarie", gli articoli che determinano oneri a carico della finanza pubblica sono l'articolo 4 e l'articolo 5, comma 2. Il comma 2 dello stesso articolo 14 specifica, poi, che i contributi a carico dei soggetti interessati sono quelli previsti dall'articolo 5, comma 4, dall'articolo 6, dall'articolo 7 e dall'articolo 13. Pertanto, affinché all'interessato venga riconosciuta la qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo ovvero in Svizzera, lo stesso deve provvedere, a sue spese, non solo al superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, ma anche al compimento di un tirocinio di adattamento, consistente nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare. Conferma quindi che la proposta emendativa in rilievo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.5 e 13.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La relatrice [TESTOR](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.1, 5.2, 5.3, 7.5 e 13.3.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*) interviene per precisare che in ordine all'emendamento 7.5, si prevede l'invarianza finanziaria, per cui non sussistono le ragioni per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Preannuncia quindi il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti

in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere elaborata alla luce dei chiarimenti acquisiti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, con riguardo agli elementi richiesti circa l'adeguatezza delle risorse stanziata dalla legge di bilancio 2023, pari a 430 milioni, a copertura della misura di garanzia Fondo Prima Casa, viene osservato che tale disponibilità era stata quantificata dal gestore Consap S.p.A., considerando sia la vigenza del regime ordinario di garanzie rilasciate al 50 per cento che la possibile estensione, per 12 mesi, della misura speciale di garanzie all'80 per cento. Sulla base di valutazioni prudenziali, dettate dalla perdurante incertezza e volatilità circa l'evoluzione della dinamica dei tassi d'interesse e del conseguente impatto sul mercato dei mutui immobiliari, il Legislatore, con riferimento al regime speciale all'80 per cento e alla correlata misura all'*add on* al tasso effettivo globale medio, ha proceduto alla proroga, con successivi interventi normativi e trimestralmente, tenuto conto delle disponibilità sul Fondo.

In aggiunta a tali elementi, viene evidenziato come siffatte disponibilità siano poi risultate più che sufficienti, a seguito del calo della domanda di garanzie, registrato soprattutto nel primo trimestre dell'anno, che hanno assicurato, da ultimo, la copertura per l'ulteriore estensione del regime speciale anzidetto fino al 31 dicembre 2023;

in relazione all'articolo 2, viene rappresentato che lo spostamento infrannuale, in generale, non determina effetti nell'andamento finanziario, ricadendo i versamenti in unica soluzione ovvero a rate sempre nelle stesse annualità. A conferma della neutralità finanziaria, si sottolinea infine che all'imposta sostitutiva sul valore delle *cripto*-attività, in via prudenziale, non sono stati ascritti effetti positivi di gettito in mancanza di dati in possesso dell'Amministrazione in sede di introduzione della misura originaria;

in relazione all'articolo 6, viene rappresentato che, in merito alle informazioni richieste, l'Agenzia delle entrate non dispone dei dati specifici relativi agli atti di contestazione già notificati ai soggetti in regime forfetario per il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui trattasi, in quanto per tali violazioni viene irrogata la sanzione generica dell'importo di euro 250, che potrebbe essere riferita anche ad altre tipologie di violazioni. A tale proposito, per il periodo d'imposta 2021, risultano essere state irrogate sanzioni di 250 euro a un numero di soggetti in regime forfetario inferiore alle 100 unità. Dunque, se anche, per ipotesi, tutte le predette sanzioni fossero riferite alla violazione degli obblighi informativi in argomento, si otterrebbe comunque un importo complessivo poco significativo;

in relazione all'articolo 7, si conferma la piena neutralità della norma, in quanto i risparmi alla stessa connessi non sono stati scontati, per cui ben potrebbero essere utilizzati per finanziare spese diverse, nei limiti della spesa già autorizzata;

in relazione all'articolo 8, si osserva che per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati gli stessi criteri e gli stessi dati riferiti al trattamento economico previsti per le precedenti proroghe: dal 1° aprile al 30 giugno 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 9, comma 4-*ter* e comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 198 del 2022) e dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (cfr. relazione tecnica riferita all'articolo 28-*bis* del decreto-legge n. 48 del 2023). In particolare, si evidenzia che per il personale docente è stato utilizzato prudenzialmente il trattamento economico riferito ai docenti di scuola secondaria di secondo grado (quindi il valore più elevato), mentre per il personale A.T.A. è stato utilizzato un valore medio tra i trattamenti economici previsti per le diverse qualifiche, pur considerando che la disposizione trova concreta attuazione solo per i collaboratori scolastici ed i collaboratori dei servizi, in quanto appartenenti ad una categoria di personale che necessita di sostituzione non potendo svolgere il proprio servizio in modalità agile (perché adibito direttamente alla vigilanza, apertura e chiusura dei plessi scolastici) il cui trattamento stipendiale è più basso del valore medio calcolato su tutto il personale ATA.

Si osserva inoltre che la categoria di personale fragile per il settore scuola può essere considerato un dato affidabile, non soggetto a variazioni in aumento. Infatti, dal confronto dei dati riferiti agli assenti in quanto fragili nel periodo 1° aprile-30 giugno 2023 contenuti nella relazione tecnica dell'art. 9, comma 4-*ter* e comma 4-*quater* del decreto-legge n. 198 del 2023, con quelli previsti dalla relazione tecnica in esame, si è passati da 1.878 unità alle attuali 183.

Viene confermata, infine, l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati a carico degli stanziamenti del fondo per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 607 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022; in relazione all'articolo 10, viene confermato il dato esposto nella relazione tecnica secondo cui le risorse disponibili risultano pari complessivamente a circa 61 milioni di euro. Inoltre, si rappresenta che il fabbisogno di spesa per le supplenze brevi e saltuarie dipende da fattori relativi ai tassi di assenza del personale e della capacità di sostituzione degli stessi attraverso personale in servizio; in relazione all'articolo 13, per quanto concerne la richiesta di elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi assistenziali previsti negli ultimi tre mesi dell'anno, che rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo di 36 milioni di euro rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente, si osserva che lo stanziamento *de quo* è previsto per il finanziamento sino al 31 dicembre 2023 delle attività dei Commissari delegati-Presidenti di Regione, autorizzate a partire dalla ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 4 marzo 2022, n. 872, con particolare riferimento, tra le voci di spesa più significative, alle soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee alla popolazione proveniente dall'Ucraina, alle spese di trasporto, all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile.

Il relativo onere complessivo di 36 milioni di euro è stato determinato in base alle esigenze specifiche rappresentate al Dipartimento della Protezione Civile dai Commissari delegati sia in relazione a spese già sostenute, per cui si è in attesa del relativo trasferimento da parte del Dipartimento all'esito delle attività di rendicontazione, che per la stima dei fabbisogni aggiuntivi per il periodo sino al 31 dicembre 2023.

Per quanto concerne i profili di copertura, si evidenzia che la disposizione in rassegna non incide sulle "disponibilità residue del fondo emergenze nazionali" generalmente considerate, bensì nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata dall'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, per le finalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), (accoglienza diffusa) come integrate dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, pari a complessivi 120.050.000 euro all'esito dei diversi interventi normativi sopravvenuti. L'entità delle economie relative a tale misura - pari a 67 milioni di euro - rinviene la sua spiegazione nel fatto che con l'accoglienza diffusa di cui al citato articolo 31 è stata introdotta una modalità di accoglienza innovativa, non sperimentata in passato, la cui relativa attuazione ha richiesto tempo per la definizione delle necessarie procedure all'esito di un avviso di manifestazione di interesse di rilievo nazionale e dei controlli conseguenti sugli enti, anche a seguito delle modifiche in tal senso introdotte nella normativa di riferimento nell'iter di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022. Di talché le prime convenzioni sono state sottoscritte solo a partire da luglio 2022 e, a oggi, sono state sottoscritte 14 convenzioni per complessivi 6.537 posti, successivamente rimodulati in 4.095 posti sulla base delle effettive disponibilità, oltre a due convenzioni territoriali (Regioni Marche e Piemonte), in corso di perfezionamento e autorizzate ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza n. 937/2022, per ulteriori 450 posti, per un totale sino al 31 dicembre 2023 di complessivi 4.545 posti con un onere complessivamente stimato pari a euro 52.609.234,46 (35.655.402,18 euro già impegnati, più ulteriori 16.953.832,28 per le spese da sostenere sino al 31 dicembre 2023), da cui discende la disponibilità residua sopra indicata. Infine, con riferimento all'erogazione delle risorse nel corrente esercizio finanziario, si conferma che i trasferimenti a favore delle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati avverranno nell'esercizio 2023 e sono state avviate le relative procedure, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 8, comma 2, delle parole: "pari a" con le seguenti: "valutati

in".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere del relatore, esprimendo un avviso conforme.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata dalla Commissione.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore **LOTITO** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede che il Ministero dell'istruzione assegna ogni anno all'Istituto Ferruccio Parri un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando in base ad un'intesa tra il Ministero e l'Istituto. A tale riguardo, occorre valutare se tali assegnazioni di docenti in posizione di comando, senza tra l'altro la previsione di alcun limite, possano determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO rileva la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **NOCCO** (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento ripropone in gran parte il testo del disegno di legge A.S. 1335, presentato nella XVIII legislatura, con alcune modifiche.

Per quanto di competenza, chiede conferma dell'assenza di oneri connessi al sequestro e alla confisca degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso "6.", preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica (il comma 6 dell'articolo 40 della legge n.154 del 2016), di analogo tenore, non prevede specifica copertura finanziaria.

Segnala, peraltro, che per il sequestro e la confisca del prodotto pescato, rispetto al testo dell'A.S. 1335, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria al fine di evitare l'insorgenza di oneri. A tale riguardo, occorre avere conferma della congruità della suddetta clausola.

Relativamente al capoverso "7-bis." della lettera c), aggiunto dal testo in esame, il quale prevede che all'accertamento delle violazioni concorrano le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e delle associazioni di protezione dell'ambiente, occorre avere conferma che ciò possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore, al fine dei necessari approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **Claudio BORGHI** (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore, non essendovi osservazioni del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [LOTITO](#) (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che prevede all'articolo 1 una autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da assegnare alla Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzata alla redazione della "mappa della Memoria" attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.

L'articolo 2 dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, di un fondo per promuovere ed incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella storia e nella Memoria» presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli installati durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

L'articolo 3 reca la clausola di copertura, prevedendo che all'onere complessivo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per quanto di competenza, è necessario acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate nella clausola di copertura.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 prevede la modifica nelle disposizioni normative della denominazione "fondazioni lirico-sinfoniche" in "fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche", e all'articolo 2 viene disposto l'inserimento della danza tra le finalità delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche. L'articolo 3 prevede che ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), nella valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche, gli indicatori di rilevanza della produzione, ovvero i punteggi attribuiti al balletto con orchestra, prodotto con il proprio corpo di ballo stabile, siano specificamente attribuiti e riconosciuti come quota premiale; conseguentemente con decreto del Ministro della cultura, si provvede alla revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS, in misura proporzionale e uguale tra gli organici artistici. All'articolo 4, il comma 1 dispone che ciascuna fondazione dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, con possibilità di incrementare le piante organiche. Al comma 2, viene previsto che le fondazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno un proprio corpo di ballo, sono tenute a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso. Il comma 4 dispone che ciascuna fondazione deve provvedere, attingendo anche alle risorse di cui all'articolo 5, alla costituzione di un proprio corpo di ballo autonomamente o in sinergia con un'altra fondazione, ovvero fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro. L'articolo 5 stabilisce, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), per l'importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, vincolando tali risorse aggiuntive alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo.

Il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Per quanto di competenza, segnala che gli oneri derivanti dal disegno di legge, correlati alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo, si configurano come spese permanenti, mentre la copertura di tali oneri viene prevista solo per gli anni 2023, 2024 e 2025. Inoltre, considerato che l'esame del provvedimento è ancora in prima lettura, appare eventualmente opportuno spostare la decorrenza dell'onere a partire dal 2024, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse sul Fondo per le esigenze indifferibili.

In considerazione di quanto sopra esposto, segnala che il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare oneri di natura obbligatoria e permanente, di cui risulta necessaria la quantificazione e la corrispondente copertura finanziaria. Appare pertanto necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità di richiedere una relazione tecnica per la valutazione degli effetti finanziari della proposta.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge, composto di un articolo, apporta aggiornamenti alla disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di armamento, regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di rendere la normativa nazionale adeguata al contesto internazionale. La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari al provvedimento che contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [LORENZIN](#) (*PD-IDP*), in sostituzione del relatore Nicita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 10 dell'Accordo prevede esenzioni doganali in tema di carburanti, lubrificanti provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo. La relazione tecnica afferma che le disposizioni del suddetto articolo 10 sono conformi a quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago e, di conseguenza, gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno sotto forma di mancato introito, a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia altresì che tale disposizione determina effetti assimilabili a quelli recati da analoghi accordi per i servizi aerei tra il Governo italiano ed alcuni Paesi esteri, sottoscrittori della Convenzione di Chicago.

Al riguardo, appare comunque opportuno che il Governo confermi che tale regime fiscale con la Repubblica di Armenia è già applicato a legislazione vigente e che i relativi effetti sono già scontati nel bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le attività a carico dell'ENAC di cui agli articoli 8, in materia di equa concorrenza, 9, in materia di opportunità commerciali, 11, in materia di oneri d'uso, 12, concernente la fissazione delle tariffe, 13, in materia di statistiche, 14, concernente la sicurezza aerea e 15, concernente la protezione del trasporto aereo, appare opportuno acquisire dal Governo conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC potrà svolgere

tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'ENAC.

L'articolo 23 istituisce un Comitato misto, composto da rappresentanti delle parti: la relazione tecnica afferma che, per l'Italia, parteciperà personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Appare opportuno che il Governo confermi che l'ENAC sia in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva altresì che la relazione tecnica non considera le spese di funzionamento del Comitato: a tale riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se tali spese saranno a carico delle Istituzioni dell'Unione europea oppure a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti relativi ai profili finanziari evidenziati in relazione al provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) richiama i contenuti della relazione già svolta.

La sottosegretaria SAVINO conferma al riguardo che il provvedimento non comporta oneri, precisando che la novella mira ad un adeguamento del quadro regolatorio, e deposita una nota di chiarimenti sui profili richiesti. In particolare, rileva che disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che viene finanziata dai soggetti obbligati. Peraltro, precisa che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, prevede una novella al decreto legislativo n. 70 del 2003, che deve essere adeguato al nuovo Regolamento DSA 2022/2065 sui servizi digitali, in ragione del quale AGCOM è stata individuata quale "Coordinatore dei servizi digitali" e dotata delle relative risorse finanziarie e umane.

Il relatore [LOTITO](#) (FI-BP-PPE) alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni standard dei comuni per il 2023 e il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (n. 85)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che prevede l'adozione della Nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione dei fabbisogni *standard* dei comuni per il 2023 e la determinazione del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario (RSO). In particolare, la Nota prevede: la revisione dei modelli per la stima dei fabbisogni standard delle funzioni di istruzione pubblica; l'aggiornamento dei dati di base e l'utilizzo della metodologia in vigore per la determinazione dei fabbisogni standard relativi alla gestione del territorio e dell'ambiente, servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - servizio di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (vale a dire, il trasporto pubblico locale), alle funzioni nel settore sociale (al netto del servizio di asili nido); la determinazione del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario.

La Nota è stata redatta dalla SOSE (Soluzioni per il sistema economico S.p.A.) il 27 febbraio 2023 - allo scopo di illustrare la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei Fabbisogni *standard* (FaS) delle funzioni fondamentali dei comuni delle RSO, da utilizzarsi per l'assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC). La metodologia è stata approvata a maggioranza, con parere contrario di ANCI e UPI, dalla Commissione Tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023. Il Consiglio dei ministri ha successivamente deliberato l'atto in esame ai fini dell'adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 7 agosto 2023. La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere sullo schema di decreto in esame il 20 settembre 2023, prendendo atto del mancato assenso tecnico di ANCI e UPI.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema, la revisione dell'impianto metodologico per la stima dei fabbisogni *standard* riguarda solamente la funzione di istruzione pubblica (Parte I della nota metodologica). Per la determinazione dei fabbisogni *standard* delle altre funzioni fondamentali rimane ferma la metodologia già in vigore e si è proceduto all'aggiornamento della base dei dati all'annualità 2019 (Parte II della nota metodologica). La nota è integrata da quattro Appendici: nell'Appendice B sono illustrate le linee guida relative alla costruzione dei gruppi omogenei (*cluster*), nell'Appendice C sono riportati i nuovi valori normalizzati dei prezzi dei fattori produttivi, nell'Appendice D è visionabile il questionario FC60U e nell'Appendice E sono riportati i coefficienti di riparto aggiornati. Per l'applicazione dei fabbisogni *standard* 2023 la base dati di tutte le funzioni fondamentali è stata aggiornata all'annualità 2019.

Rammenta che i fabbisogni *standard*, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, rappresentano le reali necessità finanziarie di un ente locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente. Con riferimento al comparto comunale, il citato decreto legislativo prevede che i fabbisogni *standard* siano calcolati e revisionati relativamente alle seguenti funzioni fondamentali dei comuni delle regioni a statuto ordinario, individuate nel decreto-legge n. 95 del 2012: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; funzioni di polizia locale; funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente e servizio Smaltimento rifiuti; funzioni nel settore sociale, compreso il servizio Asili nido.

I fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, costituiscono i parametri sulla base dei quali è ripartita una crescente quota perequativa del Fondo di solidarietà comunale (nel comparto comunale) e dei fondi perequativi per le province e le Città metropolitane.

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni. La sua dotazione annuale è definita per legge ed è alimentata anche con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi e da un contributo statale, le cui risorse vengono distribuite con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

Per il 2023, la quota da ripartire secondo il criterio perequativo corrisponde al 65 per cento della dotazione del FSC. Per il riparto del Fondo di solidarietà comunale è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare con cadenza annuale previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, dal 2020, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. I criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale sono definiti dal comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Il riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023 è stato già definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023, per un totale complessivo di 6.880,5 milioni di euro. La quota del Fondo destinata al riequilibrio delle risorse storiche è stata distribuita tra i comuni delle Regioni a statuto ordinario secondo l'applicazione del meccanismo *standard* di riparto, sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni *standard* (qui in esame), come entrambi approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* nella seduta del 27 febbraio 2023, come previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023.

Per quanto di competenza, atteso che dalla relazione tecnica, positivamente verificata, risulta che il

decreto non determina effetti finanziari per la finanza pubblica, in quanto meramente finalizzato all'aggiornamento e alla revisione della metodologia dei fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali dei comuni per il 2023 e del fabbisogno *standard* complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 168 curato dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SAVINO esprime parere conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 145 (ant.) del 09/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2023

145ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che sono state presentate le riformulazioni 1.0.6 (testo 2), 9.82 (testo 2), 13.19 (testo 2), 13.0.44 (testo 2), 14.0.2 (testo 2), 17.0.15 (testo 2) e 18.0.35 (testo 2), pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, in considerazione del numero degli emendamenti presentati e dell'inserimento del provvedimento in titolo all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, ritiene che non vi siano le condizioni per concludere l'esame del decreto-legge ai fini del conferimento del mandato al relatore.

La Commissione prende atto.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) si richiama alle considerazioni critiche già formulate in sede di discussione generale sul provvedimento in titolo.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE dichiara che riferirà all'Assemblea sull'andamento dei lavori in Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore GELMETTI (*Fdl*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 4, andrebbe confermato che l'utilizzo del sistema informatico ReGis, così come previsto dalla presente disposizione, non richieda interventi strutturali di

adeguamento o quantomeno che si possa far fronte a tali aggiornamenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 8, andrebbero forniti maggiori elementi di chiarimento in merito al comma 6, lettera *a*), laddove si prevede un affidamento diretto, sino al 31 dicembre 2023, entro il limite massimo di spesa di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per il servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento, senza che sia specificato il soggetto cui farà capo l'affidamento diretto e il sostenimento della relativa spesa nonché le risorse disponibili a legislazione vigente per far fronte a tale intervento.

Per quanto concerne l'articolo 10, commi 4 e 7, andrebbe confermato che la Struttura di missione ivi prevista sia in grado di operare attingendo esclusivamente alle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla copertura finanziaria di cui al comma 11, e in particolare sullo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla simmetria degli effetti da ritenersi già contemplati dai saldi tendenziali di spesa ai sensi della legislazione vigente in relazione alla Programmazione dei fondi europei 2021/2027, a fronte dell'impiego di quota parte delle disponibilità per i fini in esame, anche in considerazione dei peculiari criteri di calcolo per le risorse del FSC destinate al cofinanziamento degli interventi finanziari a valere sui fondi comunitari.

In relazione all'articolo 11, con particolare riferimento alla modifica apportata in prima lettura, che ha previsto la possibilità che nella ZES unica possano istituirsi, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali, occorre valutare la necessità di prevedere, preventivamente all'istituzione di tali aree, una preliminare stima e valutazione degli effetti d'impatto in termini di "minori" entrate per l'erario riconducibili a IVA e dazi doganali.

Con riferimento all'articolo 12, osserva che non viene indicato l'anno di effettuazione della spesa. Occorre, poi, avere una conferma con riferimento, da un lato, all'ammissibilità dei progetti delineati rispetto ai requisiti prescritti dal citato Programma nazionale e, dall'altro, al fatto che l'utilizzo delle risorse richiamate non pregiudichi altri impegni già assunti a valere sulle disponibilità del Programma stesso. Circa l'articolo 13, osserva che anche se la disposizione di cui al comma 4 non configura una copertura finanziaria in senso stretto, appare più corretto riportare nel testo normativo le quantificazioni degli oneri contenute nella relazione tecnica con l'indicazione delle annualità in cui sarà effettuata la spesa.

Per quanto concerne l'articolo 16 rileva innanzitutto che la determinazione dell'ammontare del credito di imposta è rinviata ad un meccanismo "amministrativo" di verifica *ex post* che, attraverso un decreto ministeriale, partendo dalla ricognizione delle eventuali risorse disponibili, giunge, sulla base di quest'ultime, alla determinazione di un tetto di spesa da utilizzare per la concessione del credito di imposta. Così come formulata, la norma non appare in linea con i principi fissati dall'articolo 17 della legge di contabilità, sia in ordine alla omissione della quantificazione degli oneri che in relazione all'obbligo di indicazione della relativa copertura.

Va altresì segnalato che il meccanismo appare suscettibile di determinare una alterazione della spesa in termini di impatto su fabbisogno e di indebitamento netto da un esercizio al successivo, per effetto della riallocazione delle risorse dall'anno 2023, ossia dall'anno di emersione delle disponibilità, all'anno 2024, cioè all'anno di effettiva erogazione del credito di imposta, con conseguente peggioramento dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto in quest'ultimo esercizio.

Infine, la disposizione non prevede alcuna procedura che consenta di assicurare, neppure *ex post*, il necessario controllo delle Camere sugli oneri derivanti dalla disposizione e sulla relativa copertura finanziaria.

Per quanto riguarda l'articolo 17, in relazione al comma 5-*bis*, osserva che gli oneri aggiuntivi, pur meramente eventuali, oltre ad essere del tutto indeterminati dal punto di vista quantitativo, sono posti genericamente a carico delle risorse disponibili nel bilancio della provincia di Trento, il che non rappresenta una modalità di copertura conforme alla vigente normativa contabile. Inoltre, la soppressione dei riferimenti agli specifici siti indicati per l'esecuzione dei sondaggi per la ricerca di

materiale inquinante implica l'estensione geografica di tali sondaggi, il che potrebbe compromettere la congruità dell'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per il 2023 e il 2024, che appare calibrata sulla base di una più limitata area geografica di ricerca.

Relativamente all'articolo 19, andrebbero fornite conferme in merito alla eventualità che l'assunzione del personale non debba accompagnarsi anche all'adeguamento delle dotazioni di funzionamento per le Amministrazioni interessate, a ragione degli ipotizzabili oneri da sostenersi relativamente alle postazioni di lavoro ed agli uffici di destinazione del nuovo personale. Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi, appare necessario esplicitare le ragioni per le quali le entrate fiscali e contributive derivanti dalla maggiore spesa corrente per retribuzioni non siano state riportate nel prospetto riepilogativo degli oneri e se la mancata indicazione nel medesimo prospetto di tali oneri (decorrenti dal 2024) sia invece dovuta al fatto che agli stessi si provvede mediante l'utilizzo di risorse già destinate a finalità spesa.

Per ciò che concerne l'articolo 20, osserva che mentre la relazione tecnica afferma che il prolungamento del periodo di trattenimento dello straniero avviene nell'ambito dei posti già disponibili a legislazione vigente, tale limitazione non è evincibile dal testo della norma come riformulata. Sul punto, sarebbe opportuno che il Governo fornisse elementi di chiarimento.

In merito all'articolo 21, quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che residuano appena tre mensilità alla conclusione dell'esercizio 2023 e che la spesa prevista è classificata come maggiore spesa in conto capitale, andrebbero fornite conferme in merito alla correttezza della stima posta a carico del solo esercizio 2023, trattandosi di investimenti che richiedono varie attività preliminari tra cui l'individuazione delle aree e la progettazione. Ricorda che per la realizzazione di nuovi CPR la legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 678-679, ha previsto una spesa articolata su tre anni. Per i profili di quantificazione delle spese di funzionamento, ricorda che la relazione tecnica alla legge di bilancio 2023, articolo 1, commi 678-679, stimava in 46,63 euro (al netto dell'IVA) il valore dei costi medi giornalieri unitari totali dei CPR, da cui si ricaverebbe un costo di gestione annuo per i centri di cui alla presente norma di circa 2,6 milioni di euro. Occorre avere conferma della congruità della stima prevista dalla relazione tecnica.

In relazione ai profili sopra rappresentati, viene in rilievo la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 94.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 16, si rileva che la determinazione dell'ammontare del credito di imposta è rinviata a un meccanismo di verifica ex post che, attraverso un decreto ministeriale, a seguito della ricognizione delle risorse disponibili, giunge alla determinazione di un tetto di spesa da utilizzare per la concessione del credito di imposta: così come formulata, la disposizione rappresenta una deroga ai principi fissati dall'articolo 17 della legge di contabilità, in ordine alla quantificazione degli oneri e all'indicazione della relativa copertura."

Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulla proposta formulata dal relatore.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(795-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare gli effetti finanziari

derivanti dalle proposte 1.6, 1.18 e 1.19. Occorre inoltre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 1.0.1.

Relativamente all'articolo 2, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari relativi alle analoghe proposte 2.5 e 2.6. Occorre avere conferma, per gli analoghi emendamenti 2.10, 2.13 e 2.14, della possibilità da parte di Acquirente Unico Spa, detenuto al 100 per cento dal GSE, di operare con le risorse disponibili a legislazione vigente. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari per la proposta 2.0.3.

In relazione all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari degli emendamenti analoghi 3.4, 3.5 e 3.0.1. Occorre poi valutare i profili finanziari della proposta 3.8. Per quanto concerne l'articolo 11, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 11.101 (già 5.2). Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura delle proposte 11.123 (già 5.29) e 11.124 (già 5.30). Determina maggiori oneri l'emendamento 11.125 (già 5.31) per mancanza della quantificazione degli oneri.

In relazione all'articolo 12, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.0.106 (già 6.0.12) con riferimento al comma 3, analogo a 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17) e 12.0.109 (già 6.0.18), nonché 12.0.112 (già 6.0.25). Occorre altresì valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura della proposta 12.106 (già 6.29). In merito all'emendamento 12.0.111 (già 6.0.21), occorre valutare di condizionare la valutazione non ostativa alla soppressione, al comma 5, delle parole: ", ivi compresa la legge di bilancio,". Risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione in relazione all'emendamento 12.0.113 (già 6.0.45).

In relazione all'articolo 13, occorre valutare gli effetti finanziari, nonché acquisire dal Governo la disponibilità delle risorse richiamate a copertura dell'emendamento 13.0.100 (già 6.0.29).

In relazione all'articolo 16, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari della proposta 16.0.100 (già 7.0.3), per casi in cui siano coinvolti datori di lavoro pubblici.

In relazione all'articolo 18, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 18.100 (già 10.4) e 18.101 (già 10.5). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 18.0.106 (già 10.0.15).

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Interviene il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) per chiedere delucidazioni sul rinvio chiesto dal Governo, che non appare coerente con l'inserimento del provvedimento in titolo all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea.

Il sottosegretario FRENI dichiara la disponibilità del Governo, se vi saranno le condizioni, di fornire gli elementi istruttori richiesti nel corso della odierna giornata.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP) associandosi alla richiesta di chiarimenti del senatore Patuanelli, ricorda che sul provvedimento in esame le opposizioni hanno criticato la fissazione di un termine molto stretto per presentare emendamenti, che è stato giustificato con la calendarizzazione del disegno di legge nel calendario d'Aula di questa settimana. Ora invece emerge che il Governo intende rinviare l'esame alla prossima settimana. Ritiene tale atteggiamento non accettabile e poco rispettoso delle opposizioni.

Il PRESIDENTE, nel richiamare la distinzione tra l'esame in sede consultiva in Commissione bilancio e la discussione del provvedimento in Assemblea, propone comunque di convocare prudenzialmente un'altra seduta per le ore 12, in modo da consentire, se non si verificano le condizioni, di procedere alla valutazione delle proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6,

della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175.
Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

[Il PRESIDENTE chiede se il Governo è in grado di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione sul provvedimento in titolo.](#)

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l'istruttoria è ancora in corso.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (n. 87)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia pronto a dare gli elementi di risposta sui rilievi avanzati dal relatore in ordine al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRENI rappresenta che gli approfondimenti istruttori non si sono ancora conclusi, riservandosi ulteriormente di fornire i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(899\) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali](#)

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS \(Fdl\)](#) illustra gli emendamenti approvati trasmessi dalla Commissione di merito il 7 novembre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla proposta emendativa 7.0.22 (testo 2), che occorre avere conferma dell'assenza di profili di criticità connessi all'eventuale contrasto con la normativa eurolunitaria.

[Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 9.0.7 e 9.0.8, nonché delle proposte 10.4 \(testo 2\) e 10.8 \(testo 2\).](#)

Occorre acquisire una quantificazione degli effetti di cassa in merito all'emendamento 10.0.13 (testo 2).

Con riferimento agli analoghi emendamenti 13.0.2 (testo 2) e 13.0.3 (testo 2), risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri.

Con riferimento alla proposta 14.0.1, appare necessario verificare la congruità della quantificazione degli oneri ivi riportata.

Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 15.0.31 e 15.0.32.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi istruttori richiesti, segnalando peraltro che sono in corso di approvazione da parte della Commissione in sede referente ulteriori emendamenti, che dovranno essere anch'essi oggetto di valutazione per i profili finanziari da parte della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio è ulteriormente convocata oggi, giovedì 9 novembre 2023, alle ore 12.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [912](#)

Art. 1

1.0.6 (testo 2)

[Mancini](#), [Zaffini](#), [Liris](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali dei professionisti esercenti attività di amministrazione di condomini e di gestione di beni immobili per conto terzi)

1. I professionisti che, a far data dal 1 gennaio 2024, attivano una nuova posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per svolgere come attività prevalente quella individuata con il codice ATECO 68.32.00, aventi i requisiti di cui all'articolo 71-bis delle Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 318, non iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria né pensionati, sono iscritti presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione del comma 1.

3. Agni oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a: 1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2031, 14,6 milioni di euro nel 2032 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell'articolo 23."

Conseguentemente, all'articolo 23, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Agli oneri derivanti dagli articoli 1," inserire le seguenti: "1-bis,";

b) sostituire le parole: "5.655,596 milioni di euro per l'anno 2024, 218,049 milioni di euro per l'anno 2025, 159,664 milioni di euro per l'anno 2026, 138,18 milioni di euro per l'anno 2027, 141,451 milioni di euro per l'anno 2028, 153,063 milioni di euro per l'anno 2029, 160,096 milioni di euro per l'anno 2030, 167,62 milioni di euro per l'anno 2031, 176,288 milioni di euro per l'anno 2032, 184,793 milioni di euro per l'anno 2033 e 198,204 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 226,049 milioni di euro per l'anno 2025, 145,54 milioni di euro per l'anno 2027, 153,227 milioni di euro per l'anno 2028, 162,222 milioni di euro per l'anno 2029, 171,708 milioni di euro per l'anno 2030, 180,867 milioni di euro per l'anno 2031, 190,19 milioni di euro per l'anno 2032, 199,022 milioni di euro per l'anno 2033" con le seguenti: "5.656,596 milioni di euro per l'anno 2024, 220,649 milioni di euro per l'anno 2025, 163,764 milioni di euro per l'anno 2026, 143,88 milioni di euro per l'anno 2027, 148,751 milioni di euro per l'anno 2028, 162,063 milioni di euro per l'anno 2029, 170,896 milioni di euro per l'anno 2030, 180,32 milioni di euro per l'anno 2031, 190,888 milioni di euro per l'anno 2032, 201,393 milioni di euro per l'anno 2033";

c) alla lettera e), dopo le parole: "quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023," inserire le seguenti: "1 milione di euro nel 2024, 2,6 milioni di euro nel 2025, 4,1 milioni di euro nel 2026, 5,7 milioni di euro nel 2027, 7,3 milioni di euro nel 2028, 9 milioni di euro nel 2029, 10,8 milioni di euro nel 2030, 12,7 milioni di euro nel 2031, 14,6 milioni di euro nel 2032 e 16,6 milioni di euro nel 2033, in termini di saldo netto da finanziare,".

Art. 9

9.82 (testo 2)

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti: "12-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio

domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

12-ter. Il Fondo di cui al comma 12-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari e periti agrari laureati, dottori agronomi e dottori forestali, agrotecnici e agrotecnici laureati, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

12-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 12-bis e di ripartizione delle medesime sono definite.

12-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 13

13.19 (testo 2)

[Martella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 13-bis

1. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, legiferato dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

13.0.44 (testo 2)

[Ronzulli, Lotito](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Disposizioni in materia di accordi per l'innovazione)

1. All'articolo 1, comma 154 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035" sono sostituite con le parole "10 milioni di euro per l'anno 2024 e 110 milioni di euro dal 2025 al 2035."
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 14

14.0.2 (testo 2)

[Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)

1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1 luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione delle rate, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2023.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all' articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 17

17.0.15 (testo 2)

[Liris](#), [Mancini](#), [Gelmetti](#), [Ambrogio](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 17-bis

(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole: «terzo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 18

18.0.35 (testo 2)

[Pogliese](#), [Russo](#), [Bucalo](#), [Sallemi](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla

politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di cui al medesimo comma 1 delle settecentosessantadue (762) unità di personale reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.».

1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 147 (ant.) del 15/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023

147ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Freni e Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (n. 87)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az), alla luce dei chiarimenti forniti nella nota del ministro Calderoli depositata nella seduta di ieri, illustra una proposta di parere favorevole, pubblicato in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso non ostativo sulla proposta di parere del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti trasmessi il 7 e l'8 novembre scorso, occorre una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle proposte 5.0.1 e 6.14.

Occorre avere conferma che la proposta 6.8 (testo 2) non determini effetti finanziari negativi. In relazione alla proposta emendativa 7.0.22 (testo 2) occorre avere conferma dell'assenza di profili di criticità connessi all'eventuale contrasto con la normativa eurounitaria. [Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 9.0.7 e 9.0.8, nonché delle proposte 10.4 \(testo 2\) e 10.8 \(testo 2\).](#)

Chiede di acquisire una quantificazione degli effetti di cassa in merito all'emendamento 10.0.13 (testo 2). Con riferimento agli analoghi emendamenti 13.0.2 (testo 2) e 13.0.3 (testo 2), risulta necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri. Con riferimento alla proposta 14.0.1, appare necessario verificare la congruità della quantificazione degli oneri ivi riportata. Occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti

15.0.31 e 15.0.32.

In relazione agli emendamenti trasmessi il 14 novembre, occorre la quantificazione degli effetti finanziari delle proposte 3.4 (testo 2), 6.0.10 (testo 2) [identico a 6.0.11 (testo 2), 6.0.13 (testo 2) e 6.0.14 (testo 2)], 7.0.40 (testo 2) [identico a 7.0.41 (testo 2), 7.0.42 (testo 2) e 7.0.43 (testo 2)], 9.12 (testo 2) e 15.0.16 (testo 3).

Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura degli identici emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 (testo 2) e 10.0.4. In relazione alla proposta 14.1 (testo 3), occorre valutare la riformulazione del comma 2-ter, per includervi la riformulazione del comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante parte della copertura finanziaria relativa al suddetto comma 2-ter. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3.

Su tutti i restanti emendamenti approvati non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO formula un parere non ostativo sugli emendamenti 5.0.1, 6.14, 6.8 (testo 2), 7.0.22 (testo 2), 10.4 (testo 2), 10.8 (testo 2), 10.0.13 (testo 2), 13.0.2 (testo 2), 13.0.3 (testo 2), 14.0.1, 15.0.31 e 15.0.32, segnalati dal relatore.

Esprime invece avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.3, in quanto pone la copertura sul terzo periodo, che fa riferimento ai PON, mentre è corretta la copertura prevista nel testo del decreto-legge, nonché 9.0.7 e 9.0.8, poiché la prevista possibilità di variazione compensativa tra spesa in conto capitale e spesa corrente fino al 31 dicembre 2035 senza alcun limite di reiterazione, determinando una ripetuta dequalificazione della spesa per investimenti in spesa corrente, tenuto conto degli andamenti scontati nei quadri tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente, comporta oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Sui restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito il 7 e l'8 novembre scorsi, conviene con l'assenza di osservazioni del relatore.

Si riserva, infine, di rendere parere in un momento successivo sulle proposte trasmesse alla Commissione lo scorso 14 novembre, che risultano ancora all'esame dei competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il relatore [LIRIS](#) (*FdI*), alla luce dei chiarimenti resi dalla rappresentante del Governo, formula una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 10.3, 9.0.7 e 9.0.8. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.1, 2.2, 4.1, 5.1, 5.0.1, 6.2, 6.7 (testo 2), 6.8 (testo 2), 6.14, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.24, 6.0.25, 7.2, 7.24, 7.25, 7.0.21 (testo 2), 7.0.22 (testo 2), 8.100, 8.0.5, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.14, 8.0.15, 9.11, 9.0.4 (testo 2), 10.1, 10.4 (testo 2), 10.5, 10.8 (testo 2), 10.0.10 (testo 3), 10.0.13 (testo 2), 11.0.2, 12.1 (testo 2), 12.0.1, 12.0.2, 13.0.2 (testo 2), 13.0.3 (testo 2), 14.0.1, 15.0.31, 15.0.32 e 16.0.3 (testo 2).

L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti".

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore, che risulta approvata.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [PATUANELLI](#) (*M5S*), domandando quando il Governo potrà rendere le proprie valutazioni sugli emendamenti approvati trasmessi dalla Commissione di merito lo scorso 14 novembre.

Il PRESIDENTE si riserva di fornire ragguagli ai senatori della Commissione sul prosieguo dei lavori, in relazione all'istruttoria in corso da parte degli uffici del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 87

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
viene evidenziato che gli importi assegnati ai comuni, come riportati nella relazione di

accompagnamento, risultano correttamente determinati in applicazione dell'articolo 3 dello schema di decreto, nel quale si stabilisce che per i comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o dell'incorporazione in un altro comune è conteggiato il numero dei Comuni di confine in essi confluiti;

in particolare, viene segnalato che, relativamente al Comune di Alpago, costituito dalla fusione dei comuni contigui di Farra d'Alpago, Puos d'Alpago e Pieve d'Alpago, solo quest'ultimo risulta "Comune di confine" e pertanto al nuovo comune di Alpago deve essere attribuita la quota singola di ripartizione del Fondo, mentre agli altri Comuni interessati da processi di incorporazione (Alagna Valsesia) e di fusione (Valchiusa e Longarone) è assegnata una quota doppia poiché in ognuno di essi sono confluiti due Comuni di confine;

conseguentemente, viene rappresentato che la somma delle quote assegnate ai comuni interessati ammonta a 4.999.999,98 euro,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.3.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 148 (pom.) del 15/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023

148ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi il 14 novembre, segnalando, per quanto di competenza, che occorre la quantificazione degli effetti finanziari delle proposte 3.4 (testo 2), 6.0.10 (testo 2) [identico a 6.0.11 (testo 2), 6.0.13 (testo 2) e 6.0.14 (testo 2)], 7.0.40 (testo 2) [identico a 7.0.41 (testo 2), 7.0.42 (testo 2) e 7.0.43 (testo 2)], 9.12 (testo 2) e 15.0.16 (testo 3).

Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura degli identici emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 (testo 2) e 10.0.4.

In relazione alla proposta 14.1 (testo 3), occorre valutare la riformulazione del comma 2-ter, per includervi la riformulazione del comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante parte della copertura finanziaria relativa al suddetto comma 2-ter.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 15.3.

Su tutti i restanti emendamenti approvati non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI conferma la congruità degli oneri già indicati con riguardo agli emendamenti 3.4 (testo 2), 6.0.10 (testo 2) [identico a 6.0.11 (testo 2), 6.0.13 (testo 2) e 6.0.14 (testo 2)], 7.0.40 (testo 2) [identico a 7.0.41 (testo 2), 7.0.42 (testo 2) e 7.0.43 (testo 2)], 9.12 (testo 2) e 15.0.16 (testo 3).

Similmente, non ha nulla da osservare sugli identici emendamenti 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 (testo 2) e 10.0.4, dei quali conferma la sussistenza delle risorse, né sull'emendamento 15.3, che non ha impatti negativi sulla finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.1 (testo 3), fa presente che è in corso un'istruttoria su aspetti di *drafting* e per ora non vi è nulla da osservare.

Alla richiesta di chiarimenti del senatore [PATUANELLI](#) (M5S) sulla proposta 14.1 (testo 3), risponde il rappresentante del GOVERNO.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, approvati dalla Commissione di merito e trasmessi il 14 novembre, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175.

Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo sia pronto a fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che l'istruttoria non è stata ancora completata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(912) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [PATUANELLI](#) (M5S) chiede raggugli circa l'istruttoria in corso sugli emendamenti, con particolare riferimento a quelli da considerare ordinamentali.

Il sottosegretario FRENI assicura che al più tardi domattina fornirà i richiesti elementi di approfondimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
(limitatamente alle parti di competenza)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che è aperta la discussione generale sul disegno di legge di bilancio e invita i Commissari a iscriversi per intervenire, anche nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta della Commissione, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.3.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 149 (ant.) del 16/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2023

149ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(899-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente [CALANDRINI](#) apre la seduta e rappresenta la necessità di una breve sospensione per informare l'Assemblea, la cui seduta sta per iniziare, in ordine alle tempistiche per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,05, riprende alle ore 13,40.

Il PRESIDENTE dà la parola al relatore.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in merito al testo, l'opportunità di valutare la formulazione della copertura dell'articolo 14, comma 2-ter. Per il resto, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, rileva che determina maggiori oneri la proposta 1.2. Fa poi presente che occorre valutare la quantificazione degli effetti finanziari per gli emendamenti 1.9 e 1.10.

In relazione all'articolo 1-bis, occorre la quantificazione degli effetti finanziari per gli emendamenti 1-bis.0.200 (rinumerato 8-bis.0.251) e 1-bis.0.207 (rinumerato 7-ter.0.250). Comportano maggiori oneri le analoghe proposte 1-bis.0.201, 1-bis.0.202, 1-bis.0.203, 1-bis.0.204, 1-bis.0.205, 1-bis.0.206, 1-bis.0.208, 1-bis.0.250, 1-bis.0.209, 1-bis.0.251 e 1-bis.0.210.

In relazione all'articolo 3, occorre valutare la proposta 3.200 in relazione alle possibili sanzioni già accertate. [Occorre valutare le risorse oggetto di copertura dell'emendamento](#) 3.0.3.

Riguardo all'articolo 4, occorre valutare le risorse oggetto di copertura dell'emendamento 4.0.200.

Occorre valutare, per l'articolo 5, le risorse oggetto di copertura dell'emendamento 5.2.

Per quanto concerne l'articolo 6, occorre valutare la necessità di apporre la clausola di invarianza finanziaria alla proposta 6.300. Determinano maggiori oneri gli emendamenti 6.200, 6.201 e 6.202.

Relativamente all'articolo 6-quinquies, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 6-quinquies.0.225.

Riguardo all'articolo 7, occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 7.15 e 7.0.1. Comporta maggiori oneri la proposta 7.0.10 (rinumerato 1-bis.0.252).

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 7.0.14 (identico a 7.0.250, 7.0.251 e

7.0.252) e 7.0.20. Determinano maggiori oneri le proposte 7.0.28 e 7.0.29.

Con riguardo all'articolo 7-bis, rileva che risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura delle proposte 7-bis.0.200, 7-bis.0.201 e 7-bis.0.202.

In relazione all'articolo 7-ter, segnala che risulta necessario acquisire una quantificazione degli oneri sulle proposte 7-ter.0.200, 7-ter.0.201 e 7-ter.0.202, del quale va valutata anche la congruità della copertura. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 7-ter.0.203 e 7-ter.0.204.

In relazione all'articolo 7-quater, rileva che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 7-quater.0.200, 7-quater.0.202, 7-quater.0.203 e 7-quater.0.205. Risulta necessario acquisire una quantificazione degli oneri sulla proposta 7-quater.0.204. Occorre valutare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura degli emendamenti 7-quater.0.207, 7-quater.0.208, 7-quater.0.209, 7-quater.0.210 e 7-quater.0.211. Si valutino i profili finanziari degli emendamenti 7-quater.0.212 e 7-quater.0.213. Risulta necessario acquisire la quantificazione degli oneri della proposta 7-quater.0.214 (già 7.0.9) (rinumerato 4.0.250). Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 7-quater.0.215 (già 7.0.11) (rinumerato 1-bis.0.253) e 7-quater.0.216 (già 7.0.12). Risulta necessario acquisire la quantificazione degli oneri sulla proposta 7-quater.0.218 (già 7.0.25). Devono verificarsi la correttezza della quantificazione e la congruità della copertura dell'emendamento 7-quater.0.220 (già 7.0.38) (rinumerato 7-bis.0.251).

Con riguardo all'articolo 8, osserva che risulta necessario verificare la corretta quantificazione e la congruità della copertura delle proposte 8.1 (di cui il tetto di spesa va comunque modificato in previsione di spesa), 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.6. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 8.0.16 (testo 2). Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri e la congruità della copertura della proposta 8.0.20. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 8.0.200.

In relazione all'articolo 8-bis, rileva che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le analoghe proposte 8-bis.0.200 e 8-bis.0.201. Chiede conferma dell'assenza di oneri dell'emendamento 8-bis.0.202. Fa presente che occorre verificare la corretta quantificazione e la congrua copertura degli emendamenti 8-bis.0.203, 8-bis.0.204 e 8-bis.0.205. Rileva che occorre inoltre acquisire la quantificazione degli oneri delle proposte 8-bis.0.206 e 8-bis.0.207.

Deve verificarsi la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura degli emendamenti 8-bis.0.208 e 8-bis.0.209. Si valutino i profili finanziari dell'emendamento 8-bis.0.211. Fa presente che occorre inoltre acquisire la quantificazione degli oneri delle proposte 8-bis.0.212, 8-bis.0.213, 8-bis.0.214 (rinumerato 4.0.251), 8-bis.0.215 (rinumerato 4.0.252), 8-bis.0.216, 8-bis.0.217, 8-bis.0.218, 8-bis.0.219 e 8-bis.0.224 (già 8.0.7). Occorre inoltre valutare i profili finanziari delle analoghe proposte 8-bis.0.225 (già 8.0.11) e 8-bis.0.250 (già 8.0.9).

Occorre poi verificare la quantificazione degli oneri e la corretta copertura della proposta 8-bis.0.226 (già 8.0.21).

In relazione all'articolo 9, osserva che appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 9.200.

In relazione all'articolo 9-bis, fa presente che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 9-bis.0.204. Rileva che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 9-bis.0.300, 9-bis.0.250, 9-bis.0.202 (già 9.0.4), 9-bis.0.250 (già 9.0.6) e 9-bis.0.203 (già 9.0.5). In relazione all'articolo 10, fa presente che appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri le proposte 10.203 (già 10.6) e 10.0.5. Osserva che risulta inoltre necessario avere conferma della disponibilità delle risorse a copertura per l'emendamento 10.0.200.

In relazione all'articolo 10-bis, rileva che appaiono suscettibili di determinare oneri le proposte 10-bis.0.200, 10-bis.0.201, 10-bis.0.202 e 10-bis.0.203. Occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 10-bis.0.204 e 10-bis.0.205.

In relazione all'articolo 11-bis, rileva che occorre verificare la disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 11-bis.0.200, 11-bis.0.201 e 11-bis.0.202 di cui va anche verificata la congruità della copertura.

In relazione all'articolo 14, segnala che occorre verificare la corretta quantificazione e la congrua copertura dell'emendamento 14.200.

In relazione all'articolo 14-*bis*, fa presente che occorre verificare la corretta quantificazione e la congrua copertura dell'emendamento 14-*bis*.0.200.

In relazione agli emendamenti all'articolo 15, rileva che occorre valutare la proposta 15.200 (già 15.4). Fa presente che occorre valutare le proposte 15.0.200 (già 12.0.3), 15.0.21, 15.0.250 (già 3.0.1), di analogo tenore sebbene con termini temporali differenti. Rileva che occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti in ordine alla proposta 15.0.4, in materia di proroga dei termini previsti per la gestione di piattaforma con obbligo di comunicazione.

Analogo conferma dell'assenza di effetti finanziari con riferimento alla proposta 15.0.201 (già 15.0.7 e 15.0.10), in materia di proroga di diversi termini per obblighi di comunicazione, anche da parte dei gestori di attività di intermediazione immobiliare.

Occorre valutare la proposta 15.0.12. Occorre inoltre acquisire conferma delle risorse disponibili previste a copertura della proposta 15.0.17. In relazione all'articolo 15-*bis*, segnala che occorre acquisire conferma dell'assenza di effetti finanziari in ordine alla proposta 15-*bis*.0.200. Occorre inoltre acquisire conferma della assenza di effetti finanziari in ordine alle proposte 15-*bis*.0.201, 15-*bis*.0.250 (già 16-*bis*.0.200) e 15-*bis*.0.251 (già 16-*bis*.0.201), di analogo tenore ma con diversi termini temporali, in materia di proroga dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento di posizione di soggetti esercenti attività commerciale e di affari.

Occorre poi valutare la quantificazione e la congruità della prevista copertura in ordine alle proposte 15-*bis*.0.202 e 15-*bis*.0.203. Rileva che appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari le proposte 15-*bis*.0.206 e 15-*bis*.0.207. Occorre inoltre valutare la quantificazione e la congruità della prevista copertura in ordine alle proposte 15-*bis*.0.208 e 15-*bis*.0.209.

In relazione all'articolo 15-*sexies*, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15-*sexies*.200. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari della proposta 15-*sexies*.0.201 (già 15.0.20).

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario FRENI, in primo luogo, fa presente che il Governo è intenzionato a porre la questione di fiducia sul testo del provvedimento in titolo, come licenziato dalla Commissione di merito.

In relazione al testo, non ha osservazioni sulla formulazione della copertura dell'articolo 14, comma 2-*ter*.

Fa tuttavia presente che l'avviso di nulla osta sul testo è condizionato a una modifica consistente nella sostituzione del comma 3 dell'articolo 7-*quater*, recante la facoltà, e non il vincolo, per gli enti territoriali di concorrere al finanziamento degli oneri di servizio pubblico ivi previsti. Al riguardo, precisa che la modifica si rende necessaria in quanto, qualora la disposizione comportasse oneri a carico delle amministrazioni territoriali, dovrebbe indicare, in base alle norme di contabilità, anche la copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci.

Il relatore [LIRIS](#) (*Fdl*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 7-*quater*, del comma 3 con il seguente: "3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione, con l'avviso conforme del GOVERNO, il parere testé illustrato sul

provvedimento, che risulta approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota recante i chiarimenti richiesti in relazione al provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(926) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 ,

(Tab.1) - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026
(limitatamente alle parti di competenza)

(Tab.2) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che è aperta la discussione generale sul disegno di legge di bilancio, e che in base alle intese raggiunte in sede di Ufficio di Presidenza si concluderà nella giornata di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE E

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, è posticipata dieci minuti dopo il termine dei lavori dell'Assemblea.

Avverte, altresì, che l'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20 e la seduta di domani, già convocata alle ore 9,30, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.

1.4.2.4. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.4.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

65^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale sono state svolte la relazione introduttiva, nonché la discussione generale ed è stato fissato il termine per la presentazione di eventuali osservazioni.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo (pubblicato in allegato) nel quale dichiara di aver tenuto conto delle osservazioni pervenute dai Gruppi.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), pur rilevando che una delle osservazioni presentate dal proprio Gruppo è stata recepita, dichiara il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta illustrata.

Chiarisce, al riguardo, che in essa non hanno trovato accoglimento ulteriori importanti osservazioni, tra le quali, in particolare, la proposta di estendere a un intero triennio l'autorizzazione di spesa per il potenziamento del personale docente, nonché la proposta di ricorrere a fonti di finanziamento alternative al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Ribadisce, infine, la contrarietà del suo Gruppo alla disposizione del provvedimento che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per il reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S), dopo aver manifestato apprezzamento per l'accoglimento delle osservazioni formulate dal proprio Gruppo, dichiara un voto di astensione sulla proposta di parere del Presidente relatore, anticipando l'intenzione del Gruppo Movimento 5 Stelle di intervenire sul provvedimento in fase emendativa presso le Commissioni di merito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazioni di voto, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure

professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali ([n. 80](#))

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi degli articoli 3, comma 1 e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, che, come richiamato dall'articolo 1 (oggetto e le finalità del provvedimento), individua, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS *Academy*: le aree tecnologiche di riferimento; le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale; gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito; i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi. In proposito, osserva che il provvedimento in esame costituisce un importante tassello nell'attuazione della legge n. 99 del 2022, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore".

L'articolo 2 reca l'individuazione delle aree tecnologiche, portandone il numero complessivo da 6 a 10, con le seguenti nuove denominazioni: Area n. 1 - Energia, Area n. 2 - Mobilità sostenibile e logistica; Area n. 3 - Chimica e nuove tecnologie della vita; Area n. 4 - Sistema agroalimentare; Area n. 5 - Sistema casa; Area n. 6 - Meccatronica; Area n. 7 - Sistema moda; Area n. 8 - Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro; Area n. 9 - Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; Area n. 10 - Tecnologia dell'informazione, della comunicazione e dei dati.

Come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 2, ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate dal precedente comma 1, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area. Possono essere stabilite eventuali deroghe, d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale. Ai sensi del comma 4, gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di una delle richiamate aree tecnologiche, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima regione.

Con decreto ministeriale sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Passando all'articolo 3 che disciplina le figure professionali nazionali di riferimento, il presidente relatore fa presente che: le figure professionali nazionali di riferimento dei percorsi formativi, correlate a ciascuna delle aree tecnologiche e ai relativi ambiti, sono definite nell'Allegato 1 al decreto in titolo (comma 1); al fine di assicurare il raggiungimento di livelli qualitativi omogenei e la spendibilità in ambito nazionale e dell'Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli di studio conseguiti, le figure professionali sono corredate della nomenclatura e classificazione delle unità professionali, nonché del [Quadro europeo delle qualificazioni](#) (comma 2); il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche, è definito all'Allegato 2 (comma 3). Esso fa riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (E.Q.F. - *European Qualifications Framework*) ed è connotato da conoscenze, abilità specialistiche e competenze professionali che consentono di intervenire nei processi di produzione, gestione, controllo di beni e servizi e di innovazione, sviluppati in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e sostenibili; le figure professionali possono essere ulteriormente declinate in profili, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS *Academy* in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in ogni caso riferibili alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati (comma 4). In tale caso, gli *standard* nazionali minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali, classificati in termini di macro-competenze in

esito, in relazione a ciascuna figura professionale, nonché alle competenze relative al profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune a tutti i percorsi, devono essere integralmente rispettati, senza alcuna detrazione di parti o elementi, o modifiche; i richiamati profili sono proposti annualmente dall'ITS *Academy* alla regione per la loro approvazione e l'inserimento nella programmazione regionale dell'offerta formativa (comma 5).

L'articolazione nei profili a livello territoriale - prosegue il presidente relatore - è espressa in termini di competenze ovvero di aggregati di competenze i quali, in particolare, devono: a) essere esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse; b) essere indipendenti da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese; c) non essere coincidenti con profili contrattuali nei termini di categorie, livelli di inquadramento ovvero rapporti di lavoro; d) essere atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali (comma 6). La proposta di aggiornamento delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento per ciascuna area è posta in capo al Comitato nazionale ITS *Academy* (di cui al medesimo articolo 10 della legge), che la esercita con cadenza almeno triennale. Illustra poi l'articolo 4, il quale disciplina i percorsi formativi triennali di sesto livello EQ. Nello specifico, il comma 1 prevede che, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, lettera b) - in materia di requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy* - i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il presidente relatore si sofferma indi sull'articolo 5, il quale prevede i requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy*. In particolare, dispone che l'accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy* è consentito ai giovani e agli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (comma 1): diploma di scuola secondaria di secondo grado; diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei

corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore. Prevede (al comma 2) altresì che, [per consentire la realizzazione di un' offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in](#) età lavorativa, sia assicurato il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale. Tale diritto è esercitabile anche da coloro che, già in possesso di un titolo di studio di quinto livello EQF, intendano acquisire un diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF. Il riconoscimento di crediti è applicabile anche per facilitare la partecipazione degli adulti occupati, anche nella forma dell'apprendistato di alta formazione e ricerca (comma 3). La verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese, necessarie al fine di garantire una proficua partecipazione alle attività formative dei percorsi, viene effettuata dalle Fondazioni ITS *Academy* che, su proposta del Comitato tecnico scientifico, predispongono le prove di accertamento (comma 4). Le Fondazioni ITS *Academy* definiscono altresì i moduli propedeutici per l'accesso ai percorsi formativi secondo i criteri indicati dal Comitato tecnico scientifico (comma 5).

Il presidente relatore, in relazione all'articolo 6, osserva che esso disciplina i percorsi formativi "ibridi". Nel dettaglio, ai sensi del comma 1, le Fondazioni ITS *Academy* appartenenti ad aree tecnologiche differenti, che insistono sul medesimo territorio regionale, possono collaborare al fine di erogare e gestire percorsi formativi ibridi, i quali si caratterizzano per l'inserimento di alcune unità formative atte a declinare e curvare le competenze dell'area tecnologica professionalizzante, il cui peso nel curriculum rientra in un intervallo compreso tra il 10 e il 25 per cento del monte orario complessivo del biennio formativo. A mente del comma 2, le Fondazioni redigono un accordo scritto, da inserire nella proposta progettuale da trasmettere alla regione di riferimento per la relativa approvazione, in ordine alla gestione e alle modalità di collaborazione. La titolarità del corso, nonché tutti gli effetti conseguenti, ivi compresi la gestione delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle

allieve e dagli allievi all'esito dei percorsi formativi, la consegna del diploma e la determinazione dell'eventuale profilo di articolazione della figura professionale nazionale di riferimento, rimangono in capo all'ITS *Academy* dell'area tecnologica professionalizzante e, come tale, competente al rilascio del titolo. Nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, le regioni, sulla base delle esigenze e del fabbisogno produttivo del territorio di riferimento, possono prevedere nei propri piani territoriali anche forme di collaborazione interregionale tra le Fondazioni ITS *Academy* per l'erogazione dei percorsi formativi di cui al presente articolo (comma 3). Quanto all'articolo 7, esso regola i diplomi. In particolare, ai sensi del comma 1, al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS *Academy*, sono rilasciati, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al V livello EQF, e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF. Secondo il comma 2, i diplomi recano l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale. Tali diplomi sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi. Ai sensi del comma 3, per favorire la riconoscibilità e la circolazione, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS *Academy*, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma *su plement*. Il comma prevede, infine, che, in via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla richiamata legge n.99 del 2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi - nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui allo schema di decreto in titolo - hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

L'articolo 8 reca la disciplina del passaggio al nuovo ordinamento. Nello specifico, il comma 1 dispone che, fatto salvo il completamento dei percorsi formativi già avviati, le disposizioni di cui allo schema di decreto in esame si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025. Ai sensi del comma 2, nelle more del recepimento da parte delle regioni di quanto disposto nel presente schema di decreto nei propri piani territoriali, le Fondazioni ITS *Academy* confluiscono nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo quanto previsto nella tabella di confluenza contenuta nell'Allegato 3 al presente schema di decreto.

Il presidente relatore si sofferma infine sull'articolo 9, il quale prevede una clausola di salvaguardia in favore delle regioni a statuto speciale e le province autonome, e sull'articolo 10, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2023 ([n. 81](#))

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Preso atto che nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale. Svolgendo funzioni di relatore, in luogo del relatore designato, il senatore Melchiorre, propone l'espressione di un parere favorevole sull'atto del Governo in titolo.

Poiché non vi sono iscritti in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale è stato fissato il

termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del suddetto termine sono stati presentati 16 emendamenti, pubblicati in allegato, e che sono pervenuti, nel frattempo, i pareri della Commissione affari costituzionali (non ostativo con osservazioni), della Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (favorevole) e della Commissione politiche dell'Unione europea (non ostativo). Non è, invece, ancora giunto il parere della Commissione bilancio e pertanto avverte che non si può procedere alla votazione nell'odierna seduta.

Dichiara aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Interviene il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) per illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario. Chiarisce al riguardo che la *ratio* sottesa agli stessi, nonché agli altri emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, che è da individuare nella volontà di valorizzare il ruolo del movimento razionalista italiano, estendendo le celebrazioni alle città di Asmara, patrimonio dell'Unesco, e di Sabaudia, nelle quali, come nella città di Latina, la corrente architettonica del razionalismo italiano ha trovato espressione.

Sottolinea, altresì, l'importanza di cogliere l'opportunità presentata dall'esame del disegno di legge in titolo per approfondire il rapporto dialettico, di collaborazione e contrasto, tra gli architetti razionalisti e il regime fascista.

Conclude ponendo in evidenza che la proposta di istituzione di un Comitato scientifico, oggetto dell'emendamento 5.2, è finalizzata a perseguire i menzionati obiettivi di carattere scientifico.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) propone di avviare un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo e di fissare per le ore 12 di martedì 10 ottobre il termine entro il quale i Gruppi possono formulare proposte al riguardo.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) dichiara di condividere tale proposta e preannuncia l'intenzione della propria parte politica di avanzare mirate richieste di audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), in sede di replica, rinvia alle considerazioni svolte nel corso dell'illustrazione del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 13 di lunedì 9 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Discussione e rinvio)

La relatrice [Cecilia D'ELIA](#) (PD-IDP) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che esso reca contenuti ampiamente condivisi, come testimoniano le firme di senatori appartenenti a tutti i Gruppi parlamentari. Il provvedimento intende promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, anche nell'ottica di salvaguardare la memoria presso le future generazioni.

Precisa che tale finalità è perseguita, per un verso, mediante la predisposizione della cosiddetta "mappa

della memoria" di quei luoghi (prevista all'articolo 1) e, per l'altro, attraverso la promozione dei «viaggi nella storia e nella Memoria» (articolo 2).

La conoscenza di quei luoghi - prosegue la relatrice - consente di far rivivere a tutti coloro che non hanno sperimentato direttamente gli orrori del tempo, e ai loro figli, il dramma e la tragedia patiti da tanti italiani, e non solo italiani. La conoscenza degli accadimenti e la loro memoria aiutano a far sì che i grandi errori della storia non abbiano mai più a ripetersi. Costituiscono infatti occasione per indurre i giovani a riflettere su quanto siano preziosi e irrinunciabili i valori della libertà e della democrazia, e come essi debbano continuare ad essere principi fondanti dell'identità del nostro Paese. Valori che occorre difendere anche nella stagione attuale, in cui si assiste allo sviluppo di nuove forme di pregiudizio, di stereotipi, del venir meno del rispetto dell'altro. Ciò in un contesto caratterizzato da nuovi strumenti di comunicazione, ed in particolare i *social media*, che spesso rappresentano uno strumento in cui dare corso a linguaggi discriminatori e forme di odio.

Nello specifico, l'articolo 1 destina 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, alla redazione della «mappa della Memoria», cui pervenire attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita inerenti ai richiamati luoghi di prigionia (commi 2 e 3). L'obiettivo è quello, come dettagliato al comma 1, di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista (tra il 1922 e il 1945) e preservarne la memoria nelle future generazioni.

L'articolo 2 istituisce un fondo presso il Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare i «viaggi nella storia e nella Memoria» di studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia. I viaggi, da effettuare nel rispetto dell'autonomia scolastica, devono riguardare le richiamate strutture realizzate nel periodo fascista. La definizione delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo e l'individuazione della tipologia di spese finanziabili è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari del provvedimento.

Con specifico riferimento ai Viaggi della memoria, ricorda che il Senato ha approvato lo scorso 18 gennaio, in prima lettura, il disegno di legge n. 347, d'iniziativa della senatrice Pirovano e sottoscritto in modo trasversale dai Gruppi, di cui - osserva la relatrice - la Commissione VII della Camera non ha ancora avviato l'esame.

Specifica che quel disegno di legge stanza 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per i viaggi della memoria, con alcune differenze rispetto al provvedimento in esame. In tale provvedimento, i viaggi riguardano solo i campi di concentramento (non sono invece menzionati i campi di prigionia e internamento), possono avvenire anche all'estero e sono riservati agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado (e non a tutti gli studenti di ogni ordine e grado).

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana
(Discussione e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando innanzitutto che l'articolo unico attribuisce all'Istituto dell'Enciclopedia italiana un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con l'obiettivo di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica del medesimo Istituto.

Evidenzia che - come segnalato anche nella relazione illustrativa - il provvedimento intende promuovere le attività svolte dall'Istituto, inquadrabili nell'ambito di servizi di interesse generale. Ricorda, in proposito, che l'Istituto - fondato da Giovanni Treccani nel 1925 e riconosciuto quale ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale (legge n. 123 del 1980) - ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, ha per "oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possono comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, [nonché]

l'esercizio delle iniziative e attività editoriali e di quelle culturali in ogni forma e modalità, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale".

Fa presente che il comma 1 richiama le attività dell'Istituto che l'iniziativa legislativa intende sostenere, con particolare riferimento alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso di cento anni di storia, nonché con l'obiettivo di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni.

Fa cenno, infine, al comma 2, che reca la copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Discussione e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, precisando che esso si compone di cinque articoli.

Dà conto dell'articolo 1, il quale attribuisce la personalità giuridica all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, che è succeduto all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia fondato da Ferruccio Parri. Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 1, gli istituti associati e gli enti collegati all'Istituto costituiscono la Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, con diramazioni lungo il territorio nazionale. Le attività degli istituti associati alla Rete sono regolate da uno statuto coerente con i principi e le finalità indicate nello statuto dell'Istituto. È infine previsto che gli istituti associati e gli enti collegati si coordinino per sviluppare attività di ricerca, formazione e didattica in comune. Al fine di sostenere l'attività dell'Istituto, il disegno di legge prevede l'assegnazione allo stesso di personale docente (articolo 2) e di un contributo statale pari ad un milione di euro (articolo 3). Nello specifico, l'articolo 2 demanda al Ministero dell'istruzione e del merito il compito di assegnare, con cadenza annuale, all'Istituto un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando. Al riguardo, evidenzia che nell'articolo si richiama il protocollo d'intesa con il medesimo Ministero, sottoscritto nel 2020, in cui l'Istituto ha assunto l'impegno di realizzare percorsi formativi a sostegno della didattica della storia contemporanea, dell'educazione alla convivenza civile e della cultura costituzionale, mettendo a disposizione delle scuole materiali didattici, in sinergia con gli Uffici scolastici regionali del Ministero.

In tale contesto, si demanda all'istituto, recependo peraltro alcuni contenuti presenti nel richiamato protocollo, la predisposizione, per ciascun anno scolastico, di un piano di lavoro (condiviso con gli istituti associati), per la successiva approvazione del Ministero.

Gli atti d'intesa tra l'Istituto e il Ministero, di cui si prevede l'adozione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disciplinano le modalità di selezione del personale da collocare in comando e la sua assegnazione ai diversi istituti associati nella Rete.

Quanto al contributo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, recato all'articolo 3, esso è riconosciuto dal Ministero della cultura ed è finalizzato a sostenere l'attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico, nonché l'attività di ricerca. In particolare, le richiamate risorse sono destinate a progetti di ricerca a livello nazionale che coinvolgano gli istituti associati alla Rete, sulla base di linee programmatiche approvate dall'assemblea dei soci e dagli organismi dirigenti dell'Istituto.

L'Istituto è tenuto a dar conto ai richiamati Ministeri dell'attività svolta con il sostegno pubblico. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4, presenta annualmente un rapporto sull'attività svolta in cui sono indicati il riparto del personale docente comandato e del contributo finanziario ottenuto.

La copertura finanziaria è infine recata all'articolo 5.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 settembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati assegnati alla Commissione, in sede consultiva, l'Atto Senato n. 899 (Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali) e il Doc. LVII, n. 1-*bis* (Nota di aggiornamento del DEF). I suddetti provvedimenti saranno esaminati dalla Commissione nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) informa, altresì, che lunedì prossimo, 9 ottobre, si recherà presso un'istituzione scolastica nel comune di Bari, nell'ambito dell'iniziativa, promossa dalla Fondazione Veronesi, finalizzata a discutere di prevenzione e di corretti stili di vita con gli studenti all'avvio dell'anno scolastico. Coglie peraltro l'occasione per ringraziare i senatori che hanno aderito all'iniziativa, presenziando presso istituti scolastici in altre regioni.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede alla Presidenza di valutare l'opportunità che una delegazione della Commissione possa recarsi presso la scuola di Caivano, interessata dai recenti accadimenti di cronaca, al fine di testimoniare la vicinanza delle istituzioni parlamentari.

Ritiene altresì opportuno che la Commissione prenda in considerazione la questione dell'elevato costo degli alloggi per gli studenti universitari, in primo luogo attraverso l'audizione di rappresentanti delle associazioni studentesche.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere condivisibili le iniziative, avverte che se ne discuterà nel prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di definizione della programmazione della Commissione.

La senatrice [BUCALO](#) (FdI) preannuncia l'intenzione di rappresentare, in sede di Ufficio di Presidenza, l'opportunità che la Commissione possa approfondire, attraverso audizioni mirate, le criticità lavorative in cui versano gli organisti.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 878**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

- esso reca un complesso di interventi urgenti nel territorio del Comune di Caivano, in materia di sicurezza, di prevenzione della criminalità minorile, di educazione ed istruzione;
- i commi 4 e 5 dell'articolo 1 recano, nello specifico, disposizioni relative ad interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano;
- per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del medesimo Comune, i commi 6 e 7 del medesimo articolo prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di

edifici e spazi nell'area del Comune, da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania;

- l'articolo 2, comma 1, demanda al medesimo Ministro la redazione di un accordo di programma con una o più università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi;
- l'articolo 10, comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti;
- il comma 2 autorizza per l'a.s. 2023/2024 la spesa di circa 3,3 milioni di euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud»;

valutate positivamente le finalità recate nel provvedimento;

considerata l'opportunità di rafforzare ulteriormente le condivisibili misure recate nel decreto-legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si invitano le Commissioni riunite a valutare l'opportunità di estendere il termine del 31 dicembre 2023, previsto dall'articolo 10, comma 1, entro il quale le istituzioni scolastiche ivi richiamate sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato;
- si rileva, altresì, l'opportunità di rinviare alla contrattazione collettiva la determinazione del punteggio aggiuntivo per la valorizzazione della professionalità dei docenti che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica (di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b));
- si segnala l'opportunità di proseguire nella direzione, già intrapresa, di rafforzare le misure in favore degli istituti scolastici al fine di realizzare ambienti di apprendimento innovativi, nonché di potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale;
- si rileva l'opportunità di potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale;
- si invita ad assumere iniziative volte a promuovere una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [785](#)

Art. 1

1.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e sociale» con le seguenti: «, sociale e ambientale».

1.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «luogo unico» con le seguenti: «primo esempio».

1.3

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: «come luogo unico nella storia dell'architettura italiana del XX secolo», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano che ha trovato espressione anche nelle città di Asmara, patrimonio dell'Unesco, e Sabaudia.».

Art. 2

2.1

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età».

2.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso il sostegno all'attività sportiva».

2.3

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «patrimonio culturale» aggiungere le seguenti:

«e ambientale»;

b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, ovvero Internet, siti, App, social, atti a promuovere e divulgare il patrimonio culturale».

2.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alla lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "«Festival della Città Nuove»", con le seguenti: "«Festival delle Città del Novecento»";

b) dopo le parole: "incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori," inserire le seguenti: ", con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni,";

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nel resto del mondo".

2.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «della città di Latina» inserire le seguenti: «e dei suoi borghi».

2.6

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) l'istituzione di un fondo dedicato a giovani di età inferiore ai quaranta anni finalizzato al finanziamento di progetti di promozione culturale».

Art. 3

3.1

[Calandrini](#), [Marcheschi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dal Ministro del turismo, o da un suo delegato,» inserire le seguenti: «dal Ministro per lo sport e i giovani, o da un suo delegato,»

3.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, dal Presidente della provincia, o da un suo delegato, da un rappresentante dei gruppi politici di minoranza del Consiglio comunale di Latina».

3.3

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il Comitato attua la misurazione di impatto: identifica disposizioni che prevedono la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e

valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace.

3-bis. Il Comitato garantisce inclusione, accessibilità e sostenibilità delle iniziative del Centenario.

3-ter. Il Comitato prevede la promozione anche della tradizione locale, delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, tese a preservare e valorizzare l'identità culturale della città.

3-quater. Il Comitato prevede la conservazione e tutela del patrimonio storico anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future.

3-quinquies. Il Comitato promuove la ricerca ed il reperimento della documentazione storica anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo».

3.4

Il Relatore

Sopprimere il comma 6.

Art. 5

5.1

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta».

5.2

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) la nomina di un Comitato scientifico con il compito di contestualizzare la fondazione del comune di Latina nell'ambito della corrente architettonica del razionalismo italiano e di approfondire il rapporto di collaborazione e contrasto tra gli architetti razionalisti e il regime fascista».

5.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) la nomina di un Comitato scientifico».

1.4.2.4.2. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 66 (pom.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023

66^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 1-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso\)](#) Nota di aggiornamento del documento di
economia e finanza 2023

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [MARCHESCHI](#) (FdI) illustra il documento in titolo, rilevando preliminarmente che esso
aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2024-2026 rispetto a quello
contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2023).

La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) per il 2023, registra,
rispetto al quadro programmatico del DEF, un incremento sia del tasso di indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni sia del valore strutturale del medesimo tasso. Per tale ragione viene
richiesta, con l'annessa Relazione al Parlamento (ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012),
l'autorizzazione a un ulteriore scostamento del *deficit* strutturale.

Nel Documento si segnala l'esigenza di adottare misure in relazione al rallentamento del quadro
macroeconomico nazionale, al peggioramento delle prospettive di crescita a livello globale,
all'incremento della stima degli oneri per le detrazioni fiscali per le spese sostenute per gli incentivi
edili, nonché ad un incremento del livello dei prezzi ancora sostenuto, anche in ragione della crescita
del costo delle materie prime fra cui il petrolio.

Rispetto all'andamento tendenziale, le suddette misure determinano una disponibilità di risorse per
l'adozione di nuovi interventi per l'anno in corso e per gli anni 2024 e 2025. In particolare, i margini
finanziari che si rendono disponibili, in base alla proposta in oggetto, sono pari a 3,2 miliardi per
l'anno 2023, 15,7 miliardi per l'anno 2024 e 4,6 miliardi per l'anno 2025.

Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare, contando
anche sulle risorse che si rendono così disponibili, sono volti, fra l'altro, alla conferma del taglio al
cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024; ad avviare la prima fase della riforma fiscale; a misure di
sostegno alle famiglie e alla genitorialità; alla prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico
impiego, anche con riferimento alla sanità; alla conferma degli investimenti pubblici, con priorità a
quelli del PNRR; al rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti.

Quanto al nuovo quadro programmatico proposto, il relatore segnala che esso prevede in sintesi: un
incremento del PIL pari allo 0,8 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per
cento nel 2025 e all'1 per cento nel 2026; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 5,3 per cento per l'anno in corso, al 4,3 per cento per il

2024, al 3,6 per cento per il 2025 e al 2,9 per cento per il 2026; un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni al 5,9 per cento del PIL per l'anno in corso, al 4,8 per cento per il 2024, al 4,3 per cento per il 2025 e al 3,5 per cento per il 2026; un tasso di disoccupazione pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 7,3 per cento per il 2024, al 7,2 per cento per il 2025 e al 7,1 per cento per il 2026.

Con riguardo agli ambiti di specifico interesse della Commissione, l'oratore segnala che esso fra i disegni di legge che il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio sono presenti i seguenti: semplificazioni in materia scolastica; istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale; rafforzamento del sistema della formazione superiore e della ricerca; delega al Governo in materia di politiche abitative per gli studenti universitari; delega per la revisione della gestione dei diritti audiovisivi, connessi agli eventi e ai contenuti, per lo sviluppo delle infrastrutture in ambito sportivo.

Inoltre, fra le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico italiano e delle spese pubbliche connesse all'invecchiamento, si stima per gli anni a venire - come già era stato anticipato nel DEF - una riduzione della spesa per istruzione di 0,3 punti percentuali, legata alla scarsa natalità e all'invecchiamento dei ragazzi che usciranno dal ciclo scolastico senza essere sostituiti.

Il Documento contempla anche la revisione del sistema delle agevolazioni tributarie con l'obiettivo di assicurare tutela del bene costituito dalla casa, della salute, dell'istruzione e della previdenza complementare.

La NADEF richiama altresì il ruolo strategico degli investimenti della Missione 1 del PNRR (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), che mirano, in primo luogo, a promuovere la transizione digitale della PA, attraverso il passaggio al cloud e all'interoperabilità, con una specifica attenzione al capitolo della digitalizzazione dei beni culturali.

Il Documento prefigura misure di sostegno alle famiglie, da perseguire anche attraverso il potenziamento dei centri estivi e sportivi, dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori e delle strutture, anche private, per l'assistenza all'infanzia.

Per quanto riguarda la documentazione allegata alla NADEF, il relatore si sofferma anzitutto sulla Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente, in cui sono indicate, in apposita sezione, quelle che rivestono carattere di contributi pluriennali. Analizzando il documento emergono taluni profili d'interesse, di cui il relatore dà conto. Nello specifico, la Tabella 3, relativa al numero di autorizzazioni relative a leggi e contributi pluriennali suddivise per ministero, evidenzia che il Dicastero dell'istruzione e merito conta su 15 leggi e 2 contributi pluriennali; quello dell'università e ricerca, rispettivamente, su 18 e 13; quello della cultura su 27 e 16. Inoltre, la Tabella 5, che riporta, con riferimento alle leggi e ai contributi pluriennali gli stanziamenti complessivi per triennio 2023-2025 e il successivo arco pluriennale, suddivisi per ministero in milioni di euro, registra circa 9,9 miliardi per istruzione e merito, circa 5,9 per università e ricerca e circa 3,8 destinati alla cultura.

Con riguardo al Rapporto programmatico recante gli interventi per il riordino delle spese fiscali (c.d. *tax expenditures*), permane, fra le priorità (oltre alla tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate e dell'ambiente), la tutela del patrimonio artistico e culturale, la ricerca e l'istruzione, nonché l'innovazione tecnologica.

Nel Rapporto, sono indicate le spese fiscali per missione, che risultano, ai fini che qui interessano, 6 per la Missione 17 "Ricerca e innovazione"; 30 per la Missione 21 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici"; 17 per le missioni 22-23 "Istruzione scolastica, universitaria e formazione post universitaria"; 14 per la Missione 30 "Giovani e sport".

Il Rapporto riporta, sul piano programmatico, che le linee strategiche di intervento per la razionalizzazione e la riduzione delle *tax expenditures* tracciate dalla riforma fiscale approvata in Parlamento lo scorso agosto pongono particolare attenzione ai seguenti aspetti: la composizione del nucleo familiare, i costi sostenuti per la crescita dei figli, la tutela del bene casa e della salute, per

l'istruzione e la previdenza complementare; gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio esistente.

Il relatore fa indi cenno alla Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva riferita all'anno 2023, segnalando che nel settore "Amministrazione pubblica, difesa, istruzione, sanità e assistenza sociale", l'incidenza del sommerso è pari al 4,2 per cento ed è ascrivibile esclusivamente all'attività di produzione per il mercato dell'istruzione, della sanità e dell'assistenza sociale. Illustra infine una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S) presenta, unitamente ai senatori Castiello e Pirondini, uno schema di parere contrario sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato. Al riguardo, manifesta contrarietà nei confronti della NADEF, richiamando, innanzitutto, l'elenco dei disegni di legge collegati alla decisione di bilancio in essa contenuti, dai quali si evincono le priorità del Governo in carica. Dopo aver ricordato, in particolare, i disegni di legge di interesse della Commissione, giudica negativamente la scelta di individuare un numero così elevato di provvedimenti (peraltro accresciuti proprio con la Nota di variazione in esame rispetto a quelli già presenti nel DEF), da privare il disegno di legge di bilancio di molti contenuti di merito. In tal modo, la definizione delle misure viene in gran parte demandata a provvedimenti futuri, oltretutto in una situazione preoccupante di rallentamento globale dell'economia che l'emergenza ambientale e climatica, le tensioni sui prezzi dell'energia, nonché gli sviluppi della guerra in Ucraina stanno persino inasprendo. La NADEF delinea, a suo giudizio, un quadro di riferimento per molti aspetti in continuità, ancorché aggravato da talune contingenze, rispetto al DEF e agli altri documenti di bilancio adottati dal Governo, in cui non si individuano soluzioni efficaci rispetto all'inasprirsi dell'inflazione e al progressivo aggravarsi del conflitto bellico. Stigmatizza, inoltre, la circostanza che i riferimenti alle materie di competenza siano solo indiretti e di carattere piuttosto generico. Lamenta, al riguardo, che le indicazioni relative al mondo della scuola, all'università, alla ricerca e alla cultura si limitino ad una mera enunciazione di intenzioni e buoni propositi.

Ritiene altresì che la Commissione dovrebbe, nel proprio parere, evidenziare l'esigenza di reperire adeguate risorse da destinare alla scuola pubblica innalzando gli investimenti in istruzione, educazione e formazione al 5 per cento del PIL come nel resto d'Europa, al fine di restituire peso e valore all'istruzione scolastica, di promuovere la formazione degli insegnanti, di valorizzare la professionalità dei docenti e di sostenere l'innovazione didattica e organizzativa, nella consapevolezza che la scuola debba rappresentare uno dei più importanti fattori di crescita del Paese e che occorra garantire il diritto allo studio e l'accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione.

Inoltre, ritiene che occorranza specifici impegni da parte del Governo volti a: incrementare i finanziamenti per il rinnovo del contratto di lavoro del personale di scuola università e ricerca; reperire risorse necessarie alla piena attuazione del Piano nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni; adottare misure di prevenzione e di contrasto dell'abbandono precoce dell'istruzione e della formazione; procedere a contrastare l'eccessivo affollamento delle classi e la povertà educativa, diminuendo il numero degli alunni per classe e garantendo la formazione delle classi nei territori disagiati, montani, nelle piccole isole, nelle aree interne; garantire il diritto allo studio scolastico e universitario, assicurando borse di studio e servizi per tutti gli idonei; valorizzare economicamente il personale scolastico, mediante iniziative volte a reperire risorse adeguate e a innalzare le retribuzioni al livello europeo; intervenire, con azioni forti e immediate, per sostenere le famiglie nell'acquisto dei libri scolastici e garantire il diritto allo studio in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; istituire il beneficio della «dote educativa» da destinare a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; inserire, già nel disegno di legge di bilancio per il 2024, misure volte a riconsiderare la disposizione inerente al dimensionamento scolastico, superando la disciplina vigente, anche alla luce dei rischi e delle criticità che potrebbero derivare dalla controversa riforma dell'autonomia differenziata, a suo avviso da riconsiderare integralmente, con particolare riguardo al sistema di istruzione, che deve mantenere i caratteri di uniformità ed eguaglianza su tutto il

territorio nazionale; rafforzare i dottorati e la ricerca universitaria al fine di promuovere pari opportunità, riducendo le disparità regionali, rafforzando le tecnologie digitali e contrastando il divario di genere; promuovere un'opera di sensibilizzazione sull'importanza sociale della cultura e del patrimonio culturale e sostenere il ruolo trainante del patrimonio storico e artistico del nostro Paese e delle elevate professionalità presenti nei relativi settori.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia voto contrario sullo schema di parere illustrato dal relatore, atteso che la propria parte politica non condivide i contenuti della NADEF. Dopo aver criticato il ritardo con cui l'Esecutivo ha trasmesso al Parlamento il medesimo documento, impedendo così che su di esso si potesse svolgere un approfondito dibattito, rileva che esso si caratterizza essenzialmente per timori e reticenze. Il documento risulta, a suo giudizio, persino privo di alcuni elementi fondamentali: per un verso, non definisce puntualmente gli interventi che saranno contenuti nella manovra di bilancio; per l'altro, non include le necessarie indicazioni in ordine alla quantificazione relativa alle misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Censura inoltre l'assenza di adeguate motivazioni a supporto della richiesta di scostamento di bilancio, che dovrebbe invece essere supportata da ragioni di eccezionalità.

Dopo aver espresso viva preoccupazione per i ventilati tagli al settore sanitario, ritiene non convincenti i contenuti relativi alle materie di competenza della Commissione. Nello specifico, richiama l'inadeguatezza degli stanziamenti destinati ai rinnovi contrattuali del personale della scuola, che non tengono neanche conto dell'erosione dei salari conseguenti all'inflazione in atto. Più in generale, giudica negativamente la scelta di puntare ad una riduzione del rapporto fra la spesa per la scuola e il PIL, che viene presentata come una conseguenza della diminuzione del tasso di natalità, mentre di contro un potenziamento degli investimenti nell'istruzione e nella conoscenza risulta a suo avviso imprescindibile per la crescita del Paese.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare per dichiarazioni di voto, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva a maggioranza. Risulta così preclusa la votazione del parere contrario presentato dai senatori Vincenza Aloisio, Castiello e Pirondini.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BUCALO](#) (FdI) illustra il decreto-legge in titolo, soffermandosi sulle norme di più stretto interesse della Commissione. Al riguardo, segnala, in primo luogo, che l'articolo 10, comma 1, proroga dal 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023 il termine entro il quale devono concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023.

Il comma 2 del medesimo articolo 10 autorizza fino al 31 dicembre 2023 la spesa di 55,6 milioni di euro per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, disponendo che ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020.

Inoltre, il comma 1 dell'articolo 8 proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al decreto ministeriale del 4 febbraio 2022. Si prevede che, per il personale docente del sistema nazionale di istruzione, il diritto al lavoro agile, stabilito dalla disposizione oggetto della suddetta proroga, sia esercitabile mediante lo svolgimento di attività di supporto all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica. Il successivo comma 2 provvede sia alla quantificazione dell'onere finanziario relativo all'esigenza delle sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche, sia alla copertura del medesimo onere.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e, accogliendo una specifica richiesta della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), propone di

rinvia a domani l'espressione del parere sul provvedimento in titolo e la votazione dello stesso.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono state assegnate alla Commissione, per il parere al Governo, le proposte di nomina nn. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 concernenti, rispettivamente, il presidente e n. 6 membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Dopo un breve dibattito incidentale nel quale prendono la parola la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale preannuncia che in sede di esame delle richiamate nomine stigmatizzerà la scelta del Governo di non rispettare il principio della parità di genere, e la senatrice [BUCALO](#) (FdI), la quale ritiene che il Governo abbia agito nel rispetto delle procedure, la Commissione conviene di avviare l'esame di tali proposte di nomina nelle sedute che saranno convocate nella prossima settimana.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) stigmatizza l'assenza del Governo che non consente alla Commissione di discutere i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno dell'odierna seduta e assegnati in sede redigente, per la quale il Regolamento del Senato impone la presenza dell'Esecutivo.

La seduta termina alle ore 15,15.

SCHEMA DI PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-bis, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione, esaminati, per le parti di competenza, i documenti in titolo, preso atto che:

la Nota di aggiornamento del Documento aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2024-2026 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2023);

essa registra un peggioramento del quadro economico per via di una serie di fattori, fra cui, in particolare, il peggioramento delle prospettive di crescita a livello globale, l'incremento della stima degli oneri per le detrazioni fiscali per le spese sostenute per gli incentivi edili, l'incremento del livello dei prezzi, anche in ragione della crescita del costo delle materie prime fra cui il petrolio;

essa prefigura un incremento sia del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni sia del valore strutturale del medesimo tasso;

per tale ragione viene richiesta, con l'annessa Relazione al Parlamento (ai sensi dell'articolo 6 della legge n.243 del 2012), l'autorizzazione a un ulteriore scostamento del *deficit* strutturale;

tenuto conto del nuovo quadro programmatico proposto e della volontà del Governo di destinare idonee risorse, fra l'altro: alla conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024; ad avviare la prima fase della riforma fiscale; a misure di sostegno alle famiglie e della genitorialità; alla prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con riferimento alla sanità; alla conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR; al rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti,

considerato che fra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio sono presenti i seguenti: semplificazioni in materia scolastica; istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale; rafforzamento del sistema della formazione superiore e della ricerca; delega al Governo in materia di politiche abitative per gli studenti universitari; delega per la revisione della gestione dei diritti audiovisivi, connessi agli eventi e ai contenuti, e per lo sviluppo delle infrastrutture in ambito sportivo; preso altresì atto che la NADEF:

richiama il ruolo strategico degli investimenti della Missione 1 del PNRR (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), che mirano, in primo luogo, a promuovere la transizione digitale della PA, attraverso il passaggio al *cloud* e all'interoperabilità, con una specifica attenzione al capitolo della digitalizzazione dei beni culturali;

prefigura misure di sostegno alle famiglie, da perseguire anche attraverso il potenziamento dei centri estivi e sportivi, dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori e delle strutture, anche private, per l'assistenza all'infanzia; tenuto altresì conto dei contenuti dei documenti allegati alla NADEF,

esprime parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Vincenza ALOISIO, CASTIELLO e PIRONDINI SUL DOCUMENTO
LVII, N. 1-bis, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La 7a Commissione,

esaminato per i profili di competenza la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2023,

premessi che:

- la NADEF riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata;
- nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;
- la modesta crescita dell'attività economica prefigurata dalle stime per il secondo semestre, ha portato a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all'1,3 per cento, mentre sembrerebbe che quella per il 2026 migliori marginalmente;
- riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il Documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024. Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il Documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento;
- in relazione al saldo primario a legislazione vigente la Nota di aggiornamento del DEF evidenzia un lieve miglioramento pari al -1,4 per cento del PIL nel 2023, dal -3,8 per cento del 2022; tuttavia nel 2024 il saldo primario torna in avanzo, collocandosi allo 0,6 per cento del PIL, un livello superiore rispetto allo 0,4 per cento previsto in aprile. L'avanzo primario si rafforzerebbe progressivamente, raggiungendo un livello pari allo 0,9 per cento del PIL nel 2025 e quindi 1'1,4 per cento del PIL nel 2026 (a fronte di un obiettivo del 2,0 per cento atteso in aprile);
- per quanto di competenza della Commissione, si segnala come l'incidenza percentuale della spesa pubblica in istruzione in rapporto al prodotto interno lordo già molto bassa rispetto agli altri Paesi europei tenderà ulteriormente e progressivamente a calare nei prossimi anni (3,8 nel 2025; 3,5 nel 2030; 3,3 nel 2035; 3,2 nel 2065);
- come mostrano i dati ISTAT, che certificano una spesa pubblica per istruzione di circa il 4,1 per cento del PIL, a fronte di una media europea del 4,9 [per cento](#), con le percentuali più alte registrate rispettivamente per Svezia (6,7 per cento), Belgio (6,3 per cento) e Danimarca (6 per cento). Solo la Romania e l'Irlanda spendono di meno (3,2 per cento e 3 per cento rispettivamente). Il ritardo rispetto al resto dell'Unione Europea è evidente anche esaminando altri indicatori: come certificato da Eurostat, a fronte di una media UE del 20,7 per cento, la percentuale di adulti poco istruiti è del 37,3 per cento e la percentuale di giovani che hanno abbandonato precocemente gli studi è del 12,7 per cento, superiore a quella europea che si attesta al 9,7 per cento. Su entrambi gli indicatori, l'Italia si trova al terzultimo posto nella graduatoria dei Paesi UE;

premessi ancora che:

- a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, il Governo dichiara 32 disegni di legge collegati alla decisione di bilancio;
- i provvedimenti che incidono sui sistemi della conoscenza sono i seguenti: misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del made in Italy (A.C. 1341); semplificazioni in materia scolastica; istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale; disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (A.S. 615); rafforzamento del sistema della formazione superiore e della ricerca; delega al Governo in materia di

politiche abitative per gli studenti universitari; disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni; interventi in materia di disciplina pensionistica; codice in materia di disabilità; misure di sostegno alla filiera dell'editoria libraria; delega per la revisione della gestione dei diritti audiovisivi, connessi agli eventi e ai contenuti, e per lo sviluppo delle infrastrutture in ambito sportivo;

considerato che:

- tra i primi obiettivi del Governo in carica rientra proprio quello di approvare il disegno di legge quadro sull'autonomia differenziata;
 - con l'autonomia differenziata singole regioni potranno chiedere allo Stato il trasferimento delle funzioni e competenze definite dagli articoli 116 e 117 della Costituzione;
 - dunque le regioni possono essere destinatarie di ulteriori condizioni e forme particolari di autonomia in diversi ambiti, compresa la scuola;
 - l'attribuzione di funzioni è subordinata alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ma in ambito scolastico, per la specificità del sistema di istruzione, risulta difficile ragionare di LEP, in quanto la scuola, non produce beni materiali o prestazioni facilmente misurabili e i bisogni variano da un contesto territoriale all'altro;
 - per il sistema istruzione, più che di livelli essenziali, si dovrebbe parlare di livelli uniformi delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, al fine di sottolineare l'unità del sistema di istruzione e non una variazione regionale dei valori minimi dei LEP;
 - pertanto, l'autonomia scolastica differenziata e il dimensionamento immaginato dalla nuova "riforma", presupposto o conseguenza l'uno dell'altro, porteranno all'eliminazione di centinaia di posti, di cattedre, di personale. E comunque, laddove non si proceda alla chiusura dei plessi, se ne modificano le «dimensioni», eliminando di fatto quelle «sedi sottodimensionate» in favore di sedi scolastiche più grandi, ma con personale ridotto;
 - il piano di dimensionamento della rete scolastica e l'autonomia differenziata contribuiranno a diminuire la qualità del servizio scolastico, soprattutto nelle situazioni di maggiore disagio sociale e lavorativo;
 - in una fase di accresciuta complessità dei compiti attribuiti alle scuole, a partire dall'attuazione delle riforme previste dal PNRR, la scelta di accorpate gli istituti scolastici, aumentando il numero complessivo degli alunni per istituto senza diminuire il numero degli alunni per classe, oppure attuare l'autonomia differenziata negando l'esercizio del diritto allo studio in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, non appaiono certamente la soluzione più indicata per dare centralità alla scuola, migliorare la qualità dei processi formativi e combattere la dispersione, ovvero il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;
 - investire nella scuola e nel sistema d'istruzione significa investire nel «futuro» e proprio il decremento demografico - invocato come causa-prima e ragione strutturale nelle esigenze di dimensionamento - poteva e doveva viceversa costituire l'occasione per sdoppiare le classi, affrontare finalmente il problema delle classi sovraffollate (cd «classi pollaio», riducendo il numero degli alunni per singola classe), e aumentare l'organico docente e Ata;
- considerato che:
- i settori della conoscenza rappresentano il volano per il progresso di una società e, di conseguenza, investire nei settori della scuola, università ricerca e cultura, dovrebbe essere la priorità di ogni Governo;
 - tuttavia, in Italia ciò non accade e dal documento all'esame, si rileva immediatamente che, in un quadro economico oltremodo preoccupante, i settori della conoscenza sono quasi del tutto ignorati;
 - riguardo al rinnovo del contratto nazionale istruzione e ricerca 2022/24, indicato tra gli obiettivi di finanza pubblica, dalla lettura delle tabelle, appare evidente che le risorse necessarie non ci siano, o siano del tutto insufficienti;
 - in un quadro di inflazione che sta determinando una gravissima perdita del potere di acquisto dei salari, appare urgente rispondere rinnovando il contratto collettivo nazionale in tempi rapidi e con le

risorse adeguate e necessarie;

- in riferimento al personale scolastico, il problema del precariato non accenna ad essere risolto: oltre 200.000 docenti saranno i supplenti annuali anche quest'anno, 30.000 sono invece i precari tra il personale Ata, oltre 1.000 istituti sono senza dirigente scolastico e le procedure concorsuali volte al reclutamento di 30.216 docenti, di cui 21.101 su posto comune e 9.115 su posto di sostegno sono in evidente ritardo;

- il personale scolastico tutto lavora dunque tra mille difficoltà e con stipendi tra i più bassi in Europa;

- un dato su tutti registra che gli stipendi degli insegnanti a livello medio di tutti i Paesi dell'Ocse, tranne sei, sono aumentati l'1 per cento all'anno dal 2015; in Italia sono addirittura diminuiti del 4 per cento;

considerato inoltre che:

- nonostante l'investimento in istruzione, università e ricerca rappresenti la leva più solida di cui un Governo dispone per centrare i suoi obiettivi di coesione sociale e sviluppo economico e che la spesa pubblica in questi specifici ambiti è ancora sotto la media europea, con evidenti riflessi negativi sui

_____ risultati scolastici, la mobilità e la coesione sociale, si prevedono risorse del tutto insufficienti rispetto a quelle che sono le reali esigenze;

- è evidente che il Governo non si dimostra disponibile ad adottare politiche che concentrino risorse aggiuntive sul settore della conoscenza, individuando fonti di finanziamento reperibili nell'immediato, anche operando una selezione delle priorità e delle urgenze di sviluppo;
- è indiscutibile che l'investimento nella formazione delle nuove generazioni rappresenta un parametro vitale per qualunque Paese voglia elaborare un positivo progetto di crescita per il proprio futuro;
- per quanto concerne i beni culturali, in cui il nostro Paese ha investito solo una esigua percentuale del PIL, un valore tanto basso da mettere a rischio la tutela anche del patrimonio culturale più prezioso e noto come l'area archeologica di Pompei, il Colosseo, l'archivio nazionale, inoltre appare fortemente compromessa la capacità dello Stato di assicurare la normale attività di tutela, affidando tale attività a interventi straordinari o al solo intervento del privato;

- il settore dello spettacolo non appare valorizzato, con evidente grave pregiudizio per tutti gli addetti del settore; stessa cosa dicasi per il settore del cinema e dell'audiovisivo;
considerato infine che:
- la strada maestra per ridare slancio ad un'economia in crisi, ad un modello di sviluppo sostenibile, ad una società che metta al centro il benessere dei cittadini e la loro qualità di vita passa non solo attraverso la previsione di adeguate risorse economiche al mondo della scuola italiana, dell'università, della ricerca e della cultura, ma anche e soprattutto attraverso una programmazione economica che preveda una valorizzazione complessiva del sistema;
- le riforme e gli investimenti del PNRR non solo dovranno attuarsi in modo complementare e sinergico con le azioni e gli obiettivi finanziati con le risorse della politica di coesione ma per portare a regime e garantire il potenziamento dei servizi sono comunque necessari investimenti aggiuntivi sul personale scolastico, universitario e degli enti di ricerca;
appare dunque indispensabile che il Governo si impegni:
- a reperire adeguate risorse da destinare alla scuola pubblica e portare gli investimenti in istruzione, educazione e formazione al 5 per cento del PIL come il resto d'Europa, al fine di restituire peso e valore all'istruzione scolastica, per promuovere la formazione degli insegnanti, per valorizzare la professionalità docente e per sostenere l'innovazione didattica e organizzativa, nella consapevolezza che la scuola debba rappresentare uno dei più importanti fattori di crescita del Paese, garantendo il diritto allo studio e la garanzia di accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione;
- ad intraprendere ogni iniziativa utile, in sede europea, finalizzata a modificare le regole vigenti in materia di disciplina di bilancio, prevedendo lo scorporo degli investimenti destinati all'istruzione dal calcolo del *deficit*;
- a rafforzare le misure volte a sostenere l'istruzione, l'università e la ricerca, anche garantendo l'adeguamento dei trattamenti degli insegnanti ai livelli europei, l'assunzione di più psicologi e pedagogisti per fornire sostegno agli studenti e a tutta la comunità scolastica, l'aumento dei fondi per università e ricerca a favore di studenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo, l'accesso aperto ai risultati delle ricerche e la riduzione del numero chiuso per l'accesso all'università;
- a reperire risorse adeguate a garantire il diritto all'istruzione per tutte le bambine e i bambini, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di colmare il divario tra Nord e Sud ed assicurare la costruzione di una scuola realmente inclusiva, che coinvolga tutti gli alunni con particolare attenzione agli alunni in situazioni di disagio socio-economico ovvero ai bambini con disabilità, introducendo strumenti di supporto indirizzati alle famiglie quali la garanzia del tempo pieno, l'implementazione dei servizi di mensa scolastica, la gratuità dei libri di testo e dei servizi di trasporto;
- a reperire risorse necessarie per restituire peso e valore all'istruzione scolastica, per promuovere la formazione degli insegnanti, per valorizzare la professionalità docente e per sostenere l'innovazione didattica e organizzativa, nella consapevolezza che la scuola debba rappresentare uno dei più importanti fattori di crescita del Paese, garantendo il diritto allo studio e la garanzia di accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione;
- ad adottare iniziative volte a reperire le risorse necessarie per la piena attuazione del Piano nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a 6 anni, dirette a garantire la gratuità dei servizi educativi 0-3 anni a favore dei nuclei familiari a basso ISEE ed una scuola dell'infanzia (3-6 anni) ad accesso universale e gratuito;
- ad adottare iniziative volte a valorizzare economicamente tutto il personale scolastico, mediante iniziative volte a reperire risorse adeguate e ad innalzare le retribuzioni, portandole al livello europeo, e a definire una progressione di carriera del personale scolastico, cominciando ad incrementare i finanziamenti per il rinnovo del contratto di lavoro al personale di scuola università e ricerca;
- a destinare nuove risorse al comparto istruzione e ricerca, in modo da trasformare il problema della denatalità in una opportunità e non in una penalizzazione e riportare le classi a un massimo di 20 alunni per classe;
- ad intervenire, con azioni forti e immediate, per sostenere le famiglie, in estrema difficoltà per questo anno scolastico, nell'acquisto dei libri scolastici e garantire il diritto allo studio in modo uniforme su

tutto il territorio nazionale;

- a rivedere la normativa approvata inerente al dimensionamento scolastico, in particolare ad adottare iniziative normative volte ad abrogare la disciplina introdotta, anche alla luce dei rischi e delle criticità che potrebbero derivare dalla controversa riforma dell'autonomia differenziata da riconsiderare integralmente, con particolare riguardo al sistema di istruzione, che deve mantenere i caratteri di uniformità ed eguaglianza su tutto il territorio nazionale;

- a predisporre misure per supportare il sistema dell'istruzione, di ogni ordine e grado, anche nell'ottica di una innovazione scolastica che preveda l'utilizzo delle nuove tecnologie e di strumenti avanzati di didattica, nonché per favorire tra gli studenti una coscienza civica capace di contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nella scuola, nella società e nel web;

- a utilizzare compiutamente e ottimizzare le risorse messe a disposizione dal PNRR per la creazione e la trasformazione delle istituzioni scolastiche in ambienti d'apprendimento innovativi, anche dal punto di vista dell'edilizia scolastica, della metodologia d'insegnamento e dei linguaggi, fornendo direttive e linee guida chiare ed efficaci e supportando gli enti locali e le istituzioni scolastiche nel processo di attuazione del Piano;

- ad adottare iniziative concrete per modernizzare le università italiane, nella consapevolezza che l'università debba essere un motore essenziale della mobilità sociale e della crescita;

- a introdurre misure volte a garantire il diritto allo studio in tutto il sistema dell'alta formazione predisponendo un numero adeguato e crescente di borse di studio per i meritevoli meno abbienti provenienti da famiglie particolarmente colpite dalla carenza di lavoro e dalle difficoltà sociali;

- a reperire risorse necessarie volte ad incrementare adeguatamente il Fondo integrativo statale (FIS), per le borse di studio, al fine di aumentare la percentuale dei percettori delle borse di studio degli studenti universitari adeguandoli alla media europea, come da obiettivo iniziale del PNRR, eliminando così il fenomeno degli idonei non beneficiari;

- ad intervenire affinché il problema della carenza degli alloggi universitari si possa risolvere prevalentemente e in modo strutturale implementando le residenze universitarie pubbliche al fine di garantire pienamente ed efficacemente il diritto allo studio universitario;

- a potenziare il sistema di accreditamento dei corsi di laurea valorizzando i corsi di laurea esistenti e scongiurando la chiusura di molti corsi di studio causati dalla mancanza di risorse e da criteri di accreditamento troppo restrittivi;

- ad adottare iniziative urgenti finalizzate al reale raggiungimento degli obiettivi per la ricerca finalizzati al rafforzamento della ricerca, la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata, il supporto ai centri per l'innovazione, il trasferimento tecnologico, il potenziamento delle infrastrutture di ricerca del capitale e delle competenze di supporto all'innovazione;

- a stanziare risorse necessarie al fine di favorire e di non penalizzare il comparto della ricerca, con l'obiettivo di creare una nuova leva di giovani ricercatori e di investire su di essi come risorsa per modernizzare tanto il funzionamento delle istituzioni di ricerca quanto l'università, rendendola un motore essenziale della mobilità sociale e della crescita;

- ad intraprendere ogni iniziativa utile finalizzata ad adottare piani straordinari di assunzione e stabilizzazione di ricercatori negli Enti pubblici di ricerca (EPR) e nelle università impegnati in progetti di ricerca legati al PNRR;

- a implementare gli interventi a sostegno del patrimonio culturale in considerazione della peculiarità del patrimonio culturale italiano, unico rispetto agli altri Paesi;

- a porre particolare attenzione ai temi della cultura, effettuando investimenti nell'intero settore culturale, con strategie di lungo periodo non solo per quanto riguarda il patrimonio dei beni culturali, ma anche il mondo dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, prevedendo misure di supporto e ristoro per tutti i lavoratori di questo comparto, incluso il settore della lirica, della prosa, delle orchestre, della danza, dei circhi e spettacoli viaggianti, della formazione artistica e delle imprese culturali;

- introdurre meccanismi virtuosi di reperimento e distribuzione delle risorse nel settore dello spettacolo;

- a rendere strutturali gli incrementi di risorse finanziarie disposti nel corso dell'emergenza pandemica a favore dei settori della cultura, dello spettacolo, dell'istruzione, dell'università, della ricerca scientifica, dell'editoria e dello sport, per lo sviluppo economico e sociale del Paese, con l'obiettivo di tendere progressivamente verso l'allineamento della spesa statale in questi settori alla spesa media dei Paesi europei;

valutato infine che:

- la nota di aggiornamento al DEF, a fronte degli obiettivi che si pone, ovvero dei ritardi accusati dal nostro Paese per una loro concreta realizzazione, non prevede lo stanziamento di risorse aggiuntive adeguate, inoltre da essa evince la totale assenza di una programmazione chiara e univoca;

- dalla NADEF ci si sarebbe aspettato una più responsabile azione volta davvero a promuovere gli investimenti nell'istruzione, nella formazione, nella ricerca, nella tutela e valorizzazione dei beni culturali, nello sport e nell'editoria,

esprime ■ _____ parere contrario.

1.4.2.4.3. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 67 (pom.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

67^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

indi del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REDIGENTE

(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre, nel corso della quale la [PRESIDENTE](#) ricorda che è stato fissato il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 13 di lunedì 9 ottobre. Comunica che, alla scadenza di detto termine, non sono stati presentati né emendamenti né ordini del giorno.

Fa presente che sono giunti i pareri non ostativi della Commissione Affari costituzionali e della Commissione bilancio sul disegno di legge. Avverte che è pertanto possibile procedere alle votazioni. Si passa alla votazione degli articoli del disegno di legge.

Previo verifica del numero legale, con successive e distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati all'unanimità l'articolo 1 e l'articolo 2.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperte le dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Aula.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), nel preannunciare il voto favorevole sul provvedimento in titolo, ribadisce l'opportunità che la Commissione avvii la discussione del disegno di legge n. 887, a sua prima firma, recante disposizioni in merito alla dichiarazione di monumento nazionale dei teatri di tradizione italiani e delle fondazioni lirico-sinfoniche. Più in generale, ritiene infatti importante che si stabiliscano criteri uniformi, quali ad esempio quelli previsti nel provvedimento da ultimo richiamato, per l'attribuzione della dichiarazione di monumento nazionale.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia la Commissione e la Presidenza per la priorità accordata al provvedimento in titolo che valorizza una struttura unica nel suo genere, trattandosi del teatro coperto più antico al mondo. Si tratta di un'importante testimonianza del patrimonio artistico, architettonico e storico sia della città di Vicenza che dell'Italia tutta.

Pone inoltre l'accento sulla meritoria opera del Comitato promotore ed in particolare sull'attività di coordinamento svolta, in ambito locale, da Vladimiro Riva.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) esprime anzitutto apprezzamento per l'ampio sostegno politico

coagulatosi intorno al disegno di legge, a sua prima firma.

Associandosi alle considerazioni della senatrice Stefani, sottolinea l'importante opera coordinatrice posta in essere, a livello locale, da Vladimiro Riva, che, oltre a svolgere un ruolo di primo piano nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico di Vicenza, ha il merito di aver ispirato l'iniziativa legislativa in esame.

Preannuncia, da ultimo, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce all'unanimità mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge, con autorizzazione a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le eventuali correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre, nel corso della quale - ricorda la [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva. Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale. Propone indi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di venerdì 13 ottobre.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede di poter posticipare tale termine.

La Commissione conviene indi di fissare il predetto termine a martedì 17 ottobre, alle ore 12.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre.

La [PRESIDENTE](#), tenuto conto della richiesta in tal senso del senatore Pirondini, primo firmatario del disegno di legge in titolo, propone di procedere all'avvio di un ciclo di audizioni e di fissare il termine per l'indicazione di soggetti da audire alle ore 12 di giovedì 19 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(637) OCCHIUTO. - Disciplina delle imprese culturali e creative

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 settembre, nel corso della quale - ricorda la [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva. In relazione alla richiesta avanzata dal relatore, senatore Rosso, propone indi di procedere all'avvio di un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo e di fissare il termine per l'indicazione da parte dei Gruppi di eventuali soggetti da audire alle ore 12 di lunedì 16 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali (n. 80)

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi degli articoli 3, comma 1 e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), constatato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, pubblicata in allegato.

Poiché non vi sono richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con una osservazione sull'atto del Governo in titolo, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva e si è conclusa la discussione generale.

La relatrice [BUCALO](#) (FdI) propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo. La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione. Sarebbe peraltro stato necessario, a suo avviso, attendere quanto meno la conclusione del ciclo di audizioni e l'avvio della discussione presso la sede di merito onde poter disporre di una solida base conoscitiva sui profili di competenza contenuti nel provvedimento.

Non essendovi altri interventi in dichiarazione di voto, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 12 ottobre, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 80

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, considerata l'importanza di dare attuazione alle disposizioni della legge n. 99 del 2022, che ha riformato il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, dando seguito a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

considerata altresì la necessità di individuare, a tal fine, le aree tecnologiche di riferimento degli ITS *Academy*, le figure professionali nazionali in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale, gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, i requisiti di accesso ai percorsi formativi, nonché i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi;

valutata positivamente la scelta, nella determinazione delle aree tecnologiche, di conferire autonomia di aree agli ambiti precedentemente compresi nell'area del *Made in Italy*, nell'ottica di assicurare riconoscibilità all'offerta formativa degli ITS *Academy*;

rilevato con favore che, nell'individuazione delle figure professionali nazionali, si è tenuto conto della necessità di rispondere alle esigenze di competenza che, per le professionalità tecnico-professionali, emergono dall'attuale tessuto produttivo, rivolgendo specifica attenzione ai contenuti della transizione ecologica e digitale in atto, come dimostra, in particolare, l'inserimento della figura del *Tecnico Superiore System Cybersecurity* nell'area "ICT";

apprezzata la scelta di delineare il profilo culturale generale delle figure professionali facendo riferimento sia a competenze che consentono di intervenire nei processi di produzione, gestione, controllo di beni e servizi e di innovazione, sviluppati in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e sostenibili, sia a competenze sociali e alle cosiddette *soft skills*;

tenuto conto dei contenuti degli allegati tecnici, ed in particolare:

dell'allegato 1, su aree tecnologiche, figure professionali nazionali di riferimento, ambiti di articolazione e standard minimi di competenze tecnologiche tecnico-professionali;

dell'allegato 2, sul profilo culturale e professionale dei diplomati degli ITS *Academy* e competenze generali comuni a tutti i percorsi;

dell'allegato 3, recante la tabella di confluenza al nuovo ordinamento di cui alla legge n. 99/2022; ritenuto che l'area tecnologica 5 "sistema casa" potrebbe più opportunamente essere ridenominata "Sistema casa e ambiente costruito" in quanto tale nuova denominazione risulterebbe più puntuale e completa in riferimento al complesso delle lavorazioni edili (inclusive sia nelle nuove costruzioni, sia degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in termini energetici, sismici e ambientali, ivi compresi gli interventi sui beni culturali) che attengono non solo alle abitazioni, bensì anche alle infrastrutture e gli spazi urbani. Inoltre, la denominazione "Ambiente costruito" è anche quella a cui si fa ricorso in ambito europeo;

ritenuto - nell'ottica di ricondurre in un'unica area di riferimento i profili professionali afferenti al settore delle costruzioni, evitando una frammentazione delle figure di interesse in più aree tecnologiche - che nell'ambito della suddetta Area Tecnologica 5, come rinominata, possano essere incluse anche ulteriori figure nazionali presenti in altre aree).

considerato, infine, che nella suddetta Area Tecnologica 5 possono essere altresì ricompresi e declinati ulteriori profili professionali, che risultano rilevanti per il settore delle costruzioni in cui si richiede il possesso di adeguate competenze anche in ambito digitale, in ordine ai temi della sostenibilità e dell'economia circolare, nonché della sicurezza. A titolo esemplificativo si richiamano i seguenti profili: Tecnico superiore per i processi di modellazione in edilizia - BIM; Tecnico superiore per l'innovazione digitale nell'ambiente costruito; Tecnico superiore per la salute e sicurezza nella cantieristica; Tecnico superiore per l'edilizia sostenibile,

esprime parere favorevole, invitando il Governo a valutare le indicazioni contenute nelle premesse, anche ai fini della necessaria revisione e del costante adeguamento delle indicazioni delle figure professionali all'evolversi del sistema produttivo, che è, peraltro, espressamente previsto dallo schema di decreto in oggetto ai sensi dell'articolo 4, comma 7 (che prevede l'aggiornamento delle aree con cadenza almeno triennale a cura del Comitato nazionale ITS Academy, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), della legge n. 99 del 2022).

1.4.2.5. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.5.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 69 (pom.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il Made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 1-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso\)](#) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) riferisce sul Documento in titolo, specificando che esso reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Tali atti prevedono, rispetto al quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2023, un incremento sia del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni sia del valore strutturale del medesimo tasso, dal quale sono escluse le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica. Per tali incrementi, proposti dagli atti in esame, è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.

Evidenzia che la motivazione della proposta fa riferimento all'esigenza di adottare misure in relazione al rallentamento del quadro macroeconomico nazionale, al peggioramento delle prospettive di crescita a livello globale, a una crescita del livello dei prezzi ancora sostenuta, la quale incide sia sul potere di acquisto delle famiglie sia sulla competitività delle imprese.

Rispetto all'andamento tendenziale - prosegue il relatore - le suddette proposte di variazione determinano una disponibilità di risorse per l'adozione di nuovi interventi per l'anno in corso e per gli anni 2024 e 2025. Per l'anno 2026, invece, i nuovi valori proposti, benché superiori a quelli del suddetto precedente quadro programmatico, sono inferiori al livello tendenziale.

Riguardo all'impiego delle risorse che si rendono così disponibili, la Nota di aggiornamento (NADEF) in esame e l'annessa Relazione indicano che: quelle relative al 2023 saranno in particolare destinate, mediante decreto-legge, all'anticipo della decorrenza del conguaglio concernente il calcolo della perequazione dei trattamenti pensionistici, a misure per il personale delle pubbliche amministrazioni e alla gestione dei flussi migratori. Le maggiori risorse relative agli anni 2024 e 2025 saranno utilizzate, nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio, per l'adozione di misure di riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul lavoro, per l'attuazione della prima fase della riforma fiscale, per misure di sostegno delle famiglie e della genitorialità, per la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico

impiego, con particolare riferimento al settore della sanità, per il potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per il rifinanziamento di altre misure già previste per gli anni precedenti.

Ricorda inoltre che, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge, tra gli altri: Misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del *Made in Italy* (Atto Camera 1341); Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto Camera 1406); Misure in materia di tecnologie innovative; Misure in materia di politiche spaziali e di sostegno all'industria spaziale; Disciplina della professione di guida turistica (Atto Senato 833); Misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale; Misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli.

Fa presente conclusivamente che, in termini quantitativi, il nuovo quadro programmatico proposto prevede: un incremento del prodotto interno lordo (PIL) pari allo 0,8 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2024, all'1,4 per cento nel 2025 e all'1,0 per cento nel 2026; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL pari al 5,3 per cento per l'anno in corso, al 4,3 per cento per il 2024, al 3,6 per cento per il 2025 e al 2,9 per cento per il 2026; un tasso di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni (nel quale, come detto, sono escluse dal computo le misure considerabili *una tantum* dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica) pari al 5,9 per cento per l'anno in corso, al 4,8 per cento per il 2024, al 4,3 per cento per il 2025 e al 3,5 per cento per il 2026; un tasso di disoccupazione pari al 7,6 per cento per l'anno in corso, al 7,3 per cento per il 2024, al 7,2 per cento per il 2025 e al 7,1 per cento per il 2026.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S), la quale individua il dato centrale di criticità nella scarsa crescita del prodotto interno lordo (PIL), che non eguaglierà le attese del Governo. Pur considerato nel contesto di una situazione di difficoltà a carattere globale, tale dato, a suo giudizio, pone in evidenza una crisi marcatamente italiana.

Sottolinea poi il calo delle esportazioni e la forte riduzione del potere di acquisto dei cittadini, resi maggiormente preoccupanti da uno scenario internazionale incerto ed instabile, anche a seguito dei recenti accadimenti medio-orientali. Ritiene, al riguardo, che gli investimenti pubblici rappresentino la via da seguire sia per contrastare la declinante crescita del PIL sia per scongiurare l'aumento dell'inflazione.

Menziona, quindi, alcune considerazioni del Ministro dell'economia e delle finanze, nelle quali, in merito al ricorso al *Superbonus*, si attribuisce a interventi normativi successivi all'istituzione della misura l'incapacità del sistema di assorbire l'elevata quantità di crediti d'imposta che si sono progressivamente originati. Sulla base delle dichiarazioni del Ministro - prosegue la senatrice - tali misure, prorogate con la legge di bilancio 2022 fino al 2025, sia pure con aliquote decrescenti nel tempo, hanno condotto a una inarrestabile dinamica nelle adesioni al *bonus*. Le suddette dichiarazioni smentirebbero, secondo la senatrice, quanto asserito dalla Presidente del Consiglio dei ministri circa gli incrementi di spesa causati dalla istituzione del *Superbonus*.

Lamenta altresì che il Documento in esame si intesti elementi chiave per lo sviluppo del Paese, che in realtà sono stati introdotti e sostenuti dai Governi precedenti. Fa riferimento in proposito al processo di digitalizzazione, che in passato ha costituito competenza di uno specifico Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio, soppresso dall'attuale Governo.

Dopo aver richiamato l'attenzione sulla necessità di dare seguito ad alcuni atti di indirizzo delle Istituzioni europee, tra i quali, in particolare, le indicazioni da seguire per la stabilità del Medio Oriente, preannuncia conclusivamente il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere della maggioranza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il relatore [SILVESTRO](#) (FI-BP-PPE) formula una proposta di parere favorevole sul Documento in titolo.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), nell'illustrare a nome del Gruppo uno schema di parere contrario sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato, pone in evidenza le ragioni della contrarietà del proprio Gruppo al Documento in esame.

Rileva criticamente, innanzitutto, che la NADEF è stata trasmessa alle Camere in ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge di contabilità pubblica, comprimendo in tal modo l'*iter* di esame del Documento e la possibilità di approfondirne i contenuti nelle Commissioni di merito.

Ritiene inoltre che il Documento sia condizionato dalle promesse elettorali dei partiti di maggioranza e ne lamenta la carenza di visione riguardo alle politiche di sviluppo economico del Paese, facendo specifico riferimento al mancato sostegno ai redditi e all'occupazione, all'aumento delle sacche di povertà e delle disuguaglianze sociali, all'indebolimento della domanda interna, alla crisi energetica, con le pesanti ricadute sulle imprese e sui cittadini.

Nell'esprimere la propria preoccupazione per il fatto che la Nota costituisce la tappa preliminare rispetto alla legge di bilancio, pone in luce le criticità connesse alle quattro prioritarie direttrici di finanziamento degli interventi: l'incremento dell'indebitamento netto; la *spending review*; le privatizzazioni di partecipate pubbliche, a suo giudizio non adeguatamente precisate e irrealistiche; i tagli alle detrazioni fiscali per finanziare la prima parte dell'attuazione della riforma fiscale e il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Manifesta, in particolare, la sua preoccupazione per il mancato sostegno alla sanità pubblica, nonostante le richieste delle Regioni.

Passando agli ambiti di competenza della Commissione, reputa che, in tema di politica industriale, la Nota confermi il *trend* degli ultimi tempi, caratterizzato da un vuoto di iniziativa e da proposte inefficaci. Menziona, al riguardo la gestione delle vicende relative agli stabilimenti *ex Ilva*, alla Tim e ad ITA/Alitalia e, da ultimo, quello relativo alla Magneti Marelli. Fa cenno, infine, al mancato insediamento di un importante stabilimento Intel che avrebbe rappresentato un'occasione di straordinario sviluppo per le regioni Veneto e Piemonte. Da tali vicende emerge, a suo parere, che il Governo ha rinunciato a svolgere una funzione di presidio e di rilancio di settori strategici per l'economia del Paese.

Dichiara di non ravvisare passi in avanti in materia di politiche di contrasto all'inflazione, specificando che la diversificazione degli approvvigionamenti e delle fonti energetiche, necessaria a sostenere la competitività del sistema economico produttivo, risulta ferma al lavoro svolto dal Governo Draghi. Lamenta, infine, la mancata assunzione di misure concrete per contrastare il caro-vita, sul quale incide in misura rilevante il forte incremento dei prezzi dei beni agro-alimentari. Al riguardo, evidenzia che la Nota, in materia di agricoltura, si limita a preannunciare due disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2024-2026, il primo recante misure, non ben definite, per la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale, e il secondo recante misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli.

Ricorda, infine, in materia di commercio, il preoccupante *trend* negativo per gli esercizi del commercio al dettaglio. Per tutte queste motivazioni, dichiara, a nome del Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Non essendovi altre richieste d'intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata, con conseguente preclusione della votazione del parere contrario del Gruppo del Partito democratico.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione finanze.

Segnala, per quanto di competenza, che l'articolo 7 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta in particolare: del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso nella misura del 20 per

cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023 e nella misura del 35 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 20 per cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico e nella misura del 45 per cento nel primo trimestre del medesimo anno.

Pone in evidenza, inoltre, l'articolo 15, che integra la disciplina dettata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003 e consente di prorogare il termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*.

Conclude preannunciando l'intenzione di esprimere una proposta di parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(451) DREOSTO e altri. - Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione affari costituzionali.

Ricorda che il provvedimento modifica la legge n. 101 del 2011, il cui titolo attuale è: "Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo". Tale Giornata nazionale ricorre il 9 ottobre di ogni anno, anniversario della tragedia del Vajont, di cui ieri sono decorsi i sessanta anni.

Chiarisce quindi che l'intenzione dei proponenti è di eliminare ogni riferimento all'«incuria», che sembrerebbe richiamare un errore scusabile o comunque accettabile. Pertanto, l'articolo 1 modifica il titolo della legge n. 101 del 2011, espungendo la parola: «incuria» e sostituendone il senso con l'espressione: «causati dall'uomo».

Altrettanto propone l'articolo 2, relativamente al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge. L'articolo 3, infine, detta la clausola temporale di entrata in vigore della legge.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*), nell'esprimere il favore del proprio Gruppo per l'iniziativa in esame, dichiara di condividere la nuova denominazione della Giornata nazionale, in quanto essa coglie la consapevolezza del ruolo che può avere l'uomo.

Anche la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) si esprime favorevolmente al disegno di legge in titolo, manifestando apprezzamento per la tempistica di esame.

Interviene infine la senatrice [BIZZOTTO](#) (*LSP-PSd'Az*), la quale, dopo aver manifestato apprezzamento per la condivisione dell'iniziativa da parte delle altre forze politiche, reputa particolarmente rilevante che il Senato esprima un messaggio unanime.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) registra l'unanimità dei consensi.

IN SEDE REFERENTE

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 261 emendamenti e 5 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Informa altresì che la senatrice Murelli ha ritirato l'emendamento 7.0.14, il senatore Durnwalder ha ritirato gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2 e il senatore Gelmetti ha ritirato l'emendamento 10.0.20.

Comunica infine che la senatrice Floridia ha riformulato l'emendamento 1.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, ritirando contestualmente il testo originario.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le audizioni, come concordato in Ufficio di presidenza, si sono concluse e stanno pervenendo anche i documenti scritti richiesti ai soggetti che non sono stati auditi. Ricorda che è tuttora aperta la discussione generale.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) propone una posticipazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, fissato alle ore 12 di domani, 11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#), nell'evidenziare la necessità di procedere tempestivamente alla conclusione dell'esame, accoglie la richiesta, proponendo che tale termine sia posticipato alle ore 12 di giovedì 12 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sul disegno di legge n. [316](#), recante "Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne", il [PRESIDENTE](#) ricorda che non sono ancora pervenuti i pareri del Governo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MARTELLA, FRANCESCHELLI E GIACOBBE SUL DOCUMENTO N. LVII, N. 1-BIS - ALLEGATI I, II, III E IV - ANNESSO

La Commissione 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023;

premessi che,

il nostro Paese si trova a fronteggiare gli effetti congiunti di alcune grandi emergenze: le difficoltà economiche e sociali di lungo corso, che hanno coinciso con l'aumento di sacche di povertà e l'indebolimento della domanda interna; i cambiamenti in atto che stanno interessando le produzioni e i settori produttivi tradizionali della nostra economia, con ricadute sulle imprese e sull'occupazione; la crisi climatica, i cui effetti iniziano ad incidere pesantemente su ampie aree del territorio e su importanti comparti produttivi, a partire da quello agricolo; la crisi energetica, con pesanti ricadute su imprese manifatturiere e cittadini, e più in generale sulla tenuta economica del nostro Paese; la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, condizionata dalle promesse elettorali e da alcune delle problematiche del presente, risulta debole nel suo complesso e priva di visione riguardo le politiche di sviluppo economico del Paese nei prossimi anni, a fronte alle importanti sfide della transizione, e le politiche di sostegno dei redditi e dell'occupazione;

rilevato che,

la Nota è stata trasmessa alle Camere in palese ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge di contabilità pubblica, comprimendo per tale via l'iter di esame del documento e la possibilità di approfondirne i contenuti nelle Commissioni di merito;

la Nota, risulta priva di alcuni elementi fondamentali previsti dall'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009, e in particolare, nel descrivere i principali ambiti di intervento della futura manovra di bilancio, non include le indicazioni quantitative di massima relative alle misure di entrata e di spesa ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici. Presenta, altresì, gravi profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in quanto nella Relazione al Parlamento, di accompagnamento alla Nota, non è fatta menzione né agli eventi eccezionali né alle condizioni del ciclo economico nazionale che dovrebbero essere a fondamento della richiesta di scostamento e alla definizione del nuovo livello di indebitamento netto programmatico in rapporto al PIL, in netto peggioramento rispetto a quanto previsto nel DEF 2023 - pari a -5,3 per cento nel 2023, -4,3 per cento nel 2024, -3,6 per cento nel 2025 e -2,9 per cento nel 2026, a fronte di un andamento tendenziale del rapporto deficit/PIL stimato al -5,2 per cento nel 2023, -3,6 per cento nel 2024, -3,4 per cento nel 2025 e -3,1 per cento nel 2026;

gli spazi finanziari che emergono dalla preoccupante differenza tra gli andamenti tendenziali e quelli programmatici aggiornati previsti nella Nota, sono pari a 3,2 miliardi di euro nel 2023, a 15,7 miliardi nel 2024, a 4,6 miliardi nel 2025 e a 3,8 miliardi nel 2026, e rappresentano una delle fonti prioritarie di copertura finanziaria della prossima legge di bilancio;

la scelta di innalzare l'indebitamento netto a tali livelli, oltre a non essere adeguatamente giustificato da ragioni di eccezionalità avviene nel momento in cui sono in corso le trattative in ambito UE per la riforma della *governance* europea, con conseguente indebolimento della nostra posizione nelle trattative, e risulta del tutto incoerente con i messaggi di "prudenza" sul fronte della finanza pubblica più volte sottolineati nella stessa Nota e nel DEF 2023;

a destabilizzare ulteriormente lo scenario contribuiscono le non meglio precisate "Privatizzazioni" di partecipate pubbliche, pari a circa 1 punto percentuale di PIL, da cui il Governo intende ricavare circa 20 miliardi di euro nel prossimo triennio da destinare all'ulteriore copertura finanziaria degli interventi della prossima legge di bilancio. Considerata la consistenza delle suddette cifre, appaiono evidenti sia i rischi e sia le conseguenze dell'ingresso nelle compagini azionarie in imprese di rilevante interesse strategico nazionale da parte di soggetti esteri;

la situazione di incertezza generata dalla Nota di aggiornamento e le criticità insite nelle scelte di politica economica e di finanza pubblica sottostanti la prossima manovra di bilancio iniziano a minare la credibilità dell'esecutivo e ad alimentare di forte instabilità intorno al nostro Paese i cui riflessi sono evidenziati dall'andamento dello *spread*, in forte crescita rispetto a pochi mesi fa, e dall'aumento della spesa per interessi sui titoli del debito pubblico. Situazione che rischia di esporre, tra l'altro, il Paese a possibili attacchi speculativi e all'abbassamento del *rating* sui titoli del debito pubblico;

preso atto che,

la Nota di aggiornamento in relazione al quadro macroeconomico:

- evidenzia per il 2023 un deciso rallentamento in corso dell'economia superiore alle attese dei mesi scorsi ed un ottimistico miglioramento del livello della crescita nel 2024-2025 in netta controtendenza rispetto alle previsioni dei principali istituti e osservatori internazionali. Il quadro macroeconomico programmatico si discosta, infatti, da quello tendenziale per una stima della crescita del PIL più favorevole di +0,2 punti percentuali nel 2024 e di +0,1 punti percentuali nel 2025, cioè. Nel 2026, il tasso di crescita programmatico è previsto diminuire rispetto alle previsioni tendenziali di 0,2 punti attestandosi all'1 per cento;

- le variazioni della crescita nel 2024 e 2025 sono per lo più dovute agli interventi che il Governo intende predisporre nella prossima legge di bilancio e il maggiore contributo è affidato esclusivamente all'incremento della domanda interna (+1,3 punti percentuali), ossia ad un forte incremento dei consumi delle famiglie e degli ordinativi e del fatturato delle imprese che allo stato attuale non è suffragato da alcun segnale concreto;

- non si evidenzia, altresì, l'impatto del PNRR, come aggiornato dal Governo, sulla crescita del PIL e in relazione agli investimenti, il debole miglioramento nel 2024 e 2025 rispetto al quadro tendenziale non risulta adeguatamente motivato, tenendo conto dei ritardi che si stanno accumulando sul fronte del PNRR e dei previsti tagli di spesa in conto capitale da parte delle amministrazioni centrali; in relazione al quadro programmatico di finanza pubblica si prevede un forte peggioramento di tutti i principali indicatori sia rispetto alle previsioni tendenziali a legislazione vigente, sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF 2023. In particolare:

- l'indebitamento netto è stato programmato per l'anno 2024 al 4,3 per cento, in sensibile peggioramento di 0,7 punti rispetto al tendenziale e di 0,6 punti percentuali rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso. Nel 2025 e nel 2026 è previsto al 3,6 per cento e al 2,9 per cento, in peggioramento di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni tendenziali;

- l'indebitamento netto strutturale è programmato per l'anno 2024 al -4,8 per cento, in netto peggioramento sia rispetto al dato programmatico previsto nel DEF di aprile scorso (-4,1 per cento) sia rispetto allo scenario tendenziale contenuto nella Nota di aggiornamento (-4,0 punti percentuali. Si tratta di una "deviazione significativa" in ragione della quale il Governo ha allegato alla Nota di Aggiornamento la Relazione al Parlamento prevista dall'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

- particolarmente preoccupante è il dato relativo al "Saldo primario", che presenta un percorso meno favorevole sia rispetto alle previsioni programmatiche del DEF di aprile scorso sia rispetto allo scenario tendenziale della Nota di aggiornamento. Il saldo primario, fatta eccezione per il periodo emergenziale determinato dal Covid-19, è stato negli scorsi anni sempre in terreno positivo consentendo al nostro Paese di acquisire credibilità sui mercati internazionali per capacità di controllo della nostra finanza pubblica. Con la Nota di aggiornamento in esame, al contrario, il quadro programmatico rileva un Saldo primario al -0,3 per cento nel 2024, in peggioramento sia rispetto al quadro programmatico del DEF di aprile scorso (+0,3 per cento), sia rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente (0,6 per cento;

- con forte preoccupazione, tenuto conto dell'andamento dello spread e dei primi segnali di sfiducia dei mercati internazionali nei confronti del nostro Paese, il Governo stima nel quadro programmatico della Nota una spesa per interessi in sostanziale equilibrio rispetto allo scenario tendenziale e in lieve peggioramento rispetto allo scenario programmatico del DEF di aprile scorso, attestandosi al 4,2 per cento nel 2024, al 4,3 per cento nel 2025 e al 4,6 per cento nel 2026. Tali dati, tuttavia, tradotti in termini quantitativi, prefigurano una crescita della spesa per interessi dai 78,3 miliardi di euro del 2023 a circa 89 miliardi nel 2024, a 94,4 miliardi nel 2025 e a 103,5 miliardi nel 2026;

sul fronte delle entrate, la Nota evidenzia un andamento nello scenario tendenziale in deciso peggioramento rispetto alle previsioni del DEF di aprile scorso, che peggiorerà ulteriormente in conseguenza degli interventi previsti a partire dalla prossima legge di bilancio. Nel solo anno 2023, l'andamento delle entrate peggiora di 1,1 punti percentuali, passando dal 48,9 per cento al 47,8 per cento, di 0,6 punti percentuali nel 2024 e nel 2025 (passando rispettivamente dal 47,7 al 47 per cento nel 2024 e dal 47,6 per cento al 46,6 per cento nel 2025), e di 0,8 punti percentuali nel 2026, passando dal 47,1 al 46,3 per cento nel 2026;

sul fronte della spesa preoccupa, l'andamento della spesa che è prevista passare dal 53 per cento del 2023 al 49,4 per cento nel 2026. In tale contesto, emergono in tutta evidenza i preannunciati tagli alle amministrazioni centrali (oltre 2 miliardi di euro) e in particolare, il contributo che verrà richiesto sul fronte degli investimenti pubblici, dove una quota fino al 30 per cento verrà conseguita attraverso la riduzione delle voci di spesa in conto capitale e l'allarmante contributo posto a carico della spesa sanitaria. La Nota evidenzia infatti che, a legislazione vigente, la spesa sanitaria è prevista scendere dal 6,6 per cento del Pil del 2023, al 6,2 per cento nel 2024 e nel 2025 e al 6,1 per cento nel 2026, senza precisare alcunché in merito alla spesa programmata per tale settore. La Nota si limita a prevedere che la legge di bilancio 2024 provvederà agli stanziamenti, per il triennio 2024-2026, da destinare al personale del sistema sanitario;

le prestazioni sociali in denaro, nello scenario a legislazione vigente, raggiunto il livello del 21,1 per

cento nel 2024, scenderanno nel biennio successivo rispettivamente al 20,9 per cento e al 20,8 per cento, con la spesa per pensioni ferma al 16 per cento nel 2024 e al 15,9 per cento nel biennio successivo. Su tali voci pesa, tuttavia, l'andamento dell'inflazione il cui andamento preventivato erode il valore reale delle prestazioni in denaro e delle pensioni;

il debito pubblico, secondo quanto evidenziato dalla Nota, non è previsto scendere ad un ritmo significativo nel periodo previsionale. In particolare, il percorso di decrescita del rapporto debito/Pil rallenta sensibilmente nel 2024 rispetto allo scenario tendenziale, attestandosi al 40,1 per cento, ad un livello superiore di 0,4 punti percentuali rispetto al tendenziale. Nel 2025 è previsto scendere al 139,9 per cento e nel 2026 al 139,6 per cento;

rilevato che,

la Nota evidenzia che la prossima manovra di bilancio poggia su quattro direttrici prioritarie di finanziamento degli interventi: 1) l'incremento dell'indebitamento netto di 15,7 miliardi nel 2024, di 4,6 miliardi nel 2025 e di 3,8 miliardi di euro nel 2026; 2) la *spending review* da cui sono attesi risparmi di spesa per circa 2 miliardi di euro; 3) le irrealistiche privatizzazioni per circa 20 miliardi di euro per il triennio 2024-2026; 4) i tagli alle detrazioni fiscali, non quantificati, per finanziare una prima parte della riforma fiscale, nonché i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, ivi compreso il rinnovo dei contratti del settore sanitario. Su tali coperture emergono evidenti dubbi di sostenibilità; l'impostazione della prossima manovra di bilancio, così come preannunciato nella Nota, non sembra orientata a risolvere le suddette criticità e non si preannunciano misure di stimolo della crescita e in grado di generare nuova occupazione;

la Nota si limita ad indicare come ambiti principali della prossima manovra, in termini d'impatto sulla finanza pubblica, il taglio contributivo (riduzione del cuneo fiscale) e gli stanziamenti per l'avvio della riforma del sistema fiscale e per supportare le famiglie più numerose. A questi si aggiungono gli stanziamenti da destinare al personale del sistema sanitario, gli incentivi per gli investimenti nel Mezzogiorno e le risorse per le politiche invariate, quali i rinnovi contrattuali della PA e le spese necessarie per preservare la continuità dei servizi pubblici;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza, a cui il DEF di aprile scorso affidava un sostanziale contributo alla crescita economica del Paese, è oggi fermo a causa dei reiterati e scomposti interventi del Governo e, nonostante i reiterati annunci, rischia di rinviare o perdere il conseguimento delle rate spettanti al nostro Paese, a partire dalla 4ª e 5ª rata. In conseguenza delle modifiche proposte al Piano, sono stati sottratti agli enti locali interventi per circa 13 miliardi di euro, con conseguente defianziamento di circa 42.000 progetti cantierabili, i cui effetti ricadranno sulle imprese edili e più in generale sulle imprese dell'indotto e su quelle manifatturiere;

per quanto di competenza della Commissione,

in tema di politica industriale, la Nota conferma il trend degli ultimi mesi caratterizzato da un vuoto di iniziativa e di proposte inefficaci, con ricadute che si prefigurano disastrose per il Paese. In particolare, su tale giudizio incidono pesantemente:

- la vicenda del mancato insediamento di un importante stabilimento Intel per il *packaging* e l'assemblaggio di semiconduttori che prevedeva un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel. Nel mese di gennaio 2023, il Governo in carica aveva pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia del suddetto impianto per la produzione di semiconduttori. Tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo (Germania, Polonia) e in Israele, mentre per quanto riguarda il nostro Paese i preannunciati impegni si sono tradotti in un nulla di fatto. Allo stato attuale, infatti, non si hanno più notizie sull'avvio degli importanti e preannunciati investimenti di Intel in Italia;

- la gestione delle vicende relative agli stabilimenti *ex-Ilva*, alla Tim e ad ITA/Alitalia, e da ultimo quello relativo alla Magneti Marelli, coinvolgono settori strategici per l'economia del Paese. Le scelte finora previste per ciascuna delle suddette vicende evidenzia una sostanziale rinuncia del Governo al

presidio, rilancio e salvaguardia di importanti imprese di interesse strategico nazionale, alcuni dei quali finiti nell'orbita di soggetti privati e Fondi esteri, con conseguenti probabili riflessi sulla perdita di migliaia di posti lavoro e di qualificati centri di produzione e di ricerca; nessun passaggio è dedicato al rilancio della competitività delle imprese e alla difficile situazione in cui si trovano migliaia di imprese operanti nei settori trainanti della nostra economia. Nel settore edilizio, numerose imprese edili sono in una difficile situazione di scarsa liquidità e ancora in attesa delle misure per lo sblocco della cessione dei crediti del superbonus. Nel settore dell'*automotive* e del relativo indotto, numerosi stabilimenti sono a rischio di chiusura e con essi migliaia di posti di lavoro; in materia di politiche di contrasto all'inflazione non si intravedono passi in avanti. Fra i fattori che più incidono all'incremento dell'inflazione, concorrono l'andamento dei prezzi energetici e delle materie prime, ormai a livelli insostenibili e perduranti. Su tale fronte, la diversificazione degli approvvigionamenti e delle fonti energetiche, necessaria a sostenere la competitività del nostro sistema economico produttivo, risulta ferma al lavoro svolto dal precedente Governo, senza sostanziali novità nel corso degli ultimi mesi. A fronte di tali difficoltà, la Nota preannuncia che il Governo intende ritirare gradualmente le misure di sostegno connesse agli aumenti dei prezzi dei beni energetici, in parte già messo in atto con il decreto legge n. 132 del 2023;

in materia di agricoltura, la Nota si limita soltanto a preannunciare due disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2024-2026, il primo recante misure, non ben definite, per la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari e del patrimonio forestale, e il secondo recante misure in materia di consumo di suolo, ricomposizione fondiaria e riutilizzo terre pubbliche a fini agricoli. Nessuna indicazione viene fornita per il sostegno di un settore in forte difficoltà e ciò è tanto più grave alla luce dei dati (Istat) a consuntivo del 2022, anno in cui il valore aggiunto del settore, in controtendenza rispetto al resto dell'economia nazionale, è calato, in termini reali, dell'1,8 per cento così come il volume della produzione (-1,5 per cento) e il numero degli occupati (-2,1 per cento), con andamenti negativi per quasi tutte le principali coltivazioni, tra cui legumi, olio di oliva, cereali, a cui si accompagna una diminuzione del comparto zootecnico. I dati relativi al corrente anno prefigurano un leggero miglioramento ma con alcuni comparti produttivi in forte crisi come le coltivazioni di cereali e il vitivinicolo. A consuntivo di un anno di Governo, il settore è stato interessato da una serie di misure "spot" che nulla hanno a che vedere con le esigenze di sviluppo, modernizzazione e competitività;

sul "carovita" incide in misura rilevante il forte incremento dei prezzi dei beni agro-alimentari. Tale vicenda allarga in modo preoccupante la forbice tra vendita al dettaglio dei prodotti agroalimentari e i redditi conseguiti dagli imprenditori agricoli per la produzione di tali beni, progressivamente sempre più in calo, senza che siano stati adottati o previsti interventi correttivi a tutela della continuità operativa di questi ultimi;

sul fronte del commercio si segnala un preoccupante *trend* negativo per gli esercizi del commercio al dettaglio. Secondo i dati Istat, *il calo delle vendite a volume rilevato ad agosto, sia congiunturale che tendenziale è superiore alle stime. Per l'Italia, quella di agosto è la terza riduzione consecutiva dell'indice delle vendite a volume e la sesta su un totale di otto variazioni dall'inizio dell'anno. In tale frangente, il rallentamento dei consumi o la contrazione degli stessi riguardano vari segmenti della spesa e si ripercuotono in modo particolare sugli esercizi di piccole dimensioni, dove si registra anche il più alto tasso di chiusure di attività;*

tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [795](#)

G/795/1/9

[Nave](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza

2022» (A.S. 795),

premessi che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022;

il predetto regolamento è finalizzato a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, stabilendo norme armonizzate volte a garantire, per tutte le imprese, che i mercati nel settore digitale nei quali sono presenti *gatekeeper* (controllori dell'accesso) siano equi e contendibili in tutta l'Unione, a vantaggio degli utenti commerciali e degli utenti finali;

considerato che:

per garantire il corretto dispiegamento delle dinamiche concorrenziali occorre tenere conto delle particolarità delle realtà industriali italiane e, soprattutto, dell'obiettivo ultimo del superamento del divario digitale;

tra gli obiettivi della Comunicazione della Commissione europea "*Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale*" emerge in particolare la necessità dell'adeguamento delle piccole e medie imprese in termini di digitalizzazione;

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'assegnazione di funzioni per l'esecuzione del citato regolamento (UE) 2022/1925, forme di promozione e tutela delle piccole e medie imprese che favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.

G/795/2/9

[Fallucchi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Maffoni](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

l'infrastruttura cloud ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze software potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), l'articolo 33, concerne il rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica nell'attività di subfornitura tra imprese presumendo la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali e/o fornitori, anche in termini di effetti di rete e/o di disponibilità di dati;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adozione da parte dell'AGCM delle linee guida previste nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, al fine di garantire un rafforzamento della concorrenza

nei mercati digitali e favorire maggiori garanzie di accesso e di operatività sulle piattaforme digitali a tutte le imprese.

G/795/3/9

[Biancofiore](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

l'infrastruttura *cloud* ha un valore di 4,4 miliardi di euro ed è in costante crescita;

secondo un recente studio condotto dall'Istituto per la competitività, il contrasto alle pratiche scorrette in materia di licenze *software* potrebbe determinare una crescita del fatturato complessivo del comparto ICT nazionale compresa tra 1,28 e 1,61 miliardi l'anno;

a livello nazionale, tra gli obiettivi promossi dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, all'articolo 33, vi è quello di disciplinare l'abuso di dipendenza economica da parte delle piattaforme digitali;

nello specifico, il comma 3 dell'articolo 33 prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possa adottare apposite linee guida al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica. In considerazione delle competenze dell'AGCM, viene inoltre valutata l'opportunità di prevedere l'adozione delle linee guida direttamente da parte della stessa AGCM;

la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, all'articolo 10, designa l'AGCM quale Autorità preposta all'esecuzione del DMA in Italia, consentendole di esercitare poteri di indagine con riferimento a possibili inosservanze da parte dei cosiddetti *gatekeeper* di taluni obblighi ivi previsti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adozione da parte dell'AGCM delle linee guida previste nella legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, al fine di garantire un rafforzamento della concorrenza nei mercati digitali e favorire maggiori garanzie di accesso e di operatività sulle piattaforme digitali a tutte le imprese.

G/795/4/9

[Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Liris](#), [Bucalo](#), [Russo](#), [Sallemi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure per l'adozione del piano di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale;

considerato che

ancora oggi alcune regioni del Centro-Sud presentano, però, addirittura un *deficit* infrastrutturale dovuto alla mancanza di linee ferroviarie ad alta velocità e a carenze della rete autostradale, che rendono difficili gli spostamenti verso questi territori e all'interno di essi;

recentemente alcune compagnie aeree hanno deciso di ridurre i collegamenti con alcuni scali aeroportuali;

nonostante gli sforzi compiuti dalle amministrazioni regionali, tali scelte stanno provocando inevitabili ripercussioni sul tessuto economico-produttivo dei diversi contesti territoriali coinvolti;

ritenuto inoltre che:

è di fondamentale importanza che nelle regioni del Mezzogiorno operino scali aerei capaci di

incrementare il numero di voli e di destinazioni, ciò al fine di garantire collegamenti efficienti che assicurino ai cittadini-utenti il diritto di mobilità sul territorio nazionale e dell'Unione europea, favorendo al contempo lo sviluppo economico e del turismo nelle aree interessate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere fin dalla prossima legge di bilancio adeguate risorse in favore degli aeroporti del Mezzogiorno, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, mediante l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.

G/795/5/9

[Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022»,

premessi che:

il decreto del Ministero dell'istruzione e del merito n. 52 del 2023 ha fissato i prezzi dei libri per la scuola primaria per l'anno scolastico 2023/24. I testi sono gratuiti e vengono consegnati agli studenti dietro presentazione della cedola libraria, i relativi costi sono a carico dei Comuni che ricevono per questo contributi statali;

il medesimo decreto ha altresì stabilito che: «Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e del merito e degli Enti locali viene praticato uno sconto *non inferiore allo 0,25* per cento sul prezzo di copertina»;

la scontistica è cambiata negli anni: la circolare ministeriale n. 85 del 23 maggio 2000 prevedeva infatti che il prezzo era quello «risultante a seguito dello *sconto dello 0,25* per cento che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acquisti a carico delle Pubbliche Amministrazioni, sarà effettuato da parte dei librai». Stesso dicasi per la circolare ministeriale n. 45 del 28 febbraio 2001;

sarebbe auspicabile il ritorno alla precedente previsione normativa, anche in considerazione del fatto che, mentre in quegli anni il margine che i librai ottenevano dagli editori era attorno al 25 per cento sul prezzo di copertina, oggi siamo ormai sotto al 10 per cento, per cui permettere di attivare corse al ribasso sui prezzi politici fissati dal Ministero, penalizza le librerie a vantaggio delle grandi piattaforme di acquisto *on-line*;

inoltre per la scuola primaria, dove come accennato in precedenza il costo dei libri è a carico dei comuni, si profila l'impossibilità per i librai di anticipare agli editori il pagamento dei testi, con esposizioni finanziarie che a volte durano mesi;

se non si troverà una soluzione, molte librerie e cartolibrerie si vedranno costrette a rinunciare alla vendita dei testi scolastici, privando le famiglie di un servizio essenziale e rischiando gravi ripercussioni sull'attività economica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aprire un confronto attraverso la convocazione di un tavolo di filiera al Ministero dell'istruzione con editori, scuole, distributori, librai e cartolibrari per capire come creare un sistema virtuoso che tuteli le famiglie, ma anche librerie e cartolibrerie del territorio, un punto di riferimento per gli studenti e una ricchezza per città e piccoli centri.

Art. 1

1.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e al Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", nonché alle regioni e province autonome interessate,".»;*

b) *dopo il numero 2), inserire il seguente: «2-bis) al comma 6 dopo le parole: "Il Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate,".»*

1.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «12» con il seguente: «12. Terna S.p.A. predispone ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, l'ARERA procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo, che decorrono dalla data di presentazione all'ARERA della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «13».

1.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «coerente con gli obiettivi in materia», inserire le seguenti: «di comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo,»;

b) al quarto periodo, dopo le parole: «nonché gli investimenti programmati», inserire le seguenti: «per le comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo».

1.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «e all'ARERA» con le parole: «, all'ARERA ed alle Regioni e province autonome»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «entro il termine di sessanta giorni dalla» inserire le seguenti: «chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa»;

c) al quinto periodo, sostituire le parole: «Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA» con le seguenti: «Entro il 31 gennaio di ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ARERA ed alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».

1.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo la parola: «ARERA», inserire le seguenti: «e alle regioni»;*
- b) al secondo periodo, sostituire le parole da: «dalla richiesta di parere, nonchè», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dalla chiusura della procedura Valutazione ambientale strategica»;*
- c) al quinto periodo:*
 - 1) prima delle parole: «Ogni anno», premettere le seguenti: «Entro il 31 gennaio di»;*
 - 2) dopo le parole «e all'ARERA», inserire le seguenti: «, nonchè alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».*

1.6

[Basso](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Piano prevede, altresì, il sostegno alle tecnologie di accumulo di energia di nuova generazione che superi i problemi di smaltimento delle batterie elettrochimiche, sostenendo tecnologie a base di CO2 e impianti ETCC (Energy transition combined cycle).»

1.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al capoverso «12», secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari, »;*
- b) al capoverso «12», quarto periodo, dopo le parole: «presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, alle competenti Commissioni parlamentari»;*
- c) al capoverso «13», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12».*

1.8

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», secondo periodo, sostituire le parole: «della parte II», con le seguenti: «della parte seconda».

1.9

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», secondo periodo, dopo le parole: «, previa acquisizione del parere delle regioni», aggiungere le seguenti: «e delle province autonome».

1.10

[Trevisi](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», terzo periodo, dopo le parole: «In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni,» aggiungere le seguenti: «e alle province autonome,».

1.11

[Paroli](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo le parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» inserire le seguenti: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.»

1.12

[Misiani](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo le parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» inserire il seguente periodo: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.».

1.13

[Nave](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.»

1.14 (testo 2)

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

1.14

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

1.15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.16

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13» sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.17

[Calenda](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stabilite le modalità per la cessione da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., entro i sei mesi successivi, della totalità delle quote azionarie del Gestore dei mercati energetici S.p.a. Nessun soggetto che svolga attività nei settori della produzione o vendita di energia elettrica o gas può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale della società.».

1.18

[Nave](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari," sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024"».

1.19

[Misiani](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: "Con decreto" fino alla parola: "parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024".»

1.20

[Calenda](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 36-ter è abrogato.»

1.0.1

[Calenda](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema)

1. Al fine di favorire la concorrenza nel settore dell'energia elettrica e la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, nonché al fine di garantire una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture e eliminare potenziali conflitti di interessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito della concessione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema;

b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO2 necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico;

d) garantire la massima trasparenza del mercato;

e) minimizzare i costi per il sistema.»

Art. 2

2.1

[Paroli](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» aggiungere le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.2

[Nave](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico».

2.3

[Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico».

2.4

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero delle imprese e del made in Italy nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),».

2.5

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle 8 norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."».

2.6

[Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"».

2.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicità](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «di un soggetto terzo univocamente designato», aggiungere le seguenti: «, che offra garanzie di imparzialità in favore del cliente».

2.9

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole «univocamente designato», inserire le seguenti: «, ovvero delle associazioni di consumatori, delegate dallo stesso cliente finale».

2.7

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «dati personali», inserire le seguenti: «, che deve offrire garanzie di imparzialità in favore del consumatore,».

2.10

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.11

[Paroli](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1, capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.12

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), inserire in fine il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicità](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.14

[Sironi](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma

statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.15

[De Carlo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale sia un'associazione rappresentativa di categoria, questa può operare sul portale attraverso canali di accesso prioritari appositamente indicati. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.»

2.16

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa potrà operare sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati *ad hoc*. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.»*

2.17

[Paroli](#)

*Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il soggetto delegato dall'utente finale fosse un'associazione rappresentativa di categoria, questa potrà operare sul Portale attraverso canali di accesso prioritari, indicati *ad hoc*. Restano esclusi dall'accesso ai dati i soggetti terzi portatori di interessi contrastanti con i principi di trasparenza e concorrenza del mercato.»*

2.18

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti di ordine oggettivo e soggettivo dell'accesso al Portale, dei consumi di energia elettrica e di gas naturale specificando il novero delle terze parti abilitate a fruire della messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali, le finalità dell'accesso al Portale allo scopo di evitare l'utilizzo dei dati ai fini di profilazione o elaborazione dei dati a fini statistici dei clienti finali, le tipologie di dati relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo di gas naturale che possono essere utilizzati, e le garanzie per la riservatezza dei dati.»

2.0.1

[Loreface](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici".».

2.0.2

[Martella](#), [Misiani](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

2.0.3

[Nave](#), [Croatti](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Costituzione di comunità energetiche rinnovabili presso gli aeroporti di interesse nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.»

2.0.4

[Trevisi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle zone economiche speciali."»

2.0.5

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)

1. All'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata"»

Art. 3

3.1

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire la seguente: «rinnovabile»;

2) alla lettera b), capoverso comma 1:

a) dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;

b) dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;

3) alla lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.2

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire le seguenti: «rinnovabile».

3.3

[Sigismondi](#), [Berrino](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), capoverso «01.», dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo.»;

2) al comma 1, lettera c), al capoverso «1-bis.», ultimo periodo, dopo le parole: «che il concessionario» inserire le seguenti: «, che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing,»;

3) dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di

produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) del decreto-legge 5 Ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, sono accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo è utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Servizi di cold ironing e comunità energetiche portuali».

3.4

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), capoverso comma «01», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»;

2) alla lettera c), capoverso comma «1-bis », secondo periodo, dopo le parole «che il concessionario» inserire le seguenti «che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".».

3.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso comma 01, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo»;

b) alla lettera c), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole «evitare che il concessionario» inserire le seguenti: «che, ai presenti fini, può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019.

2-ter. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema

portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-quater. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-bis e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

3.6

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera a), dopo il capoverso lettera b), è inserito il seguente: «b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo»;*

2) *alla lettera c), capoverso comma 1-bis, dopo le parole «che il concessionario» inserire le seguenti: «, che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing,»;*

3) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il comma 2 dell'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del

sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3 comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-bis*, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e *23* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-septies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e

finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-octies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."»

3.7

Damiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), capoverso « 01 » dopo la lettera b), inserire la seguente: «*b-bis*) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo;»;

b) al comma 1, lettera c) capoverso «1-*bis*», dopo le parole «che il concessionario» sono inserite le seguenti: «, che può essere gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*,»;

c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "I soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP), secondo le modalità e nei limiti di cui al presente articolo.";

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-*bis*. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quater. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-quinquies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: «e comunità energetiche portuali».

3.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», sostituire le parole da: «volti a prevedere» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «, che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale, voltati a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garantisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell'energia fornita dalle infrastrutture di cold ironing sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave.».

3.9

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.10

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.11

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.12

[Basso](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare, alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione, e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.».

3.0.1

[Basso](#), [Martella](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW.

Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

2-ter. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2-quater. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-ter*, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo *14-bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo *17-bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. "

2. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo *11-bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

3.0.2

[Bizzotto](#), [Pucciarelli](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto e di revisioni dei veicoli pesanti)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "organismi autorizzati" sono aggiunte le seguenti: ", è fatta salva la possibilità di accedere alle prove d'esame di cui al comma 1, ai soggetti non in possesso di licenza media secondaria qualora il corso formazione non sia stato erogato dall'organismo preposto";

b) dopo le parole: "la residenza normale." sono aggiunte le seguenti: "Qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in provincie diverse da quella di residenza."

2. Al fine di far fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, il limite di importo delle indennità e dei rimborsi di spese per le trasferte previsto dall'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di indennità e di rimborsi di spesa per le trasferte è incrementato in misura pari al 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei conducenti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)" sono soppresse.».

3.0.3

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito *web*, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna tipologia di AEE, versati dai produttori di prodotti per unità venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato.

3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi collettivi di cui al comma 2 che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati.

3-quinquies. I sistemi di gestione collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione sul proprio sito *web*, dell'elenco aggiornato dei produttori consorziati e di eventuali altri soci non produttori di AEE."»

3.0.4

[Minasi](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto)

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 49-ter:

1) al comma 3, dopo le parole: "può svolgere", sono inserite le seguenti: ", anche su base temporanea e occasionale," e le parole: "di rappresentanza o da rapporti che ne possano" sono sostituite dalle seguenti: "di rappresentanza o da altro rapporto che ne possa";

2) al comma 5, le parole: "per la quale" sono sostituite dalle seguenti: "per il quale";

3) al comma 6 dopo le parole: "del codice civile" sono inserite le seguenti: "nonché, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri e l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 per i cittadini di Paesi terzi";

4) dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è Autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.";

b) all'articolo 49-quater:

1) al comma 3:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;"

1.2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;"

1.3) la lettera g), è sostituita dalla seguente: "g) salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali od a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni;"

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.".

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4.";

4) al comma 6:

1) all'alinea, le parole: "del luogo in cui è stata commessa la condotta" sono sostituite dalle seguenti "competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione";

2) alla lettera a), secondo periodo, le parole: "Esso è disposto" sono sostituite dalle seguenti: "L'ammonimento è disposto";

3) alla lettera c) le parole: "nell'esclusione temporanea" sono sostituite dalle seguenti: "nell'interdizione temporanea";

5) al comma 11, lettera d), le parole "salvo che sia intervenuta la riabilitazione" sono sostituite dalle seguenti: "salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione o il reato è estinto",

6) al comma 13:

1) le parole: "il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia";

2) le parole: "di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

3) dopo le parole: "di cui al comma 3, lettera e)," sono aggiunte le seguenti: "limitatamente agli enti di formazione di diritto interno," e le parole: "del luogo in cui" sono sostituite dalle seguenti: "competente per il luogo in cui".

1-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

3.0.5

Trevisi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2024, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

Art. 4

4.1

Aurora Floridaia, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «del mercato (AGCM)», inserire le seguenti: «, con il necessario parere delle associazioni dei consumatori,».

4.2

Bizzotto, Cantalamessa

All'articolo sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera b), capoverso «3», al secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;

b) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi".».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

4.3

Giacobbe, Martella

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi"».*

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

4.4

[Paroli](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi"».*

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

4.5

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'Elenco riporta, altresì, gli eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti iscritti al fine di fornire adeguata informazione ai clienti sulla loro condotta commerciale.»

4.6

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», terzo periodo, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «, da disporre solo quando le condotte siano state accertate e sanzionate con provvedimento divenuto inoppugnabile o passato in giudicato.»

4.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con provvedimento divenuto inoppugnabile, o con sentenza passata in giudicato".

4.8

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Quando un contratto a distanza ha ad oggetto la fornitura di gas, elettricità o servizi di telecomunicazioni e deve essere concluso al telefono, il professionista, a richiesta, fornisce al consumatore, che dovrà confermarne la ricezione e la presa visione, tutte le condizioni contrattuali su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta".».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «del gas naturale» con le seguenti: «energetico e delle telecomunicazioni».

4.0.1

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 2, lettera o), dopo le parole: "del presente decreto" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";
 - b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'auto-consumatore stesso" sono aggiunte in fine le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2 lettera a-bis) del presente articolo;
 - 2) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";
 - 3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

4.0.2

[Giacobbe, Martella](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";
 - b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'auto-consumatore stesso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera a-bis) del presente articolo";
 - 2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";
 - 3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

4.0.3

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), dopo le parole: "del presente decreto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";
 - b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'autoconsumatore stesso" sono

aggiunte le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2 lettera a-bis) del presente articolo;

2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

4.0.4

[Ambrogio](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere".

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: "3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento";

b) all'articolo 33, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali".

3. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.0.5

[Minasi](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere".

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: "3 per cento, in almeno un raggruppamento" sono sostituite dalle seguenti: "1 per cento, in almeno un raggruppamento, ovvero almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento";

b) all'articolo 33, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4.0.6

[Testor](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore delle bonifiche)

1. Al fine di supportare lo sviluppo del territorio e favorire la concorrenza del sistema economico nazionale nonché conseguire i benefici ambientali all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale individuati dal decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 426, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "comprese tra i siti di interesse nazionale «ex SLOI ed ex Carbochimica» e" sono abrogate;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al comma 1 potranno essere utilizzate, oltre che per gli interventi suddetti, anche per uno studio specialistico, e relative attività connesse, sulle predette aree, finalizzato ad individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico ed operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree".»

4.0.7

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

b) al comma 46, le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

c) al comma 47, dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2023" sono inserite le seguenti: "relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

d) al comma 48, le parole: "entro la medesima data del 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023";

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»

4.0.8

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la promozione della concorrenza in ambito assicurativo)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, dopo il comma 11-bis, sono aggiunti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;

- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo 149.

11-*quinquies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dall'azienda produttrice o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";

b) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.".

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

4.0.9

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro sessanta dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 36 del 2001.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non saranno definitivamente adottate, i livelli di riferimento dell'intensità di campo per i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici di cui alle tabelle 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore di quattro volte inferiore a quello considerato tollerabile dalla raccomandazione 1999/519/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999.

3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "in particolare il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "in particolare il Ministro della salute";

b) dopo le parole: "alta frequenza", sono aggiunte le seguenti: "e il Ministro delle imprese e del *made in Italy* effettua, anche avvalendosi di soggetti *in house* aventi comprovata esperienza nel campo scientifico e tecnologico, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione

dello spettro elettromagnetico".

4. All'articolo 4, comma 2, della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: "presente legge" sono aggiunte le seguenti: "e sono aggiornati in relazione alle nuove evidenze scientifiche in materia, alla pubblicazione di rapporti o linee guida internazionali, a direttive specifiche o raccomandazioni europee con cadenza almeno triennale";

b) alla lettera a), dopo le parole: "di concerto con il Ministro della", la parola: "sanità" è soppressa e sono inserite le seguenti: "salute e il Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, per quanto riguarda le sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazione";

c) alla lettera b), dopo le parole: "su proposta del Ministro della" la parola: "sanità" è soppressa e sono inserite le seguenti: "salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, per quanto riguarda le sorgenti fisse connesse a impianti, sistemi e apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazione";

5. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Fondazione Ugo Bordoni pubblica un rapporto sui valori reali di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico ambientali delle reti mobili. La Fondazione, in attuazione di un protocollo di intesa stipulato tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della salute, sentita la conferenza unificata, supporta le Agenzie regionali per la protezione ambientale e gli Ispettorati territoriali del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nell'attuazione di campagne annuali di misurazione al fine di informare la popolazione sui livelli di campo elettromagnetico effettivamente presenti sul territorio, nonché di fornire alle Regioni e agli enti locali dati e informazioni utili per migliorare il processo di localizzazione e di controllo degli impianti sorgenti di campi elettromagnetici.

6. Dalle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.».

4.0.10

Paroli

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Rafforzamento della disciplina sull'unbundling)

1. Nel caso di imprese integrate verticalmente, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti e le misure necessarie a garantire la reale separazione, anche proprietaria, tra le imprese di vendita e i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche, nonché con le imprese che operano nel settore dei servizi *post* contatore."

4.0.11

Naturale, Nave, Sabrina Licheri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»

4.0.12

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "10 gennaio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2025."».

4.0.13

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in materia di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso)

1. All'articolo 7, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, alle parole "può imporre", è premessa la seguente: "non".»

Art. 5

5.1

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «dieci anni», con le seguenti: «tre anni»;*
- b) *al comma 2, lettera c):*
 - 1) *sostituire le parole: «un numero massimo di concessioni di cui», con la seguente: «che»;*
 - 2) *sostituire la parola: «può», con le seguenti: «non possa»;*
 - 3) *dopo la parola: «titolo», aggiungere, in fine, le seguenti: «di più di una concessione».*

5.2

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede ad individuare specifiche modalità di assegnazione stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.»

- b) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

c) *al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»*

- d) *al comma 7:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 7, comma 1, lettera f-*bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitate da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005";

2) all'articolo 16, comma 4-*bis*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitato da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005".»

2) *sopprimere la lettera b).*

5.3

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le procedure selettive sono riferite al singolo posteggio ed avvengono in presenza di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio.»

5.4

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»

5.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere forti clausole sociali che prevedano l'obbligo, pena il decadimento della concessione, della corretta e completa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative;».

5.6

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere specifiche clausole sociali volte alla valorizzazione dell'impresa giovanile;»

5.7

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sopprimere la lettera b);

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche per coloro che siano titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che, nell'ultimo biennio, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo.»

5.8

[Nave](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere, in considerazione degli obiettivi di politica sociale e di tutela occupazionale, anche al fine di garantire il rientro degli investimenti degli operatori, che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa di cui dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005, siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al titolare previa verifica dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;»

2) alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: ". La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche alle procedure di cui alla lettera b);";

b) al comma 7, sopprimere le lettere a) e c).

5.9

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di garantirne la massima partecipazione»

5.10

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante la previsione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni»

5.11

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree periferiche al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.»

5.12

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree montane e rurali al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.»

5.13

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»

5.14

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «possessore o detentore,» inserire le seguenti: «in via diretta o indiretta».

5.15

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere, con riferimento all'esercizio del commercio su aree pubbliche di beni alimentari, nell'ambito della medesima area mercatale, una riserva di concessioni almeno pari al 20 per cento del totale della predetta intera area a favore di imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.»

5.16

[Paroli](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.17

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicità](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.18

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.19

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.20

[Maffoni](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) considerare le dimensioni demografiche degli enti e il grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

5.21

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare il minimo impatto delle aree mercatali sul paesaggio e sull'ambiente;»

5.22

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere da parte dei Comuni la possibilità di ulteriori criteri subordinati ai precedenti, con l'esclusione di quelli fondati sull'offerta economica, che restano comunque vietati.»

5.23

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) fermo restando quanto previsto alla lettera c), prevedere la valorizzazione della posizione degli operatori che, nei due anni precedenti l'avvio delle procedure selettive, abbiano direttamente utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.»

5.24

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo le parole: «amministrazioni competenti», aggiungere le seguenti: «per poter rilasciare nuove concessioni»;*
- b) *sostituire la parola: «compiono», con le seguenti: «sono tenute a compiere».*

5.25

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni competenti, nel caso di apertura di mercati alimentari su aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.».

5.26

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

5.27

[Gasparri](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «si intendono comunque rinnovate», aggiungere le seguenti: «anche su istanza presentata dall'attuale titolare».

5.28

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 5, dopo le parole: «si intendono comunque rinnovate», inserire le seguenti: «anche su istanza presentata dall'attuale titolare».

5.29

[Croatti](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Ai fini della promozione e valorizzazione delle imprese del commercio al dettaglio su area pubblica, intese quale elemento di opportunità e crescita economica nonché rivitalizzazione e socializzazione per i centri urbani, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, nonché le associazioni operanti a livello territoriale, attuano politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali e dell'intero settore, anche attraverso programmi di trasformazione qualitativa delle strutture di vendita per la compatibilità delle stesse con il contesto in cui operano. Le regioni provvedono altresì a realizzare significative azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, anche mediante sistemi innovativi e tecnologici, nonché a promuovere il commercio su area pubblica mediante strumenti di digitalizzazione, promozione e marketing territoriale.

6-ter. Per la finalità di cui al comma 6-bis è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

6-quater. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto da adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, valutato 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.30

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al riconoscimento di un contributo in favore degli operatori del settore del commercio su aree pubbliche.

6-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto nonché ogni ulteriore disposizione attuativa del comma 6-bis.

6-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai al comma 6-bis, valutato in 1 milione per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.31

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche".

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d), d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), d-bis)".

6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.»

5.32

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 7 sopprimere la lettera b).

5.33

[Nastri](#), [De Priamo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

5.34

[De Priamo](#), [Nastri](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".».

5.0.1

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con modalità organizzative dagli stessi individuate o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.»

Art. 6

6.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, previa comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), una percentuale, comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico.

2. Restano fermi i requisiti di cui all'articolo 5 e i requisiti igienico-sanitari.

3. Per le predette attività, qualora la vendita riguardi esclusivamente generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza di personale addetto."

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni."»

6.2

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

"Articolo 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, senza altra formalità oltre la preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), una percentuale comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico, alla sola condizione del rispetto della normativa sanitaria e di quelle riguardante i requisiti professionali. In questi casi, se la vendita riguarda esclusivamente pastigliaggi o generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza del preposto.";

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".»

6.3

[Paroli, Silvestro](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".»

6.4

[Sabrina Licheri, Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono inserite le seguenti: ", accumulo di

scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica";

b) dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni."»

6.5

[Giacobbe](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica";

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni"»

6.6

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".

b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del

presente articolo, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni".».

6.7

[Paroli](#), [Silvestro](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"Art. 10-bis

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, senza altra formalità oltre la preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), una percentuale comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico, alla sola condizione del rispetto della normativa sanitaria e di quelle riguardante i requisiti professionali. In questi casi, se la vendita riguarda esclusivamente pastigliaggi o generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza del preposto."».

6.8

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al comma 2, dopo le parole: "rinnovo dei locali" sono aggiunte le seguenti: ", accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa di emergenze straordinarie di natura sanitaria, meteorologica, idrogeologica o sismica".».

6.9

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «9-bis.» con il seguente: «9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, può limitarsi a presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione riportando le date e l'indicazione degli esercizi coinvolti».

6.10

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», sostituire le parole da: «essa può presentare» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «presenta, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali».

6.11

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis», sostituire le parole da: «essa può presentare», fino alla fine del

capoverso, con le seguenti: «presenta, in via telematica, al SUAP del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date, l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo, altresì, le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione agli Sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali.»

6.12

[Maffoni](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis.», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.13

[Paroli](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis.», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.14

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis.», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.15

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis.», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.16

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, capoverso «9-bis.», secondo periodo, sostituire le parole: «In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta» *con le seguenti:* «La relativa documentazione è tenuta».

6.17

[Basso](#), [Martella](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività commerciali e agevolare le cessioni di beni e le prestazioni rese nei confronti dei consumatori, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, con ricavi e compensi annui non superiori a 400.000 euro, spetta un credito di imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché delle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, nel caso in cui adottino strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero altri strumenti di pagamento evoluti individuati con il medesimo provvedimento. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e

109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d'imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le modalità e i criteri con cui gli operatori di cui al periodo precedente trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento. Gli operatori di cui al primo periodo trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle predette comunicazioni.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.18

Gasparri

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Con riferimento alle strutture di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante "Una corsia preferenziale per la piccola impresa" - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa), sono adottate le seguenti misure:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214".

b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi, volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e i proprietari dei locali, volti ad evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Gli Enti adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore."»

6.19

[Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-ter.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;

b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;

f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca correttezza delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."»

6.20

[Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, sono soppresse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2023";

b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis."»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «commerciali» inserire le seguenti: «e agricole».

6.21

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10-quater, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: ", di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione commerciale e reddituale delle imprese agricole,";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli tiene conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), dall'Istituto nazionale della previdenza Sociale (Inps), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e dall'Agenzia nazionale politiche attive lavoro (Anpal). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione."»

6.22

[Gasparri](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: "l-bis) previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi. Previsione che detti Albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività;"»

6.23

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. Al comma 4 dell'articolo 58, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di cessione in blocco dei crediti, i relativi contratti di cessione devono contenere, negli allegati contestuali ai medesimi, l'indicazione specifica dei crediti trasferiti ed il prezzo pagato dal cessionario. Tali formalità e il deposito del contratto di cessione sono richieste per agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti. Per le cessioni già effettuate vengono concessi 3 mesi per l'adeguamento dei contratti di cessione e i relativi adempimenti"».

6.24

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 24-bis, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a qualunque altro tipo di comunicazione, sia essa di messaggistica istantanea, via e mail o derivante da richiesta di ricontatto"».

6.25

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica", sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale"»

6.26

[Paroli](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2021, n. 198, dopo le parole: "ad eccezione di quelli conclusi", inserire le seguenti: "tra imprenditori agricoli, nonché".»

6.27

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli orari di apertura e di chiusura e le ulteriori indicazioni di cui al comma 1, lettera d-bis), sono definiti nel rispetto degli interessi e delle esigenze di riposo delle categorie dei lavoratori coinvolte."»

6.28

[Basso](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Una quota delle maggiori entrate dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, è destinata, fino a concorrenza dei relativi oneri, alla riduzione dei costi delle transizioni di basso valore effettuate mediante strumenti elettronici di pagamento.»

6.29

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.30

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni e province autonome.»

6.31

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole: "cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "venticinque per cento".»

6.32

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole da: ", e può essere effettuata", fino alla fine del periodo sono soppresse.»

6.33

[Calenda](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, il comma 2 è abrogato. Conseguentemente sono abrogati i commi da 3 a 9.»

6.0.1

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

"f-bis) vendere prodotti che si discostino dal loro peso consolidato per dissimulare i rincari;"».

6.0.2

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

"l-bis) non esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale, nei distributori di carburanti, i prezzi dei carburanti effettivamente praticati ai consumatori;

l-ter) esporre prezzi diversi da quelli che poi vengono effettivamente praticati o sconti annunciati allo scaffale, poi non applicati alla cassa;

l-quater) proporre offerte promozionali relative ad una marca che, invece, attengono solo alcuni specifici prodotti di quella marca;

l-quinques) riportare sui prodotti la data di scadenza in modo difficilmente visibile;

l-sexies) pubblicizzare sui social network prodotti in modalità che non rispettano le linee guida dell'Antitrust e dello IAP;"»

6.0.3

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire la seguente:

"l-bis) pubblicizzare, anche indirettamente, dispositivi che riscaldano il tabacco;"»

6.0.4

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h),

inserire la seguente:

"h-bis) telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni;"».

6.0.5

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) aumentare il prezzo dei prodotti in modo incongruo durante particolari emergenze o in situazioni di scarsa concorrenza;"».

6.0.6

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Introduzione dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis.

(Eliminazione dell'addebito per la predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta)

1. E' fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura, o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione, produzione, alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche se abbinata a servizi e/o prestazioni aggiuntive o ad altri tipi di comunicazione e informative di qualsiasi genere, siano esse istituzionali o commerciali."».

6.0.7

[Campione](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia del codice del consumo)

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 51-bis

(Contratti di servizi a tempo indeterminato)

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo indeterminato è convenuta, con clausola approvata specificamente dal consumatore, la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo.

2. Il professionista è tenuto a garantire che le variazioni contrattuali non intervengano prima del decorso di un congruo periodo di almeno dodici mesi a far tempo dalla data di accettazione della proposta commerciale.

3. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al consumatore secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di novanta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal consumatore.

4. La modifica si intende approvata ove il consumatore non receda, senza spese, dal contratto di servizio entro la data prevista per la sua applicazione.

5. Le variazioni contrattuali che non rispettano le prescrizioni del presente articolo si intendono

inefficaci.

6. Al consumatore che recede da un contratto di servizio vengono messe a disposizione da parte del professionista modalità di comunicazione di disdetta semplici, facilmente accessibili e comunque non diverse o più onerose delle modalità di comunicazione utilizzate per la conclusione del contratto, ivi comprese le modalità telematiche.

7. È fatto obbligo al professionista, qualunque sia la modalità di comunicazione utilizzata dal consumatore, inviare conferma della ricezione della comunicazione di recesso."»

6.0.8

[Campione](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia del codice del consumo)

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 51-bis

(Contratti di servizi a tacito rinnovo)

1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo tacito, il professionista, entro 30 giorni dal termine utile per impedire il rinnovo automatico del contratto, informa il consumatore per iscritto, con termini chiari e comprensibili, della data entro cui è necessario effettuare la disdetta.

2. Il consumatore può recedere dal contratto, senza spese, in qualsiasi momento dalla data del rinnovo in caso di inosservanza, da parte del professionista, delle disposizioni di cui al primo comma. La mancata comunicazione da parte del professionista prevista dal comma 1 comporta la facoltà per il consumatore di recedere dal contratto, senza spese, in qualsiasi momento dalla data del rinnovo.

3. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui al comma 1 incombe sul professionista."»

6.0.9

[Claudio Borghi](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di cambiali)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 44, al primo comma dopo le parole: "sul titolo." è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di domiciliamento della cambiale presso un istituto di credito, il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi filiale dell'istituto di credito stesso e con qualsiasi modalità di pagamento, anche telematica."

b) all'articolo 70, al primo comma dopo le parole: "se non presenti." è inserito il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1975, n. 290, il protesto è eseguito presso la sede principale dell'istituto di credito, non si applica l'articolo 10 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e la consegna della cambiale di cui all'articolo 45 è effettuata dall'istituto di credito entro sessanta giorni dal pagamento."».

6.0.10

[Borghesi](#), [Garavaglia](#), [Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di pagamenti digitali)

1. All'articolo 15, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate", sono aggiunte le seguenti: " o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti";

b) al comma 4-bis, le parole: "con una carta di pagamento", sono sostituite dalle seguenti: "con una delle modalità di pagamento".»

6.0.11

Paroli

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di pagamenti digitali)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate", sono aggiunte le seguenti: " o gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, purché sia garantita la tracciabilità dei suddetti pagamenti";

b) al comma 4-bis, le parole: "con una carta di pagamento", sono sostituite dalle seguenti: "con una delle modalità di pagamento".»

6.0.12

Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure volte a favorire la concorrenza nel comparto della mediazione)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è soppresso.

2. All'articolo 12, comma 1-quater, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "sentita la Banca d'Italia", sono inserite le seguenti: "e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*";

b) dopo le parole: "attività di segnalazione", sono inserite le seguenti: "effettuate dagli iscritti al REA, tenuto dalle CCIAA, alla sezione agenti immobiliari";

c) dopo le parole: "del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", sono inserite le seguenti: "a favore dei soggetti registrati presso gli elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori".

3. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.13

Lorefice, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa".»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

6.0.14

[De Carlo](#), [Lisei](#), [De Priamo](#), [Tubetti](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.15

[Dreosto](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.16

[Gasparri](#), [Paroli](#), [Damiani](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.17

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.18

[Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

6.0.19

[Lorefice](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-*novies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."

2. Il comma 3-*bis* dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è abrogato.

3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole "e di agente immobiliare" e le parole "e della legge 3 febbraio 1989, n. 39" sono soppresse.».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

6.0.20

[Testor](#), [Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento derivante da espropriazione titoli)

1. Non assume, in ogni caso, rilevanza reddituale qualsiasi somma ricevuta da soggetti residenti in Italia e corrisposta da Stati membri dell'Unione europea a seguito dell'esproprio di titoli obbligazionari o azionari nell'ambito di procedure di risoluzione della crisi di banche comunitarie.».

6.0.21

[Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«Capo II-bis.

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dell'attività agricola)

1. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile del comparto primario, specie nelle zone rurali, favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

b) previsione, in un'ottica di organizzazione sistematica della normativa e di crescita eco-compatibile, di misure volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire

l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare;

c) rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;

d) istituzione e consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario, allo scopo di valorizzare le pratiche agricole espresse dalla civiltà rurale e delle relative tipicità territoriali;

e) sviluppo di sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali;

f) introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica dell'apparato e degli interventi esistenti;

g) nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo nonché dell'attuazione delle misure a finalità pubblica del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN): 1) attivazione di azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore degli enti locali con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali nonché le risorse e le competenze interne per la predisposizione di progetti di qualità; 2) promozione di attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e a diffondere il patrimonio esperienziale circa gestioni virtuose di servizi a finalità pubblica; 3) revisione dei meccanismi di scelta degli interventi attivabili mediante un processo di concertazione tra i diversi livelli amministrativi locali (Comuni e Regioni), concentrando le risorse su territori e settori identificati al fine di accrescere l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'impatto dei risultati; 4) introduzione di una gestione associata delle funzioni di pianificazione strategica territoriale integrata nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale; 5) previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi; 6) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle procedure di accesso ai bandi, anche per superare le criticità legate ai tempi e alle modalità di partecipazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli ulteriori Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

6.0.22

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«Capo II-bis.

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per sostenibilità in campo agricolo)

1. Al fine garantire la tutela della salute, di salvaguardare e migliorare la qualità dell'ambiente e delle risorse naturali, a partire dal 1° gennaio 2024, è fatto divieto di:

a) utilizzare prodotti fitosanitari, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nei seguenti luoghi: 1) nei parchi e nelle riserve naturali; 2) nei siti della rete «Natura 2000» di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992; 3) lungo i bordi delle strade pubbliche.

b) utilizzare, a seguito della emersione di criticità di tipo ambientale e sanitario rilevate e documentate mediante analisi del suolo, delle acque sotterranee e superficiali, prodotti e sostanze non consentiti nella produzione biologica nella manutenzione, nel governo e nel contenimento della vegetazione spontanea, naturale, semi-naturale e forestale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione di quanto disposto dal presente articolo.».

6.0.23

[Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola, dei prezzi medi all'origine, forniti dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni professionali, nonché sul rapporto tra tale andamento e quello dei prezzi al consumo dei medesimi prodotti.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 saranno propedeutici all'individuazione di criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando strumenti di intervento e di sanzione a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cabina di regia di cui ai al comma 1 si potrà avvalere dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con

modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al comma 2 nonché sulle eventuali criticità e possibili strumenti d'intervento.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.24

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola, dei prezzi medi all'origine, forniti dalle organizzazioni dei produttori e dalle organizzazioni professionali, nonché sul rapporto tra tale andamento e quello dei prezzi al consumo dei medesimi prodotti.

2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 saranno propedeutici all'individuazione di criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando strumenti di intervento e di sanzione a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Cabina di regia di cui ai al primo comma si potrà avvalere dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità e possibili strumenti d'intervento.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui ai precedenti commi.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

6.0.25

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale

concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora indirizzi e linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6.0.26

[Paroli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.27

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della

componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.28

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.29

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.30

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1

dell'articolo 4, con riferimento ai prodotti di cui al presente comma."

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati.»

6.0.31

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Misure di semplificazione per lo svolgimento delle attività agricole)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. Le fasi del lavaggio e dell'asciugatura, di cui al comma 1, non si applicano esclusivamente ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso, con procedure automatizzate ed in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, con riferimento ai prodotti di cui al presente comma."

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati.»

6.0.32

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-*bis*.

(Semplificazioni in materia di attività agricole)

1. Al fine di garantire la libertà di organizzazione e di svolgimento delle attività imprenditoriali agricole, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, all'articolo 4, comma 8-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole "prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo" si interpretano nel senso che la manipolazione o trasformazione possono consistere anche nella preparazione e cottura dei prodotti su richiesta dei clienti al fine di consentirne, anche nel luogo di vendita, l'immediata edibilità.»

6.0.33

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*

(Modifiche al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Nelle strutture alberghiere, le licenze per il servizio di noleggio con conducente potranno essere rilasciate direttamente alla persona giuridica titolare dell'attività alberghiera e non alla singola persona fisica. Detta autorizzazione sarà strettamente correlata all'attività dell'albergo e non potrà essere trasferita, ceduta o utilizzata per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge."

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel rispetto della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e delle relative leggi regionali e regolamenti comunali, è consentito alle strutture alberghiere di erogare servizi di trasporto per la clientela, a condizione che:

a) l'autorizzazione per l'erogazione di tali servizi sia rilasciata alla struttura alberghiera e non ad

personam;

b) il numero di licenze per singola struttura sia correlato al numero di camere, secondo un rapporto di una licenza ogni 50 camere, con un massimo di tre licenze per struttura;

c) tutti i veicoli utilizzati siano conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e assicurazione;

d) il personale addetto sia in possesso delle necessarie qualifiche professionali."»

6.0.34

Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Istituzione dello scontrino verde)

1. Al fine di promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente, mediante l'adozione di un sistema fiscale virtuoso orientato alla transizione ecologica, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate è istituito lo "scontrino verde" per l'acquisto di prodotti di consumo biologici.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un importo massimo di euro 1.200 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 150. Ai fini della relativa deduzione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;"

b) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera c-ter), è inserita la seguente:

"c-quater) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un massimo di euro 600 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 100. Ai fini della relativa detrazione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;"

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti biologici relative all'applicazione dello scontrino verde istituito ai sensi del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.35

Paroli, Silvestro

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per tutte le strutture commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo

esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Nei comuni, frazioni e altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* stabilisce requisiti unici valevoli su tutto il territorio nazionale finalizzati a favorire la semplificazione delle procedure dei portali SUAP dei singoli comuni."»

6.0.36

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 6-bis

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* per tutte le strutture commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Nei comuni, frazioni e altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane e insulari, possono prevedere l'esenzione di tali attività da tributi regionali. Per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza.".

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* stabilisce requisiti unici valevoli su tutto il territorio nazionale finalizzati a favorire la semplificazione delle procedure dei portali SUAP dei singoli comuni."»

6.0.37

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regime IVA prestazioni di chirurgia e medicina estetica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, così come indicato dalla circolare n. 4/E del 2005 dell'Agenzia delle entrate.».

6.0.38

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nei territori ricadenti nella SNAI)

1. Le disposizioni di cui articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3-*novies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei territori e comuni ricadenti nelle aree interne SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne).».

6.0.39

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nel cratere sisma 2009)

1. Le disposizioni di cui articolo 18-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come da ultimo modificato dall'articolo 3-*novies* del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei comuni del cratere sisma 2009.».

6.0.40

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizione in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-*duodecies* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-*bis*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza"».

6.0.41

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-*duodecies* del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza"».

6.0.42

[Centinaio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per l'esercizio dell'attività nel settore dell'organizzazione dei viaggi organizzati)

1. L'organizzazione e la vendita di pacchetti per la fornitura di servizi turistici sono subordinate al possesso di regolare licenza, di cui all'articolo 9, della legge 17 maggio 1983, n. 217, anche se realizzati nell'arco della stessa giornata.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancanza dei requisiti di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 30.000.»

6.0.43

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, al comma 2-*quinques*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e possono presentare atti societari non notarili su incarico dei legali rappresentanti. L'incarico dovrà tuttavia essere documentato tenendo conto delle indicazioni operative che seguono anche i tributaristi certificati a norma UNI 11511 i quali, possono richiedere iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio."

6.0.44

[Camusso](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure per favorire la concorrenza e tutela dei lavoratori nel mercato delle piattaforme digitali)

1. Al fine di evitare fenomeni distorsivi del mercato del lavoro e della concorrenza, il lavoro intermediato da piattaforma digitale si presume subordinato in presenza di almeno due dei seguenti elementi:

- a) determinazione effettiva del corrispettivo o fissazione di un suo tetto massimo;
- b) obbligo di rispettare regole vincolanti anche per quanto riguarda aspetto esteriore o comportamento nei confronti del destinatario del servizio o dell'esecuzione del lavoro;
- c) controllo, anche attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici, dell'esecuzione del lavoro;
- d) limitazione, anche mediante sanzioni o conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore, della libertà di organizzare il proprio lavoro in autonomia;
- e) limitazione della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere prestazioni lavorative per terzi.

2. Il datore di lavoro, il committente, ovvero il lavoratore, possono confutare, con onere della prova a loro carico, la presunzione di cui al comma 1.

3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si applica ai contratti in essere all'entrata in vigore della presente legge.»

6.0.45

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole «presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» di cui alla lettera a) e le parole «promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio» di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e *social media* oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera a), che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, sesto

comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600."

6.0.46

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato.»

6.0.47

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "non giustificate da costi dell'operatore" sono soppresse;
- b) il terzo periodo è soppresso.»

6.0.48

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione".»

6.0.49

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) effettuare per telefono sollecitazioni commerciali non richieste al consumatore iscritto Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26."»

6.0.50

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Capo II-bis

MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta, in fine, la seguente: "b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso."

2. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

Art. 7

7.1

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifiche al Codice della proprietà industriale)

1. All'articolo 202 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "commissione dei ricorsi" sono inserite le seguenti: ", nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva e di descrizione di cui agli articoli 128 e 129 del presente decreto legislativo, nonché nei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale, anche dinanzi ad autorità amministrative indipendenti";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Oltre alle funzioni di rappresentanza di cui al comma precedente, i consulenti iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale possono esercitare funzioni di rappresentanza e assistenza delle parti interessate nei procedimenti di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale."»

7.2

[Cantalamesa](#), [Bizzotto](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 202 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "commissione dei ricorsi" sono aggiunte le seguenti: ", nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva e di descrizione di cui agli articoli 128 e 129 del presente decreto legislativo, nonché nei procedimenti amministrativi aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale, anche dinanzi ad autorità amministrative indipendenti";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Oltre alle funzioni di rappresentanza di cui al comma precedente, i consulenti iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale possono esercitare funzioni di rappresentanza e assistenza delle parti interessate nei procedimenti di

negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e successive modifiche e integrazioni, nonché nei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto titoli di proprietà industriale."».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche al Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)».

7.0.1

[Ternullo](#)

Dopo il Capo III inserire il seguente:

«Capo III-bis

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI ESENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

«Art. 7-bis

(Regime IVA prestazioni di chirurgia estetica)

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2005.»

7.0.2

[De Carlo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE»

7.0.3

[Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE»

7.0.4

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

Conseguentemente alla rubrica del CAPO III aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ODONTOIATRICA»

7.0.5

[Nave](#), [Pirro](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, e di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,»

7.0.6

[Scurria](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

1. All' articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al primo periodo, dopo le parole: «donatori volontari non remunerati» sono aggiunte le seguenti: «e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato.»»

7.0.7

[Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per la reciprocità nel sistema dei plasmaderivati)

1. All'articolo 15, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, primo periodo, dopo le parole: "donatori volontari non remunerati" sono aggiunte le seguenti: "e in cui il plasma sia lavorato in regime di libero mercato" ».

7.0.8

[Murelli](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni volte ad armonizzare e potenziare l'accesso ai canali di vendita dei prodotti dieto-terapeutici per celiaci)

1. All'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida volte all'informatizzazione del processo di erogazione dei buoni acquisto per i soggetti affetti da malattia celiaca al fine di garantirne la dematerializzazione, la digitalizzazione e la spendibilità in maniera frazionata permettendo l'acquisto degli alimenti senza glutine in più canali di vendita anche al di fuori del territorio regionale, al fine di garantire significativi risparmi in termini di risorse pubbliche, semplificazione dell'accesso alla terapia e modernizzazione del sistema di sanità pubblica".».

7.0.9

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter

(Nuovi servizi in parafarmacia)

1. I servizi prestati dalle farmacie e previsti dal decreto legislativo 28 giugno 2009, n. 69, sono consentiti anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. I servizi prestati dalle farmacie e previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, sono consentiti anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 8 luglio 2011 e dagli articoli successivi è esteso anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. All'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "l'effettuazione presso", sono aggiunte le seguenti: "gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

5. Quanto previsto in tema di vaccinazioni dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), e all'articolo 20, comma 4, e' esteso anche agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»

7.0.10

[Biancofiore](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Regime IVA prestazioni di chirurgia plastica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona, volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino dalla documentazione clinica del paziente, inclusi il diario terapeutico o la cartella clinica, o da apposita attestazione medica.

2. Nel rispetto dei principi comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione di cui alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 4/E del 2005.».

7.0.11

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture private monospecialistiche)

1. All'articolo 8-*quater*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico o per l'avvio di nuove attività monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico all'interno di strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità ed ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, ivi compresa la qualità del personale medico, di sicurezza e di appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131."»

7.0.12

[Russo](#), [Pogliese](#), [Sallemi](#), [Bucalo](#), [Zullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture private)

1. All'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "erogate in termini di qualità" aggiungere le seguenti: "ivi compresa la qualità del personale medico,";

b) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico o per l'avvio di nuove attività monospecialistiche che erogano visite mediche finalizzate alla definizione di un piano terapeutico all'interno di strutture preesistenti."»

7.0.13

Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*

(Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite piattaforma)

1. All'articolo 112-*quater* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) indirizzo del sito *web*, denominazione delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni mobile per *smartphone* o *tablet* funzionali alla gestione *online* dei processi di acquisto di medicinali utilizzati a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito o le predette piattaforme e applicazioni.";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis*. Si intende altresì consentita ai soggetti di cui al comma 3 la commercializzazione di medicinali senza obbligo di prescrizione tramite siti *web* intermediari, piattaforme per l'*e-commerce* (*marketplace*) ovvero applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet* (APP), a condizione che all'interno di tali siti *web*, piattaforme o APP siano chiaramente identificabili i soggetti autorizzati alla vendita *online* e siano riportati, all'interno delle pagine che abbiano ad oggetto la vendita di medicinali senza obbligo di prescrizione, per ciascuno di tali soggetti, gli elementi richiesti dal comma 5.";

c) al comma 4, le parole: "al medesimo comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-*bis*";

d) al comma 6, ultimo periodo, le parole: "in conformità al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "in conformità ai commi 3 e 3-*bis*";

e) al comma 7, lettera c), dopo le parole: "dei loro siti *web*" sono aggiunte le seguenti: ", dei siti *web* intermediari, le denominazioni delle piattaforme per l'*e-commerce* ovvero delle applicazioni *mobile* per *smartphone* o *tablet*";

f) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: "10-*bis*. Ai fini del presente articolo, sono altresì autorizzate a fornire medicinali senza obbligo di prescrizione, a distanza al pubblico nel territorio italiano, mediante i servizi della società dell'informazione, le persone fisiche e/o giuridiche che siano autorizzate o legittimate a fornire medicinali al pubblico in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui sono stabilite."»

7.0.14

Murelli, Bizzotto, Cantalamessa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-*ter*, dopo la parola: "regioni", sono aggiunte le seguenti: "e le centrali di acquisto";

b) al comma 11-*quater*, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biologici e biotecnologici possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, inclusi i biosimilari di ciascun farmaco originatore che l'EMA o l'AIFA abbiano dichiarato aventi le stesse indicazioni terapeutiche, e che siano stati oggetto di valutazione di equivalenza terapeutica da parte dell'AIFA".»

7.0.15

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Deroga alle incompatibilità per i medici dipendenti e convenzionati del SSN)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono affidare i turni di servizio solo in caso di necessità e urgenza ai professionisti medici dipendenti e convenzionati del Servizio sanitario nazionale, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico autorizzate.

2. I turni di cui al comma 1 possono riguardare ogni disciplina e specialità clinica e prevedere l'affidamento ai medici dipendenti e convenzionati del SSN in possesso del titolo specialistico corrispondente o affine o equipollente, in deroga alle incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché ai limiti all'attività libero professionale stabiliti ai sensi dell'articolo 15-*quinqüies*, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'articolo 22-*bis*, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 120, ferma restando la percezione dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

3. La tariffa oraria per la copertura dei turni di cui ai commi precedenti è fissata in 100 euro lordi.».

Art. 8

8.1

[Gasparri](#)

Sopprimere l'articolo.

8.2

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Sopprimere l'articolo.

8.0.1

[Nicita](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra" sono inserite le seguenti: "in mercati rilevanti qualificati come oligopolistici ovvero caratterizzati da posizione dominante collettiva";

b) dopo le parole: "previa consultazione del mercato" sono inserite le seguenti: "e acquisito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti".»

8.0.2

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Poteri sanzionatori nell'ambito delle indagini conoscitive)

1. All'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea," sono inserite le seguenti: "e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2,";

b) al comma 2-*ter*, le parole: "di cui all'articolo 14, comma 5," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, commi 5 e 6,."»

Art. 9

9.1

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Termine per il controllo delle concentrazioni)

1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Tale termine può essere altresì prorogato nel corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a quarantacinque giorni qualora dall'operazione di concentrazione in esame possano derivare con ragionevole certezza concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante".»

9.2

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

Art. 10

10.1

[Biancofiore](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.2

[Paroli](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.3

[Fallucchi](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Maffoni](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Nell'esercizio dei poteri del citato regolamento (UE) 2022/1925, nonché delle funzioni di cui alla legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutela le imprese che, agendo nel rispetto delle dinamiche concorrenziali, favoriscono la digitalizzazione e la virtualizzazione di reti e servizi essenziali per la trasformazione digitale del Paese.»

10.4

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Al comma 8, dopo le parole: «6 e 10» inserire le seguenti: «6, paragrafi 10, ultimo periodo, e 11».

10.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 8, dopo le parole «paragrafo 5», inserire le seguenti: «nonché dall'articolo 6, paragrafi 10, ultimo periodo e 11.».

10.6

[Nicita](#), [Martella](#)

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla conclusione delle attività svolte ai sensi del presente articolo l'Autorità acquisisce i pareri delle pertinenti autorità di regolazione di settore».

10.0.1

[Durnwalder](#)

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo IV-bis

ULTERIORI DISPOSIZIONI

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia delle agevolazioni fiscali delle società agricole)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno due terzi dei soci coltivatori diretti, alle società agricole di capitali con almeno due terzi degli amministratori coltivatori diretti, nonché alle società cooperative con almeno due terzi degli amministratori soci coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime."»

10.0.2

[Durnwalder](#)

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo IV-bis

ULTERIORI DISPOSIZIONI

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia delle agevolazioni fiscali delle società agricole)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno metà dei soci coltivatori diretti, alle società agricole di capitali con almeno metà degli amministratori coltivatori diretti, nonché alle società cooperative con almeno metà degli amministratori soci coltivatori diretti, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime."».

10.0.3

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.4

[Minasi](#), [Testor](#), [Bizzotto](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".».

10.0.5

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-*bis*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.6

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.7

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

10.0.8

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148, comma 11-bis, primo periodo, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio."».

10.0.9

[Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2) all'articolo 149-bis dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."»

10.0.10

Paroli

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 148 dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:

"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con

ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

b) all'articolo 149-*bis* dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."»

10.0.11

[Testor](#), [Minasi](#), [Bizzotto](#), [Pucciarelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinq*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2091, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

10.0.12

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinqes*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."»

10.0.13

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinqes*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la

ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2091, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

10.0.14

[Paroli](#)

Dopo il Capo IV, aggiungere il seguente:

«Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

«Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di risarcimento del danno da furto o incendio)

1. All'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-*ter*. In caso di furto o incendio di autoveicolo (veicolo a motore) è fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire l'intero importo stabilito al momento della sottoscrizione della polizza in corso di validità, senza alcuna decurtazione."»

10.0.15

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'aumento delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che gli oneri di urbanizzazione siano ridotti nella misura del 50 per cento per interventi su

terreni vergine e nella misura del 100 per cento in caso di interventi edilizi in aree urbane sotto dotate o degradate o per il completamento di aree già urbanizzate nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione, riutilizzazione urbanistica o di ricostruzione edilizia a seguito di demolizione.»

10.0.16

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. È consentito, ove lo statuto sia in tal senso modificato con norma transitoria, il rinnovo degli organi degli enti regolati dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 anche in deroga ai limiti statuari da essi introdotti in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera i) del decreto medesimo, nel limite massimo di due esercizi.»

10.0.17

[Ambrogio](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 7, dopo le parole: "Sono altresì ammesse le partecipazioni" sono inserite le seguenti: ", dirette e indirette," e dopo le parole: "nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici" sono inserire le seguenti: "e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori";

b) all'articolo 4, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Alle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 22 del presente decreto nel rispetto dei principi fissati dal diritto europeo, così come precisati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 15 gennaio 2002 nella causa C-439/99 e sentenza 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99) e recepiti dalla legge 18 aprile 2005, n. 62.".

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con protocollo d'intesa, sottoscritto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dalle associazioni di categoria di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità con cui svolgere le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori ed agli espositori nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

3. Per le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per "società quotate" di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) del suddetto decreto si intendono: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.»

10.0.18

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni.»

Consequentemente, dopo l'articolo 10, inferire il seguente Capo:

«Capo IV-bis.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI»

10.0.19

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 10-bis.**

(Ulteriori misure in materia di procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)

1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere infine i seguenti periodi: "Ai tentativi obbligatori di conciliazione delle controversie davanti all'Autorità e agli organismi accreditati dall'Autorità si applicano i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni. I compensi maturano nel momento in cui l'operatore economico aderisce alla proposta di conciliazione del consumatore e sono a carico dell'operatore economico. Sono ricompresi nelle soluzioni non giurisdizionali delle controversie anche i metodi alternativi di risoluzione previsti dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 e sue successive modificazioni, n. 162, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e sue successive modificazioni e dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. A tal fine, si applicano i parametri di cui al Capo IV del decreto 10 marzo 2014, n. 55 e sue successive modificazioni"»

Consequentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente Capo:

«Capo IV-bis.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ DI
REGOLAZIONE DEI TRASPORTI»

10.0.20

[Gelmetti, Pogliese](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 10-bis**

(Misure per la trasparenza e la concorrenza in materia di ripartizione del compenso per copia privata ad uso personale)

1. All'articolo 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per gli apparecchi e i supporti che consentono sia la registrazione audio sia la registrazione video è allocato in parti uguali agli aventi diritto di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.";

b) al comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per apparecchi e supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il tramite delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per il trenta per cento agli autori, per il trenta per cento ai produttori originari di opere audiovisive e loro aventi causa, per il trenta per cento agli artisti interpreti o esecutori e per il restante dieci per cento ai produttori di videogrammi.";

c) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: «3-*bis*.1. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la partecipazione alle attività di ripartizione del compenso per la riproduzione ad uso personale, è costituita la Fondazione di partecipazione copia privata alla quale sono trasferite tutte le funzioni in materia assegnate alla Società italiana autori ed editori (SIAE). I soggetti partecipanti alla Fondazione sono le imprese che svolgono attività di intermediazione dei diritti d'autore o dei diritti connessi al diritto d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, di concerto con il Ministro della cultura e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è regolata la successione della Fondazione di partecipazione copia privata alla Società italiana autori ed editori (SIAE) nei relativi rapporti giuridici e patrimoniali nonché la definizione degli organi amministrativi.»;

d) i commi 3-*ter* e 3-*quater* sono abrogati.»

10.0.21

[De Carlo, Pogliese](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "opere tutelate" sono inserite le seguenti: ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati" .».

10.0.22

[Paroli](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, al secondo comma, numero 1), dopo le parole "opere tutelate" sono inserite le seguenti: ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati" .»

10.0.23

[Bizzotto, Cantalamessa](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole: "opere tutelate" sono inserite le seguenti: ", a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore

economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati".»

10.0.24

[De Priamo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.25

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.26

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Estensione della delega per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.27

[Giacobbe](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".»

10.0.28

[Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, la parola: "due", è sostituita con la seguente: "uno".»

10.0.29

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-bis, lettera *d*), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati"»

10.0.30

[Paroli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 1, comma 425-bis, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."»

10.0.31

[De Priamo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-bis, lettera *d*), del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."»

10.0.32

[Zullo](#), [Pogliese](#), [Amidei](#), [Fallucchi](#), [Maffoni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Convenzionamento con le strutture private)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), punto 1, capoverso 1-bis), della legge 5 agosto 2022, n.118, al primo periodo la parola «prioritariamente» è sostituita con la seguente «esclusivamente».

2. All'articolo 15, comma 1, lettera *b*), punto 1, capoverso 1-bis), della legge 5 agosto 2022, n.118, aggiungere infine il seguente periodo: "In relazione alle prestazioni di cui all'articolo 3-septies, le procedure di cui al presente comma devono garantire la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti."»

1.4.2.5.2. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 72 (pom.) del 18/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2023

72ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Non essendoci interventi in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta in votazione e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce che, in relazione alla discussione del disegno di legge n. 316 (Contrasto del bracconaggio ittico) il Governo ha concluso l'istruttoria sulle proposte emendative. Una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, auspicabilmente la settimana prossima, si potrà procedere con le votazioni.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti 92 emendamenti e 2 ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto. Sono altresì pervenuti gli emendamenti 3.5 (testo corretto) e 3.7 (testo corretto), pubblicati in allegato, con conseguente ritiro dei testi originari. Riferisce poi di aver riformulato in testi 2 gli emendamenti 3.100 e 12.100 a sua firma e che l'emendamento 13.3 è stato riformulato in un testo

2, tutti pubblicati in allegato, con contestuale ritiro dei testi originari.

Si passa alla fase dell'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) si sofferma sul complesso degli emendamenti del suo Gruppo, finalizzati a specificare il ruolo della guida turistica. Al riguardo, ritiene che i corsi di specializzazione debbano essere svolti in contesti adeguati e professionali, tra cui le università, come previsto dalla proposta 7.5, e che debba essere aumentato il livello della seconda lingua richiesta ai professionisti, come infatti stabilito dall'emendamento 4.12. Occorre peraltro che le guide siano preparate anche rispetto ai contesti regionali, ferma restando l'esigenza di garantire l'omogeneità della qualifica unica su tutto il territorio nazionale. Reputa poi che le peculiarità possano essere esaltate anche grazie al coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto dei vincoli europei e delle pronunce giurisprudenziali. Dichiaro quindi che il suo Gruppo non è contrario al provvedimento in titolo, avendo presentato un proprio testo, precisando tuttavia che la linea emendativa è finalizzata a migliorare il testo per tutelare gli operatori e valorizzare il patrimonio.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) condivide l'esigenza di riordinare la professione, connotandola di maggiore specializzazione, anche nella prospettiva di valorizzazione dei territori. Afferma quindi che il modello di riferimento non deve riguardare solo i siti ma anche, ad esempio, le specializzazioni agricole, paesaggistiche e storico-culturali, nell'ottica di assicurare valore alle professioni in termini di competitività.

Dopo aver ricordato che molti settori, nell'evoluzione storica, richiedono ora l'intervento di guide turistiche per una più completa fruizione, si sofferma a sua volta del complesso degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, orientati ad aumentare il livello di conoscenza della seconda lingua e i requisiti richiesti.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) prende la parola sul complesso degli emendamenti del suo Gruppo, concordando sulla necessità di incrementare il livello linguistico delle guide anche provenienti da altri Paesi, come previsto dagli emendamenti 4.13 e 6.5. Sottolinea altresì l'esigenza di una specializzazione territoriale, rilevando tuttavia criticamente che la formazione rappresenta un costo accessorio ricadente solo sulle guide. Occorre infine a suo avviso delineare correttamente la professione di guida, evitando che sia confusa con quella di accompagnatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica di aver ritirato l'emendamento 7.0.2, e che è stato presentato l'emendamento 3.0.100 dei relatori, pubblicato in allegato.

Rende quindi noti i criteri che hanno orientato le improponibilità per estraneità di materia, ricordando preliminarmente che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) pone come obiettivo l'approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, inclusi eventuali atti attuativi, entro il quarto trimestre del 2023 (M1C2). Esso indica due riforme da attuare nell'ambito di tale legge, in materia di: adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica (articolo 1); promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione (articolo 2). Il provvedimento in esame disciplina anche ulteriori ambiti, in diversi settori.

Ai fini del vaglio di improponibilità per estraneità di materia, dichiara di aver compiuto una molteplicità di valutazioni. In primo luogo, rammenta che la nozione di concorrenza desumibile dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, come declinata dalla giurisprudenza costituzionale, include: misure legislative di tutela in senso proprio (misure *antitrust*); misure legislative di promozione; misure legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia. Da ciò si deduce che la concorrenza, dato il suo carattere finalistico, non è di per sé una materia certa e delimitata, ma è di carattere trasversale.

In secondo luogo, ricorda le finalità delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza, definite dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, che pone come obiettivi la rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, la promozione dello

sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, e - non da ultima - la tutela dei consumatori. Alla luce di tale contesto, fa presente di aver ritenuto proponibile l'attività emendativa, anche non strettamente attinente alle materie affrontate dal disegno di legge, che a vario titolo si proponga i sopracitati obiettivi di promozione e tutela, alla luce delle segnalazioni presentate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) al Parlamento, secondo un criterio finalistico e trasversale. Non sono state ritenute invece proponibili quelle proposte esclusivamente di natura fiscale o agevolativa, quelle di sostegno contingente o comunque non in linea con il predetto criterio finalistico. Dichiaro quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, le proposte: 3.0.2, limitatamente al comma 3, 3.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.11, 6.17, 6.23, 6.25, 6.28, 6.0.9, 6.0.22, 6.0.34, 6.0.38, 6.0.39, 6.0.44, 7.0.15, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31. Gli emendamenti 2.0.5, 6.31 e 6.32, sono invece improponibili perché modificano con fonte primaria un atto normativo secondario.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) chiede se sia previsto un termine adeguato - da fissare almeno nella giornata di martedì - per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.100 dei relatori, che peraltro giudica dubbio sul piano della proponibilità alla luce dei criteri enunciati dal Presidente. Nel merito, ritiene che la proposta emendativa sia complessa e tratti il tema delicato della sicurezza per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la proposta del senatore Martella di fissare a martedì il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.0.100 rischia di allungare eccessivamente i tempi di esame, considerata la calendarizzazione in Assemblea nella settimana del 7 novembre. Propone pertanto di fissare detto termine a venerdì 20 ottobre, alle ore 15.

Conviene la Commissione.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) prende quindi la parola sul complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, reputando preliminare che il Governo renda i pareri su tutte le proposte emendative, onde valutare l'andamento dell'esame.

Dopo un intervento del [PRESIDENTE](#) volto a specificare di non aver ritenuto opportuno avviare oggi le votazioni delle proposte emendative riferite solo ad alcuni articoli, proprio nell'ottica di consentire sia la conclusione dell'istruttoria da parte dell'Esecutivo, sia la conoscenza da parte dei Gruppi dell'orientamento governativo, prosegue il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP), dando atto al Presidente di aver garantito in tal modo un esame più ordinato, anche in relazione al fatto che occorre approfondire la proposta emendativa dei relatori e le improponibilità appena dichiarate.

Pur riservandosi di intervenire più compiutamente sui singoli emendamenti, giudica il provvedimento povero di contenuti e al di sotto delle aspettative, anche con riferimento alle precedenti leggi annuali sul mercato e la concorrenza. Afferma infatti che il disegno di legge governativo, tanto sul piano qualitativo quanto per gli aspetti quantitativi, risulta assai modesto.

Richiama a sua volta la legge n. 99 del 2009 e le finalità in essa contenute di rimozione degli ostacoli regolatori, di apertura del mercato, di tutela dei consumatori, nel quadro delle segnalazioni dell'AGCM. Rispetto a tale contesto legislativo rileva criticamente che il provvedimento non innova né reca modifiche normative adeguate, non introduce deleghe, non risponde alle esigenze dei settori interessati e non recepisce le indicazioni dell'*Antitrust*. Tra queste ultime cita l'introduzione per i distributori di obblighi di separazione proprietaria per quanto riguarda il mercato elettrico e l'eliminazione dell'obbligo della valutazione ambientale strategica (VAS) sul piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, non recepite dal Governo.

Nel menzionare il *Country Report 2023* della Commissione europea, ripercorre poi gli studi sullo stato della concorrenza in Italia nei settori dei servizi, delle professioni, del commercio e nelle procedure competitive per le concessioni marittime e turistico-ricreative. Al riguardo lamenta che il tema delle concessioni balneari non è stato trattato dal provvedimento, a dimostrazione dei passi indietro compiuti e dei rischi di infrazione europea. Analogamente, la questione delle licenze dei taxi non è stata affrontata in maniera adeguata nell'ambito del recente decreto-legge n. 104 (cosiddetto "decreto asset") né nel testo in esame, benché abbia risvolti concorrenziali.

In merito alla tutela dei consumatori, lamenta la mancata proroga dell'entrata in vigore del regime di libero mercato per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici, che determinerà costi insostenibili per le famiglie. In proposito, considerata la situazione energetica a livello internazionale, paventa il rischio che i consumatori siano costretti a stipulare contratti più esosi a partire dal 2024. Si augura pertanto che su tale tema prosegua la discussione, anche alla luce degli emendamenti presentati, tanto più che vi sono opinioni variegata anche all'interno della maggioranza. Avviandosi alla conclusione, ribadisce le critiche nei confronti dell'insufficiente apertura alla concorrenza e delle restrizioni introdotte dal provvedimento nonché per la scarsa tutela dei consumatori, come testimoniano le vicende del mercato elettrico e delle licenze dei taxi. Esprime dunque un giudizio negativo sul testo, rispetto al quale gli emendamenti del proprio Gruppo tentano di apportare correttivi, e si riserva di valutare l'atteggiamento da assumere alla luce dei pareri che saranno resi dal Governo.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) prende la parola sul complesso degli emendamenti a sua firma, finalizzati a colmare le lacune del testo in materia agricola, sanitaria, farmaceutica e di esercizio commerciale. A tale ultimo riferimento, segnala che gli emendamenti della propria parte politica mirano a superare le attuali rigidità normative che impediscono di ampliare l'offerta e di estendere le vendite straordinarie.

Sul piano della tutela dei consumatori, fa presente che gli emendamenti del suo Gruppo - ed in particolare le proposte 6.0.49 e 6.0.50 - mirano ad inserire, tra l'altro, all'interno delle pratiche aggressive anche le telefonate ai consumatori che sono iscritti nel Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'uso dei dati a scopi commerciali, nonché a qualificare come pratiche ingannevoli la commercializzazione di prodotti con indicazioni difformi dalla realtà. Si sofferma conclusivamente sul tema delle concessioni di aree pubbliche, di cui all'articolo 5, richiamando i numerosi contributi pervenuti durante le audizioni e l'esigenza di far fronte agli effetti della crisi pandemica.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) ritira l'emendamento 4.0.10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 19 ottobre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [795](#)

Art. 3

3.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario";
- b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del

trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati, lungo la rete ferroviaria. Ciascun datore di lavoro, individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, titoli formativi e mansioni."»

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [833](#)

G/833/1/9

[Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disciplina della professione di guida turistica" (A.S. 833),

premesso che:

l'articolo 2, comma 2, definisce il perimetro dell'attività propria della professione di guida turistica, includendovi l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali;

considerato che:

esiste un delicato equilibrio tra turismo, natura, identità e tradizioni culturali, che è stato sistematicamente perturbato da decenni di turismo di massa e da una scarsa attenzione alla qualità della connessa crescita del settore sotto il profilo ambientale e sociale;

secondo l'Organizzazione mondiale del turismo "lo sviluppo del turismo sostenibile risponde ai bisogni dei turisti e delle regioni che li accolgono, tutelando e migliorando le opportunità per il futuro. Deve tradursi in una gestione integrata di tutte le risorse che permetta di soddisfare i bisogni economici, estetici e sociali, e contemporaneamente preservi l'integrità culturale, gli ecosistemi, la biodiversità e le condizioni di base per la vita";

valutato che:

la domanda di turismo e di attività ricreative deve essere adeguatamente coniugata alle specificità territoriali - intese anche in senso tradizionale, culturale e alimentare - oltre che al rispetto delle principali risorse ambientali,

impegna il Governo a:

adottare, nel settore turistico, misure tese all'esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

in un'ottica di potenziamento eco-compatibile del settore turistico, promuovere interventi volti a favorire l'integrazione di attività caratterizzate dalla sostenibilità ambientale nonché dalla prossimità territoriale;

sviluppare sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agro-rurale e paesaggistico, mediante la valorizzazione delle caratteristiche morfologiche locali.

G/833/2/9

[Naturale](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disciplina della professione di guida turistica" (A.S. 833),

premessi che:

l'articolo 2, comma 3, del disegno di legge in esame chiarisce quali sono le finalità della visita guidata, oggetto dell'attività propria della professione di guida turistica. In particolare, alla lettera c), stabilisce che la visita guidata deve garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore;

considerato che:

per turismo accessibile si intende l'insieme dei servizi e delle strutture che consentono alle persone con disabilità ovvero alle persone con specifiche esigenze di accessibilità, di fruire della vacanza e del tempo libero in modo appagante senza ostacoli né difficoltà, potendo esercitare il proprio diritto di consumatore in modo informato attraverso la scelta della struttura ricettiva e della destinazione turistica in grado di rispondere alle proprie personali necessità;

in tal senso, l'accessibilità rappresenta un elemento connotativo che migliora la percezione della qualità complessiva dell'accoglienza, intesa come la somma dell'abbattimento delle barriere architettoniche, degli ausili e strumenti per garantire l'autonomia e l'autodeterminazione dell'ospite;

valutato che:

la situazione dell'accessibilità turistica in Italia è poco omogenea, in quanto sussiste un grosso divario tra alcune eccellenze e la media del Paese, che si colloca in ogni caso ad un livello medio-basso;

sebbene l'Istituto nazionale di statistica (Istat) stimi un aumento del 70 per cento entro il 2035 del numero di viaggiatori con disabilità, le esperienze di turismo e tempo libero paiono non sostenere, sotto tutti i punti di vista, la menzionata tendenza di crescita;

più in generale, la mancanza di strutture e servizi adeguati genera una perdita annuale per l'economia globale del turismo pari a circa 142 miliardi di euro e 3,4 milioni di posti di lavoro,

impegna il Governo a:

adottare ogni misura utile, specie dal punto di vista infrastrutturale ed organizzativo, volta a potenziare la dimensione inclusiva ed accessibile del turismo, al fine di favorire la presenza di soggetti con disabilità e dei loro familiari.

Art. 1

1.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e» *con le seguenti:* «nel rispetto degli articoli 9 e articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e»;

b) *sostituire le parole:* «del citato articolo» *con le seguenti:* «dei citati articoli 9 e».

1.2

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto dell'articolo», *inserire le seguenti:* «9 e dell'articolo».

1.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettera e), della Costituzione», *aggiungere le seguenti:* «, dell'articolo 2229 del codice civile».

Art. 2

2.1

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'articolo 2229 del codice civile.».

2.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 13, comma 2» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 13, comma 1»;*
- b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «sul luogo o da remoto»;*
- c) *al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «anche a scopo didattico.».*

2.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «, anche per fini didattici.».

2.3

[Naturale](#)

Al comma 2, dopo la parola: «paesaggistici,» inserire la seguente: «agro-rurali.».

2.4

[Nave](#), [Croatti](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'attività di cui al comma 2 è svolta a livello nazionale, senza limitazioni territoriali.».

2.5

[Sabrina Licheri](#), [Croatti](#), [Naturale](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o sportivi».

2.6

[Ancorotti](#)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «o sportivi».

2.7

[De Priamo](#), [Pogliese](#)

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «garantire» inserire le seguenti: «, a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto.».

2.8

[Franceschelli](#)

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto».

Art. 3

3.1

[Ancorotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 13, comma 2» con le seguenti: «dall'articolo 13, commi 1 e 2».

3.100 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica» con le seguenti: «comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica»;*
- b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del terzo settore, di siti non qualificabili*

come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre 30 giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.».

3.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica» con le seguenti: «comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica, ovunque svolto nel territorio nazionale»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo nel solo caso dell'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a).»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.».

3.2

[Croatti, Nave](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'esercizio di cui al comma 1 è svolto, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche, su tutto il territorio nazionale.».

3.3

[Centinaio, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.»

3.4

[Aurora Florida, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Sopprimere il comma 2.

3.5 (testo corretto)

[Sabrina Licheri, Croatti](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6.».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.5

[Sabrina Licheri, Croatti](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6.».

3.6

[Franceschelli](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.7 (testo corretto)

[Croatti, Sabrina Licheri](#)

Al comma 2 sopprimere le parole da «ovvero» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole «fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista dall'articolo 3, comma 2».

3.7

[Croatti, Sabrina Licheri](#)

Al comma 2 sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine del comma.

3.8

[Pogliese, De Priamo](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «necessario» con la seguente: «facoltativo».

3.9

[Centinaio, Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «soltanto in assenza di committenti intermediari di servizi guidati».

Art. 4

4.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.2

[De Priamo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.3

[Aurora Floridia, Magni, Cucchi, De Cristofaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.4

[Biancofiore](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire le seguenti: «diritto degli animali,».

4.5

[Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Centinaio](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo» inserire le seguenti: «, enogastronomia e».

4.6

[Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire la seguente: «enogastronomia,».

4.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire la seguente: «sostenibilità,».

4.8

[Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «diritto del turismo,» inserire le seguenti: «nozioni di primo soccorso sanitario,».

4.9

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche»;

b) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito», inserire la seguente: «anche» e sopprimere le seguenti: «, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione»;

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di abilitazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4, avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

4.10

[Franceschelli](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aver conseguito il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento» aggiungere le seguenti: «in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole «le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «le classi di laurea».

4.11

[Franceschelli](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» con le seguenti: «aver conseguito la certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

4.12

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.13

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2», con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.14

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1» fino a: «competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

4.100

Il Relatore

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti» e dopo le parole: «rilasciata da enti certificatori riconosciuti» inserire le seguenti: «dal Ministero dell'istruzione e del merito».

4.15

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Sopprimere il comma 3.

4.16

[Franceschelli](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'esame di abilitazione è articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una che verte su materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una su materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio della professione.»

4.17

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione, di cui al comma 1, è sostenuto in un'unica sessione. Le prove oggetto dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica riguardano materie generali, comuni a tutto il territorio nazionale e materie del territorio regionale prescelto.»

4.18

[De Priamo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'esame deve essere articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una riguardante materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una riguardante materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio.»

Art. 5

5.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, alinea, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,»;*

b) *sostituire le parole: «a domanda» con le seguenti: «obbligatoriamente».*

5.2

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «a domanda».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 6, comma 8, sopprimere seguenti parole: «a domanda»;*

b) *all'articolo 13, sopprimere, ovunque ricorrono, le seguenti parole: «a domanda».*

5.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a domanda» con la seguente: «obbligatoriamente».

5.4

[Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'iscrizione all'elenco nazionale di cui al comma 1 costituisce la condizione necessaria per l'esercizio della professione di guida turistica.».

5.5

[Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole: «e le lingue straniere» inserire le seguenti: «, ovvero le lingue minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità attinenti al possesso e al rilascio delle attestazioni di conoscenza e delle abilitazioni relative alle lingue minoritarie di cui al comma 3.».*

5.6

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 4, sopprimere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Conseguentemente,

1) *all'articolo 6, comma 8, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97»;*

2) *all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato»;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazioni e disposizioni transitorie».*

5.7

[Franceschelli](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,» e sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio o nei territori regionali di specializzazione».

5.8

[Nave](#)

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,»;*

b) *dopo le parole «territorio nazionale» inserire le seguenti: «, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche,».*

5.9

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.10

[Franceschelli](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.11

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.12

[Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.100

Il Relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97» *con le seguenti:* «Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.13

[Ancorotti](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97» *con le seguenti:* «Come previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

5.14

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» *con le seguenti:* «nei territori regionali di specializzazione, secondo quanto disciplinato dall'articolo 7».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «possono acquisire», *con la seguente:* «acquisiscono».

5.15

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 4, dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» *aggiungere le seguenti:* «e nei territori regionali di specializzazione,».

Art. 6

6.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «del 2007, consistente» *inserire le seguenti:* «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero»;
- b) sostituire il comma 2 con il seguente:* «2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.»;
- c) al comma 7, lettera b), dopo le parole:* «le modalità di svolgimento» *inserire le seguenti:* «del tirocinio di adattamento e».

6.1

[Franceschelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

b) *al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

c) *al comma 5, sostituire le parole:* «una di grado non inferiore a livello C1 e l'altra di grado non inferiore a livello di competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.2

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque richiesta la certificazione della conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.».

6.3

[Sabrina Licheri](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Non costituisce esercizio della professione di guida turistica su base temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), l'attività svolta con cadenza stagionale periodica.».

6.4

[Giacobbe](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» *con le seguenti:* «della certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

6.5

[Aurora Floridia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

6.6

[Centinaio](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 5, sostituire le parole da: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1» *fino a:* «competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.7

[Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» *con le seguenti:* «di livello di competenza C1, inclusa quella italiana».

6.8

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea e che intendano esercitare la professione sul territorio nazionale. A tal fine, è richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui una in un grado non inferiore al livello di competenza C1 e una in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Una delle due

certificazioni deve riguardare la conoscenza della lingua dello Stato dove è stato conseguito il titolo abilitativo.»

6.9

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

6.10

[Franceschelli](#)

Al comma 8 sopprimere le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Art. 7

7.1

[Cantalamesa](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Centinaio](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Dopo aver ottenuto l'abilitazione, al fine dell'esercizio della professione di guida turistica, è obbligatorio acquisire una specializzazione territoriale. Conseguita la specializzazione territoriale di cui al periodo precedente, le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire ulteriori specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.»

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 4», inserire le seguenti «e la specializzazione ai sensi dell'articolo 7»;

b) all'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché una specializzazione ai sensi dell'articolo 7»;

c) all'articolo 5, comma 3, sopprimere la seguente parola: «eventuali».

7.2

[Franceschelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «tematiche e territoriali» con le seguenti: «territoriali e/o tematiche»;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo» con le seguenti: «possono»;

c) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.3

[Biancofiore](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche in materia di turismo accessibile e inclusivo» inserire le seguenti: «nonché in materia di turismo e attività con gli animali.»

7.4

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «minima di cinquanta ore» con le seguenti: «complessiva di 650 ore».

7.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. Al fine di garantire una adeguata ed efficiente preparazione teorica e pratica delle guide turistiche, i corsi di cui al comma 2 devono essere organizzati nell'ambito di un'università, un dipartimento universitario o di un altro organismo appartenente al sistema universitario e della ricerca nazionale.».

7.6

[Sabrina Licheri](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «cinquanta» *con le seguenti:* «cento».

7.100

Il Relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.».

7.7

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo di» *con la seguente:* «possono».

7.8

[Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «hanno l'obbligo di» *con la seguente:* «possono».

7.9

[Ancorotti](#), [Pogliese](#), [De Priamo](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.10

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

7.11

[Franceschelli](#)

Al comma 3, sopprimere il seguente periodo: «Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento».

7.12

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento.»

7.13

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire le parole: «altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano», con le seguenti: «altri soggetti che il Ministero e le regioni ritengano»;*

b) *dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i corsi di specializzazione e aggiornamento avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».*

Art. 8

8.1

[Naturale](#), [Croatti](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica aggiorna la classificazione dell'attività economica di guida turistica disciplinata dalla presente legge, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022.».

Art. 9

9.100

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «siano essi di proprietà dello Stato,» inserire le seguenti: «di altri enti pubblici,»;*

b) *sostituire le parole: «, di istituti religiosi o di privati» con le seguenti: «o di istituti religiosi».*

Art. 11

11.1

[Franceschelli](#)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove il servizio professionale non sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica».

Art. 12

12.100 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ai gestori delle piattaforme digitali e dei sistemi web che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi,»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati» con le seguenti: «di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico»;*

c) *sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.»;*

d) *dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.»;*

e) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e all'applicazione delle sanzioni amministrative»;

f) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Comune nel cui territorio è commessa la violazione è autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.».

12.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «fatte salve le eccezioni previste» con le seguenti: «fatta salva l'eccezione prevista»;

b) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «ai gestori delle piattaforme digitali e dei sistemi web che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi,»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati» con le seguenti: «di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico»;

d) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.»;

e) dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.»;

f) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e all'applicazione delle sanzioni amministrative»;

g) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Comune nel cui territorio è commessa la violazione è autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.».

12.0.1

[Ancorotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Abrogazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.»

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 6, comma 8, sopprimere le seguenti parole: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97».

Art. 13

13.1

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazione e disposizioni transitorie».

13.2

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Abrogazione e disposizioni transitorie».

13.3 (testo 2)

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica. Il contributo relativo al rilascio del tesserino è a carico dei richiedenti.»

b) sopprimere il comma 2.

13.3

[Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.»

13.100

Il Relatore

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 5, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "nonché per le attività che riguardano il settore turistico" sono soppresse.

3-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico".».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni transitorie e finali».

13.4

[Franceschelli](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.»

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente: «(Abrogazioni e disposizioni transitorie)».

1.4.2.6. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 122 (pom.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023

122ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 1-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso\)](#) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 ottobre.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [PIRRO](#) (M5S) osserva la contraddizione tra gli effettivi contenuti del documento in esame e gli intenti espressi dal Governo in merito alla necessità di finanziamento della sanità pubblica. L'andamento dell'inflazione negli ultimi anni avrebbe in particolare dovuto suggerire un aumento considerevole delle risorse destinate al servizio sanitario nazionale, le cui prospettive appaiono di conseguenza preoccupanti.

Un ulteriore motivo di preoccupazione è costituito dalla proposta di introduzione dell'autonomia differenziata, quando l'esperienza dimostra che sarebbe al contrario necessaria la soppressione della competenza regionale in materia sanitaria.

Risulta inoltre criticabile la scelta di non procedere all'introduzione legislativa del salario minimo, a fronte di vaste aree di lavoro retribuito in misura insufficiente. Invece, i prospettati interventi di riduzione dell'imposizione sul lavoro non possono in concreto che apportare vantaggi ai percettori di retribuzioni elevate. L'introduzione del salario minimo avrebbe oltretutto effetti positivi di natura sistemica. Restano inoltre gravi le criticità causate dall'abolizione del reddito di cittadinanza, avvenuta senza tenere conto della sussistenza di quote incompressibili di disoccupazione involontaria, specialmente nelle aree strutturalmente più deboli.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) sottolinea che per spesa sanitaria *pro capite* l'Italia si colloca al sedicesimo posto in ambito OCSE e all'ultimo posto nel G7. Inoltre, la tenuta del sistema sanitario nel medio periodo è messa a rischio dai previsti pensionamenti di ampie quote di personale medico e infermieristico. Risultano dunque dubbie le possibilità di concreta attivazione delle case e degli ospedali di comunità. La maggioranza insiste tuttavia con la sua linea, tesa a privilegiare il settore privato.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) ricorda la centralità della questione della sanità, che ha motivato la richiesta di procedere all'audizione del Ministro della salute nell'ambito dell'esame della NADEF, avanzata nel corso della precedente seduta. In particolare esprime preoccupazione per la diminuzione

delle risorse destinate al settore prevista per il 2024, in un quadro di progressivo deterioramento qualitativo, cagionato da una prolungata carenza di programmazione e investimenti. L'obiettivo della riduzione del debito pubblico dovrebbe essere conseguito, piuttosto che per mezzo dei tagli alla sanità, attraverso interventi mirati alla crescita e all'occupazione. Il Governo, tuttavia non ha programmato misure idonee allo sviluppo e trascura la politica industriale. In mancanza di previsioni riguardo la strutturabilità degli interventi di taglio del cuneo retributivo è inoltre grave l'assenza di linee programmatiche per la riforma tributaria a vantaggio del lavoro dipendente, per i servizi sociali e per la previdenza.

Ha la parola per la replica il relatore [BERRINO](#) (*Fdl*), il quale osserva che la rilevata crisi della sanità connessa ai futuri pensionamenti è conseguente a una tendenza non corretta dai Governi precedenti. Sollecita inoltre una lettura oculata dei dati riguardanti l'andamento della spesa sanitaria in rapporto al PIL, considerato che negli anni della crisi pandemica si è verificata una contrazione della produzione accompagnata da un aumento della spesa sanitaria dovuto a ragioni emergenziali.

L'intervento sul taglio del cuneo contributivo, pur modesto, costituisce comunque un miglioramento a beneficio delle fasce a minor reddito. Risultano poi rilevanti le politiche a sostegno della famiglia e della genitorialità e l'impegno nei confronti dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego.

In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto della presentazione di uno schema di parere contrario (pubblicato in allegato), a firma dei senatori Mazzella, Barbara Guidolin ed Elisa Pirro. Avverte poi che si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore.

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*), intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo, evidenzia in primo luogo la scarsa attenzione alla sanità denotata dalla Nota di aggiornamento in esame. L'aumento delle risorse destinate a tale settore, inferiori alla prevista crescita del prodotto interno lordo, manifesta infatti la volontà di non finanziare adeguatamente la sanità pubblica, la quale subirà gravi ripercussioni da tale scelta. La prospettiva rimarcata dal Governo di interventi di riforma legislativa, per quanto potenzialmente utili, non possono in alcun modo compensare la contrazione del finanziamento.

Nessun altro chiedendo la parola per dichiarazione di voto, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore è infine messa ai voti e approvata a maggioranza. Risulta pertanto preclusa la votazione dello schema di parere contrario sottoscritto dai senatori Mazzella e altri.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MANCINI](#) (*Fdl*) segnala innanzitutto le finalità del disegno di legge in esame, collegato alla manovra di finanza pubblica. In particolare l'articolo 1 chiarisce che il disegno di legge è volto a disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio.

L'articolo 2 reca la definizione e l'oggetto della professione di guida turistica, mentre l'articolo 3 specifica che l'esercizio di tale professione è subordinato al superamento di un esame di abilitazione ovvero al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale delle guide turistiche, disciplinato dall'articolo 5.

L'articolo 4 precisa i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione e l'articolo successivo dispone l'istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche.

Norme specifiche per l'esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero sono recate dall'articolo 6, mentre l'articolo 7 disciplina l'istituzione di corsi di specializzazione e gli obblighi di aggiornamento continuo.

L'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

L'articolo 9 prevede per le guide turistiche l'accesso gratuito negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico.

L'articolo 10 dispone che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, mentre l'articolo 11 detta gli obblighi di

comportamento a cui sono tenute le guide turistiche.

L'articolo 12 disciplina i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica.

L'articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge.

Infine, l'articolo 14 reca quantificazione e copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riguardo ai profili di competenza del decreto-legge n. 132, la relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) segnala in primo luogo l'articolo 8. Esso è volto a prorogare la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022. Reca inoltre una norma specifica per l'applicabilità della disposizione al personale docente. Al connesso onere finanziario si fa fronte mediante una corrispondente riduzione del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni nazionali.

L'articolo 9 dispone un'ulteriore proroga di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA): la Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso.

Il successivo articolo 14 dispone una proroga del termine per l'adozione di modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Inoltre, l'articolo 1 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa.

L'articolo 3 differisce il termine per i versamenti di tributi e contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Lombardia nel medesimo periodo. L'articolo 12 proroga il termine per la rilevazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale costituite da militari appartenenti a due o più Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare. L'articolo 13 è finalizzato alla prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni, in qualità di commissari delegati, e dai presidenti delle province autonome.

Formula infine una proposta di parere favorevole.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), espressa una valutazione complessivamente sfavorevole del provvedimento, preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, motivato dalle disposizioni di cui all'articolo 8, volte alla proroga delle misure per il lavoro agile a favore dei lavoratori fragili, ripetutamente sollecitate dal suo Gruppo.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 14.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MAZZELLA, Barbara GUIDOLIN ED Elisa PIRRO SUL DOCUMENTO LVII, N. 1-BIS

La Commissione 10a del Senato,

esaminata per le parti di competenza la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2023 e connessi allegati - Doc. LVII n. 1 -bis;

premessi che

la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;

gran parte delle risorse aggiuntive del 2024 saranno utilizzate per la riduzione del cuneo fiscale. Si aggiungono ulteriori stanziamenti per l'avvio della riforma fiscale e per supportare le famiglie più numerose. Tali misure mirano a ridurre la pressione fiscale, aumentare il reddito disponibile e sostenere i consumi;

in tale quadro, il Governo dichiara di voler limitare quanto più possibile l'impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più bisognose, e di garantire la sopravvivenza e la competitività delle imprese italiane sia a livello globale sia nel contesto europeo, anche in considerazione dei corposi interventi recentemente annunciati da altri Paesi membri dell'Unione europea e non solo, senza però che si delinei una strategia idonea a conseguire l'obiettivo asseritamente dichiarato;

la povertà in Italia è ormai un fenomeno strutturale visto che tocca quasi un residente su dieci, il 9,4 per cento della popolazione residente vive infatti, secondo l'Istat, in una condizione di povertà assoluta. In termini assoluti si contano in Italia più di cinque milioni di persone in stato di povertà assoluta;

nella Nota di aggiornamento al Def 2023 si preannuncia che la legge di bilancio per il 2024 prevederà stanziamenti, per il triennio 2024- 2026, da destinare: ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego, al personale del sistema sanitario, alla promozione della genitorialità, a favorire le famiglie con redditi medi e bassi, a proteggere il reddito disponibile delle famiglie attraverso il taglio contributivo. È previsto, inoltre, un finanziamento dei lavori di adeguamento delle tecnologie e presidi sanitari funzionali all'accoglimento dei pellegrini del Giubileo 2025;

per quanto riguarda la sanità il Governo ha dichiarato quali collegati alla decisione di bilancio un elenco di disegni di legge e, in particolare, in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera; delega in materia di riordino delle professioni sanitarie e degli enti vigilati dal Ministero della salute;

per quanto concerne i livelli di spesa a legislazione vigente, rispetto alle precedenti previsioni del Def, si segnala un lieve incremento di risorse per la sanità, ma che non sono assolutamente sufficienti; nel documento dello scorso aprile si prevedeva per il 2024 una spesa sanitaria di 132,737 milioni al 6,3 per cento del Pil. Nel 2025 il Def prevedeva una spesa di nuovo in crescita a 135,034 milioni ma con un impatto sul Pil del 6,2 per cento. Per il 2026 la spesa saliva ancora a quota 138,399 milioni ma l'incidenza sul Pil rimaneva costante al 6,2 per cento;

nella Nota di aggiornamento al Def 2023 a legislazione vigente si ha per il 2024 una spesa di 132,946 milioni pari al 6,2 per cento del Pil. Nel 2025 si sale a 136,701 sempre al 6,2 per cento del Pil. Infine nel 2026 si prevedono 138,972 per la sanità con un'incidenza in calo al 6,1 per cento sul Pil;

crolla dunque il rapporto spesa sanitaria/Pil: dal 6,6 per cento nel 2023, al 6,2 per cento nel 2024, al 6,1 per cento nel 2026. Nel triennio 2024-2026 la spesa sanitaria aumenta solo dell'1,1 per cento.

L'analisi della Fondazione Gimbe ha evidenziato che *"l'aumento della spesa sanitaria di € 4.238 milioni (+1,1 per cento) nel triennio 2024-2026 non basterà a coprire nemmeno l'aumento dei prezzi, sia per l'erosione dovuta all'inflazione, sia perché l'indice dei prezzi del settore sanitario è superiore all'indice generale di quelli al consumo»*. In altri termini, *le stime previsionali della NaDEF 2023 sulla spesa sanitaria 2024-2026 non lasciano affatto intravedere investimenti da destinare al personale sanitario, ma certificano piuttosto evidenti segnali di definanziamento. In particolare il 2024, lungi dall'essere l'anno del rilancio, segna un preoccupante -1,3 per cento.*";

la spesa sanitaria nazionale è stata per lungo tempo inferiore alla media dell'UE, ma gli interventi posti in essere dal Governo Conte, durante la crisi pandemica hanno contribuito a un consistente incremento del livello del finanziamento del sistema sanitario nazionale. I dati Eurostat mostrano infatti che l'Italia è passata dal un rapporto spesa pubblica/Pil del 6,8 per cento nel 2019 al 7,9 per cento del 2020,

collocandosi quindi quasi in linea con la media UE (8 per cento) ma facendo registrare un incremento leggermente superiore;

siamo passati da una spesa sanitaria superiore al 7 per cento del Pil al 6,7 per cento nel 2023, 6,3 per cento nel 2024, 6,2 per cento nel 2025 e 2026. Un'inversione di tendenza è innegabile, ma purtroppo è avvenuta in negativo;

l'attestazione al 6,2 per cento del PIL conferma la volontà da parte del Governo di non puntare a un efficientamento del sistema sanitario. La diffusione della pandemia ha contribuito ad aggravare alcuni problemi del SSN, a partire dall'insufficienza delle attività di prevenzione, dallo squilibrio tra assistenza ospedaliera e cure fornite sul territorio, dalle carenze di personale soprattutto gli infermieri e alcune categorie di medici;

un'analisi condotta dalla Fondazione Gimbe in vista della discussione della Legge di Bilancio 2024 fa emergere l'Italia sedicesima tra i Paesi europei dell'Ocse per la spesa pro-capite e fanalino di coda nel G7. La spesa sanitaria pubblica del nostro Paese nel 2022, secondo il report di Gimbe, si attesta al 6,8 per cento del Pil, sotto di 0,3 punti percentuali sia rispetto alla media Ocse del 7,1 per cento che alla media europea del 7,1 per cento. Sono 13 i Paesi dell'Europa che in percentuale del Pil investono più dell'Italia, con un gap che va dai +4,1 punti percentuali della Germania (10,9 per cento del Pil) ai +0,3 dell'Islanda (7,1 per cento). Il gap è forte anche per la spesa sanitaria pro-capite: in Italia è pari a 3.255 dollari, rimanendo al di sotto sia della media Ocse (3.899 dollari) con una differenza di 644, sia della media dei paesi europei (4.128) con una differenza di 873. E in Europa sono ben 15 Paesi a investire più di noi in sanità, con un gap che va dai +583 della Repubblica Ceca (3.838) ai +3.675 della Germania (6.930);

il nostro Paese si trova al di sotto della media Ocse secondo diversi parametri: dalla spesa in rapporto al Pil alla spesa pro-capite. Sotto quest'ultimo aspetto, in particolare, il gap con la media dei Paesi europei dell'area Ocse è di oltre 808 euro pro-capite, che si traduce nella sconvolgente cifra di più di 47 miliardi di euro. Tra i Paesi del G7, invece, il nostro ruolo di fanalino di coda appare inevitabile e il divario con chi ci precede incolmabile. I numeri di cui ci parla GIMBE sono purtroppo noti da tempo. Negli ultimi vent'anni, solo con il Movimento 5 Stelle al governo e con Conte come premier la spesa sanitaria è tornata a salire;

manca l'audacia di garantire le esigenze di pianificazione e organizzazione del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e universalismo, prevedendo che l'incidenza della spesa sanitaria sul PIL non possa essere inferiore alla media europea e, conseguentemente, che il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia incrementato annualmente almeno di una percentuale pari al tasso di inflazione, anche in un contesto macroeconomico anticiclico, contraddistinto da una riduzione del prodotto interno lordo;

sarebbe auspicabile adottare misure finalizzate a considerare parte della spesa sanitaria, quale quella per l'acquisto di medicinali curativi o trasformativi della storia clinica di un paziente, quale spesa di investimento, individuando specifiche modalità per renderne sostenibile l'acquisto per il Sistema Sanitario Nazionale;

premessi, inoltre, che

le dinamiche sottostanti i dati aggregati sul mercato del lavoro sono abbastanza complesse, legate al cambiamento della struttura demografica e al fenomeno, che ha avuto inizio in anni molto recenti, di contrazione della popolazione in età lavorativa;

in un contesto di crescita occupazionale e di tasso di disoccupazione in discesa, ma pur sempre ancora consistente, continuano ad osservarsi a livello settoriale fenomeni di mismatch;

considerato che

alcuni dati critici che fanno emergere una situazione molto preoccupante sul nostro sistema sanitario. Ogni anno le aziende sanitarie e ospedaliere perdono medici, infermieri e operatori sanitari che si dimettono e scelgono di lavorare nel privato;

ogni anno le aziende sanitarie e ospedaliere perdono medici, infermieri e operatori sanitari che si dimettono e scelgono di lavorare nel privato; le cause che portano a questa drastica decisione sono i carichi di lavoro, un aumento del *burnout* e una retribuzione tra le più basse in Europa;

i dati sulle dimissioni degli operatori sanitari elaborati da Fiaso sono quelli dell'Inps, del Conto Annuale del Tesoro e dell'Onaosi, e registrano nel 2021 l'abbandono di 2.886 medici ospedalieri, il 39 per cento in più rispetto al 2020, che hanno deciso di lasciare la dipendenza dal SSN;

secondo i dati Anaoo-Assomed nel triennio 2019-2021 sono andati in pensione circa 4.000 medici specialisti ogni anno per un totale di 12.000 camici bianchi. Nel triennio 2022-2024 andranno in pensione circa 10.000 medici specialisti. Quindi in 6 anni il SSN perderà 22.000 medici specialisti ospedalieri per pensionamenti;

nel 2021 risultavano all'estero poco più di 4 mila medici contro circa il doppio degli anni precedenti, mentre sono "partiti" circa 3.800 infermieri contro i 6mila degli anni precedenti;

oltre 500 professionisti della sanità si sono dichiarati disponibili negli ultimi tre mesi a lasciare l'Italia per prestare servizio nei Paesi Arabi, paesi che investono sempre più nell'innovazione tecnologica nel settore, puntando in servizi e industria sanitaria con ospedali e cliniche all'avanguardia;

considerato altresì che con riferimento al mondo del lavoro un aumento del tasso di posti vacanti (al 2,3 per cento, dal 2,1 per cento del primo trimestre), concentrato soprattutto nelle costruzioni e nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione;

le tendenze dei salari, la coesistenza di un tasso di posti vacanti elevato e un tasso di disoccupazione eccezionalmente basso si è accompagnata ad una crescita comunque troppo contenuta delle retribuzioni. Quelle di fatto per dipendente, dopo il marcato incremento del primo trimestre (1,1 per cento t/t) dovuto alla corresponsione di somme una tantum nel comparto dei servizi, hanno rallentato nel secondo;

il costo del lavoro per unità di prodotto è atteso in accelerazione quest'anno, per poi rallentare negli anni successivi. Di conseguenza, l'inflazione interna, misurata dal deflatore del PIL, sarebbe pari al 4,5 per cento nel 2023, scenderebbe al 2,9 per cento nel 2024 e al 2,1 e 2,0 per cento nel 2025 e 2026, rispettivamente;

è auspicabile ampliare le misure di sostegno dei redditi delle fasce più deboli, alla luce del fatto che il trend di riduzione del tasso di disoccupazione, non è confortante, dunque un'ampia fascia di popolazione permarrà nel prossimo triennio in uno stato di difficoltà e inoccupazione, che rasenta la soglia di povertà;

rafforzare le misure di protezione delle fasce più deboli e diffondere strumenti per ampliare il "benessere collettivo" non solo dovrebbe costituire una priorità del Governo, ma è una scelta di politica economica con un impatto macroeconomico importante per la crescita del PIL;

la povertà e l'esclusione sociale sono concetti pluridimensionali, che devono pertanto essere affrontati attraverso un approccio olistico e dinamico che comprenda misure volte a garantire l'accesso a beni e servizi abilitanti, come l'istruzione, la formazione e lo sviluppo delle competenze;

tale approccio dovrebbe concentrarsi sulle persone e sulle loro condizioni e rientrare nell'ambito di un'efficace strategia di lotta contro la povertà;

regimi di reddito minimo opportunamente finanziati e dotati di risorse adeguate sono un modo importante ed efficace per sconfiggere la povertà e promuovere l'inclusione sociale;

la stigmatizzazione sociale associata alla mancanza di risorse contribuisce a creare sentimenti di vergogna che potrebbero occultare la reale portata della povertà nella società;

valutato che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al 2° Festival delle Regioni e delle Province autonome, che si è svolto a Torino, ha sottolineato che il Servizio sanitario nazionale è un patrimonio prezioso da difendere e adeguare e che la sanità pubblica che avrebbe bisogno di maggiori risorse;

più di un italiano su tre quando deve fare una visita oppure un esame diagnostico si rivolge al sistema privato che risulta essere ormai un perno centrale per l'assistenza mettendo in discussione il principio di eguaglianza e il principio di universalità del SSN che costituiscono presupposto per assicurare la coesione sociale del Paese e per contrastare le conseguenze sulla salute prodotte dalle disuguaglianze sociali;

i numeri della Nota di aggiornamento al Def 2023 non lasciano intravedere affatto i fondi necessari, ma anzi un definanziamento della sanità pubblica. Le stime confermano che il rilancio del SSN non rappresenta una priorità politica per questo Governo nell'allocazione delle risorse e il risultato si tradurrà in liste d'attesa ancora più lunghe e, come denunciato oggi da Anaa, nell'abbandono del Servizio sanitario nazionale da parte di medici e dirigenti sanitari;

la programmazione finanziaria non sembra puntare sul rafforzamento del sistema sanitario, ed è necessario trovare davvero i fondi per assumere medici e infermieri e aumentare le loro retribuzioni, per ridurre le liste d'attesa, per rendere efficienti i nostri pronto soccorso;

occorre garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale anche attraverso un programma di investimenti, adeguamenti economici per i professionisti sanitari e maggiori risorse per nuove assunzioni per assicurare maggiore efficienza delle prestazioni erogate dalla sanità pubblica; si ritengono necessarie, sul piano nazionale, misure concrete al fine di:

- contrastare il precariato, continuando a prevedere incentivi volti a favorire le assunzioni a tempo indeterminato, nonché collegando strettamente le tipologie contrattuali a tempo determinato a specifiche causali;
- ferma restando l'applicazione generalizzata del contratto collettivo nazionale di lavoro e a ulteriore garanzia del riconoscimento di una giusta retribuzione, a introdurre una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro all'ora, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali è più debole, prevedendo che la soglia si applichi soltanto alle clausole relative ai cosiddetti «minimi», lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive;
- a ripristinare l'universalità del Reddito di cittadinanza, prevedendo il rafforzamento e la riorganizzazione delle politiche pubbliche volte a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, potenziando la componente di servizi alla persona e l'attivazione di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa per l'effettivo superamento della condizione di povertà;
- inserire, nella prossima legge di bilancio, le disposizioni necessarie al completamento di un sistema di tutele in favore dei lavoratori autonomi, avviato con l'introduzione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, attraverso l'estensione delle misure già previste per i lavoratori dipendenti;
- creare una piattaforma nazionale di domanda e offerta di lavoro che:
 - 1) raccolga tutti i dati dei beneficiari di prestazioni (non solo percettori di AdI, ma anche di Naspi, Discoll, Ds agricola, etc);
 - 2) veicoli le informazioni alle imprese, in modo da favorire l'incontro della domanda da parte delle aziende e l'offerta da parte della forza lavoro nel mercato;
 - 3) consenta l'erogazione alle aziende delle varie agevolazioni, in termini di esonero contributivo, di cui godrebbero assumendo i percettori di ADI;
- predisporre un piano straordinario di misure finalizzato al sostegno e all'incentivazione del lavoro femminile, adottando in particolare politiche di conciliazione temi di vita e lavoro, incrementando la dotazione di servizi di sostegno alla genitorialità, anche al fine di contrastare il problema dell'abbandono del lavoro da parte delle donne con bassi livelli di istruzione, soprattutto con figli a carico;
- adottare tutte le iniziative necessarie al raggiungimento dell'obiettivo n. 5 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze;
- prevedere una "strategia nazionale per la parità di genere", per colmare i persistenti divari di genere nel mondo del lavoro, a livello di retribuzioni, assistenza e pensioni, e sviluppare il pieno potenziale femminile nelle imprese, nella politica e nella società, nonché di conseguire un equilibrio di genere a livello decisionale e politico;
- in tema di salute e sicurezza sul lavoro:
 1. a porre in essere interventi legislativi volti a rafforzare gli organici e le professionalità di tutti gli enti preposti ai controlli in tema di rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e di lavoro regolare;

2. a porre in essere interventi legislativi finalizzati a creare una Procura Nazionale del lavoro, altamente specializzata e con competenza estesa a tutto il Paese;
 3. a porre in essere interventi legislativi volti ad estendere la tutela antinfortunistica anche allo svolgimento delle attività formative di qualsiasi tipologia che vengono svolte a qualsiasi titolo dalle imprese e nelle quali sono coinvolti gli studenti di ogni ordine e grado, compresi quelli impegnati in percorsi di istruzione e formazione professionale, tirocinanti, stagisti e docenti;
 4. ad adottare ogni iniziativa di competenza volta ad implementare l'organico nonché a rafforzare i controlli ispettivi nell'ambito delle attività formative svolte nelle aziende e che coinvolgono studenti di ogni ordine e grado, compresi studenti universitari, stagisti, apprendisti e docenti;
 5. ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a prevedere agevolazioni fiscali sia per incrementare la formazione continua del personale, sia per favorire il rinnovo dei macchinari, molto spesso causa di incidenti perché troppo obsoleti;
 6. ad adottare le opportune iniziative volte all'introduzione, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema educativo di istruzione e formazione, dell'insegnamento della cultura della sicurezza, finalizzato a rendere consapevoli gli studenti delle diverse fasce di età dei potenziali rischi conseguenti a comportamenti errati nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica, nonché a fornire loro la conoscenza e l'addestramento adeguati a riconoscere situazioni di pericolo;
 7. ad adottare ogni iniziativa di competenza volta ad assicurare l'interoperabilità e la piena condivisione tra Ispettorato nazionale del lavoro e Inail delle banche dati rilevanti ai fini delle attività di controllo, nel rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati personali;
- formula per quanto di competenza PARERE CONTRARIO

1.4.2.7. Comitato per la legislazione

1.4.2.7.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 25 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

25^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore [MAFFONI](#) (FdI) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 13,50.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 899

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, non è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento a una pluralità di esigenze connesse a termini legislativi;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

il titolo del decreto-legge reca «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali» nonostante il testo contenga anche norme di differimento di termini già scaduti (articoli 1 e 5) e un'anticipazione di termini non ancora scaduti (articolo 7). L'articolo 13 a sua volta reca invece una norma che dispone il rifinanziamento di un'attività di protezione civile, più che una proroga dell'efficacia della stessa, come anche il comma 2 dell'articolo 10;

le rubriche non sono uniformi: a differenza delle rubriche agli articoli 8 e da 11 a 15, che risultano complete ed esaurienti, quelle dei primi dieci articoli presentano difformità, giacché o non riportano l'indicazione della proroga (articoli 2 e 4) o del differimento (articoli 1 e 5) o dell'anticipazione di termini (articolo 7) oppure non indicano con sufficiente chiarezza l'oggetto della disposizione prorogata (articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 10);

le proroghe sono correttamente introdotte con modifiche in forma di novella, quando la proroga è a

regime e a carattere generale, e in forma indiretta, quando la proroga è limitata al solo anno in corso o a situazioni o istituti specifici. Un'eccezione è tuttavia l'articolo 2 del decreto-legge che, nel disporre la proroga, anziché novellare la disposizione originaria modificando il termine originariamente previsto, novella una precedente proroga apportata, non correttamente, in via di modifica indiretta del termine; all'articolo 10, il comma 2 dispone un'autorizzazione di spesa, volta a consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, e la relativa copertura, che non sembrano potersi configurare come proroga di termini. Quanto alla prima parte, si segnala l'imprecisione dell'espressione «personale scolastico», che tuttavia ricorre spesso nella normativa vigente (si veda ad esempio la legge n. 124 del 1999, che reca peraltro le disposizioni in materia di supplenze); quanto alla copertura si segnala invece l'errore nel riferimento al primo periodo della lettera *b*) del comma dell'articolo 231-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, giacché le risorse si trovano più correttamente al terzo periodo della medesima lettera *b*);

all'articolo 12, il comma 1 dispone una proroga senza esplicitare il termine prorogato, che pure è correttamente individuato in rubrica; andrebbe pertanto integrato il comma 1 con l'esplicitazione del termine, come avviene correttamente negli altri articoli del decreto-legge e in particolare all'articolo 11, la cui struttura è estremamente simile a quella dell'articolo 12 vertendo su una competenza del medesimo Dicastero;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare; sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare [le proposte emendative di seguito indicate:](#)

[all'articolo 1, alla rubrica](#), sostituire le parole «Termini in materia di» con le seguenti: «Differimento di termini in materia di»;

all'articolo 2, alla rubrica, sostituire le parole «Assegnazione agevolata ai soci» con le seguenti:

«Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per l'assegnazione agevolata ai soci»;

all'articolo 2, sostituire l'articolo con il seguente: «All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023"» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2023». Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-*bis*. Il comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato»;

[all'articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva»;](#)

all'articolo 5, sostituire la rubrica con la seguente: «Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori»;

all'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali»;

all'articolo 7, alla rubrica, dopo le parole: «Misure urgenti in materia di» inserire le seguenti: «anticipo dei termini per l'utilizzo del»;

all'articolo 9, sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco»;

all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «primo periodo» con le seguenti: «terzo periodo»;

[all'articolo 10](#), sostituire la rubrica con la seguente: «Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico»;

all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «legge 28 aprile 2022, n. 46,» inserire le seguenti: «in materia di rappresentatività delle associazioni militari professionali a carattere sindacale tra militari,».

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 124 del 14/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

124a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CENTINAIO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 127 del 21 novembre 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,06).

Si dia lettura del processo verbale.

SILVESTRONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 9 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Corte costituzionale, composizione

PRESIDENTE. Il Presidente della Repubblica, con lettera del 6 novembre 2023, ha informato che, con decreto in pari data, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha nominato giudici della Corte costituzionale il professor Giovanni Pitruzzella e la professoressa Antonella Sciarrone Alibrandi. Interpretando i sentimenti di quest'Aula, esprimo ad entrambi i migliori auguri di buon lavoro. (Applausi).

Senato, composizione

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 14 novembre 2023, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni nella Circoscrizione estero e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide. Ve le ricordo: ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide, senatore Francesco Giacobbe; ripartizione America meridionale, Mario Alejandro Borghese; ripartizione America settentrionale e centrale, Francesca La Marca; ripartizione Europa, Andrea Crisanti.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Sulla scomparsa del senatore Mario Tronti

PRESIDENTE. Passiamo a un altro momento importante, per cui mi fa piacere presiedere l'Aula, la commemorazione dell'ex senatore Mario Tronti, recentemente venuto a mancare.

***VERDUCCI (PD-IDP).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD-IDP). Signora Presidente, se dovessi dire chi è stato Mario Tronti direi che è stato un militante comunista. In questo, nella sua militanza, nel suo comunismo, c'è un'etica, c'è un'umanità che testimonia l'intera sua esistenza. La vicenda politica, intellettuale ed esistenziale di Tronti è tutt'uno con la sua appartenenza ad un popolo, ad una classe sociale che sta in basso, esclusa e diseredata, umiliata e offesa e che cerca riscatto ed emancipazione.

«Io sento di essere, so di essere, uno dei terminali, infinitesimo, di una storia di lunga durata, storia millenaria, eterna, delle classi subalterne». Questo scrive nel testo che regala ad amici e compagni in occasione dei suoi novant'anni.

Ho conosciuto Mario Tronti nel 1997. Pino Trotta, che dirigeva l'ufficio studi delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), aveva coinvolto me, giovane neolaureato, in una ricerca sull'operaismo politico. Non esagero se dico che Tronti era in qualche modo una figura leggendaria nel campo della sinistra; trent'anni prima, nel 1966, aveva pubblicato per Einaudi un libro destinato ad essere dirompente, «Operai e capitale», che divenne il manifesto dell'operaismo e che anticipò l'urgenza di tempi nuovi (il Sessantotto studentesco, il Sessantanove operaio), di cui quel testo divenne un riferimento. Tronti pone il tema di una rivoluzione nella ricerca sociale, nella prassi politica, nel linguaggio della politica; adotta uno stile letterario, quasi poemi in prosa, con frasi folgoranti, che sono continue scintille di pensiero. Il marxismo di Tronti mette apertamente in discussione lo storicismo, l'idealismo, il "progressismo" della tradizione comunista italiana. L'operaismo fu uno straordinario romanzo di formazione intellettuale, dirà Tronti, nato a contatto con la fabbrica e con il modello delle lotte operaie. Ci sono pagine molto belle in cui Rita Di Leo racconta l'incontro tra Raniero Panzieri e Tronti, che Panzieri definisce come "una specie di Marx italiano". Da quell'incontro nasce l'esperienza di «Quaderni rossi», da cui poi Tronti darà vita alla rivista «Classe operaia», con un nucleo di personalità unite da quello che sarà per sempre un legame indissolubile, "un'amicizia stellare" la definisce Mario rivolgendo lo sguardo ad Alberto Asor Rosa, Umberto Coldagelli, Massimo Cacciari, Aris Accornero, Rita Di Leo. (*Applausi*). Altri, tanti altri, si aggiungeranno tra gli affetti politici ed esistenziali di cui Mario andrà fiero. Molti oggi sono qui in tribuna e li voglio salutare, in particolare gli amici e i compagni del Centro per la riforma dello Stato (CRS) e con loro, amatissimi, la moglie Lena, i figli Antonia e Carlo, i nipoti Vittoria e Tadzio. (*Applausi*).

Gli scritti di Tronti sono tradotti in molte università nel mondo. Sono innumerevoli e compongono una biblioteca ricchissima, una miriade di intuizioni, di suggestioni, un pensiero spesso vertiginoso che contiene un continuo insegnamento. "No, non si può accettare un ordine del mondo intriso di ingiustizie e le forme di vita che esso detta". Un pensiero con così tanta forza evocativa, e per questo capace di parlare a nuove generazioni di militanti, perché non ha paura di guardare in faccia l'altezza della voragine del tempo che viviamo. Tronti critica un presente senza storia e senza memoria, democrazie senza più partiti, senza più soggetti collettivi, dominate dalla demagogia, dove al posto del "popolo politico" c'è il "populismo antipolitico"; segnate dalla spoliticizzazione del potere politico e dalla neutralizzazione del conflitto sociale. Eppure la lotta di classe c'è ancora - dice Tronti - e ci sarà sempre, fino a che ci saranno barriere sociali insormontabili.

A noi, militanti di generazioni successive, Tronti ha insegnato questo: far vivere sempre, dando battaglia politica, il punto di vista della parte che storicamente si è chiamati a rappresentare; far vivere in forme nuove l'eredità storica del movimento operaio e popolare; aspirazioni, speranze, passioni di chi è sfruttato, nel mondo frammentato, precario, smarrito che viviamo.

Tornare a fare società con la politica, perché la crisi della sinistra è tutt'uno con la crisi della politica. Tronti ci ha insegnato "l'autonomia del politico" e il valore del primato della politica, che non è autoreferenzialità, ma forza di un progetto sociale di cambiamento, perché quando la politica diventa

subalterna allora è incapace di trasformare la società. Tronti sferza la sinistra a cercare nutrimento nella teologia politica, nel legame vivo, vitale, tra spiritualità e politica. «Rimane un mistero» - scrive - «perché cristianesimo e comunismo non si siano incontrati. È una ferita della storia, un danno per l'umanità». Quell'umanità a cui Mario irriducibilmente appartiene. C'è scritto questo nella targa affissa sul muro della casa dove è nato: «Sono cresciuto nel quartiere Ostiense di Roma, una periferia urbana, i miei lavoravano ai mercati generali. Mio padre faceva lo scaricatore ed era comunista, mia madre aveva un banchetto. Gli operai e i tranvieri della sezione Ostiense del Pci [...] sono stati la mia scuola politica. Mi insegnavano che cos'era la lotta per la buona causa e le regole per ben condurla. Considero tutto questo il mio plusvalore umano». A Mario Tronti, politico, filosofo, comunista. (*Applausi*).

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi, a poco più di tre mesi dalla sua scomparsa, commemoriamo un senatore, un filosofo, un intellettuale fra i più originali che il nostro Paese abbia conosciuto; un uomo che è sempre stato di parte, ma che al tempo stesso si è sempre sentito di potere e dovere esercitare la critica anche nei confronti della propria parte; un uomo libero, uno spirito libero. La sua eredità è quella degli irregolari, dei pensatori che non possono essere incasellati in rigide appartenenze e categorie, ma che esplorano territori lontani, per molti aspetti opposti; e quando tornano dai loro viaggi, dai loro pellegrinaggi intellettuali, riportano una sintesi sempre nuova, provocatoria, mai banale. Tutto questo non vuole mascherare o edulcorare la realtà.

Certo, Mario Tronti è stato un filosofo operaista, un filosofo comunista, un uomo profondamente e integralmente di sinistra. Gli oppressi, gli sfruttati, gli ultimi erano il suo punto di partenza, ma non erano il suo punto di arrivo, perché in mezzo c'era la politica, la politica che doveva rovesciare i potenti dai troni, la politica che doveva innalzare gli umili. Tronti credeva nella politica come mezzo per acquisire consapevolezza, emancipazione, potere da parte delle classi subalterne. Ma, proprio perché ha creduto nella politica, non ha mai prestato il fianco alle scorciatoie populiste, alle semplificazioni moralistiche o alle supplenze della magistratura e ha sempre espresso un'assoluta critica a ogni forma di populismo. Egli credeva - e, se ci permette, signor Presidente, noi con lui - nell'autonomia della politica, seguendo il pensiero di Max Weber e, dopo di lui, di Gramsci e di Carl Schmitt; autonomia della politica che non vuol dire autoreferenzialità o impunità o essere sopra la legge, ma non farsi condizionare da alcun potere - economico, sindacale, tecnocratico, giudiziario, religioso - bensì avere la capacità di intestarsi un progetto politico e di renderne conto di fronte ai cittadini e alle istituzioni. Tronti ha cercato, in particolare negli ultimi anni, chi fosse in grado di svolgere questa funzione, un compito che non poteva essere svolto dai cultori dell'organizzazione o, peggio, dalla ortodossia, ma da politici capaci di innovazione, dotati di capacità profetica, di cogliere il movimento reale della storia e di porsi alla guida.

Di qui il suo profondo distacco da tutti i tentativi, anche i più recenti, di restaurazione di una sinistra identitaria, velleitaria, minoritaria; una sinistra totalmente priva di realismo politico.

Signor Presidente, vorrei concludere proprio su questo concetto. Mario Tronti fu tra i primi, a proposito di capacità profetica, a capire che dopo il 1989, dopo la caduta del Muro, il mondo sarebbe stato più incerto, più instabile e più insicuro; insomma che non ci sarebbe stata la fine della storia, ma che, anzi, un Paese come l'Italia sarebbe stato chiamato ad assumersi responsabilità internazionali, come poi puntualmente è avvenuto. Nulla di più lontano dal pacifismo imbecille, dall'irenismo incosciente e inconcludente che attraversa, come una tentazione nascosta, pensieri e desideri di parte della sinistra nostrana.

L'auspicio - e concludo - per noi che siamo rimasti su questi banchi, per noi senatori della Repubblica italiana, è custodire la memoria di Mario Tronti come un ammonimento: stare dalla parte degli ultimi, non solo con il sentimento ma con intelligenza, con competenza e con realismo politico. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, Mario Tronti è stato un senatore apprezzato, rispettato e a cui giustamente oggi il Senato rende onore. Ma tutti sappiamo che la vita di Tronti e

l'opera per la quale verrà ricordato non sono state certamente soltanto in quest'Aula. Mario Tronti è stato uno dei grandi intellettuali di un'epoca brillante e densa di grandi intelligenze, forse il principale e più ardito innovatore di un pensiero marxista che per lui non aveva nulla di ossificato, di dogmatico o di scolastico.

Fu proprio la politica a costituire sempre il centro e l'asse della sua opera di filosofo e anche per una lunga fase della sua attività di militante negli anni straordinari delle riviste operaiste alle quali offriva un contributo impareggiabile: i «Quaderni rossi» di Panzieri, «Classe operaia» e poi, molto dopo, in una fase storica assai diversa, «Laboratorio politico». Tronti incarnava un modello di intellettuale molto distante da quello a cui siamo abituati oggi; un pensatore per cui l'intervento politico sulla realtà e la riflessione teorica erano inscindibili, non solo e non tanto perché l'obiettivo della sua ricerca era sempre e solo la modifica o il ribaltamento degli equilibri sociali, ma anche e soprattutto perché era a partire dalla ricerca sulla realtà della classe operaia del suo tempo che il suo pensiero traeva linfa.

Nei giorni successivi alla sua scomparsa, Tronti è stato definito da più voci il padre dell'operaismo. Lo era davvero, ma il suo operaismo non consisteva nel pretendere di insegnare qualcosa alla classe operaia; al contrario, dagli operai e dalla loro composizione di classe, dalle loro esigenze, dalla loro conflittualità, Tronti voleva imparare e imparò. Capovolse la visione classica marxista mettendo al centro dello sviluppo non più le strategie del capitale, ma il conflitto operaio, che il capitale era poi sempre costretto a inseguire; non si inventò quel rovesciamento a tavolino, ma lo apprese di fronte ai cancelli delle fabbriche. Scoprì che la composizione di classe era cambiata, che era emersa la nuova figura che sarebbe poi stata protagonista del ciclo di lotte straordinario degli anni successivi (gli anni Sessanta e Settanta), osservando e partecipando ai conflitti reali.

Non fosse altro che per questo, per questa capacità oggi scomparsa di imparare avidamente e con profonda passione politica dalla realtà, dovremmo tutti guardare a Tronti e alla sua generazione intellettuale come esempio a cui ispirarci; così come dovremmo imparare da un'altra eresia che vide Tronti tra i suoi pionieri: pur restando solidamente un uomo di sinistra e senza nulla concedere a quelle ambiguità teoriche oggi tanto in voga, Tronti fu tra i primi a studiare e a cimentarsi con pensatori lontani dalla sua posizione, senza farsene sedurre, ma neppure proibendosi per vincolo ideologico di metterne a frutto le intuizioni.

Già in precedenza, ma poi negli anni più recenti, quando cominciava la crisi del movimento operaio e per la politica, in essa la sinistra, una lunga traversata nel deserto, le riflessioni di Tronti sull'elaborazione della sconfitta dimostrano tutta la grandezza della sua libertà di pensiero: quella capacità, cioè, di non escludere per fanatismo ideologico la possibilità di studiare e anche imparare da pensatori su posizioni opposte alle proprie, senza per questo smarrire la parzialità e il punto di vista di un pensiero radicale.

La sua fu una ricerca intellettuale, appunto radicale, che pure seppe accompagnare a un realismo politico, che muoveva dall'idea di spostare il conflitto nella politica e nello Stato. Anche questo mi pare un punto importante non solo nella produzione, ma anche nella biografia di Mario Tronti. Pochi possono essere definiti, più a buon diritto di lui, un padre del Sessantotto. Eppure, quando esplose una rivolta operaia che confermava molte delle sue intuizioni, quando un nuovo biennio rosso sembrava davvero colorare l'alba, ma forse era invece un annuncio del tramonto, Tronti rimase consapevole che, senza un forte e strutturato partito di massa, radicato nella società e attivo in Parlamento, a farne le spese sarebbe stata, prima di tutti, proprio la classe operaia.

Il suo lavoro sull'autonomia del politico deriva proprio dalla percezione lucida della sconfitta che si era nel frattempo consumata e cerca nel politico una via per evitarne le conseguenze più dirompenti: per salvare il salvabile, potremmo dire.

Il quadro sociale e politico di oggi, signor Presidente, è molto diverso da quello in cui maturarono gli elementi essenziali del pensiero di Tronti. Ma l'eredità dei veri grandi intellettuali consiste nel lasciare modelli e metodi che possono essere rimodulati in maniera feconda, anche a fronte di circostanze diverse. Questo ci lascia Mario Tronti: un modello di intellettuale e, soprattutto alla sinistra, un metodo che dovremmo essere capaci di riprendere.

Per questo, e anche per questo, lo ricordo con grande affetto e, a nome dell'Alleanza Verdi e Sinistra,

rivolgo ai suoi familiari, ai suoi compagni, ai suoi amici, il nostro saluto più caro. (*Applausi*).

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, oggi ricordiamo Mario Tronti, che è stato senatore nella XVII legislatura e prima ancora nella XI, quindi in due periodi storici completamente diversi: il primo, quello del Governo Amato, apre la strada al Governo tecnico del governatore Ciampi, in una legislatura durata solo due anni e che segna la fine della Prima Repubblica; il secondo periodo vede tre Governi di sinistra, dal 2013 e al 2018.

Tronti è in ogni caso già presente nelle nostre enciclopedie, come la Treccani, per essere stato un fine intellettuale, attento alle questioni di sinistra, ma anche a quelle dell'area cattolica. Degno di nota il suo lavoro di intellettuale marxista, che legge e rivaluta Nietzsche e il suo pensiero nichilista e razionalista, cercando di comprenderlo nell'alveo filosofico della sinistra: cosa particolare, posto che si trattava di un filosofo che è sempre stato vicino al pensiero di destra.

L'impegno di professore universitario, filosofo e intellettuale, lo ha visto porre il tema della classe operaia al centro delle sue attenzioni; tanto che, scrivendo testi come «Operai e capitale», ma anche fondando, assieme ad altri, la rivista «Classe operaia», ha alimentato e reso comprensibile ai più il pensiero, le rivendicazioni operaie e della remunerazione del lavoro rispetto al capitale.

Erano gli anni in cui si pensava che la classe operaia potesse andare in paradiso. Ora in paradiso è andato lui, ma lascia sulla terra il suo pensiero, i suoi studi, la sua grande onestà intellettuale, un'eredità di cui possiamo beneficiare tutti.

Va ricordato, infine, che il Senato ha acquisito la documentazione della sua vasta esperienza intellettuale attraverso la donazione di tutto il suo archivio nel 2022 e sarà questo, sicuramente, fonte per ulteriori studi. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FdI*). Signor Presidente, ho chiesto di parlare avendo condiviso con il senatore Tronti la seconda delle due legislature in cui il collega ha fatto parte di questa Assemblea. Non posso che sottolineare quanto coloro che sono intervenuti prima di me hanno illustrato della sua vita, del suo orientamento e della sua opera.

La cosa che in quei cinque anni mi ha colpito del senatore Tronti è stata la sua coerenza, la sua volontà di proseguire nell'analisi che aveva sempre portato avanti nella sua lunga carriera di accademico, di intellettuale e di filosofo, facendolo anche quando poteva essere scomodo.

L'intervento che più mi restò in mente, che poi sono tornato a leggere una volta che ho saputo di questa commemorazione, è quello che lui chiese di fare il 24 ottobre 2017 - facile ricordare la data - nel centenario della Rivoluzione detta di ottobre, dove specificò che il 24 ottobre era la data del calendario giuliano perché in quello gregoriano era già il 7 novembre. Rievocò quella Rivoluzione, illustrandone ciò che egli vide di positivo e anche poi quanto ne seguì, di cui denunciò altresì - usando anche la persona la parola crimini - i gravi problemi che da essa derivarono.

Ovviamente io e il Gruppo che ho l'onore di presiedere non abbiamo condiviso le sue idee neanche in quella circostanza. Ma è stato interessante conoscere la sua visione storica che non rinnegava nulla di quanto aveva detto durante la sua vita, alla luce degli avvenimenti che si erano seguiti, rinnovando quell'impegno politico che ha caratterizzato tutta la sua esistenza sia nell'Aula del Senato, per due legislature, sia al di fuori delle Aule parlamentari.

Credo che il finale del suo intervento di quel 24 ottobre 2017 possa essere di insegnamento e possiamo dividerlo tutti. Nel terminare il suo intervento il senatore Tronti disse di se stesso che egli continuava, anche in quel momento della sua carriera e della sua vita politica, a perseguire gli stessi fini di sempre sia pure in condizioni molto diverse da quelle che dall'inizio della sua carriera, anche solo nella precedente legislatura in cui era stato senatore, e probabilmente, anzi certamente - come diceva apertamente - in condizioni che lui non avrebbe voluto vivere. Disse che il fatto di continuare a portare avanti quegli stessi ideali sia pure con altri mezzi era un esercizio spericolato, ma entusiasmante. All'epoca aveva già ottantasei anni e ricordare un collega che a quell'età viveva ancora

l'impegno politico in modo spericolato, ma entusiasmante, credo sia davvero un insegnamento per tutti noi.

Anche per questo io sono lieto di salutare, a nome di tutto il mio Gruppo, i suoi familiari presenti e i suoi amici, nel ricordo comune di una figura che indubbiamente ha segnato la vita politica dell'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. A conclusione di questo momento solenne, voglio solo aggiungere, restando nell'attualità del dibattito, che per il senatore Tronti la parola pronunciata in Parlamento non era mai puramente tecnica, ma era un'arte parlamentare. Possiamo dire che per Tronti il parlamentare coincideva con «Parlare in Parlamento» di Vittorio Emanuele Orlando. La lezione di Mario Tronti potrebbe sintetizzarsi oggi come un testamento di fiducia per il Parlamento; un Parlamento non solo decidente, ma, prima ancora, un Parlamento pensante.

Voglio ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti, per aver fatto vibrare in quest'Aula la tensione ideale che ci ha trasmesso Mario Tronti nella lotta contro l'ingiustizia sociale, nel nome del lavoro, dei suoi diritti e di un umanesimo militante. Quindi anche da questa Presidenza giunga un caloroso saluto ai familiari, agli amici e ai compagni di lotta politica.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il vice presidente della 6a Commissione permanente, senatore Melchiorre, per riferire sui lavori della Commissione in merito al disegno di legge n. 899.

MELCHIORRE (FdI). Presidente, la Commissione finanze e tesoro ha concluso l'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 132, recante proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Il conferimento del mandato al relatore avverrà dopo l'acquisizione del prescritto parere della 5a Commissione permanente sugli emendamenti approvati nella seduta odierna. La Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di domani alle ore 9,15, quindi nella giornata di domani siamo convinti di poter concludere tutto l'*iter*.

PRESIDENTE. A questo punto la trattazione del disegno di legge n. 899 è prevista per domani. Passiamo pertanto alla trattazione del successivo punto dell'ordine del giorno.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, per far notare ai colleghi e alla Presidenza, che inevitabilmente ha provveduto a far scorrere l'ordine del giorno, che siamo arrivati esattamente lì dove giovedì avevamo previsto che saremmo arrivati. E giovedì, con il presidente Patuanelli e con i Presidenti di tutti i Gruppi di opposizione, avevamo fatto queste previsioni non perché siamo diventati all'improvviso dei chiromanti, signora Presidente, ma perché era evidente che il lavoro che le Commissioni stavano facendo non ci avrebbe consentito di arrivare al confronto in Aula. Glielo dico, signora Presidente, perché forse - ribadisco un concetto che abbiamo sottolineato giovedì - bisognerebbe ascoltare con meno arroganza le ragioni dell'opposizione, in una fase delicata come questa *(Applausi)*, nella quale stiamo cercando semplicemente di rispondere ai mondi esterni.

Dopo aver preso atto che la maggioranza non vuole emendare la legge di bilancio, nonostante le critiche durissime arrivate in questi giorni di audizioni e nonostante oggi si sia arreso all'evidenza anche il Ministro dell'economia, quello che stiamo cercando di fare è tenere insieme tutti i provvedimenti che hanno un impatto economico (vale per il disegno di legge cosiddetto proroga termini così come per il decreto-legge cosiddetto anticipi), provando a evitare che fuori non si raccontino cose impossibili da attuare, per consentire a tutti i Gruppi parlamentari, compresi quelli a cui non sarà data la possibilità di emendare la legge di bilancio, di intervenire sugli altri provvedimenti.

Come vedete, care colleghe e cari colleghi, oggi siamo nella condizione di prendere atto che il tempo trascorso da giovedì alla giornata di oggi sul disegno di legge di proroga termini e sul disegno di legge sulla concorrenza è passato invano. Avremmo potuto lavorare e intervenire insieme su quei temi blindati in legge di bilancio, ma avete deciso di non decidere.

Non vedo il collega, presidente Romeo, sempre attento il giovedì alle ore 14 alla partenza, ma avete deciso che non eravamo nella condizione di fare questo lavoro. Purtroppo oggi siete costretti a darci

ragione.

Noi restiamo qui, signora Presidente, aspettando che prima o poi la maggioranza prenda atto che lavorare con l'opposizione è utile per il Paese. (*Applausi*).

[PATUANELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signora Presidente, *ad adiuvandum* rispetto a quanto detto dal presidente Boccia, che condivido, ricordo che la scorsa settimana non si è tenuto nemmeno il rituale *question time*, perché - si diceva - sarebbe stata una settimana lunga, saremmo andati avanti fino a venerdì e avevamo tante cose da fare, tra cui la legge annuale sulla concorrenza e il decreto cosiddetto proroga termini. Avevamo in calendario un sacco di provvedimenti, per poi scoprire che alle ore 14 bisognava abbandonare l'Aula per andare a fare altro, con la scusa che sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza non c'erano i pareri della Commissione bilancio, che doveva analizzare gli emendamenti approvati in Commissione, il testo A e gli emendamenti d'Aula.

Oggi il Governo ci dice, in Commissione bilancio, che tutti i pareri sono contrari per assenza di relazione tecnica. È evidente, quindi, che la Commissione non ha lavorato in questi giorni per arrivare a darci dei pareri di merito sui profili economico-finanziari di quegli emendamenti, ma semplicemente ciò che ha fatto oggi poteva farlo giovedì scorso e giovedì e venerdì mattina avremmo potuto lavorare in modo ordinato sul disegno di legge annuale per la concorrenza. Quindi, va benissimo la prosecuzione del calendario, però - come ha detto il presidente Boccia - siamo dove avevamo detto che saremmo arrivati. (*Applausi*).

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, intervengo per associarmi alle osservazioni che sono state formulate dai colleghi, che inevitabilmente ci inseriscono dentro un quadro di valutazione di carattere più generale, perché non possiamo non esprimere un grado di preoccupazione rispetto al ruolo e alla capacità con la quale il Parlamento viene chiamato in causa e può incidere.

È evidente che le modalità con le quali il Governo, in diverse circostanze (ne vorrei citare solo due a titolo esemplificativo), tende ad esautorare l'azione fondamentale del Parlamento, vengono complicate da questo tipo di programmazione e da questo tipo di attività che è stata messa in campo, con il risultato di dare l'impressione, l'immagine o la rappresentazione di un'Aula svuotata quando questo non è, o quantomeno non lo è dal punto di vista dei rappresentanti dell'opposizione, che avevano già formulato questo tipo di preoccupazioni la scorsa settimana e che ora si trovano inevitabilmente chiamati a dover confermare lo stato della loro previsione.

Rispetto alla tendenza ad immaginare che il Parlamento sia un luogo di ratifica, ci sono due elementi che mi permetto di portare alla sua attenzione e all'attenzione dei colleghi: il primo - ne abbiamo già discusso in altre circostanze - è il rischio di svuotare il Parlamento rispetto a una questione significativa ed importante qual è quella dell'annunciato accordo internazionale fra Italia e Albania in materia di immigrazione; il secondo, che abbiamo appreso oggi sulla stampa, è che il Governo sarebbe intenzionato a non passare in Aula per l'esame di una questione significativa ed importante, che ha tenuto banco in molte discussioni in questi ultimi anni, cioè la cosiddetta applicazione o revoca del protocollo sulla cosiddetta Via della Seta. Immaginare che una questione di questa natura possa essere archiviata e derubricata al rango di una questione amministrativa significa, una volta di più, interpretare in maniera erranea il ruolo di questo Parlamento. (*Applausi*).

Allora, se alla pervicacia del Governo aggiungiamo anche la confusione da parte della maggioranza, c'è motivo per esprimere preoccupazione.

Discussione del disegno di legge:

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Relazione orale) (ore 16,50)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 795.

I relatori, senatori Ancorotti e Bergesio, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ancorotti.

ANCOROTTI, *relatore*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il disegno di legge n. 795, legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, è stato modificato in Commissione attraverso l'approvazione di numerosi emendamenti che hanno inteso ampliare il perimetro del provvedimento.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza, definita dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, ha come obiettivi la rimozione degli ostacoli regolatori di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, la promozione dello sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private e la tutela dei consumatori. In aggiunta a ciò, l'adozione di leggi annuali sul mercato e la concorrenza è un contenuto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con precise scadenze; in particolare, per il 2022 il PNNR ha individuato come necessarie le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2. Il contenuto del disegno di legge annuale è di per sé eterogeneo, dato il carattere finalistico del provvedimento, che costituisce proprio l'elemento comune a tutte le disposizioni.

Venendo all'articolato, l'articolo 1 del disegno di legge, modificato in Commissione, modifica le norme che disciplinano l'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. Con riguardo ai primi, si prevede che essi siano trasmessi all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni due anni anziché annualmente, precisando che essi devono essere predisposti dall'impresa di maggiori dimensioni con riferimento al trasporto di gas naturale, tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete. Quanto all'approvazione dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale presentati ogni due anni da Terna, si fissano i seguenti termini procedurali: sessanta giorni per l'espressione dei pareri da parte delle Regioni e delle Province autonome interessate; sei mesi dalla presentazione del piano per lo svolgimento della consultazione pubblica e la valutazione dell'ARERA; diciotto mesi, comprensivi della valutazione ambientale strategica, per l'approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tali termini decorrono nuovamente, ridotti della metà, qualora Terna presenti integrazioni al piano già trasmesso.

L'articolo 2, non modificato dalla Commissione, reca alcune disposizioni volte ad attuare il risparmio energetico e assicurare l'accesso a nuovi servizi, anche mediante la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione nell'accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, gestito dalla società pubblica Acquirente Unico SpA.

L'articolo 3, non modificato dalla Commissione, inerisce al servizio portuale di fornitura elettrica in banchina (*cold ironing*) e al proposito offre la definizione del servizio, identifica i soggetti gestori e attribuisce poteri normativi all'ARERA.

L'articolo 4, introdotto dalla Commissione attraverso l'approvazione di un emendamento dei relatori, è volto a garantire che i decreti ministeriali coi quali vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, siano adottati nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario. Tale precisazione è funzionale ad assicurare la piena conformità dell'ordinamento interno ai principi europei in tema di sicurezza del trasporto ferroviario, considerato che in ambito ferroviario qualsiasi norma nazionale che risulti non conforme e/o ridondante rispetto alle norme europee vigenti, quali le specifiche tecniche di interoperabilità e i metodi comuni di sicurezza (CSM), deve essere abrogata, pena l'avvio di una procedura di infrazione. Per analoghe esigenze di garanzia e certezza del diritto si prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo, in forza del quale i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, devono predisporre, sulla base di un'analisi dei rischi, procedure operative per l'attuazione di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati lungo la rete ferroviaria. Tali adempimenti devono essere sempre effettuati nel rispetto delle disposizioni normative europee in materia di sicurezza e interoperabilità del trasporto ferroviario. Per questi motivi, ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica analisi dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al

personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento dei titoli formativi posseduti e delle mansioni ricoperte.

L'articolo 5, introdotto dalla Commissione, consente agli aspiranti conducenti dei mezzi di trasporto di persone e di merci di sostenere l'esame anche in Province diverse da quelle di residenza nel caso in cui in queste ultime non siano previste sessioni d'esame.

L'articolo 6, inserito dalla Commissione, disciplina le modalità di pubblicità delle informazioni relative ai contributi che i produttori di apparecchiature elettroniche ed elettriche (AEE) applicano sul prezzo di vendita per adempiere agli obblighi di recupero e di riciclo.

L'articolo 7, introdotto durante l'esame in sede referente, apporta modifiche al codice della nautica da diporto novellando la disciplina della mediazione con la finalità di adeguarla alla più recente normativa unionale e ai più rigorosi livelli di formazione professionale. Le principali novità introdotte dal nuovo testo sono la specificazione che il mediatore professionale, per godere e sottostare al relativo statuto giuridico, deve svolgere l'attività descritta nel comma 2 e con le caratteristiche ivi indicate, anche in chiave occasionale o temporanea, fermo restando il requisito dell'indipendenza da entrambe le parti dell'affare; le esplicitazioni del rinvio alla normativa euro-unitaria sul mutuo riconoscimento dei titoli abilitativi e alla normativa di attuazione del Testo unico sull'immigrazione, sul riconoscimento dei titoli abilitativi per i cittadini dei Paesi terzi; l'individuazione del Ministero delle infrastrutture come Autorità nazionale competente per la figura professionale del mediatore della nautica da diporto.

L'articolo 8 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che disciplini le condizioni, i criteri e i requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale. In virtù di un emendamento approvato dalla Commissione, si stabilisce che nei contratti stipulati a distanza il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le disposizioni contrattuali trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile.

L'articolo 9, inserito durante l'esame in sede referente, reca una precisazione in merito alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, affidate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (comma 1) e modifica la quota minima di mercato, che deve essere rappresentata da ciascun sistema collettivo di gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché la disciplina del centro di coordinamento RAEE (comma 2).

L'articolo 10, introdotto in sede referente al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità senza pregiudizio per la salute pubblica prevede e disciplina l'adeguamento, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, dei parametri attualmente vigenti, limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (comma 1). Scaduto il citato termine, viene previsto l'utilizzo, in via provvisoria e cautelativa, di nuovi valori di attenzione e obiettivi di qualità pari a più del doppio di quelli attualmente vigenti (comma 2). Sono inoltre apportate modifiche alla legge n. 36 del 2001, in particolare al fine di prevedere il coinvolgimento del Ministero delle imprese e del *made in Italy* nelle funzioni in materia di concorrenza e mercato (comma 3).

L'articolo 11 interviene sulla modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, abrogando le norme che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva cosiddetta Bolkestein 2006/123/CE, e disponendo contestualmente che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo le linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge (commi 1 e 7), secondo dettagliati criteri (comma 2). Le amministrazioni devono compiere una ricognizione annuale delle aree

destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano le procedure selettive (comma 3).

L'articolo 5 dispone inoltre che continuino ad avere efficacia fino al termine previsto del relativo titolo le concessioni già assegnate con procedure selettive alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, ovvero le concessioni già riassegnate ai sensi della disciplina di proroga introdotta dall'articolo 181, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 4). Tale disciplina si applica anche ai procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori che erano in scadenza entro il 31 dicembre del 2020 e che, allo stato, non risultano ancora conclusi, nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento, le concessioni si intendono comunque rinnovate, salvo rinuncia dell'avente titolo, in virtù di una modifica apportata dalla Commissione e salvo il potere di adottare da parte degli enti interessati determinazioni in autotutela (comma 5).

Inoltre, nelle more della preparazione dello svolgimento delle gare, le concessioni in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2025 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio (comma 6). Con il comma 8, inserito in sede referente, si proroga ulteriormente dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l'operatività della norma introdotta durante il periodo pandemico, che prevede non siano necessarie le autorizzazioni previste dal codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali *dehors*, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti. Per tali opere, secondo la norma in oggetto di proroga, non si applicano i limiti temporali previsti per le opere transitorie e stagionali, salvo disdetta dell'interessato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Sacro Cuore» di Napoli, che assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795 (ore 17,02)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bergesio.

BERGESIO, *relatore*. Signor Presidente, sul disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza è stato fatto un lavoro importante da parte della Commissione: il testo è entrato con dieci articoli e ne esce con ventuno. Abbiamo fatto un lavoro molto puntuale e ringrazio il sottosegretario Bitonci per la collaborazione, così come ringrazio il presidente De Carlo, tutti i commissari e gli Uffici.

Riprendo da dove ha lasciato il mio collega, ossia dall'articolo 12, che è stato modificato in sede referente e che include, nelle motivazioni che legittimano le vendite di liquidazione, anche la necessità di esitare in breve tempo la merce per accumulo di scorte e di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice della protezione civile.

Il comma successivo, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, al fine di facilitare i relativi adempimenti da parte dell'impresa che intenda svolgerle contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in Comuni diversi. In particolare, la norma consente all'impresa di presentare in via telematica allo sportello unico attività produttive (SUAP) del Comune, dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e le indicazioni di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività.

Il SUAP riceve a sua volta e trasmette la comunicazione con modalità telematica a tutti i SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi. La relativa documentazione è tenuta a disposizione dell'autorità di controllo per due anni oppure sul relativo sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione.

L'articolo 12, al comma successivo, cioè al comma 3, reca, con riferimento agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, alcune misure a tutela della natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani. In particolare, nel confermare quale principio generale dell'ordinamento la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel

territorio senza limiti contingenti o altri vincoli, estende le casistiche in presenza delle quali è consentito fare eccezione a tale principio, con riferimento alla salvaguardia della sicurezza o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali.

Per tale finalità, le Regioni, le Città metropolitane, e i Comuni possono, senza discriminazione tra gli operatori, disporre limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico, culturale o commerciale, laddove viene prescritto che le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande siano svolte senza vincoli inerenti al rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio, facendo salva la facoltà concessa, ai sensi della lettera *b*), agli enti territoriali di imporre limitazioni all'insediamento di determinate attività.

Il medesimo articolo 12, che è molto complesso, inserito in sede referente, integra i principi e i criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche, con la previsione che le Regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la libera realizzazione del settore del commercio e della pertinente normativa sui beni culturali e del paesaggio, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori, senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico, culturale o commerciale, anche tramite la costituzione di specifici albi.

L'articolo 13, inserito dalla Commissione, modifica il codice delle comunicazioni elettroniche, vietando ai fornitori di reti o servizi di comunicazione l'applicazione agli utenti di condizioni diverse in ragione del fornitore di provenienza. Poi, comunque, interverrà anche il Governo con un emendamento che è stato presentato in Aula. L'articolo 14, introdotto in sede referente, prevede, nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, l'obbligo per il professionista di inviare un avviso al consumatore trenta giorni prima della scadenza del contratto, indicando la data entro cui può inviare formale disdetta.

L'articolo 15, introdotto durante l'esame, interviene modificando la disciplina normativa riguardante la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. In particolare, introduce, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea in materia di igiene dei prodotti alimentari, la previsione che le fasi del lavaggio e dell'asciugatura non si applicano ai prodotti di quarta gamma, il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge già all'interno di siti chiusi, ossia secondo specifiche procedure automatizzate in ambienti a clima controllato e dotati di livelli di filtrazione dell'aria adeguati ai fini della limitazione delle particelle aerotrasportate.

È inoltre stabilito che il Masaf, di concerto col Ministero della salute e il Mimit, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, individua le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di quarta gamma compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari.

L'articolo 16 non è stato modificato dalla Commissione.

L'articolo 17 estende da quarantacinque a novanta giorni il termine perentorio per la comunicazione all'Autorità garante delle comunicazioni delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione.

L'articolo 18 non è stato modificato.

L'articolo 19, introdotto dalla Commissione, modifica il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, precisando che le partecipazioni ammesse ai sensi dell'articolo 4, comma 7, sono sia dirette che indirette e riguardano, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura del mercato, anche le attività, forniture e servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori.

L'efficacia di tale previsione viene condizionata alla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» di linee

guida, con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico, che dovranno essere adottate dal Mimit entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in esame.

L'articolo 20, anch'esso inserito in sede referente, modifica l'articolo 180, prevedendo che l'attività di intermediazione per la tutela del diritto d'autore, svolta dalle società di gestione collettiva, è esercitata anche per effettuare la concessione di licenza e autorizzazione per l'utilizzazione economica di opere tutelate a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività delle medesime società di gestione collettiva.

I criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva, per ciascuna categoria di diritti intermediati, saranno individuati con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L'articolo 21 modifica la legge sulla concorrenza 2021, differendo il termine per l'adozione di disposizioni modificative ed integrative del regolamento, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedurali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad un'autorizzazione paesaggistica semplificata nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell'ambito del predetto regolamento, la fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati, introdotti mediante norme di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Bizzotto. Ne ha facoltà.

BIZZOTTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli senatori, tutelare le imprese italiane, le partite IVA, garantire i diritti dei cittadini consumatori, liberare e mettere in circolo le energie migliori del mondo produttivo italiano; sono questi gli obiettivi ambiziosi a cui mira il disegno di legge per il mercato e la concorrenza, che è oggi all'esame dell'Aula.

La concorrenza è il cuore pulsante di qualsiasi economia sana perché stimola l'innovazione, riduce i costi per i consumatori, migliora la qualità dei prodotti e dei servizi offerti. La concorrenza favorisce la crescita economica perché promuove l'ingresso di nuovi attori nel mercato ed incoraggia le imprese a diventare sempre più competitive.

Il provvedimento di legge che ci apprestiamo a votare si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per un duplice motivo. In primo luogo perché l'approvazione annuale di una legge sulla concorrenza rientra negli impegni assunti con la Commissione europea nell'ambito del PNRR. In secondo luogo perché il disegno di legge contiene una serie di norme necessarie per il raggiungimento di alcuni obiettivi previsti dal PNRR.

Tra questi provvedimenti ci sono sicuramente quelli che riguardano il potenziamento e lo sviluppo della rete elettrica nazionale e la norma per la promozione dell'uso dei cosiddetti contatori intelligenti, con l'obiettivo di favorire il risparmio energetico e di contenere il prezzo dell'energia elettrica.

Il disegno di legge affronta e risolve l'annosa questione dei commercianti ambulanti che rischiavano di finire stritolati dalla direttiva Bolkestein.

Finalmente, grazie al grande lavoro portato avanti dalla Lega e in particolar modo dal sottosegretario Massimo Bitonci, è stata trovata una soluzione positiva (*Applausi*), in sinergia con le associazioni di categoria, che dà certezze e che tutela concretamente migliaia di piccoli imprenditori che svolgono attività fondamentali nei mercati dei nostri Paesi.

Il rinnovo in via eccezionale per dodici anni delle attuali concessioni e i criteri premiali fissati per i bandi delle future concessioni, che avranno una durata di dieci anni, sono la chiara dimostrazione di come la Lega ha saputo difendere con successo 180.000 aziende italiane, senza cedere alle assurde imposizioni di Bruxelles. (*Applausi*). Siamo sicuri che il Governo di centrodestra userà la stessa determinazione per difendere le spiagge italiane e gli imprenditori balneari dalle follie della direttiva Bolkestein. Il disegno di legge concorrenza introduce anche una serie di norme volte a rafforzare il ruolo e il potere dell'Antitrust, per garantire che le leggi siano applicate correttamente e per garantire che le pratiche sleali e gli abusi di posizione dominante siano sanzionati in maniera efficace.

Il disegno di legge sulla concorrenza è stato arricchito e migliorato grazie al lavoro che abbiamo fatto in Commissione e grazie alla positiva interlocuzione che abbiamo creato con il Governo, in particolar modo con il sottosegretario Bitonci, al quale vanno i nostri ringraziamenti. A tal proposito vorrei porre l'attenzione su alcuni dei tanti emendamenti presentati dalla Lega e da tutta la maggioranza, che hanno contribuito a migliorare sensibilmente il testo di legge e a trovare soluzioni concrete alle giuste esigenze segnalate dalle associazioni di categoria. Penso agli emendamenti migliorativi sulla questione degli ambulanti, penso all'emendamento sulla tutela delle botteghe storiche, che finalmente dà agli enti locali una serie di strumenti per salvaguardare queste attività, che rappresentano un patrimonio culturale, economico e sociale di fondamentale importanza per le nostre comunità. Penso all'emendamento che regola e tutela i prodotti ortofrutticoli coltivati nelle *vertical farm*. Penso all'emendamento che garantisce maggiore trasparenza sulla tutela del diritto d'autore oppure all'emendamento che semplifica l'accesso alla professione di autotrasportatore. Penso infine all'emendamento che recepisce l'indicazione dell'Antitrust che mette fine alla discriminazione tra gli utenti di telefonia mobile che ricevono offerte discriminatorie sulla base dell'operatore di provenienza. Il disegno di legge concorrenza, grazie a questi importanti correttivi, si inserisce pienamente nel solco di altri provvedimenti fin qui adottati dalla maggioranza e dal Governo di centrodestra, che dimostrano in maniera chiarissima la nostra attenzione e la nostra volontà di aiutare, supportare e promuovere lo sviluppo delle imprese e del mondo produttivo italiano. È in questa direzione che dobbiamo continuare a lavorare, tagliando la burocrazia, semplificando e rimuovendo gli ostacoli che frenano la crescita economica, per costruire un'Italia più forte, più competitiva e più giusta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la legge annuale per il mercato e la concorrenza ha un fine molto chiaro, semplice, ma estremamente determinante: rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere normativo o amministrativo all'apertura dei mercati, aprendo allo sviluppo della concorrenza e garantendo la tutela dei consumatori. Si tratta di una legge annuale, perché il mercato non è un'entità astratta e immobile, alla quale basta una registrata di tanto in tanto per essere regolato. Il mercato è vivo, attivo, frenetico, soggetto ai cambiamenti di una società aperta e contaminata dallo sviluppo di tecnologie sempre più potenti, capaci di modificare in pochi mesi le vite di noi tutti. Per questo abbiamo bisogno di regole al passo con i tempi, capaci di seguire innovazione e sviluppo, incoraggiando il sempre dinamico spirito imprenditoriale italiano e aumentandone l'efficienza, in modo da garantire i diritti dei consumatori e ottenere prodotti di migliore qualità a prezzo più basso.

Per fare ciò non si può che partire dal regolamentare e innovare un mercato, quello energetico, che i tempi moderni richiedono essere sempre più un mercato volto alla tutela ambientale, al rinnovabile, al virtuoso.

Ci aspettavamo in questo disegno di legge che la tematica energetica fosse affrontata con l'attenzione che merita e con quel coraggio di innovare che anche gli ultimissimi disastri naturali rimarcano come necessario e non più rinviabile. Invece, le misure energetiche presentate nel disegno di legge hanno un impatto quasi nullo su questo settore strategico per la concorrenza, per la produzione e per i consumatori, cioè aziende e famiglie italiane. Mancano strumenti che, a nostro avviso, sarebbero indispensabili per consentire a imprese e consumatori di adottare comportamenti virtuosi. I soli contatori intelligenti di seconda generazione non bastano: sono un primo passo, ma da soli non sono sufficienti. Serve un coinvolgimento diretto di imprese e consumatori, il cui ruolo nello sviluppo e nel risparmio energetico è critico e dev'essere valorizzato e potenziato con strumenti legislativi efficaci e inclusivi.

È quanto mai evidente poi che in questo disegno di legge non si è fatto praticamente nulla per garantire alle imprese maggior concorrenza nell'offerta di energia elettrica e gas naturale. La mancata proroga dell'entrata in vigore del regime di libero mercato per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici determinerà costi insostenibili per le famiglie italiane, che già devono fare i conti con l'inflazione e una situazione internazionale che, in termini di fornitura energetica, lascia poco spazio alla speranza di risparmio. I costi per le famiglie italiane aumenteranno già a partire dal prossimo

anno.

Da questo disegno di legge traspare l'assenza di una visione strategica sulla politica energetica di medio e lungo termine, una strategia che porti il Governo a investire nella diversificazione delle fonti energetiche, nel potenziamento delle infrastrutture e nella costruzione di una nuova capacità di rigassificazione e nel rafforzamento di quella esistente. Approvare oggi questo disegno di legge che non innova nulla e non arreca modifiche amministrative efficaci vuol dire aver perso l'ennesima occasione per offrire al Paese, alle aziende e ai cittadini cambiamenti sostanziali, che avrebbero potuto avere un impatto determinante nella vita quotidiana. (*Applausi*). Dovremo aspettare un altro anno per sperare di poter innovare settori su cui dovevamo mettere le mani oggi, ma ad essere onesti il futuro non lascia intravedere nulla di buono; anzi, sembra che si vada verso un peggioramento costante.

A proposito di concorrenza e innovazione, innovazione vuol dire investire anche sui nostri cervelli in fuga e sui lavoratori specializzati che ogni anno abbandonano il nostro Paese, proprio perché il nostro mercato del lavoro non è concorrenziale. E qual è la risposta a queste carenze? Il Governo intende tagliare i benefici fiscali per quanti decidono di ritornare in Italia: un altro schiaffo al contributo dell'innovazione che i nostri connazionali di rientro potrebbero offrire al nostro Paese. (*Applausi*). Su questo, signora Presidente, e sulla difesa di una norma che - come indicato la scorsa settimana nel rapporto Migrantes - ha fatto tornare in Italia il doppio dei lavoratori rispetto ai decenni precedenti, annuncio fin d'ora che daremo battaglia in Commissione.

Tornando al disegno di legge sulla concorrenza, le altre misure che sono riportate nel provvedimento oggi in al nostro esame, più che una rimozione degli ostacoli per le aperture del mercato assomigliano a una chiusura, alla conservazione di uno *status quo* che non fa bene né alle imprese, né ai consumatori. I settori su cui si è intervenuti poco e male sono una parte infinitesimale di quelli attesi. Le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non sono state recepite (anzi, sono state ignorate), così come sono state ignorate quelle della Commissione europea su temi importanti come le concessioni balneari, che sono scomparse dal disegno di legge. Ancora una volta, non si mette mano a una questione delicata, nonostante il richiamo del Capo dello Stato all'indomani dell'approvazione del decreto milleproroghe e i richiami della Commissione europea. Si è scelto di non scegliere e nel caso dei *dehors*, addirittura, di prorogare per un anno provvedimenti emergenziali studiati per il rilancio economico del post-pandemia. Fino a dicembre del 2024 saranno in vigore il regime semplificatorio e la possibilità di utilizzare temporaneamente il suolo pubblico senza pagare il canone di occupazione: è un provvedimento che aveva senso nell'immediato post-pandemia, ma non ora.

Noi siamo favorevoli a concedere maggiori opportunità di impresa e sviluppo in tutti i settori, inclusi quello così nevralgico dell'ospitalità, ma questo va fatto sempre nel rispetto di tutte le parti e soprattutto nei confronti di chi vuole cominciare una nuova attività e vuole accedere al mercato e potersi trovare nelle stesse condizioni dei competitori, nel rispetto delle regole della concorrenza.

La concorrenza, infatti, nasce da regole giuste ed eque, che valgono per tutti, senza favorire nessuno, senza favorire alcuna parte. Invece, anche la questione dei taxi, che già non era stata affrontata in maniera soddisfacente nel decreto-legge n. 104 del 2023, il cosiddetto decreto-legge *asset*, resta per noi elusa anche nel presente disegno di legge, nonostante la vicenda abbia chiari risvolti dal punto di vista della concorrenza e della libera impresa. Le licenze nuove, infatti, sono limitate e quelle temporanee sono bloccate solo a chi già le detiene. Che definizione di concorrenza dobbiamo trovare per giustificare queste scelte?

Il provvedimento in esame non apre ad opportunità, ma spesso le blocca lasciando spazio solo a chi è già in attività o detiene concessioni o licenze. Anche in quel caso, dove alcune chiusure potrebbero essere condivisibili, si è intervenuti sopra le righe in modi che non faranno altro che aprire a nuove opportunità di scontro con l'Europa.

Onorevoli colleghi, signor Presidente, la realtà è che il disegno di legge in esame è peggiorativo di uno *status quo* che richiedeva interventi forti, diretti e soprattutto efficienti, per garantire quello che questa legge contiene nel suo stesso nome: la concorrenza. Nulla di ciò che è contenuto in questo testo dà un impulso al nostro mercato. Io e i colleghi senatori del Partito Democratico abbiamo presentato

emendamenti al testo in esame in Aula. Signor Presidente, tramite lei mi rivolgo ai colleghi di maggioranza perché riflettano attentamente e, prima di votare, possano pensare all'interesse del Paese per cogliere l'opportunità di apportare miglioramenti al testo in esame.

In conclusione, signor Presidente, mi permetta di affermare che, se non creiamo le basi per quella concorrenza sana che porta innovazione e stimola l'impresa e la produzione, non aumenteremo posti di lavoro, non creeremo condizioni economiche favorevoli per imprenditori e famiglie, non daremo impulso neanche alla ricerca di nuovi mercati nel mondo per continuare a puntare su uno dei settori di maggior successo dell'economia italiana, l'*export*. In poche parole, perderemo un'altra occasione importante, purtroppo una delle tante, per poter contribuire al benessere economico di questo nostro bellissimo Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scurria. Ne ha facoltà.

[SCURRIA](#) (*Fdl*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, cari colleghi, poco fa abbiamo ascoltato l'ennesima previsione di grigiore e di mancato sviluppo che sentiamo da più di un anno a questa parte. Peccato che da più di un anno a questa parte tutti gli indicatori economici e di sviluppo dicano cose diverse, quindi anche di questo ci faremo una ragione e continueremo a portare avanti il presente disegno di legge. (*Applausi*). Ci siamo messi più volte le mani sulla coscienza e sappiamo ciò che dobbiamo fare per far progredire e sviluppare il nostro Paese.

Oggi, quindi, esaminiamo il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, il secondo che il Parlamento italiano approva in poco tempo, visto che quello per il 2021 è stato approvato appena l'anno scorso. Anche al riguardo, rispetto ai tanti gufi, siamo pienamente rispettosi della tempistica e degli obiettivi che ci ha dato in particolare il PNNR, in cui si legge infatti che la legge per il mercato e la concorrenza deve avere cadenza annuale, perché è essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della nostra legislazione al fine di verificare che permangano tutti i vincoli normativi al gioco competitivo e al funzionamento efficiente dei mercati. Il piano prevede una serie di misure da adottare con l'approvazione delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza dal 2021 al 2024; il disegno di legge per il 2022 dev'essere approvato entro il 31 dicembre 2023 e con l'approvazione cui ci accingiamo oggi facciamo un sostanziale e deciso passo in avanti. Non lo dico solo per il rispetto degli impegni che abbiamo assunto con il PNNR, su cui il Governo, il presidente del Consiglio Meloni, il ministro Fitto e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* stanno tutti procedendo in modo deciso, ma anche perché stiamo rimuovendo tutti quegli ostacoli regolatori che impediscono l'apertura dei mercati, per promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori.

Questi sono tutti punti che possono dare al nostro Paese un'immagine nuova, diversa, di Stato aperto alla libera competizione tra le imprese, con un approccio quindi volto alla creazione di occupazione e di crescita, esattamente il contrario di quello che ci viene rimproverato e di quello che è successo fino adesso, tant'è che la stessa Commissione europea, nel suo rapporto del 2023, dà atto degli sforzi fatti dal nostro Paese per eliminare gli ostacoli alla concorrenza nei servizi pubblici locali, nel trasporto pubblico locale, nella distribuzione del gas e dell'energia idroelettrica, nella ricarica elettrica e nei rifiuti - è l'Unione europea che ce lo dice, quindi anche su questo mi sembra che ci siamo messi molto bene la mano sulla coscienza - ma anche degli impegni assunti per la liberalizzazione dei mercati al dettaglio dell'elettricità e del gas e per ridurre il numero dei giorni necessari per avviare un'impresa. Stiamo cambiando l'Italia, la stiamo semplificando e la stiamo aprendo. L'obiettivo è quello che questo Governo sta dimostrando di saper perseguire, cioè semplificare e velocizzare le procedure burocratiche e migliorare le normative di settore. È quello che ci hanno chiesto le imprese, i consumatori e i cittadini, per essere più competitivi in un mondo sempre più globalizzato e pieno di tensioni ed è quello che avevamo promesso ai nostri elettori.

Accanto a questo disegno, però, siccome ci troviamo in un'Aula istituzionale, in una sede politica, è sempre bene ricordare anche qual è la nostra visione di libera concorrenza, perché accanto alla concorrenza, che presuppone ovviamente, come abbiamo detto fino adesso, l'eliminazione di tutte le posizioni, anche odiose, dominanti, abbattendo i monopoli, affinché vengano migliorati ed efficientati i servizi, c'è un altro passaggio che per noi è fondamentale per affermare l'idea di Stato che abbiamo in testa: uno Stato che voglia considerarsi autenticamente sovrano deve necessariamente detenere la

proprietà delle reti delle infrastrutture nei settori di rilevanza strategica, tutelando l'interesse nazionale. Non c'è contraddizione tra concorrenza e interesse nazionale, non c'è contraddizione tra libertà di impresa e rilievo di *asset* strategici. (*Applausi*).

Questo lo dico perché spesso, nella recente storia del nostro Paese, tutto questo non è accaduto e lo ricorderemo perché è importante che, nella corretta gestione da parte dei privati di alcuni servizi, sia sempre considerato preminente l'interesse pubblico generale, l'interesse nazionale della nostra popolazione, con tutto quello che è stato scritto e fatto in questi anni. La stessa Europa ci ricorda fondamentalmente che, al di là della libera concorrenza, è sempre necessario che all'apertura di fette di mercato ci sia la consapevolezza di rendere impossibile e di minare la sovranità degli Stati membri e degli assetti strategici e degli interessi nazionali di quegli Stati. Questo è quello che stiamo facendo. Ricordate, cari colleghi, quando in Italia si veniva a fare *shopping*? Si venivano a comprare *asset* strategici di interesse nazionale, in quanto il nostro era l'unico Paese che non tutelava ciò che era fondamentale per avere la propria identità, la propria autonomia, la propria indipendenza. Ricorderete quei Governi, talvolta molto rossi, che ci hanno consegnato privatizzazioni che, come la stessa Corte dei conti nel 2010 ricordava, evidenziavano una serie di importanti criticità, le quali andavano dall'elevato livello dei costi sostenuti e dal loro incerto monitoraggio alla scarsa trasparenza connaturata ad alcune delle procedure utilizzate. Tutto questo fa rima con Romano Prodi, non so se questo ricorda qualcosa a qualcuno, a proposito di mettersi una mano sulla coscienza.

Noi non siamo così, non ci siamo formati in questo modo, anzi pensiamo ancora che, pur accettando la libera concorrenza, bisogna proteggere gli interessi nazionali, che non sono astratti, ma sono quelli dei cittadini, delle categorie e degli imprenditori. Abbiamo fatto ancora un esempio, ma anche su questi esempi, la differenza è che noi siamo orgogliosi dell'emendamento che abbiamo presentato anche grazie ai nostri senatori di Fratelli d'Italia, il senatore De Priamo, il senatore Nistri, che prevede di dare ai commercianti, ai ristoranti e alle pizzerie la possibilità di continuare a lavorare e di lavorare bene (*Applausi*), senza vincoli, senza tasse, perché in città turistiche e artistiche come Roma o come tante città d'Italia, come tanti Comuni e tanti borghi, sia possibile anche bersi un caffè, mangiare una pizza, fare colazione stando a contatto con la storia, con la cultura e anche con la strada, perché no? Per noi non è una vergogna, è un vanto quello che abbiamo fatto e lo rivendichiamo con grande orgoglio, perché siamo diversi, non ci inchiniamo di fronte ai poteri forti, non facciamo privatizzazioni che fanno gli interessi di qualcuno tranne quelli del popolo italiano. Facciamo sintesi tra le varie necessità, nell'interesse dei nostri cittadini. Questa è la nostra concorrenza, questo è l'impegno per la sovranità nazionale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franceschelli. Ne ha facoltà.

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, quanto al provvedimento in discussione, mi concentrerò su una carenza essenziale che è un po' tipica di quello che rileviamo, ossia un'assenza di pianificazione: troppe norme di quelle contenute in questo provvedimento sono estemporanee, di durata annuale, che non consentono alle attività imprenditoriali ed economiche una pianificazione, che dovrebbe tener conto anche di una differenza del nostro Paese, che da Sud a Nord ha un divario produttivo e di esigenze tra le aree metropolitane e le aree interne. Troppo spesso alcune norme sono troppo tagliate per alcuni territori, a discapito di altri.

Vorrei concentrarmi su alcuni aspetti, valutata l'entità anche della discussione generale, in cui altri aspetti saranno discussi da altri miei colleghi e oggetto anche di dichiarazione di voto. A proposito del tema delle antenne e dei campi elettromagnetici, è chiaro che noi tutti abbiamo un'esigenza, quella di dare un'idonea copertura al Paese, da Sud a Nord, dalle aree più popolate a quelle interne, perché fare impresa in un'area interna o in campagna presuppone di potersi collegare con il mondo con le stesse modalità garantite alle aree maggiormente servite. Di pari passo, notiamo che, rispetto al tema delle antenne degli operatori, siamo passati dai canoni di locazione - molto spesso tali antenne sono insediate in spazi di proprietà comunale - al canone unico. Siamo passati dal canone unico a procedure semplificate che fanno sì, in assenza di un piano comunale di installazione, che possano essere messe in qualsiasi luogo si valuti più opportuno da parte della compagnia, purché abbia la disponibilità del terreno del soggetto concedente. Ciò significa che alcune persone si trovano, dalla mattina alla sera,

antenne sopra la testa, con effetti importanti non tanto di salute pubblica, ma anche rispetto al fatto che, quando questo avviene in aree fortemente popolate, si generano anche fenomeni che riguardano la proprietà immobiliare di persone che con tanta fatica hanno acquistato un immobile e, senza un percorso di programmazione e di pianificazione, si trovano un'installazione.

Si tratta certo di un'installazione necessaria: noi, infatti, non contestiamo la necessità di infrastrutturare il Paese; tutt'altro. Chiediamo però che questa pianificazione avvenga su base comunale e territoriale, perché si possano valutare le esigenze. I territori non sono fatti solo di aree densamente popolate, ma di località, di frazioni e di campo aperto e molto spesso capita che nelle nostre aree interne abbiamo il segnale solo nei capoluoghi, dove c'è una concentrazione di antenne, ma poi non le troviamo nelle località dello stesso Comune. Una pianificazione darebbe ai Comuni e agli enti la possibilità di dire: va bene l'installazione nel capoluogo, ma a condizione che almeno anche una località con meno densità e con meno istanze possa essere servita, perché anche quelle persone hanno il diritto di potersi connettere con il mondo. Pensiamo a tutte quelle imprese, magari agricole e che operano in campagna, dove non c'è la fibra e dove più volte abbiamo chiesto un piano di infrastrutturazione complessivo. Comprendiamo la distanza, ma dobbiamo comprendere anche l'esigenza. Facciamo altresì presente quello che tutti sappiamo, ossia che anche nei periodi di forte difficoltà del Covid queste imprese hanno potuto operare grazie al mercato *online*, connettendosi con i vari clienti e Paesi del mondo e portando lì la loro merce.

Onde scongiurare fraintendimenti, ribadisco che noi non siamo contrari all'infrastrutturazione anche tramite il modello delle antenne, ma occorre la pianificazione che faccia sì che non ci siano luoghi e persone di serie A e luoghi e persone di serie B, tra centri urbani e aree interne (*Applausi*), con la salvaguardia delle persone.

La stessa cosa la diciamo sui *dehors* e sui suoli pubblici. Abbiamo una norma nata in una condizione emergenziale che si proroga di anno in anno.

E noi domandiamo: ma quale imprenditore può tarare la sua attività e la sua impresa di anno in anno, valutando condizioni contingenti e legate alla proroga di un provvedimento di fine anno? Nessuno lo può fare. Allo stesso tempo, anche noi siamo favorevoli al fatto che si possa operare con le imprese e si possa avere anche il giusto ampliamento dei suoli pubblici dati in concessione, ma anche nel rispetto di una concorrenza tra le imprese.

Non tutti, infatti, possono avere un suolo pubblico a disposizione, non tutti possono avere spazi alla pari di altri, per cui ci sono luoghi che, per loro connotazione, si prestano ad avere grandi spazi di suoli pubblici e altri che non lo consentono. L'effetto è che, se ci si espande a dismisura nei primi luoghi, si penalizza chi svolge attività in altre parti, ma le imprese sono tutte uguali: non ce ne sono di serie A e non possono essercene di serie B.

Di pari passo, anche questa norma dovrebbe andare nella direzione di una pianificazione territoriale, perché molto spesso, soprattutto nelle aree interne e anche in quelle turistiche, accade che vi sia un eccesso di suoli pubblici nel periodo turistico, ma difficoltà a prendere un caffè quando il periodo turistico cessa.

Un piano di gestione dei suoli pubblici a livello comunale dovrebbe e potrebbe consentire che ci sia sempre un'attività aperta, qualsiasi giorno dell'anno. Per questo, non siamo contrari alla previsione della concessione di suoli pubblici, ma questi devono essere concessi nel rispetto della concorrenza con le altre attività, del decoro e della tutela dei luoghi pubblici, ma anche dell'esigenza di dare un servizio alle nostre comunità.

Concludo il mio intervento sul tema degli ambulanti, che molto spesso nelle aree interne sono l'unico presidio di commercio per l'acquisto di talune tipologie di prodotti. C'è infatti stata una desertificazione del commercio nelle aree interne, che vediamo quotidianamente, con una sequela di attività che chiudono, facendo sì che i residenti abbiano difficoltà nell'approvvigionarsi di quelle merci e di quei materiali, se non ricorrendo al sistema del commercio *online*, che penalizza queste attività.

Per questo, bene ha fatto la Regione Toscana a finanziare, con bandi specifici che possono arrivare anche a 25.000 euro annui, l'insediamento in aree interne di nuove attività nelle aree montane. Dovrebbe essere svolta, anche qui, un'attività di pianificazione, perché gli ambulanti che con il caldo o

con il freddo, nel periodo turistico o fuori da esso, tutte le sante settimane mettono in piedi un mercato, sono persone che secondo me, senza esagerare, svolgono attività anche eroiche, consentendo di dare a quelle comunità, in quelle aree, un servizio.

Dobbiamo infatti partire da un concetto: il presidio territoriale è un valore non tanto per la socialità, ma per la tutela e la salvaguardia del territorio. Troppo spesso pensiamo infatti che tutto sia dovuto, anche in queste aree. Per poter vivere in un'area interna, però, devono essere garantiti i servizi. E qui arriviamo alla norma che prevede una ricognizione annuale da parte dei Comuni, con tutta una serie di elementi e penalizzazioni, proroghe e interventi suppletivi.

Questo però può andar bene in un'area metropolitana, dove si può fare una verifica dal punto di vista socioeconomico su base annuale. In altri territori, invece, si vanno a generare ulteriori attività, all'interno della pubblica amministrazione, su qualcosa che è abbastanza statico. Anche qui, è come se avessimo fatto una scarpa per ogni piede. Invece no: serve una norma a misura di territorio e serve la pianificazione.

È questo che noi chiediamo, perché i nostri Comuni non ce la fanno più. Io parlo da amministratore locale. I nostri Comuni non ce la fanno più a correre dietro ad incombenze su incombenze, che poi si sommano a tagli su tagli. Penso al taglio sul sistema sanitario e sociale, che oggi appesantisce i nostri bilanci e fa sì che i nostri comuni si siano surrogati a fare quello che deve fare lo Stato. (*Applausi*).

Lo facciamo con piacere e con onore, ma abbiamo il bisogno e l'esigenza di avere la nostra autonomia anche dal punto di vista decisionale, che non può prescindere dalla capacità economica che i nostri bilanci devono avere e che, con questi provvedimenti, anche questa volta viene tagliata. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge che stiamo affrontando nella seduta di oggi tocca temi cruciali, intesi a favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del nostro Paese. La tutela e la promozione della concorrenza sono elementi essenziali per sostenere le imprese, per proteggere gli interessi dei consumatori e per ampliare l'opportunità dei cittadini di accedere equamente al mercato. È quindi sconcertante assistere come, anche in questo provvedimento legislativo, non sia stata presa in considerazione la sostenibilità ambientale.

In un contesto economico e di mercato stravolto dalle guerre, dai prezzi, dalla crisi climatica e dalle tensioni sociali, dove si richiedono nuovi modelli di sviluppo per accrescere la competitività nazionale, il Governo italiano continua imperterritito a proporre soluzioni obsolete alle nuove sfide che si presentano e proprio non vuole cogliere le opportunità economiche già tracciate dalle politiche energetiche ambientali a livello sia internazionale sia europeo.

Eppure l'urgenza di adottare nuove misure che tutelino l'eccezionale patrimonio economico dell'Italia è sotto gli occhi di tutti. Urgono misure economiche e strutturali che, da un lato, promuovano l'innovazione e con essa la competitività delle imprese e, dall'altro, rappresentino un potente antidoto alla crisi climatica. I mezzi esistono, ma il Governo non li mette a terra. L'Italia sta subendo enormi danni economici a causa della crisi climatica. Gli ultimi dati Eurostat parlano di 36,5 miliardi dal 2010 al 2020, con una media di oltre tre miliardi e mezzo l'anno. Il nostro Paese è ormai regolarmente colpito da eventi climatici estremi; penso solo alle immagini devastanti degli ultimi giorni in Toscana, ma anche in Lombardia e nella mia Regione, il Veneto. Penso però anche a tutte le altre Regioni precedentemente colpite. Ancora oggi, nel 2023, dobbiamo vivere nell'incubo di perdere persone care. Per sopperire a questa enorme mancanza da parte del Governo italiano rispetto a un'economia sostenibile, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra stiamo cercando di accelerare la discussione di una legge quadro sul clima, che possa assicurare anche all'Italia il corretto approccio da adottare per garantire un equilibrio stabile tra concorrenza economica e sviluppo sostenibile.

Il primo capo del disegno di legge sulla concorrenza oggi in discussione disciplina la materia energia e prevede l'adozione del piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale. Purtroppo però non dà seguito allo snellimento delle procedure per la realizzazione delle comunità di energia rinnovabile e di autoconsumo collettivo.

Sappiamo benissimo quanto il costo dell'energia costituisca un fattore decisivo e strategico per la

concorrenza economica di un sistema produttivo. Ci sembra per questo irragionevole non prevedere misure che massimizzino i benefici economici derivanti dalla generazione distribuita di energia elettrica e da un maggior supporto per l'autoproduzione energetica individuale e collettiva.

Per questo noi di Alleanza Verdi e Sinistra rivediamo la necessità di accelerare la diffusione delle soluzioni contrattuali maggiormente utilizzate in Europa per i nuovi impianti a fonti rinnovabili con i contratti a lungo termine e contratti per differenza, di prevedere misure a favore dell'autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche che per essere economicamente sostenibili devono autoconsumare almeno il 60-70 per cento dell'energia generata.

Più che sfruttare questo disegno di legge come viatico per traghettare in modo deciso l'Italia verso la transizione energetica, la maggioranza in Commissione ha invece deciso di inserire e approvare un emendamento sgangherato e rischioso per aumentare il valore di attenzione per i campi elettromagnetici, portandolo da 6 a 15 volt per metro. La materia è tecnica e complessa e francamente non può essere liquidata tramite un semplice emendamento, tanto più che questa mossa avventata della maggioranza sta mettendo in serio allarme i cittadini, le associazioni, gli esperti del settore e le comunità scientifiche.

Per questo motivo abbiamo chiesto una seria e approfondita analisi, anche tramite un'indagine conoscitiva, ribadendo fra l'altro che nell'emendamento appaiono parametri tecnici che andrebbero illustrati in sede opportuna. La maggioranza in Commissione ha bypassato intenzionalmente questa richiesta, approvando questo rischioso emendamento.

Su questo tema ci preme ricordare che innalzare il valore di attenzione per i luoghi di vita, dove si permane per più di quattro ore, risulta pericoloso per la salute umana e per l'ambiente. Anche al di sotto degli attuali *standard* di sicurezza, produce danni alla salute e riduce i livelli di benessere, soprattutto tra i soggetti vulnerabili, come bambini, donne in gravidanza, malati cronici, malati di tumore ed elettrosensibili. Alla maggioranza piace raccontare che in tutta Europa i valori dei campi elettromagnetici sono più alti. Si dimentica tuttavia che in Italia dal 2012 il fattore delle radiazioni dei campi elettromagnetici viene calcolato su una media di 24 ore, anziché di sei minuti (come invece avviene in Europa), e che i sei minuti sono raccomandati dalla comunità scientifica. Il valore medio calcolato sulle ventiquattr'ore risulta così falsato, perché gli alti picchi registrati nella fascia diurna vengono facilmente compensati dai valori notturni bassissimi, perché ci sono pochi utenti attivi. Su questo punto la ricerca scientifica è molto chiara e il limite raccomandato, pari a 6 volt per metro misurato in sei minuti, è l'unico che garantisce il rispetto del principio di precauzione, evitando danni futuri.

Non paghi di questo innalzamento dai 6 ai 15 volt per metro, il Governo ieri ha presentato un altro emendamento che aumenta il valore di intensità di campo magnetico e della densità di potenza, dando solo un'ora di tempo per subemendarlo. A quanto pare, questi temi sulla salute sono poco cari a questo Governo, che vanno a sommarsi a tutti quelli che stanno già pregiudicando la salute dei cittadini in Italia. Cito solo la pessima qualità dell'aria e le falde acquifere inquinate da sostanze perfluoroalchiliche (Pfas), per i quali il Governo latita.

L'ulteriore schiaffo che la maggioranza sta dando all'economia italiana scaturisce però dalla presunzione di voler modernizzare il nostro Paese puntando sul *made in Italy* e sulla forza lavoro dell'imprenditoria italiana, tutto l'opposto rispetto a ciò che invece fa con questo emendamento, con il quale si accontentano unicamente gli interessi dei colossi stranieri delle telecomunicazioni, perché questo è. Non esiste infatti in sé alcuna ragione per innalzare il valore di attenzione per i campi elettromagnetici generati dalle radiofrequenze, se non quella economica di favorire i gestori delle telecomunicazioni, con sede all'estero, che intendono risparmiare sui costi delle infrastrutture dopo aver acquistato le licenze per il 5G. Il 62 per cento degli impianti in Italia non risulta attualmente espandibile al 5G. Con i valori attuali dei campi elettromagnetici servono quindi nuovi siti e quelli già esistenti vanno reingegnerizzati, il tutto per un costo stimato di 4 miliardi, a carico degli operatori radiomobili stranieri e a discapito delle aziende italiane, che potrebbero svolgere i lavori. Con questo emendamento, che vuole aumentare il livello a 15 volt per metro, si regalano quindi profitti miliardari alle multinazionali straniere. Con buona pace del *made in Italy*. Chiediamo di affrontare con serietà

questo tema e auspichiamo che la maggioranza faccia oggi marcia indietro su questo argomento, accertando concretamente quali siano le ricadute dell'esposizione dei tessuti cellulari alle radiazioni e a radiofrequenze provenienti dall'intero campo elettromagnetico, prima di approvare il tutto.

Abbiamo infine proposto, in materia di assegnazione delle concessioni sulle aree pubbliche, un ordine del giorno per assegnare almeno il 30 per cento di queste concessioni a piccole e medie imprese agricole che producono e vendono prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero.

La valorizzazione e la promozione di questi prodotti in linea con la normativa nazionale ed europea in materia favorisce sistemi di coltivazioni locali e sostenibili, garantisce la freschezza e la stagionalità dei prodotti e riduce l'inquinamento legato al trasporto della merce e alla necessità di *packaging*. Di tutto questo dispiace prendere atto.

Chiudo il mio intervento ribadendo al Governo, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra, la necessità di eliminare i vincoli normativi e burocratici che ostacolano ingiustificatamente la trasformazione ecologica di tutti i settori dell'economia e che minano la competitività globale, europea e nazionale dell'Italia e la salute delle comunità che la abitano. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo delle scienze umane «Maffeo Vegio», di Lodi, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795 (ore 17,55)

PRESIDENTE. Colleghi, informo che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 99 del Regolamento, a nome del prescritto numero di senatori è pervenuta alla Presidenza una richiesta per la chiusura anticipata della discussione generale. Come voi sapete, la decisione avviene con votazione per alzata di mano.

Ci sono interventi *pro* o contro?

MALAN (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (Fdl). Signor Presidente, ci troviamo di fronte a un passaggio inconsueto che utilizza, più che legittimamente, uno strumento che è sempre stato visto come uno strumento della maggioranza per superare ostruzionismi, ma com'è stato fino a ieri, probabilmente anche in questo momento e dopo, ci si lamenterà del fatto che non c'è abbastanza tempo e che i tempi sono ristretti. Chiedere a questo punto che non si possa fare gran parte della discussione generale non è particolarmente coerente con le accuse di volere stroncare la discussione, ma noi ci stiamo e tutto sommato potrebbe anche non dispiacerci di chiudere la discussione generale. Non so cosa ne pensino i colleghi degli altri Gruppi di maggioranza, ma potremmo anche accettare di votare a favore della chiusura anticipata della discussione. (*Applausi*).

RONZULLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (FI-BP-PPE). Mi associo e sottoscrivo l'intervento del collega Malan.

BIZZOTTO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIZZOTTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, anch'io mi associo alle considerazioni del collega Malan.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di chiusura anticipata della discussione generale.

È approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

A questo punto, sempre ai sensi dell'articolo 99, comma 3, del Regolamento, chiedo se ci sono degli esponenti dei Gruppi Autonomie, MoVimento 5 Stelle, Civici e Forza Italia che, non essendo intervenuti in discussione generale, se ritengono di intervenire, hanno diritto di farlo.

Poiché non intendono intervenire, passiamo alle repliche dei relatori e poi successivamente del Governo.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

[PRESIDENTE](#). Mi sembra di capire che anche il senatore Bergesio rinunci a replicare.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, desidero ringraziare la Commissione, i relatori Bergesio e Ancorotti e il presidente De Carlo per il lungo e ottimo lavoro che è stato fatto.

Ho ascoltato gli interventi, alcuni dei quali non sono stati sempre puntuali, perché sono stati trattati anche altri temi. È stato detto che quello in esame è un disegno di legge annuale sul mercato e la concorrenza molto scarno. Ricordo però che ci sono provvedimenti e decreti-legge in cui abbiamo anticipato molte norme, come ad esempio, come quelle sui taxi; molti temi della legge annuale della concorrenza li troviamo, infatti, anche nel disegno di legge di bilancio, nel cosiddetto decreto-legge anticipi e anche in provvedimenti che abbiamo già approvato.

Alcuni temi dal mio punto di vista sono assolutamente rilevanti: uno per tutti, su cui avete fatto interventi molto puntuali, è quello degli ambulanti, sui criteri per le assegnazioni delle licenze e del commercio sul suolo pubblico. Io penso - e ve lo dico in maniera molto chiara e sincera - che in questo caso abbiamo finalmente dato una mano a un settore che ha subito una crisi estremamente pesante, soprattutto nel periodo del Covid, perché da 180.000 esercizi si è passati, nel giro di un paio d'anni, a meno di 160.000. Si tratta di un settore che in questi anni ha subito una serie di trasformazioni e che aspettava una riforma da più di dieci anni. La riforma recata dal disegno di legge in esame deriva dall'ascolto, fatto dal Ministero, delle associazioni, degli ambulanti e anche dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), in sostanza di tutti gli attori coinvolti. Direi che abbiamo ottenuto un risultato ottimale, che finalmente dà la possibilità al settore di avere certezza (cioè dieci anni tempo) per poter effettuare i dovuti investimenti legati anche alla transizione ecologica.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 18,03)

(Segue BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*). Grazie all'iniziativa dei parlamentari, non solo di maggioranza ma anche dell'opposizione, c'è stata la proroga sul tema dei *dehors*. Sappiamo quanto sia problematico e decisivo aver prorogato di un anno le attività che si svolgono all'esterno dei locali, soprattutto in un momento come quello attuale. È stato sancito un punto fondamentale, che rappresenta anche una pietra miliare rispetto a richieste fatte da tutti i sindaci, sia di centrodestra che di centrosinistra, sulla tutela dei centri storici, delle botteghe storiche. Questo nasce da ordinanze trasversali e finalmente si è trovato un punto fermo che va verso la tutela dei nostri centri storici, con la possibilità per i nostri sindaci di limitare alcune attività che non siano in linea con la programmazione turistica e con la loro valenza storica, artistica e culturale.

Ritengo che questo sia un passaggio fondamentale, per cui ringrazio ancora tutti per questo lavoro, che ovviamente è ascrivibile soprattutto anche agli emendamenti presentati dai senatori durante l'*iter* del provvedimento in Commissione. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge, gli emendamenti 18.0.106 e 18.0.107.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.6 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Misiani, sostanzialmente identico all'emendamento 1.13, presentato dal senatore Nave.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14 (testo 2), presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.15, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, e 1.16, presentato dalla senatrice Di Girolamo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Calenda.

Non è approvato.

Gli emendamenti sostanzialmente identici 1.18 e 1.19 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Calenda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

L'emendamento 1.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Nave, identico all'emendamento 2.3, presentato dal senatore Misiani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.5 e 2.6 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.10, 2.13 e 2.14 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.0.3 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Trevisi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, fino alle parole «*la seguente: rinnovabile*».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.2.

Gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.8 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

[BASSO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[BASSO](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 3.12 per chiedere al relatore di riconsiderare il suo parere contrario. Più di una volta siamo stati tutti d'accordo sul fatto che queste sono occasioni in cui dobbiamo cercare di dare allo Stato tutti i poteri possibili per quanto riguarda alcune delle componenti imprescindibili per la salvaguardia della proprietà intellettuale di alcuni settori chiave: stiamo parlando del tema dei semiconduttori, della cybersicurezza, delle tecnologie aerospaziali, dello stoccaggio dell'energia e di tutto quello che riguarda il mondo portuale. Più di una volta abbiamo discusso insieme di andare incontro a questi settori e di usare tutti gli strumenti che consentano all'Italia di proteggerli.

Quindi chiedo che venga espresso un voto favorevole su questo emendamento.

[PRESIDENTE](#). Chiedo al relatore se rivede il suo parere o se lo mantiene.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, mantengo la mia posizione.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

L'emendamento 3.0.1 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 4.101, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 9.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dai senatori Giacobbe e Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.102, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.103, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.104, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.100, presentato dai senatori Giacobbe e Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.102, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, noi di Alleanza Verdi e Sinistra chiediamo la soppressione dell'articolo 10, che innalza il livello dei campi elettromagnetici di cui ho parlato prima. In Commissione, tramite un emendamento del senatore Pogliese, approvato in quella sede, si è ritenuto di voler aumentare il valore di attenzione per i campi elettromagnetici da radiofrequenza da sei a quindici volt per metro, senza avviare un'accurata analisi preventiva e senza considerare il fatto che aumentare il valore di attenzione per i luoghi di vita, dove si permane per più di quattro ore, risulta un motivo di grande preoccupazione, visti gli accertati danni alla salute che può provocare.

Da almeno vent'anni è dimostrato che l'esposizione alle radiofrequenze, anche al di sotto degli attuali *standard* di sicurezza, produce danni alla salute, all'ambiente e alla biodiversità e riduce i livelli di benessere nella popolazione, soprattutto per i soggetti più vulnerabili, come i bambini, le donne in gravidanza, i malati cronici, di tumore e gli elettrosensibili. Parliamo di una materia molto tecnica e complessa che, per essere adeguatamente trattata, necessita di un congruo tempo di analisi e approfondimento, che abbiamo chiesto anche in Commissione. E non necessita di un frettoloso emendamento in un disegno di legge concorrenza che, invece di promuovere il *made in Italy*, come

ampiamente sbandierato da questo Governo, si preoccupa di sfavorire sfacciatamente gli interessi dei colossi delle telecomunicazioni, tra i quali non figurano aziende italiane. E questo va a scapito delle aziende italiane.

Chiediamo di affrontare con serietà la questione dei campi elettromagnetici e auspichiamo che questa Aula faccia oggi marcia indietro sull'argomento, consentendo invece di avviare un'indagine conoscitiva, strumento necessario per accertare quali siano le ricadute delle esposizioni dei tessuti cellulari aumentando il livello dei campi elettromagnetici.

Alla maggioranza piace raccontare che in tutta Europa i valori dei campi elettromagnetici sono più alti. Ciò che non racconta è che in Italia, dal 2012, la misurazione delle radiazioni dei campi elettromagnetici viene calcolata su una media di ventiquattro ore anziché di sei minuti, come avviene in Europa, e che i sei minuti sono raccomandati dalla comunità scientifica. Non è difficile capire che, se il valore medio è calcolato su un'intera giornata, risulta falsato, perché i picchi registrati nella fascia diurna vengono compensati da valori notturni bassissimi - come abbiamo anche detto in Commissione - poiché ci sono pochi utenti attivi. Così facendo, il nuovo limite introdotto da questo emendamento diventa ancora più facile da eludere.

La ricerca scientifica è molto chiara e il limite raccomandato, pari a 6 volte per metro misurato in sei minuti, risulta il più consono per assicurare il rispetto del principio di precauzione e per tutelarci da danni futuri.

Ci associamo quindi agli appelli della comunità scientifica, alle evidenze scientifiche e alle ricerche internazionali, chiedendo alla maggioranza di Governo un atto maturo e di buon senso, ritirando l'articolo. Aggiungo anche che, non paghi di questo innalzamento approvato in Commissione, ieri il Governo ha presentato un altro emendamento che aumenta il valore di intensità di campo magnetico e della densità di potenza, dando solo un'ora di tempo per subemendarlo.

Ci chiediamo quindi se in Commissione sia stata approvata una formula errata. Ce lo chiediamo e mi sembra che sia legittimo farlo.

A maggior ragione chiediamo con forza di ritirare tutto l'articolo 10. (*Applausi*).

[SIRONI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SIRONI](#) (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento che, peraltro, è identico al nostro precedente. E sollecito l'Assemblea e la maggioranza a valutare l'opportunità dell'applicazione del principio di precauzione, sempre consigliato nel momento in cui si parla di tutela della salute delle persone.

Per non aggravare la possibilità di mettere a rischio la salute delle persone con una decisione che pare tra l'altro anche poco ponderata, non essendoci stato un sufficiente confronto in Commissione, suggerisco e auspico il ritiro dell'articolo.

[PRESIDENTE](#). Collegli, per l'aggiunta della firma, basta comunicarlo alla Presidenza e sarà fatto. Anche il senatore Spagnoli aggiunge la sua firma all'emendamento. La senatrice Aurora Floridia accetta che i collegli aggiungano la firma all'emendamento.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[ANCOROTTI](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti all'articolo 10, salvo che sull'emendamento 10.200, sul quale esprimo parere favorevole.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione degli emendamenti identici 10.100, 10.101 e 10.102.

[PIRRO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (*M5S*). Signor Presidente, mi domando come sia possibile che, dopo che per un'intera legislatura (la passata) si è cercato di non mettere mano a questi limiti, per tutte le ragioni che ha ben spiegato prima la senatrice Floridia, per la tutela della salute dei cittadini del nostro Paese, la 9a Commissione si sia fatta spregio dei pareri scientifici e vada ad innalzare vergognosamente dei limiti di legge che mettono a rischio la salute degli italiani. (*Applausi*).

Mi domando con quale coraggio il Presidente di quella Commissione abbia potuto mai permettere che si votasse e si portasse avanti una simile proposta. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Per favore, lasciamo finire la senatrice.

PIRRO (*M5S*). Non tutti voi avete qualche nozione di scienza e di medicina. Non tutti voi sapete quanti e quali danni possono provocare i campi elettromagnetici, pur se nel nostro Paese di studi in tale ambito ne sono stati prodotti moltissimi.

Mi domando se, come al solito, questa maggioranza abbia più a cuore gli interessi di pochi - e a volte non si capisce neanche di chi - piuttosto che quelli dei cittadini del nostro Paese e soprattutto la salute dei cittadini del nostro Paese.

Dovreste vergognarvi se non approvate questi emendamenti. (*Applausi. Commenti*).

[NICITA](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, il motivo per il quale siamo contrari sia a questi emendamenti, sia all'articolo 10, consiste proprio nell'evitare situazioni di discussioni su tematiche scientifiche.

Noi dobbiamo ai cittadini la serenità, soprattutto quando si utilizzano tecnologie come gli *smartphone* o tutto ciò che è legato alla transizione digitale. Abbiamo il dovere di dare certezza e di far capire alle persone che ciò che noi decidiamo in termini di parametri, anche per la loro salute, viene fatto rispettando delle procedure e le indicazioni della Commissione europea. E lo facciamo attribuendo tali decisioni non ad emendamenti che cascano sul Parlamento, ma ad autorità indipendenti che assumono le responsabilità in base alle loro prerogative, alla spiegazione di tipo scientifico e alla considerazione dell'equilibrio e dell'analisi fra concorrenza, innovazione tecnologica e tutela della salute.

Ora, noi abbiamo in corso, da tanto tempo, su questa tematica un dibattito in Italia, perché effettivamente, al di là della misurazione, c'è una differenza tra diversi Paesi europei. Allora, o ci si adegua e si difende il principio dell'adeguamento europeo oppure, se si introduce un qualunque numero tra 6 e 61, tra 06 e 61, si ha il dovere di spiegare qual è stata l'analisi, qual è la valutazione di impatto e sulla base di quale spiegazione scientifica, tecnica, economica e concorrenziale - ricordo che stiamo esaminando un disegno di legge che si dovrebbe occupare di concorrenza - si stabilisce e si sceglie un numero. Addirittura quel numero che è stato scelto viene oggi nuovamente modificato attraverso l'emendamento 10.200.

Ora, quando accade questo in un dibattito pubblico, si alimentano speculazioni, incertezze e la preoccupazione e la paura che le decisioni che prendiamo sotto il profilo pubblico non siano dettate da un rigoroso e attento esame di tutte le implicazioni, ma siano l'emendamento cascato sul Parlamento ad opera di chi è stato più capace, fra i diversi operatori, di convincere qualcuno.

Questo è sbagliato perché alimenta le incertezze.

Noi abbiamo presentato qualche settimana fa un disegno di legge nel quale proponiamo l'istituzione, come in Francia, di un'Agenzia per le frequenze, che unisca le competenze, in parte di Agcom, del Ministero dello sviluppo economico e del *made in Italy* e delle ARPA. A proposito di concorrenza, voi avete dimenticato una segnalazione dell'Autorità *antitrust* di qualche anno fa che sosteneva che le possibili e diverse misurazioni delle ARPA regionali potevano avere un impatto concorrenziale nei diversi pezzi del territorio italiano. Quindi, non solo non avete introdotto una norma, assicurando un percorso trasparente e convincente per tutti, ma non avete neanche risolto il tema concorrenziale che avrebbe dovuto legare questo emendamento allo scopo del disegno di legge concorrenza.

Per queste ragioni esprimo voto contrario perché si sceglie un metodo che alimenta le incertezze, le paure e semplicemente propone come strumento di decisione politica il sorteggio dei numeri piuttosto che la trasparenza delle decisioni. (*Applausi*).

[PAITA](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*IV-C-RE*). Signor Presidente, volevo dire, tramite lei, alla senatrice Pirro che non mi vergogno di votare contro gli emendamenti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato sul tema dei campi elettromagnetici. Non mi vergogno perché, avendo fatto la Presidente della Commissione trasporti, ho potuto approfondire il tema del 5G in modo molto serio. Lo dico anche al collega Licita, che stimo, ma

questa volta ha detto cose lontane anni luce da ciò che penso io ed è stato approfondito e sviscerato da tutte le latitudini, compreso l'Istituto superiore di sanità.

Allora, bisogna capirci: un tema è rendere il nostro Paese competitivo e da questo punto di vista noi abbiamo, nel tema dell'innovazione digitale e tecnologica, un dovere in più di fare la nostra parte; un altro tema è istituire nuovi strumenti di garanzia, come Autorità, ma fatemi dire che in questo Paese ce ne sono anche troppi. Adesso, francamente, per verifiche e analisi che funzionano in tutto il globo e che sono state sviscerate a pieno titolo all'interno delle Commissioni competenti, credo non ci sia bisogno di istituire nuove agenzie e nuove Autorità. Questo è il mio personale pensiero.

Quello che soprattutto ci tengo a dire è che non accetto lezioni di moralità e di etica da parte di una forza politica, il MoVimento 5 Stelle, che sul tema dei vaccini ha tentennato fino all'ultimo. Allora voi la scienza la dovete sempre prendere come esempio, non solo ed esclusivamente...*(Commenti)*.

PRESIDENTE. Lasciamo intervenire la collega, per favore.

PAITA *(IV-C-RE)*. Si calmi. Vi siete dimenticati del vostro passato, in cui mettevate in discussione la funzionalità dei vaccini. Ce ne ricordiamo tutti e se ne ricorda l'opinione pubblica. Quello che è inaccettabile è che utilizzate questi argomenti contro l'innovazione tecnologica in uno strumento come questo. Per cui non solo non mi vergogno, ma chiedo anche che ci sia un po' di serietà in quest'Aula quando si parla di questioni veramente importanti per le nostre imprese e per i nostri cittadini. *(Applausi)*.

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, intervengo per sottolineare non che voteremo ovviamente a favore dell'emendamento in esame, ma una cosa.

Devo dire che questa discussione è un po' strana. In effetti noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo, ma allo stesso tempo nella discussione a cui ho partecipato anch'io, seppur poco, abbiamo proposto un metodo che viene utilizzato in Europa. Non abbiamo inventato nulla. Abbiamo detto di adottare lo stesso criterio, e l'ha spiegato la senatrice Floridia prima: il metro che si usa in Europa. Ci è stato detto di no. È diverso misurare il campo elettromagnetico su sei minuti, quattro ore o ventiquattro ore. Qui non c'è bisogno di un'autorità scientifica, ma si tratta di quanto avviene in Europa. Questo è chiaro.

Il problema, quindi, è che voi vi assumete la responsabilità di fare una cosa. Il nuovo a me non spaventa. Ma consideriamo che il nuovo non è sempre un fatto di novità e positività se - come tutti sappiamo - peggiora le condizioni. Ad esempio, una volta l'energia elettrica si trasportava coi tralicci, e adesso abbiamo scoperto che è meglio farla passare sotto terra piuttosto che in alto, perché determina delle ripercussioni su quelli che abita nelle vicinanze. Eppure, era un fatto importante, portava l'energia elettrica dappertutto.

Intendo dire che a volte bisogna ascoltarsi. Io non voglio fare la lezione agli altri, ma in questo caso si pensa di dare risposta a un ceto che vi ha chiesto di dargli una tale possibilità. Quindi, in questo caso, siete subalterni a chi detiene detto potere.

Per questa ragione noi voteremo a favore dell'emendamento 10.100 e contro l'articolo 10. *(Applausi)*.

[MALAN](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(Fdl)*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione gli interventi contrari e naturalmente anche quello favorevole alla misura del Governo. Vorrei quindi sottolineare due aspetti che sono stati citati anche da coloro che si sono detti contrari.

Anche con l'innalzamento in esame, il limite sarà quattro volte più basso di quello presente negli altri Paesi europei. A coloro che mi hanno scritto e mi hanno contattato - anche loro contrari a questa misura, anche persone che affermavano di avere conoscenze di siffatto tipo - ho chiesto se esiste un solo studio che affermi che nei ventidue anni trascorsi - la norma che andiamo a modificare è del 2001 - in Italia c'è stata una minore incidenza di determinate malattie, tipicamente il tumore, visto che avevamo un limite dieci volte inferiore a quello di altri Paesi. Oppure, ho chiesto se negli altri Paesi europei c'è un'incidenza maggiore - il che evidentemente è la stessa cosa - ma nessuno ha saputo

citarne neppure uno.

Il secondo aspetto è stato spiegato molto bene dalla senatrice Aurora Floridia, quando ha detto che in questo provvedimento si fa riferimento alla media giornaliera anziché a quella puntuale, spiegando che di notte c'è un traffico inferiore, tipicamente quello dei nostri telefonini, e dunque la media si abbassa. È vero, ma la notte, largheggiando, dura quanto il giorno. In realtà la notte civile dura un terzo o un quarto della giornata. Ma, se supponiamo che sia la metà, vorrebbe dire che tuttalpiù siamo ancora più di due volte sotto il limite europeo (facciamo la media, che non può andare al di là di un di un certo limite).

C'è un altro aspetto che non è stato citato. I telefonini, lo strumento che maggiormente contribuisce al fenomeno dei campi elettromagnetici, funzionano un po' come noi con la nostra voce: più il segnale è basso, più il telefonino trasmette un segnale potente. Questa è la ragione per cui, quando andiamo in montagna, dove c'è un segnale basso o è assente, il nostro telefonino cerca di trovare una connessione, consuma molto di più la batteria, che quindi si esaurisce più rapidamente. Pazienza. Il punto è che, se il campo elettromagnetico è più basso, il nostro telefonino trasmette un'intensità più alta e, siccome l'intensità del campo elettromagnetico è inversamente proporzionale alla distanza, il nostro telefonino, che teniamo a un centimetro dal cervello, è enormemente più pericoloso di un'antenna che come minimo sarà a una cinquantina di metri di distanza, cioè sarà 5.000 volte più distante dal nostro cervello di quanto lo sia il telefonino.

Pertanto, con i limiti così bassi i nostri telefonini trasmettono intensità maggiore a un centimetro dal nostro cervello; mentre, con un innalzamento dei limiti, sarà possibile avere un maggiore equilibrio.

Dice molto bene l'articolo 10 nel suo testo, che comunque bisogna portare avanti degli studi, osservare e vedere quali sono gli effetti. Il confronto fra le opinioni è fondamentale in tutti i campi scientifici, non solo sui campi elettromagnetici. È su questa base che il Governo ha proposto questa norma e su questa base è stato presentato un emendamento ed è per questo che voteremo contro gli emendamenti soppressivi. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento, 10.100, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.101, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, e 10.102, presentato dal senatore Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/100, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/101, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/102, presentato dal senatore Durnwalder.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/103, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/104, presentato dal senatore Durnwalder.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200/105, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.200.

[SIRONI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SIRONI \(M5S\)](#). Signor Presidente, intervengo solo per far presente, fra le varie considerazioni, che vi è uno Stato nostro confinante che viceversa applica il principio di precauzione mettendo in secondo piano l'aspetto economico concorrenziale rispetto all'aspetto della tutela della salute e questo Stato è la Svizzera. La Svizzera, anziché peggiorare questi limiti, li ha innalzati, mentre non li stiamo abbassando, mettendo a rischio la salute dei cittadini. C'è quindi qualcuno che ragiona e legifera partendo da presupposti diversi. (*Applausi*).

[FREGOLENT \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo dichiaro il voto favorevole all'emendamento del Governo semplicemente perché mi auguro che prima o poi sia sfatata questa leggenda della salute che viene violata solo perché si innalzano dei valori elettromagnetici, quando siamo circondati quotidianamente da macchinari che in teoria, se si ha così paura dei tumori, non dovremmo avere né utilizzare, dal forno a microonde al cellulare. Questo richiamo al pericolo per la salute umana, con studi scientifici che lo dimostrano, mi ricorda tanto gli studi scientifici fatti per decenni per evitare un'opera, l'alta velocità Torino-Lione: il *tunnel* ferroviario avrebbe causato dei morti, quello autostradale, uguale, nella stessa montagna, casualmente no. Quando si parla di studi scientifici, bisogna che siano tali e che non siano solo paure, pur legittime, dei cittadini ignari di quanto noi stiamo facendo. Forse le forze politiche, invece di sollecitare quelle paure, dovrebbero dare risposte più sensate e più vere e non alimentare i timori solo per avere qualche voto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.200, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ANCOROTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11. Esprimo altresì parere contrario sull'ordine del giorno G.11.100.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 11.101 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 11.102, presentato dai senatori Franceschelli e Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.103, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.104, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.105, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.106, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.107, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.108, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.109, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 11.110, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, fino alle parole «nelle aree».

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11.111.

Metto ai voti l'emendamento 11.112, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.113, presentato dai senatori Licheri Sabrina e Nave.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.114, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.115, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori, identico all'emendamento 11.116, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.117, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.118, presentato dalla senatrice Aurora Floridia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.119, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.120, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.121, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.122, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 11.123, 11.124 e 11.125 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 11.126, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 11.127 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 11.128, presentato dal senatore Martella.

Non è approvato.

Sull'ordine del giorno G11.110 il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso contrario. Senatrice Floridia, insiste per la votazione?

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno G11.100 e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FLORIDIA Aurora](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, con questo ordine del giorno chiediamo di assegnare almeno il 30 per cento di queste concessioni a piccole e medie imprese agricole che producono e vendono prodotti agricoli alimentari provenienti da filiera corta a chilometri zero. La valorizzazione e la promozione di questi prodotti, in linea con la normativa nazionale ed europea in materia, favorisce sistemi di coltivazioni locali e sostenibili, garantisce la freschezza e la stagionalità dei prodotti e riduce l'inquinamento legato al trasporto della merce e alla necessità di *packaging*.

Ciò che intendiamo promuovere è una nuova economia, che possa essere circolare, equa, ambientalmente sostenibile e maggiormente attenta a favorire nuovi stili di vita. Quindi, chiedo che questo ordine del giorno venga approvato.

[PRESIDENTE](#). Chiedo ai relatori e al rappresentante del Governo se mantengono la loro posizione sull'ordine del giorno G11.100.

[ANCOROTTI](#), relatore. Sì, signor Presidente, il parere resta contrario.

[BITONCI](#), sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, il parere resta conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'ordine del giorno G11.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERGESIO](#), relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 12.

[BITONCI](#), sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.100, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.101, presentato dal senatore Martella.

Non è approvato.

L'emendamento 12.102 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.103.

NATURALE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, desidero solo sottolineare che in questo emendamento, che avevo già presentato in Commissione come emendamento 6.20, si parla del *vertical farming*. Vorrei sottolineare che il MoVimento 5 Stelle già nella passata legislatura era pienamente consapevole dell'utilità di eliminare da questo ambito le fasi di asciugatura e lavatura. Quindi, non so perché il mio emendamento non sia stato fra quelli approvati, ma ci tenevo a sottolineare questa nostra posizione rispetto al settore. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.103, presentato dalla senatrice Naturale.

Non è approvato.

L'emendamento 12.104 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 12.105, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

L'emendamento 12.106 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 12.107, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.108, presentato dal senatore Calenda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.100, presentato dalla senatrice Floridaia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.101, presentato dalla senatrice Floridaia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.102, presentato dalla senatrice Floridaia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.103, presentato dalla senatrice Floridaia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.104, presentato dalla senatrice Floridaia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.105, presentato dalla senatrice Floridaia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 12.0.106, 12.0.107, 12.0.108 e 12.0.109 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.110, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 12.0.111, 12.0.112 e 12.0.113 sono improcedibili.

Passiamo all'articolo 13 sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13, ad eccezione dell'emendamento 13.200, sul quale esprimo parere favorevole.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 13.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 13.200/100, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.200, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

[NICITA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, l'articolo 13, a mio avviso e con molta umiltà, è un esempio della confusione che spesso si fa fra il concetto di concorrenza, il concetto di mercato e l'antitrust.

Sono consapevole che questa è una misura che è stata suggerita dall'Autorità antitrust, ma vorrei qui illustrare le ragioni per le quali questo articolo, per come è stato scritto, non rispetta l'obiettivo che si prefigge. Il principio è quello di vietare agli operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche di discriminare, di fare offerte selettive di prezzo, tra le altre cose, in base alla provenienza dell'operatore di riferimento. Non si possono cioè più fare delle offerte selettive in funzione dell'operatore con il quale attualmente il consumatore è impegnato.

Da un certo punto di vista questa effettivamente è una misura che impedisce ad alcuni operatori di fare offerte favorevoli soltanto ai clienti dei concorrenti che si vogliono acquisire. Si tratta di una pratica di sconto selettivo che, dal punto di vista della teoria economica, è sempre stata giustificata, sotto il profilo antitrust, quando questo comportamento di sconto è associato ad una posizione di dominanza individuale o collettiva del soggetto che fa lo sconto.

Cioè il soggetto che fa lo sconto selettivo soltanto ad alcuni clienti del concorrente ha un vantaggio in più rispetto al concorrente, che è quello di potersi permettere di finanziare in perdita determinate offerte, mentre il concorrente non può fare la stessa cosa, d'altra parte, con i clienti del concorrente che gli vuole rubare i propri clienti; non c'è una reciprocità di reazione. Quando questa reciprocità di reazione non c'è, vuol dire che c'è una dominanza e che quindi è la dominanza, di fatto, a esercitare un potere di mercato e a rendere anti-concorrenziale lo sconto selettivo. Nella teoria economica antitrust, questa si chiama clausola della nazione più favorita o *matching clause*.

Invece, quando non c'è una dominanza, l'idea che io non possa fare un'offerta ai clienti del mio concorrente si scontra con l'idea che anche il mio concorrente potrebbe fare la stessa cosa nei confronti dei miei clienti. Allora sarà il mercato, nella razionalità degli operatori, a stabilire quali sono gli sconti di equilibrio sul mercato. Noi invece qui stiamo introducendo un principio per cui, non potendo più fare sconti selettivi, o si farà lo stesso sconto per tutti i clienti o non lo si farà. Ma, se non lo si farà, alla fine i prezzi si alzeranno. Quindi questa norma, scritta così, può finire per introdurre incentivi ad incrementare il prezzo medio per i consumatori finali e non a favorirlo, a meno che non aveste scritto nella norma "nel caso in cui esiste una posizione dominante individuale o collettiva". Ma d'altra parte, se ci fosse una posizione dominante o collettiva, basterebbe l'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 287 del 1990 e quindi non ci sarebbe bisogno di questa norma.

In sostanza, corriamo il rischio di una over-regolazione su questioni che dovrebbero essere lasciate alle dinamiche di mercato o alle norme esistenti, perché già tutta la normativa del codice delle comunicazioni attribuisce all'Agcom la possibilità di vietare forme di discriminazione che abbiano come effetto ultimo quello di danneggiare i consumatori e il mercato, mentre qui, con questo meccanismo, si introduce il divieto di sconti selettivi, favorendo i mercati collusivi e la tendenza a prezzi più alti. Io sono pronto a scommettere con voi che, se questa norma funziona, fra un anno tutti i consumatori di tutti gli operatori avranno prezzi medi più alti. Questo per certi versi, in un mercato che ha dei prezzi molto bassi, potrebbe essere uno strumento di sostenibilità del mercato. Ma allora non chiamiamolo uno strumento di concorrenza e di discriminazione; è uno strumento che serve ad evitare una concorrenza distruttiva e predatoria, fatta però proprio da quegli operatori che con questa norma voi oggi volete tutelare. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 13.0.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERGESIO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 14.0.100, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.101, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.102, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.103, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.104, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16, che invito i presentatori ad illustrare.

[LOREFICE](#) (*M5S*). Signor Presidente, torniamo su un argomento già dibattuto più e più volte in quest'Aula: parliamo dell'esercizio della professione di odontoiatria in forma societaria. In Italia è ancora possibile per un gruppo di imprenditori aprire una clinica, perciò dare priorità a quella che è un'attività meramente commerciale a discapito della qualità e del rispetto della salute dei pazienti.

Con il nostro emendamento noi chiediamo al Governo la massima attenzione, anche perché siamo sicuri che il Governo e la maggioranza abbiano a cuore la salute dei pazienti e mettano sicuramente in prima linea la qualità del servizio e non il profitto, che spesso è invece il faro che guida le società cosiddette commerciali, dietro alle quali si nascondono anche dei fondi internazionali in cui sicuramente non vi sono dei benefattori. Non sono filantropi, ma persone che mirano soltanto al profitto e al guadagno.

Pertanto, Presidente, per porre rimedio a questo, c'è una via ben chiara: dare la possibilità ai professionisti che operano in questo settore, cioè gli odontoiatri, che si vogliono unire in forma societaria, di farlo secondo la formula della società tra professionisti, perciò senza l'intervento prevalente del capitale. In attesa di ascoltare i pareri, spero che il Governo e la maggioranza dedichino la dovuta attenzione a un tema che sta a cuore a tanti, che è quello della salute dei pazienti. (*Applausi*).

[PIRRO](#) (*M5S*). Signor Presidente, mi riallaccio a quanto diceva il senatore Lorefice poc'anzi. La tutela della salute dei cittadini dovrebbe essere il primo obiettivo di tutti i presenti in quest'Aula, anche se a volte ci viene il dubbio che non sia propriamente così.

In questo caso ci troviamo di fronte a discriminazioni che vengono effettuate a volte dalle compagnie assicurative, nello specifico per quanto riguarda le assicurazioni sanitarie integrative, in quanto la maggior parte dei nuovi contratti prevede che le coperture assicurative e il rimborso delle prestazioni vengano erogati ai soggetti esclusivamente se si rivolgono a centri direttamente convenzionati con la compagnia assicurativa. Questo di sicuro comporta uno sconto e una riduzione dei costi a carico dell'assicurazione, ma non sempre si traduce in un'adeguata copertura dei diritti del paziente/cliente dell'assicurazione.

Questo avviene in primo luogo perché non sempre ci sono centri convenzionati nelle immediate vicinanze o facilmente raggiungibili dai cittadini che hanno stipulato queste polizze; in secondo luogo, per le cause che spiegava il collega Lorefice poc'anzi, si tratta a volte di grandi centri dove non è

garantita una prestazione ottimale e l'uso di materiali ottimali: parliamo molto spesso quasi esclusivamente di prestazioni odontoiatriche. Leggiamo frequentemente sui giornali, purtroppo, degli scandali relativi ad alcune catene che chiudono dalla sera alla mattina. Il terzo fattore non è meno influente degli altri: si viene a minare il rapporto fiduciario tra medico e paziente, allorché un paziente non possa rivolgersi ad un medico di propria fiducia, ma sia obbligato a rivolgersi esclusivamente al centro convenzionato.

Sulle polizze assicurative sanitarie integrative si potrebbe dire tantissimo; non voglio aprire quel capitolo in questa sede, ma quantomeno la tutela della salute (e quindi del rapporto fiduciario) dovrebbe essere un faro per noi, anche perché la nostra polizza assicurativa integrativa, per esempio, non ha questa clausola che si potrebbe dire vessatoria, perché tutti noi possiamo rivolgerci al centro medico o al professionista che più preferiamo e ricevere poi, dopo aver effettuato il pagamento per intero, il rimborso di una quota.

Questo emendamento afferma solo che vorremmo non essere dei privilegiati e vorremmo che lo stesso diritto fosse garantito per legge a tutti i cittadini italiani, ponendo eventualmente un tetto che prefiguri il rimborso a carico del cittadino in misura pari a quello che sarebbe stato il costo per la compagnia assicurativa della medesima prestazione effettuata in un centro convenzionato. Non si chiede che paghino di più; si chiede che paghino la stessa cifra, ma che non violino il rapporto di fiducia tra cittadino e medico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, esprimo contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.0.100 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.101.

LOREFICE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, per il suo tramite mi rivolgo anche al Governo e mi permetto sommamente di ricordare che questo tema è stato trattato molto di recente nell'ordine del giorno G.755/8/4 (già emendamento 6.2 al cosiddetto decreto-legge salva infrazioni), che è stato accolto pienamente dal Governo, pertanto invito anche il ministro Ciriani ad ascoltare con attenzione. L'atto di indirizzo, che è stato accolto con la formula piena, impegna il Governo nel primo provvedimento utile a intervenire sulla disciplina della forma societaria delle cliniche odontoiatriche, prevedendo che queste possano esercitare nella forma di società tra professionisti.

Pertanto, signor Presidente, visto che il citato ordine del giorno era stato approvato senza neanche la formula «a valutare l'opportunità di», il Governo in questo modo smentisce se stesso e anche la maggioranza. Vi rendete conto di quello che fate? Avete accolto un ordine del giorno con il preciso impegno che al primo provvedimento utile avreste provveduto a dare seguito all'impegno preso e ora smentite voi stessi. Fate capire a noi e agli italiani dove volete andare, qual è la vostra onestà intellettuale, la vostra serietà.

Pertanto, signor Presidente invito la maggioranza anche eventualmente ad accantonare l'emendamento 16.0.101, perché nella formula dell'ordine del giorno continuiamo a perdere tempo. Invito quindi il Governo e la maggioranza magari a accantonare il testo e a capire perché non rispettano un impegno preso in questa sede, che è il Senato della Repubblica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I relatori e il rappresentante del Governo confermano la loro posizione, quindi metto ai voti l'emendamento 16.0.101, presentato dal senatore Lorefice.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.102, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti uno a premettere un articolo all'articolo 17 e l'altro a

inserire un articolo aggiuntivo dopo il medesimo, che invito i presentatori ad illustrare.

[NICITA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 017.100, che chiederei di accantonare per una riflessione, anche visto l'orario, fa riferimento, nell'ambito del disegno di legge per la concorrenza, a un tema che è stato introdotto nella nostra legislazione, in particolare nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, che disciplina i poteri dell'Autorità *antitrust* con il decreto-legge cosiddetto *asset*. Se vi ricordate, in quell'occasione all'articolo 1, commi 5 e 6, sono stati modificati i poteri dell'Autorità *antitrust*, che oggi può imporre rimedi o accettare impegni strutturali e comportamentali di imprese all'interno di una procedura che è o di intesa o di abuso di posizione dominante o come rimedi in operazioni di concentrazione.

In questa norma, invece, è stato introdotto un principio che non c'era nell'ordinamento, ossia la possibilità che l'Autorità *antitrust*, dopo aver lanciato un'indagine conoscitiva, laddove riscontri problemi anticoncorrenziali che non sono né di abuso di posizione dominante, né di cartello, imponga comunque rimedi alle aziende. La modifica che proponiamo in questo emendamento consiste semplicemente nell'introdurre una condizione a questo potere, e cioè che in questi mercati vi sia una posizione dominante individuale o collettiva, perché, se non c'è una posizione individuale o collettiva dominante, significa che stiamo dando il potere all'Autorità *antitrust* di intervenire indipendentemente da distorsioni *ex ante* del mercato, situazione che potrebbe comportare elementi essi stessi distorsivi. Anche facendo riferimento alla legislazione a cui quella norma si ispira, cioè la legislazione *antitrust* del Regno Unito, proponiamo che si espliciti la caratteristica di mercati oligopolistici, cioè caratterizzati da una posizione dominante collettiva, o monopolistici, cioè caratterizzati da una posizione dominante individuale. Se non facciamo questo, avremo introdotto un'anomalia nel diritto *antitrust* italiano, perché significa che facciamo fare all'Autorità *antitrust* politica industriale: l'Autorità apre un'indagine conoscitiva, vede che qualcosa non funziona e impone rimedi, ma questo dovrebbe farlo chi è responsabile di politica industriale. Altra cosa è se invece, coerentemente con la legge n. 287 del 1990, l'*Antitrust* agisce nel contesto di una posizione dominante individuale o collettiva, perché li esercita i propri poteri e si collega al concetto di potere di mercato.

Per questo chiedo una riflessione su questo emendamento, anche perché quella è una norma che modifica paradossalmente i poteri dell'Autorità *antitrust* solo in un settore, cioè in quello dei trasporti. Evidentemente, in futuro questo avverrà anche in altri settori e, dal punto di vista della coerenza del diritto *antitrust*, effettivamente è un'anomalia che è stata introdotta. Chiediamo quindi una riflessione da parte dei relatori per cercare di ricondurre nell'alveo dei tipici poteri di un'Autorità *antitrust* conforme al diritto europeo anche queste nuove prerogative che sono state introdotte con il decreto *asset*. (Applausi).

[PRESIDENTE](#). Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

[BERGESIO](#), relatore. Esprimo parere contrario.

[BITONCI](#), sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 017.100, presentato dai senatori Nicita e Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.100, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[NICITA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 18.102, che fa riferimento alla circostanza per la quale in questa legge si conferisce all'Autorità *antitrust* l'incarico di autorità designata per l'attuazione della regolamentazione europea denominata Digital markets act. Come sapete, si tratta della nuova disposizione di regolamentazione europea che va a disciplinare in modo nuovo, quindi anche innovativo rispetto alla legge *antitrust*, le questioni relative ai cosiddetti

gatekeeper, cioè le grandi piattaforme *online* attive in tutta una serie di settori e che sono oggi oggetto di una nuova regolamentazione pro concorrenziale.

Quello che accadrà, e che evidentemente accade, è che questa è una regolamentazione particolare, perché riguarda le piattaforme. Come sapete, le piattaforme *online* sono di varia natura. La Commissione europea ha individuato un certo numero di *gatekeeper* che sono oggetto di particolare regolamentazione e ovviamente sono attivi in tanti settori e in tanti mercati diversi. Tipicamente, guardando alla legge *antitrust* italiana, ma anche alle normative che hanno introdotto la legislazione di settore, c'è sempre un principio che viene previsto dalla normativa italiana e cioè che quando un'Autorità *antitrust* prende una decisione che riguarda un settore, deve acquisire il parere di un'*Authority* indipendente di settore di regolamentazione, proprio per cercare di avere più informazioni.

Con l'emendamento 18.102 semplicemente reintroduciamo questo principio anche a proposito del Digital markets act, per cui quando ci dovesse essere un intervento che riguarda situazioni ad esempio per piattaforme *social*, allora si direbbe all'Antitrust di acquisire anche il parere dell'Agcom; quando c'è un tema che riguarda l'autorità dell'energia e i contatori, gli si dice di acquisire, prima di prendere una decisione, anche il parere dell'ARERA; quando c'è un tema che riguarda l'autorità dei trasporti, gli si dice di acquisire il parere dell'autorità dei trasporti o, nel caso di dati o algoritmi, anche quello in particolare del Garante.

Stiamo semplicemente cercando di restituire a un principio di designazione italiana, e quindi di applicazione del diritto europeo, una piccola *golden rule* che semplicemente attribuisce alle diverse *Authority* una capacità di coordinamento e di confronto, acquisendo pareri, semplicemente per permettere di valutare non soltanto i profili strettamente concorrenziali, ma anche quelli più strettamente legati alle esigenze della regolamentazione. Si tratta di una piccola cosa e sinceramente mi auguro che almeno in questo i relatori e il Governo possano seguirci.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERGESIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 18.

BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 18.100 e 18.101 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 18.102, presentato dai senatori Nicita e Martella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.100, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, identico all'emendamento 18.0.101, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.102, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.103, presentato dalla senatrice Fregolent.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18.0.104, presentato dalla senatrice Fregolent, identico all'emendamento 18.0.105, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 18.0.106 e 18.0.107 sono improponibili.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Non essendo stati presentati sull'articolo 21 altri emendamenti oltre quello soppressivo 21.100, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo

stesso.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 21.0.200, presentato dal Governo, che si intende illustrato, sul quale invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[BERGESIO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

[BITONCI](#), *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti l'emendamento 21.0.200, presentato dal Governo.

È approvato.

Come da intesa precedentemente raggiunta tra i Gruppi, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo per ricordare che oggi a Padova comincia questo incredibile processo nel quale lo Stato stabilisce di decidere se una famiglia è una famiglia. È un processo che prevede che i giudici entrino nelle case di mamme e bambini che sono cresciuti insieme e di persone che hanno stabilito un legame d'affetto.

Sulla base di una qualche legge, si vorrebbero togliere dei cognomi a dei bambini e separare quello che l'affetto ha creato e quei nuclei familiari, tutto in un Paese nel quale ci si riempie la bocca dell'assenza di nuovi nati e dell'importanza della famiglia. Io credo che sia un sopruso insopportabile.

Penso che tutta l'opinione pubblica e - temo - anche le opinioni pubbliche di altri Paesi guarderanno a questo processo di Padova come a un grande arretramento dal punto di vista dello Stato di diritto per un Paese che si vanta di essere la culla del diritto. Io penso che sia veramente un momento molto oscuro per il nostro Paese.

[SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*IV-C-RE*). Signor Presidente, abbiamo ricordato oggi la Giornata mondiale sul diabete: è una giornata importante, che ha visto oggi anche Palazzo Madama illuminato di blu.

Abbiamo oggi portato avanti due bellissime iniziative: una, questa mattina, al Ministero della salute con il ministro Schillaci e l'Intergruppo parlamentare di cui mi onoro di essere presidente, insieme al collega della Camera Roberto Pella e a tante colleghe e colleghi che sono qui in Aula di tutti i Gruppi politici, che ringrazio moltissimo; nel pomeriggio, si è svolto un importante convegno, a cui ha partecipato anche il presidente Zaffini della 10a Commissione, che ringrazio moltissimo, sempre legato a questo tema.

Signor Presidente, il diabete è una patologia purtroppo molto comune ed è una malattia sociale, che colpisce - ahimè - anche i più piccoli. Ricordo che siamo il primo Paese al mondo ad aver fatto una legge sul diabete e sulla celiachia. Mi auguro che tante altre iniziative possano lavorare soprattutto sulla cultura della prevenzione, che è quello che serve nel nostro Paese.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 15 novembre 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 15 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 19,32*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 ([795](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo I

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA, TRASPORTI, RIFIUTI E COMUNICAZIONI

Art. 1.

Approvato

(Misure per l'adozione dei piani per la rete di trasporto del gas naturale e del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale)

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 2, primo periodo, le parole: « Il Gestore trasmette annualmente » sono sostituite dalle seguenti: « L'impresa maggiore di trasporto, anche tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete, trasmette ogni due anni »;

2) al comma 4, le parole: « il Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « l'impresa maggiore di trasporto »;

3) al comma 6-bis, terzo periodo, le parole: « al Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « all'impresa maggiore di trasporto »;

4) al comma 8, le parole: « il Gestore, per cause a esso » sono sostituite dalle seguenti: « l'impresa maggiore di trasporto, per cause a essa » e le parole: « al Gestore » sono sostituite dalle seguenti: « all'impresa maggiore di trasporto »;

b) all'articolo 36, i commi 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

« 12. Terna S.p.A. predispose ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere, nonché previa acquisizione delle valutazioni formulate dall'ARERA ai sensi del comma 13. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni e alle province autonome, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo del presente comma e di cui al comma 13, che decorrono dalla data di presentazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.

13. Il Piano di cui al comma 12 è sottoposto alla valutazione dell'ARERA che, secondo i propri autonomi regolamenti, effettua una consultazione pubblica di cui rende pubblici i risultati e trasmette l'esito della propria valutazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro sei mesi dalla data di presentazione del Piano medesimo ».

EMENDAMENTI

1.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il numero 1), inserire il seguente: «1-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e al Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", nonché alle regioni e provincie autonome interessate,".»;*

b) *dopo il numero 2), inserire il seguente: «2-bis) al comma 6 dopo le parole: "Il Ministero dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", acquisito il parere delle regioni e province autonome territorialmente interessate,".»*

1.2

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «12» con il seguente:

«12. Terna S.p.A. predispose ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e sicurezza del sistema energetico stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e lo presenta, entro il 31 gennaio di ogni biennio, all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'ARERA approva il Piano entro diciotto mesi dalla data di presentazione, comprensivi dei termini per la valutazione ambientale strategica e per i relativi adempimenti a carico di Terna S.p.A. ai sensi della parte II, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa acquisizione del parere delle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta di parere. In caso di inutile decorso del termine assegnato alle regioni, l'ARERA procede comunque all'approvazione del Piano. Il Piano individua le linee di sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere nei dieci anni successivi, anche in risposta alle criticità e alle congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonché gli investimenti programmati e i nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo e una programmazione temporale dei progetti di investimento, secondo quanto stabilito nella concessione per l'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ogni anno Terna S.p.A. presenta all'ARERA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani. Terna S.p.A. può integrare il Piano trasmesso nel caso in cui si renda necessaria la pianificazione di nuovi interventi in ragione di specifiche, indifferibili e comprovate esigenze del sistema elettrico. In tal caso, i termini di cui al secondo periodo, che decorrono dalla data di presentazione all'ARERA della proposta di integrazione del Piano, sono ridotti della metà.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso «13».

1.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «coerente con gli obiettivi in materia», inserire le seguenti: «di comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo,»;*

b) *al quarto periodo, dopo le parole: «nonché gli investimenti programmati», inserire le seguenti: «per le comunità energetiche rinnovabili, di autoconsumo singolo o collettivo.».*

1.4

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «e all'ARERA» con le parole: «, all'ARERA ed alle Regioni e province autonome»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «entro il termine di sessanta giorni dalla» inserire le seguenti: «chiusura della procedura di Valutazione ambientale strategica previa»;*

c) *al quinto periodo, sostituire le parole: «Ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ARERA» con le seguenti: «Entro il 31 gennaio di ogni anno Terna S.p.A. presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, all'ARERA ed alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».*

1.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo la parola: «ARERA», inserire le seguenti: «e alle regioni»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole da: «dalla richiesta di parere, nonchè», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «dalla chiusura della procedura Valutazione ambientale strategica»;*

c) *al quinto periodo:*

1) *prima delle parole: «Ogni anno», premettere le seguenti: «Entro il 31 gennaio di»;*

2) *dopo le parole «e all'ARERA», inserire le seguenti: «, nonchè alle regioni territorialmente interessate dagli interventi in programma».*

1.6

[Basso](#), [Nicita](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il Piano prevede, altresì, il sostegno alle tecnologie di accumulo di energia di nuova generazione che superi i problemi di smaltimento delle batterie elettrochimiche, sostenendo tecnologie a base di CO2 e impianti ETCC (Energy transition combined cycle).»

1.7

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «12», secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, previa apposita informativa alle competenti Commissioni parlamentari, »;*

b) *al capoverso «12», quinto periodo, dopo le parole: «presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» aggiungere le seguenti: «, alle competenti Commissioni parlamentari»;*

c) *al capoverso «13», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai fini dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 12».*

1.12

[Misiani](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo le parole: «decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» inserire il seguente periodo: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della

produzione di elettricità da fonti rinnovabili.».

1.13

[Nave](#)

Sost. id. em. 1.12

Al comma 1, lettera b), capoverso «12», dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Il Piano individua altresì la progressione temporale dei sistemi di accumulo elettrico necessari in ciascuna zona di mercato per assicurare il massimo utilizzo della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.»

1.14 (testo 2)

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

1.15

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Id. em. 1.14 (testo 2)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13», sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.16

[Di Girolamo](#)

Id. em. 1.14 (testo 2)

Al comma 1, lettera b), capoverso «13» sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.17

[Calenda](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono stabilite le modalità per la cessione da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., entro i sei mesi successivi, della totalità delle quote azionarie del Gestore dei mercati energetici S.p.a. Nessun soggetto che svolga attività nei settori della produzione o vendita di energia elettrica o gas può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al dieci per cento del capitale della società.».

1.18

[Nave](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: "Con decreto adottato dal Ministro della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ARERA e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari," sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024"».

1.19

[Misiani](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: "Con decreto" fino alla parola: "parlamentari" sono sostituite dalle seguenti: "Con provvedimenti ARERA da adottarsi entro il 30 giugno 2024".»

1.20

[Calenda](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l'articolo 36-ter è abrogato.»

1.0.1

[Calenda](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Separazione delle funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema)

1. Al fine di favorire la concorrenza nel settore dell'energia elettrica e la corretta pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture per la trasmissione nazionale di energia elettrica, nonché al fine di garantire una maggiore trasparenza dei costi delle suddette infrastrutture e eliminare potenziali conflitti di interessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il parere dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, uno o più decreti legislativi, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nell'ambito della concessione di cui al decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato del 25 giugno 1999, separare le funzioni di proprietario e gestore della rete di trasmissione nazionale da quelle di operatore di sistema;

b) attribuire le funzioni di operatore di sistema, incluse le attività relative alla pianificazione e sviluppo della rete, al dispacciamento e alla gestione del mercato della capacità, a un soggetto terzo, indipendente e autonomo dal gestore della rete di trasmissione nazionale;

c) attribuire allo stesso soggetto terzo la responsabilità di predisporre ogni due anni un Piano decennale di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, coerente con prefissati obiettivi di qualità, adeguatezza, sicurezza e resilienza nonché con gli obiettivi in materia di fonti e tecnologie a bassa emissione di CO₂ necessarie alla decarbonizzazione stabiliti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e da ogni ulteriore documento di programmazione strategica dell'approvvigionamento energetico;

d) garantire la massima trasparenza del mercato;

e) minimizzare i costi per il sistema.»

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica promuove, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. L'ARERA disciplina gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) nel caso dell'energia elettrica e del gas naturale, su richiesta del cliente finale, l'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, metta i dati del contatore di fornitura relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica e al prelievo del gas naturale a disposizione del medesimo cliente finale o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili ovvero per l'erogazione di servizi da parte dei predetti soggetti terzi »;

2) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) le attività funzionali all'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza, avvengano in modo centralizzato per il tramite dell'Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. È istituito presso l'Acquirente Unico S.p.A. un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale ai sensi del comma 3, lettera d). Il registro di cui al primo periodo garantisce a titolo gratuito la messa a disposizione dei clienti finali di ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi, comprese la cronologia di tali accessi e la tipologia di dati consultati. I costi sostenuti dall'Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del presente comma sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti dall'ARERA ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere d) ed e-bis) del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, rispettivamente modificata e introdotta dal comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

EMENDAMENTI

2.2

[Nave](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.3

[Misiani](#)

Id. em. 2.2

Al comma 1, dopo le parole: «sulle potenzialità» inserire le seguenti: «dell'autoconsumo da fotovoltaico e».

2.4

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

*Al comma 2, dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «, con il coinvolgimento delle associazioni di consumatori riconosciute dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU),».*

2.5

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196."».

2.6

[Di Girolamo](#)

Improcedibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il gestore del Sistema informativo integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, svolge le funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1162 della Commissione del 6 giugno 2023. Il medesimo gestore, entro il 31 dicembre 2024, provvede agli adeguamenti del Sistema necessari per permettere a soggetti terzi autorizzati dai clienti finali di accedere ai dati di misurazione e di consumo riguardanti i clienti finali medesimi, senza oneri a carico di questi ultimi. Le disposizioni per l'attuazione del secondo periodo sono adottate con uno o più provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con gli effetti previsti dall'articolo 2-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"».

2.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «di un soggetto terzo univocamente designato», aggiungere le seguenti: «, che offra garanzie di imparzialità in favore del cliente».

2.9

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole «univocamente designato»,

inserire le seguenti: «, ovvero delle associazioni di consumatori, delegate dallo stesso cliente finale».

2.7

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: «dati personali», inserire le seguenti: «, che deve offrire garanzie di imparzialità in favore del consumatore.».

2.10

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Improcedibile

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.13

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Improcedibile

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.14

[Sironi](#)

Improcedibile

Al comma 3, lettera a), numero 1), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Acquirente Unico S.p.A. comunica periodicamente ai Comuni, anche tramite specifiche utenze di accesso al Portale consumi, i dati in formato aperto, sia in forma puntuale sia in forma statistica aggregata, relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 6 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), tenuto conto che la gestione dei dati e delle informazioni contenute nel portale è svolta nel pubblico interesse dai diversi livelli di governo».

2.18

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i limiti di ordine oggettivo e soggettivo dell'accesso al Portale, dei consumi di energia elettrica e di gas naturale specificando il novero delle terze parti abilitate a fruire della messa a disposizione dei dati di consumo dei clienti finali, le finalità dell'accesso al Portale allo scopo di evitare l'utilizzo dei dati ai fini di profilazione o elaborazione dei dati a fini statistici dei clienti finali, le tipologie di dati relativi all'immissione e al prelievo di energia

elettrica e al prelievo di gas naturale che possono essere utilizzati, e le garanzie per la riservatezza dei dati.»

2.0.1

[Lorefice](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: "a decorrere dal 1° gennaio 2023" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici".».

2.0.2

[Martella](#), [Misiani](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga del regime di maggior tutela)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

2.0.3

[Nave](#), [Croatti](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Costituzione di comunità energetiche rinnovabili presso gli aeroporti di interesse nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari presso gli aeroporti di interesse nazionale individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali per impianti di potenza anche superiore a 1 MW, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.»

2.0.4

[Trevisi](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili promosse nell'ambito delle zone economiche speciali."»

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(*Servizi di cold ironing*)

1. All'articolo 34-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

« 01. Per infrastruttura di *cold ironing* si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto. L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il gestore dell'infrastruttura di cui al primo periodo è:

a) un cliente finale ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa;

b) un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01 del presente articolo »;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. I soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 01 trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 agli utilizzatori finali del servizio di *cold ironing* ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura di cui al comma 01 insista su aree portuali già affidate in concessione ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori ».

EMENDAMENTI

3.1

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire la seguente: «rinnovabile»;

2) alla lettera b), capoverso comma 1:

a) dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;

b) dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,»;

3) alla lettera c), capoverso «1-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.2

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «01», secondo periodo, dopo le parole: «L'erogazione di energia elettrica» inserire le seguenti: «rinnovabile».

3.4

[Fregolent](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), capoverso comma «01», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.»;

2) alla lettera c), capoverso comma «1-bis», secondo periodo, dopo le parole «che il concessionario» inserire le seguenti «che ai presenti fini può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, anche diverse dalle PMI, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono promuovere, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 1 lettere b) e d) e di cui al comma 2, lettere b), c) e d), dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-bis della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-ter. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quater. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia

attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-quinquies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti della metà i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-sexies. Al fine di consentire di ricomprendere l'intero ambito territoriale di un porto all'interno di una unica CERP è concessa facoltà di accedere ai regimi di sostegno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettera c) dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-bis e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'art. 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".».

3.5

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Improcedibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso comma 01, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) le comunità energetiche portuali eventualmente costituite ai sensi del comma 2 del presente articolo»;

b) alla lettera c), capoverso comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole «evitare che il concessionario» inserire le seguenti: «che, ai presenti fini, può essere gestore dell'infrastruttura di cold ironing»;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale, i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché le imprese in grado di produrre, stoccare e/o distribuire energia rinnovabile possono

promuovere, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019.

2-ter. L'impresa che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale. La realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, in ambito portuale o in aree esterne a tale ambito da connettere alla rete elettrica portuale, può avvenire su iniziativa pubblica o privata.

2-quater. Gli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli soggetti aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, sono considerati lavori di straordinaria manutenzione soggetti alla disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di cold ironing presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma 4, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22-*bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP.

2-novies. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

3.8

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», sostituire le parole da: «volti a prevedere» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «, che dovranno essere aggiornati con cadenza trimestrale, voltati a prevedere uno sconto, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture di cui al comma 01, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, che garantisca, anche agendo sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, che il costo dell'energia fornita dalle infrastrutture di cold ironing sia pari o inferiore al costo del pari valore energetico prodotto a bordo nave.».

3.9

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «uno sconto,» inserire le seguenti: «solo per l'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.10

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «1», dopo le parole: «di prelievo dell'energia elettrica» inserire le seguenti: «, prodotta da fonti di energia rinnovabile,».

3.11

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole: «non discriminatorie» con le seguenti: «ambientalmente sostenibili».

3.12

[Basso](#), [Martella](#), [Nicita](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le deliberazioni hanno ad oggetto attività coperte da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare, alle infrastrutture portuali, ivi comprese le banchine in concessione, e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.».

3.0.1

[Basso](#), [Martella](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è sostituito dai seguenti:

"2. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del

sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, le Autorità di sistema portuale ed i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, favoriscono, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 11, della medesima legge 28 gennaio 1994, n. 84, la costituzione, in ambito portuale, di una o più comunità energetiche rinnovabili (CERP) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in coerenza con il documento di pianificazione energetica e ambientale di cui all'articolo 4-*bis* della medesima legge n. 84 del 1994. Gli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 199 del 2021 si applicano agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite dalle Autorità di sistema portuale, ai sensi del presente comma, anche se di potenza superiore a 1 MW. Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2-bis. Ciascuna impresa concessionaria di aree e banchine in ambito portuale ha la facoltà di promuovere la costituzione di una CERP ovvero di aderire alla CERP costituita dall'Autorità di sistema portuale in osservanza del decreto legislativo n. 175 del 2019. In deroga all'articolo 31, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'esercizio dei poteri di controllo di una CERP può essere esercitato da imprese titolari di concessione di aree e banchine rilasciata ai sensi della legge n. 84 del 1994 che non sono qualificabili PMI.

2-ter. L'impresa titolare di concessione di aree e banchine ai sensi della legge n. 84 del 1994 che promuove o aderisce ad una CERP può proporre all'Autorità di sistema portuale, anche congiuntamente ad altre imprese concessionarie, uno o più progetti di investimento finalizzati alla realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile. La realizzazione, in ambito portuale, di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, può avvenire su iniziativa pubblica.

2-quater. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti di produzione di energie rinnovabili o di impianti di stoccaggio di energia rinnovabile, sugli investimenti effettivamente sostenuti dai singoli concessionari aderenti alla CERP, debitamente comprovati e rendicontati, l'Autorità di Sistema portuale riconosce un credito da porre in compensazione sui canoni demaniali dovuti. Il credito di cui al periodo precedente può essere ripartito in via pluriennale nel limite di tre anni.

2-quinquies. Per gli impianti di produzione e di stoccaggio di energie rinnovabili realizzati con risorse del bilancio dell'Autorità di sistema portuale, i relativi proventi dell'energia che non sia direttamente auto-consumata dall'Autorità di sistema portuale, sia attraverso il ritiro dedicato, sia attraverso il meccanismo incentivante propria della CERP, verranno accreditati alla medesima Autorità di sistema portuale al netto dell'incentivo acquisito in ragione dei consumi associati agli impianti di *cold ironing* presenti in porto e quest'ultimo verrà utilizzato per ridurre la tariffa di tale servizio.

2-sexies. Per la celere definizione dei procedimenti amministrativi volti alla realizzazione degli impianti di cui al comma *2-ter*, sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia.

2-septies. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli *22-bis* e 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della metà e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2-*octies*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni ed i comuni possono stabilire incentivi, sovvenzioni e finanziamenti da destinare alla promozione delle CERP. "

2. Al fine di promuovere effettivamente la costituzione di CERP, ciascuna Autorità di sistema portuale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l'attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

4.100

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di».

4.101

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Sost. id. em. 4.100

Al comma 1, lettera b), capoverso «3-bis» dopo le parole: «in materia di» aggiungere le seguenti: «tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di».

ARTICOLI DA 5 A 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell'autotrasporto)

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza, è consentita la partecipazione alle prove d'esame anche in province diverse da quella di residenza, previa sottoscrizione di apposito protocollo in sede di Conferenza unificata ».

Art. 6.

Approvato

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche-RAEE)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione nel proprio sito *web*, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.

3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati ».

Art. 7.

Approvato

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)

1. All'articolo 178-ter, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: « del presente articolo » sono inserite le seguenti: « e degli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere ».

2. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 10-bis, le parole: « al 3 per cento, in almeno un raggruppamento » sono sostituite dalle seguenti: « all'1 per cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all'1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento »;

b) all'articolo 33:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Al Centro di coordinamento devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali »;

2) al comma 5, alinea, dopo le parole: « sistemi collettivi » sono inserite le seguenti: « e individuali ».

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

Approvato

(Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto)

1. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49-ter:

1) al comma 3, dopo le parole: « può svolgere » sono inserite le seguenti: « , anche su base temporanea e occasionale, » e le parole: « di rappresentanza o da rapporti che ne possano » sono sostituite dalle seguenti: « o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne possa »;

2) al comma 5, le parole: « per la quale » sono sostituite dalle seguenti: « per il quale »;

3) al comma 6, dopo le parole: « del codice civile » sono aggiunte le seguenti: « nonché, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, e l'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi »;

4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'autorità nazionale competente per le attività amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 »;

b) all'articolo 49-quater:

1) al comma 3:

1.1) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia »;

1.2) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane »;

1.3) la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

« *g*) salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera *e*), è organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'iscrizione al corso è in ogni caso subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'ente di formazione per la gestione del corso »;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4 »;

4) al comma 6:

4.1) all'alinea, le parole: « del luogo in cui è stata commessa la condotta » sono sostituite dalle seguenti: « competente per il luogo in cui è stata commessa la violazione »;

4.2) alla lettera *a*), secondo periodo, le parole: « Esso è disposto » sono sostituite dalle seguenti: « L'ammonizione è disposto »;

4.3) alla lettera *c*), le parole: « nell'esclusione temporanea » sono sostituite dalle seguenti: « nell'interdizione temporanea »;

5) al comma 11, lettera *d*), le parole: « salvo che sia intervenuta la riabilitazione » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto »;

6) al comma 13:

6.1) le parole: « il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia »;

6.2) le parole: « con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

6.3) dopo le parole: « di cui al comma 3, lettera *e*), » sono inserite le seguenti: « limitatamente agli enti di formazione di diritto interno, » e le parole: « del luogo in cui » sono sostituite dalle seguenti: « competente per il luogo in cui ».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

Approvato

(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: « Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. L'inclusione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 1 sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), sono definiti le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il medesimo decreto di cui al secondo periodo, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito all'ARERA, all'AGCM, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 1, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dalle predette Autorità. L'ARERA formula la proposta di cui al secondo periodo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
2. All'articolo 51, comma 6, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso il consenso non è valido se il consumatore non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali, trasmesse su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile e accessibile ».

EMENDAMENTI

9.100

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3.» secondo periodo, dopo le parole: «del mercato (AGCM) e», aggiungere le seguenti: «, con il necessario parere delle Associazioni dei consumatori.».

9.101

[Giacobbe](#), [Martella](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «3», secondo periodo, dopo le parole: «requisiti tecnici» inserire le seguenti: «e qualitativi»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 1, comma 81, della legge 4 agosto 2017, n. 124, dopo le parole: "requisiti tecnici" sono inserite le seguenti: "e qualitativi"».*

Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «settore» inserire le seguenti: «dell'energia elettrica e».

9.102

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L'Elenco riporta, altresì, gli eventuali procedimenti sanzionatori a carico dei soggetti iscritti al fine di fornire adeguata informazione ai clienti sulla loro condotta commerciale.»

9.103

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3.» terzo periodo, dopo le parole «comma 1», inserire le

seguenti: «, da disporre solo quando le condotte siano state accertate e sanzionate con provvedimento divenuto inoppugnabile o passato in giudicato.»

9.104

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), capoverso «3», terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con provvedimento divenuto inoppugnabile, o con sentenza passata in giudicato.»

9.0.100

[Giacobbe](#), [Martella](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Promozione e valorizzazione delle configurazioni di autoconsumo)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera o), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero cooperative, o consorzi o aggregazioni di piccole imprese che agiscono collettivamente alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del presente decreto";

b) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: "dell'auto-consumatore stesso" sono aggiunte le seguenti: "ovvero nell'area individuata dalle disposizioni di ARERA ai sensi del comma 2, lettera a-bis) del presente articolo";

2) al comma 2, dopo la lettera a), è inserita la seguente: "a-bis) le cooperative, i consorzi o le aggregazioni di piccole imprese consumano o conservano l'energia prodotta all'interno di un'area delimitata. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ARERA adotta i provvedimenti necessari a identificare tale perimetro.";

3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "ciascun autoconsumatore," sono inserite le seguenti: "cooperativa o consorzio o aggregazione di piccole imprese di cui alla lettera a-bis)".»

9.0.101

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifica all'articolo 1 del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1, comma 59, decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole "10 gennaio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2025".»

9.0.102

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, in materia di recesso anticipato da un contratto di fornitura a tempo determinato e a prezzo fisso)

1. All'articolo 7, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, anteporre, alle parole "può imporre", la seguente: "non".»

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

(Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)

1. Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 28 agosto del 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,037 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,52 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D.

3. All'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « in particolare il Ministro della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « in particolare il Ministro della salute »;

b) dopo le parole: « alta frequenza » sono aggiunte le seguenti: « , e il Ministro delle imprese e del *made in Italy* effettua la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato di cui all'articolo 6 al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico ».

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

10.100

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.101

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#) (*)

Id. em. 10.100

Sopprimere l'articolo.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Sironi, Pirro, Croatti e Spagnolli

10.102

[Martella](#)

Id. em. 10.100

Sopprimere l'articolo.

10.200/100

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

All'emendamento 10.200, sostituire le parole da: «apportare le seguenti modificazioni» fino a: «W/m²», con le seguenti: «sostituire le parole: "in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,037 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,52 W/m², per quanto attiene alla densità di potenza D" con le seguenti: " confermati ai livelli fissati nelle predette Tabelle dell'allegato B del Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003"».

10.200/101

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

All'emendamento 10.200, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) sostituire i commi 1 e 2, con il seguente: "1. Al fine di garantire agli utenti e alle imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, garantendo il rispetto della tutela della salute pubblica, dall'Autorità garante nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorità per la concorrenza e il mercato, tenendo conto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea."»

Conseguentemente sopprimere le lettere a) e b).

10.200/102

[Durnwalder](#)

Respinto

All'emendamento 10.200, prima della lettera a), premettere la seguente:

"0a) il valore di: «15 V/m» è sostituito dal seguente: «6 V/m»."

10.200/103

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

All'emendamento 10.200, sopprimere la lettera a)

10.200/104

[Durnwalder](#)

Respinto

All'emendamento 10.200, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:

"a) il valore di: «15 V/m» è sostituito dal seguente: «6 V/m»."

10.200/105

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

All'emendamento 10.200, sopprimere la lettera b)

10.200

Il Governo

Approvato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) il valore di: «0,037 A/m» è sostituito dal seguente: «0,039 A/m»";

b) il valore di: «0,52 W/m²» è sostituito dal seguente: «0,59 W/m²».

Capo II

MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:

a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;

b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;

c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo.

3. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 77 del 2020 erano in scadenza al 31 dicembre 2020 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui al citato articolo 181 e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salva rinuncia dell'avente titolo e salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.

6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.

7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la lettera *f-bis*) del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

11.100

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «dieci anni», con le seguenti: «tre anni»;*
- b) *al comma 2, lettera c):*
 - 1) *sostituire le parole: «un numero massimo di concessioni di cui», con la seguente: «che»;*
 - 2) *sostituire la parola: «può», con le seguenti: «non possa»;*
 - 3) *dopo la parola: «titolo», aggiungere, in fine, le seguenti: « di più di una concessione».*

11.101

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle concessioni rilasciate a soggetti titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede ad individuare specifiche modalità di assegnazione stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.»

- b) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

c) *al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»*

- d) *al comma 7:*

- 1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 7, comma 1, lettera f-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitate da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005";

2) all'articolo 16, comma 4-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "esercitato da titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005".»

- 2) *sopprimere la lettera b).*

11.102

[Franceschelli](#), [Martella](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le procedure selettive sono riferite al singolo posteggio ed avvengono in presenza di pluralità di domande concorrenti per il medesimo posteggio.»

11.103

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori»

11.104

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere forti clausole sociali che prevedano l'obbligo, pena il decadimento della concessione, della corretta e completa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalla OO.SS comparativamente rappresentative;»

11.105

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) prevedere specifiche clausole sociali volte alla valorizzazione dell'impresa giovanile;»

11.106

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera b);*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche per coloro che siano titolari di microimprese e piccole imprese di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che, nell'ultimo biennio, abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo.»

11.107

[Nave](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2:*

1) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) prevedere, in considerazione degli obiettivi di politica sociale e di tutela occupazionale, anche al fine di garantire il rientro degli investimenti degli operatori, che le concessioni il cui soggetto titolare rientri nella definizione di micro e piccola impresa*

di cui dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.238 del 12 ottobre 2005, siano rinnovate con procedura avviata d'ufficio in capo al titolare previa verifica dei requisiti previsti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;»

2) *alla lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «. La disposizione di cui alla presente lettera si applica anche alle procedure di cui alla lettera b);»;

b) al comma 7, sopprimere le lettere a) e c).

11.108

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di garantirne la massima partecipazione»

11.109

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante la previsione di specifiche modalità di assegnazione delle concessioni»

11.110

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente :

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree periferiche al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.».

11.111

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) prevedere la valorizzazione e lo sviluppo del commercio nelle aree montane e rurali al fine di potenziare la diffusione di modalità di acquisto improntate sulla prossimità e sulla sostenibilità.».

11.112

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale e non mercatale, del medesimo territorio comunale, provinciale e regionale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo e prevedere obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo;»

11.113

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «possessore o detentore,» *inserire le seguenti:* «in via diretta o indiretta».

11.114

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere, con riferimento all'esercizio del commercio su aree pubbliche di beni alimentari, nell'ambito della medesima area mercatale, una riserva di concessioni almeno pari al 20 per cento del totale della predetta intera area a favore di imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta.»

11.115

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

11.116

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Id. em. 11.115

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) tenere adeguatamente conto delle dimensioni demografiche degli Enti e del grado di attrattività delle relative aree mercatali interessate.»

11.117

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) assicurare il minimo impatto delle aree mercatali sul paesaggio e sull'ambiente;»

11.118

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere da parte dei Comuni la possibilità di ulteriori criteri subordinati ai precedenti, con l'esclusione di quelli fondati sull'offerta economica, che restano comunque vietati.»

11.119

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) fermo restando quanto previsto alla lettera c), prevedere la valorizzazione della posizione degli operatori che, nei due anni precedenti l'avvio delle procedure selettive, abbiano direttamente utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.»

11.120

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «amministrazioni competenti», *aggiungere le seguenti:* «per poter rilasciare nuove concessioni»;

b) *sostituire la parola:* «compiono», *con le seguenti:* «sono tenute a compiere».

11.121

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni competenti, nel caso di apertura di mercati alimentari su aree pubbliche, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agroalimentari a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato.».

11.122

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

11.123

[Croatti](#), [Nave](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Ai fini della promozione e valorizzazione delle imprese del commercio al dettaglio su area pubblica, intese quale elemento di opportunità e crescita economica nonché rivitalizzazione e socializzazione per i centri urbani, le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello regionale, nonché le associazioni operanti a livello territoriale, attuano politiche di sostegno, sviluppo, riqualificazione urbana e ammodernamento delle aree mercatali e dell'intero settore, anche attraverso programmi di trasformazione qualitativa delle strutture di vendita per la compatibilità delle stesse con il contesto in cui operano. Le regioni provvedono altresì a realizzare significative azioni di contrasto all'abusivismo commerciale, anche mediante sistemi innovativi e tecnologici, nonché a promuovere il commercio su area pubblica mediante strumenti di digitalizzazione, promozione e marketing territoriale.

6-ter. Per la finalità di cui al comma 6-bis è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un Fondo per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

6-quater. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto da adottare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri per il funzionamento e la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter, valutato 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.124

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del carburante, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al riconoscimento di un contributo in favore degli operatori del settore del commercio su aree pubbliche.

6-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, sono stabilite le modalità di riparto nonché ogni ulteriore disposizione attuativa del comma 6-*bis*.

6-quater. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai al comma 6-*bis*, valutato in 1 milione per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

11.125

[Naturale](#), [Nave](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-*bis*) lavoratori del settore del commercio su aree pubbliche".

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), d-*bis*";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d), d-*bis*";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d), d-*bis*".

6-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-*bis* si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.»

11.126

[Nave](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Al comma 7 sopprimere la lettera b).

11.127

[Matera](#)

Ritirato

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

11.128

[Martella](#)

Respinto

Sopprimere il comma 8

G11.100

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» (A.S. 795-A),

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche;

il predetto articolo rilascia le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità;

considerato che:

i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e proveniente da filiera corta sono tutti quei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale.

i prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta sono tutti quelli per cui la commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale;

i principi del Green Deal europeo e quelli della nuova Politica Agricola Comune (PAC), "dal campo alla tavola" (Farm to fork), prevedono che il settore agroalimentare italiano deve produrre alimenti in quantità sufficiente a coprire la richiesta, ma al contempo cibi di qualità elevata, sia in termini di valore aggiunto sia sotto il profilo della salubrità e nutrizione, ed a prezzi accessibili da parte di tutta la popolazione; deve valorizzare sistemi di coltivazione delle produzioni sostenibili, biologiche e ad indicazione geografica; deve promuovere consumi alimentari e regimi alimentari sani, in particolare legati alla dieta mediterranea e ridurre perdite e sprechi alimentari;

nel maggio 2020 la Commissione europea ha presentato la strategia, "Dal produttore al consumatore", per affrontare in modo globale le sfide poste dal conseguimento di sistemi alimentari sostenibili, riconoscendo i legami inscindibili tra persone sane, società sane e un pianeta sano in modo da rendere il sistema alimentare dell'Unione europea ambientalmente sostenibile,

impegna il Governo :

a prevedere, nell'ambito delle procedure selettive per l'assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche di beni alimentari, una percentuale di concessioni pari almeno al 30% del totale delle concessioni assegnate a favore delle piccole e medie imprese agricole che producono e vendono prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero.

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Semplificazioni in materia di attività commerciali)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo le parole: « rinnovo dei locali » sono inserite le seguenti: « nonché accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ».

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in

un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni ».

3. Con riferimento alle strutture di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentati dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani, nonché in attuazione di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante « Una corsia preferenziale per la piccola impresa » - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno « Small Business Act » per l'Europa):

a) alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 »;

b) il comma 2 dell'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

« 2. Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali. Per tali finalità le regioni, le città metropolitane e i comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono prevedere, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l'adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli. I comuni possono altresì promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici. Le presenti disposizioni si applicano decorsi quattro mesi dalla loro data di entrata in vigore ».

4. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente:

« *l-bis)* previsione che le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi. Previsione che detti albi possano essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività ».

EMENDAMENTI

12.100

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis*

(Variazione dei settori merceologici)

1. Gli esercizi commerciali abilitati alla vendita di generi di un settore merceologico possono utilizzare, previa comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), una percentuale, comunque inferiore al 20 per cento della superficie di vendita autorizzata, per la vendita di generi di un altro settore merceologico.

2. Restano fermi i requisiti di cui all'articolo 5 e i requisiti igienico-sanitari.

3. Per le predette attività, qualora la vendita riguardi esclusivamente generi alimentari confezionati in contenitori sigillati e che non richiedano particolari modalità di conservazione non è richiesta la presenza di personale addetto."

b) all'articolo 15, dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa può presentare, in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni."»

12.101

[Martella](#)

Respinto

Sopprimere i commi 3 e 4

12.102

[Naturale](#)

Improcedibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-ter.

(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)

1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;

b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo

cerealicolo;

f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".»

12.103

[Naturale](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, sono soppresse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2023";

b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis.".»

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «commerciali» inserire le seguenti: «e agricole»

12.104

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10-quater, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "comma 1" sono inserite le seguenti: "di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione commerciale e reddituale delle imprese agricole,";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli tiene conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) e dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (Anpal). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione.".»

12.105

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Gli orari di apertura e di chiusura e le ulteriori indicazioni di cui al comma 1, lettera d-bis), sono definiti nel rispetto degli interessi e delle esigenze di riposo delle categorie dei lavoratori coinvolte."»

12.106

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.107

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le regioni e province autonome che non applicano il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recepiscono all'interno dei propri ordinamenti le disposizioni di cui al comma 1, fatti salvi gli ulteriori livelli di semplificazione introdotti dalle singole regioni e province autonome.»

12.108

[Calenda](#)

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, il comma 2 è abrogato.

Conseguentemente sono abrogati i commi da 3 a 9.»

12.0.100

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis) vendere prodotti che si discostino dal loro peso consolidato per dissimulare i rincari;"»

12.0.101

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire le seguenti:

"l-bis) non esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale, nei distributori di carburanti, i prezzi dei carburanti effettivamente praticati ai consumatori;

l-ter) esporre prezzi diversi da quelli che poi vengono effettivamente praticati o sconti annunciati allo scaffale, poi non applicati alla cassa;

l-quater) proporre offerte promozionali relative ad una marca che, invece, attengono solo alcuni specifici prodotti di quella marca;

l-quinquies) riportare sui prodotti la data di scadenza in modo difficilmente visibile;

l-sexies) pubblicizzare sui social network prodotti in modalità che non rispettano le linee guida dell'Antitrust e dello IAP;"»

12.0.102

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera l), inserire la seguente:

"l-bis) pubblicizzare, anche indirettamente, dispositivi che riscaldano il tabacco;"»

12.0.103

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni;"»

12.0.104

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera h), inserire la seguente:

"h-bis) aumentare il prezzo dei prodotti in modo incongruo durante particolari emergenze o in situazioni di scarsa concorrenza;"»

12.0.105

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Introduzione dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis

(Eliminazione dell'addebito per la predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta)

1. E' fatto divieto assoluto di addebitare spese di qualsiasi natura, o contributi comunque denominati, inerenti alla predisposizione, produzione, alla spedizione o riscossione della fattura o della bolletta, anche se abbinata a servizi e/o prestazioni aggiuntive o ad altri tipi di comunicazione e informative di qualsiasi genere, siano esse istituzionali o commerciali."»

12.0.106

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Misure volte a favorire la concorrenza nel comparto della mediazione)

1. L'articolo 28 della legge 5 agosto 2022, n. 118, è soppresso.

2. All'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "sentita la Banca d'Italia", inserire le seguenti: "e il Ministero delle imprese e del Made in Italy";

b) dopo le parole "attività di segnalazione", inserire le seguenti: "effettuate dagli iscritti al REA, tenuto dalle CCIAA, alla sezione agenti immobiliari";

c) dopo le parole "del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385", inserire le seguenti: "a favore dei soggetti registrati presso gli elenchi tenuti dall'Organismo Agenti e Mediatori".

3. All'articolo 35, comma 22, lettera d) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

12.0.107

[Lorefice](#), [Naturale](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura elettronica emessa".»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

12.0.108

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Modifica dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sostituire le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" con le seguenti: "il numero di fattura emessa".»

12.0.109

[Manca](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223)

1. All'articolo 35, comma 22, lettera d), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "l'ammontare della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "il numero di fattura emessa".»

12.0.110

[Lorefice](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione)

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, altresì, incompatibile con l'esercizio dell'attività di dipendente o collaboratore di cui all'articolo 128-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."

2. Il comma 3-bis dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è abrogato.

3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, le parole "e di agente immobiliare" e le parole "e della legge 3 febbraio 1989, n. 39" sono soppresse.»

Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE»

12.0.111

[Naturale](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«Capo II-bis.

MISURE IN MATERIA AGRICOLA

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione dell'attività agricola)

1. Il Governo, al fine di incentivare lo sviluppo sostenibile del comparto primario, specie nelle zone rurali, favorire l'integrazione tra le produzioni agricole e le attività di prossimità e migliorare gli aspetti attuativi e gestionali delle misure a finalità pubblica in campo agricolo, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina relativa alla semplificazione nel settore agricolo e agroalimentare, al sostegno delle tipicità territoriali, delle aree agricole svantaggiate e delle attività multifunzionali delle imprese agricole.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) potenziamento degli strumenti di coordinamento, indirizzo, programmazione e organizzazione delle attività di esaltazione delle diversità bio-culturali, delle tecniche e delle

conoscenze tradizionali, della cultura alimentare identitaria locale e delle relative caratteristiche enogastronomiche, assicurando un maggiore raccordo con i programmi e le iniziative regionali;

b) previsione, in un'ottica di organizzazione sistematica della normativa e di crescita eco-compatibile, di misure volte a favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire l'impatto ambientale delle produzioni e a ridurre lo spreco alimentare;

c) rafforzamento delle misure per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile nel comparto agricolo, l'insediamento di nuove attività ed il mantenimento di quelle già esistenti nelle aree a rischio spopolamento, assicurando un maggiore coordinamento degli strumenti di incentivazione vigenti;

d) istituzione e consolidamento, nell'attuale assetto normativo, di meccanismi di tipo premiale per le produzioni di qualità del comparto primario, allo scopo di valorizzare le pratiche agricole espresse dalla civiltà rurale e delle relative tipicità territoriali;

e) sviluppo di sistemi aggiornati per il recupero funzionale, specie nel Mezzogiorno, del patrimonio agricolo, rurale e paesaggistico mediante l'esaltazione delle caratteristiche morfologiche territoriali;

f) introduzione di servizi innovativi in campo agricolo per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, per l'assistenza e la riabilitazione di persone in condizioni di disagio, per il supporto alla famiglia e alle istituzioni didattiche, finalizzati all'inclusione sociale, anche attraverso una revisione organica dell'apparato e degli interventi esistenti;

g) nell'ambito della disciplina degli aiuti nel settore agricolo nonché dell'attuazione delle misure a finalità pubblica del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN): 1) attivazione di azioni di semplificazione, supporto e informazione a favore degli enti locali con l'obiettivo di potenziare gli aspetti attuativi-gestionali nonché le risorse e le competenze interne per la predisposizione di progetti di qualità; 2) promozione di attività volte ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie e a diffondere il patrimonio esperienziale circa gestioni virtuose di servizi a finalità pubblica; 3) revisione dei meccanismi di scelta degli interventi attivabili mediante un processo di concertazione tra i diversi livelli amministrativi locali (Comuni e Regioni), concentrando le risorse su territori e settori identificati al fine di accrescere l'efficienza della programmazione e l'efficacia dell'impatto dei risultati; 4) introduzione di una gestione associata delle funzioni di pianificazione strategica territoriale integrata nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo locale; 5) previsione di forme di premialità per le aggregazioni intercomunali e per la destinazione delle risorse alle gestioni associate, ai fini di una realizzazione congiunta degli interventi; 6) revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi delle procedure di accesso ai bandi, anche per superare le criticità legate ai tempi e alle modalità di partecipazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli ulteriori Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova

trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.».

12.0.112

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del *made in Italy*, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora indirizzi e linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

12.0.113

[Fregolent](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole «presso il domicilio del

consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» di cui alla lettera a) e le parole «promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio» di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

Capo III

MISURE IN FAVORE DEI CONSUMATORI E IN MATERIA DI PRODOTTI ALIMENTARI ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza)

1. All'articolo 98-duodecies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis*. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza ».

EMENDAMENTI

13.100

[Ronzulli](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

13.200/100

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Respinto

All'emendamento 13.200, sostituire le parole da: «capoverso "1-bis"», fino a: «aventi oggetto» con le seguenti: «sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente: "1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del data base per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per applicare agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata."».

13.200

Il Governo

Approvato

Al comma 1, capoverso «1-bis», le parole: «non applicano agli utenti finali» sono sostituite dalle seguenti: «non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del data base per la portabilità dei numeri mobili, nonché quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto».

13.0.100

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di intesa con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Contratti di servizi a tacito rinnovo)

1. Nella parte III, titolo III, capo I, sezione III, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

« Art. 65-bis. - *(Contratti di servizi a tacito rinnovo)* - 1. Nei contratti di servizi stipulati a tempo determinato con clausola di rinnovo automatico, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, è tenuto ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare formale disdetta. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata per iscritto, tramite *sms* o altra modalità telematica indicata dal consumatore, e la sua mancanza consente al consumatore, sino alla successiva scadenza del contratto, di recedere in qualsiasi momento senza spese ».

EMENDAMENTI

14.0.100

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, il comma 5 è abrogato.»

14.0.101

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la rimodulazione unilaterale delle tariffe mediante adeguamento automatico al tasso di inflazione".»

14.0.102

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di libertà di recesso dai contratti con operatori telefonici)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "non giustificate da costi dell'operatore" sono soppresse;
- b) il terzo periodo è soppresso.»

14.0.103

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di pratiche commerciali ingannevoli)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta, in fine, la seguente:

"b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso."

2. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

14.0.104

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) effettuare per telefono sollecitazioni commerciali non richieste al consumatore iscritto Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26."»

ARTICOLI 15 E 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma)

1. Alla legge 13 maggio 2011, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari e degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, le fasi del lavaggio e dell'asciugatura di cui al comma 1 non si applicano ai prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui intero ciclo produttivo, dalla semina al confezionamento finale del prodotto, si svolge all'interno di un sito chiuso,

con procedure automatizzate e in ambienti a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, definisce le modifiche al decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4, individuando le tecniche e le modalità di produzione dei prodotti di cui al presente comma, compatibili con la normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari »;

b) all'articolo 4, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati.

Capo IV

MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA

Art. 16.

Approvato

(Preparazione dei farmaci galenici)

1. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le parole: « , purché non si utilizzino principi realizzati industrialmente » sono soppresse.

EMENDAMENTI

16.0.100

[Pirro, Nave](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla rubrica del CAPO IV aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA AZIENDALE»

16.0.101

[Lorefice](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*

(Disposizione per l'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria)

1. All'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai

modelli di società tra professionisti iscritte al relativo albo professionale ai sensi dell'articolo 10, legge 12 novembre 2011, n. 183. Le società odontoiatriche, già in esercizio, provvedono, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento della loro forma societaria."».

Conseguentemente alla rubrica del CAPO IV aggiungere, in fine, le seguenti parole: «NONCHE' IN MATERIA DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ODONTOIATRICA»

16.0.102

[Nave](#), [Pirro](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Disposizioni in materia di esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono effettuare i servizi e le prestazioni professionali erogati dalle farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, di cui al decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, e di cui all'articolo 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

Capo V

DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Termine per il controllo delle concentrazioni)

1. All'articolo 16, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: « quarantacinque giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni ».

EMENDAMENTI

017.100

[Nicita](#), [Martella](#)

Respinto

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 017

(Modifiche al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104)

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra" sono inserite le seguenti: "in mercati rilevanti qualificati come oligopolistici ovvero caratterizzati da posizione dominante collettiva";

b) dopo le parole: "previa consultazione del mercato" sono inserite le seguenti: "e acquisito il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti".»

17.0.100

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Poteri sanzionatori nell'ambito delle indagini conoscitive)

1. All'articolo 12 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea," sono inserite le seguenti: "e nell'ambito delle indagini conoscitive di cui al comma 2,";

b) al comma 2-*ter*, le parole: "di cui all'articolo 14, comma 5," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, commi 5 e 6,."»

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'autorità designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citato regolamento (UE) 2022/1925, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni richieste dalla Commissione europea, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsti per l'applicazione delle norme di concorrenza, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.

4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può irrogare le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della citata legge n. 287 del 1990.

5. Con le stesse modalità già previste per l'applicazione della citata legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'assolvimento delle funzioni in quanto autorità designata ad applicare il citato regolamento (UE) 2022/1925, può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

6. Gli esiti delle indagini eseguite a norma del citato regolamento (UE) 2022/1925 possono essere utilizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri nei mercati digitali di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di operazioni di concentrazione.

7. L'Autorità svolge i compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Sono fatte salve le competenze di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi 2, 6 e 10, 7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) 2022/1925.

EMENDAMENTI

18.100

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Nicita](#)

Improcedibile

Al comma 8, dopo le parole: «6 e 10» inserire le seguenti: «6, paragrafi 10, ultimo periodo, e 11».

18.101

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Improcedibile

Al comma 8, dopo le parole: «paragrafo 5», inserire le seguenti: «nonché dall'articolo 6, paragrafi 10, ultimo periodo e 11,»

18.102

[Nicita](#), [Martella](#)

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla conclusione delle attività svolte ai sensi del presente articolo l'Autorità acquisisce i pareri delle pertinenti autorità di regolazione di settore».

18.0.100

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro";

b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio".»

18.0.101

[Fregolent](#)

Id. em. 18.0.100

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene a condizione che, all'esito della riparazione, il valore di mercato del bene non risulti superiore a quello immediatamente precedente al sinistro»;

b) al comma 11-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio.»»

18.0.102

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di risarcimento per sinistro)

1. All'articolo 148, comma 11-*bis*, primo periodo, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche qualora il contratto di assicurazione sottoscritto preveda, per il risarcimento in forma specifica di danni a cose, l'effettuazione della riparazione presso l'officina di imprese di autoriparazione convenzionate con l'impresa di assicurazione, salvo l'obbligo di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata da parte dell'assicurato che abbia goduto della relativa riduzione di premio."»

18.0.103

[Fregolent](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Disposizioni per la promozione della concorrenza in ambito assicurativo)

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, dopo il comma 11-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11 *ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui al presente articolo e all'articolo 149.

11-*quinqüies*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;

b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dall'azienda produttrice o con ricambi equivalenti;

c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";

b) all'articolo 149-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza.".

2. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

18.0.104

[Fregolent](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinques*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."

18.0.105

[Di Girolamo](#), [Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Id. em. 18.0.104

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)

1. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"11-*ter*. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:

- a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
- b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
- c) penali o rivalse di qualsiasi natura.

11-*quater*. Il divieto di cui al comma 11-*ter* si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.

11-*quinques*. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite

convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:

- a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
- b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
- c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."

2. All'articolo 149-*bis* del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.

1-*ter*. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».

18.0.106

[Fregolent](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)

1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali e tenuto conto anche delle difficoltà derivanti dall'aumento delle materie prime e dell'energia, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.

3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, prevedendo che gli oneri di urbanizzazione siano ridotti nella misura del 50 per cento per interventi su terreni vergine e nella misura del 100 per cento in caso di interventi edilizi in aree urbane sotto dotate o degradate o per il completamento di aree già urbanizzate nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione, riutilizzazione urbanistica o di ricostruzione edilizia a seguito di demolizione.»

18.0.107

[Fregolent](#)

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*

(Procedure negoziate Giubileo)

1. All'articolo 31, comma 6, capoverso 425-*bis*, lettera d), del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati."»

Capo VI

ULTERIORI DISPOSIZIONI

ARTICOLI DA 19 A 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni relative alle partecipazioni in società del settore fieristico)

1. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: « Sono altresì ammesse le partecipazioni » sono inserite le seguenti: « , dirette e indirette, » e dopo le parole: « nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici » sono inserite le seguenti: « e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori ».

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta linee guida con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico. L'efficacia delle previsioni di cui al comma 1 decorre dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione delle linee guida nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 20.

Approvato

(Criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d'autore)

1. All'articolo 180, secondo comma, numero 1), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: « opere tutelate » sono aggiunte le seguenti: « , a condizioni economiche ragionevoli e proporzionate al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati e alla rappresentatività di ciascun organismo di gestione collettiva. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono definiti i criteri per la determinazione della rappresentatività degli organismi di gestione collettiva per ciascuna categoria di diritti intermediati ».

Art. 21.

Approvato

(Differimento dei termini per la revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31)

1. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: « Entro centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Entro ventiquattro mesi ».

EMENDAMENTI

21.100

[Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Naturale](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

21.0.200

Il Governo

Approvato

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 795 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.18, 1.19, 1.0.1, 2.5, 2.6, 2.10, 2.13, 2.14, 2.0.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.0.1, 11.101 (già 5.2), 11.123 (già 5.29), 11.124 (già 5.30), 11.125 (già 5.31), 12.102 (già 6.19), 12.104 (già 6.21), 12.106 (già 6.29), 12.0.106 (già 6.0.12), 12.0.107 (già 6.0.13), 12.0.108 (già 6.0.17), 12.0.109 (già 6.0.18), 12.0.112 (già 6.0.25), 12.0.111 (già 6.0.21), 12.0.113 (già 6.0.45), 13.0.100 (già 6.0.29), 16.0.100 (già 7.0.3), 18.100 (già 10.4), 18.101 (già 10.5) e 18.0.1.06 (già 10.0.15).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 795

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione relative al disegno di legge sono state trasmesse in data 19 luglio 2023 e fanno riferimento al testo presentato dal Governo;

in relazione all'articolo 2 in materia di promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato, sarebbe opportuno disporre di maggiori informazioni circa il numero e la distribuzione mensile, nel periodo dal 1° luglio 2019 a oggi, degli accessi al portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale e dell'utilizzo della funzionalità che consente al singolo utente di scaricare i dati di consumo;

con riferimento all'attuazione dell'articolo 2, è opportuno che le attività e le misure ivi previste siano accompagnate da interventi di rilevamento della consapevolezza dell'utenza;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

le lettere *a)* e *c)* dell'articolo 11, comma 7, recano una doppia abrogazione poiché la lettera *c)* abroga l'articolo 1, comma 686, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale sono stati introdotti la lettera *f-bis)* del comma 1 dell'articolo 7 e il comma 4-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, espressamente abrogate dalla predetta lettera *a)*;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

ritiene opportuno integrare l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione per le parti introdotte o modificate dalla Commissione di merito in sede referente;

in relazione all'articolo 2, ritiene opportuno che le campagne informative e di formazione siano integrate con interventi di misurazione della consapevolezza dell'utenza;

ritiene opportuno che, nell'adempimento degli obblighi di relazione alle Camere, le Autorità

amministrative indipendenti riferiscano, ciascuna per i profili di competenza, sull'impatto sul mercato e sulla concorrenza delle disposizioni recate dal disegno di legge; sotto il profilo della qualità della legislazione, *con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo*, invita a valutare la seguente proposta emendativa: «all'articolo 11, comma 7, sopprimere la lettera c)».

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghesi, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, La Pietra, Monti, Morelli, Musolino, Ostellari, Petrenga, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Carlo, per attività della 9ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Licheri Ettore Antonio, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Barcaiuolo, Losacco, Malpezzi, Marcheschi, Orsomarso e Paroli per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Natri e Mieli, per partecipare a un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione di componente

Il Presidente del Gruppo Misto, con lettera del 13 novembre 2023, ha comunicato la variazione della denominazione della componente "Azione" in "Azione-Renew Europe".

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva - Il Centro - Renew Europe, con lettera in data 10 novembre 2023, ha proceduto alle seguenti designazioni dei rappresentanti nelle Commissioni permanenti:

- 1a Commissione permanente: Musolino
- 2a Commissione permanente: Scalfarotto
- 3a Commissione permanente: Borghi Enrico
- 4a Commissione permanente: Renzi
- 5a Commissione permanente: Paita
- 6a Commissione permanente: Fregolent
- 7a Commissione permanente: Sbrollini
- 8a Commissione permanente: Fregolent
- 9a Commissione permanente: Musolino
- 10a Commissione permanente: Sbrollini

Conseguentemente, il senatore Renzi cessa di appartenere alla 6ª Commissione permanente.

Il Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 10 novembre 2023, ha proceduto alle seguenti designazioni dei rappresentanti nelle Commissioni permanenti:

- 1a Commissione permanente: De Cristofaro e Gelmini
- 2a Commissione permanente: Cucchi
- 3a Commissione permanente: Monti
- 4a Commissione permanente: Lombardo
- 5a Commissione permanente: Magni
- 6a Commissione permanente: Piano
- 7a Commissione permanente: Versace
- 8a Commissione permanente: Floridia Aurora
- 9a Commissione permanente: Calenda
- 10a Commissione permanente: Segre

Conseguentemente, la senatrice Cucchi cessa di appartenere alla 4ª Commissione permanente; la senatrice Segre cessa di appartenere alla 7ª Commissione permanente; le senatrici Floridia Aurora e Gelmini cessano di appartenere alla 9ª Commissione permanente; il senatore Magni cessa di appartenere alla 10ª Commissione permanente.

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: deputato Maurizio Casasco;

Vice Presidente: deputato Giulio Centemero;

Segretario: deputato Augusto Curti.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Zanettin Pierantonio

Modifiche della disciplina delle intercettazioni del difensore dell'indagato e delle proroghe delle operazioni (932)

(presentato in data 10/11/2023);

senatori Zanettin Pierantonio, Stefani Erika

Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale (933)

(presentato in data 10/11/2023);

senatore Romeo Massimiliano

Disposizioni in materia di tutela, promozione e valorizzazione delle attività commerciali di vicinato (934)

(presentato in data 14/11/2023).

Indagini conoscitive, annunzio

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale.

Affari assegnati

In data 13 novembre 2023, è stato deferito alla 9a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sul "monitoraggio della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud» (Atto n. 299).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 8 novembre 2023, ha trasmesso il documento approvato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, dalla VIII Commissione (Ambiente), nella seduta del 25 ottobre 2023, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (COM(2022) 672 final) (*Doc. XVIII*, n. 9) (Atto n. 298).

Il predetto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 14 novembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111 - lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (n. 93).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6^a Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5^a Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 7 novembre 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - le comunicazioni concernenti la nomina del professor Filippo Bracci a componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (n. 22).

Il Ministro della salute, con lettera in data 10 novembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, la relazione sull'applicazione della medesima legge n. 219 del

2017, recante norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, aggiornata al 31 dicembre 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CL*, n. 1).

Il Ministro della salute, con lettera in data 10 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, relativa all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita per l'anno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CXLII*, n. 1).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in data 10 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, relativa al primo semestre 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXXI-bis*, n. 3).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Valeria Amendola, dirigente di ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettere in data 10 novembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Torrecuso (Benevento), Cornovecchio (Lodi) e San Giorgio del Sannio (Benevento).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda alcuni stock ittici di acque profonde (COM(2023) 587 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Rafforzamento dello spazio amministrativo europeo (ComPact) (COM(2023) 667 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione - Relazione sulle iniziative strategiche dell'UE volte a promuovere gli investimenti nelle tecnologie pulite (Valutazione preliminare delle misure adottate dall'UE per stimolare gli investimenti nelle tecnologie pulite e dell'impatto sugli investimenti della legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione) (COM(2023) 684 definitivo), alla 8a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Tabella di marcia dell'UE per contrastare il traffico di droga e la criminalità organizzata (COM(2023) 641 definitivo), alla 2a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento,

alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 202 del 24 ottobre 2023, depositata il successivo 10 novembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-*quaterdecies* e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669-*terdecies* cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-*bis* del medesimo codice. (*Doc. VII*, n. 46) - alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Interrogazioni

[LORENZIN](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

AGENAS con delibera n. 399 del 14 settembre 2023 ha proceduto alla "Costituzione del Gruppo di Lavoro per la definizione delle linee di indirizzo per l'attivazione e l'attuazione delle Case di Comunità previste nell'ambito del Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale ex Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77 e degli investimenti della Missione 6 Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", impropriamente definito "multidisciplinare e multiprofessionale comprendente tutti i portatori di interesse coinvolti" e che, invece, inspiegabilmente esclude ed ignora la maggioranza delle professioni sanitarie interessate;

il decreto del Ministro della salute n. 77 del 23 maggio 2022, dal quale trae origine la delibera AGENAS n. 399, ha definito i modelli e gli *standard* per l'assistenza territoriale del SSN, richiamando esplicitamente il concetto di *équipe*, i cui componenti sono chiaramente indicati dalla tabella 1 dell'allegato 1, rubricata "Cooperazione funzionale delle figure presenti che costituiscono l'*équipe* multiprofessionale";

le professioni sanitarie coinvolte nel gruppo di lavoro costituito con la citata delibera AGENAS sono solo una parte di quelle che si sarebbero dovute coinvolgere ai sensi del decreto ministeriale n. 77 del 2022;

per realizzare l'inter-professionalità di cui le organizzazioni sanitarie e le persone assistite hanno bisogno sono necessarie decisioni preliminari coerenti, cioè in grado di creare i presupposti utili all'esito finale desiderato, in questo caso il coinvolgimento di tutte le professioni sanitarie nella definizione del documento d'indirizzo, nessuna esclusa;

pur risultando ovvio che alcune professioni sanitarie saranno impegnate in modo più frequente ed intenso rispetto ad altre, non è in alcun caso comprensibile e giustificabile la totale esclusione e il mancato coinvolgimento dai lavori preparatori della maggior parte delle professioni, tutte garanti di professionalità specifiche, senza le quali l'agire del sistema sanitario risulterebbe monco, anche nei suoi presidi territoriali quali le case della comunità;

il coinvolgimento nei lavori preparatori solo di alcune professioni e non anche di tutte le altre ha di fatto creato una distinzione tra di esse, contraddicendo appieno le indicazioni su come operare a favore della inter-professionalità, nonché posizionandosi contro le esplicite intenzioni e la chiara volontà del legislatore;

per comprendere la gravità della inspiegabile omissione è sufficiente leggere con la dovuta attenzione quel che, proprio nel capitolo relativo alle case della comunità, è indicato dallo stesso decreto ministeriale n. 77 del 2022, a cui la delibera AGENAS fa esplicito riferimento: "La CdC promuove un modello di intervento integrato e multidisciplinare, in qualità di sede privilegiata per la progettazione e l'erogazione di interventi sanitari. L'attività, infatti, deve essere organizzata in modo tale da permettere un'azione d'*équipe* tra Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Specialisti Ambulatoriali Interni - anche nelle loro forme organizzative - Infermieri di Famiglia o Comunità, altri professionisti della salute disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle aziende sanitarie, quali ad esempio Psicologi, Ostetrici, Professionisti dell'area della Prevenzione, della Riabilitazione e Tecnica, e Assistenti Sociali anche al fine di consentire il coordinamento con i servizi sociali degli enti locali";

a prescindere dal dettato del decreto ministeriale, risulta del tutto incomprensibile come non si sia ritenuto opportuno, soprattutto su di un tema così delicato, coinvolgere preventivamente tutte le federazioni e i consigli nazionali delle professioni sanitarie, anche in forza del loro *status* di enti

pubblici, organi sussidiari dello Stato, direttamente coinvolti e responsabili nella materia in questione, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quali siano gli elementi puntuali alla base della scelta, a parere dell'interrogante discrezionale ed escludente, di AGENAS;

se non ritenga opportuno intervenire con urgenza per porre rimedio alla situazione creatasi, disponendo il coinvolgimento di tutte le rappresentanze delle professioni sanitarie.

(3-00778)

[MIRABELLI](#), [BAZOLI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [D'ELIA](#), [DELRIO](#), [FURLAN](#), [GIACOBBE](#), [IRTO](#), [LOSACCO](#), [MALPEZZI](#), [MANCA](#), [MARTELLA](#), [MELONI](#), [NICITA](#), [PARRINI](#), [RANDO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [VERDUCCI](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 29 settembre 2023 il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha diffuso uno studio sull'applicazione sperimentale delle nuove direttive per il circuito di media sicurezza, di cui alla circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022; tale studio offre un'analisi ampia e dettagliata della situazione penitenziaria a valle della prima fase di applicazione sperimentale della circolare (avvenuta tra luglio e dicembre 2022), nei territori che sono stati interessati dalla sperimentazione (Lombardia, Campania, Sicilia e Triveneto);

la circolare n. 3693/6143, nel delineare una generale riorganizzazione del regime e del trattamento penitenziario nel circuito di media sicurezza, interveniva in particolare al fine di realizzare il compiuto superamento dell'alternativa tra regime di custodia chiusa e regime di custodia aperta a favore della distinzione tra un regime ordinario e un regime ordinario "a trattamento intensificato", con la specifica finalità di collegare il diverso regime penitenziario alla tipologia di attività trattamentali cui il detenuto è ammesso, nonché alla loro effettività e intensità;

in particolare, al regime ordinario accedono i detenuti in accesso, quelli ritenuti non in grado di "sostenere l'adesione a programmi che prevedano margini di maggiore libertà e autodeterminazione nella vita comunitaria" e quelli in rientro dalle sezioni previste dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 per la detenzione di persone a rischio di comportamenti aggressivi; al regime ordinario "a trattamento intensificato" accedono, invece, le persone detenute ritenute "idonee a essere ammesse ad attività che implicano maggiore autodeterminazione, maggiori esigenze di movimento e di permanenza fuori dai reparti detentivi e/o una permanenza fuori dalle camere di pernottamento" (così la predetta circolare);

ulteriore differenza tra il regime ordinario e regime ordinario a trattamento intensificato è il numero di ore in cui è consentito alla persona detenuta di permanere al di fuori della camera di pernottamento; non meno 8 ore nel caso del regime ordinario e non meno di 10 ore in quello a trattamento intensificato; ciò, tuttavia, con l'ulteriore fondamentale differenza che nel regime a trattamento intensificato si assicura una vera e propria apertura delle camere per almeno 10 ore, con conseguente libertà di movimento; mentre nel regime ordinario l'apertura della camera è subordinata all'effettivo accesso della persona detenuta alle attività consentite;

come osservato dal Garante nazionale nel parere reso sullo schema di circolare e come ora ribadito nel menzionato studio sull'applicazione sperimentale, dalla circolare è possibile desumere "una preoccupante correlazione tra l'andamento del percorso trattamentale e la maggiore o minore apertura delle camere di pernottamento"; ciò implica, come evidente, che le condizioni di detenzione sono suscettibili di variare, in modo talora significativo, a seconda, da un lato, dell'offerta trattamentale assicurata dall'istituto penitenziario e, dall'altro, in ragione della concreta disponibilità di spazi comuni e ricreativi;

i dati raccolti ed elaborati nello studio del Garante mostrano, al riguardo, che in sede di applicazione sperimentale sono aumentate le sezioni a regime ordinario (e cioè le ex sezioni a custodia chiusa) con corrispondente riduzione delle sezioni a regime a trattamento intensificato (e cioè le ex sezioni a custodia aperta): in particolare, a fronte di 434 sezioni a custodia aperta (con 12.033 persone assegnate a luglio 2022) si è passati a 390 sezioni e regime di trattamento intensificato (con 2.283 persone assegnate a dicembre 2022) e, a fronte 608 sezioni a custodia chiusa (con 8.080 persone assegnate a

luglio 2022) si è passati a 687 sezioni a regime ordinario (con 15.154 persone assegnate a dicembre 2022); emerge altresì che ciò si pone in correlazione, per effetto delle nuove direttive introdotte con la circolare del 2022, con l'effettiva offerta trattamentale e di spazi; come osservato nel medesimo studio, in altri termini, "l'assenza di capacità progettuale da parte dell'istituzione detentiva si riflette su un'accentuazione della chiusura del modello detentivo stesso";

tale complessiva situazione ha un impatto cruciale sulle concrete condizioni di detenzione, soprattutto alla luce della circostanza che nelle sezioni a trattamento ordinario le camere devono rimanere chiuse e le persone detenute possono uscire solo se partecipano ad attività, ove garantite dall'istituto;

tali criticità sono legate non solo a ragioni di carattere strutturale ma anche, e in modo significativo, alla cronica condizione di sovraffollamento carcerario che ad oggi, stando ai dati forniti dal Garante, è dato da una popolazione di 58.491 persone detenute a fronte dell'effettiva disponibilità di 49.395 posti, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di assicurare che, nell'applicazione della circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 3693/6143 del 18 luglio 2022 siano assicurate condizioni di detenzione adeguate, soprattutto sotto il profilo dell'effettiva possibilità per la persona detenuta di avvalersi delle 8 ore di potenziale apertura della camera di pernottamento previste nel regime di detenzione ordinario; e come intenda, in particolare, assicurare il rafforzamento dell'offerta trattamentale negli istituti penitenziari al fine di garantire che l'offerta lavorativa, culturale, sportiva, ricreativa e scolastica sia all'altezza delle esigenze della popolazione detenuta anche in relazione all'applicazione delle direttive di cui alla circolare; e come intenda, infine, intervenire per migliorare la disponibilità e la qualità degli spazi destinati alle suddette attività.

(3-00779)

[BERGESIO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nell'estate 2017 Erika Preti venne uccisa dal fidanzato Dimitri Fricano con cui era in vacanza a casa di amici a San Teodoro, in Sardegna;

il corpo della ragazza venne straziato da 57 coltellate; un femminicidio terribile, che l'uomo cercò di mascherare denunciando l'aggressione da parte di uno sconosciuto, versione che sostenne per un mese prima di confessare. È stato condannato a 30 anni in via definitiva;

da notizie di stampa di questi giorni si apprende che Dimitri Fricano è stato trasferito ai domiciliari nella sua casa di Biella, trasferimento deciso dal Tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, vista l'impossibilità di gestirne i problemi di salute all'interno della struttura carceraria;

fin dall'inizio, quando era ancora detenuto nel carcere di Ivrea, Fricano aveva avuto problemi ad adattarsi alla vita da recluso, sia per problemi con gli altri detenuti, visto il delitto per cui era stato condannato, che per la cura a base di psicofarmaci a cui era sottoposto ancora prima di essere arrestato: problemi legati a un disturbo psichiatrico di tipo depressivo che sarebbero aumentati dopo il trasferimento a Torino;

negli ultimi mesi, da notizie che sarebbero trapelate dal carcere, avrebbe iniziato a non lavarsi e a rifiutarsi di uscire dalla cella, peggiorando quindi i rapporti con gli altri detenuti. Sarebbe inoltre aumentato di peso fino a sfiorare i 200 chili, sviluppando una forte dipendenza per le sigarette, oltre a presentare episodi ricorrenti di epilessia;

il provvedimento ha la durata di un anno, dopo il quale verrà sottoposto a una nuova visita, nel corso della quale si deciderà se prorogare i domiciliari o farlo rientrare in carcere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti nonché dell'*iter* che ha portato alla concessione del beneficio e quali rimendi ritenga opportuno proporre affinché ci sia un'effettiva esecuzione della pena.

(3-00780)

[BEVILACQUA](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), all'art. 1, commi 980 e seguenti, ha previsto un divieto totale di allevamento, la riproduzione in cattività, cattura e uccisione di animali di

qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia;
la medesima legge ha previsto che, in deroga a tale divieto, gli allevamenti autorizzati (esclusivamente di visoni) potessero continuare a detenere gli animali già presenti nelle proprie strutture esclusivamente per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione degli animali;
come noto, al fine di indennizzare detti allevamenti, la legge di bilancio per il 2022 ha istituito presso il Ministero dell'agricoltura un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Per erogare tale somma, l'individuazione dei criteri e delle modalità di corresponsione dell'indennizzo veniva demandata a un decreto, che doveva essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di detta legge, del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione ecologica, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; tale decreto interministeriale, recante "Criteri e modalità di corresponsione dell'indennizzo, a favore dei titolari degli allevamenti di visoni (*Mustela vison* o *Neovison vison*), volpi (*Vulpes vulpes*, *Vulpes Lagopus* o *Alopex Lagopus*), cani procione (*Nyctereutes procyonoides*), cincillà (*Chinchilla laniger*) e di animali di qualsiasi specie per la finalità di ricavarne pelliccia", è stato adottato solamente il 30 dicembre 2022 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 4 marzo 2023;
tuttavia, il suddetto decreto non ottempera pienamente a quanto previsto dall'art.1, comma 984, della legge di bilancio per il 2022 rispetto all'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, presso strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute;
infatti, come ricordato dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste in risposta ad un atto di sindacato ispettivo dell'interrogante, nel corso della seduta di Aula del 26 gennaio 2023, dovevano ancora essere approvati requisiti strutturali e gestionali, come pure le modalità di attuazione degli interventi di sterilizzazione, da definirsi mediante un decreto da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto interministeriale, dunque entro giugno 2023;
considerato che:
a quanto risulta, una bozza del decreto che avrebbe dovuto introdurre i requisiti strutturali e gestionali necessari alla cessione degli animali a strutture autorizzate in preferenza gestite da associazioni animaliste riconosciute, anch'essa datata 30 dicembre 2022, è stata inviata all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie (IZSVE) per ricevere un parere;
l'IZSVE ha fornito riscontro a tale richiesta in data 4 maggio 2023, fornendo un parere che indicava la necessità di mantenere gli animali in gabbia e dava i requisiti strutturali delle stesse e delle strutture ospitanti, nonché i requisiti di biosicurezza e quelli gestionali. Inoltre, a seguito di richiesta di specifica rispetto alla possibilità di detenzione di visoni a terra, all'interno di recinzioni opportunamente costruite e arricchite, lo stesso Istituto affermava, con precisazione del 15 settembre 2023, di ritenere la vita in gabbia quale metodo più appropriato;
considerato inoltre che:
l'allevamento di visoni allevati con lo scopo di produrre pellicce è stato vietato tanto per la crescente sensibilità sociale verso le sofferenze degli animali non umani, quanto per il rischio che questi allevamenti pongono dal punto di vista sanitario;
i visoni detenuti all'interno degli allevamenti, che attualmente risultano in numero maggiore a 1.500 nei tre allevamenti che ancora detengono animali, continuano a condurre una vita che risulta non in linea con il loro benessere e rispetto delle loro caratteristiche etologiche e la loro sofferenza rischia di prolungarsi ancora a lungo, laddove si consideri che tali animali, se detenuti in cattività, possono vivere anche oltre i 10 anni;
continuano a essere riscontrati casi di contagio da Sars-CoV-2 all'interno di allevamenti di visoni, come accaduto a Calvagese della Riviera (Brescia), situazione che ha comportato l'abbattimento di oltre 1.500 animali ai sensi dell'ordinanza del Ministero della salute del 3 maggio 2023, o i casi mortali di influenza aviaria registrati in un allevamento di visoni in Spagna risalente a ottobre 2022,

identificati anche grazie al lavoro proprio dell'IZSVE e comunicato a gennaio 2023;
considerato infine che ai sensi del citato decreto interministeriale del 30 dicembre 2022, gli allevatori continuerebbero a percepire indennizzi per la gestione e la cura degli animali vivi ancora in allevamento pari ad euro 3 per animale al mese e, per gestione e cura dell'impianto operativo in presenza di animali, euro 2 per animale al mese,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda operarsi per giungere, nel più breve tempo possibile, all'adozione del secondo decreto interministeriale che stabilisca requisiti strutturali e gestionali necessari a permettere l'adozione di almeno una parte dei visoni ancora detenuti presso gli allevamenti, ponendo la parola finale a questa attività anacronistica e garantendo la possibilità ai visoni ancora rimasti in vita di condurre un'esistenza che rispetti il loro benessere e le loro caratteristiche etologiche.

(3-00781)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[GUIDOLIN](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 48 del 2023, detto decreto lavoro, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023, ha istituito il supporto per la formazione e il lavoro (SFL);

tale strumento è stato istituito a partire dal 1° settembre 2023 come misura di attivazione al lavoro mediante progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, in sostituzione del reddito di cittadinanza, previsto con il decreto-legge n. 4 del 2019, lasciando migliaia di famiglie senza un sussidio economico che permetteva loro di arrivare alla fine del mese;

considerato che:

il supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile sia con il reddito di cittadinanza che con la pensione di cittadinanza;

esso è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all'assegno di inclusione oppure che lo percepiscono ma non sono calcolati nella scala di equivalenza;

per l'attivazione del supporto per la formazione e il lavoro occorre utilizzare il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SISL), sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD) e compilare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro;

considerato infine che:

i beneficiari hanno l'obbligo di accettare la prima offerta di lavoro che i servizi per il lavoro ritengono congrua;

per tutto il periodo di partecipazione ai programmi formativi e ai progetti utili alla collettività, per una durata massima di 12 mensilità non rinnovabili, è attribuito un beneficio economico pari ad un importo mensile di 350 euro erogato mediante bonifico bancario;

tale importo è molto inferiore rispetto a quello erogato dal reddito di cittadinanza, il quale permetteva alle famiglie in difficoltà di avere sia un sussidio economico che un aiuto per affitti e mutui,

si chiede di sapere:

sulla platea di circa 40.000 persone che hanno richiesto il supporto per la formazione lavoro, quanti effettivamente svolgono corsi di formazione e, in particolare, quante siano le tipologie di corsi per diffusione, durata media e diffusione per regione;

quanti dei beneficiari abbiano ricevuto il pagamento dei 350 euro del mese di settembre e quanti avranno il pagamento della mensilità di ottobre, essendo il beneficio erogabile solamente alle persone che svolgono programmi di formazione e, infine, quanto costeranno allo Stato questi ultimi.

(4-00836)

[MURELLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il diabete è una patologia cronica, caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue, e può essere distinta in "diabete di tipo 1", caratterizzato dalla distruzione delle cellule beta del pancreas che secernono insulina e che solitamente determinano un *deficit* assoluto di insulina, e

"diabete di tipo 2", caratterizzato da una carente e diminuita produzione di insulina; il diabete è tra le patologie croniche più diffuse e impattanti per numero di pazienti, *caregiver* coinvolti e costi associati. Per dare dei riferimenti, il rapporto "Italian Diabetes Barometer" 2022 ha stimato una prevalenza del diabete del 6,8 per cento della popolazione italiana, pari a circa 4 milioni di persone, con un *trend* collegato strettamente all'invecchiamento della popolazione e, quindi, in costante aumento;

il diabete è una delle principali cause di comorbilità e, in questo senso, è la principale causa di malattia renale cronica, nonché fattore di rischio dell'aumento di complicanze cardiovascolari;

il *trend* di persone affette da diabete è in costante crescita. Negli ultimi vent'anni, infatti, i pazienti con diabete sono aumentati in tutte le regioni italiane, passando dal 3,8 per cento della popolazione al 5,8 per cento;

considerato che:

al fine di evitare complicanze che possono mettere a rischio la sua vita, il paziente diabetico necessita di un monitoraggio costante dei livelli di glucosio nel sangue, possibilmente tramite una gestione cosiddetta "integrata" della patologia, oggi possibile grazie a dispositivi all'avanguardia;

la gestione integrata del diabete avviene quindi tramite dispositivi di monitoraggio della glicemia, capaci di rispondere alle esigenze di misurazione dei livelli glicemici dei pazienti senza dover ricorrere alla "puntura del dito" per la rilevazione dei dati (come avveniva in passato) e in grado di mettere in costante collegamento medico e paziente;

le tecnologie nel campo del monitoraggio del diabete sono in costante evoluzione, offrendo soluzioni per la verifica dei parametri sempre più puntuali e diversificate;

considerato altresì che:

le nuove soluzioni per la misurazione della glicemia "in continuo", recentemente introdotte sul mercato, grazie alla semplicità di utilizzo, affidabilità e costo-efficacia, riescono a superare le attuali categorizzazioni tra dispositivi FGM (*Flash Glucose Monitoring*) "intermittente" e CGM (*Continuous Glucose Monitoring*) "in tempo reale";

la prescrizione e la dispensazione di questi dispositivi ai pazienti diabetici è regolata da Linee guida o di indirizzo regionali;

al netto di poche eccezioni, sono ancora numerose le regioni che non hanno aggiornato le proprie disposizioni in materia per consentire il superamento delle categorizzazioni FGM/CGM costo-efficace e limitando quindi l'ingresso di nuove tecnologie. Tra queste, di particolare rilievo è il caso dell'Emilia-Romagna, le cui le Linee di indirizzo sono risalenti al 2015;

il mancato superamento delle Linee guida regionali ha portato diverse regioni ad affidare ad un unico operatore la gran parte dei dispositivi per il monitoraggio dei livelli glicemici, compromettendo di fatto la concorrenzialità tra aziende che producono dispositivi equivalenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione e se alla luce delle osservazioni espresse in premessa non ritenga opportuno provvedere ad assicurare un rapido aggiornamento delle linee di indirizzo regionali, al fine di mettere a disposizione del personale sanitario e dei pazienti tutte le tecnologie disponibili per il monitoraggio dei livelli glicemici e favorire la concorrenza tra le aziende che operano nel settore.

(4-00837)

[BORGHI Enrico](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

in piena pandemia, con l'articolo 13-*quaterdecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è stato istituito il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021;

detto fondo è stato incrementato di 100 milioni di euro con l'articolo 14 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2021, n. 69, e di ulteriori 60 milioni di euro (sempre per lo stesso anno) con l'articolo 1-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

di tale ultimo incremento, 20 milioni di euro erano destinati al riconoscimento di un contributo a fondo

perduto in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II, capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici;

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 gennaio 2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 30 gennaio 2022 al n. 210, ha stabilito i criteri di ripartizione del predetto importo di 20 milioni di euro;

a quanto risulta all'interrogante, a dispetto della conclusione dell'*iter* di ripartizione, non sono ancora state trasferite alle Regioni e alle realtà interessate i predetti contributi;

un simile ritardo, se confermato, rappresenterebbe un grave pregiudizio per strutture che, durante la pandemia ma ancora oggi, hanno svolto e continuano a interpretare un ruolo fondamentale per la garanzia del rispetto del diritto fondamentale alla salute e della dignità della persona,

si chiede di sapere se quanto esposto in premessa sia vero e, nel caso, quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per garantire il pronto trasferimento delle risorse finanziarie del "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore" in favore degli enti che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili.

(4-00838)

[LOMBARDO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

al momento, nonostante ripetuti solleciti, non è stato dato alcun riscontro all'istanza presentata in data 27 gennaio 2023 alla Prefettura di Vibo Valentia dall'ingegnere Francesco De Nisi per l'adozione di misure di tutela e vigilanza in suo favore, in ragione delle minacce e intimidazioni da questi ricevute e denunciate alle autorità competenti;

De Nisi ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali e attualmente è capogruppo nel Consiglio regionale della Calabria di "Coraggio Italia";

recentemente ha aderito alla formazione politica "Azione";

nell'attività politico-istituzionale De Nisi ha assunto atti e tenuto comportamenti di esplicito contrasto all'infiltrazione delle organizzazioni criminali, sinteticamente riassunto, tra l'altro, nelle note del 30 luglio e del 19 settembre 2020 indirizzate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro DDA e alle Procure di Vibo Valentia e Lamezia Terme e del 25 ottobre 2023 indirizzata alla Prefettura di Vibo Valentia;

De Nisi ha denunciato casi di estorsione correlati a opere edilizie, nonché dichiarazioni calunniose da parte di un collaboratore di giustizia; le denunce di estorsione hanno portato all'applicazione di numerose misure cautelari nei confronti degli indagati;

De Nisi denuncia di essere oggi un duplice bersaglio: da una parte di minacce esplicite all'incolumità della sua persona, dall'altra parte di calunnie, che, ancorché prive di riscontro, ne compromettono la reputazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda e se non ritenga opportuno allertare le autorità competenti per una tempestiva valutazione delle circostanze denunciate, ai fini del riconoscimento delle misure di tutela e vigilanza a favore di Francesco De Nisi.

(4-00839)

[LICHERI Sabrina](#), [PIRRO](#), [PIRONDINI](#), [NAVE](#), [DE ROSA](#), [NATURALE](#), [SIRONI](#), [TREVISI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

il gruppo Sanac S.p.A. opera nel campo della lavorazione di materiali refrattari dal 1939, *leader* in Italia con circa il 35 per cento del mercato nazionale, e offre un'ampia gamma di prodotti refrattari necessari alla costruzione, manutenzione e esercizio di impianti appartenenti ai diversi settori industriali;

il gruppo conta quattro unità produttive site rispettivamente a Gattinara (Vercelli), Assemini (Cagliari),

Massa e Vado ligure (Savona). Possiede un capitale sociale di 1,04 milioni di euro, una capacità produttiva di 200.000 tonnellate annue di materiale refrattario, un fatturato di 150 milioni di euro e 350 dipendenti più il relativo indotto;

nel 1995 Sanac è entrata nel gruppo Riva in concomitanza con l'acquisto della società Ilva, di cui Sanac faceva parte e, nel corso degli ultimi anni, la società Ilva ha rappresentato il principale cliente del gruppo Sanac;

considerato che:

come riportato nel verbale d'incontro relativo alla Sanac, redatto dalla struttura delle crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico in data 23 novembre 2021, l'amministrazione straordinaria di Sanac è derivata dalla crisi del gruppo Ilva;

in sede di esame presso il Senato della legge di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, esponenti dell'opposizione e della maggioranza hanno presentato emendamenti volti a garantire, direttamente o indirettamente, la salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi di Sanac. Tuttavia, nessuno di questi è stato approvato;

come ricordato dal rappresentante del Governo, delegato a rispondere all'interrogazione 3-00063 su Sanac in data 12 gennaio 2023, Acciaierie d'Italia da giugno 2021 ha interrotto l'invio di nuovi ordini di acquisto a Sanac e ciò senza addurre motivazioni di carattere commerciale o operative. Inoltre, sono stati rallentati i pagamenti già dovuti da Acciaierie d'Italia a favore di Sanac e al momento, malgrado le doverose azioni e ogni tentativo di carattere extragiudiziale, permangono ingenti crediti da incassare;

considerato infine che:

persiste una situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac che, benché sia diminuita l'entità del debito a seguito di svariati decreti d'ingiunzione, continua a gravare fortemente sulla stabilità economico finanziaria della Sanac medesima,

nonostante il Ministero delle imprese e del *made in Italy* abbia assicurato l'istituzione di due appositi tavoli di confronto con tutte le parti coinvolte, anche per coordinare le azioni a sostegno dei livelli occupazionali, l'ultima convocazione del tavolo di crisi d'impresa presso il Ministero risale al 17 aprile 2023;

la strategia di politica industriale circa la filiera siderurgica risulta essere oggetto di una revisione anche a seguito della firma del *memorandum* tra il Governo, l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia e Arcelor Mittal finalizzato a garantire lo stanziamento di oltre 2 miliardi di euro derivanti dal fondo di sviluppo e di coesione,

si chiede di sapere:

quali impatti possa avere il suddetto *memorandum* sulla situazione economico-finanziaria di Sanac;

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per agevolare la risoluzione della situazione debitoria di Acciaierie d'Italia nei confronti di Sanac;

se non ritenga necessario convocare con urgenza, e con cadenza periodica, il tavolo di crisi d'impresa sulla Sanac S.p.A.

(4-00840)

[RENZI](#), [SBROLLINI](#), [PAITA](#), [BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la legge n. 167 del 2016 disciplina gli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie;

nel dicembre 2019 sono state incluse tra le patologie oggetto di *screening* le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale;

per l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza degli accertamenti diagnostici neonatali per la diagnosi precoce di dette patologie previsti dalla legge n. 167 del 2016 la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) ha stanziato 4 milioni di euro in più, incrementati in un provvedimento successivo di ulteriori 4 milioni di euro, portando il complessivo stanziamento per gli *screening* neonatali a 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021;

la legge n. 167 fa riferimento a malattie per la cui terapia esistano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, quale è la per esempio l'atrofia muscolare spinale (SMA), una malattia genetica rara, che colpisce circa un neonato ogni 10.000 e costituisce la più comune causa genetica di morte infantile;

fino a poco tempo fa, il trattamento della SMA era esclusivamente sintomatico, basato su approcci multidisciplinari e finalizzato a migliorare la qualità di vita dei pazienti, ma negli anni sono state approvate alcune terapie specifiche che possono rallentare la progressione della malattia e dare speranza alle persone affette da SMA e alle loro famiglie;

secondo quanto dichiarato dalla professoressa Marika Pane, direttrice del centro clinico pediatrico "Nemo" della fondazione policlinico universitario "Agostino Gemelli" IRCCS, "Lo screening neonatale in assenza di sintomatologia viene eseguito entro le prime 72 ore di vita del bambino e in presenza di un caso positivo mediamente possiamo iniziare il trattamento entro 15 giorni: il tempismo per i bambini affetti da SMA può fare la differenza tra la vita e la morte, e tra una vita con o senza disabilità gravissima";

con decreto ministeriale 17 novembre 2020, è stato istituito il gruppo di lavoro sullo *screening* neonatale esteso (SNE) con il compito di definire il protocollo operativo per la gestione degli *screening* neonatali e procedere alla revisione della lista delle patologie oggetto di indagine per adeguarla alle nuove disposizioni;

il termine entro il quale il Ministero della salute, in prima applicazione, avrebbe dovuto completare la revisione della lista delle patologie oggetto di SNE è stato fissato prorogato al 30 maggio 2021;

in risposta all'atto di sindacato ispettivo 5-06190, in data 9 giugno 2021, il Ministero della salute ha evidenziato che, in linea "con il documento Metodologia di *appraisal*, prodotto nell'ambito del Programma Nazionale HTA dei Dispositivi Medici, sulla base della valutazione di una serie di criteri predefiniti il Gruppo di lavoro ha espresso gli elementi di giudizio a favore dell'introduzione dello *screening* neonatale per la SMA e le indicazioni relative alle modalità di implementazione efficace di tale *screening*, nel territorio nazionale" e che a quella data il gruppo di lavoro stava ultimando la predisposizione del documento recante la raccomandazione nazionale per l'adozione dello *screening* neonatale della SMA, nonché gli elementi di giudizio e le motivazioni alla base del processo;

sono passati invano ulteriori due anni e in data 31 maggio 2023 il Ministero, rispondendo all'ulteriore atto di sindacato ispettivo 5-00477, ha affermato che, in considerazione della raccomandazione del gruppo di lavoro, è stato predisposto il protocollo operativo per la presa in carico dei neonati positivi allo *screening* per tale malattia e che era "in corso l'iter istituzionale finalizzato all'approvazione del protocollo e che, acquisiti i pareri favorevoli delle Società scientifiche nazionali competenti in materia e dell'Istituto superiore di sanità, sarebbe stato trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

sono passati ulteriori 5 mesi e mezzo, due anni e mezzo dall'approvazione da parte del gruppo di lavoro, e agli interroganti non risulta emanato alcun atto da parte del Ministro in indirizzo circa l'aggiornamento delle patologie da sottoporre a *screening* neonatale, che quindi non ricomprendono ancora la SMA;

l'assenza di un aggiornamento valido su tutto il territorio nazionale ha spinto diverse Regioni a iniziative autonome, volte a garantire a tutti i nati sul proprio territorio test e percorsi di *screening* neonatale, ma permangono disparità significative, sia regionali, sia tra ospedali della medesima regione;

come riportato dal sito dell'osservatorio sulle malattie rare (OMAR), a oggi in Italia sono solo 8 le Regioni che hanno incluso la SMA nello SNE su base stabile e su tutto il territorio regionale, ovvero Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta;

il sito dell'OMAR, insieme all'associazione Famiglie SMA, ha denunciato alcune settimane fa che Ettore, un bambino nato il 3 ottobre 2023 all'ospedale di Santorso, in provincia di Vicenza, è deceduto a causa della SMA a poco più di un mese dal parto: "una morte che forse poteva essere evitabile, una storia che potrebbe succedere ancora, in Veneto o in una delle altre regioni italiane che ancora non

offrono lo screening per la SMA su tutto il proprio territorio",
si chiede di sapere:

a che punto sia l'*iter* per il decreto di aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo *screening* neonatale esteso (SNE), in particolare con l'inclusione della SMA, secondo la raccomandazione del gruppo di lavoro nominato dal Ministro *pro tempore*;

se il Ministro in indirizzo, in ragione dell'eccezionale ritardo che si è determinato, non ritenga opportuno intervenire con iniziative proprie atte a ridurre i divari regionali e garantire il diritto alla salute costituzionalmente sancito, e invitare le Regioni che ancora non si sono mosse autonomamente a farlo, anche in considerazione dello stanziamento di 8 milioni di euro comunque disponibile grazie alle iniziative legislative citate.

(4-00841)

[PAITA](#) - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

a partire dal 2020 sono stati banditi numerosi concorsi cosiddetti unici, ovvero concorsi pensati per reclutare un numero elevato di unità di personale con competenze polivalenti, in modo da espletare velocemente le procedure e selezionare per un ampio numero di amministrazioni centrali;

il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2023 dispone, all'articolo 15, comma 7, che le graduatorie dei concorsi rimangono vigenti per un termine di due anni;

gli idonei dei concorsi svolti dal 2021, secondo quanto riportato da "la Repubblica" del 12 novembre ("Vincono il concorso, niente lavoro: la protesta dei trentacinquemila"), sarebbero, appunto, 35.000 e nei primi mesi del 2024 scadranno le graduatorie per un complessivo numero di idonei pari a 20.000;

fino a oggi si è proceduto con gli scorrimenti e, per esempio, l'ultimo è stato meno di un mese fa e ha permesso di assumere più di 5.000 assistenti amministrativi, che sono poi stati distribuiti tra diversi ministeri;

i sindacati di categoria FP-CGIL, CISL-FP E UIL-PA stimano che entro il 2026 circa 300.000 lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza e Forum PA ha asserito che entro il 2033 il numero di pensionamenti nella pubblica amministrazione sarà di circa un milione di addetti;

il Ministro in indirizzo ha dichiarato a più riprese di voler coprire integralmente con nuove assunzioni i pensionamenti dei prossimi anni, annunciando per esempio nel settembre scorso che entro la fine del 2023 le pubbliche amministrazioni avrebbero assorbito 170.000 persone, a fronte di circa 100.000 assunzioni già effettuate a quella data,

si chiede di sapere:

se il numero di assunzioni previsto per l'anno in corso si sia effettivamente concretizzato nelle dimensioni indicate e quali siano le previsioni per il prossimo anno, nonché quanti di questi posti saranno coperti con procedure concorsuali che si prevede che possano terminare in tempo utile per evitare carenze di organico nelle pubbliche amministrazioni interessate, e quanti invece saranno coperti mediante scorrimento delle graduatorie ancora valide dei concorsi già conclusi;

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie citate, prorogandone quindi la validità, al fine di garantire una più rapida copertura dei posti resi vacanti dai pensionamenti e dalle progressioni verticali previste;

quali siano, per gli ambiti di competenza, le previsioni di pensionamento per i prossimi 5 anni e quale sia la percentuale di copertura del *turn-over* ipotizzata.

(4-00842)

[MAZZELLA](#), [GUIDOLIN](#), [DI GIROLAMO](#), [PIRONDINI](#), [LICHERI Sabrina](#), [DAMANTE](#), [ALOISIO](#), [LOPREIATO](#), [MARTON](#), [NAVE](#), [CASTELLONE](#), [NATURALE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'atassia di Friedreich è una malattia genetica progressiva che colpisce principalmente il sistema nervoso centrale: è causata da una mutazione nel gene FXN, che porta a una carenza di frataxina, una proteina coinvolta nel metabolismo del ferro. Questa carenza provoca un accumulo di ferro nelle

cellule, danneggiando i tessuti nervosi e muscolari;
i sintomi dell'atassia di Friedreich di solito si manifestano durante l'infanzia o l'adolescenza e possono variare da lievi a gravi;
i sintomi comuni includono difficoltà nella coordinazione dei movimenti (atassia), debolezza muscolare, perdita dell'equilibrio, disturbi della parola, problemi cardiaci e deformità della colonna vertebrale (scoliosi). La progressione della malattia può portare a una maggiore disabilità nel tempo;
i *test* genetici possono rilevare la mutazione nel gene FXN confermando la presenza della malattia. Perciò, è importante eseguire una diagnosi precoce per consentire l'avvio tempestivo delle misure di gestione e trattamento;

considerato che:

ad oggi, in Italia, non esiste una cura per l'atassia di Friedreich, ma ci sono diverse opzioni di trattamento che possono aiutare a gestire i sintomi e rallentare la progressione della malattia. In alcuni casi, possono essere prescritti farmaci per controllare i sintomi specifici come i disturbi cardiaci o i disturbi del sonno;

la ricerca scientifica è in corso per sviluppare terapie innovative per l'atassia di Friedreich e gli sforzi di ricerca continuano a concentrarsi sullo sviluppo di terapie mirate, che possano rallentare o arrestare la progressione della malattia;

nel mese di febbraio 2023, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato l'impiego del farmaco omaveloxolone per il trattamento dell'atassia di Friedreich in pazienti aventi almeno 16 anni di età;

come riportato sul sito *web* di "O.Ma.R - Osservatorio Malattie Rare": "L'approvazione del farmaco omaveloxolone è supportata dai dati di efficacia e sicurezza derivanti dallo studio clinico MOXIe Part 2, condotto in pazienti con diagnosi geneticamente confermata di atassia di Friedreich e con un punteggio basale mFARS compreso tra 20 e 80. La scala di punteggio mFARS (Friedreich's Ataxia Rating Scale modified) è uno strumento per la valutazione clinica del paziente con atassia di Friedreich ed è utilizzato per verificare l'efficacia di nuove terapie per la malattia. I partecipanti allo studio MOXIe Part 2 sono stati randomizzati in proporzione 1:1 per ricevere omaveloxolone (in dosi da 150 mg al giorno) o placebo. I risultati della sperimentazione dimostrano che, dopo 48 settimane, il trattamento con il farmaco ha comportato una riduzione statisticamente significativa dei punteggi mFARS (e quindi una minore compromissione del paziente) rispetto al placebo";

considerato infine che prima di essere immesso sul mercato italiano, il suddetto farmaco dovrebbe essere approvato prima dall'Agenzia europea per i medicinali e, successivamente, dall'Agenzia italiana del farmaco,

si chiede di sapere atteso che ogni giorno anticipato di cura aiuta a salvare la distruzione neuronale, quali iniziative, nel perimetro delle proprie competenze, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di accelerare la distribuzione in Italia del farmaco omaveloxolone.

(4-00843)

Risoluzioni in commissione

[CRAXI](#) - La Commissione affari esteri e difesa,

premessi che il 7 ottobre 2023, il braccio armato dell'organizzazione denominata Hamas, agendo con una crudeltà senza precedenti, si è reso protagonista di un barbaro atto di aggressione contro lo Stato di Israele e i suoi cittadini, colpendo in maniera indiscriminata obiettivi civili presso alcune cittadine e piccole comunità prossime al confine con la Striscia di Gaza e in tutto il territorio israeliano mediante il lancio di migliaia di razzi, seminando morte, distruzione e terrore, causando centinaia di vittime innocenti e migliaia di feriti e strappando alle loro vite decine e decine di persone di varie nazionalità, portate via con la forza e tuttora detenute illegalmente per essere considerate alla stregua di ostaggi e merce di scambio;

rilevato che:

l'eschecabile aggressione, priva di qualsiasi giustificazione politica e che rischia di avere conseguenze devastanti per la stabilità non solo dell'area, ma dell'intero Medio Oriente e per la stessa popolazione palestinese, esposta alla inevitabile e legittima reazione israeliana, ha provocato soprattutto vittime

civili inermi, fra cui gli italo-israeliani Liliach Lea Havron ed Eviatar Moshe Kipnis, persone brutalmente assalite in momenti di vita ordinaria, alcune delle quali intente a celebrare una delle ricorrenze più importanti del calendario ebraico, lo "Sukkot", la Festa delle capanne, oltretutto a pochi giorni dal 50° anniversario dell'attacco che diede vita alla guerra dello "Yom Kippur";

la brutale azione, che assume i contorni di un vero e proprio crimine di guerra e contro l'umanità e che la maggior parte della Comunità internazionale ha condannato immediatamente in modo fermo e senza ambiguità, dimostra ancora una volta come il gruppo di Hamas, già inserito dall'Unione europea nell'elenco delle organizzazioni terroristiche, non rappresenti in alcun modo la causa del popolo palestinese e le sue legittime aspirazioni. Il suo operato, finalizzato unicamente a contestare financo il diritto stesso di Israele ad esistere, nonché a considerare i civili israeliani alla stregua di bersagli militari, è privo di finalità politiche effettive, incapace di offrire un qualsivoglia contributo fattivo al dialogo e alla ricerca di una soluzione negoziata del contenzioso, rappresentando un ostacolo ad essa, ed esponendo a rischi terribili la stessa popolazione civile araba, come dimostra inequivocabilmente l'utilizzo strumentale di strutture ospedaliere, di centri educativi e di abitazioni private della Striscia di Gaza per occultare postazioni missilistiche e altre infrastrutture militari;

la cattura di ostaggi e il rapimento di civili sono vietati dal diritto internazionale e costituiscono crimini di guerra, aspetti ulteriormente aggravati dall'assoluta mancanza di informazione circa le loro condizioni attuali;

anche il crescendo di violenza che da quell'attacco si è alimentato, deve essere ricondotto alla responsabilità politica e morale di Hamas, che non solo ha rivendicato espressamente la paternità dell'iniziativa, ma ha anche chiesto ad altre formazioni militari radicali e all'intero popolo palestinese di unirsi alla mobilitazione contro Israele;

l'obiettivo di Hamas, volto a interrompere le positive dinamiche d'integrazione regionale avviate con la stipula degli "Accordi di Abramo", nonché a boicottare qualsiasi iniziativa tesa ad offrire prospettive politiche plausibili alla ripresa dei negoziati bilaterali israelo-palestinesi, nuoce innanzitutto alla causa del popolo palestinese, vittima dell'estremismo violento dell'organizzazione terroristica che governa Gaza da decenni;

rilevato, altresì, che:

il conflitto scatenato da Hamas sta producendo un aumento significativo degli episodi di antisemitismo in Europa, aspetto che costituisce una preoccupante avvisaglia di un clima di intolleranza e intimidazione, che deve essere fortemente stigmatizzato e apertamente contrastato;

il rapido deterioramento della situazione umanitaria e sanitaria nella Striscia di Gaza, venutosi a verificare in seguito al conflitto in atto, impone l'urgente apertura di canali per l'assistenza e l'erogazione di aiuti umanitari a tutta la popolazione civile;

le organizzazioni internazionali, alcune delle quali accusate da Hamas di complicità per il trasferimento della popolazione palestinese da Gaza, devono in ogni caso essere messe in condizione di tornare ad operare nell'area in condizioni di sicurezza, per il personale ivi operante e per i beneficiari delle attività di assistenza umanitaria;

ricordato che:

l'Unione europea e i suoi Stati membri, al pari di buona parte della comunità internazionale, hanno tutti univocamente condannato con fermezza i crimini commessi da Hamas e chiesto reiteratamente il rilascio immediato e senza condizioni di tutti gli ostaggi detenuti a Gaza, riconoscendo al contempo il diritto di Israele all'autodifesa, nel rispetto rigoroso di quanto stabilito dalle norme del diritto internazionale umanitario;

gli Stati Uniti hanno da subito garantito pieno sostegno ad Israele, invitando al contempo le autorità di Gerusalemme ad usare massima cautela nell'azione di risposta alla violenza di Hamas, a garantire l'accesso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e a tracciare un percorso di pace sostenibile tra israeliani e palestinesi;

i Governi del G7, riuniti nei giorni scorsi a Tokyo, hanno a loro volta condannato Hamas per gli attacchi del 7 ottobre, confermando il riconoscimento del diritto di Israele all'autodifesa, ma chiedendo che siano imposte tregue umanitarie per accelerare l'invio di aiuti alle centinaia di migliaia di civili che

versano in condizioni disperate nella Striscia di Gaza;

il Presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Maria Zuppi, nel definire Hamas quale peggiore nemico del popolo palestinese, ha rimarcato la necessità di trovare una soluzione che garantisca i diritti delle due parti, chiamando la stessa *leadership* palestinese ad uno sforzo di maggiore autorevolezza per la miglior difesa del suo popolo,

impegna il Governo:

1) ad offrire un contributo fattivo ad ogni tentativo di avvio di misure di *de-escalation* della crisi in atto, scongiurando altresì il rischio di un coinvolgimento nel conflitto di altri attori regionali, a partire dal Libano, dalla Siria e dall'Iran;

2) ad intraprendere, in raccordo con i nostri *partner* internazionali, ogni iniziativa utile a facilitare il rilascio degli ostaggi tuttora prigionieri nelle mani di Hamas;

3) a moltiplicare gli sforzi per un coordinamento più efficace degli aiuti umanitari internazionali a beneficio della popolazione civile palestinese così duramente segnata da più di un mese di privazioni e bombardamenti;

4) a promuovere l'attuazione condivisa di pause umanitarie per consentire di far affluire gli aiuti a Gaza a beneficio della popolazione civile, evitando altresì il rischio che di essi si appropriino i sostenitori delle azioni terroristiche;

5) a contribuire alla possibilità di apertura di corridoi umanitari per la popolazione civile palestinese, al fine di mitigarne le sofferenze, prevedendo la possibilità di canali prioritari di accesso alle cure sanitarie nel nostro Paese per i civili che versino in situazioni particolarmente critiche;

6) a continuare a favorire l'utilizzo delle apparecchiature diagnostiche, medicinali e di personale medico specializzato delle nostre strutture militari e della protezione civile, al fine di offrire un contributo alle iniziative emergenziali volte a mitigare gli effetti sulla popolazione civile palestinese;

7) a mettere a disposizione della Comunità internazionale, ove richiesto e ritenuto necessario, tutte le migliori eccellenze operative delle nostre Forze armate, a partire dall'esperienza maturata dall'Arma dei Carabinieri, al fine di offrire strumenti efficaci di mediazione, utili, in particolare, a ristabilire un minimale clima di fiducia e di collaborazione tra Israele e il popolo palestinese, che non può rimanere vittima e ostaggio dell'azione terroristica di Hamas;

8) a contribuire a livello internazionale al riavvio in tempi rapidi del confronto e del dialogo per la ricerca di una soluzione negoziale dell'irrisolto conflitto israelo-palestinese, fondata sulla possibile pacifica coesistenza di due Stati nella regione, chiamando tutti gli attori regionali coinvolti ad una precisa ed inequivocabile assunzione di responsabilità.

(7-00006)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-00781 della senatrice Bevilacqua, sulle disposizioni che regolano l'allevamento degli animali da pelliccia, in particolare dei visoni;

10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00778 della senatrice Lorenzin, su una delibera AGENAS relativa all'attivazione delle Case di Comunità.

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3^a Commissione permanente (Affari esteri e difesa):

7-00006 della senatrice Craxi, sul conflitto tra Hamas e lo Stato d'Israele insorto a seguito dell'attacco del 7 ottobre 2023.

1.5.2.2. Seduta n. 125 del 15/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- **XIX LEGISLATURA** -----

125a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCLEDÌ 15 NOVEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente GASPARRI,
del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente CENTINAIO
e del presidente LA RUSSA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Relazione orale) (ore 10,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 795.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo e l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione finale.

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione europea ha confermato ieri che l'Italia è tra i Paesi in prima fila nell'attuazione del PNRR e che il lavoro con le autorità italiane continua in maniera proficua e costruttiva. «Bene così. Andiamo avanti su questa strada»: lo ha detto il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, e siamo lieti di confermarlo noi oggi in quest'Aula. Dopo mesi di lavoro, di continuo e costruttivo confronto, di approfondimento, di impegno e di dibattito serrato fra Gruppi parlamentari nelle Commissioni competenti, in costante e costruttiva interlocuzione con il Governo, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza arriva finalmente a compimento. Ricordiamo che non è secondario quanto detto ieri dalla Commissione europea, perché con questo disegno di legge siamo chiamati anche a rinnovare l'importante impegno che abbiamo assunto con il PNRR in termini di riforme. Ribadisco infatti, per avere il coraggio di assumerci una responsabilità nei confronti degli italiani, che entro il 2026 ci siamo impegnati - e lo faremo - a raggiungere ben 527 obiettivi in termini di interventi, di investimenti e di riforme; obiettivi e impegni che il Governo di Giorgia Meloni, sin dal primo giorno di mandato, con buona pace di chi prova ad affermare diversamente, ha dimostrato di saper onorare.

La ritrovata credibilità internazionale e la lungimiranza del nostro Presidente del Consiglio stanno infatti permettendo di rispettare le *milestone* definite e raggiungere gli obiettivi previsti nel breve periodo, nonché soprattutto di mettere a terra i progetti per assicurare la completa realizzazione del PNRR italiano, pur nel complesso e articolato reticolo burocratico che avviluppa il nostro Paese.

È l'evidenza dei fatti a parlare. Recentemente abbiamo incassato la terza rata del PNRR per un importo di 18,5 miliardi, che, insieme alle precedenti, ci hanno permesso di incassare finora circa il 44 per cento dell'intero ammontare delle risorse della Next generation EU, risorse fondamentali per sanare ed ammodernare ambiti cruciali come la giustizia, la sanità, l'istruzione, il mercato del lavoro e la ricerca. Fino ad oggi la Commissione ci ha erogato 85,4 miliardi. È la dimostrazione tangibile di come l'Italia e il Governo abbiano affrontato tale questione con estrema serietà e pragmatismo.

Va decisamente in questa direzione il disegno di legge concorrenza, che si rivela fondamentale non solo in quanto obiettivo, appunto, del PNRR, ma perché la tutela e la promozione della concorrenza siano valori fondamentali per l'economia e il mercato, per l'efficienza economica, per la giustizia sociale e per la qualità dei servizi pubblici, temi che a loro volta sono collocabili nel più ampio tema della tutela dell'occupazione, degli investimenti e dell'innovazione in termini di ambiente, di sicurezza e di salute dei cittadini.

Alcuni aspetti del disegno di legge vale quindi la pena sottolineare, in particolare a questo Governo riconosciamo - e glielo deve riconoscere tutta l'Italia - il merito di chiudere una lunga vicenda che si trascina, fra proroghe e rinvii, interventi normativi parziali e sentenze amministrative, dal 2010. Mi riferisco, cioè, alla riscrittura delle regole per l'assegnazione degli spazi pubblici per i commercianti ambulanti, per esempio. Per la prima volta, mettiamo nero su bianco i principi della professionalità e dell'esperienza, nonché la valorizzazione della microimpresa quali criteri cardine per l'assegnazione delle concessioni. Così puntiamo a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e un numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, senza dimenticare di prevedere comunque un'adeguata tutela all'avviamento dell'impresa. Infatti, i commercianti ambulanti, che già godono di una concessione tuttora valida, avranno diritto ad una proroga in via eccezionale per dodici anni.

Sul fronte della semplificazione in materia di attività commerciali, l'intento del Governo è stato poi quello di privilegiare un approccio pragmatico, teso a rimuovere tutti i lacci e laccioli e gli ostacoli al pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali, da sempre zavorra del nostro Paese, riducendo i controlli superflui e i vincoli amministrativi, salvaguardando al tempo stesso gli interessi fondamentali dei consumatori e degli utenti. Meno burocrazia vuol dire più concorrenza e combustibile per il nostro straordinario Paese.

Tra le modifiche approvate in Commissione che abbiamo sostenuto, ricordo la norma che proroga fino al 31 dicembre 2024, senza la necessità di autorizzazioni ulteriori, la permanenza delle strutture esterne, i cosiddetti *dehors*, per bar, ristoranti, *pub* e altri gestori di attività di pubblico servizio. Ho

sentito ieri che a qualcuno dava fastidio e che lo trova assurdo, ma parlate con gli esercenti per capire quanto danno abbiamo avuto dalla drammatica pandemia. È una norma che rappresenta anche un importante segnale di supporto, a tanti esercizi commerciali dopo le ingenti perdite, che potranno così promuovere uno sviluppo ordinato delle proprie attività commerciali, ma anche e soprattutto alle amministrazioni locali, che avranno l'opportunità di riqualificare al tempo stesso gli spazi urbani, valorizzandone il patrimonio architettonico, artistico e monumentale che tanto ci serve anche per tutelare la sicurezza del nostro Paese.

E ancora, c'è l'emendamento per il sostegno alle piccole botteghe artigianali, delle quali andiamo molto orgogliosi.

Sul fronte del risparmio energetico, che riguarda il mercato dell'energia elettrica, tra le misure previste vogliamo garantire una maggiore consapevolezza delle tipologie e delle condizioni di consumo quale preconditione necessaria per far sì che i consumatori possano svolgere un ruolo più attivo e che gli operatori siano messi nella condizione di formulare offerte diversificate nell'ottica di maggiore concorrenza e favorire la transizione verso un'energia più sicura, sostenibile e accessibile, riducendo la dipendenza del sistema energetico nazionale dal gas estero.

A tal proposito, però, voglio anche lanciare un grido d'allarme, rivolgendomi al Sottosegretario qui presente, signor Presidente: attenzione a non depauperare le risorse energetiche all'interno del confine italiano, come hanno fatto altri in passato, incuranti del fatto che fanno parte del patrimonio del Paese. L'abbiamo sempre ribadito in questi mesi: noi ci batteremo sempre per sostenere quantomeno le misure in grado di attutire l'impatto dell'aumento dei costi energetici sulle famiglie e sulle imprese.

Signor Presidente, sappiamo bene che senza passi in avanti del Paese potremmo perdere tutte le risorse che arrivano da un'accesa e serrata trattativa con l'Europa, che questo Governo - gliene rendiamo atto - e il presidente Meloni hanno portato avanti con abnegazione, mettendo al primo posto sempre e soltanto l'interesse nazionale, pur in un momento così difficile per gli equilibri politici internazionali. Dare respiro al Paese e tutelare la concorrenza delle nostre imprese, dando finalmente all'Italia l'alto profilo che merita nel mondo, è il nostro obiettivo, signor Presidente e ogni giorno andremo avanti gettando il cuore oltre gli ostacoli per il bene degli italiani.

Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE. (*Applausi*).

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori e senatrici, sono assolutamente d'accordo col senatore Scurria, che è intervenuto ieri nel dibattito: la concorrenza dev'essere attuata in modo da corrispondere all'interesse del Paese, su questo non c'è dubbio.

La direttiva del Parlamento europeo nota come direttiva Bolkestein è nata al fine di eliminare le barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra gli Stati membri, perché i servizi rappresentano circa il 70 per cento dell'occupazione in Europa e la loro liberalizzazione, secondo gli economisti, aumenterebbe l'occupazione e il PIL dell'Unione europea. Della concorrenza, quindi, non si deve aver paura: è stata fatta e pensata per migliorare anche la nostra economia.

Il problema, però, è che questa direttiva è stata recepita dall'Italia col decreto legislativo n. 59 del 2010, che l'ha applicata, come spesso è successo con altre direttive europee, in modo molto acritico, cioè *sic et simpliciter*. In questo modo, è nato il problema dei balneari e quello delle concessioni idroelettriche, che in altri Paesi d'Europa vengono assegnate come vorremmo fare noi, perché loro hanno recepito in modo diverso la direttiva Bolkestein. Per inciso, ricordo che nel 2010 governava il centrodestra e non lo dico per polemica, ma perché non è sempre e solo colpa della sinistra.

Non mi soffermo quindi sui tanti aspetti evidenziati ieri nel dibattito, che dimostrano una mancanza di visione strutturale e di pianificazione nel disegno di legge in esame. Mi limito ad esprimere qualche considerazione sulla questione dei campi elettromagnetici, che conosco, perché in una mia vita precedente ho diretto la struttura tecnica che dava pareri, monitorava e controllava le antenne e per aver poi dovuto affrontare, da sindaco, i comitati del no, che sempre nascono quando viene collocata

un'antenna davanti alle finestre di casa propria.

Al Senatore Malan ricordo che le grandezze con cui si misurano i campi magnetici (intensità di campo elettrico, intensità di campo magnetico e densità) non hanno un andamento matematico e, a seconda della curva di accrescimento di ciascuna, un numero maggiore può significare un aumento grandissimo oppure anche minimo. Pertanto, parlare di doppio o di quadruplo è per lo meno fuori luogo; peraltro, la norma stessa prevede nel *dossier* che vadano approfonditi gli aspetti sulla salute umana che l'emendamento governativo non ha evidentemente approfondito, anche se questo inquieta tantissimo.

Il problema, signor Presidente, è un altro. Qui si legifera, ma il Senato non deve sopportare le conseguenze negative delle norme che licenzia, che vengono invece ribaltate sui Comuni (che, per inciso, vedono aumentati anche in questo caso i loro compiti, a fronte della ben nota erosione dei trasferimenti economici): della serie, lo Stato assegna compiti e riduce il denaro che dovrebbe servire per attuarli.

Ricordo infatti che i campi elettromagnetici non si vedono e non si avvertono con i sensi comuni degli esseri umani e costituiscono pertanto una fonte di apprensione fortemente emozionale, che si presta a generare psicosi di massa. Con questa norma i Comuni vengono messi nella condizione di non controllare più il loro territorio, perché ciascuno può legittimamente prevedere di collocare un'antenna dove vuole. Sarebbe logico fare un bando in cui ogni Comune decide quante e dove, ma non è previsto e, come ha detto correttamente il collega Franceschelli, i costruttori di antenne le collocheranno più o meno dove vogliono, con tutte le conseguenze, anche sociali, del caso.

Ricordo che, come ho detto prima, quando viene collocata un'antenna nasce automaticamente un comitato di cittadini che non la vuole. Nella mia città ci abbiamo messo due decenni a spiegare com'è fatta la nuvola elettromagnetica, che ovviamente, come sapete tutti, ha una conformazione che si differenzia nel corso della giornata e si allunga o si accorcia a seconda di dove manda i segnali, come cambia di intensità e di conformazione nel tempo e come il suo monitoraggio consenta di tenerne sotto controllo il rispetto dei limiti e che il limite di sei volte per metro è garanzia di sicurezza per la salute umana.

Dopo che abbiamo fatto questa campagna culturale nei confronti dei nostri concittadini, oggi ci troviamo una legge che aumenta semplicemente il limite, quindi tutto quello che abbiamo detto fino adesso non vale più nulla e questo comporterà ovviamente reazioni sconclusionate e scomposte da parte di una popolazione che si sente imbrogliata. È la catastrofe gestionale del nostro Paese, che l'attuale maggioranza continua a generare e, in questo caso, intensifica. È lo Stato che abdica al ruolo di coordinamento rispetto agli enti locali, ai quali scarica i problemi, e che i Comuni, le Regioni e le Province si arrangino.

Signor Presidente, per tale motivo, siamo contrari al provvedimento. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, l'economia di mercato si regge sulla concorrenza, sull'apertura, sulla possibilità per le aziende di produrre e sulla possibilità di scelta da parte dei consumatori. Un libero mercato è fondato sulla concorrenza e, quando ci sono momenti di stagnazione economica, chi crede nel libero mercato vede nella concorrenza una delle possibili soluzioni perché questa stagnazione venga superata.

L'OCSE nel 2023 continua ad affermare che uno dei problemi atavici del nostro Paese è la mancanza di concorrenza: oligopoli e monopoli presenti nel sistema economico italiano di fatto condizionano l'accesso alla produzione di tante piccole imprese, che poi invece sono l'ossatura della nostra economia.

Chi vi parla è stata - insieme al collega Martella, con il quale il destino ha voluto riunirmi in Senato - la prima relatrice del disegno di legge sulla concorrenza, il cui *iter* è iniziato nel 2014 e che poi è stata approvata nel 2017. Quella fu la prima legge sulla concorrenza, nonostante la legge istitutiva dell'Antitrust, con la possibilità, quindi, di fare ogni anno una legge sulla concorrenza, fosse più o meno risalente a vent'anni prima.

Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'*iter* di quella legge, durato tre anni, era la fotografia di uno stato

di incrostazioni di interessi piccoli e grandi che, nel frattempo, avevano consolidato la nostra economia e rendevano difficile fare qualsiasi scelta. Il collega Martella ricorderà quante audizioni abbiamo fatto, non soltanto pubblicamente, ma anche *a latere*, per cercare di rasserenare gli animi di soggetti economici che, all'improvviso, si vedevano aprire di fronte un mercato. Chi aveva una nuova possibilità ovviamente applaudiva, mentre chi vedeva il proprio monopolio o oligopolio venir meno, non era molto felice.

Nel 2022, di fatto, il Governo Draghi cade sulla legge sulla concorrenza. O meglio: cade anche sulla legge sulla concorrenza, perché la sua maggioranza, per quanto molto ampia, non gli dà più fiducia su due temi importanti come le concessioni balneari e i "mitici" taxi (nel senso che trovarne uno è diventato un mito). (*Applausi*).

Quando ho visto che era in discussione una legge sulla concorrenza da parte di questo Governo, ho detto: evviva, anche una parte della maggioranza che aveva fatto cadere il Governo Draghi si è resa conto che un Paese senza concorrenza non cresce!

Sono cresciuta in una scuola in cui non si davano ancora voti numerici, ma espressi con parole: ebbene, il voto su questa legge di concorrenza sarebbe una sufficienza. Perché solo una sufficienza? Si va incontro a una semplificazione, soprattutto sulle energie rinnovabili. Chi vi parla è molto sensibile sul tema e quindi ogni elemento che porta a produrre, in questo Paese, un gigawatt in più da rinnovabili avrà sempre il mio applauso. Si cerca di realizzare, data anche la tragicità delle condizioni in cui versano alcune grandi aziende di comunicazione italiana (ogni riferimento a TIM è puramente casuale), un aumento delle emissioni delle antenne, per cercare di raggiungere quei 5G che vediamo in pubblicità, ma che sono più o meno irrealizzabili in gran parte del nostro Paese.

Qualche altra norma di interesse c'è, ma una legge sulla concorrenza per questo Paese doveva avere altre basi. Non c'è nulla su assicurazioni o libere professioni, su quei blocchi di potere che di fatto in altri procedimenti questo Governo ha invece solleticato.

Se quindi dobbiamo leggerla a 360 gradi, mi sembra che sia più una legge sulla concorrenza fatta perché l'Europa ce lo chiede, perché l'abbiamo scritta nel PNRR e perché dobbiamo far vedere di attuare quello che abbiamo scritto, ma non vedo tanta convinzione sul fatto che la concorrenza serva al Paese.

Sottosegretario, so che lei è molto sensibile a questo tema, per averlo più volte sollecitato; ci conosciamo da tempo, abbiamo interloquito più volte sulla concorrenza e su come le teorie economiche, una volta tradotte in leggi, debbano anche far conto di uno Stato che giustamente deve fare una programmazione e valutarle in base agli interessi da tutelare, senza tradurle tal quali. Forse il limite di altre leggi è stato quello di far arrivare un concetto di concorrenza dall'alto verso il basso, tale per cui chi lo riceveva non ne vedeva l'opportunità, ma solo l'elemento di disagio. Era però forse anche il modo per cercare di togliere un po' di incrostazioni.

Sono preoccupata di alcune norme che arriveranno a breve. Sulla legge di bilancio, ad esempio, c'è scritto che bisogna fare l'assicurazione obbligatoria per le piccole e medie imprese e gli edifici in caso di calamità naturali. È vero che gli italiani devono cominciare a pensare che questi eventi non sono più *una tantum* e che devono in un certo senso provvedere a se stesse. Oggi però il mondo delle assicurazioni dovrebbe essere chiamato a un tavolo e, prima di imporre ai cittadini una cosa del genere, capire certe regole di base. Ad esempio io che ho una casa costruita negli anni Cinquanta, priva di sensibilità antisismica, perché sono a Torino, dove i terremoti avvengono raramente e perché con il *boom* economico bisognava costruire il più in fretta possibile per far arrivare la manodopera prima dall'Italia e poi dall'estero, non avrò la certificazione di idoneità antisismica da parte del tecnico; pertanto o pago un'assicurazione allucinante o mi si devasta da un punto di vista economico il mio patrimonio immobiliare.

Prima di fare una norma che teoricamente ha un senso, bisogna forse saperla calare nella pratica in situazioni che vedo un po' complicate. Ricordo ad esempio che quest'estate la bellissima Bardonecchia è stata alluvionata e molti automobilisti che avevano le macchine completamente devastate si sono visti un diniego di risarcimento da parte delle assicurazioni perché nella richiesta avevano indicato calamità naturali, ma non alluvionali. È bastato cioè non aver indicato che si trattava di eventi

alluvionali per non avere il risarcimento. Questa è una giustificazione dovuta al fatto che in questo Paese le assicurazioni servono a garantire il nostro debito, hanno un grande peso economico e vanno tutelate, ma non si può dare loro un potere così forte, garantendo loro in legge di bilancio che da domani avranno la possibilità di individuare il valore degli immobili italiani.

I casi di mancata concorrenza nel nostro Paese sono continui e sono i giudici - purtroppo o per fortuna - a individuarli. È del 6 novembre la sentenza del TAR che condanna l'azienda produttrice di una famosa marca di pasta italiana per aver obbligato i produttori della zona a darle i cereali con costi prestabiliti e anticoncorrenziali.

Mi aspettavo però che nel provvedimento il tema del trasporto pubblico - non uso la parola taxi - e quello della direttiva Bolkestein - non uso la parola balneari - fossero inseriti. Voi avete individuato i mercatali dopo una sentenza: la politica aspetta le sentenze dei giudici per poter arrivare a una decisione? Non deve invece intervenire preventivamente?

Come ho detto, noi gli diamo un'indicazione di sufficiente, forse meno meno, se si pensa anche alla politica generale del Governo. Visto però che ogni elemento anche microscopico di concorrenza vedrà sempre il mio partito essere favorevole, noi non votiamo e non possiamo votare a favore di questo provvedimento, ma ci asterremo, con la speranza che, quando vorrete fare sul serio, ci coinvolgerete e che i temi di cui ho parlato (le professioni, le assicurazioni, la Bolkestein, i mercatali, i balneari e i taxi) vengano affrontati in maniera definitiva.

Adesso possiamo brindare che c'è una piccola diminuzione del turismo a Roma, ma l'8 dicembre incomincerà di nuovo la tragedia e i taxi non si troveranno: non può essere questo il biglietto da visita del nostro Paese, perché, se è questo, allora hai voglia a dire che siamo attrattivi e bisogna venire a investire in Italia, ma un imprenditore che vuole investire dall'estero in Italia deve avere assicurazioni di avere un Paese leggero, concorrenziale e disponibile ad attrarlo, che oggi vedo molto difficile, considerata la condizione data. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti degli Istituti superiori paritari «Aniene», di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795 (ore 10,31)

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signora Presidente, colleghe e colleghi, purtroppo anche in questo disegno di legge sulla concorrenza l'Esecutivo ha assunto intenzionalmente un atteggiamento di totale chiusura rispetto all'opportunità di supportare il mercato favorendo la transizione ecologica, tema completamente ignorato da questa maggioranza da un anno a questa parte. Dalle case *green* alle auto elettriche, in Europa il Governo italiano ha l'imbarazzante primato di essere in prima fila nel frenare e rinviare l'applicazione delle normative comunitarie in tema di transizione energetica. Tale posizione ci amareggia, ma ci viene tristemente sbandierata come oculata strategia politica della maggioranza dall'inizio della legislatura. L'anima oscurantista e regressiva di questo Governo insiste nell'adottare strumenti ormai obsoleti e antistorici rispetto alle nuove sfide del mondo contemporaneo.

Rispetto al disegno di legge oggi in discussione, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo proposto emendamenti con cui diciamo "sì" a misure di semplificazione per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumo individuale e collettivo; diciamo "sì" alla promozione di tecnologie innovative a minore impatto ambientale, introducendo incentivi più strutturati che sostengano il processo di decarbonizzazione; diciamo "sì" a strumenti che supportino l'apertura dei mercati verso uno sviluppo sostenibile, anche favorendo il mantenimento di un sistema produttivo a filiera corta; diciamo "sì" alla creazione di posti di lavoro *green*, processo di trasformazione ormai obbligatorio per molte imprese, visto che il 46 per cento delle multinazionali sta già chiedendo ai propri fornitori di rispettare specifici criteri di sostenibilità ambientale.

A tutte queste proposte il Governo ha risposto con una sequela insensata di "no", "no" e ancora "no". L'unica eccezione a questa incosciente politica del non fare è stata rappresentata dall'approvazione di un emendamento volto a favorire gli interessi dei colossi esteri delle telecomunicazioni, con buona

pace del *made in Italy*, tanto caro alla maggioranza. Le multinazionali straniere sono le uniche che godranno effettivamente dei benefici economici dell'innalzamento del valore dei campi elettromagnetici da 6 a 15 volt per metro e che risparmieranno sui costi delle infrastrutture necessarie al funzionamento del 5G. Tale decisione andrà logicamente sia a scapito di migliaia di aziende italiane, che si vedranno sottrarre l'opportunità economica di svolgere lavori in questo campo, sia a scapito della salute dei nostri cittadini, esposti a seri danni accertati da oltre vent'anni di ricerca scientifica. Anche questo tema, poco caro al Governo, va a sommarsi a tutti quelli che stanno già pregiudicando la salute dei cittadini in Italia. Cito solo la pessima qualità dell'aria e le falde acquifere inquinate da Pfas, per i quali il Governo latita.

Qui, Presidente, mi permetto di ribadire e di replicare al senatore Malan, come ha già fatto eccellentemente il senatore Spagnoli. Abbiamo parlato della misurazione dei campi elettromagnetici, che in Italia rappresentano un'anomalia, venendo misurati sulle ventiquattr'ore, mentre in Europa vengono misurati sui sei minuti. Questa misurazione, però, dev'essere calcolata su sei minuti, perché tanto raccomanda la comunità scientifica, in quanto l'esposizione oltre tale intervallo temporale produce un riscaldamento significativo dei tessuti del corpo con potenziali danni devastanti per la salute umana.

L'obiettivo di centrare la neutralità climatica entro il 2050 è vantaggioso in termini economici, sociali e ambientali, tanto per le aziende, quanto per i cittadini. Ce lo dice anche lo studio congiunto di Ricerca sul sistema energetico SpA (RSE) e Confindustria, presentato a Ecomondo. Dalla riconversione *green* nascerà un indotto che porterà allo Stato maggiori entrate per 53 miliardi l'anno, l'equivalente di due leggi di bilancio. È ormai un dato di fatto che avvantaggiare il processo di riconversione sostenibile significa favorire il benessere economico di imprese, cittadini e future generazioni.

La maggioranza deve smetterla di cavalcare le paure legate al cambiamento già in atto e cominciare a raccontare la realtà, ossia che la transizione ecologica rappresenta un'enorme occasione di crescita per il nostro Paese.

Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra, forti delle nostre proposte di crescita e di necessaria innovazione, diciamo no a questa visione miope della realtà e per questo esprimiamo un voto contrario al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[SILVESTRO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (*FI-BP-PPE*). Signora Presidente, colleghi, mai come quest'anno la legge annuale sulla concorrenza ha interessato il Paese reale, i suoi interessi e le sue corporazioni. Da una parte, vi è la necessità, avanzata anche dalla Commissione europea, di aprire sempre nuovi spazi all'economia; dall'altra, la categoria che giustamente, dal suo punto di vista, tende a difendere talune posizioni acquisite, ma anche ad aprirsi a un'economia meno ingessata e più pronta ad accogliere le nuove sfide della concorrenza.

Oltre a ciò, appare necessario guardare all'Europa e rimuovere gli ostacoli, soprattutto di carattere amministrativo, che frenano all'apertura dei mercati. Le espressioni "concorrenza" e "tutela dei consumatori" vanno quindi di pari passo in questo disegno di legge annuale che, piano piano, ci avvicina ai migliori *standard* europei.

Questi sono l'auspicio e la volontà del Governo, ma anche del Parlamento, che in questo senso ha dato il proprio contributo con proposte ragionevoli, accolte nel testo in esame. Infatti, quello che caratterizza questo disegno di legge annuale ancora di più rispetto agli altri che l'hanno preceduto è che è collocato tra i provvedimenti richiesti dalle riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia perché l'Italia, in questo modo, con una legge puntuale sulla concorrenza e il mercato rispetta i suoi impegni con l'Europa, sia perché porta avanti alcuni degli importanti traguardi previsti dal PNRR, inserendoli nel tessuto normativo di questa legge.

Nel testo a nostro esame sono entrate anche disposizioni che non si era riusciti a inserire nella precedente legge sulla concorrenza. Il risultato è un insieme di norme uscito da una valutazione approfondita della 9a Commissione cui hanno contribuito anche oltre 60 memorie delle varie associazioni e categorie. Si tratta quindi di un testo coerente con gli obiettivi, licenziato dopo un lungo

esame dalla Commissione di merito, che ha avuto modo di integrarlo con ulteriori nuove previsioni. Molti sono infatti gli articoli aggiunti, proprio a indicare la necessità di allargare gli interventi per ampliare il mercato e la concorrenza in Italia.

Si va dalla concorrenza nel settore del gas e della rete elettrica, attraverso norme che definiscono meglio i piani di sviluppo. Sappiamo come il conflitto in Ucraina e le sanzioni alla Russia abbiano totalmente cambiato i modi e le fonti di approvvigionare il gas e sappiamo come il gas, prima del conflitto, fosse utilizzato in Italia soprattutto per produrre energia elettrica. Si introducono quindi norme sia per ottimizzare l'utilizzo della rete del gas e dell'elettricità, sia per aumentare il risparmio energetico per il quale vengono previsti nuovi servizi.

Vi sono poi norme sui porti che vedranno modernizzate le infrastrutture elettriche a disposizione delle navi che vi ormeggeranno.

Va ricordato che molte delle disposizioni ora inserite devono accompagnare il PNRR italiano e le sue previsioni per modernizzare il nostro Paese e ricevere i finanziamenti europei.

In tema di infrastrutture e di trasporti la Commissione di merito ha inserito ulteriori miglioramenti normativi, ad esempio per il soccorso e il trasporto dopo infortuni, e anche per definire più puntualmente l'identità professionale di chi opera nell'autotrasporto e persino per definire meglio la professione del mediatore da diporto.

Ci sono stati interventi anche con riguardo ai temi dell'energia e del risparmio energetico, della gestione dello smaltimento dei rifiuti particolari, dei limiti dei campi elettromagnetici, delle reti mobili e dei servizi di connettività. Per entrare anche nei termini del commercio, la famosa - o famigerata - direttiva Bolkestein viene meglio interpretata per quanto riguarda le disposizioni sul commercio in aree pubbliche, volendo aprire il mercato degli ambulanti con nuovi bandi di concessione pubbliche per nuove assegnazioni, e tutelando le professionalità già in essere, o anche semplificando le vendite sottocosto o promozionali degli esercizi situati in Comuni differenti.

Di particolare di rilievo - è questa una battaglia che abbiamo fatto in Commissione - è la norma che tutela i locali di valore storico, le cosiddette botteghe storiche, che possono mantenere la loro tradizione e caratterizzazione.

Vi sono poi diverse norme a garanzia del consumatore, come il divieto di discriminazione in ragione della provenienza applicativa dei gestori di servizi di comunicazione elettronica, oppure sui contratti di servizi a tacito rilascio, che obbligano ad avvisare il consumatore della data entro cui può inviare la disdetta. In sostanza, si tratta di norme che tengono conto anche della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle sue segnalazioni.

È una legge che apre ai mercati, amplia la concorrenza e garantisce maggiore tutela ai consumatori. Per queste ragioni il Gruppo Forza Italia esprime il proprio voto favorevole. (*Applausi*).

[LICHERI Sabrina](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signor Presidente, onorevoli, senatori, membri del Governo, è sotto esame la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, che ha come obiettivo - così recita - quello di «rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori».

Signor Presidente, la natura del provvedimento, nonché la scelta del legislatore di prevedere la cadenza annuale ci dicono che la legge per il mercato e la concorrenza dovrebbe essere, quantomeno in linea di principio, un intervento legislativo di lungo periodo, figlio di una programmazione economica chiara, strutturale e - azzardo - precisa e chirurgica.

Ebbene, partendo da questa breve premessa, ritengo si possa già affrontare il merito di questo provvedimento. Infatti, quello che manca a questo provvedimento è proprio l'inderogabile programmazione economica da parte del Governo; programmazione che non solo è sconosciuta ai più, ma anche quando si tenta di ricostruire, appare contraddittoria e confusionale, non ancorata a elementi sostanziali del sistema economico e sociale del nostro Paese. Ricordo bene una delle prime dichiarazioni di politica economica - se così vogliamo chiamarla - del presidente Meloni alla Camera dei deputati: non disturbare chi vuole fare. È una dichiarazione che all'epoca sapeva tanto di teoria

semplice e banale, al contempo rivelatrice di un'assoluta mancanza di idee sulla politica economica. A distanza di un anno, osservando e valutando come questo Governo stia gestendo il nostro sistema industriale - penso ad ILVA, penso alle aree di crisi complessa, penso al Sulcis-Iglesiente - quella non era solo una sensazione o una prima impressione. Ci avevamo visto bene, eccome.

Un altro esempio del fallimento di questo liberalismo da *social media* è il fatto che la categoria che per definizione vuole fare di più, ossia quella dei giovani, Presidente, è stata messa non certo nella condizione di fare; anzi, poiché fortemente ostacolati e disturbati, i giovani sono stati messi nella condizione di scappare per poter al contrario fare qualcosa. (*Applausi*).

La mancanza di idee sulla politica economica, mischiata con espressioni e messaggi forti per l'impatto che hanno, ma sostanzialmente vuoti, si è scontrata poi con le azioni e le contraddizioni interne di questo Governo. Abbiamo visto, da un lato, Ministri che si lasciano andare al liberalismo - solo a parole, ovviamente - e, dall'altro, lato - Ministri che portano avanti qualche istanza sovranista. Poi c'è anche chi non sa da quale parte schierarsi. Insomma, in un anno di Governo si è passati tranquillamente dalla concorrenza dura e pura alla limitazione della concorrenza, per poi ritornare sul fronte liberale, per poi fare una giravolta e farne un'altra ancora. (*Applausi*).

C'è un Paese che va a rotoli e al quale, in maniera ossessiva e compulsiva, si continua a dire che va tutto bene. Le forti contraddizioni, le confusioni del Governo e la mancanza di una politica concorrenziale emergono dai gravi vuoti che caratterizzano lo stesso atto; vuoti che abbiamo cercato di riempire con le nostre proposte emendative. Ma niente da fare, perché buchi c'erano e buchi ci sono.

Riguardo al provvedimento in esame, non mi voglio soffermare sulle disposizioni che derivano dall'impulso dell'Unione europea tramite il PNRR o ancora quelle inserite nella relazione dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato. Signor Presidente, mi soffermerò invece sull'articolo 5, che interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, garantendo quindi l'applicazione della direttiva cosiddetta Bolkestein. Questo in cosa si traduce concretamente? La famigerata direttiva, che questo Governo ha fatto di tutto per non applicare anche ai balneari, ora si applica ai venditori ambulanti. Ecco una delle affascinanti contraddizioni di questo Governo, che purtroppo si traduce in una vera e propria grave disparità di trattamento tra le due categorie produttive, balneari e ambulanti. (*Applausi*).

La domanda allora è la seguente: questa diversa considerazione e quindi il diverso trattamento delle due tipologie di attività economiche da quale complicata, ostica concezione e valutazione economica derivano? Gli interessi, le istanze e le preoccupazioni degli ambulanti non interessano a nessuno? Da un lato, abbiamo una categoria palesemente fragile, sia sotto l'aspetto economico che sotto quello occupazionale, assoggettata alla disciplina Bolkenstein; dall'altra parte, c'è invece un'altra categoria che tiene in mano un immenso patrimonio demaniale e non viene assoggettata alla disciplina Bolkenstein. Pazienza, per non dire chi se ne frega, se sul tema si siano espressi in modo contrario alla vostra posizione il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale, la Corte di giustizia europea, il Presidente della Repubblica. (*Applausi*). Tanto per voi la politica economica è lasciar fare; sì, lasciar fare al Governo e gli altri zitti e buoni. Ma per un po': infatti, c'è posta per il Governo. È notizia di oggi: è pronta la letterina che dà due mesi di tempo per mettervi in regola con la direttiva Bolkenstein sulle concessionari balneari (*Applausi*); diversamente, scatterà il deferimento alla Corte di giustizia. Bravi e - aggiungiamo - complimenti.

Concludo, signor Presidente. Usciremo dall'Aula senza aver chiara la posizione del Governo in materia economica, produttiva e industriale. Chissà, magari con una chiamata farlocca, fingendoci di essere Presidente di qualche commissione, possiamo sperare di conoscere la reale posizione sulla politica economica che questa maggioranza vuole adottare? (*Applausi*).

Signor Presidente, il nostro voto è convintamente contrario. (*Applausi*).

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, concretezza e buon senso - due termini che stanno particolarmente a cuore al Gruppo Lega e che da sempre ne hanno ispirato l'azione - sono parimenti alla base della compilazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, predisposta in questi

mesi da Governo e Parlamento. Da questo punto di vista sottolineo anche il lavoro della Commissione. Ringrazio il sottosegretario Bitonci per il lavoro svolto e soprattutto il presidente della Commissione Luca De Carlo, insieme a tutti i parlamentari presenti in Commissione, perché siamo riusciti ad affrontare con molta attenzione e determinazione tutte le richieste, esaminando uno ad uno gli emendamenti proposti e valutando se era possibile accettarli o meno. Ritengo pertanto sia stato fatto un lavoro importante su un provvedimento che comunque è fondamentale, perché avrà ricadute anche sulla quotidianità degli italiani e pone nuove basi, più stabili e sicure, per il futuro del Paese, di cui ricalca l'evoluzione.

L'adozione di questa legge, il cui fine è rimuovere gli ostacoli regolatori allo sviluppo del Paese, alla concorrenza e per garantire la tutela dei consumatori, è disciplinata dall'articolo 47 della legge del 23 luglio del 2009, che non ha però trovato costante applicazione. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza si legge tuttavia che la sua cadenza annuale va assicurata, essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione, al fine di verificare se permangono i vincoli normativi alla competitività e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico.

Il Consiglio dei ministri ad aprile 2023, su proposta del Ministero delle imprese e del made in Italy, ha approvato il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, che è stato modificato in Commissione con l'aggiunta di moltissimi articoli, per estendere ulteriormente il perimetro di questo provvedimento. Sono emendamenti che tengono conto dell'evolversi della società e cercano di andare incontro, al contempo, alle nuove esigenze della popolazione, delle famiglie, delle aziende, delle imprese e degli italiani.

Inoltre, le leggi annuali sulla concorrenza fanno parte integrante - come dicevamo in precedenza - del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel senso che la realizzazione degli impegni per le riforme è considerata condizione per usufruire delle risorse messe a disposizione dal Piano. Lo stesso Piano indica due riforme essenziali da attuare in materia: l'adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica e la promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione. A questo proposito, nel testo sono presenti interventi volti ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal quadro del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi al potenziamento, alla pianificazione e allo sviluppo della rete elettrica nazionale e alla promozione dell'utilizzo dei cosiddetti contatori intelligenti, allo scopo di favorire semplicemente il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell'energia, che sicuramente avrà ricadute sulle imprese e sulle famiglie.

In particolare, poi, il disegno di legge è strutturato in ventuno articoli. Tra i temi affrontati, cito quello molto importante dell'agroalimentare. L'emendamento proposto dal Gruppo Lega all'articolo 15, che è stato approvato, prevede l'estensione della normativa in materia di quarta gamma ai prodotti della *vertical farm*. L'obiettivo è regolamentare la vendita di prodotti ortofrutticoli coltivati in questi edifici energeticamente autosufficienti, ideati per ospitare la coltivazione di specie vegetali a scopo alimentare mediante l'utilizzo di sistemi di produzione agricola *indoor* interamente organica. La diffusione crescente di tali pratiche, volta anche a incrementare notevolmente la produzione ortofrutticola, riservando così maggiore disponibilità di terreno agricolo a quelle colture che non si possono verticalizzare, rende necessario un celere intervento legislativo, richiesto da alcuni anni. Questa misura consentirà di applicare la normativa della quarta gamma superando così il vincolo temporale fissato al 31 dicembre 2023.

Un emendamento altrettanto importante che è stato approvato è poi quello sul diritto d'autore, sempre su proposta del nostro Gruppo. Anche in questo caso si tratta di una norma di buon senso per tutelare il diritto d'autore e i diritti connessi. Con la modifica all'articolo 20 abbiamo infatti ottenuto la modifica della legge sul diritto d'autore per fornire trasparenza al mercato dell'intermediazione. Attraverso la norma intendiamo avere un quadro delle *collecting*, ossia le società che esercitano i diritti d'autore per più soggetti, individuando i criteri per far redigere ad Agcom una lista degli organismi rappresentativi di autori, artisti, interpreti ed esecutori. In questo modo utilizzatori, autori e artisti potranno conoscere il peso di ogni realtà sul mercato dei diritti, una condizione di trasparenza che permetterà a tutte le parti di conoscere l'effettivo valore amministrativo e consentire una scelta più consapevole sul soggetto a cui affidare un mandato.

Altrettanto positivo è l'emendamento *bipartisan* inserito nel decreto concorrenza per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche, che include misure per permettere agli enti locali di valorizzare gli esercizi di vicinato e le botteghe artigiane, limitando anche l'insediamento di nuove strutture in aree di particolare interesse storico e artistico. Per il nostro movimento significa molto la sopravvivenza di queste realtà rappresentative dal punto di vista culturale e storico, ma soprattutto veri e propri presidi urbani e comunque importanti per tenere in vita molte comunità che altrimenti non avrebbero motivo. È stata inoltre approvata la proroga del regime agevolato per i *dehors* estesa a tutto il dicembre 2024. Sono norme importanti per sostenere i nostri esercenti, rendendo anche i territori più attrattivi dal punto di vista turistico.

Sono state poi approvate ulteriori misure che vanno nella direzione di favorire l'apertura del mercato per l'offerta di servizi di maggiore qualità ai cittadini, come l'introduzione di una maggiore trasparenza nell'offerta dei servizi della telefonia mobile e il potenziamento della stessa rete, per garantire a imprese e cittadini l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità e soprattutto competitiva.

Quello sulla concorrenza è dunque un provvedimento eterogeneo e cruciale, per il quale si richiede di completare l'esame in Parlamento e varare i decreti attuativi entro la fine del 2023. La tutela e la promozione della concorrenza, anche attraverso la revisione di leggi e regolamenti che ostacolano il buon funzionamento del mercato, sono fattore essenziale per favorire l'efficienza e la crescita economica, per proteggere soprattutto gli interessi dei consumatori e per creare una maggiore giustizia sociale, aumentando le possibilità di accesso al mercato e attrazione di tanti investimenti anche per il nostro Paese, attraverso l'adozione di regole più chiare, a volte più semplici e più trasparenti.

Concludo, a questo proposito, citando la frase di un famoso Presidente degli Stati Uniti, che disse che la concorrenza non è soltanto la base della protezione del consumatore, ma è anche un incentivo al progresso. Dichiaro, dunque, il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione a questo importante provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Per permettere a chi vuole di partecipare alla cerimonia prevista per le ore 11 nella Sala Caduti di Nassirya, sospendo la seduta fino alle ore 11,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 10,56, è ripresa alle ore 11,33*).

MARTELLA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi senatori, stiamo per votare un disegno di legge che è o, almeno, dovrebbe essere molto importante: importante perché si collega ad una puntuale indicazione contenuta nel PNRR e importante nel merito, perché ha degli obiettivi di grande rilievo. Tali obiettivi sono, appunto, quelli di rimuovere gli ostacoli regolatori di carattere amministrativo o normativo all'apertura dei mercati e di promuovere lo sviluppo della concorrenza, garantendo la tutela dei consumatori.

Devo dire, però, con estrema chiarezza che, lungo la strada che conduce a tali obiettivi, questo disegno di legge di passi ne fa davvero pochissimi. Molto semplicemente, è insufficiente e non all'altezza del compito che dovrebbe avere; al di sotto, purtroppo, sia delle aspettative sia dei precedenti provvedimenti sulla concorrenza, quelli che anche questa mattina richiamava la senatrice Fregolent.

Non c'è traccia di deleghe legislative per l'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti che sarebbero necessari, a conferma della scarsa ambizione di questa legge annuale, nonostante le cose che ieri ha detto il sottosegretario Bitonci.

Oltre alle riforme fissate nel quadro del PNRR, e cioè l'adozione del piano di sviluppo della rete elettrica e la promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione, non si riesce ad andare. E, se in alcuni casi i passi ci sono stati, essi si sono compiuti all'indietro, perché non si sono voluti affrontare realmente i problemi, preferendo lasciare le cose come stanno.

Sui taxi non si è aperto alle licenze, si sono riservate quelle temporanee - mi si dirà che c'è stato il decreto *asset* - solo ai titolari che già ne posseggono e si è limitata la possibilità per i Comuni di fare bandi per rilasciarne di nuove a un tetto del 20 per cento.

Sul fronte dei balneari si è scelto di restare in una situazione di stallo, mentre i rischi di infrazione comunitaria, con la data del 2026 che si avvicina, aumentano. Non si è voluto nemmeno prestare

attenzione alla nostra proposta di rinviare l'entrata in vigore del libero mercato per la fornitura di energia elettrica ai clienti finali e non perché - voglio ribadirlo ancora una volta - noi siamo contrari a questa liberalizzazione, ma perché dopo lunghi mesi in cui inflazione e caro bollette hanno falciato il potere di acquisto dei lavoratori, pensionati e famiglie, è un errore grave non aver considerato cosa comporteranno per milioni di italiani i contratti che verranno stipulati a partire dal primo gennaio 2024.

Quindi male, molto male sia dal punto di vista del mercato e del sistema concorrenziale sia da quello della tutela dei consumatori. Almeno si avesse avuto il buon senso di tener conto delle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; niente, nemmeno di questo si è tenuto conto. Del resto, basta sfogliare il *dossier* del Servizio studi del Senato per verificare come i punti non recepiti si susseguono uno dietro l'altro rispetto, ad esempio, all'eliminazione dell'obbligo della valutazione ambientale e strategica sul piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e ancora rispetto al mercato elettrico e all'estensione ai distributori degli obblighi di separazione proprietaria per i gestori della rete di trasmissione.

Del resto, quanto al lavoro in Commissione, va detto che non c'è stato il necessario confronto e, anzi, dispiace dover dire che gli emendamenti della maggioranza sono perfino riusciti a peggiorare il testo iniziale.

Penso ai *dehors* e alla proroga di un ulteriore anno di esenzione dal pagamento del suolo pubblico che rischia di far danno ai Comuni. Rispetto a questo mi preme sottolineare al rappresentante del Governo che ieri nella sua replica si è sbagliato; non c'è stato infatti alcun concorso da parte dell'opposizione nell'approvazione di tale proroga.

Penso alle limitazioni al libero mercato di esercizi commerciali nei centri storici. Penso ancora all'adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici, di cui abbiamo discusso lungamente ieri, rispetto agli attuali parametri: una questione che avrebbe meritato ben altra attenzione e un provvedimento *ad hoc*. Del resto, lo scarso approfondimento sulla questione ha reso necessaria una correzione di valori di intensità del campo magnetico, di densità e di potenza attraverso un emendamento del Governo. Ciò a dimostrazione che gli errori si sono susseguiti uno dopo l'altro, agli annunci sono seguite le smentite. È proprio per questa ragione che ribadisco che una norma di questo genere avrebbe avuto bisogno di un provvedimento specifico. È questa la ragione per cui noi abbiamo detto - vorrei dire con una certa lungimiranza - che è necessario istituire un'Agenzia nazionale delle frequenze con la missione di garantire la pianificazione, la gestione, il controllo, l'uso del dominio pubblico delle frequenze e anche il monitoraggio sugli effetti ambientali e sulla salute.

Mi auguro che ci sia presto la possibilità di discuterne in questa Aula.

Mettiamo tutto questo insieme e diventa facile prevedere che anche l'edizione che seguirà il Country Report 2023 confermerà i giudizi della Commissione europea, che ha più volte evidenziato quanto i limiti strutturali e le barriere del mercato dei beni e dei servizi frenino la crescita della produttività e gli investimenti nel nostro Paese. Ma non so, signor Sottosegretario e colleghi della maggioranza, quanto siate consapevoli di questo o vi curiate di tali aspetti; quanto siate convinti - come lo siamo noi - che gli ostacoli alla concorrenza sono ostacoli alla crescita; quanto condividiate la convinzione che aumentare la competitività delle imprese attraverso la riduzione dei servizi e dei costi di produzione, e offrire ai consumatori una scelta più ampia di prodotti e di servizi, vuol dire incentivare e favorire la ripresa economica.

Temo invece che anche questo passaggio confermi l'atteggiamento corporativo e protezionistico di questo Governo, che rischia di allontanare l'Italia dalle migliori prassi dei Paesi occidentali. Temo che ci sia una coerenza di fondo nel vostro modo di agire, nella vostra mentalità, nel vostro modo di vedere le cose, in una cultura che evidentemente preferisce rifarsi - come si sarebbe detto - a un capitalismo di relazione, che, basato come è sulle rendite di posizione e sui privilegi piuttosto che sui meriti, porta ad aggravare le disuguaglianze e a rendere la società chiusa, statica, poco aperta alla concorrenza e all'innovazione. D'altra parte, anche la legge di bilancio per il 2024 ha questo stesso profilo: non ha una visione, non ha una forza, non sarà espansiva, non favorirà la crescita; essa si colloca alla perfezione in questo solco, cioè un affastellamento di misure che rappresentano dei contentini

distribuiti qua e là, che non miglioreranno le condizioni di vita degli italiani. (*Applausi*).

Siete preoccupati soprattutto di non scontentare i blocchi di consenso che avete blandito nel corso di questi anni, in particolare dall'opposizione, e che oggi dal Governo avete paura di scontentare e di perdere. È questo il vostro problema: andate avanti così da un anno, non ci sono stati una scelta, un provvedimento che abbia avuto un respiro magari non da noi condivisibile, ma di cui si riconoscesse una strategia, una direzione di marcia. Non c'è stato: sempre a tentoni, sempre un decreto dietro l'altro, svuotando il Parlamento e producendo norme che spesso sono servite solo per soddisfare determinate categorie e soggetti. Rispetto ai nodi reali e alle questioni che contano non c'è davvero nessuna soluzione per allentare la morsa dell'inflazione; nessuna politica dei redditi per restituire forza a salari e stipendi; nessuna politica industriale; niente sul fronte dell'occupazione e del lavoro; così come oggi dobbiamo dire niente sul fronte della concorrenza e della tutela dei cittadini.

Signora Presidente, noi invece continuiamo a credere che solo un mercato davvero libero e ben temperato da un etico rispetto delle cose da parte di tutti gli operatori economici possa generare una crescita economica sana, competitiva e sostenibile. Al contrario di voi, noi continuiamo a credere che ridurre le rendite derivanti da posizioni di monopolio significhi aprire nuove opportunità a chi prima era escluso, con la possibilità di tutelare i più deboli.

Per queste ragioni, voteremo convintamente contro questo disegno di legge e lo faremo per le sue criticità e i suoi gravi limiti, che qui ho detto, e in nome delle nostre convinzioni e dei nostri valori. (*Applausi*).

[AMIDEI \(Fdl\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AMIDEI \(Fdl\)](#). Signora Presidente, devo particolarmente rivolgere un ringraziamento a chi si è adoperato per mettere a punto questa legge sulla concorrenza e sul mercato, in una situazione di grande difficoltà, per cui rivolgo un plauso al sottosegretario Bitonci, al presidente De Carlo e ai due relatori Ancorotti e Bergesio, nonché al ministro di riferimento Urso, Ministro delle imprese; in una situazione in cui - e rispondo ai colleghi dell'opposizione che sono intervenuti - può anche essere semplice o difficile fare un provvedimento, ma questo è in funzione solo delle difficoltà del momento. Il disegno di legge annuale è stato già sancito dall'articolo 47 della legge n. 49 del 23 luglio 2009 e ogni anno seguito a tale data è stato diverso dal precedente. Credo però che mai come quest'anno fosse difficile creare una legge che andasse incontro ai consumatori e al contempo aiutasse il commercio.

Non dimentichiamo: non possiamo far finta che il conflitto russo-ucraino non esista; non possiamo far finta che l'attacco di Hamas a Israele sia una cosa che non ci tocchi. Non possiamo far finta che l'aumento del costo delle materie prime non ci appartenga. Non possiamo far finta che l'aumento dei tassi della BCE non esista. Ecco che redigere una manovra in questi termini, sostanzialmente effettuando una ricognizione sullo stato di fatto, non è stata cosa semplice. È stata una cosa virtuosa che questo Governo, attraverso i suoi rappresentanti, ha fatto.

Ebbene, sono stati toccati molti punti essenziali che ci consentiranno di superare le difficoltà. Quando ci troviamo di fronte a una legge come questa dobbiamo capire che gli obiettivi sono tutelare e promuovere la concorrenza in quanto fattore essenziale per favorire l'efficienza e la crescita economica, ma - come ho detto prima - anche per proteggere gli interessi dei consumatori e creare una maggiore giustizia sociale. E questo dovrà portare inevitabilmente alla possibilità di accedere al mercato.

Direi che tutti questi aspetti sono stati - come ho detto prima - messi a punto nei 21 articoli del disegno di legge in esame. Come possiamo non far presente quanto importante sia avere come primo obiettivo lo stanziamento dei fondi del PNRR? Sono stati citati prima i 18 miliardi e mezzo incassati come terza rata. Non sono frutto di un qualcosa di dovuto, ma è comunque un premio ai 54 obiettivi che la Commissione europea aveva chiesto al nostro Governo e che puntualmente sono stati soddisfatti. (*Applausi*). Quindi, diamo atto di questi aspetti che non sono di poco conto.

L'altro appuntamento, l'altro obiettivo importante era contenere le previsioni volte ad assicurare il raggiungimento della *milestone*, una pietra miliare, un appuntamento intermedio degli obiettivi che abbiamo di fronte per quanto riguarda il PNRR; quindi potenziamento e pianificazione dello sviluppo

della rete elettrica nazionale, che è stata citata, ma anche del gas. E perché non citare - è stato detto, ma mi rivolgo particolarmente all'opposizione, perché sembra che tali aspetti non continuo - l'utilizzo dei contatori intelligenti, i cosiddetti *smart meter*, che andavano promossi.

Inoltre, cito le concessioni per i posteggi o il discorso sulla direttiva Bolkestein, signori miei, che non possiamo recepire perché un signore, un certo Fritz, lo ha deciso. Non possiamo non tener conto di chi per decenni ha gestito quelle aree, quando esse non esistevano, di chi ha realizzato degli investimenti, e anche del fatto che le aree pubbliche per il mercato dei posteggiatori sono frutto di decenni di lavoro, di professionalità, di investimenti. Dobbiamo dare la possibilità di riflettere al riguardo e di continuare in questa azione difficile, perché è stato fondamentale per questa manovra e per aiutare il commercio e - ripeto - i consumatori.

Ebbene, in una logica come questa non poteva non esserci, giustamente, la proroga ai *dehors*. Non possiamo criticare chi lavora e chi crea occupazione e benessere. Non capisco come possa essere considerato un privilegio avere un anno di proroga, quando è un aiuto dovuto in una situazione di estrema difficoltà, come ho accennato prima.

Nel continuare l'elencazione, vi sono il teleriscaldamento e l'attenzione al Piano di intervento sul soccorso qualificato, incluso il trasporto degli infortunati lungo la rete ferroviaria (anche questo è un aspetto importante che non va sottovalutato). Vi sono poi le norme sulla pubblicità, la possibilità di informazione e la trasparenza, quindi i contributi ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sul mezzo di vendita. Vi è anche la previsione di cui all'articolo 9, che riguarda i contratti a distanza, che non hanno valore, se non previa presa ricezione e visione del documento di contratto. Questo era un altro aspetto importante che era stato sottovalutato e che il provvedimento che stiamo trattando prende in esame in maniera seria e fattiva.

In conclusione, per non ripercorrere tutti gli aspetti che i colleghi della maggioranza hanno già evidenziato in maniera puntuale, il Gruppo che ho l'onore di rappresentare non può che esprimere il proprio voto favorevole su questo provvedimento. (*Applausi*). È un voto che riconosce il giusto merito a un Governo, che - diciamo pure - a differenza dei precedenti e, dati alla mano, che parlano chiaro, in un anno ha emanato molti provvedimenti concreti, in un clima di grande difficoltà. Di questo va dato atto ogni giorno e mi auguro che anche la minoranza possa prenderne atto con consapevolezza e magari, perché no, cambiare idea e votare favorevolmente su questo provvedimento. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Augusto Righi» di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 795 (ore 11,52)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il vice presidente della 6a Commissione permanente, senatore Melchiorre, per riferire sui lavori della Commissione in ordine al disegno di legge n. 899.

MELCHIORRE (FdI). Signor Presidente, la Commissione finanze e tesoro ha concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al decreto-legge al quale faceva riferimento, recante proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Il conferimento del mandato al relatore avverrà dopo l'acquisizione del parere della 5a Commissione sul complesso degli emendamenti approvati nella seduta di ieri, a integrazione del parere già espresso nella seduta antimeridiana di oggi.

La Commissione finanze e tesoro tornerà a riunirsi a partire dalle 12,30 di oggi, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, solo per informare l'Assemblea che il ritardo sul provvedimento di proroga dei termini, che si proroga ulteriormente - lo dico al presidente Malan - è dovuto non all'andamento dei lavori della Commissione finanze, ma all'incapacità della maggioranza, tra la Commissione finanze e la Commissione bilancio - vedo qui il sottosegretario Freni - di prendere provvedimenti su alcune coperture - che evidentemente non ci sono - legate ad emendamenti della maggioranza contro la stessa maggioranza. È una cosa strisciante, che si ripete di provvedimento in provvedimento: Forza Italia e Lega presentano emendamenti evidentemente non condivisi, tra l'altro su temi molto delicati.

Sto parlando della Commissione bilancio e della Commissione finanze, non della sua Commissione. So che si sente sempre coinvolto, ma stiamo parlando di altre due Commissioni.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, si rivolga alla Presidenza.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, lo dico perché abbiamo un provvedimento che avremmo dovuto iniziare giovedì pomeriggio della scorsa settimana. In calendario ne è stata poi prevista la trattazione ieri pomeriggio. Oggi eravamo pronti ad affrontare tutti i temi che intrecciano e incrociano la manovra di bilancio. Ora siamo qui, anticipiamo il provvedimento sulle guide turistiche e ci ritroviamo a non avere nemmeno la certezza di poter iniziare nel pomeriggio, semplicemente perché tra Commissione finanze e Commissione bilancio c'è una navetta senza fine, per ragioni - lo ribadisco - tutte legate alle diverse valutazioni che i Gruppi parlamentari di maggioranza stanno facendo sui contenuti di quei provvedimenti. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, non voglio intervenire sul merito politico della questione, che poi si discuterà quando si tratterà il provvedimento in Aula. Era stata richiesta da parte del nostro Gruppo la possibilità di avere un'ora di sospensione per analizzare, durante una riunione di Gruppo, le tematiche che vedono il Parlamento in questo momento investito in maniera importante dal decreto-legge anticipi e dalla manovra di bilancio. Vorremmo capire qual è l'orientamento, perché chiederemmo che in quell'ora di sospensione le Commissioni non venissero convocate. Dovendo noi parlare di bilancio, diventa complicato farlo, se poi si riuniscono la Commissione bilancio o altre Commissioni.

A prescindere dalla discussione politica, approfitto di questa situazione per avere un responso e capire, in modo che almeno riusciamo a organizzare i lavori ed essere più precisi.

[PRESIDENTE](#). L'orientamento è quello di sospendere la seduta, dopo la discussione generale del prossimo provvedimento. Daremo però più dettagli in corso di seduta.

[BORGHI Enrico](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signora Presidente, per quel che riguarda la richiesta del presidente Romeo, per il nostro Gruppo non ci sono assolutamente problemi, quindi ci rimettiamo alla valutazione della Presidenza.

Per quel che riguarda invece l'andamento dei nostri lavori, signora Presidente, sta inevitabilmente venendo a galla un nodo che la maggioranza e il Governo immaginavano si potesse aggirare. Perché sta accadendo quello che ci è stato rappresentato dal presidente Melchiorre? Non per una imperizia particolare e non solo, come ha ricordato il presidente Boccia, perché evidentemente ci sono problemi di natura politica all'interno della maggioranza, ma perché - e la responsabilità del cattivo andamento dei nostri lavori è in capo al Governo - i parlamentari di maggioranza sono costretti a utilizzare altri decreti per scaricare lì le proposte emendative che avrebbero voluto fare all'interno della legge di bilancio. (*Applausi*).

Accade quindi che nel decreto-legge proroga termini o nel decreto-legge fiscale i parlamentari di maggioranza scarichino questioni che si sarebbero dovute legittimamente e politicamente affrontare all'interno della legge di bilancio. Questo provoca il cortocircuito del Governo, che non è in grado di fornire risposte neppure agli emendamenti portati avanti dalla sua stessa maggioranza.

Il risultato è quello che ci viene consegnato ancora oggi e cioè il fatto che sul proroga termini si chiede

l'ennesima proroga e siamo nella condizione di un avvistamento che in termini politici è tutto in capo alla maggioranza, ma in termini istituzionali - vorrei che questo fosse estremamente chiaro - è in capo alla precisa responsabilità del Governo che ha voluto comprimere lo spazio di soggettività, di operatività e di intervento dei parlamentari di maggioranza all'interno della legge di bilancio e adesso se ne prende le conseguenze. *(Applausi)*.

[CROATTI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CROATTI](#) (*M5S*). Signor Presidente, anch'io desidero, a nome del Movimento 5 Stelle, intervenire sulla questione dell'operatività della Commissione. Penso che come opposizione abbiamo dimostrato rispetto dei tempi e delle nostre prerogative parlamentari. Ci stiamo trovando davanti a discussioni continue, che probabilmente sulla legge di bilancio diventeranno ancora più complesse. Ogni provvedimento dell'opposizione viene tranquillamente votato e accantonato in attesa del responso del Governo e tutte le volte arriviamo a conclusione.

Dall'altra parte, troviamo continuamente difficoltà lavorative, che sono esclusivamente in capo alla maggioranza. La Commissione ha lavorato e si è convocata continuamente in base alle richieste del Presidente. Faccio dunque un appello perché non vengano convocate le Commissioni, che continuamente vengono rimandate per motivazioni sempre in capo alla maggioranza, durante i lavori di Assemblea, perché la maggior parte dei parlamentari ha il diritto di seguire i provvedimenti, anche se non della Commissione di cui fa parte. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Croatti, la ringrazio, questo tema è stato già posto e trattato nella Conferenza dei Capigruppo.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, su questo tema dell'ordine dei lavori il senatore Boccia ha già ricordato una discussione poco gradevole che ci ha visti impegnati la settimana scorsa. È la dimostrazione che il Governo non era pronto a dare i pareri relativi al provvedimento, quindi sarebbe più corretto che ci desse delle certezze. Sappiamo di trovarci in fase di bilancio e bisognerebbe evitare di ingolfare la discussione con una gran quantità di provvedimenti. D'altronde, avremmo dovuto esaminare questo decreto-legge la settimana scorsa e non siamo pronti a farlo neanche oggi.

Vorrei anche sottolineare che alle ore 13 è convocata una Commissione di inchiesta di cui faccio parte e pertanto vorrei capire l'andamento dei lavori della giornata, perché questo modo di procedere mi impedisce di programmare lavori che per di più per noi sono molto importanti. Vorrei almeno chiarire - la Commissione ha un Ufficio di Presidenza - se posso mantenere questo impegno e partecipare ai lavori. Per questo chiedo fino a che ora si va avanti. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Magni, come ho detto la sospensione sarà disposta in base all'andamento dei lavori. Come sapete, da calendario oggi l'Assemblea è convocata fino alle ore 20, quindi annunceremo durante la seduta l'eventuale sospensione.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FRENI](#), *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo tiene solo a un chiarimento e innanzitutto ad assumersi la responsabilità del ritardo del decreto-legge proroghe rispetto ai tempi calendarizzati in Aula.

Il Governo, nonostante l'ottimo lavoro della Commissione finanze, si è trovato costretto a ritardare l'espressione di alcuni pareri, perché riteneva essenziale poter lavorare su alcuni temi per ottenere pareri positivi per tutti: mi riferisco al tema degli enti locali e a quello del *payback* sui dispositivi medici. Di questo ritardo il Governo si assume ogni responsabilità e ovviamente si scusa con il Parlamento, ma ritenevamo (e riterremo a tutt'oggi) che i temi che la Commissione ha potuto favorevolmente approvare fossero tanto importanti da giustificare tale ritardo. *(Applausi)*.

Discussione dei disegni di legge:

(833) Disciplina della professione di guida turistica (Collegato alla manovra finanziaria)

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 12,05)

Approvazione del disegno di legge n. 833

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 833, 412, 687 e 749.

Il relatore, senatore De Carlo, ha chiesto l'autorizzazione per integrare la relazione scritta. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DE CARLO, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge n. 833, recante disciplina della guida turistica, è un atto d'iniziativa governativa e ed è collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il testo ha avuto ampia discussione già nelle precedenti legislature, alla Camera come al Senato, e le forze politiche avevano già avuto modo di cercare di elaborare un testo quanto più condiviso. Ricordo che i disegni di legge sulla disciplina della professione della guida turistica rispondono all'esigenza di dare una precisa attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove tra le riforme da attuare è inserita quella dell'ordinamento delle professioni turistiche, con l'obiettivo primario di assicurare uno *standard* nazionale entro il 31 dicembre 2023.

Ricordo i disegni di legge che erano stati presentati in Commissione: oltre a quello d'iniziativa del ministro Santanchè, vi sono anche quelli dei senatori Centinaio e Bergesio, quello del senatore Garavaglia e anche quello del senatore Croatti, del Movimento 5 Stelle.

I colleghi hanno avuto modo di vedere il testo, perché il disegno di legge è stato licenziato dalla Commissione il 7 novembre scorso; avendo già previsto nella relazione introduttiva, che è allegata, tutte le numerose variazioni che la Commissione ha apportato, consegno il testo della relazione e mi riservo di intervenire in sede di replica dopo aver ascoltato gli interventi in discussione generale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Floridia Aurora. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signora Presidente, colleghe e colleghi, le associazioni di categoria attendono da più di dieci anni una riforma adeguata che possa riconoscere la giusta professionalità e la dignità che tutte le guide turistiche dovrebbero possedere per valorizzare soprattutto la storia, la cultura e l'eccezionale patrimonio artistico del nostro Paese.

Ci sono state concertazioni con il Ministero del turismo e audizioni in Commissione; sembrava fossero finalmente chiari e condivisi tutti i parametri necessari a raggiungere quest'obiettivo. Invece non è stato così, poiché in corso d'opera qualcosa si è inceppato, tanto che oggi ci ritroviamo a discutere di una riforma *fake* che peggiora lo *status quo* delle guide turistiche, per una scelta politica pasticciata della maggioranza, che è tutta italiana. A poco valgono le affermazioni del presidente della Commissione De Carlo e della ministra Santanchè nel sottolineare il fatto che il provvedimento oggi in discussione è il risultato di una mediazione andata a buon fine con le associazioni di categoria. Non è così, tanto che alcune sigle associative hanno espresso il loro disappunto per il testo oggi in discussione, che non ricalca quanto mediato nei tavoli di concertazione.

Il testo originale è stato stravolto con l'approvazione di emendamenti peggiorativi di Fratelli d'Italia, che di fatto continuano a permettere l'adozione di certe pratiche che si intendeva invece regolamentare, migliorare e, alcune, anche eliminare. Con eleganza e *nonchalance* si è chiesto il ritiro di tutti gli altri emendamenti della maggioranza che seguivano il filo logico delle mediazioni con le associazioni di categoria.

Anche le nostre proposte emendative migliorative al provvedimento sono state bocciate con nostro grande disappunto, fra le quali ricordiamo: la richiesta dell'obbligo della specializzazione abilitante per

l'esercizio dell'attività di guida turistica anche per un territorio regionale prescelto, al fine di ottenere una valida conoscenza specifica territoriale estensibile anche ad altri territori, tramite esame pubblico articolato in due parti; la proposta di prevedere livelli linguistici adeguati alla veicolazione e mediazione di materie e contenuti complessi, non inferiori al livello C1; la proposta di limitare l'uso della deroga rispetto ai requisiti richiesti per l'esercizio della professione della guida turistica.

Purtroppo, il provvedimento approvato in Commissione istituisce, contrariamente a tutte le raccomandazioni del mondo associativo, una guida generalista, che annacqua il profilo e la competenza della guida turistica e non garantisce il rispetto di *standard* professionali, culturali e linguistici adeguati per lo svolgimento della professione stessa.

In Commissione, la ministra Santanchè ha affermato che prevedere nell'esame abilitativo anche materie del territorio prescelto metterebbe a rischio la valenza del titolo sull'intero territorio nazionale, oltre ad essere contrario alle disposizioni europee che impongono la libera prestazione di servizi nel mercato interno. Ancora oggi, non si evince la *ratio* di quest'affermazione. Sarebbe come impedire a chi fa la maturità di approfondire e presentare materie, contenuti e argomenti specifici del proprio territorio.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla ministra Santanchè in Commissione, le indicazioni europee non escludono la possibilità di una specializzazione conforme agli *standard* omogenei a livello nazionale che includa parallelamente specifiche aree regionali, come indicato a pagina 20 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

La circostanza che uno Stato membro dell'Unione imponga norme meno vincolanti rispetto ad altri Stati non significa, infatti, che i requisiti di questi ultimi risultino sproporzionati. Ciò giustifica, di fatto, la formazione di guide turistiche con una preparazione differenziata, in modo da essere in grado di svolgere correttamente la propria attività in ogni Regione in cui intendono operare.

In un Paese come l'Italia, che vanta il più grande patrimonio artistico e culturale al mondo, le guide hanno la necessità di essere competenti e specializzate anche sul patrimonio di un territorio limitato, possibilmente quello regionale. Le nostre guide rappresentano spesso il primo biglietto da visita dell'Italia, il primo contatto con la cultura, gli usi e i costumi del nostro territorio.

Se una guida non è specializzata, l'Italia non fa una bella figura; se una guida non è specializzata, non è una guida: è un accompagnatore, figura professionale altrettanto importante e non da sminuire, ma con competenze decisamente diverse. Noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra siamo preoccupati per il futuro professionale e remunerativo anche delle potenziali giovani guide che, non possedendo da subito un'adeguata preparazione garantita e certificata da una specializzazione delle aree territoriali e da un qualificato livello linguistico per la corretta comunicazione e divulgazione del patrimonio storico e artistico, si ritroveranno in balia del mercato, soprattutto quello gestito dalle grandi piattaforme *offshore*, che favoriscono la logica del mercimonio e della convenienza economica, a discapito del tanto decantato merito che questo Governo si vanta di voler perseguire e a discapito di una dignitosa remunerazione.

Le conseguenze reali e pratiche di questo disegno di legge aggravano le carenze specialistiche, soprattutto nelle territoriali prive di professionisti di alto livello. Si è preferito, infatti, bypassare le richieste delle associazioni per privilegiare la logica del turismo di massa, in contraddizione, peraltro, con quanto previsto sia dal piano strategico per il turismo sia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che pongono al centro della riforma della professione di guida turistica il concetto di turismo sostenibile e responsabile, che evidentemente questa maggioranza disconosce totalmente.

L'apertura della categoria delle guide turistiche a figure non specializzate, quali ad esempio gli accompagnatori turistici, che sono scelti dai *tour operator* che accompagnano e assistono i gruppi nei viaggi e che non posseggono alcuna qualifica in materia, comporta un progressivo svilimento della categoria professionale delle guide turistiche e un'apertura verticale all'abusivismo del settore, sostenuto da piattaforme *web*.

Il tutto è aggravato da un abbassamento del requisito linguistico per la seconda lingua della guida, che può essere del livello B2. Per noi questa rappresenta una scelta incomprensibile. Gli esperti del settore sanno che è il livello C1 a garantire la vera padronanza della competenza espressiva, comunicativa e orale della lingua di riferimento. Soprattutto per le lingue meno popolari e ritenute più complesse, che sono poi spesso le più richieste alle guide turistiche, è inspiegabile non elevare il requisito al livello C1, alla luce della presenza di avanzate proposte formative, didattiche e metodologiche. È vero che è simpatico riguardarsi il film di Totò in cui si cimenta con il francese a Milano, ma nel 2023 è opportuno garantire in Italia la massima professionalità linguistica alle guide turistiche.

Per questo motivo, abbiamo presentato emendamenti atti a garantire la conoscenza delle lingue straniere e della lingua italiana in caso di titoli stranieri a un livello non inferiore al C1. Altrettanto dicasi per la conoscenza della lingua del Paese straniero in cui i cittadini residenti in Italia hanno conseguito il titolo di guida turistica.

Altrettanto incomprensibile è la pericolosa apertura riguardante i soggetti che hanno acquisito il titolo di esercizio della professione all'estero, i quali, per ottenere l'equiparazione del titolo in Italia, devono sostenere una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, un tirocinio di adattamento, strumento che si presta a non pochi abusi. C'è stata una lunga ed estenuante trattativa per eliminare i tirocini e l'ottenimento del titolo proprio perché questo strumento si presta a particolari abusi. In Commissione però la maggioranza ha deciso di reintrodurlo in maniera insensata.

Sono stati così vanificati mesi di colloqui con la Ministra del turismo che in Commissione inspiegabilmente non ha ritenuto di sostenere gli impegni che si era ripromessa di rispettare. Sopprimere, per esempio, lo scopo didattico dalla definizione di guida turistica è un grave errore: lo scopo didattico deve rimanere; gran parte del lavoro delle guide turistiche infatti è rivolto proprio a gruppi scolastici di ogni ordine grado e a studenti universitari, italiani e stranieri.

Il testo oggi in discussione è stato stravolto, è parziale e rimanda ai decreti attuativi del Ministero del turismo per la definizione dello svolgimento degli esami. Non sarà quindi applicabile in tempi rapidi.

Tanto fumo negli occhi, tanto tempo perso e tante aspettative deluse: peccato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.

[OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, Ministro, colleghi, finalmente arriva all'esame dell'Assemblea il disegno di legge che riguarda la professione di guida turistica.

Quanto evidenziato dalla collega che mi ha preceduto si è verificato e si verifica oggi proprio per la mancanza di un regolamento o di una legge in materia, nella quale c'è una vera e propria giungla. È un dato davvero peculiare e, direi, inquietante che l'Italia, Paese la cui economia risente fortemente del turismo, non abbia una legislazione apposita e una codificazione dell'attività di guida turistica. Per meglio comprendere quest'anomalia, basta ricordare che in Italia il turismo genera direttamente circa il 5 per cento del PIL e incide indirettamente sul 13 per cento, rappresentando l'occupazione nel settore direttamente il 6 per cento e indirettamente il 15 per cento. Vale cioè circa 100 miliardi di euro di prodotto.

Un'incidenza così alta si deve all'enorme patrimonio artistico; circa 4.300 musei, pubblici e privati, 300 aree archeologiche, 650 monumenti e complessi monumentali, migliaia di luoghi di culto, borghi medievali, palazzi e residenze di interesse storico disseminati su tutto il territorio nazionale e il maggior numero di siti UNESCO inclusi nella lista del patrimonio dell'umanità, pur avendo un territorio molto più piccolo rispetto ad altri Paesi.

Si tratta quindi di uno splendido patrimonio, con riferimento non soltanto a quello paesaggistico e naturalistico, ma anche a quello artistico e culturale, che va spiegato e raccontato e in relazione al quale la figura della guida turistica risulta necessaria, divenendo essa stessa parte integrante di quel patrimonio. E' una figura fino ad oggi sottovalutata, come diceva la collega prima, ma che invece è essenziale in quanto non è un semplice conduttore attraverso monumenti e luoghi di interesse, ma un vero e proprio narratore di storie che intrecciano trame culturali e identitarie del nostro Paese. Le guide turistiche, armate di conoscenze approfondite e passione contagiosa (perché tale è di solito la passione

di chi fa la guida) ci conducono attraverso le intricate reti della storia e ci svelano sfumature della nostra cultura spesso sconosciute. Sono come ambasciatori delle tradizioni locali, ponti che collegano il passato al presente e ci aprono gli occhi sulla ricchezza di analogie storiche che spesso sfuggono a una visione superficiale. Attraverso il loro lavoro possiamo cogliere analogie tra epoche lontane e il nostro tempo attuale, ci permettono di comprendere come le vicende del passato abbiano plasmato le comunità e influenzino le usanze che oggi ammiriamo.

Questa consapevolezza, alimentata dalle storie narrate, arricchisce l'esperienza di viaggio e ci connette con la continuità della storia. L'Italia è uno dei Paesi più visitati al mondo ed è molto importante non solo far arrivare i turisti e i visitatori, ma fare in modo che poi, quando vanno via, portino dentro il loro cuore lo spirito e la bellezza dei nostri luoghi, affinché possano poi non solo ritornare, ma diventare essi stessi ambasciatori della nostra bellezza nel mondo. La soddisfazione dei turisti che ripartono è il migliore *spot* pubblicitario per le nostre città d'arte.

L'importanza di questo disegno di legge è enfatizzata anche dal fatto che il testo entrerà a pieno titolo tra i progetti che danno attuazione a una parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'obiettivo è quello di definire uno *standard* unico per tutte le guide turistiche, che oggi non esiste, su tutto il territorio nazionale. Non si crea una professione regolamentata, ma una qualifica unica a livello nazionale. Sarà previsto un apposito esame di abilitazione, con una cadenza almeno annuale, così come viene regolamentata la professione da parte di chi ha una qualifica professionale estera e che vuole esercitare in Italia, sia in modo temporaneo sia in modo stabile. Sono previsti corsi di specializzazione e di aggiornamento della professione e viene attribuito finalmente uno specifico codice Ateco della professione di guida turistica.

Una questione che consideriamo scontata, ma che ora viene messa in norma, è quella che prevede l'ingresso gratuito per le guide turistiche nei luoghi di cultura, in cui devono prima studiare e formarsi e poi operare. Vi sono regole sui compensi che spettano a questi professionisti e alla proporzionalità rispetto al lavoro svolto, così come sono previste sanzioni per chi viola quelle regole. Le disposizioni transitorie poi permettono di intervenire su coloro che operano già in Italia.

Insomma, siamo in presenza di un complesso di norme che dirimono una serie di questioni che oggi ci sono e che quindi portano il nostro Paese ad allinearsi con il resto dei Paesi europei. Tra queste, ci sono le interpretazioni che vedono la materia del turismo come concorrente tra Regioni e Stato. Si adempie alle disposizioni della normativa comunitaria e si superano le pronunce dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le sentenze del Consiglio di Stato in tema. La guida turistica diventa un professionista abilitato, che nel corso delle visite ai luoghi di cultura trasmette, valorizza e tutela la conoscenza di quei luoghi, che costituiscono il nostro patrimonio culturale. Lo fa con la certezza di poter garantire *standard* professionali e di qualità ai turisti, che sono i fruitori del servizio.

Come professionista, deve dotarsi di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile e professionale; anche per questa ragione e per gli obblighi che è tenuto a rispettare non può essergli precluso l'accesso ai luoghi della cultura in cui deve esercitare la propria attività professionale. L'elenco nazionale di questi professionisti sarà presente su una piattaforma informatica, che verrà costituita il prossimo anno, e a ciascun professionista autorizzato verrà rilasciato un apposito tesserino.

Insomma, c'è una garanzia in più, anche per gli utenti che usufruiscono dei servizi di un professionista presente in un apposito elenco tenuto dal Ministero del turismo. Tali professionisti dovranno seguire corsi di specializzazione, tematici e territoriali, e di aggiornamento ogni tre anni, per venire costantemente aggiornati e informati sulle innovazioni. Poi ci sono divieti e sanzioni per chi esercita abusivamente la professione: oggi c'è una giungla e tutti la esercitano senza nessun controllo. Questi controlli sono a garanzia di chi richiede la prestazione della guida turistica, per la quale sono appunto previsti obblighi di comportamento. Insomma, ci mettiamo in linea con l'Europa, affrontiamo un altro *step* del PNRR e soprattutto diamo maggiori garanzie ai professionisti che intendono fare le guide turistiche e ai turisti che richiedono i loro preziosi servizi per magnificare le bellezze uniche, l'arte e la storia italiana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.

[NAVE](#) (M5S). Signora Presidente, signor Ministro, in 9a Commissione abbiamo avuto modo di emendare il disegno di legge che dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza nella misura che definisce l'ordinamento della professione delle guide turistiche, con una riforma che si prefigge l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale per le guide turistiche con un *target* previsto per la chiusura entro dicembre 2023.

Ebbene, Presidente, proprio in questo caso è stato per noi immediato individuare le modifiche necessarie da apportare a questo disegno di legge che, lo ricordo, è stato licenziato dal Consiglio dei ministri il 17 luglio scorso, poiché ne era già stato depositato da parte del MoVimento 5 Stelle uno analogo. Devo dire che sostanzialmente in molti punti abbiamo trovato elementi e principi sovrapponibili, affinché si potessero raggiungere gli obiettivi e i principi fondamentali presenti negli *operational arrangements* tra Commissione europea e Italia.

Iniziamo col dire però, Presidente, che le guide turistiche sono figure professionali che rivestono un ruolo fondamentale nel far conoscere e apprezzare le impareggiabili ricchezze storiche e culturali del nostro Paese e nel far vivere agli ospiti di questa nostra terra un'esperienza davvero unica.

Finalmente, dopo un lungo percorso durato quasi dieci anni, si approda a un disegno di legge che restituisce alla guida turistica piena dignità professionale. Parliamo ovviamente di una professione decisiva per un settore vitale della nostra economia quale quello turistico e per la valorizzazione delle nostre eccellenze. Questi professionisti devono essere messi però nelle condizioni di farlo, per cui proteggere e sostenere le guide turistiche riconosciute equivale a rafforzare e a promuovere lo straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, il che significa alzare la qualità della nostra offerta turistica, aumentandone la competitività, un aspetto questo assolutamente prioritario in un territorio ricco di storia come l'Italia.

Con un elenco nazionale, la professione potrà essere riconosciuta all'interno del sistema turistico-culturale italiano, con criteri di accesso uniformi e tutele univoche sull'intero territorio nazionale, a contrasto di un dilagante abusivismo.

Come accennavo in apertura, il disegno di legge aveva molti elementi in comune con il disegno di legge presentato dal MoVimento 5 Stelle, così come veniva anche ricordato all'inizio, ma siamo intervenuti con l'attività emendativa per correggerlo e migliorarlo in molti punti. Abbiamo chiesto che la guida turistica possa essere utilizzata anche a scopo didattico o che abbia conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue di grado non inferiore al livello di competenza C1, e non B2, poiché effettivamente è la C1 che certifica un livello di conoscenza approfondita.

Non siamo però riusciti a ottenere queste modifiche. Entrambi gli emendamenti, come tanti altri, sono stati poi respinti. Non siamo riusciti a modificare quei punti in cui le criticità, secondo il nostro parere, sono elevate, come nel caso previsto in cui vengano sospesi i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di guida turistica nel momento in cui soggetti terzi o persone giuridiche chiedano al Ministero del turismo di poter aprire siti non ritenuti di interesse culturale per fare visite senza la presenza di guide turistiche, purché ottengano tale autorizzazione con un mese di anticipo. Questo non permette alle guide turistiche, in quel caso, di utilizzare la loro fonte di guadagno, venendo escluse dallo svolgimento della loro attività.

Mi riferisco inoltre al riconoscimento dell'abilitazione delle guide straniere, in quanto in alcuni Paesi l'*iter* per ottenere il patentino sarebbe molto più semplice rispetto a quanto chiesto in Italia e vi è la possibilità, ovviamente, di ottenere quest'abilitazione tramite un tirocinio, il che però porterebbe a un probabile mercimonio delle licenze.

È ovvio, quindi, che questo tema sarà sicuramente fonte di preoccupazione, perché ricordiamoci sempre che il mercato culturale e turistico è profondamente cambiato ed è in continuo mutamento sia nella domanda sia nell'offerta e le riforme devono servire non solo a riempire i vuoti normativi, ma anche a porre le basi del futuro.

Ritengo necessario dover considerare, Presidente, che il sistema turistico italiano non potrà essere sorretto unicamente dalle guide turistiche o da un territorio che da solo, per fortuna, certamente basta a

se stesso, ma dovrà necessariamente essere sorretto anche da una solida e concreta politica del turismo, che vada oltre le insegne di Times Square, belle a vedersi, ma sempre abbastanza poco, poiché oltre agli interventi *spot*, spicca una manovra economica totalmente asfittica, che andando a colpire tutte le attività produttive, colpirà anche il turismo.

Con un centrifugato di tagli e tasse e con questi salassi, si andranno a colpire le famiglie e non c'è cuneo fiscale che tenga. In tempi di crisi il primo taglio delle famiglie italiane sarà proprio la vacanza e a soffrirne di più, di conseguenza, tutto il comparto turistico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, con l'approvazione del testo di riforma della guida turistica viene finalmente introdotta nell'ordinamento una regolamentazione chiara di tale attività.

Per l'esercizio della guida turistica è richiesto alle persone il possesso di specifiche qualifiche che la rendono non più una semplice attività, ma una vera e propria professione intellettuale. In tal senso, seppure si ritiene giusto il riconoscimento di una qualifica a livello nazionale, secondo quanto indicato dalla Commissione europea sulla definizione di *standard* minimi nazionali per l'esercizio, ci spiace molto aver perso l'opportunità di legare questa professione al riconoscimento di una specializzazione acquisita sul territorio di riferimento. Questo per noi sarebbe stato particolarmente importante, e non solo per noi. Abbiamo affrontato l'argomento in Commissione, ma alla fine abbiamo dovuto soppesare, ritagliandoci magari uno spazio per fare questo in futuro, perché ad oggi non era possibile.

Siamo consapevoli che la professione di guida turistica ha natura prima di tutto intellettuale e culturale e che il professionista è colui che sa illustrare il valore dei beni che fanno parte del patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico e artistico. Ma è importante anche il tema paesaggistico, produttivo ed enogastronomico, proprio di ciascun territorio, di cui la guida si rende interprete. Noi abbiamo ritenuto importante presentare una proposta che riconosca come requisito fondamentale per l'esercizio della professione la specializzazione a carattere territoriale: si tratta di una necessità dettata dal fatto che il nostro Paese presenta un patrimonio esteso e variegato, che necessariamente deve essere illustrato da persone che ne sappiano cogliere gli aspetti più significativi e legati alle specificità, alle tradizioni e alle peculiarità di ogni singolo territorio.

Rileviamo anche che la professione di guida turistica non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 4 del 2013, che disciplina le professioni non regolamentate. La professione è dunque regolamentata, anche se non a livello ordinistico. Sarebbe stato importante, quindi, al fine di adattare il testo alla scelta della regolamentazione della professione, rendere questa specializzazione di carattere regionale obbligatoria per poter esercitare la professione, fermo restando il riconoscimento della figura su base nazionale, attraverso il superamento di un esame pubblico, che condividiamo. Il conseguimento di una specializzazione obbligatoria non vieterebbe agli operatori di conseguire successivamente ulteriori specifiche, perché questa ulteriore specializzazione ha natura facoltativa, anche e soprattutto su quelle che riguardano le tematiche territoriali.

Un altro aspetto importante riguarda l'abilitazione, il cui conseguimento avrebbe dovuto tener conto del possesso di una specifica certificazione della conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello di competenza C1, anche nei confronti delle guide che hanno conseguito la qualifica in altri Stati. In ogni caso, dobbiamo dire che il livello di conoscenza richiesto per le due lingue necessarie all'esercizio della professione dovrebbe essere certificato da una conoscenza di grado non inferiore al livello C1.

Passando a un altro aspetto importante, che è quello di un maggior controllo sulla professione, eliminando dal mercato coloro che svolgono questa attività in maniera abusiva, è prevista l'introduzione di specifiche sanzioni per la violazione dell'obbligo della dichiarazione preventiva di prestazione occasionale per l'esercizio dell'attività sul nostro territorio.

Ringrazio infine il ministro Garnero Santanchè per il contributo che ha dato, soprattutto perché siamo riusciti a mettere insieme - come diceva bene prima il presidente De Carlo - e ad assorbire i disegni di

legge presenti in Commissione (il disegno di legge n. 749 del senatore Garavaglia, il disegno di legge n. 687 del senatore Centinaio, il disegno di legge n. 412 del senatore Croatti), puntando sulla disciplina della professione turistica, che siamo riusciti a ricondurre a un testo condiviso con il Governo e necessariamente con l'Unione europea, che sicuramente ha avviato un percorso nuovo. Soprattutto, rendiamo merito, diamo trasparenza e stabilizziamo un settore che fino ad oggi viveva ancora un momento non così chiaro e definito. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (*PD-IDP*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, la vocazione turistica del nostro Paese è ben nota, come hanno sottolineato anche i senatori che mi hanno preceduto. I numeri delle presenze parlano da soli, sono straordinari e si riferiscono a una dote che ci portiamo dietro, un'eredità mista di bellezza naturale e artistica che suscita fama e ammirazione e richiama visitatori da tutto il mondo. I nostri itinerari tradizionali e, se vogliamo, storici - erano percorsi già molti secoli fa - fanno contare milioni di presenze annue; la nostra Capitale che ci ospita, Roma, ne è un esempio straordinario, così come lo sono le altre grandi città d'arte del Nord, del Centro e del Sud.

Se guardiamo con onestà critica a quanto facciamo e a quanto si potrebbe fare, dobbiamo convenire che ci sono interi settori di quello che si potrebbe definire un turismo alternativo che continuano a essere ignorati o a non essere valorizzati come si dovrebbe. Quando parlo di valorizzazione, mi riferisco a una visione strategica che ne sviluppa e promuove le grandi potenzialità. Penso ad esempio al turismo delle origini o delle radici, un patrimonio di 80 milioni di italiani all'estero: potenziali turisti non mordi e fuggi, ma pronti a spendere tempo e denaro nelle località di origine dei propri familiari. A tutt'oggi, è poco considerato e non gestito come ci si aspetterebbe, soprattutto in quello che sarà dichiarato l'anno dedicato al turismo delle radici, ossia il prossimo anno.

Ci sono poi il turismo enogastronomico, quello archeologico, quello naturalistico e quello religioso: sono esempi di settori che aiuterebbero la destagionalizzazione del turismo italiano, nonché a creare posti di lavoro altamente specializzati che finirebbero per aiutare la ripresa economica e sociale soprattutto nei piccoli borghi, nei centri storici di realtà spesso abbandonate e quasi spopolate. Si tratta di settori che necessitano di regole come tutto il comparto turistico, anche per evitare lo spopolamento di intere città, a causa ad esempio della mancanza di regole sulle case vacanze.

Mi si potrà dire che il piano strategico triennale del turismo tratta questi argomenti ed è vero, ma alle parole finora non penso siano seguiti tanti fatti: non sono seguiti investimenti capaci di far decollare delle iniziative serie; mancano infrastrutture; in molti casi, mancano i trasporti per poter consentire uno sviluppo turistico adeguato di aree che potrebbero cambiare il proprio destino economico e sociale, se magari fossero meglio collegate agli interporti turistici del nostro Paese. Ci saremmo aspettati degli interventi mirati utilizzando anche i fondi e le opportunità del PNRR, ma ad oggi non vediamo nulla di concreto. Come diceva uno dei colleghi che mi ha preceduto, vediamo solo tanto fumo.

Dico questo, signor Presidente, perché è necessario inquadrare il contesto in cui si inserisce la riforma della figura professionale delle guide turistiche. Si tratta di professionisti che nei decenni hanno contribuito senza dubbio alcuno al miglioramento dei servizi turistici italiani. Sono stati fra i primi a offrire quello che oggi chiamiamo il turismo esperienziale di qualità, cioè la capacità di coinvolgere il turista e fargli vivere un'esperienza unica, indimenticabile, che diventa essa stessa *marketing* internazionale per il nostro Paese e che porta poi al ripetersi dell'esperienza turistica nel futuro. Parliamo di lavoratori qualificati che, tuttavia, vivono in un mondo professionale che necessita - come tanti altri - di continui miglioramenti e adeguamenti. Pertanto non si può che definire giusta la scelta di voler riordinare questo settore.

Il problema è che questo disegno di legge non soddisfa le esigenze migliorative, in quanto non garantisce una professionalità sempre più elevata a chi vive in questo mondo o vuole farne parte, né offre tutele ai lavoratori di questo settore esposti a forte concorrenza, non sempre leale. Ma ciò che è ancor più grave è che non ha alcuna caratteristica strategica o visione di futuro rispetto a ciò che le nostre guide possono apportare al settore turistico.

L'esame in Commissione su questo provvedimento è stato abbastanza approfondito, grazie anche alle

audizioni svolte, in cui sono state ascoltate le organizzazioni più rappresentative della professione. Sono stati apportati alcuni miglioramenti alla disciplina, superando ad esempio il tema dell'abolizione specifica per sito; è stata fatta maggiore chiarezza in merito alla questione dell'esercizio della professione su base temporanea occasionale. Ma sono state operate anche scelte piuttosto discutibili sulla base di emendamenti governativi che hanno in parte stravolto alcune previsioni del testo e non solo non lo hanno migliorato, ma hanno finito per esporlo a problemi di natura giuridica e, più in generale, hanno contribuito a peggiorarlo.

Viene istituito l'albo nazionale, ma non si capisce, al momento, se, come per moltissime altre professioni questo sia costituito da un unico albo all'interno del quale ci sono diverse specializzazioni o se sia costituito da tanti piccoli albi di guide specializzate. Fa discutere, poi, il ridimensionamento piuttosto marcato del ruolo delle Regioni nella formazione e in particolare nei corsi di aggiornamento professionale richiesti alle guide su base triennale. Questi sono stati accentrati nelle mani del Ministero del turismo senza neanche mantenere qualche forma di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni su contenuti di modalità di svolgimento e durata.

Signor Presidente, è stato inspiegabilmente soppresso il riferimento allo scopo didattico delle visite guidate e non si è voluto rafforzare l'elemento della specializzazione territoriale nell'esame di abilitazione: una scelta questa quanto mai discutibile, visto che le specializzazioni sono collegate al territorio e dovrebbero essere gestite *in loco* per ottenere migliori risultati. Mi chiedo come si concili e si sposi questa volontà di controllo e accentramento tipica del Ministero del turismo con la strategia di autonomia che invece al momento il Governo sta perseguendo in maniera incessante. A me sembra la storia di Penelope: quello che il Governo fa di giorno la notte viene disfatto.

C'è poi un'altra questione molto importante sia perché ci potrebbe esporre a problemi con l'Europa, sia perché denota grande miopia strategica anche in questo settore. Mi riferisco alla questione delle guide riconosciute a livello europeo, per le quali è stato introdotto l'obbligo di un tirocinio di adattamento di durata biennale, accompagnato da una formazione complementare e oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo. Questo avviene in spregio alla normativa europea e la relativa norma potrebbe essere assolutamente irrealistica e incongruente e potrebbe dare adito a nuove infrazioni. Nel 2013, per far fronte alla procedura di infrazione dell'Unione europea, si è previsto il riconoscimento in Italia della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato, norma che in questo provvedimento non viene abrogata *in toto*, ma stravolta nella sua applicazione quando il provvedimento sarà approvato.

Questioni giuridiche a parte, tramite lei, signor Presidente, mi rivolgo alle colleghe e ai colleghi che siedono nei banchi della maggioranza per chiedere se hanno pensato che fra queste guide potrebbero anche esserci tanti nostri giovani qualificatisi all'estero, professionisti che promuovono l'Italia e accompagnano stranieri nel nostro e nel loro Paese e che avremmo tanto desiderio che potessero da noi tornare. Invece, così come per i cervelli in fuga, le forze di maggioranza si stanno muovendo per far sì che non ritornino in patria; anzi, in aggiunta all'eliminazione degli incentivi fiscali, ora si creano anche altri ostacoli per il riconoscimento di qualifiche professionali in altri settori.

Mi sembra si tratti di un'altra occasione mancata per riavere grandi risorse in Italia e, viste le vostre strategie, forse le perderemo per sempre. Purtroppo dobbiamo concludere che abbiamo perso un'altra occasione per una svolta innovativa su un settore, come quello turistico, che non può essere abbandonato alla confusione e legato a logiche vecchie ormai arretrate, che non rispondono alle stesse richieste di novità che pure sono giunte forte dalle associazioni di categoria in audizione.

Insieme ai senatori del Partito Democratico abbiamo presentato emendamenti che potrebbero semplificare e migliorare questa legge, adeguandola a soddisfare le esigenze professionali delle guide turistiche e contribuire così allo sviluppo del settore turistico. Mi auguro e spero che le colleghe e i colleghi di maggioranza li valutino con attenzione prima di votare. Come si suol dire, signor Presidente, la speranza è l'ultima a morire. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 12,45)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

[BERRINO](#) (*Fdi*). Signor Presidente, signor Ministro, è dal 2013 che il turismo italiano aspetta una regolamentazione di una parte importante del comparto, cioè quello delle guide turistiche. Diversi Governi in questi dieci anni hanno fallito sul tema, non riuscendo a far sintesi su un argomento sì complicato, su interessi sì contrapposti, su visioni della professione molto differenti. In questi dieci anni le Regioni si sono - per così dire - arrangiate come hanno potuto, cercando di dare un minimo di disciplina rispetto a quello che i Governi che si sono succeduti non sono riusciti a fare. Bisogna quindi dar merito a questo Governo e al ministro Santanchè di esserci riusciti in un anno, in un decimo del tempo speso per non far nulla nei dieci anni precedenti.

Le guide turistiche sono fondamentali per la qualità, ma anche per la quantità del nostro turismo. Sono fondamentali perché danno certezza ai visitatori più attenti, passano informazioni culturali importanti anche a quelli meno attenti; soprattutto sono garanzia di non essere truffati da chi non ha titoli per portare le persone, i nostri turisti, in giro per le tante, centinaia di migliaia di bellezze architettoniche, storiche, culturali, enogastronomiche, geografiche e paesaggistiche, di terra, di mare e di fiume, delle Alpi e degli Appennini. Bisogna avere la certezza che, quando mettiamo i nostri turisti in mano a qualcuno, questi abbia innanzitutto le conoscenze, i requisiti giuridici e la parte economico-finanziaria in ordine, per dare il meglio del nostro Paese a chi lo vuole visitare. Si è quindi fatta sintesi di tutto questo.

Essendo stato assessore al turismo in una Regione turisticamente importante, so quali sono le difficoltà e so anche quali probabilmente rimarranno in futuro. Era tuttavia necessario arrivare all'approvazione di questo disegno di legge. Ed era necessario perché serve al turismo, ai turisti; serve a creare posti di lavoro e quindi occupazione regolare; serve a regolamentare un settore in cui l'irregolarità la faceva da padrone, dove le poche guide disciplinate dalla normativa precedente al 2013 o le poche che in questi anni le Regioni erano state in grado di produrre cercavano di controbattere a coloro che facevano concorrenza sleale lavorando in nero e senza requisiti, provenendo da tutto il mondo senza che ci fosse il modo per controllarle.

Ritengo pertanto che il disegno di legge in esame analizzi e dia risposte a tutte quelle domande che in questi anni erano rimaste senza risposta, perché c'è la definizione di cosa vuol dire essere guida turistica, di cosa vuol dire esercire tale professione. All'articolo 3, dove si enuclea questo concetto, si fa anche un'affermazione molto importante, sui cui tantissimi in questi dieci anni hanno giocato. Si è spesso sentito dire qualcosa del tipo: oggi io accompagno questo gruppo per caso, sono qui perché nessuno di questo sito se ne fa carico; non sono una guida, ma lo posso fare.

Noi qui diciamo che tutto questo si potrà continuare a fare, con deroghe date dal Ministero, su richieste precise. Quindi, quando in una villa di campagna, non riconosciuta come sito, troveremo una persona che accompagna un gruppo, è perché il Ministero avrà fatto una deroga unica perché quella persona possa accompagnare un gruppo. E questo serve alla lotta al lavoro di guida in nero, per chi non ha i requisiti per farlo.

Per quanto concerne l'esame di abilitazione, finalmente sarà uguale per tutti e quindi ci sarà un livellamento in alto delle nostre guide turistiche, con l'iscrizione all'elenco nazionale delle guide turistiche.

All'articolo 6, finalmente diamo risposte anche a tutte le guide che, provenendo dall'estero, esercitano la loro professione in Italia. Diciamo loro come farlo e quali sono i requisiti, per una guida che ha l'abilitazione in uno Stato straniero, per poter esercitare la professione di guida turistica in Italia.

Continuando, vi è una previsione importante. Ci sono i corsi di specializzazione e aggiornamento, su cui finora non c'era mai stata nessuna statuizione circa il loro obbligo e la loro necessità. Noi stabiliamo che essi sono necessari, perché una guida deve tenersi informata su quello che porta a visitare. Prevediamo corsi di specializzazione, che sono importantissimi, perché l'Italia, per la sua ricchezza, necessita di guide specializzate e non solo di guide che possano accompagnare su tutto il territorio nazionale, nonché dell'aggiornamento necessario ad adeguare il modo di spiegare alle nuove aspettative che i turisti hanno. Questo aspetto è emerso durante il periodo del Covid-19 e immediatamente post Covid-19, quando i gusti e le "pretese" dei turisti sono profondamente cambiate.

Quindi, abbiamo la necessità di agire in tal senso.

Per concludere, prevediamo anche un elenco dei divieti e delle sanzioni per chi vorrà, sfidando la legge, continuare a esercitare la professione di guida turistica senza averne diritto o senza seguire le regole contenute nella legge in esame. Quindi, un plauso per quello che si è riusciti a fare in tempi brevi, con un'ampia discussione e riuscendo a mettere assieme posizioni e richieste a volte contrastanti tra loro. È una sintesi che deve essere contenuta in una legge e io ritengo che questa legge sia la miglior sintesi possibile di quello che si poteva fare su questo tema. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CARLO, *relatore*. Signor Presidente, desidero solo ribadire quanto questo disegno di legge fosse atteso e la straordinaria difficoltà nel mettere insieme tutte le esigenze, non solo delle categorie, ma anche per l'adempimento delle norme giuridiche, sia europee che italiane, tant'è che i bandi per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di guida turistica sono stati oggetto di ricorso al TAR, a pronunce del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale, a dimostrazione di come in questi dieci anni sia stata vissuta la questione delle guide.

Oggi, finalmente, con un grande lavoro e con un grande sforzo, anche perché è un obiettivo del PNRR, si riesce a chiudere il provvedimento entro la data del 31 dicembre con lo scopo - come ho detto inizialmente - di definire uno *standard* nazionale.

Ciò non significa, collega Aurora Floridia, un abbassamento verso il basso della prestazione delle guide. Io non voglio credere che le nostre guide siano professionalmente livellate verso il basso se hanno una standardizzazione nazionale. Credo anche, però, che i corsi di specializzazione, sia territoriali che tematici, e un'apposita sezione all'interno del portale garantiscano al fruitore e al mercato la possibilità di scegliere, per un determinato luogo, la guida che abbia più elementi e quindi più capacità di essere performante su quel territorio. Cito Venezia.

Una guida che avrà fatto la territorialità su Venezia e si sia occupata prevalentemente di arte e di caratteristiche lagunari, sicuramente, all'interno della sezione, verrà scelta dal mercato e dal fruitore in maniera prioritaria rispetto a un'altra guida che magari la specializzazione l'ha avuta in un'altra località italiana.

È un punto che mi sembra semplice ed è la garanzia del fatto che lo *standard* minimo nazionale consentirà a tutti comunque di avere un servizio efficace.

Quanto ai livelli di conoscenza delle lingue B2 e C1, visto che la senatrice Floridia citava le associazioni, ricordo che le stesse associazioni avevano chiesto che ci fosse solo una lingua. È stata aggiunta, a seguito dell'intervento governativo e grazie al ministro Santanchè, la seconda lingua, seppur con un livello B2. Ciò a garanzia del fatto che alle guide è richiesta la conoscenza non di una sola lingua, ma anche di una seconda.

Il collega Occhiuto giustamente citava - come ho fatto anch'io - la complessità dell'*iter*, che parte dal 2011, continua nel 2016 e con una serie di pronunce che di fatto hanno obbligato a evitare un'eccessiva territorialità. Mi rivolgo anche al mio amico e vice presidente collega Bergesio. Ad esempio, la sentenza del 18 giugno 2014 della Corte costituzionale afferma che le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale presso altre Regioni e che intendano svolgere la propria attività nella Regione Umbria sono soggette all'accertamento da parte della Provincia, limitatamente alla conoscenza del territorio con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Questa sentenza è dichiarata nulla, essendo illegittima proprio perché manca del presupposto della libera circolazione delle guide turistiche.

Tutti capiamo quanto sia importante avere gente formata e specifica sul territorio. Ma crediamo che il compromesso raggiunto tra lo *standard* nazionale e la specificità locale, territoriale e anche tematica, siano ciò che ci consente di elevare il servizio e di non infrangere nessuna delle normative europee o nazionali.

Al collega Nave - non vedo in Aula, ma qualcuno gli riporterà quanto sto per dire - che giustamente

segnala come dopo dieci anni viene data piena dignità alla professione, lamentandosi anch'egli del fatto che sia prevista una sola lingua, richiamo quanto già detto alla senatrice Florida.

Per ciò che attiene invece alla possibilità legata al fatto che siano esentate o ci sia una deroga in particolari condizioni, ciò non è fare tana libera tutti per cui, in determinate condizioni, non vi sarà la professionalità. Ma semplicemente ciò è stato garantito per le aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento di iscrizione. Faccio un esempio banale: le Giornate FAI potranno oggi essere autorizzate solamente con richiesta trenta giorni prima al Ministero del turismo. Ciò al fine di inquadrare le motivazioni di determinate scelte.

Al senatore Giacobbe - non vedo in Aula, ma gli riporterò quanto sto dicendo il collega Franceschelli, suo Capogruppo - vorrei dire che, nella Conferenza Stato-Regioni, sono state le Regioni a dire al Ministero di occuparsi dei corsi di formazione e aggiornamento. Non è quindi una questione relativa all'autonomia differenziata; anzi, potrebbe essere un chiaro esempio di autonomia differenziata laddove sono le Regioni a scegliere di quali materie si occuperanno loro e quali altre materie lasceranno alla potestà dello Stato.

Non vi è quindi un'architettura complottista e non bisogna cercare per forza motivi di scontro. Come avete potuto facilmente capire, tutto ha una spiegazione molto semplice. Grazie a tutti e buon lavoro. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto la replica del ministro Santanchè potrebbe essere fatta alla ripresa della seduta, se lei ritiene, così almeno ricominciamo ricollegandoci al tema. Pertanto, se siamo d'accordo su questo, ora sospendiamo i lavori, che riprenderanno in Aula con questo provvedimento, la replica del Ministro, la votazione degli emendamenti, le dichiarazioni di voto e il voto finale, alle ore 16. Dalle ore 13 alle ore 14 sono altresì sospesi anche i lavori delle Commissioni, a causa della riunione di un Gruppo. Dalle 14 alle 16 le Commissioni potranno lavorare secondo il calendario che hanno già eventualmente fissato e poi, alle ore 16, ci ritroveremo qui, con gli interventi che ho appena annunciato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico «Medi Livatino» di San Marco dei Cavoti, in provincia di Benevento, che stanno assistendo ai nostri lavori. Grazie per essere venuti e buona visita del Senato. *(Applausi)*.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,01, è ripresa alle ore 16,12).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. [833](#) , [412](#) , [687](#) e [749](#) (ore 16,12)

PRESIDENTE. Proseguiamo l'esame del disegno di legge in materia di disciplina della professione di guida turistica.

Questa mattina, come sapete, si è svolta la discussione generale, a cui ha fatto seguito la replica del relatore.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GARNERO SANTANCHE', *ministro del turismo*. Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve. Vorrei semplicemente ringraziare gli Uffici del Senato, i colleghi senatori, il presidente De Carlo e tutta la Commissione per il grande lavoro che hanno fatto su questo provvedimento, peraltro in tempi brevi perché, come è stato ricordato anche questa mattina, si tratta di una *milestone* del PNRR da compiere entro il 30 dicembre del corrente anno.

Rinnovo i ringraziamenti a tutti i colleghi e a tutti coloro che hanno fatto sì che oggi si possa votare in Assemblea il provvedimento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 833, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DE CARLO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.3.

GARNERO SANTANCHE', *ministro del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Florida Aurora e da altri senatori.

Chiedo agli assistenti di intervenire, perché una senatrice ha un problema con la sua scheda.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CROATTI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della Ministra sull'emendamento 2.100, perché quella delle visite guidate da remoto è una situazione che va messa a punto. Purtroppo oggi le guide turistiche hanno un concorrente veramente trasversale, con il quale fanno fatica a competere sul mercato, per cui è necessario trovare una soluzione. Magari alla Camera avremo la possibilità di addentrarci maggiormente nel provvedimento, ma l'aspetto del remoto è per noi un problema oggettivo che sottrae una grande fetta di mercato alle attuali guide. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

DE CARLO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GARNERO SANTANCHE', *ministro del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dai senatori Croatti e Nave.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.102, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Franceschelli, identico all'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.13, presentato dalla

senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.15, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.16, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.17, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.101, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.15, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100, presentato dai senatori Croatti e Nave, identico all'emendamento 6.101, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.102, presentato dalla senatrice Licheri Sabrina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dai senatori Giacobbe e Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DE CARLO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GARNERO SANTANCHE', *ministro del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.100, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.101, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.13, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[DE CARLO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 13.100.

[GARNERO SANTANCHE'](#), *ministro del turismo*. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.100, presentato dal senatore Franceschelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

[BIANCOFIORE](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministro, l'Italia, il nostro amato Paese, è celebre in tutto il mondo per la sua straordinaria bellezza e ricchezza storico-culturale. Per chi non lo sapesse, per gli italiani che ci ascoltano, noi abbiamo il maggior numero di siti UNESCO al mondo. (*Brusio*). Presidente, non riesco ad ascoltarvi nemmeno io.

Questo prezioso patrimonio richiede quotidianamente un'adeguata conoscenza della storia, tutela e valorizzazione, e le guide turistiche svolgono in tal senso un ruolo cruciale nel presentare e promuovere, ma anche nel preservare, la bellezza e la storia di questo nostro patrimonio ai visitatori.

La riforma della disciplina della professione di guida turistica prevista nel disegno di legge oggi al nostro esame rappresenta anzitutto un importante passo avanti nella lotta contro l'abusivismo dilagante che ha afflitto purtroppo il turismo culturale e tutto il comparto turistico nazionale.

Con questo disegno di legge infatti il Governo Meloni si pone l'ambizioso obiettivo di mettere finalmente ordine al sistema, ma soprattutto di mettere la parola fine al caos di abusivismo e illegalità che da troppi anni hanno regnato nel settore, senza che nessuno se ne occupasse. Ringraziamo il ministro Santanchè per averlo fatto.

Si va dai cosiddetti *local* alle guide esperienziali, dai divulgatori scientifici dell'arte agli operatori culturali e così via. Un ginepraio di figure, a metà tra il turismo e il mondo dei beni culturali, che hanno evidentemente lo stesso scopo, oltre che fare lo stesso lavoro, delle guide turistiche professionali, senza avere però né l'abilitazione né i titoli per farlo. Una consuetudine non solo illegittima, ma anche eticamente scorretta, che vogliamo così spezzare per dare un segnale anzitutto di coerenza, ma anche di rispetto e ripristino della legalità e del merito in un settore che conosce figure professionali altamente qualificate, che dunque meritano di ricevere dallo Stato adeguate tutele, ponendo fine al proliferare di altre figure evidentemente surrogate.

Vogliamo, onorevoli colleghi, Governo, Presidente fornire una regolamentazione uguale e uniforme per tutti i professionisti del settore, in tutto il territorio italiano. Vogliamo creare uno *standard* qualitativo elevato per offrire ai visitatori un'esperienza turistica arricchente e autentica, degna del nostro Paese. Ecco perché questa riforma si prospetta come una fondamentale pietra miliare per la guida turistica... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice, mi scusi se la interrompo. Colleghi, siamo in dichiarazione di voto. La senatrice Biancofiore ha una voce abbastanza stentorea, ma io fatico a seguire quello che sta dicendo. Chi intende rimanere in Aula consenta a chi rimane di seguire.

BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). La ringrazio molto, Presidente.

Bisognava attendere un Governo di centrodestra, un Governo del fare per poter realizzare questa riforma e di questo siamo oltremodo orgogliosi. Non solo. Si tratta di una riforma attesa da almeno un decennio, che oggi, grazie alla determinazione conosciuta del ministro del turismo Daniela Santanchè, vede finalmente la luce.

Una riforma inserita tra l'altro anche nel cronoprogramma del PNRR; l'Italia e il Governo dimostrano quindi ancora una volta di rispettare gli impegni assunti con l'Unione europea, come dicevamo stamane, ma soprattutto di essere in grado di dare maggiore dignità e tutela alle centinaia di figure professionali che dalle Alpi fino alle pendici dell'Etna si occupano di custodire e decantare le meraviglie del nostro bel Paese.

Una riforma quindi che in primo luogo vuole definire compiutamente il ruolo e le competenze del professionista guida turistica, il quale dovrà necessariamente avere l'abilitazione per illustrare e interpretare i beni storici, culturali, artistici, architettonici, archeologici e religiosi del patrimonio italiano.

Una riforma che vuole certificare una formazione adeguata alle guide turistiche e proteggerle dal rischio di esercizio abusivo della professione, nel quale noi italiani spesso e volentieri siamo effettivamente professionisti.

Due infatti saranno i passaggi fondamentali per l'esercizio della professione: il superamento di un esame di idoneità indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo e l'iscrizione all'elenco nazionale delle guide turistiche. Stimiamo che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale possano essere circa 10.000, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo; successivamente potremo ragionevolmente aspettarci una domanda abilitativa annuale da parte di 3.000-5.000 richiedenti. Un numero quindi assolutamente importante di nuovi posti di lavoro, che ci rende, come dicevo, certamente orgogliosi, come già siamo tutti noi, del turismo italiano.

Incoraggiare e promuovere l'acquisizione di titoli e una migliore specializzazione da parte delle guide turistiche: è questo l'ulteriore obiettivo che il disegno di legge si pone. Più formazione significherà avere maggiore conoscenza del contesto in cui si andrà ad operare, al fine di meglio tutelare il patrimonio culturale italiano e non solo. In questo senso abbiamo insistito con il Governo affinché si potesse ricomprendere, nel novero dei titoli di specializzazione che la guida turistica iscritta all'elenco nazionale può acquisire, la specializzazione in attività turistiche con gli animali, in ragione non solo del crescente numero di turisti che viaggiano con il proprio animale, ma perché parte integrante della famiglia (quindi crescente interesse che oggi c'è verso tale attività), ma soprattutto per richiamare con ancora più forza il tema che stiamo dibattendo da tempo sulla tutela giuridica del benessere animale. Su questo punto abbiamo registrato un chiaro impegno da parte del ministro Santanchè, che ringrazio per la sensibilità nei confronti del tema, di tener conto di questa nostra proposta in sede di emanazione dei decreti attuativi.

Mi avvio a concludere, Presidente. Nell'ultimo censimento delle guide turistiche italiane abilitate emerge che i professionisti sono oggi circa 17.000; una volta creato l'elenco nazionale, stimiamo che a regime si possa arrivare a circa 5.000 iscrizioni ogni anno. Ecco perché con ancora più determinazione vogliamo andare avanti nel solco tracciato da questo provvedimento, perché il turismo italiano sia sempre l'eccellenza che tutti conosciamo e che tutti ci invidiano nel mondo. Noi siamo, come sappiamo tutti, un museo a cielo aperto e dobbiamo ricordarcelo sempre. Dunque mai più servizi sottopagati o pagati a cottimo oppure guide turistiche abusive improvvisate. Il testo di legge, infatti, prevede severe misure punitive per l'esercizio abusivo della professione.

Concludo, signor Presidente e Ministro, dicendo che, se la guida turistica è quel professionista deputato a svolgere tutte quelle bellissime attività descritte nell'articolo 2 di questo disegno di legge e se per garantire la qualità delle sue prestazioni si presta ad esami e concorsi di specializzazione e di aggiornamento, nonché a un'assicurazione professionale come previsto dal testo, allora è più che mai necessario e doveroso cristallizzare questa figura, ponendo fine all'utilizzo improprio di altre figure senza abilitazione per fare lo stesso identico lavoro. Crediamo quindi che con questo disegno di legge si siano gettate importanti fondamenta perché tutto questo possa davvero dirsi finalmente compiuto, ridando dignità al nostro Paese e ad un settore fondamentale. Ecco perché annuncio convintamente il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE. (*Applausi*).

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, questo provvedimento - lo dico subito - avrà il voto favorevole del nostro partito, di Italia Viva. Ringrazio la Ministra per aver portato a termine un lavoro iniziato nella scorsa legislatura con il ministro Garavaglia, a cui facciamo gli auguri di pronta guarigione, perché ha avuto un incidente da ragazzino (quando si sa portare bene la moto, si vede). (*Commenti*). Ah, vero, qua c'è tutta una serie di persone incidentate.

È sempre un segno di grande intelligenza politica quello di non distruggere il lavoro fatto solo perché il Governo precedente non apparteneva alla propria forza politica, cercando di dare soluzione a un

problema che ci portiamo avanti da tanti anni, quello delle guide turistiche e del loro inquadramento non soltanto giuridico, ma anche lavorativo, delle tutele da dare a un settore sempre più soggetto ad essere in qualche modo incrementato, perché il turismo con i suoi numeri da *record* rappresenta anche un modo più semplice, se vogliamo, di trovare un'occupazione, laddove non si riesce a trovarne altre.

Ciò richiede però sempre più professionalità e capacità di saper illustrare l'immenso patrimonio culturale che è l'Italia e, in altro senso, anche tutelarlo dalle concorrenze sleali provenienti da Paesi stranieri che magari non hanno la stessa capacità e la stessa attenzione verso il nostro patrimonio. Quindi lo diciamo subito: quello messo in atto dal ministro Garavaglia, riprendendo nella quasi totalità il lavoro compiuto dal Governo Draghi, è un tentativo di rendere la professione delle guide turistiche il più possibile tutelata, per quanto è possibile farlo, respingendo le richieste di eccessiva regionalizzazione, il che ci fa piacere perché l'Italia è un museo a cielo aperto nella sua totalità ed è giusto che chi fa questa professione conosca la totalità del museo e non si concentri solo sulla propria Regione. Quindi il provvedimento al nostro esame è positivo.

Potrei concludere così la mia dichiarazione di voto, ma approfitto di averla in Aula, signora Ministra, perché non riesco a capire altri provvedimenti che riguardano il turismo, in particolare quello che appare un accanimento verso gli affitti brevi o gli affitti turistici. Glielo dico perché spesso si fa l'errore - ma lo fanno tutti, non è un elemento tipico solo di questo Governo - di scambiare tutta l'Italia per Roma, ed è un danno che vale per chi pensa, per esempio, che le aree interne, i piccoli Comuni che abbiamo sugli Appennini o sulle Alpi, i Comuni che fanno parte del nostro territorio (il Piemonte) che hanno visto una rinascita quando, ad esempio, è stato rivalutato il suo cibo, possono essere salvaguardati da un eccessivo consumo del suolo se si diffonde il modello dell'albergo diffuso, attraverso Airbnb, e il museo diffuso, grazie ai quali si vede la rinascita di interi borghi.

Se lei dice di volerlo fare, allora togliamo l'aumento dell'aliquota della cedolare secca dal 21 al 26 per cento, signora Ministra, perché disincentiva la possibilità, per persone che hanno ereditato case dai nonni o dagli zii, di ristrutturarle, di riqualificarle e di metterle a disposizione di una comunità. Se il problema sono le piattaforme straniere, abbiamo visto cosa è accaduto in Liguria: il modo di colpirle, se non portano vantaggio alle casse dello Stato italiano esiste, come esiste il modo per arrivare a vedere giustamente risarcito il fisco italiano in caso di evasione. Chi le parla, insieme all'amico Scalfarotto, spesso utilizza queste strutture per fare le vacanze in giro per l'Italia, infatti quando ci si trova tutti insieme magari si ha voglia di ricevere degli amici, avere una cucina, cosa che un albergo non ti dà.

Allora io capisco che Federalberghi è una grande potenza e guardi, lo so perché abbiamo governato anche noi e la tentazione di dare ragione soltanto ad una categoria è molto forte, però oggi la diffusione di queste realtà è talmente ampia che pensare che a Roma centro, a Firenze o a Venezia non si trovino case per i giovani, per le coppie, perché ci sono gli Airbnb forse è un assunto un po' troppo semplicistico. Non si trovano case in centro innanzi tutto perché sono molto care e se non si adeguano gli stipendi è difficile che una famiglia normale possa permettersi quelle cifre, ma soprattutto perché non si dà certezza al proprietario di casa, qualora ci siano dei problemi con un inquilino, di ritornare in tempi brevi in possesso dell'alloggio. Se non mettiamo mano agli affitti lunghi, magari prevedendo degli incentivi economici per chi ricorre ad essi, magari abbattendo l'IMU per le seconde case o dando un incentivo ai proprietari che preferiscono la soluzione degli affitti lunghi rispetto agli affitti brevi, non sarà massacrando gli affitti turistici che si troverà la soluzione.

Si sarà massacrata semplicemente la possibilità per le persone di fare impresa usando il proprio patrimonio immobiliare, che mi sembra - visto che stamattina abbiamo parlato della legge per la concorrenza - un giusto modo per garantire, in un mercato libero, le scelte più appropriate per un mercato libero. Se qualcuno vuole mettere a disposizione il sistema immobiliare per fare turismo, non vedo perché debba essere massacrato e danneggiato.

Mi sentivo di dirglielo perché francamente non ho compreso l'aumento della cedolare nella legge di bilancio e visto che purtroppo non sarà lei a parlarne in sede di esame della legge di bilancio, ma ci saranno i nostri emendamenti, perché noi possiamo presentarli, le volevo soltanto anticipare che

presentiamo emendamenti di questa natura. Nella nostra onestà intellettuale, infatti, quando condividiamo i provvedimenti, come quello sulle guide turistiche, votiamo a favore, e non abbiamo paura di farlo, ma quando non condividiamo un provvedimento, con altrettanta onestà intellettuale ci sentiamo di dirlo in maniera garbata, ma diretta. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti dell'Istituto tecnico economico «Giuseppe Cavazzi», di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Teodoro Gaza» di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [833](#) , [412](#) , [687](#) e [749](#) (ore 16,46)

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Aurora (*Misto-AVS*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, ringrazio il senatore De Carlo per la replica al mio intervento, soprattutto perché le puntualizzazioni da lui fatte mi danno la possibilità di ribadire e chiarire con forza sia la nostra posizione in materia, sia le rilevanti storture che questo progetto di legge sta introducendo nella categoria professionale della guida turistica.

Mi dispiace constatare come, ancora oggi, con resoconti alla mano, la maggioranza riesca ancora a giustificare la sua incosciente scelta politica di introdurre norme peggiorative sulle tutele e sulle garanzie di cui gode la figura della guida turistica, vero e proprio biglietto da visita dell'immenso patrimonio artistico, culturale e linguistico italiano, in un Paese peraltro in cui il turismo genera oltre il 5 per cento del PIL e oltre il 6 per cento dell'occupazione. È un comportamento dannoso, che promuove una guida generalista e annacqua il rispetto di *standard* professionali, culturali e linguistici adeguati allo svolgimento della professione stessa.

Proprio a questo proposito il senatore De Carlo, nella sua replica dopo la discussione generale, ha sottolineato che la certificazione linguistica non inferiore al livello B2 per la seconda lingua è stata una proposta introdotta dal Governo e dalla maggioranza a tutela della competenza della guida turistica stessa e che, viceversa, le associazioni di categoria non l'avevano richiesto, cosa che a noi non risulta. Ciò che ci risulta, invece, è che anche la Lega ha presentato un emendamento a prima firma del senatore Centinaio, esperto della materia in quanto ex ministro del turismo, chiedendo l'obbligo di certificazione di tutte e due le lingue straniere a un livello, guarda caso, non inferiore al C1, requisito fondamentale per garantire la fruibilità e la comprensione dei complessi contenuti che la guida intende veicolare, emendamento uguale al nostro e da voi maggioranza fatto ritirare, per motivi a questo punto per noi incomprensibili e misteriosi.

All'interno della vostra maggioranza non c'è coerenza, bensì confusione e contraddizione che si manifestano nelle vostre proposte. Allo stesso modo, ribadisco la gravità della mancanza di una specializzazione differenziata di stampo regionale delle guide, requisito essenziale per svolgere professionalmente la propria attività nel territorio in cui intende operare. La guida turistica generalista porterà inevitabilmente a peggiorare le condizioni lavorative ed economiche dei professionisti, che si troveranno dinanzi a una concorrenza sleale, data da soggetti che sul mercato cercano l'offerta economicamente più vantaggiosa, come le piattaforme *web* e i grandi operatori turistici, i quali sostengono un turismo di massa, lasciando le briciole ai veri professionisti.

Parificare la figura dell'accompagnatore turistico a quello della guida turistica, liberalizzando così la professione, acuisce inoltre gli abusi già esistenti nella categoria. Come fate a dire che è migliorativa la scelta di sopprimere lo scopo didattico della definizione "guida"? È un requisito fondamentale per la professione, che conserva un importante ruolo didattico per gli studenti di ogni ordine e grado. Come fate a dire che è migliorativa la reintroduzione di un tirocinio di adattamento per coloro che, avendo la qualifica di guida all'estero, chiedono la parificazione del titolo in Italia? Vi ricordo che le associazioni

di categoria, consapevoli dell'uso e abuso distorto che si può fare di questo strumento, si erano fermamente opposte alla reintroduzione del tirocinio, salvo poi vederselo reintrodotta impunemente nel testo.

La maggioranza, anzi parte della maggioranza, ha modificato silenziosamente il testo in Commissione, contravvenendo ai faticosi accordi mediati per mesi nei tavoli di concertazione tra le associazioni di categoria e il Ministero del turismo. La politica della maggioranza si rivela ancora una volta noncurante e irrispettosa delle reali esigenze di tutela economica e professionale dei lavoratori di questo Paese. Un Governo incoerente, poco chiaro nelle intenzioni e sibillino nelle scelte, che butta fumo negli occhi di coloro che per lungo tempo hanno cercato di portare le proprie istanze dinanzi alla ministra Santanchè e alla Commissione. Tutto inutile. Che dire? Un vero e proprio pasticcio all'italiana.

Con questa legge è stata persa l'occasione di tutelare la categoria delle guide turistiche, che aspettava questo provvedimento da più di dieci anni.

Per tutte queste ragioni, noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra annunciamo il voto contrario a questo provvedimento. (*Applausi*).

[ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, il testo al nostro esame è uno dei trentuno collegati alla manovra di finanza pubblica; è stato collegato alla manovra pur essendo un disegno di legge il cui esame era già iniziato, proprio perché la sua approvazione è legata al Piano di ripresa e resilienza italiano. Si tratta di norme che accompagnano quindi il PNNR in quanto richieste dall'Europa.

Con queste disposizioni, l'Italia si allinea all'Unione europea, in particolare laddove le previsioni che riguardano le prestazioni professionali di chi svolge la professione di guida turistica si conformano alla direttiva servizi, la cosiddetta Bolkestein. Si allinea inoltre la nostra normativa alle disposizioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle sentenze del Consiglio di Stato, che su questo tema erano intervenuti con proprie indicazioni.

Al nostro esame c'è quindi un testo ben ponderato, che il lavoro della 9a Commissione ha approvato con ulteriori puntualizzazioni normative. La professione di guida turistica in Italia, primo Paese al mondo per ampiezza di luoghi artistici e di beni culturali, riguarda circa 17.000 persone. Si tratta di professionisti preparati che conoscono la storia italiana e i luoghi dell'arte italiana attorno ai quali ruota il turismo.

Voglio ricordare che il prodotto interno lordo italiano è alimentato per circa 100 miliardi l'anno dal settore del turismo, oltre ad altri 160 miliardi di produzione dei settori a esso collegati, pari quindi a circa il 13 per cento del prodotto interno lordo. È evidente che la variabile turismo è quindi molto importante e fondamentale per l'intera economia italiana. Il più efficace biglietto da visita per il nostro turismo, la migliore campagna pubblicitaria la svolge la soddisfazione del turista che ha passato una vacanza in Italia, quando torna nella propria patria e, col passaparola, i suoi commenti e il suo entusiasmo, descrive ai suoi concittadini ciò che ha visto e quello che ha appreso visitando quel grande museo a cielo aperto che è il nostro Paese.

In buona parte può contribuire a questi sentimenti di soddisfazione proprio il lavoro delle guide turistiche. Il disegno di legge in esame contribuisce a definire un unico *standard* nazionale per le guide, laddove finora questo era in parte frammentato anche dalla competenza concorrente sul turismo tra Stato e Regioni. Un unico *standard*, con un'unica qualifica che vale da Torino a Taormina, dipende da un'unica normativa nazionale, che si pone sopra le disposizioni regionali in tema. Per esercitare la professione di guida turistica innanzitutto è previsto un esame di abilitazione, che ogni anno vedrà accedere alla professione nuove figure professionali che si aggiungeranno a quelle che già operano in Italia. Oltre a regolamentare il lavoro della guida turistica italiana, viene normata anche la professione di chi, avendo una qualifica ottenuta all'estero, voglia esercitare la sua professione sul nostro territorio.

Fondamentale sarà poi seguire i corsi di specializzazione e di aggiornamento professionale a cui tutte

le guide saranno tenute. Uniformando verso l'alto lo *standard* qualitativo delle guide turistiche, diventa importante anche regolare il livello dei loro compensi, che devono essere proporzionati alla professionalità e al lavoro svolto. Le guide potranno anche accedere gratuitamente a tutti i luoghi della cultura in Italia, anche ai fini di ulteriore formazione. Verrà individuata per le guide turistiche la loro esatta figura professionale anche attraverso l'attribuzione di un apposito codice Ateco.

Per esercitare la professione di guida turistica, sarà altresì necessario avere la copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile e professionale e iscriversi a un elenco nazionale di professionisti su una piattaforma informatica che verrà costituita il prossimo anno.

Infine, a ciascun professionista autorizzato verrà rilasciato un apposito tesserino dal Ministero del turismo che contribuirà a marginalizzare gli abusivi. Come tutti i professionisti, potranno operare nei limiti della legge, con controlli e garanzie per i clienti che richiedono le loro prestazioni.

Insomma, creiamo una professione vera e propria, che richiede appunto adeguata competenza e preparazione, *standard* qualitativi elevati. Creiamo oggi una professione assolutamente necessaria per contribuire ulteriormente a valorizzare al meglio il nostro immenso patrimonio culturale e storico, che non ha pari nel mondo e che molti Paesi ci invidiano. (*Applausi*).

Nell'annunciare quindi il voto favorevole di Forza Italia, signor Presidente, mi consentirà di esprimere tutta la mia solidarietà alla Capogruppo, senatrice Licia Ronzulli, che un'ora fa ha ricevuto una busta indirizzata a lei, intercettata fortunatamente dalla Polizia, contenente un proiettile. (*Applausi*).

Si tratta sicuramente di un gesto inquietante e insopportabile, che colpisce una collega, ma colpisce tutti noi; un gesto intimidatorio che ci preoccupa, ma che non ci farà arretrare di un millimetro: continueremo a difendere la democrazia e la convinzione che tutti i cittadini possano esprimere le proprie idee senza essere minacciati. La libertà è un diritto che questo Paese ha conquistato a caro prezzo e che intende difendere a qualsiasi costo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Rosso, ovviamente la Presidenza, anche a nome di tutta l'Assemblea, si associa nell'esprimere solidarietà alla collega capogruppo Ronzulli per il vile attacco di cui è stata oggetto.

CROATTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROATTI (M5S). Signor Presidente, ministro Santanchè, colleghi, anche il MoVimento 5 Stelle esprime solidarietà alla senatrice Ronzulli per questo evento gravissimo che le è accaduto.

Signor Ministro, parliamo di un tema che penso stia estremamente a cuore a lei e a tutti gli italiani, ovvero il turismo. Il turismo nel nostro Paese, con gli adeguati investimenti, ha grandissime possibilità. Sono stati approvati tanti provvedimenti negli anni, ma uno in particolare, che può essere il biglietto da visita più importante per il turismo, lo abbiamo portato avanti per diversi anni e adesso riusciamo a compiere questo primo passaggio fondamentale per quanto riguarda coloro che il turismo lo raccontano, quando accompagnano i turisti, e possono elevare la qualità dell'offerta al livello delle richieste dei nuovi turisti che arrivano nel nostro Paese.

La maggior parte dei turisti che stanno arrivando oggi nel nostro Paese vuole approfondire i temi e alzare il livello di competenza e di qualità, nel tentativo di capire meglio le opere, i paesaggi e gli spazi dove si visitano i monumenti, le chiese e i musei e per questo cercano figure di livello, che li possano accompagnare per capire meglio questo percorso.

Ben venga, quindi, questo disegno di legge che è approdato in un'Assemblea che, come vediamo, non è "cattiva".

Non so perché troppo spesso arrivano decreti-legge, ma faccio i complimenti perché finalmente è stato esaminato qualche disegno di legge, si sono fatte lavorare le Commissioni che, come ha avuto la possibilità di vedere, lavorano in maniera costruttiva; bisognerebbe quindi smetterla con la decretazione d'urgenza e presentare disegni di legge, come quello che ha presentato lei, e passare attraverso le Camere, dove possiamo dare un contributo e migliorare tutti insieme un provvedimento.

Proprio per questo anticipo il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle, perché il provvedimento

poteva essere migliore e crescere, però comunque ha avuto un'importante discussione parlamentare che ci ha dato la possibilità di migliorarlo e sono sicuro che alla Camera riusciranno a migliorarlo ulteriormente e poi forse lo ritroveremo in terza lettura in Senato.

Questo provvedimento arriva da lontano, eravamo in Commissione insieme, benché su posizioni distanti, e ci abbiamo lavorato tanto. Ringrazio anche l'allora ministro Garavaglia, a cui devo fare i miei auguri per una pronta guarigione. È stato un provvedimento molto difficile, che ha avuto uno dei suoi primi passaggi al Ministero del turismo, proprio durante il Governo Draghi. Noi lo avevamo nel nostro programma elettorale, così come anche voi. Abbiamo istituito questo Ministero, che è fondamentale proprio per tale ragione, perché alcuni temi, come questo e come altri che ha citato la senatrice Fregolent, hanno bisogno di vedere una convergenza nella discussione. Il Ministero del turismo era sparito nel nostro Paese nel 1993 dopo un *referendum*, ma era fortemente voluto anche dal nostro Gruppo politico, perché dà la possibilità di reagire prontamente alle richieste del mercato.

Sul tema erano stati presentati diversi disegni di legge che avevano trovato un punto di convergenza con il ministro Garavaglia, ma per la caduta del Governo non siamo riusciti a portarlo avanti. In realtà c'era un tema centrale, fondamentale, cioè l'impossibilità di far crescere il settore, nel quale da oltre dieci anni non era stato possibile fare concorsi, con il conseguente blocco di una professione di qualità. D'altro canto, sta nascendo una forte richiesta di guide turistiche da parte del mercato ed è giusto fare concorsi, capire come affrontare questo mercato e come alzare il livello di professionalità di queste persone.

Il provvedimento, che abbiamo elaborato col ministro Garavaglia, consta di diversi articoli che toccano alcuni principi essenziali della regionalizzazione del tema, secondo quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, soprattutto per quanto riguarda la definizione della professione di guida turistica, che non aveva mai avuto una definizione ben specifica. Adesso tutto il campo di gioco è stato delineato. Noi consideriamo poi fondamentale la norma sui requisiti per gli esami per capire come affrontare il percorso di crescita di queste figure.

Vi è poi il tema dei codici Ateco, di cui in realtà le guide turistiche già dispongono, ma spesso presentano difficoltà, perché all'interno di un provvedimento vengono inserite alcune professioni e alcuni spazi lavorativi differenti. Questa purtroppo è stata una criticità gigantesca che abbiamo visto durante il Covid, quindi è giusto normare questo passaggio.

Uno degli aspetti più complicati che non abbiamo affrontato, quindi speriamo che la Camera lo faccia in maniera più approfondita, riguarda i soggetti che vengono a lavorare nel nostro Paese, quindi abbiamo bisogno di tutelarci, di fare in modo che ci siano normative più stringenti. Pertanto pongo proprio questo tema all'attenzione della Ministra affinché si alzino i livelli di sicurezza per quanti utilizzano le guide turistiche, vanno su un territorio e ne richiedono l'utilizzo; spesso arrivano guide dall'estero che non hanno molte competenze e con molta superficialità raccontano e narrano un territorio che magari non conoscono in maniera approfondita. Noi abbiamo quindi bisogno di sapere che le persone che entrano nel nostro Paese e che raccontano le nostre opere siano di un livello qualitativo alto come quello che esprimiamo con le nostre guide.

Sono stati inseriti alcuni emendamenti, che nel disegno di legge da me presentato erano più approfonditi. Uno è sull'elenco nazionale, che è strumento ben visto, ma ricordo che la normativa del PNRR parlava di un albo, essendo la guida turistica una professione.

Noi abbiamo fatto un elenco ed è un punto di caduta che riconosciamo in maniera corretta. Va bene quindi che le guide siano iscritte in un elenco, che però deve dare la possibilità di far entrare in maniera più concreta alcune professionalità, per cui l'utente che ne usufruisce abbia la possibilità di scegliere in maniera più accurata e più approfondita.

L'emendamento sul tesserino è una previsione che ha visto l'unanimità dei consensi. È sempre stata una delle richieste, infatti, quella di un tesserino nazionale in capo al Ministero, così come l'elenco: ben venga quindi questo utilizzo da parte del Ministero di un tesserino riconoscibile ovunque, per cui qualsiasi vigile abbia immediatamente il riconoscimento visivo di un eventuale esercizio abusivo. Questo, quindi, è un aspetto per noi molto importante.

È stato fatto un grande passo in avanti su questo provvedimento. Peccato per la bocciatura in Commissione di numerosi emendamenti, che sicuramente i colleghi alla Camera ripresenteranno, trovando il modo di fare una riflessione approfondita per cercare di far capire qual è l'importanza di tutelare alcuni aspetti che le categorie ci sottopongono e che tutti gli operatori del mercato stanno cercando di attenzionare.

Sul punto del Piano di ripresa e resilienza, il MoVimento 5 Stelle può vantarsi di quanto è stato fatto. Ricordo, signor Ministro, che un tempo sedeva in Commissione con me. Abbiamo lavorato moltissimo per inserire questo tema all'interno del PNRR, in un lavoro che abbiamo fatto in sinergia, e molti punti anche voi all'opposizione li avevate condivisi con noi.

Il Piano di ripresa e resilienza ha portato alla soluzione di questo problema, perché vedo che, in maniera molto celere, la maggioranza questa volta è riuscita a portare a termine questo primo passaggio del provvedimento. Ritengo però che proprio il PNRR sia stato centrale, quindi siamo stati forse lungimiranti, noi e voi, la volta scorsa in Commissione. Mi preme citare anche il collega Paolo Ripamonti, che aveva lavorato tanto insieme a noi per cercare di portare a casa almeno il risultato della presenza delle guide turistiche dentro questo provvedimento.

Ovviamente, lo abbiamo inserito nella missione riferita al turismo, perché era un passaggio fondamentale. Proprio la creazione di uno spazio di manovra chiaro, infatti, può alzare tantissimo il livello di professionalità di queste figure professionali, che già esistono. Tutte le guide turistiche già operanti, di grandissima competenza, devono entrare di diritto in questo elenco nazionale. Tutti coloro che entreranno nel mercato avranno adesso una strada chiara da intraprendere.

Signor Presidente, il nostro voto sarà un pungolo per cercare di riattenzionare provvedimenti che abbiamo presentato qui, in una discussione che può migliorare alla Camera. Per questo motivo, il MoVimento 5 Stelle esprime voto di astensione su questo provvedimento. (*Applausi*).

[CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, innanzitutto, anche a nome del Gruppo Lega, esprimo solidarietà alla collega Licia Ronzulli per il gesto vile ed infame che ha subito. Ribadisco quindi la solidarietà da parte di tutto il nostro Gruppo. (*Applausi*).

Per circa trent'anni all'Italia è mancato un apposito Ministero del turismo. Quando il turismo era agganciato ad altri Ministeri, era un po' la Cenerentola di quei Dicasteri. Una ventina di persone alla Direzione del turismo per gestire il 14 per cento del PIL: un po' poco, un po' troppo mortificante. È stata la Lega a volere fortemente la creazione del Ministero del turismo.

Agli inizi della storia repubblicana, la competenza in materia di turismo era stata attribuita ad un commissariato istituito presso la Presidenza del Consiglio. Nel 2021, dunque, per la prima volta è nato un Ministero che si occupa esclusivamente di turismo.

Strano se consideriamo, come diceva prima il collega Rosso, che in Italia il turismo genera direttamente il 5 per cento del PIL e incide indirettamente sul 13 per cento dello stesso, rappresenta il 6 per cento direttamente e indirettamente il 15 per cento dell'occupazione totale.

L'imponenza di questo settore economico si deve all'enorme patrimonio artistico e naturalistico italiano. Nel 2020 si contavano 4.260 musei e istituti similari aperti, 3.337 musei chiusi, 295 aree archeologiche, 633 monumenti o complessi monumentali. I Comuni italiani che ospitano almeno una struttura a carattere museale sono quasi 2.400. Vi sono migliaia di luoghi di culto, borghi medievali, palazzi e residenze di interesse storico, disseminati su tutto il territorio nazionale.

Parlare di turismo è indispensabile, ma al tempo stesso non si può guardare a questo Ministero come un mero palco per progetti di rilancio. Soltanto nelle Repubbliche socialiste sovietiche esistevano piani pluriennali di sviluppo per avviare rilanci che poi, guarda caso, non c'erano mai.

Non sono i Governi a fare il PIL, ma le aziende e gli operatori del settore. I Governi possono e devono fare regole e norme che agevolano il mercato verso la produzione di ricchezza. Credo che questo Governo, e anche il Ministero, si stiano muovendo proprio in tale direzione.

Oggi parliamo di guide turistiche, tema da sempre molto caro alla Lega, prova ne sono le due proposte già presentate a firma del senatore Centinaio e del senatore Garavaglia.

Nello specifico disegno di legge, questa proposta ha la finalità di introdurre una regolamentazione della professione di guida turistica, la cui disciplina, in base all'articolo 117 della Costituzione, rientra tra le materie di legislazione concorrente, attraverso misure coerenti con la necessità di valorizzare il patrimonio culturale italiano tramite il riconoscimento delle professionalità di coloro che lo illustrano ai visitatori, esaltandone la bellezza e la ricchezza in tutti gli aspetti (storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale), anche in relazione al contesto demo-etno-antropologico, paesaggistico ed enogastronomico che caratterizza la specificità dei territori.

L'Italia è un monumento a cielo aperto, costituito da migliaia di realtà culturali diverse e specifiche ed è opportuno che chi le va a illustrare professionalmente sia competente ed abbia una conoscenza specifica dei territori. In mancanza di tale intervento normativo, si corre il rischio di non riuscire a valorizzare fino in fondo tutte le tipicità proprie di ogni singola area. Per fare ciò è necessario chiarire definitivamente la natura dell'attività della guida turistica, che non è quella di un mero servizio turistico, ma una vera e propria professione. Dopo nove anni di attesa e di discussione, si intravede una via d'uscita dal vicolo cieco nel quale era finita la normativa per la professione della guida turistica. La riforma della professione di guida turistica non può più aspettare, non solo perché ce lo chiede l'Europa e i nostri ritardi vengono sanzionati, ma perché il turismo è cambiato e sono aumentate la quantità e la qualità della domanda. Senza professionisti si espande e si consolida l'abusivismo. Per tali motivi, abbiamo solo cominciato con questo provvedimento a legiferare nel merito.

Dall'ultimo censimento delle guide turistiche italiane abilitate, realizzato dall'Istituto nazionale di ricerca, sulla base degli elenchi ufficiali disponibili, risultano circa 17.000 professionisti abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica.

Sono tanti gli aspetti sui quali siamo intervenuti con questo provvedimento, per disciplinare la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali, e definire la figura di guida turistica quale professionista abilitato ai sensi degli articoli 4, 6 e 13 del disegno di legge in esame; per stabilire poi i requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica e il superamento dell'esame di abilitazione; per disciplinare l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica (il quale viene indetto con cadenza almeno annuale dal Ministero del turismo e consiste in una prova scritta, una orale ed una tecnico-pratica); per disporre l'istituzione presso il Ministero del turismo dell'elenco nazionale delle guide turistiche ed infine per disciplinare l'esercizio in Italia della professione di guida turistica sulla base dei titoli conseguiti all'estero.

Abbiamo anche introdotto un'importante novità: si terrà conto delle specializzazioni territoriali e tematiche.

Su questo possiamo e dobbiamo fare di più, compatibilmente con i vincoli che abbiamo, perché riteniamo che una caratterizzazione territoriale sia il modo migliore per esaltare la professionalità e le competenze delle guide.

Siamo però consapevoli dei motivi dell'urgenza di questo provvedimento e per questo, Ministro, la ringraziamo per il lavoro svolto. Grazie, Ministro, anche perché con questo provvedimento finalmente cominciamo a dire basta alle guide abusive e improvvisate per accompagnare i turisti a scoprire le bellezze delle città d'arte italiane. Il nostro obiettivo resta tutelare quello che il buon Dio e i nostri avi hanno regalato al nostro Paese e tutelare, ovviamente nei limiti del possibile, le italiane e gli italiani che hanno deciso di svolgere una professione meravigliosa, che è quella di studiare e raccontare le meraviglie del nostro Paese.

Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier. (*Applausi*).

[FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signora Presidente, anche io, a nome del Partito Democratico, esprimo solidarietà alla senatrice Ronzulli per il vile gesto ricevuto, segno di un incattivimento di questa fase,

che noi speriamo non si riproponga.

Circa il disegno di legge di cui siamo a discutere, si rileva che un po' tutti gli interventi hanno avuto la stessa connotazione: un provvedimento necessario, che risponde a obiettivi di piano, viene da un passato e ha avuto un *iter* abbastanza compiuto in Commissione. Esso risponde all'esigenza di tutelare una professione estremamente importante, che negli ultimi anni ha assunto dettagli più significativi dal punto di vista territoriale. Le nostre guide turistiche, che necessitano di un riordino della loro professione, oltre al racconto della nostra storia, della nostra cultura e del nostro paesaggio, fanno anche un racconto di tutto quello che è il mondo legato all'agroalimentare. Pensiamo alle nostre grandi eccellenze, che si affermano nel mondo e che sono un elemento attrattivo per il nostro territorio.

Preannuncio che il nostro voto sarà di astensione, un po' sulla falsariga di quanto detto dai colleghi del Movimento 5 Stelle, rilevando che però questo provvedimento ha molti punti di contatto; sarebbe bastato poco per raggiungere l'auspicata unanimità, qualora la si ritenga veramente opportuna e auspicabile da parte del Governo. Lo diciamo perché, quando ho parlato dell'agroalimentare, ho parlato del turismo legato alle aree interne. Molto spesso nelle nostre aree interne il turismo è l'unica fonte di reddito o è quella fonte di reddito aggiuntiva e integrativa che consente a chi vive in territori difficili, come sempre dico nei miei interventi, di avere un sostentamento e una ragione per vivere in quelle terre. Parlando di territorio e di specificità così dettagliate, sarebbe stato opportuno implementare anche il rapporto con l'elemento della formazione, tenendo conto delle specificità delle nostre Regioni e dei nostri territori.

Comprendiamo le preoccupazioni legate al fatto che ci possano essere provvedimenti, sentenze e norme vincolistiche che possono generare preoccupazioni nel dare una maggiore territorialità. Noi diciamo però questo: il provvedimento è un provvedimento e il Piano chiede un riordino della professione, che venga svolta su tutto il territorio nazionale, e criteri omogenei per gli esami, ma potrebbe anche ammettere e prevedere specializzazioni territoriali. La stessa cosa, se però c'è una preoccupazione rispetto a stare in linea con gli obiettivi del Piano e con gli obiettivi dell'Europa, però ci deve essere su tutto il provvedimento; tuttavia, non la riscontriamo nell'emendamento all'articolo 6, in cui il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare. Bene, questa è una norma che potrebbe creare qualche problema giuridico. Pertanto, quando si fa una valutazione su una preoccupazione, la si deve fare nella sua interezza.

È chiaro che il turismo è legato a come si racconta una storia, ma anche a come si raccontano i nostri beni culturali, per cui cogliamo l'occasione di questo provvedimento anche per chiedere continuità nello sforzo sulle nuove modalità dei percorsi turistici, dei percorsi del turismo lento - pensiamo a quelli in bicicletta o con le *e-bike* e tanti altri - che sembrano trovare un rallentamento anche riguardo agli obiettivi del nostro Governo, che molto spesso ha messo in discussione questi nuovi percorsi, ciclovie, cammini religiosi e quant'altro, così com'è avvenuto per un provvedimento estremamente importante per tanti Comuni e per tante aree interne, che ha visto arrestare il percorso di investimento su alcuni *asset* strategici legati al progetto «Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati». Con un provvedimento pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* l'11 febbraio 2023 tutti questi progetti, che coinvolgono centinaia di enti, sono stati defianziati.

Rammento che, quando nacque il progetto, fu chiesto ai Comuni e agli enti di sostenerlo; furono investite importanti risorse, si iniziò a scorrere una graduatoria e, a un certo punto, ci siamo fermati. Si danno quindi l'incertezza e la preoccupazione che quegli investimenti programmati, così come avviene anche per ambiti legati al PNRR, siano ormai diventati obiettivi superati. Ecco, questa incertezza non aiuta la crescita del Paese, ma nemmeno il mantenimento del sistema turistico, perché comunque la continuità, anche nell'alternanza del Governo, è un elemento essenziale. Infatti, dalla mancanza di continuità si generano un'incertezza e un'insicurezza che oggi coinvolgono gli enti, ma che colpiscono anche le aziende, perché comunque, quando si va a investire in un Paese, in un territorio, si deve avere la certezza che le politiche non vengano mai stravolte, ma eventualmente adeguate. Sul progetto «Bellezz@» si è fatto un taglio *tout court* senza entrare nel merito dei singoli progetti e questo è

eticamente inaccettabile per chi subisce un provvedimento di tale tenore. (*Applausi*).

Dico questo perché mettere sempre tutto in discussione, in un sistema politico come quello italiano in cui l'alternanza è una regola, genera una condizione di instabilità e blocca lo strumento della crescita del Paese. Non ci si rende credibili di fronte al mondo esterno; non ci si rende credibili nemmeno di fronte a noi stessi e non si può ogni volta rilevare questo fatto - perché si parla di un atto di definanziamento, non è una proposta - rispondendo che si interverrà con i futuri fondi.

Ecco, il turismo - lei lo sa meglio di noi, onorevole Ministra, e noi non intendiamo insegnare niente a nessuno - ha bisogno di essere infrastrutturato e l'infrastruttura chiede impegno e risorse. Noi riconosciamo che questo è un lavoro difficile, anche in un momento contingente particolare, ma arrestare percorsi e progetti non porta a raggiungere il risultato sperato.

Concludo dicendo che la professione di tante donne, uomini e giovani ragazzi, perché spesso le nostre guide turistiche sono anche giovani ragazzi che si avvicinano a questo mestiere, che prendono una partita IVA, con tutti i rischi ad essa connessi, ha, sì, bisogno di un riordino, però credo anche, e auspico a nome del Gruppo Partito Democratico, così come hanno fatto anche i 5 Stelle, che per raggiungere un consenso unanime su un provvedimento che è di tutti basti poco. Speriamo che nel percorso alla Camera questo possa avvenire, perché credo che dopo tanti anni un simile provvedimento meriti anche la ricerca di una volontà di trovare un punto di congiunzione unitario.

Per i motivi su esposti, il Partito Democratico esprime in questo contesto un voto di astensione. (*Applausi*).

[ANCOROTTI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ANCOROTTI](#) (*FdI*). Signora Presidente, colleghe, colleghi, Ministra, prima di tutto voglio esprimere a nome del Gruppo Fratelli d'Italia la solidarietà nei confronti della senatrice Ronzulli per il vile gesto di cui è stata oggetto.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare riveste una fondamentale importanza, perché affronta una riforma particolarmente attesa da una componente irrinunciabile del settore del turismo, cioè le guide turistiche.

In Italia il turismo genera - è già stato detto, ma è bene ribadirlo per la sua importanza - direttamente circa il 6 per cento del PIL (circa 100 miliardi), ma incide anche indirettamente sul 13 per cento dello stesso (circa 210 miliardi), rappresentando direttamente il 6 per cento dell'occupazione e indirettamente il 15 per cento. L'imponenza di questo settore economico si deve all'enorme patrimonio artistico e naturalistico italiano: nel 2023 contiamo 3.337 musei, 295 aree archeologiche e 633 musei o complessi monumentali. I Comuni italiani che ospitano almeno una struttura a carattere museale sono circa 2.400. Vi sono inoltre migliaia di luoghi di culto, borghi medievali, palazzi e residenze di interesse storico disseminati su tutto il territorio nazionale.

Senza confondere la guida turistica con l'accompagnatore turistico, che ha invece il compito di offrire assistenza e informazioni turistiche di base, rileviamo che la figura della guida turistica si occupa innanzitutto di organizzare i percorsi di visita attraverso lo studio e aggiornando sempre i propri itinerari in base al successo riscosso presso i turisti. Tra le sue attività rientrano anche l'accoglienza dei turisti, la guida del gruppo lungo l'itinerario previsto e deve anche essere sempre pronta a rispondere alle domande dei turisti. Sovente è quella figura altamente professionalizzata che può determinare un buon ricordo di quel viaggio fatto tra le bellezze del nostro Paese.

Risulta quindi evidente il motivo per cui l'oggetto di questo disegno di legge era un punto cruciale e specifico del piano strategico per il turismo presentato dal ministro Garnero Santanchè che, fra le riforme cardine da affrontare per rilanciare un settore uscito a pezzi dalla pandemia, si proponeva proprio di regolamentare i principi fondamentali della professione, di standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, anche mediante interventi di formazione e aggiornamento professionale, e di definire una qualifica professionale univoca, conforme a *standard* omogenei nell'ambito del rispetto di un'intesa Stato-Regioni. Il fine è quello di accrescere le

competenze delle guide turistiche e valorizzare la qualifica professionale in un settore dove spesso troviamo improvvisazione dovuta all'abusivismo. Il ministro Santanchè l'aveva messo nero su bianco, aveva anche preso questo impegno e l'ha portato avanti fino a ottenere il risultato che oggi ci apprestiamo a votare.

Inoltre, questo provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica e dà attuazione al PNNR, che ci obbligava a questa riforma entro dicembre 2023: anche questo è stato rispettato. Con questa legge mettiamo quindi un altro mattoncino per l'utile impiego dei fondi europei e lo facciamo in maniera efficace, dopo tanta attesa, tutelando e aggiungendo dignità a una categoria professionale che rappresenta l'interfaccia principale, se non l'unica, col patrimonio architettonico, artistico e culturale del nostro Paese, in un ambito fortemente trainante per l'economia italiana. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Collegli, per cortesia, questa volta direi che il brusio proviene dal lato dell'Emiciclo alla mia sinistra.

ANCOROTTI (Fdi). Pertanto, voglio ringraziare il ministro Garnero Santanchè per il fattivo impegno che sta approfondendo nell'esercizio del suo incarico, annunciando il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 833, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 412, 687 e 749.

Sui lavori del Senato

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo solo per sottoporre alla sua attenzione l'eventualità di spostare la trattazione e quindi l'inizio della discussione generale del provvedimento proroga termini direttamente alla giornata di domani, perché non mi pare che siano pronti i testi. Qualche minuto fa abbiamo presentato gli emendamenti a quello che - lo vorrei ricordare all'Assemblea - è diventato un altro provvedimento: è entrato con diciassette articoli e ne è uscito, dopo tutte le peripezie che abbiamo raccontato nelle varie interruzioni qui in Aula, con quarantuno articoli. Stiamo quindi parlando di un altro provvedimento.

Penso che meriti rispetto quest'Assemblea se, dopo qualche decina di minuti dal deposito degli emendamenti e sapendo che andranno in valutazione per i pareri della Commissione bilancio domani mattina e non oggi, si chiede di assicurare il minimo a tutti noi. In sostanza, si chiede che si facciano l'analisi e la valutazione degli emendamenti da parte della Commissione bilancio e quindi la ridefinizione del corpo di un provvedimento che è cambiato, per consentirci domani mattina di svolgere una discussione generale franca e completando i nostri lavori nella giornata di domani, così come da calendario.

PRESIDENTE. Chiaramente è stata posta una richiesta di modifica dell'andamento dei lavori, per cui altrettanto chiaramente sono aperti gli interventi degli altri rappresentanti dei Gruppi.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, anch'io ritengo che il provvedimento proroga termini sia profondamente cambiato a seguito dei tanti emendamenti approvati in Commissione qualche ora fa. Ho già sottolineato nella Conferenza dei Capigruppo che la prassi per la quale, al deposito del testo A, si ha un'ora per fare gli emendamenti per l'Aula non può essere accettata *tout court* ad ogni provvedimento, soprattutto se si tratta di un provvedimento che entra con diciassette articoli e ne esce con quarantuno, a loro volta emendabili per l'Assemblea.

Proprio perché non abbiamo intenzioni ostruzionistiche sul provvedimento, ci siamo limitati a

ridepositare sostanzialmente gli stessi emendamenti che avevamo presentato in Commissione. Credo che domani mattina ci sarà la possibilità in Commissione bilancio di avere il parere del Governo, che peraltro non vedo presente in Aula e, quindi, mi chiedo come potremmo cominciare la discussione generale in questo momento senza il Governo in Aula.

Ritengo più ordinato, anche per recuperare tempo domani, rimandare la discussione generale e non procedere oggi. Vedo che ora è presente il Governo.

[RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, intervengo solo per dire che noi di Forza Italia non siamo d'accordo con questa proposta. Non vedo perché dobbiamo interrompere i lavori dell'Assemblea alle ore 17,30. Vi lamentate sempre che non lavoriamo e quindi, oggi che possiamo lavorare, lavoriamo. (*Applausi*). La settimana scorsa ci si lamentava.

Al di là di questo, il mandato al relatore c'è e, quindi, può assolutamente relazionare. Il testo A c'è, per cui possiamo iniziare la discussione generale. (*Brusio*). Intanto iniziamo la discussione generale. La chiusura dei lavori dell'Assemblea è prevista per le ore 20; ora sono le 17,35 e, quindi, c'è il tempo per fare la discussione generale (*Applausi*) e domani mattina voteremo gli emendamenti.

Per quanto ci riguarda, la proposta del senatore Boccia e del senatore Patuanelli non può essere accolta.

[PRESIDENTE](#). Non ho inteso se dai banchi della Lega c'è o no una richiesta di intervento su questo punto. (*Commenti*). Prendo atto che i senatori Malan e Biancofiore si associano alla posizione espressa dalla senatrice Ronzulli.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, so che sono un po' a sinistra e quindi non mi si vede quasi mai, ma sono abbastanza robusto.

Approfitto della possibilità di intervenire per esprimere la mia solidarietà alla senatrice Ronzulli. Allo stesso tempo, però, devo dire che la polemica sulla questione di proseguire i nostri lavori o meno è veramente stucchevole.

Vorrei sottolineare, dal momento che dovrei intervenire sia in discussione generale che in dichiarazione di voto su questo argomento, che il vero problema è che la maggioranza non è pronta. Sia chi è stato in Commissione bilancio, sia chi è stato in Commissione finanze sa benissimo che è stata la maggioranza ad aver tirato i tempi per le lunghe e che il provvedimento oggettivamente è cambiato. Quindi è necessario andare in questa direzione. Annuncio sin d'ora che tutti gli emendamenti non approvati in Commissione li ripresenterò in Aula. Se è per quello, possiamo iniziare a discutere. Il collega Patuanelli mi pare abbia detto che ha fatto la stessa cosa, così come i colleghi del Partito Democratico e degli altri Gruppi parlamentari. Possiamo quindi iniziare dal primo degli emendamenti e andare avanti.

Se poi dobbiamo fare una discussione sul merito, a partire dal testo A, abbiamo bisogno di conoscere il giudizio su tutti gli emendamenti. Oggi questo non siamo in grado di farlo, per la situazione creatasi. È di questo, semmai, che dobbiamo discutere e, non se si abbia o meno voglia di lavorare. La questione è davvero stucchevole, per non dire altro. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, voglio solo precisare che voteremo gli emendamenti nella giornata di domani perché siamo in attesa del parere della Commissione bilancio, dal momento che sono stati presentati da poco, con il testo A. La discussione generale, però, può benissimo svolgersi questa sera, senza fare polemiche. In tal modo, domani mattina ci sarà tutto il tempo di visionare il fascicolo degli emendamenti, di votarli e di procedere poi alla votazione finale del provvedimento;

tutto questo - lo ribadisco - senza voler creare tensioni particolari su provvedimenti che magari non lo richiedono. Al di là del punto politico che ognuno può fare legittimamente - ci mancherebbe altro - mi sembra però più ordinato andare di questo passo. Il mandato al relatore è stato conferito, si può svolgere la discussione generale e poi, in base all'approvazione o meno di determinati emendamenti, nella dichiarazione di voto ogni partito politico potrà esprimere liberamente il proprio pensiero. Noi saremmo più per questo tipo di procedura.

PRESIDENTE. La Presidenza ha inteso. La situazione è la seguente: naturalmente ho dato la parola, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento, a un rappresentante per Gruppo, data la rilevanza della questione.

Siamo arrivati all'inizio della discussione generale con i lavori di Commissione completati da pochissimo e - come testé ricordato anche dal presidente Romeo - la Commissione bilancio non si è ancora espressa sugli emendamenti che sono stati presentati per l'Assemblea. I pareri arriveranno ovviamente al più presto, ma non prima di domani mattina. C'è stata una richiesta di rinviare il prosieguo dei lavori, compresa la discussione generale, a domani mattina. Su questa richiesta non c'è non solo unanimità, ma nemmeno un orientamento maggioritario dell'Assemblea.

Pertanto, dando atto delle richieste che sono state sicuramente motivate, devo, in mancanza di altre determinazioni dei richiedenti, mettere in votazione per alzata di mano la richiesta di iniziare domani mattina la discussione generale e, quindi, di interrompere qui i nostri lavori. Così ho inteso la richiesta avanzata dal presidente Boccia, dal presidente Patuanelli e dal presidente Magni.

Se non ci sono osservazioni, metto ai voti la richiesta di rinviare a domani il prosieguo dei lavori.

Non è approvata.

Essendo stata richiesta la controprova, ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Discussione del disegno di legge:

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (Relazione orale) (ore 17,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 899.

La relatrice, senatrice Zedda, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ZEDDA, relatrice. Signor Presidente, colleghi, componenti del Governo, nella mia relazione probabilmente darò una idea un po' diversa di quanto accaduto in Commissione rispetto a quello che i colleghi dell'opposizione hanno detto finora.

Innanzitutto desidero salutare il presidente Garavaglia, che non ha potuto seguire i lavori in Commissione per un grave infortunio occorso qualche giorno prima dell'inizio, ma che non ha mai fatto mancare la sua presenza e disponibilità a distanza. Ringrazio quindi il vice presidente Melchiorre per il lavoro che ci ha aiutato a fare in Commissione, gestendo tempi e richieste di maggioranza e opposizione con profonda terzietà. Non possono non ringraziare per il suo lavoro il consigliere della stessa Commissione, il dottor Bruschi, e di tutto lo *staff* amministrativo, sempre disponibile e cortese. Desidero inoltre ringraziare l'ufficio legislativo del Gruppo cui appartengo: immagino infatti che chi si ritrova a essere relatore di un provvedimento così tecnico sia estremamente grato all'ufficio legislativo del proprio Gruppo che lo supporta. In ultimo, ma non per ultimo, desidero ringraziare il Governo per i tempi e le capacità di ascolto che in questo provvedimento ha dimostrato di avere e di voler mettere a disposizione di tutti. Mi riferisco, in particolare, all'onorevole Freni, che ci ha ascoltato e ha compreso quali fossero le principali istanze che i senatori portavano avanti. Ringrazio quindi sentitamente il sottosegretario Freni e il ministro Ciriani che in maniera costante, in fase di presentazione dei documenti di bilancio, con tutto quello che comporta, sono stati presenti, riceventi e propositivi.

Il provvedimento che ci apprestiamo finalmente a esaminare in Aula è l'Atto Senato 899, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Gli articoli sono 15, ma io non rappresenterò quello che il Governo ci ha proposto. In maniera molto veloce, perché voglio dare spazio alla discussione generale, vorrei evidenziare, però, come il lavoro fatto in Commissione abbia portato all'approvazione emendamenti, in alcuni casi condivisi all'unanimità, come quello sul *payback* sanitario. È una problematica quest'ultima estremamente onerosa, non generata dall'attuale maggioranza di Governo, normata quasi otto anni fa e resa esecutiva dal Governo Draghi. Eppure, con sincera stima, ho accolto con piacere il fatto che tutti i Gruppi fossero dalla stessa parte e tutti quanti convinti della necessità di fare di tutto per sanare questo obbrobrio normativo.

Sui ritardi dei lavori in Commissione, vorrei far presente - e i colleghi presenti in Commissione lo sanno - che la relatrice e il Gruppo della relatrice con forza hanno chiesto al Governo di avere un occhio di riguardo sul *payback* sanitario.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 17,45)

(Segue ZEDDA, relatrice). Due emendamenti riguardanti la mia terra sono stati approvati, uno all'unanimità, l'altro no; problemi cui si guarda con attenzione, cercando di porre rimedio a situazioni molto gravi come la continuità territoriale e la produzione di energia elettrica. Se non avessimo approvato l'emendamento che proroga l'utilizzo di una certa quantità di carbone per la produzione di energia, la mia Sardegna da gennaio si sarebbe trovata al buio.

Abbiamo ascoltato le ragioni degli enti locali, i Comuni, le Città metropolitane e le Province, che avranno la possibilità di avere 150 milioni da utilizzare in servizi per i cittadini; decisione che abolisce scelte e tagli fatti dal Governo Draghi con la legge di bilancio del 2021. Abbiamo ascoltato le istanze dei territori e riporto due esempi fra tutti: il TecnoPolo in Puglia e l'ospedale di Siracusa in Sicilia.

Il lavoro fatto, dal mio punto di vista, ha consentito di approvare una buona quantità di emendamenti e di non snaturare il provvedimento iniziale, che abbiamo invece consapevolmente migliorato e arricchito. Per questo motivo, voglio concludere ringraziando tutti i colleghi della Commissione finanze, che hanno lavorato in maniera efficace per arrivare oggi in Aula all'approvazione del provvedimento. E soprattutto vorrei ringraziare anche i tanti sostituti che in questi giorni ci hanno aiutato nei lavori.

Signor Presidente, io ho volutamente fatto una relazione breve. Ovviamente, è più lunga e consegnerò la restante parte agli atti.

PRESIDENTE. Senatore Zedda, la Presidenza ne prende atto e la autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zanettin. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, innanzitutto mi consenta di rivolgere una dichiarazione di solidarietà alla collega e mia Capogruppo, senatrice Licia Ronzulli, che oggi è stata vittima di un vile atto intimidatorio. Vorrei anch'io associarmi a tutte le dichiarazioni che mi hanno preceduto, per manifestarle, appunto, il massimo di vicinanza e solidarietà.

Signor Presidente, ovviamente parliamo di un decreto *omnibus*, su cui ci sarebbe tanto da dire. Io mi limiterò a trattare un unico punto, mentre il collega Rosso, che interverrà sempre in discussione generale più tardi, parlerà di un altro tema importante, quello che riguarda il fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, al quale Forza Italia tiene.

Signor Presidente, io voglio invece trattare in particolare un tema, che ho già trattato anche in altri interventi qui al Senato, che riguarda il fondo indennizzo risparmiatori, istituito con la legge finanziaria del 2020, al fine di risarcire i truffati delle banche. All'interno di questo decreto è stata opportunamente concessa una finestra temporale, ulteriore a quella già precedentemente concessa e scaduta il 31 luglio, per indicare l'IBAN su cui accreditare la seconda *tranche* dell'indennizzo.

È stata una scelta del tutto opportuna, perché, visto che il termine del 31 luglio scadeva in periodo di ferie, molti risparmiatori non avevano potuto cogliere quella occasione. Quindi, è stato opportuno

individuare una nuova finestra temporale, che è scaduta il 15 ottobre scorso.

È l'occasione questa, signor Presidente, di fare un bilancio del fondo, ricordando che, per i dati in nostro possesso al 31 dicembre 2022, le domande complessivamente valutate dalla commissione tecnica sono state oltre 144.000, per un controvalore di oltre un miliardo di euro erogato alle famiglie.

Una buona notizia, che mi sento di dare all'Aula, è che la Consap, che tra l'altro proprio quest'anno compie trent'anni di attività, ha iniziato proprio negli ultimi giorni a bonificare la seconda *tranche* dell'indennizzo, che viene elevato dal 30 per cento del prezzo di acquisto al 40 per cento. Si tratta di un incremento assai sensibile, del 33 per cento rispetto a quello inizialmente previsto dalla legge istitutiva, la legge di bilancio del 2020.

Reputo un risultato straordinario la seconda *tranche* dell'indennizzo; un risultato che era tutt'altro che scontato fino a un anno fa e che abbiamo ottenuto, con l'approvazione pressoché all'unanimità proprio in quest'Aula del Senato, nel febbraio scorso, di un ordine di giorno a mia prima firma e poi sottoscritto da tutti i Capigruppo. Tra l'altro, signor Presidente, esso era contenuto proprio all'interno del precedente decreto di proroga termini.

È stata, la seconda *tranche*, una boccata di ossigeno per tante famiglie in difficoltà finanziaria, che hanno trovato così un sostegno e un aiuto.

A questo punto rimangono da sistemare solo dei dettagli di questa straordinaria operazione, quella del FIR, che è stata pressoché unica nella storia finanziaria del Paese e che ha consentito di risarcire tanti soggetti danneggiati dal *crack* delle banche popolari, in particolare venete, e non solo. Adesso siamo agli spiccioli e trattiamo quello che rimane da trattare. Il 31 ottobre ha definitivamente cessato i suoi lavori la commissione tecnica. Da questo punto di vista rimangono da sistemare solo dei dettagli.

Nel provvedimento per la competitività dei capitali il Governo si era già impegnato a riaprire i termini per un riesame delle domande viziata e respinte per errori formali. Poco fa il Governo ha espresso parere favorevole a un ulteriore e importante ordine del giorno, a mia prima firma, impegnandosi a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori, che hanno visto in tutto o in parte respinte le loro domande per ragioni procedurali, di adire l'arbitro per le controversie finanziarie, al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese che non sono state accolte.

Annuncio al sottosegretario Freni, qui presente, che domani chiederò il voto dell'Assemblea su questo ordine del giorno per rafforzarne il peso politico. Si tratta sicuramente di un ulteriore e importante passo in avanti.

Richiamo da questo punto di vista l'attenzione del Governo sul fatto che l'attuazione di tali impegni, che sono stati assunti con ordini del giorno, richiede un intervento normativo. Auspico personalmente che questo possa avvenire già all'interno della prossima manovra di bilancio.

Come parlamentari di maggioranza siamo stati invitati a non esagerare con gli emendamenti alla legge di bilancio; uso, colleghi, un eufemismo. Mi attendo quindi un intervento diretto da parte del Governo affinché questi ordini del giorno si traducano poi in atti normativi.

Dopo i diversi interventi normativi che si sono succeduti in questi mesi, rimangono sul tavolo politico alcune questioni. Credo tuttavia che, per chiudere definitivamente la questione FIR, rimanga da definire la sorte delle domande respinte o accolte solo parzialmente. Il rigetto di tali domande spesso non è stato motivato dalla commissione tecnica, nel senso che l'interessato, i suoi avvocati e i suoi consulenti non sono stati in grado di visionare un provvedimento formale che spiegasse loro le ragioni per cui la singola domanda era stata respinta. Questo, Presidente, non mi pare del tutto corretto sotto il profilo della trasparenza.

I termini per le eventuali impugnazioni al TAR di questi provvedimenti sono scaduti e anche con un concorso di colpa del Parlamento, in considerazione del fatto che talune ipotesi di sanatoria o di riapertura termini nei diversi tempi sono state prospettate con emendamenti presentati a provvedimenti passati all'esame del Parlamento, creando oggettivamente una qualche legittima aspettativa da parte dei risparmiatori pretermessi.

Sarebbe quindi importante - a mio giudizio - che fosse consentito agli interessati di poter far sindacare

la decisione di rigetto di fronte a un organo terzo ed imparziale, che - come ho ipotizzato, nel mio ordine del giorno - potrebbe essere individuato nell'arbitro per le controversie finanziarie (ACF). Chiedo quindi al Governo un supplemento di riflessione su questa mia proposta. L'ACF costa poco all'interessato, si pronuncia in tempi rapidi e non necessita di assistenza legale. È una procedura *light* che può risolvere questo tipo di problemi.

In fondo le domande respinte o accolte parzialmente sono solo circa 4.800 e il residuo accantonato per il FIR risulta più che capiente, come abbiamo potuto accertare anche a seguito di un opportuno chiarimento del Servizio del bilancio del Senato con riferimento alla manovra di bilancio. E colgo l'occasione per ringraziare tale Servizio per il pregevole lavoro che sempre svolge a supporto della nostra attività di parlamentari. Il rilievo del Servizio del bilancio aveva generato qualche preoccupazione nelle associazioni dei risparmiatori e anche qualche polemica nella stampa e da parte di alcuni esponenti dell'opposizione.

Ma è stato chiarito che il fondo per il FIR non è stato intaccato dai recenti appostamenti in bilancio dei proventi derivanti dai conti dormienti.

Quindi, il costo per il bilancio dello Stato di un'eventuale procedura di verifica dal parte dell'ACF sulle domande respinte o accolte solo parzialmente dovrebbe risultare, secondo i miei calcoli, piuttosto contenuto. Quello che mi permetto di suggerire al Governo non è una modifica dei presupposti per concedere l'indennizzo, ma soltanto un riesame delle domande rigettate, nel rispetto della normativa attualmente vigente. Sul punto mi permetterò di insistere con il Governo nelle prossime settimane, soprattutto nell'ambito della manovra di bilancio, contando sul consueto e proficuo dialogo con il gabinetto del ministro Giorgetti, che voglio ringraziare per il supporto finora sempre dato.

Per il resto, non posso che esprimere il consenso mio personale e di Forza Italia per l'ottimo lavoro che il Governo sta svolgendo per il nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sottolineare tre aspetti in particolare.

Il decreto-legge in esame, che precede sostanzialmente il decreto anticipi e la finanziaria, perché è in un certo senso collegato a tutta questa vicenda, ha assunto le caratteristiche di un decreto *omnibus*; nell'ultimo anno di tempo di decreti *omnibus* ce ne sono stati parecchi.

Vorrei sottolineare che francamente non capisco perché, visto che né in finanziaria, né nel decreto anticipi parliamo della questione del fondo morosità per gli affitti, non si sia trovato un modo per dare risposta a una cosa che tutti noi sappiamo essere molto complicata. Morosità vuol dire sfratti e vuol dire ovviamente difficoltà per le famiglie, in particolare per quelle meno abbienti. In nessuno di questi tre provvedimenti fondamentali c'è una risposta per quanto riguarda il ripristino di un fondo che è stato congelato e non è stato più rifinanziato. Sottolineo la necessità di andare in questa direzione.

Si sbandiera molto il fatto che si facilita l'acquisto di case da parte delle giovani coppie, ma non si dà risposta a un altro tema che è stato posto in questi mesi per quanto riguarda i giovani: la questione del caro affitti. Se vogliamo affrontare davvero il problema della casa, non basta favorirne solo l'acquisto, che è certamente importante, ma occorre anche affrontare la questione della morosità, di cui ho detto prima, e la questione del caro affitti e dell'accessibilità al credito e ai mutui, che nell'ultimo anno sono aumentati di molto per effetto dell'inflazione.

In secondo luogo vorrei sottolineare una questione che ritengo essere non solo sbagliata politicamente e concettualmente, ma anche uno spreco di risorse per lo Stato. Nel corso dell'esame di questo decreto sono stati respinti gli emendamenti sulla stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici che i Comuni hanno assunto in modo precario. Si tratta di persone che hanno dato un contributo al lavoro dei Comuni, hanno imparato un mestiere e adesso vengono mandati a casa per assumere altri precari. Per farmi capire, è come se io assumessi degli apprendisti, li formassi bene e, dopo averli formati, anziché tenerli a lavorare nell'utilità pubblica - in questo caso nella mia necessità di lavoro - dicessi loro di andare a casa e facessi altri concorsi. Così spendiamo dei soldi, prepariamo le persone e creiamo

precarietà. Mi dovete spiegare - scusate la mia ignoranza - dov'è il costo nel fare ciò.

A me pare che il costo per lo Stato sia fare quello che decidete voi, e cioè fare in modo che quelle persone stiano a casa per prenderne altre che devono imparare. Questo mi sembra un costo, perché si devono fare i concorsi, bisogna preparare le persone e quant'altro, e così aumentano la precarietà e la frustrazione tra le giovani generazioni, che a quel punto, certamente, se possono, non partecipano e non sono più disponibili ad andare a lavorare nel settore pubblico. Se la loro formazione viene utilizzata in siffatto modo, davvero diventa complicato.

Infine, per quanto riguarda una serie di emendamenti che ci hanno proposto - lo sapete tutti, perché li avete avuti tutti sottomano - riguardano il fatto che i Comuni ci hanno chiesto di modificare una serie di norme sulla questione della formazione dei bilanci. Si tratta di proposte che non comportano costi, ma riguardano la gestione, anche perché molti Comuni non hanno tutte le competenze a disposizione di quelli più grandi. Avete deciso di respingere anche queste proposte e ora mi dovete spiegare davvero, dato che stiamo discutendo un decreto che riguarda una serie di proroghe, perché avete bocciato tutte le proroghe che hanno chiesto i Comuni.

Queste sono le tre domande che pongo al Governo e alla relatrice, perché francamente è difficile comprendere dove si vuole arrivare. Domani ovviamente interverrò sugli emendamenti e in fase di dichiarazione di voto. Capisco che in fase di discussione generale magari non è abitudine dare risposte e trovare magari qualche soluzione. Ma, visto che abbiamo il tempo di ravvederci e che dovremo discutere domani quello che avremmo dovuto fare nei giorni scorsi, quando il Governo non era pronto, magari quest'ultimo potrebbe correggere qualche parere, da contrario in favorevole. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosso. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, il decreto-legge in esame prevede una serie di proroghe cui eravamo tenuti. In cima a tutti, a mio giudizio, troviamo la proroga per tutto il 2023 del fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa. In questo modo si possono continuare a sostenere gli acquisti di prime case di giovani coppie e soggetti più vulnerabili. Si consente loro, attraverso la garanzia dello Stato, di acquistare una casa, la prima casa, con una garanzia che copre tra il 50 e l'80 per cento del valore del mutuo. Si tratta di soggetti che hanno un valore di ISEE basso, che si colloca sotto i 40.000 euro. Si tratta di un'opera meritoria in un Paese in cui l'acquisto della prima casa rappresenta un tassello fondamentale della convivenza dagli anni Sessanta in poi.

È importante che lo Stato ci sia ad aiutare, fornendo una garanzia a chi con sacrificio decide di intraprendere il percorso che porta ad acquistare la sua prima casa, che rappresenta non solo un tetto per la propria famiglia, ma anche un investimento da lasciare ai propri figli; una garanzia che, pur valendo circa 500 milioni, quest'anno è riuscita a sostenere acquisti per un valore di svariati miliardi di euro. Se ne stimano almeno 12, posto che non tutte le garanzie richieste sono al massimo della percentuale consentita. Considerate inoltre che le garanzie escusse verso coloro che non sono riusciti a onorare il mutuo rappresentano solo, fortunatamente, una piccola parte.

Parliamo di nuclei familiari composti da padre e figlio, da madre e figlio, oppure parliamo di giovani sotto i trentasei anni che vivono nelle case popolari. Parliamo di categorie considerate fragili e alle quali dobbiamo garantire di inserirsi appieno nella nostra società. Diamo una forte attenzione ai giovani che vogliono sposarsi e costruire una propria famiglia. Avere una casa di proprietà pagata con un mutuo, senza avere alle spalle la famiglia che la garantisce, è un'operazione di giustizia sociale. Per me questa norma vale l'intero provvedimento.

In realtà c'è una serie di altre proroghe importanti per il loro valore, rappresentando la presenza dello Stato quando ci sono, ad esempio, delle sciagure. Lo Stato dice ai cittadini della Lombardia colpiti dai tremendi eventi meteorologici lo scorso luglio e che a causa di questi non hanno effettuato i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, avendo evidentemente altre priorità in quel momento, che hanno tre mesi di proroga che gli consentiranno di non incorrere in quelle procedure in cui incorre chi invece non versa il dovuto e che avrebbero minato la credibilità dello Stato.

Poi ci sono altre proroghe, come quella dei termini per accedere alle agevolazioni fiscali per le cessioni o agevolazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci. Della questione FIR ha già parlato ampiamente e approfonditamente il collega Zanettin, ma c'è per esempio anche la proroga fino a fine anno del diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori fragili, sia pubblici che privati, e la proroga per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, almeno fino a fine anno: una norma fondamentale per i corsi scolastici 2023-2024.

Insomma, il decreto-legge proroga termini - e questa volta non sono mille - è diventato sempre più uno strumento atto a massimizzare la presenza dello Stato su diverse tematiche. Queste spesso sono legate all'emergenza, a volte alla necessità di prorogare norme che hanno funzionato, altre volte alla necessità di concedere una garanzia con un fondo che è ancora capiente. Per questo la proroga in esame va vista come uno strumento positivo che ci consente di adeguare velocemente la risposta dello Stato ai problemi dei cittadini. Uno strumento che questa maggioranza ha dimostrato di saper utilizzare con misura e senza abusarne, a tutto vantaggio dei cittadini. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, devo dire che nel provvedimento ci sono tante proroghe, qualcuna anche condivisibile. Un po' di cose ve le eravate dimenticate, anche un po' colpevolmente, tipo la nuova Sabatini, che è stata prorogata fino a fine anno grazie ad un emendamento della collega Naturale.

Non vi siete ricordati, insieme al fondo per l'acquisto della prima casa dei giovani, che quando si compra una casa ci sono anche delle imposte accessorie che si pagano all'atto di acquisto: ipotecarie, catastali e di registro. C'erano delle agevolazioni per i giovani *under 36* su queste imposte, che invece non avete prorogato *(Applausi)*. Non avendo prorogato queste misure, i giovani si trovano a pagare, ad esempio su un acquisto di un immobile di 250.000 euro, oltre 10.000 euro in più di imposte. Quindi, non è una misura che agevola particolarmente i giovani, perché questi soldi li devono tirar fuori sul momento e magari facevano conto su queste agevolazioni quando hanno iniziato il percorso di acquisto della casa.

Ci sono altri due elementi fondamentali che, a mio avviso, non vanno: un elemento manca proprio ed un altro non va nella direzione di risolvere i problemi, ma li sposta solo in avanti, come spesso siete abituati a fare. Ad esempio, rispetto al *payback* sui dispositivi medici, fate slittare in avanti il termine di pagamento grazie a un nostro emendamento, ma non risolvete ancora una volta il problema. Ricordo che quando avete portato in Parlamento il primo decreto-legge che spostava il termine di pagamento, avete annunciato in maniera roboante che c'era un tavolo per risolvere la questione al MEF col ministro Giorgetti e le imprese. La montagna ha partorito il topolino, ossia abbiamo solo spostato in avanti i termini, senza trovare una soluzione strutturale e definitiva al problema.

Neanche quando le opposizioni vi vengono incontro sulle questioni riuscite ad avere un minimo di dialogo e a trovare le soluzioni; rimandate, come se poi dovesse arrivare qualcun altro dopo di voi a risolvervi i problemi e a togliervi le castagne dal fuoco. Però, siccome ci avete detto che di sicuro volete governare altri quattro anni, ma qualcuno addirittura parlava e ogni tanto parla ancora di ventennio di Governo delle destre nel nostro Paese - Dio non voglia, dico io -, allora governate e i problemi risolvetele *(Applausi)*, altrimenti li lasciate in eredità a voi stessi e non vi fate un favore. Infatti, un problema buttato in avanti o nascosto sotto il tappeto non può che crescere e diventare peggiore da risolvere. Quindi forse, se finalmente fate i compiti, vi sedete e ci mettete un briciolo di impegno, magari una soluzione la trovate; e se avete bisogno d'aiuto su questioni di tale importanza, noi un po' della nostra incompetenza ve la mettiamo a disposizione. *(Applausi)*.

Dopodiché... *(Commenti)*. Certo che ci votiamo i nostri emendamenti; ci mancherebbe pure che non ce li votassimo. Se la senatrice non mi interrompesse, sarei contenta di poter proseguire il mio intervento. Anzi no, dovrei dire senatore, perché mi pare che voi chiamate senatrici i senatori e senatori le senatrici. Fate pace con la grammatica. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatrice...

PIRRO (*M5S*). Io sto guardando lei, infatti, però...

PRESIDENTE. Senatrice o senatore, comunque voglia essere chiamata io non ho problemi.

PIRRO (*M5S*). Mi chiami senatrice, perché non ho dubbi sulla mia identità di genere.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza e proseguiamo.

PIRRO (*M5S*). Io sto guardando lei e non ho spostato lo sguardo da nessun'altra parte. Qualcuno ha la coda di paglia, evidentemente.

Di sicuro quello che manca da quella parte - guardo lei, signor Presidente, e mi rivolgo a lei - è un po' di rispetto istituzionale per i colleghi. (*Applausi*). Visto che me ne date l'occasione, mi tolgo un sassolino dalla scarpa che mi dava un po' fastidio. Ieri, quando i senatori di opposizione dovevano prendere la tessera per una votazione, avete chiuso la votazione; oggi, molto più rispettosamente nei confronti di membri della maggioranza, la mia collega Castellone e anche dopo la vice presidente Rossomando hanno avuto decisamente più rispetto dei colleghi e hanno aspettato che tutti fossero in condizione di votare.

PRESIDENTE. Senatrice, impareremo dalle colleghe, va bene.

PIRRO (*M5S*). Grazie.

Tolto questo, un'altra cosa che manca, nonostante gli annunci in questo provvedimento, è la proroga del mercato tutelato gas e luce; manca colpevolmente, a nostro avviso, dopo annunci anche qui roboanti della maggioranza che la proroga si sarebbe fatta. Addirittura era previsto un Consiglio dei ministri apposito per varare un decreto su questo tema qualche settimana fa. Il Consiglio dei ministri non è pervenuto e nel milleproroghe l'emendamento non è pervenuto, mentre quelli dell'opposizione sono stati respinti. Si aspetta fantomaticamente l'*okay* dell'Unione europea, che non si capisce come mai si sarebbe persa la pratica di richiesta dell'Italia, mentre invece quella di altri Stati dell'Unione l'ha vista bene e l'ha approvata, tanto che Spagna e Portogallo, se non erro, hanno potuto prorogare il mercato tutelato.

Non è un capriccio o una vittoria delle opposizioni se proroghiamo il mercato tutelato, perché stiamo parlando di tutelare sempre le fasce più deboli della popolazione, quelle che evidentemente vi stanno particolarmente antipatiche. Ce ne siamo accorti tutti che fuori dal mercato tutelato, quando ci sono stati i rialzi, ci sono state delle impennate dei costi fuori da qualsiasi controllo, tant'è che prima il Governo Draghi e poi inizialmente anche voi avete fatto degli interventi per aiutare a sopportare il peso di questi sovraccosti.

Adesso avete promesso a destra e a manca - gli articoli di giornale con le dichiarazioni di alcuni Ministri li abbiamo visti tutti - che avevate tutta l'intenzione di prorogare ulteriormente il mercato tutelato, magari anche con delle limitazioni alle fasce più deboli della popolazione e non indiscriminatamente. Ma su questo non c'è nessun problema: non ci trovate contrari quando difendiamo i deboli; siete voi quelli contrari a difenderli. (*Applausi*).

Dopodiché, signor Presidente, se il Governo ascoltasse, invece di ascoltare solo le richieste del calcio, mi farebbe un favore.

PRESIDENTE. Senatrice Pirro, la prego di concludere perché le mancano due minuti e trentaquattro secondi.

PIRRO (*M5S*). Non si preoccupi, so essere sintetica e sfrutterò tutto il tempo a mia disposizione. Volevo dire che mi sembra che il compito del Governo sia anche di ascoltare durante la discussione generale, altrimenti a cosa replica poi? Non mi risulta, fra l'altro, che i membri del Senato si possano sedere nei banchi del Governo, a meno che non vengano nominati membri del Governo, ovviamente, e lo auguro al senatore Lotito, sinceramente. Vorrei essere più istituzionale, ma a volte davvero ci fornite materiale utile per queste digressioni.

Tornando al mercato tutelato, mi auguro veramente che riusciate a fare qualcosa prima della fine dell'anno, ma non dovete approvare i nostri emendamenti, perché a noi non interessa la firma, né poter alzare una bandierina. Fatelo, questo benedetto decreto che avete promesso e aiutate i cittadini italiani, quelli che ne hanno più bisogno, se per una volta ci riuscite. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, sono diverse le proroghe delle scadenze contenute nel testo del decreto n. 899 che ci accingiamo ad approvare in Aula domani. Ne ho appuntate diverse, ma non mi voglio assolutamente dilungare, quindi cercherò di spiegarle direttamente.

L'articolo 1 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, elevando la garanzia dal 50 all'80 per cento. Questa è sicuramente una misura molto importante in supporto ai giovani che con tanta fatica pagano i mutui, soprattutto dopo l'aumento dei tassi, e con i loro lavori discontinui vogliono però crearsi un futuro. Questa è sicuramente una misura importante che il Governo ha voluto portare avanti. Sempre su questo articolo, è stato approvato un emendamento della Lega sull'edilizia residenziale, per risolvere una problematica importante. Infatti, la normativa prevede l'elargizione di un contributo economico a fondo perduto alle imprese costruttrici i cui prezzi sono vincolati a un massimo di cessione. Ebbene, con il decreto del 21 giugno 2017 sono state stabilite le clausole *standard* secondo cui gli inquilini di questi alloggi residenziali potevano riscattare, decorsi sette anni, l'immobile in locazione, prevedendo un prezzo condiviso direttamente con l'amministrazione. Tuttavia, questa facoltà non è stata concessa al personale delle Forze dell'ordine che sono impegnate nella lotta alla criminalità organizzata. Questo perché il decreto è stato sottoscritto in un'epoca antecedente all'approvazione del decreto stesso. Il ministro Salvini si è espresso recentemente sulla questione, affermando che gli uffici del MIT sono al lavoro per una soluzione normativa. La Lega ha quindi presentato questo emendamento perché sicuramente il Ministro ha annunciato anche oggi nell'assemblea di Confindustria Assoimmobiliare che entro la fine dell'anno convocherà un tavolo per il piano casa, perché l'edilizia residenziale è importantissima non solo per i meno abbienti, non solo per le Forze dell'ordine, ma anche per la classe media. Si tratta quindi di un tema di rilevanza nazionale. Come Lega presteremo tutta l'attenzione alle istituzioni, a partire dal ministro Salvini.

L'articolo 3 differisce il termine per i versamenti di tributi e contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti che alla data del 4 luglio 2023 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dagli eventi meteorologici della Lombardia nello stesso periodo. La Lega ha a cuore anche l'attività dei nostri enti locali in supporto ai nostri sindaci e amministratori e per questo è stato approvato un emendamento sull'articolo 6, in particolare sulla rendicontazione degli obiettivi di servizio riguardanti le risorse integrative del Fondo di solidarietà comunale assegnate nel 2022, a fronte dell'obbligo del raggiungimento di determinati risultati e ha riguardato per la prima volta la quasi totalità dei Comuni su un ventaglio ampio di servizi. Infatti, dopo l'avvio nel 2021 dell'assegnazione dei fondi con riferimento ai soli servizi sociali comunali a favore dei Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, nel 2022 l'incentivo al potenziamento dei servizi sociali ha coinvolto anche i Comuni delle isole e si sono aggiunti appunto dispositivi analoghi sugli asili nido e sul trasporto scolastico degli studenti con disabilità.

Al 31 luglio le operazioni hanno consentito di acquisire quasi il 90 per cento delle rendicontazioni comunali. Tuttavia era necessario supportare, e anche direttamente prorogare, fino al termine del 30 ottobre l'acquisizione della totalità delle rendicontazioni, con vantaggi evidenti per l'intero sistema degli obiettivi di servizio.

Inoltre, con un altro importante emendamento a prima firma Pirovano (quindi della Lega), usato come testo base per la riformulazione di tanti altri, si è prevista una fase di sperimentazione per la compilazione dell'applicativo informatico del prospetto aliquote IMU avviata dal MEF durante il mese di ottobre, che sta riscontrando importanti critiche e problematiche sulle fattispecie IMU, tra le quali si segnala la previsione di agevolazioni da disporre in costanza di eventi calamitosi, ma non solo. Pertanto, è stata prorogata fino al 2025 la decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote IMU da parte dei Comuni.

Sempre grazie alla Lega, la collega Pirovano ha presentato anche un emendamento, per il quale c'è stata una richiesta pressante da parte dell'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e di molti Comuni per la cancellazione del taglio, previsto ma non ancora applicato per il 2023, di 100 milioni di

euro per i Comuni e di 50 milioni per le città metropolitane e le Province. Si tratta di un taglio ingestibile che andava a colpire bilanci in molti casi già chiusi, con un danno molto grave per tutti gli enti locali coinvolti. La Lega ha risposto con questo emendamento, che è stato approvato grazie alla collaborazione con il Governo.

L'articolo 7 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 i termini di utilizzabilità dei crediti d'imposta riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si tratta quindi di un particolare caso di credito d'imposta, soprattutto per le imprese energivore, a cui il Governo ha voluto dare direttamente un'altra risposta. In particolare, vorrei rispondere alla collega Pirovano sul tema dell'energia, perché proprio questo pomeriggio, durante la seduta della Commissione finanze, è stato approvato un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 6.0.30 della Lega, a cui hanno apposto le firme anche i colleghi senatori 5 Stelle, con cui si impegna il Governo a valutare l'opportunità di andare a sistemare la questione del mercato tutelato.

Un emendamento della Lega, sempre all'articolo 7, è intervenuto sul settore dei bioliquidi. La produzione di energia da bioliquidi sostenibili, infatti, contribuisce in maniera significativa alla stabilità della rete elettrica nazionale. La normativa del settore, tuttavia, prevede l'esclusione dal primo gennaio 2024 dell'olio di palma e dei suoi derivati dagli obblighi di miscelazione con il *diesel* e con la produzione di energia elettrica rinnovabile. È stato quindi necessario prolungare direttamente questa norma in modo tale che la certificazione europea si adotti non oltre il limite del 1° gennaio 2025. Così facendo si tutela direttamente una filiera importante per il settore economico-energetico del Paese, mantenendo comunque alta l'attenzione verso la tutela ambientale ed evitando nell'immediato di aggravare ulteriormente la crisi energetica in cui già versa il nostro Paese.

Un altro emendamento si occupa dell'aumento del costo del carburante per il trasporto marittimo. La misura dispone il rinnovo del contributo straordinario destinato a compensare gli effetti economici dell'aumento eccezionale dei costi del carburante nell'anno 2023.

L'articolo 8 è volto a prorogare la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati rientranti nella situazione di fragilità di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022. Con un emendamento proposto dalla Lega, si prevede la proroga al 31 dicembre 2024 dell'attuale normativa sui contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio e del personale addetto ai servizi complementari di bordo, vale a dire che siano fatti, a pena di nullità, per atto pubblico ricevuto in modalità digitale, come durante il periodo del *lockdown*. Si è dunque chiesta e ottenuta la semplificazione di questa procedura anche per l'anno 2024. In questo modo si dà adito direttamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aggiornare questa norma in modo tale che tutto il processo possa essere costantemente informatizzato.

L'articolo 9 dispone un'ulteriore proroga di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del farmaco: la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborso. Ieri in Commissione finanze abbiamo ottenuto l'approvazione del nostro emendamento in tema di *payback* per le aziende sanitarie e ci siamo impegnati fin da subito a portare avanti una norma di buon senso, prevedendo lo slittamento del termine per il pagamento della quota da parte delle imprese, che è stato rinviato al 30 novembre. Ringrazio il Governo, in particolare il ministro Giorgetti, per l'attenzione dimostrata per trovare una soluzione a tutela delle nostre imprese, specialmente quelle piccole e medie, nel settore dei dispositivi medici.

Sull'articolo 10, importante per il settore dei trasporti eccezionali, con l'emendamento della Lega si posticipa direttamente l'entrata in vigore delle linee guida in materia di trasporti eccezionali.

Questo perché diventa difficile andare a conciliare le diverse verifiche di transitabilità dei veicoli e dei trasporti in condizioni di eccezionalità per massa, ai fini del rilascio dell'autorizzazione a beneficio del soggetto di impresa richiedente, proprio perché non ci sono ancora dei sistemi digitali che permettano direttamente la conciliazione di tutti i dati e di tutti i collegamenti presenti su tutto il territorio tra Regioni e Province. Quindi si è chiesto, con questo emendamento, di andare a prorogare anche l'inserimento di queste linee guida al 2025.

Signor Presidente, concludo dicendo che, come si evince dal decreto e dall'illustrazione dell'emendamento che ho dato, sicuramente tale misura è fondamentale per diversi settori, per permettere ad aziende e settori, nonché enti locali, di continuare ad operare. La Lega è sempre attenta a supportare le diverse richieste e ringraziamo il Governo per appoggiarle. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà.

ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, io interverrò sull'articolo 9, per affrontare il tema dell'Agenzia italiana del farmaco. Colpisce che ci troviamo qui, oltre un anno dopo, a parlare di una autorità nazionale che ha tra i suoi compiti l'attività regolatoria dei farmaci in Italia, che collabora con le Regioni, con l'Istituto superiore di sanità, gli istituti di ricovero e cura, le associazioni dei pazienti e dei medici, società scientifiche, mondo produttivo, distributivo e che dovrebbe occuparsi di funzioni importanti come l'accesso al farmaco e l'unitarietà nazionale del sistema farmaceutico.

Insomma, temi davvero cruciali per i cittadini, per il Paese, per le aziende, per il contesto industriale del farmaco, che nel nostro Paese ha presenze di qualità molto importanti e molto elevate, in un momento in cui l'Europa si trova, tra l'altro, a assumere decisioni. Proprio in queste ore, stiamo affrontando due regolamenti, dovendo esprimere il parere su due regolamenti europei.

È paradossale che il provvedimento che oggi discutiamo rechi disposizioni urgenti in materia di proroga, ma noi stiamo parlando, in questo caso, esattamente della sesta proroga; e stiamo parlando della sesta proroga di un ente per il quale, alla fine del 2022, siamo intervenuti, proprio da questi stessi banchi, per denunciare il tentativo di un colpo di mano, che poi si è rivelato autolesionista, su questa Agenzia da parte del Governo, che ha imposto, con un emendamento (dicasi: un emendamento), una riforma che poi non è stato in grado di attuare in alcun modo.

Quindi, di proroga in proroga, oggi si arriva, con l'articolo 9, alla sesta proroga, al 1° dicembre 2023. È il segno evidente di un fallimento complessivo e, dopo un anno e mezzo, di un fallimento che non si capisce bene, dal momento che non si riesce ad immaginare quale possa essere l'obiettivo di una proroga al 1° dicembre 2023.

Tra l'altro, tale proroga riguarda i due organi dell'Agenzia italiana del farmaco, cioè la Commissione consultiva tecnico scientifica e il Comitato prezzi e rimborso, che sono entrambi scaduti senza che si riuscisse a portare a termine la riforma. Infatti, pur avendo il Governo portato in quest'Aula questo argomento, che era talmente urgente e su cui era talmente tutto pronto che lo si affrontava con un emendamento, è invece passato più di un anno.

Io credo che la maggioranza farebbe bene a preoccuparsi per come viene gestita e con quale attenzione una materia così importante e così sensibile.

La proroga - si legge nel nostro *dossier* - è motivata in ragione del complesso processo di riorganizzazione della stessa agenzia. Colleghi della maggioranza, vi chiedo di provare a ricordarvi come poco più di un anno fa ci siamo trovati a discutere molto aspramente del colpo di mano che veniva fatto - un emendamento per fare una riforma - e di come fosse importante, urgente e fosse tutto pronto. Era talmente pronto che siamo qui a prorogarlo ulteriormente.

Mi aspetto che a gennaio ci troveremo a discutere di un'altra proroga perché nel frattempo sono nuovamente scadute. È più di un anno di un fallimento che determina il fatto che chi è in *prorogatio* evidentemente non fa né progetti né programmi, ma può solo portare avanti e porta avanti un'ordinaria amministrazione. Questo sicuramente è legato al fatto che la bozza di riforma che è stata presentata alle Regioni è stata da esse contestata e respinta con argomenti che evidentemente non hanno trovato soluzione.

Anche su questo punto invitiamo la maggioranza a riflettere. Se volete, enumero le proroghe: la prima proroga è stata il 30 giugno 2022, la seconda il 15 ottobre 2022, la terza il 28 febbraio 2023, la quarta il 30 giugno 2023, la quinta il 1° ottobre 2023, oggi la sesta e io mi aspetto anche la settima e così via.

Di proroga in proroga noi stiamo bloccando di fatto la capacità di questa importantissima autorità che dovrebbe lavorare con un'autonomia assoluta e con una grande efficacia e forza e non c'è nessun ripensamento e nessuna capacità di portare a termine la riforma che invece è stata annunciata come

indispensabile e urgentissima al punto che non si è lasciato neanche concludere all'allora direttore generale, che era peraltro in scadenza - mi riferisco a Nicola Magrini - il suo mandato. Sono tutti decaduti per dare luogo a questa che trovo elegante definire una cosa grottesca, per non dire che assomiglia più a una grandissima pagliacciata.

Questa è una delle ragioni per cui certamente noi riteniamo sbagliato anche questo metodo che non ha capacità né di confronto, con le Regioni in questo caso, né di costruzione e di restituzione di autorevolezza ad un'autorità così importante ed essenziale in un momento in cui l'Europa emana provvedimenti e prende decisioni importantissime che riguardano il farmaco. Mentre altri Paesi europei possono costruire politiche sul farmaco e per il farmaco, provvedendo quindi anche a far crescere le proprie industrie, noi continuiamo a non dare risposte né alle industrie né ai cittadini italiani che hanno necessità, tra le altre cose, di individuare decisioni veloci, capaci di rispondere, per esempio, al costo dei farmaci, alla loro commercializzazione e distribuzione e, soprattutto, alla capacità di proporre e mettere subito in circolazione farmaci innovativi. Segnaliamo quindi un problema molto grave e molto serio su questo punto.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[ZEDDA](#), *relatrice*. Signor Presidente, quando ho iniziato ho detto che probabilmente avrei fatto una relazione diversa da quello che sarebbe stato poi il racconto in Aula da parte delle opposizioni. Ho cercato di raccontare quello che è stato l'animo che ha portato a questo provvedimento che oggi esaminiamo in un testo 2.

Ho cercato di raccontare come il Governo, che ha proposto un testo, sia stato attento e poi accogliente nel farlo diventare una sorta di mini *omnibus*. Inizialmente l'ho chiamato mini proroghe e oggi tranquillamente lo potremmo chiamare un mini *omnibus*. Eppure riceviamo delle critiche per averlo fatto; cioè non dovevamo farlo, ma l'abbiamo fatto, non dovevamo farlo, ma potevamo farlo ancora di più. Oppure, sul *payback* sanitario: collega Pirro, per il suo tramite, Presidente, io l'ho detto in maniera serena, l'emendamento l'hanno presentato tutti i Gruppi, poi è passata la riformulazione e quindi un testo 2 della proposta del mio Gruppo in cui si prevede un tempo differente rispetto a quello indicato dalla maggior parte dei Gruppi, anche dal nostro inizialmente, che riportava la richiesta del 31 dicembre.

Caro Presidente, a noi i problemi piace risolverli, io l'ho detto. Il *payback* sanitario è stato normato otto anni fa e noi convintamente avevamo votato contro. È stato reso esecutivo con il Governo Draghi e noi eravamo convintamente fuori da quel Governo. Abbiamo cercato di risolvere i problemi che altri ci hanno lasciato e risolvere un problema che ci costa e che costerebbe a dei seri imprenditori italiani miliardi di euro non è una passeggiata.

A me dispiace, presidente Centinaio, che siamo sempre io e lei. Magari adesso inizierà una nuova *social*-discussione tra chi è giusto e chi è sbagliato. Quando qualche collega politico, nella mia attività, mi ha chiesto: voglio essere chiamata sindaco, piuttosto voglio essere chiamata sindaco oppure mi piace mettere gli asterischi, io non ho mai discusso. Io ho semplicemente preso quello che due linguisti italiani mi hanno portato all'attenzione e sono felice di aver fatto ad agosto la richiesta al senatore Centinaio, che allora era di turno in Presidenza, come oggi. Avevo detto allora che avrei poi formalizzato al presidente La Russa la richiesta di essere chiamata senatore da tutti i Presidenti di turno. Sono sincera, non l'ho fatta per mancanza di tempo e forse perché avevo anche ben altro da fare, perché sicuramente non è la cosa più importante che ho detto quel giorno.

Mi dispiace che le opposizioni abbiano dipinto questo quadro. Invece io lo voglio ribadire: grazie a tutti i componenti di maggioranza e di opposizione che hanno lavorato, anche in polemica, su questo provvedimento, perché sono convinta che esso oggi sia nettamente migliore di quello che il Governo ci ha proposto. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Grazie, relatore Zedda.

Il rappresentante del Governo rinuncia alla replica.

[IRTO](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IRTO (PD-IDP). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Irto.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 19,02).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Ricordo che eravamo passati alla votazione della richiesta di non passaggio agli articoli, su cui è mancato il numero legale.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, però eravamo quasi in fase di votazione.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, eravamo in fase di votazione, ma non è accaduta una cosa qualsiasi.

Il numero legale del Senato non è stato raggiunto in una giornata nella quale, signor Presidente, c'era stato un confronto tra maggioranza e opposizione sui diversi provvedimenti sui quali abbiamo lavorato e noi alle ore 17, proprio perché la maggioranza non era pronta, avevamo chiesto di accorpate il lavoro che partiva con la discussione generale e proseguiva con la valutazione reciproca degli emendamenti. Questo è un passaggio fondamentale, perché mentre io e lei parliamo, ci sono stati notificati qualche minuto fa dalla relatrice nuovi emendamenti per l'Assemblea.

Ora, signor Presidente, siccome questo provvedimento è entrato e uscito dalla Commissione di merito qualche decina di volte, come può testimoniare il presidente Melchiorre, e ne abbiamo rinviato l'approdo in Aula almeno per quattro o cinque volte, scoprire a quest'ora che la relatrice, dopo tutta la discussione che c'è stata per due settimane in Commissione...

PRESIDENTE. Credo che lei stia parlando sull'ordine dei lavori.

BOCCIA (PD-IDP). Chiediamo un tempo adeguato per subemendare. Intanto, vorremmo chiedere alla relatrice di cosa si tratta; dopo aver compreso di che cosa si tratta...

[PRESIDENTE](#). La prego di ascoltarmi un secondo. La prima cosa, dopo che è venuto a mancare il numero legale, è vedere se c'è il numero legale, dopo di che lei potrà chiedere di intervenire. Se però non ci fosse il numero legale, staremmo parlando invano.

Dal punto di vista anche logico, quindi, prima che regolamentare, mi consenta di verificare la presenza o meno del numero legale, venuto meno per la legittima assenza dell'opposizione al voto (*Vivaci commenti*) e l'assenza, non so quanto legittima... (*Commenti*). Perché non ascoltate? Ripeto, la legittima assenza dell'opposizione, in presenza di un numero insufficiente della maggioranza. È così, è la verità. (*Applausi. Commenti*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Irto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Preciso che i voti contrari sono 87, mentre la maggioranza era minore, quindi ora il numero legale c'è.

A questo punto, avendo già ascoltato l'intervento del senatore Boccia... (*Commenti*). Se lei vuole ripeterlo, siamo a sua completa disposizione, presidente Boccia, possiamo fare notte.

[BOCCIA](#) (PD-IDP). Signor Presidente, non voglio ripetere il mio intervento, ma...

PRESIDENTE. Allora concluda.

BOCCIA (*PD-IDP*). Voglio semplicemente completarlo.

Signor Presidente, abbiamo passato tutta la giornata qui. La maggioranza ci aveva detto che era pronta per arrivare alle ore 20 ad affrontare tutti i passaggi di questo provvedimento. La mancanza del numero legale è legata al fatto che la maggioranza non era presente, non che non lo fosse l'opposizione. L'opposizione era presente (*Applausi*) e ha utilizzato gli strumenti che ha per verificare se la maggioranza era sufficiente.

PRESIDENTE. Presidente Boccia, ho parlato di legittima assenza.

BOCCIA (*PD-IDP*). Detto ciò, siccome la maggioranza ad un certo punto ha imposto con arroganza i numeri, vorremmo sapere dai Presidenti dei Gruppi di maggioranza come proseguiamo, qual è il tema oggetto dei quattro emendamenti presentati dalla relatrice e quando passeremo alla trattazione degli emendamenti. Noi siamo prontissimi, signor Presidente. Siamo qui pronti a lavorare senza sosta, ma ovviamente ci aspettiamo che diciate quali sono gli emendamenti da votare, perché dobbiamo ancora capirlo.

PRESIDENTE. È corretta l'argomentazione del presidente Boccia nel verificare che sono arrivati quattro emendamenti della relatrice. Non sono quaranta per fortuna, ma sono comunque quattro e importanti. Pertanto, credo che sia corretto dare un'ora di tempo eventualmente per subemendarli. Ritengo che un'ora sia sufficiente, questa è una valutazione del Presidente.

ZEDDA, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZEDDA, relatrice. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ho fatto quello che il Regolamento mi consente di fare, ossia di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Nessuno le ha detto che ha fatto qualcosa di illegittimo.

ZEDDA, relatrice. E sarò ben felice di illustrarli al momento opportuno. Il presidente Boccia mi ha chiesto come mai ho presentato degli emendamenti, considerato che in Commissione in queste settimane...

PRESIDENTE. La ringrazio, relatrice. Il presidente Boccia, più che altro, ha chiesto tempo per subemendarli. Io dico che un'ora può bastare per quattro emendamenti. Un Gruppo così pronto come il suo, presidente Boccia, non ha bisogno di più di un'ora, me lo lasci dire. (*Commenti*). Direi che l'ora concessa inizia da questo momento.

PIRRO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, noi chiediamo almeno due ore per un lavoro del genere (*Applausi*), anche perché l'opposizione non è composta solo dal Partito Democratico. Con tutto il rispetto per i colleghi, ci sono altri partiti, anche con numeri più bassi, che magari hanno qualche difficoltà, con il personale a loro disposizione, a riuscire a completare un lavoro così faticoso solamente in un'ora. (*Applausi*).

Quindi, a tutela dei Gruppi più piccoli, da cui potrei tranquillamente escludere il mio, chiedo due ore di tempo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Pirro, è chiarissimo.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, al netto del fatto che nessuno discute la legittimità della scelta della relatrice di presentare emendamenti, qui resta comunque il fatto che si stanno portando all'attenzione dei parlamentari provvedimenti a getto continuo, alla rinfusa e di corsa. Il tema è peraltro stato confermato dalle parole del sottosegretario Freni - di questo voglio anche dargli atto - che nel chiedere scusa al Parlamento ha riconosciuto che c'era una rincorsa da parte del Governo finalizzata a dare un assenso a emendamenti che la maggioranza andava presentando.

Ora, vede qual è la differenza tra noi e loro? È che loro non si stanno ponendo il tema che,

contemporaneamente a questi provvedimenti, noi stiamo anche lavorando agli emendamenti sulla legge di bilancio e non disponiamo di uno sterminato ufficio legislativo in rapporto alla dimensione del nostro Gruppo. Ringrazio la collega che è intervenuta in precedenza per aver riconosciuto anche che l'esiguità dei componenti dei Gruppi è un elemento oggettivo. La prego di considerare pertanto questa esigenza.

PRESIDENTE. Sono molto sensibile al grido di dolore dei gruppi più piccoli, ma tanto non voteremo stasera. (*Commenti del senatore Borghi Enrico*). Mi sembrava che avesse esaurito l'intervento, senatore Enrico Borghi. Vuole parlare cinque minuti? Mi lasci parlare, vuole il microfono o non lo vuole? Non la sento. Vediamo se è soddisfatto, altrimenti riprende la parola.

Innanzitutto, la richiesta era stata avanzata solo dal Gruppo Partito Democratico, adesso si sono uniti alla richiesta la senatrice Pirro e il presidente Borghi. Noi in ogni caso alle ore 20 dovremmo chiudere i lavori. Non ho difficoltà a dire, visto che voteremo domani gli emendamenti, che in via eccezionale - voglio dirlo con chiarezza, guardate i precedenti di tutte le maggioranze: ho fatto parte di un Gruppo alla Camera di nove deputati - possiamo prevedere più di un'ora per la presentazione dei subemendamenti, ma non mi dite che era fuori dal *range* normale il termine di un'ora per subemendare quattro emendamenti, questo per qualunque Gruppo.

Pur tuttavia, essendoci il tempo, dal momento che gli emendamenti li voteremo domani, possiamo allungare il termine fino alle ore 21 anziché alle 20, in via eccezionale, senza che ciò costituisca un precedente, visto che credo che comunque chiediamo qualcosa che comporta solo un aggravio di lavoro per gli uffici (non voglio chiamarlo un piccolo "dispetto"). Se voi siete convinti che sia corretto, non ho motivo di negare, in via eccezionale, il prolungamento alle ore 21 del termine per la presentazione dei subemendamenti.

CALANDRINI (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI (Fdl). Signor Presidente, alla luce del fatto che gli emendamenti al decreto sono più di 200 e anche del fatto che legittimamente il relatore ha presentato ulteriori quattro emendamenti, volevo capire se era possibile spostare in avanti di qualche ora l'inizio dei lavori dell'Assemblea di domani, per evitare poi lunghe sospensioni, chiaramente con il suo *placet* e valutando lei la questione. Noi dobbiamo sinceramente rinviare l'inizio dei lavori della Commissione delle ore 9, perché per quell'ora non riusciamo ad avere i pareri sia da parte del Governo sia da parte degli uffici della Commissione.

Servirebbe pertanto un ulteriore differimento temporale per la Commissione e dunque, invece di lasciare sospesa la seduta dell'Assemblea, sarebbe più opportuno spostarne i lavori, in modo che i senatori possano arrivare con un po' più di tempo. Se fosse possibile, chiederei dunque uno spostamento della convocazione dell'Assemblea di domani.

PRESIDENTE. Possiamo fare alle ore 12? Stiamo trattando come al mercato. *Ad impossibilia nemo tenetur*. È inutile convocare l'Assemblea alle ore 10, per poi a quell'ora dire che ci vediamo alle ore 11, come ho visto fare altre volte. Molto responsabilmente il Presidente della Commissione mi chiede almeno due ore di tempo, che a mio avviso devono bastare, se non c'è un legittimo uso del Regolamento in forma ostruzionistica. Se siete d'accordo, ritengo pertanto che possiamo riprendere i lavori domani alle ore 12, anziché alle ore 10. Questo se non ci sono obiezioni, altrimenti metto ai voti la proposta.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, sono sicuro che lei sia stato informato dagli uffici e dai Vice Presidenti che si sono alternati nella giornata di oggi, ma ci troviamo in una sorta di commedia dell'assurdo, perché quello che ora ci ha detto il Presidente della Commissione bilancio denota una totale inadeguatezza della maggioranza nel gestire questo provvedimento. (*Commenti*). Collegli, sono molto serio.

Signor Presidente, gli emendamenti appena presentati non riguardano questioni strategiche del Paese,

ma il rinvio della fatturazione elettronica degli operatori sanitari, il che quindi conferma la totale scelta del Governo di non fare alcuna lotta all'evasione.

PRESIDENTE. Non intervenga sul merito.

BOCCIA (PD-IDP). Dobbiamo andare nel merito, perché il Presidente della Commissione bilancio ci ha appena chiesto un rinvio di due ore; lo fa per le maggiori assunzioni in Consob? Di questo stiamo parlando. Queste sono le questioni strategiche e centrali per il Paese?

PRESIDENTE. Però ci ha chiesto un rinvio di due ore. Quando parliamo sull'ordine dei lavori, bisogna rispettarne la logica.

BOCCIA (PD-IDP). Non accettiamo la proposta, vorremmo iniziare i lavori alle ore 10. Mettiamo ai voti questa proposta, che oggettivamente calpesta con arroganza il confronto democratico che abbiamo sempre assicurato.

PIRRO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, mi duole far presente all'Assemblea che giusto un paio d'ore fa il senatore Boccia chiedeva - giustamente - di evitare di restare qui inutilmente, se il Governo e la maggioranza non erano pronti entro l'orario stabilito a procedere con tutti i passi relativi all'esame di questo provvedimento. Adesso, dopo due ore, il Presidente della Commissione bilancio dice che domani mattina alle ore 9 non saranno pronti e quindi chiede un rinvio di due ore, più o meno il tempo impiegato stasera per la discussione generale. Hanno detto che stasera c'era tutto il tempo per discutere, che domani mattina alle ore 10 puntualmente si sarebbe venuti in Aula per votare gli emendamenti, ma si sono autosmentiti neanche due ore dopo.

Adesso finiamola con la fiera del ridicolo. Avete detto che sareste stati pronti, per una volta dimostrate di esserlo, rispettate il Parlamento e il Paese e domani mattina alle ore 10 votiamo. *(Applausi)*.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prego, le pare che io le possa togliere la parola? Immagino abbia da aggiungere cose importanti. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, lei non può togliermi la parola anche perché non me l'ha mai data fino ad ora. *(Applausi)*. Questo è il primo dato.

PRESIDENTE. Veramente il mio era un atto di simpatia, forse non mi meritavo questa ironia.

MAGNI (Misto-AVS). Al di là dell'ironia e delle battute, signor Presidente, l'ho vista molto nervoso a sua volta e, come sa fare, l'ho sentita dire con una certa arroganza «decidiamo». Devo però ribadire una cosa. Abbiamo deciso, cioè ci è stato imposto di fare oggi la discussione generale, in cui sono intervenuto qualche ora fa, per poi essere pronti domani mattina. Non capisco cosa sia successo ora, se non un po' di ripicca dal punto di vista del principio. Se è così, non è possibile accettare la richiesta di spostare di due ore la seduta di domani mattina, perché delle due l'una: o eravamo pronti, e lo eravamo quando ci era stato chiesto alle ore 15 del pomeriggio, oppure c'era qualcuno che bleffava.

Chiedo al presidente Calandrini perché non ha detto questa cosa alle ore 15 di oggi pomeriggio, che cioè domani mattina alle 10 non saremmo stati pronti. Adesso mi dice che il testo non è pronto perché non c'è la risposta su quattro emendamenti, volutamente posti alle otto di sera? Non è accettabile.

Sono pertanto contrario a spostare l'inizio della seduta di domani mattina.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 92 del Regolamento consente al Presidente di decidere - se lo ritiene, come ho fatto io - di dare la parola ai Gruppi che lo chiedono e poi di far votare. Questo è l'opposto di qualunque atto di soverchieria.

Visto che avete rivolto anche qualche considerazione sulle mie parole, devo dire che nella scorsa legislatura mi sono capitate molte volte situazioni simili. Capisco quindi la posizione delle opposizioni, che non è però nuova per tutte le opposizioni a ogni maggioranza. È grave che questa cosa non cambi, ma non è certamente una novità.

Metto ai voti la proposta di modifica dell'orario di inizio della seduta di domani, spostandolo dalle ore

10 alle ore 12.

È approvata.

Essendo stata chiesta la controprova, ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

[CALANDRINI](#) (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma ditele una volta le cose che volete dire.

[CALANDRINI](#) (*Fdl*). Signor Presidente, stimo il senatore Magni, pensando però che ogni tanto sia un po' troppo irruento. Gli volevo allora ricordare e chiarire che, per quanto riguarda la seduta della Commissione delle ore 15, non potevo sapere cosa sarebbe accaduto allo scadere del termine di presentazione degli emendamenti, che evidentemente è scaduto dopo la fine dei lavori della Commissione bilancio.

Questa notizia, su cui chiediamo il rinvio dei lavori di qualche ora, è quindi volta ad evitare che si stia in Aula con una sospensione, ma alle ore 15 non c'era la scadenza del suddetto termine, perché è stato successivo, cioè alle 16,30. Io la palla di vetro non ce l'ho, senatore Magni: era questo che le volevo chiarire.

PRESIDENTE. Corretto, la ringrazio.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 16 novembre 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 novembre, alle ore 12, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (*ore 19,25*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina della professione di guida turistica ([833](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(*Finalità*)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI

1.1

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e» con le seguenti: «nel rispetto degli articoli 9 e articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e»;

b) sostituire le parole: «del citato articolo» con le seguenti: «dei citati articoli 9 e».

1.3

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «lettera e), della Costituzione», aggiungere le seguenti: «, dell'articolo 2229 del codice civile».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Definizione e oggetto della professione)

1. Si definisce « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 1.

2. Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

3. La visita guidata, oggetto dell'attività di cui al comma 2, ha il fine di:

a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;

b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

EMENDAMENTI

2.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «, anche per fini didattici,».

2.100

[Croatti](#), [Naturale](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «visite guidate» inserire le seguenti: «sul luogo o da remoto».

2.8

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Esercizio della professione di guida turistica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, l'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a). I medesimi requisiti non sono richiesti nel caso di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato.

3. Negli istituti e nei luoghi della cultura definiti dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

4. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

EMENDAMENTI

3.100

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.101

[Croatti](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «I medesimi requisiti» fino alla fine del comma.

3.102

[Sabrina Licheri](#), [Croatti](#), [Nave](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «aperti al pubblico».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche.

2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere compiuto la maggiore età;
- b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;
- e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
- f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
- g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

EMENDAMENTI

4.1

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.3

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Id. em. 4.1

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno annuale» con la seguente: «biennale».

4.9

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche»;*

b) *al comma 2, lettera g), dopo le parole: «e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non*

appartenente all'Unione europea, aver conseguito», *inserire la seguente*: «anche» e *sopprimere le seguenti*: «, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione»;

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di abilitazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4, avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

4.10

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aver conseguito il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento» *aggiungere le seguenti*: «in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole «le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1,» *inserire le seguenti*: «le classi di laurea».

4.11

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» *con le seguenti*: «aver conseguito la certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

4.13

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2», *con le seguenti*: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

4.15

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

4.16

[Franceschelli](#)

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'esame di abilitazione è articolato in due parti che devono essere sostenute in unica sessione, una che verte su materie generali comuni a tutto il territorio nazionale per il conseguimento del titolo a valenza nazionale e una su materie specifiche, relative al territorio regionale prescelto per l'esercizio della professione.»

4.17

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento dell'esame di abilitazione, di cui al comma 1, è sostenuto in un'unica sessione. Le prove oggetto dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica

riguardano materie generali, comuni a tutto il territorio nazionale e materie del territorio regionale prescelto.»

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

- a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;
- b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- c) sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), ed è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Nell'elenco nazionale sono indicati le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.

EMENDAMENTI

5.100

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 6 agosto 2013, n. 97,».

5.101

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio o nei territori regionali di specializzazione».

5.15

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «in tutto il territorio nazionale» inserire le seguenti: «e nei territori regionali di specializzazione,».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione mediante una misura compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, consistente nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

2. Il tirocinio di adattamento, della durata di ventiquattro mesi, consiste nell'esercizio della professione sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato da una formazione complementare, ed è oggetto di valutazione da parte del Ministero del turismo.

3. La qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1 è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali possedute dal richiedente nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno degli Stati di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g).

7. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

a) sentito il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessità di una dichiarazione preventiva dell'interessato, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresì, la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta;

b) le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco nazionale e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale.

9. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all'estero.

EMENDAMENTI

6.100

[Croatti, Nave](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) al comma 7, lettera b), *sopprimere le seguenti parole:* «del tirocinio di adattamento e».

6.101

[Franceschelli](#)

Id. em. 6.100

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero».

Conseguentemente:

- *sopprimere il comma 2;*

- *al comma 7, lettera b), sopprimere le parole:* «del tirocinio di adattamento e».

6.1

[Franceschelli](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

b) al comma 3, primo periodo, *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, che dimostri il possesso di un livello di competenza nella lingua italiana non inferiore al livello C1»;

c) al comma 5, *sostituire le parole:* «una di grado non inferiore a livello C1 e l'altra di grado non inferiore a livello di competenza B2» *con le seguenti:* «entrambe di grado non inferiore a livello di competenza C1».

6.102

[Sabrina Licheri, Naturale, Nave](#)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Non costituisce esercizio della professione di guida turistica su base temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), l'attività svolta con cadenza stagionale periodica.».

6.4

[Giacobbe, Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate» *con le seguenti:* «della certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata».

6.5

[Aurora Floridaia](#), [Magni](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#)

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2» con le seguenti: «entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1».

6.8

[Franceschelli](#)

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea e che intendano esercitare la professione sul territorio nazionale. A tal fine, è richiesto il possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui una in un grado non inferiore al livello di competenza C1 e una in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento. Una delle due certificazioni deve riguardare la conoscenza della lingua dello Stato dove è stato conseguito il titolo abilitativo.»

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.
2. Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita.
3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico autorizzati dal Ministero del turismo.
4. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le associazioni di categoria e, se del caso, altri soggetti che il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3. I decreti di cui al presente comma sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli *standard* minimi al fine di assicurare l'uniformità dei percorsi di specializzazione attivati.

EMENDAMENTI

7.100

[Franceschelli](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «tematiche e territoriali» con le seguenti: «territoriali e/o*

tematiche»;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «hanno l'obbligo» con le seguenti: «possono»;

7.101

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «autorizzati dal Ministero del turismo» inserire le seguenti: «tenuti dalle regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati e in convenzione».

7.13

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sostituire le parole: «altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano», con le seguenti: «altri soggetti che il Ministero e le regioni ritengano»;

b) dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: «4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i corsi di specializzazione e aggiornamento avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.».

ARTICOLI DA 8 A 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

Art. 9.

Approvato

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi.

Art. 10.

Approvato

(Compensi professionali)

1. I compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

Approvato

(Obblighi di comportamento)

1. Nell'esercizio della propria attività, la guida turistica ha l'obbligo di:

a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;

b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

EMENDAMENTO

11.1

[Franceschelli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «laddove il servizio professionale non sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica».

ARTICOLI 12 E 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.
2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.
3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, a *tour operator* e a ogni altro intermediario di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, è fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.
4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.
7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.
8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.
10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13.

Approvato

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4.
2. Le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni sono iscritte, a

domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni territoriali, e ottengono l'annotazione delle conoscenze linguistiche attestate dal titolo già posseduto, secondo modalità da individuare con il decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 7, comma 4.

3. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 5, istitutivo dell'elenco nazionale, le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.

4. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera i), le parole: « nonché per le attività che riguardano il settore turistico » sono soppresse;

b) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) il Ministero del turismo per le attività che riguardano il settore turistico ».

EMENDAMENTO

13.100

[Franceschelli](#)

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente: «L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.»

ARTICOLI 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a 600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonché sono stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati dalle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.

3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disciplina della professione di guida turistica ([412](#))

ARTICOLI DA 1 A 14

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista che sia in possesso, ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 4 o dell'articolo 12, comma 2, del titolo idoneo a illustrare e interpretare, in modo non occasionale, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:

a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;

b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, nel rispetto delle leggi vigenti nonché della sicurezza del visitatore.

3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, tramite i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:

a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;

b) per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali i percorsi museali, il turismo lento e sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo.

Art. 3.

(Professione di guida turistica)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio

della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, o previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, sostengono una prova attitudinale.

3. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di libera prestazione temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa di cui al comma 1, lettera b), e della prova attitudinale di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dei commi 1, lettera b), e 2 del presente articolo, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

5. L'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è il Ministero del turismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, su loro richiesta, coloro che:

a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;

b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;

c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione e delle specializzazioni conseguite ed è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta dell'elenco nazionale provvede il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali conseguite e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

4. Agli iscritti all'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire durante lo svolgimento dell'attività professionale.

Art. 6.

(Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo.

2. Per partecipare all'esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;

c) avere il godimento dei diritti civili;

d) non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non essere stato condannato, con sentenza anche non definitiva, o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del CEFR, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità.

Art. 7.

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, ai quali possono partecipare le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il superamento dei corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, costituisce per le guide turistiche titolo per l'iscrizione in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica o territoriale acquisita, di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni conseguite dalle guide turistiche ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica, come disciplinata dalla presente legge, e provvede all'attribuzione del relativo codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati. L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 4.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali di guida turistica devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, nei casi non consentiti dalla presente legge.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. Per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Ai fini dell'accertamento delle violazioni e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge n. 689 del 1981 spetta al Ministero del turismo.

Art. 12.

(Abrogazione e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 833
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disciplina della professione di guida turistica ([687](#))

ARTICOLI DA 1 A 7

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali che regolano la professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la disciplina della professione e il relativo esercizio.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo e da remoto, anche con finalità turistiche, culturali e didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demotno-antropologico, paesaggistico, produttivo e enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali.

Art. 3.

(Esercizio della professione)

1. L'esercizio della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione professionale, indetto con cadenza biennale dal Ministero del turismo, cui si accede al termine dei corsi di formazione di cui all'articolo 5.
2. Con decreto del Ministero del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri per:
 - a) l'individuazione della sede o delle sedi per lo svolgimento delle prove di esame;
 - b) la composizione delle commissioni esaminatrici;
 - c) la definizione dei requisiti di accesso e di partecipazione all'esame, fermo restando il requisito minimo del diploma di laurea triennale;
 - d) l'individuazione delle materie d'esame idonee ad accertare il possesso delle competenze, comprese quelle linguistiche e tecniche, in base allo *standard* europeo sulla formazione minima richiesta alle guide turistiche operanti nei Paesi membri dell'Unione europea approvato dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN);
 - e) l'individuazione degli ambiti territoriali di specializzazione tenendo conto della numerosità dei siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità, secondo la Convenzione adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) il 16 novembre 1972, del flusso di visitatori e della contiguità territoriale, per quanto concerne anche le tradizioni storiche, culturali, linguistiche ed enogastronomiche, ai fini della formazione propedeutica all'esercizio della professione;
 - f) la definizione degli indirizzi relativi allo svolgimento dei corsi di formazione specifica, organizzati dalle regioni in convenzione con le università.

Art. 4.

(Elenco nazionale delle guide turistiche)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito « elenco », cui sono iscritti tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione. L'esercizio della professione avviene a seguito del superamento dell'esame di abilitazione professionale e alla

contestuale iscrizione all'elenco.

2. Nell'elenco sono indicati i dati degli iscritti, l'ambito territoriale di specializzazione e le eventuali successive estensioni, nonché le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione. L'elenco è aggiornato con cadenza almeno biennale.

3. Con decreto del Ministero del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione all'elenco già regolarmente abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti, altresì, i criteri per l'equiparazione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e comprovata dalle guide turistiche già regolarmente abilitate, ai fini dell'esercizio della professione nell'area territoriale prescelta.

Art. 5.

(Formazione)

1. I corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico, sono propedeutici all'esame di abilitazione all'esercizio della professione nell'area territoriale in cui si svolge la formazione. È possibile ottenere l'abilitazione in più aree territoriali.

2. I corsi hanno una durata complessiva di 650 ore, al fine di acquisire le conoscenze della specifica area territoriale interessata in riferimento:

- a) al patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale;
- b) al patrimonio demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico.

3. I corsi sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università, secondo gli indirizzi stabiliti all'articolo 3, comma 2, lettera f).

4. Le guide turistiche che intendono estendere l'abilitazione ad altri ambiti territoriali di specializzazione possono frequentare il corso di formazione specifico nell'area prescelta, ai sensi di quanto stabilito dal comma 2.

Art. 6.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

- a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 7;
- b) a effettuare il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative, nel rispetto della disciplina di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, alla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, e al decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.

Art. 7.

(Disciplina dell'attività delle guide abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo, è disciplinata l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea in regime di prestazione occasionale in Italia, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) definizione del regime di prestazione occasionale secondo un numero massimo di giorni stabiliti per l'esercizio della professione nel territorio italiano in un anno solare;
- b) istituzione di una piattaforma informatica gestita a livello centrale per la registrazione delle guide turistiche e contestuale assegnazione di un codice univoco;
- c) modalità di accesso alla piattaforma per la comunicazione dell'attività di guida turistica da svolgere nel territorio italiano nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a);

d) individuazione degli organi incaricati di effettuare i controlli, in base all'articolo 11 del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, e delle relative modalità di svolgimento, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica di cui alla lettera b).

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 833

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disciplina della professione di guida turistica ([749](#))

ARTICOLI DA 1 A 14

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone, altresì, i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.
3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. È definito « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 3 o il riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 12, comma 2. Tali titoli sono idonei a illustrare e interpretare, in modo non occasionale, nel corso di visite sul luogo, a favore di persone singole o di gruppi, i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
2. Costituiscono attività della professione di guida turistica l'illustrazione del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, di opere d'arte, pinacoteche, gallerie, musei, mostre, monumenti civili e religiosi, scavi e siti archeologici, ville, giardini, parchi storici e artistici, complessi architettonici e urbanistici, beni etno-antropologici e altri beni, ivi compresi i beni culturali e paesaggistici inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, denominata « Lista UNESCO », costituenti patrimonio culturale e ambientale e paesaggistico della Nazione, al fine di:
 - a) evidenziarne le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici e naturali;
 - b) valorizzarne, tutelarne e trasmetterne la conoscenza, corretta e aggiornata, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio, e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;
 - c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti, nonché della sicurezza del visitatore.
3. Le guide turistiche possono conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, attraverso i corsi di formazione previsti dall'articolo 7:
 - a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici;
 - b) per altri settori utili all'esercizio della professione, tra i quali, i percorsi museali, il turismo lento e

sostenibile, le tecniche di comunicazione con persone con disabilità e il cicloturismo.

Art. 3.

(Professione di guida turistica)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, il titolo di guida turistica necessario per l'esercizio della professione è acquisito previo superamento dell'esame di idoneità di cui all'articolo 6, o previo riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 4, e conseguente iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea e di cittadini non appartenenti all'Unione europea)

1. I cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, ai fini del riconoscimento del titolo professionale di guida turistica, in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione, sostengono una prova attitudinale.

3. Per l'attività delle guide turistiche abilitate in un altro Stato membro dell'Unione europea, in regime di libera prestazione temporanea e occasionale di cui al comma 1, lettera a), il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato e verificato con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento della formazione integrativa di cui al comma 1, lettera b), e della prova attitudinale di cui al comma 2, ai fini del riconoscimento dei rispettivi titoli professionali. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento, ai sensi dei commi 1, lettera b), e 2, del presente articolo, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 5.

5. L'autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento del titolo professionale di guida turistica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è il Ministero del turismo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato « elenco nazionale », al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

a) hanno superato lo specifico esame di idoneità di cui all'articolo 6;

b) in quanto cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4;

c) in quanto cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 4.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 7, comma 2, è

aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione e delle specializzazioni acquisite ed è reso pubblico sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero del turismo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, le eventuali specializzazioni tematiche o territoriali, e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'idoneità.

4. Agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica, munito di fotografia, da esibire nel momento in cui si esercita la professione.

Art. 6.

(Esame di idoneità)

1. L'esame di idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, è indetto, con cadenza biennale, dal Ministero del turismo.

2. Per partecipare all'esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;

c) avere il godimento dei diritti civili;

d) non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito il diploma di laurea triennale in una delle classi di laurea individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2012, e, per gli stranieri, certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità.

Art. 7.

(Corsi di formazione e specializzazioni)

1. Le regioni organizzano corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico destinati alle guide turistiche iscritte all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 che intendano acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Il superamento dei corsi di formazione, della durata complessiva di 650 ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 5, recanti la specializzazione tematica o territoriale acquisita di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tenendo conto delle specializzazioni conseguite dalle guide turistiche ai sensi del comma 2.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione del relativo codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti gli istituti e i luoghi della cultura siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali o di privati. L'ingresso gratuito è consentito anche al personale del Ministero del turismo, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 11.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. Ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere le attività proprie della professione di guida turistica di cui all'articolo 2, comma 2, al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso del titolo di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. Alla violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Ai fini dell'accertamento e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3, si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. La competenza ad adottare l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della medesima legge, spetta al Ministero del turismo.

Art. 12.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 è abrogato.

2. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, all'elenco nazionale di cui all'articolo 5 ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica.

Art. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 833

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 833, 412, 687 e 749 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, tramessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della relazione orale della senatrice Zedda sul disegno di legge n. 899

Presidente, gentili colleghi, componenti del Governo, innanzi tutto voglio salutare il Presidente della VIa Commissione senatore Garavaglia, che non ha potuto seguire i lavori in Commissione per un grave infortunio accorso qualche giorno prima dell'inizio, ma che non ha mai fatto mancare la sua presenza e disponibilità a distanza.

Ringrazio quindi il vice presidente senatore Melchiorre per il lavoro che ci ha aiutato a fare in Commissione gestendo tempi e richieste di maggioranza e opposizione con una profonda modalità di terzietà.

Non posso non ringraziare il lavoro del Consigliere della VIa Commissione, dottor Bruschi, e di tutto lo staff amministrativo della VIa Commissione, sempre disponibili e cortesi.

Voglio inoltre ringraziare l'Ufficio legislativo del mio Gruppo. Immagino per chi si ritrova nel ruolo di relatore sia molto importante trovare estrema disponibilità in chi, con importante professionalità, riesce ad assisterti senza tentennamenti.

Ultimo ma non ultimo voglio ringraziare il Governo, per i tempi e per la capacità di ascolto che in questo provvedimento ha dimostrato di avere e di voler mettere a disposizione di tutti. L'onorevole Freni ci ha ascoltato, ha compreso quali fossero le principali istanze che i senatori portavano avanti. Quindi un grazie sentito al sottosegretario Freni e al ministro Ciriani che in maniera costante, in un periodo di legge di bilancio e tutto ciò che questo comporta, sono stati presenti, riceventi e propositivi.

Il provvedimento che ci apprestiamo, finalmente, ad esaminare in Aula è l'Atto Senato 899, conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali», un documento semplice, 15 articoli che andavano a toccare diversi punti: articolo 1 (Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa abitazione). Il comma 1 differisce dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021 (ovvero della vigenza del regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, e del correlato intervento di applicazione di un *add-on*, rispetto al TECM di riferimento, previsto dallo stesso articolo 64, come modificato dall'articolo 35-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022), in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione.

Avendo alla data del 31 agosto 2023, una disponibilità residua pari a 299 milioni di euro, non potevamo non prorogare.

Articolo 2 (Rideterminazione del valore delle cripto-attività): la norma proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 i termini di versamento dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023, stabilita nella misura del 14 per cento, prevista dal comma 133 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

Articolo 3 (Rimessione in termini concernente il versamento dei tributi e contributi): la norma prevede la rimessione in termini per i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023. Per tali soggetti si considerano tempestivi i versamenti effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Articolo 4 (Assegnazione agevolata ai soci): il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo

1 della legge n. 197 del 2022: la lettera a), intervenendo sul comma 100, proroga dal 30 settembre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, previste dall'articolo 1, commi da 100 a 105, della legge n. 197 del 2022; la lettera b), sostituendo il primo periodo del comma 105, stabilisce che le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva prevista entro il 30 novembre 2023 (finora era previsto il versamento del 60 per cento entro il 30 settembre e del restante 40 per cento entro il 30 novembre 2023), con i criteri di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 5 (Fondo indennizzi risparmiatori): l'articolo differisce dal 31 luglio al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori spettante ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate.

L'articolo prevede che ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativamente al solo periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

Articolo 6 (Proroga termini finanziari): l'articolo aggiorna e proroga alcune disposizioni di cui alla legge di bilancio 2023 e del decreto legge n. 34/2023. In particolare, al comma 1: - lettera a): al comma 7, primo periodo, dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, relativamente ai termini di utilizzo a compensazione dei crediti d'imposta destinati alle imprese energivore di cui ai commi 2-5 della medesima legge di bilancio per il 2023, il termine del 31 dicembre 2023 è sostituito dal termine del 16 novembre 2023; - lettera b): al successivo comma 8, recante disposizioni in tema di cedibilità dei crediti d'imposta di cui ai commi 2-5, al quinto periodo, laddove si prevede che i crediti d'imposta siano usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2023, detto termine è anticipato al 16 novembre 2023. Il comma 2 reca invece la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 4 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca) del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali). In particolare: lettera a): al comma 7, primo periodo, in merito all'utilizzabilità dei crediti d'imposta ivi previsti ai commi 2-5 a "compensazione", il termine previsto del 31 dicembre 2023 è anticipato al 16 novembre 2023»; - lettera b): al comma 8, quinto periodo, recante norme di disciplina della cedibilità del credito d'imposta, il termine previsto del 31 dicembre 2023 è anticipato al 16 novembre 2023. Il comma 3 prevede che, qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di attribuire misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa.

Articolo 8 (Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili): il comma 1 aggiorna il comma 306 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, laddove è ad oggi previsto che fino al 30 settembre 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni

individuare dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "agile" anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Il termine citato è differito al 31 dicembre 2023. Si aggiunge, infine, un periodo al medesimo comma, in cui si stabilisce che per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità "agile" è adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa. Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.674.243 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato (di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Articolo 9 (Proroga di termini in materia sanitaria): il comma 1, modificando l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, proroga dal 10 ottobre 2023 al 10 dicembre 2023, il termine di operatività della Commissione tecnico-scientifica (CTS) e della Commissione prezzi e rimborso (CPR) dell'AIFA (scaduti la prima volta nel settembre 2021 e già operanti in regime di prorogatio).

Articolo 10 (Proroga di termini in materia di università e di istruzione): il comma 1 al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, aggiorna il comma 8, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 posticipando il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023. Il comma 2 dispone l'autorizzazione di spesa di 55,6 milioni di euro fino al 31 dicembre 2023 al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Si stabilisce che ai relativi oneri si provveda mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34.

Articolo 11 (Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare): l'articolo dispone la proroga al 31 gennaio 2024 del termine previsto dall'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

Articolo 12 (Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari): l'articolo proroga di un mese, dal 31 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024, il termine di rilevazione, per l'anno 2023, della forza effettiva della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare, ai fini della valutazione della rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

Articolo 13 (Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina): l'articolo autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano dietro il previsto coordinamento del Dipartimento della protezione civile. A tal fine destina 36 milioni attingendoli dal Fondo per le emergenze nazionali (di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16).

Articolo 14 (Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato): l'articolo 14 differisce dal 30 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 il termine per l'adozione, secondo la procedura speciale già prevista dalle norme transitorie oggetto di differimento, di modifiche del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro medesimo e del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli Uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Articolo 15 (Proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza): il comma 1 proroga di ulteriori 24 mesi il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge n. 347 del 2003 (relativo all'esecuzione del programma per le grandi imprese

in amministrazione straordinaria 13), nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del predetto decreto-legge n. 347 del 2003 (ovvero sentito il comitato di sorveglianza).

La mia attenzione però vuole evidenziare come il lavoro fatto in Commissione abbia portato ad approvazione emendamenti in alcuni casi condivisi all'unanimità come il *pay back* sanitario. Problematica estremamente onerosa, non generata da questa maggioranza di Governo, normata quasi 8 anni fa, resa esecutiva dal Governo Draghi. Eppure, con sincera stima ho accolto con piacere il fatto che tutti quanti fossimo dalla stessa parte e che tutti quanti siano convinti che occorra fare tutto ciò che è possibile per sanare questo obbrobrio normativo.

Due emendanti che riguardano la mia terra sono stati approvati, uno all'unanimità, l'altro no. Problemi a cui si guarda con attenzione e si cerca di porre rimedio a situazioni molto gravi come la continuità territoriale e la produzione di energia elettrica. Se non avessimo approvato l'emendamento che proroga l'utilizzo di una certa qualità di carbone per la produzione di energia, la mia Sardegna da gennaio si sarebbe trovata al buio.

Abbiamo ascoltato le ragioni degli enti locali, i Comuni, le Città metropolitane, le Province avranno la possibilità di avere 150 milioni da utilizzare in servizi per i cittadini, decisione che abolisce scelte/tagli fatte dal Governo Draghi con la legge di bilancio del 2021.

Abbiamo ascoltato le esigenze del territorio: due esempi sono il Tecnopolo in Puglia e l'Ospedale di Siracusa in Sicilia.

Il lavoro fatto ha consentito di approvare una buona quantità di emendamenti e di non snaturare il provvedimento iniziale, ma lo abbiamo consapevolmente migliorato e arricchito.

Per questo motivo voglio concludere ringraziando tutti i colleghi della VIa Commissione e i tanti sostituti che ci hanno concesso di essere qui oggi, proponendo all'Aula un provvedimento di qualità.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 795:

sulla votazione finale, il senatore Magni avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Disegno di legge n. 833:

su tutti gli articoli, il senatore Dreosto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghesi, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Ostellari, Petrenga, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;

Barcaiuolo, Losacco, Malpezzi, Marcheschi, Orsomarso e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Mieli, per partecipare a un incontro internazionale.

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

È deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Matteo Renzi, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, con riguardo ad un procedimento penale pendente nei

suoi confronti dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

DDL Costituzionale

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa

Disposizioni per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (935)

(presentato in data 15/11/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 15/11/2023 la 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali" (899)

(presentato in data 29/09/2023)

Governo, trasmissione di atti

Con lettera in data 15 novembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Manfredonia (Foggia).

Interrogazioni

[BILOTTI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti.*

- Premesso che:

nell'ambito della nuova linea ferroviaria con caratteristiche di alta velocità Salerno-Reggio Calabria, il 14 febbraio 2022 la società Rete ferroviaria italiana ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale sul progetto di fattibilità tecnica ed economica del "lotto 1A Battipaglia-Romagnano e interconnessione con la LS Battipaglia-Potenza". Il 1° agosto 2022, il Ministero ha emanato il decreto di compatibilità ambientale n. 165, positivo nel rispetto di condizioni ambientali;

il 12 maggio 2023, RFI ha assegnato tale lotto 1A, localizzato nei comuni di Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni, Buccino e Palomonte, nella provincia di Salerno, al consorzio di imprese avente quale capofila la società "Webuild", per un valore di circa 2 miliardi di euro, in parte finanziati con fondi del PNRR. Tuttavia, in data 25 maggio 2023, RFI ha presentato al Ministero una richiesta di valutazione preliminare relativa a modifiche al progetto, che RFI ritiene minori, introdotte sul progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recepimento di prescrizioni derivanti dalla procedura di valutazione di impatto ambientale e dalla conferenza dei servizi, nonché per affinamenti progettuali;

secondo RFI, tali modifiche risulterebbero minori, poiché non altererebbero le caratteristiche tecnico-funzionali dell'opera approvata. Esse riguardano, tra gli altri aspetti, il sistema di drenaggio di piattaforma, la rimodulazione dei dissesti e l'introduzione di opere di stabilizzazione calibrate in ragione di tali aggiornamenti, le sistemazioni idrauliche, che prevedono la riprofilatura di alcuni fossi a seguito dell'adeguamento della scansione delle pile dei viadotti e la modifica o aggiunta di alcuni tombini idraulici, il sistema di cantierizzazione, che ha introdotto alcune modifiche a due aree tecniche e alcune aree di stoccaggio oltre all'aggiunta di una nuova area di stoccaggio;

il 23 giugno 2023, il Ministero dell'ambiente ha pubblicato la comunicazione riguardante la valutazione preliminare, notando come, tra l'altro: "in merito agli affinamenti progettuali (...), diversamente da quanto ritenuto da codesta Società, dalla lettura della documentazione trasmessa si rileva la significatività e sostanzialità delle varianti e modifiche proposte" e si "ritiene che non possa

escludersi la sussistenza di potenziali impatti significativi e negativi. Ciò porta a ritenere necessario svolgere un approfondimento valutativo in ordine ai potenziali impatti sulle componenti ambientali interessate dagli interventi proposti (...). Il soggetto proponente dovrà provvedere a presentare allo scrivente Ministero l'istanza corredata dalla documentazione progettuale";

attualmente, non risulta che RFI abbia presentato al Ministero alcuna istanza relativa al necessario approfondimento valutativo in ordine ai potenziali impatti delle modifiche proposte. Ciò nonostante, a quanto riportato da fonti di stampa, RFI avrebbe notificato i decreti di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione a ditte proprietarie di beni da occupare nel territorio del comune di Eboli. Inoltre, lo stesso Comune di Eboli ha organizzato un'assemblea per i proprietari di abitazioni civili che dovrebbero essere oggetto di esproprio (fonti di stampa riportano essere in numero pari a 49);

il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Tullio Ferrante, nel rispondere presso la IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati all'interrogazione 5-01018, lo scorso 17 ottobre 2023, ha confermato che, relativamente al lotto 1A Battipaglia-Romagnano "sono state avviate le attività di acquisizione delle aree previste per la realizzazione dell'intervento e le prime attività propedeutiche ai lavori". Inoltre, ha evidenziato come, rispetto al lotto 2 della medesima linea, vi siano "significative criticità connesse alla realizzazione di una galleria che attraversa, per circa 20 chilometri, un massiccio carbonatico sede di un rilevante sistema di falde acquifere. (...) Pertanto, sono in corso ulteriori approfondimenti progettuali per individuare un tracciato avente una maggiore sostenibilità ambientale che consenta un miglioramento del contesto geomorfologico e idrogeologico, la possibilità di connessione con la linea storica, l'esecuzione dell'intervento per fasi, con minori tempi di realizzazione e un miglior tempo di percorrenza dovuto ad una riduzione della lunghezza del tracciato";

considerato che:

l'attuale linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, decisamente sottoutilizzata (vi transitano poco più di 20 treni al giorno, in larga maggioranza per il trasporto di persone, rispetto ai 220 possibili), già raggiunge, in alcune tratte, velocità tra i 180 e i 200 chilometri orari, con medie di 160 chilometri all'ora. Laddove debitamente modificata, essa potrebbe facilmente consentire di realizzare economie di tempo in modo simile alla progettata nuova linea, con un costo decisamente minore e un impatto estremamente modesto;

l'allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2020 chiaramente prevedeva che, per "quanto attiene invece alle direttrici, gli interventi giudicati prioritari sono i seguenti: (...) D10) Direttrice Salerno-Reggio Calabria. Velocizzazione della relazione Roma-Napoli-Salerno-Reggio Calabria con progressivo upgrading delle linee di connessione con la Basilicata (Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto) e la Calabria (macro-studio di fattibilità)";

considerato inoltre che RFI è una società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, a sua volta società pubblica direttamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta e se abbiano avuto modo di valutare in modo approfondito la necessità di procedere con la realizzazione di una nuova linea ferroviaria invece del potenziamento delle linee esistenti, attualmente sottoutilizzate, e quali siano state le conclusioni di tali valutazioni;

se non ritengano opportuno ridefinire il quadro delle alternative di intervento, prendendo in esame le prospettive di *upgrading* della linea Salerno-Reggio Calabria, secondo le indicazioni contenute nell'allegato Infrastrutture al DEF 2020, anche alla luce del fatto che RFI non avrebbe fornito la descrizione delle alternative ragionevoli, compresa "l'alternativa zero", come statuito dall'art. 22, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

se abbiano potuto appurare la correttezza dell'operato di RFI, in particolare rispetto agli espropri, e se intendano adoperarsi per garantire il pieno rispetto delle norme relative all'approvazione di opere

pubbliche.

(3-00782)

[FINA](#), [IRTO](#), [SPAGNOLLI](#), [RANDO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

con la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente", il Parlamento è intervenuto, nella XVIII Legislatura, per introdurre nella Costituzione il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali;

intervenendo per la prima volta su uno dei dodici articoli iniziali della Costituzione è stato introdotto, in particolare, un nuovo comma all'articolo 9 della carta, al fine di riconoscere nell'ambito dei principi fondamentali, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della nazione, anche quella dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Il principio di tutela degli animali viene inserito attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi;

l'altra modifica riguarda l'articolo 41 della Costituzione: da una parte si stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti e riguardanti la sicurezza, la libertà e la dignità umana; dall'altra si riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali;

nei giorni scorsi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa è stata costituita, presso l'ufficio di gabinetto del Ministro dell'ambiente, una commissione interministeriale con i seguenti compiti: a) elaborare uno schema di legge delega per il riassetto e la codificazione delle normative vigenti in materia ambientale, onde raccoglierle in un unico testo normativo coerente con la legge costituzionale n. 1 del 2022 e con i principi eurounitari e internazionali; b) elaborare lo schema di uno o più decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi della legge delega di cui sopra;

da un articolo di stampa pubblicato il 13 novembre 2023 da "la Repubblica" si legge che tra i nomi che stanno facendo discutere vi sarebbero "i soliti bocciati alle elezioni e avvocati e ingegneri che lavorano, o hanno lavorato, a stretto contatto con lobby importanti e sulle quali le norme andrebbero a impattare: legali vicini all'Eni, a grandi gruppi del cemento, ma anche vicini a compagnie leader nel settore del gas e del petrolio";

si legge: "a presiedere la Commissione è stato scelto il professore Eugenio Picozza, esperto di diritto amministrativo e docente a Tor Vergata. Insieme a lui altri docenti, come il professore e consulente della presidente Giorgia Meloni Francesco Saverio Marini, che ha scritto la riforma del premierato cara alla leader di Fratelli d'Italia. Nell'elenco anche generali della Guardia di finanza, esperti di aviazione e intelligenze, come Christian Tettamanti, e il magistrato militare Giuseppe Leotta. Ma non mancano alcune 'curiosità', diciamo così. Tra gli esperti della commissione c'è a esempio il professore Vincenzo Pepe, candidato alla Camera in Campania e non eletto nelle file della Lega, ma anche l'ex senatrice non ricandidata in Forza Italia Urania Papatheu, già consulente retribuita della ministra Casellati";

tra i componenti della commissione, accanto a figure di alta professionalità ed esperienza in campo giuridico (alcune delle quali facenti capo a ISPRA), figurano quindi anche molti nomi di "esperti" o "tecnici" con conflitti di interesse evidenti o di dubbia professionalità nel campo richiesto,

si chiede di sapere quali siano i criteri seguiti per la nomina dei componenti della commissione e se il Ministro in indirizzo abbia verificato la compatibilità, o anche l'opportunità, che tra di loro figurino soggetti che lavorano, o hanno lavorato, con *lobby* importanti e sulle quali le nuove norme andrebbero a impattare.

(3-00783)

[LICHERI Sabrina](#), [NAVE](#), [SIRONI](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

la filiera del sughero ha più volte lamentato la necessità di tutelare la materia prima dall'organismo nocivo noto come "*Coraebus undatus*", a tal fine l'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha disposto l'obbligatorietà dei trattamenti termici del sughero estratto, la cui disciplina tecnica è stata rimandata a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione;

il legislatore ha inoltre istituito, nello stato di previsione del Ministero medesimo, un fondo *ad hoc* con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022, utile ad effettuare le analisi scientifiche in merito al *Coraebus undatus* da realizzare tramite apposita convezione con l'università degli studi di Sassari;

considerato che i tempi richiesti per l'emanazione del citato decreto ministeriale sono stati oggetto di alcune proroghe. In particolare, il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha differito il termine di ulteriori 12 mesi e, a seguire, con il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, è stato nuovamente modificato il termine di ulteriori 24 mesi;

valutato che:

per quanto a conoscenza degli interroganti, risulterebbe che presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sia stato convocato un tavolo dedicato all'emanazione di un'ordinanza, e non di un decreto ministeriale, riguardante le tecniche di bollitura, di cui all'articolo 1, comma 893, della legge n. 234 del 2021;

la filiera del sughero richiede con urgenza l'emanazione del suddetto decreto ministeriale, al fine di tutelare il settore ed evitare che, come accaduto in passato, la presenza del *Coraebus undatus* possa svalutare la produzione medesima arrecando un grave danno economico alle imprese operanti nel settore,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il Ministro in indirizzo stia lavorando all'emanazione di un'ordinanza, e non di un decreto ministeriale, e in caso affermativo, quali siano le ragioni che hanno condotto a questa decisione, nonché se essa rispetti quanto previsto dall'articolo 1, comma 893, della legge n. 234 del 2021 o rechi una disciplina ulteriore;

se non ritenga necessario coinvolgere le associazioni di categoria più rappresentative della filiera del sughero nelle pratiche di consultazione finalizzate all'emanazione del suddetto decreto ministeriale.

(3-00784)

[ALFIERI](#), [MISIANI](#), [SENSI](#), [ROSSOMANDO](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#), [FINA](#), [RANDO](#), [LA MARCA](#), [TAJANI](#), [FURLAN](#), [NICITA](#), [CAMUSSO](#), [MANCA](#), [ROJC](#), [MALPEZZI](#), [PARRINI](#), [BOCCIA](#), [IRTO](#), [FRANCESCHELLI](#), [BASSO](#), [ZAMPA](#), [FRANCESCHINI](#), [D'ELIA](#), [GIACOBBE](#), [MELONI](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

le incertezze operative, le modifiche in corso d'opera e i cambiamenti alla *governance* del PNRR apportati dal Governo nell'ultimo anno hanno comportato consistenti ritardi, tanto che il pagamento della terza rata, relativa al secondo semestre 2022, è avvenuto soltanto il 9 ottobre 2023;

il 30 giugno 2023 è scaduto anche il quarto semestre di attuazione del PNRR (da cui dipende l'assegnazione della quarta rata pari ad oggi a 16,5 miliardi di euro) senza raggiungere gli obiettivi previsti;

a luglio il Governo ha dapprima formalizzato la richiesta di modificare 10 dei 27 obiettivi di tale semestre e di aggiungere quello relativo ai nuovi alloggi per studenti (non raggiunto nel semestre precedente), e successivamente ha presentato alla Commissione europea una proposta di revisione complessiva del PNRR italiano che prevede, oltre alle modifiche per la quarta rata e a 9 definanziamenti, la modifica di ben 144 tra riforme e investimenti, nonché l'inserimento del capitolo dedicato al piano "REPowerEU";

a seguito dell'approvazione delle modifiche relative alla quarta rata da parte del Consiglio europeo, è stata inoltrata la richiesta di pagamento, che tuttavia avverrà a conclusione della verifica sul conseguimento dei corrispondenti traguardi e obiettivi;

è ancora in corso l'interlocuzione con la Commissione europea sulla proposta di revisione del piano, che peraltro comporta tagli per circa 16 miliardi di euro, di cui oltre 13 a danno degli interventi affidati ai Comuni, in particolare quelli per la riduzione del rischio idrogeologico e alluvionale, la riqualificazione, l'efficienza energetica e la rigenerazione urbana, soprattutto nel Mezzogiorno. In relazione a questi interventi, secondo i dati disponibili, risultano già attivati oltre 46.000 progetti, per una spesa sostenuta di oltre 2,3 miliardi di euro;

il prossimo 31 dicembre scadrà anche il quinto semestre, che al momento prevede il conseguimento di 69 obiettivi di cui, a metà ottobre, soltanto 10 sono stati conseguiti, come riporta la Corte dei conti nella relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR nel primo semestre 2023, recentemente pubblicata;

la maggioranza degli obiettivi del secondo semestre 2023 è comunque oggetto della proposta di revisione che ne modifica ben 42, riducendo tra differimenti ed eliminazioni il numero complessivo da 69 a 51;

come rilevato dalla stessa Corte, occorre urgentemente rimuovere fattori di incertezza, sia per le iniziative che a seguito della revisione resteranno nell'ambito del PNRR sia per quelle che ne saranno espunte, al fine di consentire a soggetti responsabili e attuatori gli opportuni adattamenti;

ritardi si registrano anche sul fronte del completamento dell'attuazione normativa del PNRR: dei 221 decreti attuativi richiesti dalle norme, secondo i dati disponibili, ne risulterebbero ancora mancanti 54, in alcuni casi bloccando l'erogazione di risorse;

in relazione alla quarta rata del PNRR, non è noto a che punto sia la verifica da parte della Commissione europea e quando si preveda concretamente il pagamento, anche in considerazione dei ristretti spazi di manovra che lo stesso Governo ha dichiarato per il 2024 e dell'approssimarsi del ripristino dei vincoli posti dal patto di stabilità e crescita,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato di attuazione delle misure PNRR relative alla scadenza del 31 dicembre 2023, e quali azioni il Governo stia portando avanti per assicurare la corresponsione della quinta rata, auspicabilmente senza i ritardi che hanno caratterizzato le precedenti;

come procedano i negoziati sulla proposta di revisione del PNRR italiano e quando se ne preveda la conclusione, in modo da fornire certezze in merito agli obiettivi da raggiungere, anche ai fini delle prossime scadenze, e in particolare nei confronti dei Comuni per i progetti finanziati dal PNRR, molti dei quali già avviati.

(3-00785)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CASTIELLO, ALOISIO, PIRONDINI, BILOTTI, MARTON, DE ROSA - *Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della salute e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

le importazioni di grano duro turco e russo hanno raggiunto un livello *record* in poche settimane, dal 1° luglio al 22 ottobre 2023;

i dati della Commissione UE attestano che in questo periodo l'Europa ha importato 1.024.000 tonnellate di grano duro, di cui 799.000 destinati in maniera preponderante all'Italia (pari al 78 per cento);

il grano arrivato in Europa proviene in prevalenza dalla Turchia per 489.000 tonnellate (47,7 per cento), dalla Russia per 278.000 tonnellate (27,2 per cento), dal Canada per 123.000 tonnellate (12,1 per cento), dal Kazakhstan per 98.000 tonnellate (9,6 per cento) e dall'Ucraina per 16.000 tonnellate (1,6 per cento);

la Turchia è da sempre un Paese storicamente deficitario e nelle ultime 17 settimane sta fissando, mediante un'agenzia statale, prezzi in violazione delle norme sulla concorrenza previste nell'accordo di unione doganale e disallineati rispetto al mercato internazionale;

tutti gli indizi dimostrano che sia in atto un'attività di concorrenza sleale, in cui anche le scorte di grano russo vengono immesse in UE tramite la Turchia, deprezzando i listini occidentali e destabilizzando il mercato italiano per ragioni geopolitiche;

i danni stimati per i cerealicoltori italiani a seguito del crollo dei prezzi sono pari ad almeno 150 euro a tonnellata, come differenza rispetto alle più alte quotazioni di USA e Canada;

benché il Governo di Ankara abbia modificato le norme sulla produzione di pasta alimentare destinata all'*export*, consentendo l'utilizzo totale di farina di grano tenero, i dati più recenti smentiscono l'ipotesi ricorrente di una superproduzione di grano duro turco;

mentre alcuni analisti di mercato avevano erroneamente stimato in 1,3-1,4 milioni di tonnellate il potenziale *export* di grano duro turco verso la UE dovuto ad una superproduzione, i dati ufficiali dell'Agenzia statale turca (TMO) attestano, invece, che nel 2023 la Turchia ha prodotto solo il 15 per cento in più di "durum" (pari a 549.000 tonnellate) rispetto al 2022, una differenza che non giustifica un *surplus* tale da consentire un *export* pari a 1,3-1,4 milioni di tonnellate;

appare quindi evidente che la reale provenienza di quel grano è frutto di triangolazioni che scaricano i loro effetti nefasti sulle imprese agricole del Mezzogiorno, dove insiste il più grande bacino europeo di "durum", che rischia di scomparire a causa di ritorsioni geopolitiche;

sinora né l'Europa, né l'Italia sono intervenute per tutelare il prodotto nazionale nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, dei regolamenti UE e delle norme dell'unione doganale;

in Polonia, Bulgaria e Romania il commissario UE all'agricoltura ha invece stanziato già i primi 56 milioni di euro per risarcire gli agricoltori colpiti dalla concorrenza sleale di grano ucraino;

il grano importato in Italia oltre a mettere a rischio la vita delle imprese, minaccia anche la salute dei consumatori, con risvolti negativi per la pasta *made in Italy*; i consumatori italiani sono al primo posto al mondo per consumo di derivati del grano duro (pasta, pane, focacce, biscotti);

la Turchia e la Russia, infatti, rientrano nell'elenco dei Paesi di cui all'art 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1158 della Commissione del 5 agosto 2020, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti alimentari originari dei Paesi terzi a seguito dell'incidente di Chernobyl; tale regolamento disciplina i limiti del cesio 137 e fa emergere dubbi ragionevoli circa i rischi e gli effetti del radionuclide, avallati dalla scienza, che inducono l'adozione di misure precauzionali da parte del Governo italiano;

il principio di precauzione, previsto dall'attuale legislazione alimentare (regolamento (CE) n. 178/2002), si fonda sulla necessità che, a richiesta dello Stato di destinazione della merce, l'importatore dimostri la non nocività del bene da importare di fronte a un possibile pericolo per la salute umana;

il ricorso a tale principio interviene in un'ipotesi di rischio potenziale, anche se questo rischio non può essere interamente dimostrato,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, intendano attivare, di concerto con le autorità europee, indagini *antidumping* e verificare se la dinamica dei prezzi fissati dal Governo turco sia in contrasto con l'articolo 32 della decisione del Consiglio d'Europa n. 1/95 del 22 dicembre 1995;

quali urgenti iniziative intendano assumere, anche nell'ambito dell'Unione europea, per ristorare gli agricoltori italiani a seguito della concorrenza sleale di grano turco e russo, come già avvenuto in Polonia, Bulgaria e Romania;

se, nel rispetto dell'onere della prova in relazione al principio di precauzione, abbiano intenzione di richiedere agli importatori italiani, attraverso analisi accreditate di cesio 137, o di altri radionuclidi, la non nocività del grano turco e russo sinora importato o in corso d'importazione su tutte le navi.

(4-00844)

[SCURRIA](#) - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

un articolo del quotidiano "Libero" del 9 novembre 2023 riporta le testimonianze del signor Uzi

Shaya, già alto funzionario dei servizi segreti israeliani, il quale rivela dettagli sui finanziamenti internazionali ad Hamas, che riguardano anche flussi provenienti dall'Italia;

il signor Shaya sostiene che l'organizzazione terroristica abbia un *budget* annuale stimato tra 1,5 e 2 miliardi di dollari, con una parte significativa proveniente da Qatar, Iran e, in misura minore, dall'Italia;

l'articolo indica il coinvolgimento di *onlus* italiane nelle operazioni di finanziamento a Hamas, in particolare da parte dell'Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese (ABSPP);

nonostante alcune sanzioni e la chiusura di un conto presso la banca UniCredit, Mohammad Hannoun, fondatore di ABSPP, avrebbe continuato ad operare attraverso nuovi conti bancari in Italia, aprendo un nuovo conto presso il Crédit agricole;

il signor Shaya richiama l'attenzione sulle connessioni di Hannoun con Hamas, definendolo un estremista e terrorista e sottolinea che i Paesi occidentali, compreso Israele, hanno spesso sottovalutato la connessione tra il "braccio civile" e il "braccio militare" di Hamas, consentendo così flussi finanziari internazionali che possono alimentare attività terroristiche;

emergerebbe da varie fonti, tra le quali un disegno di legge presentato da due senatori degli Stati Uniti d'America, che l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi del Vicino oriente (UNRWA) collaborerebbe attivamente con Hamas, assumendo nel personale suoi esponenti, o comunque persone da essa indicate, e persino custodendo sue armi;

nella complessità dei finanziamenti internazionali ad Hamas rileva il contributo italiano anche attraverso associazioni come l'ABSPP che solleva preoccupazioni e necessita della massima attenzione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda verificare quanto riportato dal quotidiano *Libero*;

quali misure intenda porre in essere se dalle verifiche risultasse veritiero quanto affermato;

se l'Italia finanzia l'UNRWA, e nel caso quale sia l'ammontare del finanziamento;

se risulti che UNRWA attraverso il pagamento delle tasse sovvenziona Hamas, e nel caso quali misure intenda intraprendere per contrastare questo fenomeno.

(4-00845)

[CATALDI](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [PIRRO](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la crisi da sovraindebitamento è data dallo squilibrio tra gli obblighi assunti verso i creditori e l'incapacità del debitore di farvi fronte sulla base delle proprie reali disponibilità economiche e patrimoniali;

con la legge n. 3 del 2012, e successive modificazioni e integrazioni, è stata introdotta una disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, al fine di evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi sono già entrati, al fine di aiutarli ad uscirne. Tale normativa prevede la possibilità per i debitori che non riescono più a pagare i propri debiti di stipulare un piano di pagamento verso i creditori ricorrendo al tribunale e ad un ente indipendente e imparziale che deve attestare la proposta del debitore agevolando il lavoro del giudice cui viene assegnata la procedura;

considerato che:

gli albi degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e dei gestori delle vendite telematiche sono allo stato mantenuti con metodologie antiquate, basate su sistemi cartacei;

questo approccio obsoleto non solo è in netto contrasto con l'attuale tendenza alla digitalizzazione ma sta anche creando un "collo di bottiglia" significativo nelle iscrizioni di nuovi organismi e gestori, in un periodo in cui la crisi economica rende queste iscrizioni più frequenti e necessarie di quanto non lo fossero in passato;

la gestione manuale di questi processi, che per quanto risulta agli interroganti è affidata in modo esclusivo a un solo funzionario, sta diventando insostenibile, causando ritardi che hanno un impatto diretto sulle imprese in difficoltà, le quali necessitano di una risoluzione rapida e efficiente delle loro crisi di sovraindebitamento;

la situazione è destinata a peggiorare a seguito dell'implementazione del dettato della legge n. 134 del 2021, detta "riforma Cartabia", che prevede l'introduzione di nuovi registri penali e amministrativi, aumentando ulteriormente il carico di lavoro su un sistema già al limite,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per modernizzare e digitalizzare i registri degli organismi di sovraindebitamento e dei gestori delle vendite telematiche, in modo da allinearli agli *standard* europei e alle aspettative di efficienza che caratterizzano i tempi moderni;

se sia prevista una strategia per aumentare il personale addetto a queste procedure, al fine di gestire l'incremento previsto del volume di lavoro e prevenire il rischio di un collasso del sistema;

quali iniziative intenda assumere per affrontare l'aumento dei costi procedurali e garantire l'accessibilità alle procedure di sovraindebitamento, soprattutto alla luce delle recenti modifiche legislative.

(4-00846)

[CATALDI](#), [LOPREIATO](#), [NAVE](#), [BILOTTI](#), [ALOSIO](#), [CASTIELLO](#), [PIRONDINI](#), [DI GIROLAMO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge n. 205 del 2017 le agenzie fiscali possono istituire posizioni organizzative di elevate responsabilità (POER);

il conservatore dei registri immobiliari è un pubblico dipendente a cui lo stesso codice civile impone l'obbligo del rispetto di norme cogenti (art. 2673 e seguenti);

tra le attività di competenza dell'Agenzia delle entrate vi è il servizio di pubblicità immobiliare, che comporta particolari responsabilità in capo al conservatore quali, ad esempio, i procedimenti di volontaria giurisdizione *ex art.113* e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice civile;

il conservatore, pur dipendendo dall'Agenzia delle entrate (art. 25 della legge n. 52 del 1985), risponde del proprio operato nei confronti del Ministero della giustizia che ne esercita la vigilanza;

allo stato non è previsto che il conservatore possa agire in regime di autotutela per rimediare ad un errore, anche se commesso in buona fede, con la conseguenza che lo Stato è tenuto a risarcire eventuali danni causati ai terzi con conseguente giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti;

considerato che:

il danno erariale causato da errore del conservatore può verificarsi ovunque, anche nel più piccolo ufficio di pubblicità immobiliare;

va anche detto che la figura del conservatore è stata in qualche modo "oscurata" dall'accorpamento dei servizi ipotecari con quelli catastali;

sono state poi istituite posizioni organizzative di elevate responsabilità distribuite in 4 fasce di ordine decrescente e sono state individuate soltanto 25 POER di quarta fascia per i conservatori capi area SPI (servizi di pubblicità immobiliare), aventi sede in altrettante città rispetto al totale di 138 conservatori, sui quali grava invece la medesima responsabilità;

inoltre, conseguenza negativa è che alle POER possono accedere soltanto i conservatori che operano in sedi di ampie dimensioni, mentre è inevitabile la penalizzazione dei conservatori operanti in sedi piccole;

della situazione descritta si sono occupati numerosi siti *internet*, tra cui "Italiani oggi" del 14 ottobre 2022 e "Un sogno italiano" del 17 dicembre 2022, nonché svariati organi di stampa, quali il "Corriere del Mezzogiorno" del 18 gennaio 2023, "Unione Sarda" del 22 gennaio 2023, "Italia Oggi" del 28 gennaio 2023, "Quotidiano del Sud" del 31 gennaio 2023;

considerato infine che a parere degli interroganti si rende necessario e urgente verificare se esista la

possibilità di aumentare il numero delle POER per i conservatori così da consentire l'accesso anche ai conservatori destinati a sedi più piccole,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta e se siano state fatte valutazioni in merito;

se intenda promuovere iniziative di concerto con i competenti organi onde addivenire ad un aumento delle POER, così da evitare disparità di trattamento in diversi ambiti territoriali.

(4-00847)

[ROSSO](#), [GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

secondo quanto consta agli interroganti, oltre cento istanze di punizione, prevalentemente per il reato di diffamazione, sarebbero state introdotte presso la Procura della Repubblica di Roma nei confronti del giornalista Sigfrido Ranucci e di suoi collaboratori;

Ranucci sosterebbe di non temere tali iniziative perché certo di autorevoli tutele di cui sarebbe beneficiario;

la pendenza di un numero così rilevante di procedimenti appare plausibile alla luce delle dichiarazioni che, all'esito della trasmissione "Report" di cui è responsabile Ranucci, rilasciano i soggetti di cui la trasmissione in questione si interessa che asseriscono di ritenersi diffamati e di voler avviare iniziative giudiziarie conseguenziali;

se risultasse accertata la sussistenza di un così elevato numero di procedimenti giudiziari pendenti per fatti connessi agli argomenti trattati dal programma "Report" che, come è noto, viene diffuso dal servizio pubblico della RAI, sussisterebbe senza ombra di dubbio l'esigenza di comprendere le ragioni della inerzia investigativa nonostante doglianze sovente introdotte da autorevoli personaggi con ruoli significativi nella vita del Paese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda verificare la sussistenza dei fatti riportati e, in caso affermativo, se intenda disporre dei propri poteri ispettivi per accertare le ragioni che avrebbero determinato tale stato di cose da cui discenderebbe, tra l'altro, un innegabile pregiudizio di immagine per l'ordine giudiziario.

(4-00848)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00783 del senatore Fina ed altri, sulla composizione della commissione interministeriale in materia di tutela ambientale;

9ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00784 della senatrice Sabrina Licheri ed altri, sulle misure per tutelare la produzione di sughero dall'organismo nocivo "*Coraebus undatus*".

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 23a seduta pubblica del 28 dicembre 2022, a pagina 42, alla penultima riga del penultimo capoverso, e a pagina 60, alla terzultima riga del primo capoverso, sostituire la parola: "*déhor*" con la seguente: "*dehors*".

Sostituire la parola: "*dehor*" con la seguente: "*dehors*":

nel Resoconto stenografico della 24a seduta pubblica del 29 dicembre 2022, a pagina 7, all'undicesima riga;

nel Resoconto stenografico della 37a seduta pubblica del 14 febbraio 2023, a pagina 13, all'ultima riga;

nel Resoconto stenografico della 85a seduta pubblica dell'11 luglio 2023, a pagina 60, alla terzultima

riga del primo capoverso;

nel Resoconto stenografico della 124a seduta pubblica del 14 novembre 2023, a pagina 18, alla nona riga del primo capoverso, a pagina 24, alla tredicesima riga del primo capoverso, a pagina 28, alla prima riga del secondo capoverso, e a pagina 34, alla terza riga del terzo capoverso.

1.5.2.3. Seduta n. 126 del 16/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

126a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2023

Presidenza del presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente GASPARRI
e del vice presidente ROSSOMANDO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 128 del 22 novembre 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12,06).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 15 novembre 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

«Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano» (936).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico altresì che in data 16 novembre 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio» (937).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (Relazione orale) (ore 12,13)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe - già il condizionale vi dovrebbe preoccupare - il seguito della discussione del disegno di legge n. 899.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica della relatrice ed è stata respinta una proposta di non passare all'esame degli articoli.

Ha chiesto di intervenire il presidente della 5a Commissione permanente, senatore Calandrini, per riferire sui lavori della Commissione.

CALANDRINI (Fdl). Signor Presidente, desidero informarla che la Commissione bilancio ha terminato l'istruttoria sugli oltre duecento emendamenti presentati per l'Assemblea. Siamo in attesa di avere dal Ministero dell'economia e delle finanze le relazioni tecniche sugli ultimi emendamenti. Ho sospeso alle ore 12,05 i lavori della Commissione, che riprenderanno tra qualche minuto, ma probabilmente serviranno ancora un paio d'ore per poter lavorare ed esaminare le oltre duecento proposte.

Chiedo pertanto di spostare l'orario di inizio dei lavori dell'Assemblea alle ore 14-14,30, se per lei, Presidente, fosse possibile.

PRESIDENTE. Colleghi, convoco subito la Conferenza dei Capigruppo per affrontare questo problema, non solo nella fase contingente, ma vedendo insieme se c'è un rimedio regolamentare, comportamentale e di procedure. Questo problema si ripete infatti con allarmante frequenza (*Applausi*) e il Senato non può essere in attesa dei tempi, anche se doverosi e giusti. C'è da porre un rimedio. Non siamo il terminale di percorsi altrui, anche quando giustificati. (*Applausi*).

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 13,40).

Presidenza del vice presidente GASPARRI

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente.

Nella seduta di oggi si concluderà la discussione del decreto-legge in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia nel testo approvato dalla Commissione, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, non appena pervenuto il parere della 5a Commissione.

La prossima settimana, martedì 21 novembre, sarà discusso il decreto-legge su misure contro il caro prezzi energia, approvato dalla Camera dei deputati, per il quale il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia.

Il calendario prevede inoltre la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione, nonché la discussione del disegno di legge per il contrasto della violenza sulle donne, approvato dalla Camera dei deputati. Per quest'ultimo procedimento la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito, all'unanimità, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, di autorizzare l'esame durante la sessione di bilancio.

La seduta di mercoledì 22 novembre si concluderà alle ore 15, su richiesta di un Gruppo parlamentare. Giovedì 23 novembre, alle ore 15, avrà luogo il *question time* con la presenza del Presidente del Consiglio dei ministri. Il termine di presentazione dei quesiti è fissato alle ore 12 di martedì 21 novembre.

Il calendario della settimana potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge concernente la filiera tecnologico-professionale, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Restano fermi gli argomenti previsti per le settimane dal 28 al 30 novembre e dal 4 al 7 dicembre.

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito, all'unanimità, ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, di autorizzare, durante la sessione di bilancio, le Commissioni riunite 2a e 10a a discutere il disegno di legge, in sede redigente, sull'oblio oncologico e la 7a Commissione a discutere il disegno di legge, in sede deliberante, sull'istituzione della settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di novembre e dicembre 2023:

- Disegno di legge n. 923 e connessi - Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (*approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 7 dicembre:

Giovedì	16	novembre	h. 10	- Seguito disegno di legge n. 899 - Decreto-legge n. 132, Proroga di termini normativi e versamenti fiscali (<i>scade il 28 novembre</i>)
Martedì	21	novembre	h. 16,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	22	"	h. 10-15	- Disegno di legge n. 937 - Decreto-legge n. 131, Misure contro il caro prezzi e n e r g i a (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 28</i>
Giovedì	23	"	h. 10	

			<p><i>novembre)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione - Disegno di legge n. 923 e connessi - Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri (giovedì 23, ore 15)
--	--	--	--

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 937 (Decreto-legge n. 131, Misure contro il caro prezzi energia) e 923 e connessi (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge n. 924 (Filiera tecnologico-professionale), collegato alla manovra di finanza pubblica.

Martedì	28	novembre	h. 16,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	29	"	h. 10	- Disegno di legge n. ... -
Giovedì	30	"	h. 10	Decreto-legge n. 133, Immigrazione e sicurezza (<i>o v e</i>

				<p><i>approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 4 dicembre)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 912 - Decreto-legge n. 145, Misure in materia economica e fiscale (scade il 17 dicembre)</p>
--	--	--	--	--

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. ... (Decreto-legge n. 133, Immigrazione e sicurezza) e 912 (Decreto-legge n. 145, Misure in materia economica e fiscale) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Lunedì	4	dicembre	h. 16,30	<p>- Eventuale seguito argomenti non conclusi</p> <p>- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 140, Prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei (ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade l'11 dicembre)</p>
Martedì	5	"	h. 10	
Mercoledì	6	"	h. 10	
Giovedì	7	"	h. 10	<p>- Disegno di legge n. 926 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (voto finale con la presenza del</p>

			<i>n u m e r o legale)</i>
--	--	--	--------------------------------

I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. ... (Decreto-legge n. 140, Prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei) e 926 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 899
(Decreto-legge n. 132, Proroga di termini normativi e versamenti fiscali)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 833 e connessi
(Disciplina della professione di guida turistica)**

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 937
(Decreto-legge n. 131, Misure contro il caro prezzi energia)**

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 133, Immigrazione e sicurezza)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 912

(Decreto-legge n. 145, Misure in materia economica e fiscale)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Misto	20'
IV-C-RE	17'
Aut (SVP-PATT, Cb)	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...

(Decreto-legge n. 140, Prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei)

(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	38'
PD-IDP	26'
L-SP-PSd'AZ	23'
M5S	22'
FI-BP-PPE	18'
Misto	15'
IV-C-RE	13'
Aut (SVP-PATT, Cb)	13'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	13'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 926

**(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024
e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)**

(30 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori di maggioranza	3	
	h	
Relatori di minoranza	1	
	h	

Governo	3 h	
Votazioni	5 h	
Gruppi 18 ore, di cui:		
FdI	3 h	46'
PD-IDP	2 h	37'
L-SP-PSd'AZ	2 h	16'
M5S	2 h	14'
FI-BP-PPE	1 h	47'
Misto	1 h	29'
IV-C-RE	1 h	18'
Aut (SVP-PATT, Cb)	1 h	16'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	1 h	16'

La seduta è sospesa fino alle ore 14,30.

(La seduta, sospesa alle ore 13,42, è ripresa alle ore 14,31).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 899 (ore 14,31)

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

SILVESTRONI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 7-*quater*, del comma 3, con il seguente:

"3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n.1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008."».

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 899, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, nel testo proposto dalla Commissione, comprensivo della condizione formulata dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 132, nel testo definito dalla 6a Commissione, modificato in conformità alla condizione posta dalla 5a Commissione e accettata dal Governo.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, l'opposizione non ha accolto con ululati, eccetera, come succede ogni tanto, la posizione della questione di fiducia e mi permetto di sottolineare che non c'è un elemento di novità nel fatto che il Parlamento costantemente ratifichi decisioni del Consiglio dei ministri tramite decreti-legge sui quali poi viene posta la questione di fiducia e che, in questo modo, si snaturi il rapporto costituzionale tra potere legislativo e potere esecutivo. Dico che non è una novità perché questa cosa va avanti da molti, molti anni e da molti, molti Governi, di cui personalmente ho anche fatto parte.

L'elemento quindi non è questo, bensì che ci avete ripetuto molte volte che finalmente c'era un Governo eletto dal popolo, che avrebbe governato in modo ordinato (*Applausi*), e che non ci sarebbero mai più state queste cose. Oggi però questa richiesta di fiducia non è legata all'ostruzionismo dell'opposizione o alla presentazione di 6.000 emendamenti (assolutamente no, perché ci sono circa 152 votazioni da fare, se non ho fatto il male il calcolo), ma esclusivamente a problemi interni alla maggioranza (*Applausi*), tali per cui abbiamo un emendamento a firma Garavaglia, che viene seguito da un emendamento successivo del relatore, identico (due emendamenti identici, quindi: uno è già esistente nel fascicolo e il Governo, attraverso il relatore, ne fa presentare un altro identico). Perché? Perché c'è la necessità di segnalare la distinzione tra le forze politiche di maggioranza.

Questo è il vero elemento politico di novità rispetto a quello che è successo fino alla fine della passata legislatura, non la presentazione di decreti-legge in numero sterminato o la posizione della questione di fiducia sui decreti-legge in numero sterminato: questo fa purtroppo parte dell'attività ordinaria del Governo e del Parlamento italiano.

Il vero elemento di novità è che una maggioranza che fa finta di essere unita su tutto, in realtà, è divisa su tutto. (*Applausi*).

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, è finita come temevamo. Ci auguriamo che i Gruppi di maggioranza siano conseguenti rispetto alle parole con cui il presidente La Russa questa mattina - quando ha preso atto che non ci sarebbe stata alcuna possibilità di un'intesa nel Governo rispettosa dei tempi che quest'Assemblea aveva più volte spostato in avanti - ha chiesto rispetto per il Parlamento. Qui infatti, signor Presidente, siamo di fronte non solo all'irresponsabilità di chi non è in grado di organizzare le proprie risposte alle richieste dell'Assemblea, ma alla cancellazione con un tratto di penna - voglio sottolinearlo, così ognuno di noi saprà di cosa sarà responsabile nel dibattito politico dei prossimi giorni - della discussione sulla proroga del mercato tutelato per fornitura di energia elettrica e gas. Stiamo cancellando - lo dico al Gruppo Forza Italia, che aveva presentato questi emendamenti - la proroga dello stato avanzamento lavori (SAL) al 30 giugno per il superbonus (ci sono decine di migliaia di italiane ed italiani che aspettavano queste risposte); stiamo cancellando le risorse per gli enti locali; stiamo cancellando le risorse per gli ecobonus; stiamo cancellando la riorganizzazione di Aifa, ma - guarda caso - eravate disposti a tenere in vita le assunzioni per Consob. Ora, signor Presidente, non so quale fosse il meccanismo che avevate deciso di utilizzare per stabilire le priorità, ma quello che è evidente è che ad un certo punto avete trascinato i lavori oltre i termini, salvo poi impantanarvi, per allungare i tempi del "no" alla fatturazione elettronica per i medici. (*Applausi*). Tutti noi qui sappiamo che il 90 per cento - forse anche 99 - dei medici fattura già o vorrebbe la fatturazione elettronica. Perché avete consentito a quel 10 per cento che non vuole la fatturazione elettronica di essere rappresentato da tutta la maggioranza in Parlamento? (*Applausi*). È proprio questo che avete fatto: avete preso in ostaggio i problemi reali del Paese per fare sponda a problemi che in realtà determinano buona parte dei danni che abbiamo.

Signor Presidente, concludo dicendo che il Governo è irresponsabile e che la destra sta bullizzando e violentando il Parlamento. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo solo per associarmi alle considerazioni dei colleghi Patuanelli e Boccia, peraltro anche per ricordare che proprio su questo provvedimento - non me ne vorrà se lo tiro in ballo - il Sottosegretario stesso si era solennemente (se questa parola ha ancora un senso) impegnato, credo in 6a Commissione, dicendo che non sarebbe assolutamente stata posta la questione di fiducia, perché sarebbe stata una gravissima sconfitta, invece puntualmente la fiducia c'è. Non le abbiamo più contate, credo che sia la quarantaquattresima, una a settimana. Siamo quasi ai record storici.

Credo che sia molto vera la considerazione del collega Patuanelli che diceva che non potete ripararvi dietro al fatto che questa cosa è accaduta anche negli ultimi anni, perché avete condotto un pezzo di campagna elettorale (anche di post campagna elettorale) ricordando a tutti che c'era una grande novità, finalmente un Governo politico coeso che non avrebbe più avuto le difficoltà con le quali, invece, si sono inevitabilmente confrontati gli Esecutivi degli anni passati, che, come sappiamo, avevano una base parlamentare molto più ampia.

La verità è che questa ennesima fiducia dimostra quello che sta accadendo in queste settimane. Diciamocela tutta: o trovate una merce di scambio politica, come avete fatto sulla vergogna dell'autonomia differenziata in cambio di premierato, (*Applausi*), perché in quel caso, per l'appunto, avete fatto uno scambio e quindi non c'è bisogno di fare altro perché l'uno e l'altro elettorato vengono sufficientemente soddisfatti e in qualche maniera ingoiano il resto; oppure, quando non siete nelle condizioni di mettere in campo un elemento di scambio politico, ponete la questione di fiducia. Pertanto, come si vede, indipendentemente dai larghi numeri parlamentari, la maggioranza è molto meno coesa di come sembra, è molto più divisa di come sembra, è obbligata a ricorrere alla fiducia per nascondere questo elemento di divisione e lo fa anche in questo caso, non ci giriamo intorno. Infatti, nel momento in cui avete deciso, anche in questo caso segnando un elemento di assoluta novità, l'umiliazione del Parlamento e delle forze di maggioranza, decidendo che non possono nemmeno presentare emendamenti al disegno di legge di bilancio, segnando una clamorosa novità nella storia politica di questo Paese, ovviamente spostate gli emendamenti da altre parti per cercare qualche forma di composizione, ma poi, come si vede, non vi riesce. Mi sembra infatti che quanto sta accadendo in queste ore testimoni davvero una profonda incapacità di governare questo Paese, che invece meriterebbe ben altro. (*Applausi*).

[PAITA](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*IV-C-RE*). Signor Presidente, di solito non mi associo a queste discussioni nelle quali si evidenzia che il Governo attuale ricorre esageratamente al voto di fiducia, anche perché io ho l'onestà intellettuale di ricordare che ho fatto parte della maggioranza di Governi che hanno fatto ricorso al voto di fiducia tanto quanto quello attuale.

Tuttavia - devo dire la verità - sono quasi contenta di vedere che lo stato comatoso dell'attuale maggioranza sia già conclamato dopo solo un anno di governo. Lo spettacolo a cui abbiamo assistito oggi, colleghi, va oltre il fatto che voi ricorriate al voto di fiducia, com'è naturale che sia; il fatto è che voi siete arrivati al voto di fiducia dopo liti esplicite fatte in maniera inequivocabile, peraltro sul niente. Questa è la ragione per la quale mi spiace che abbiate contratto la discussione, mi spiace che il Parlamento sia stato schiacciato da un atteggiamento tutto sommato isterico della maggioranza. Ma dal punto di vista politico oggi sono contenta, perché voi i problemi li avete e li avete belli grossi e nella legge di bilancio questi problemi li vedremo tutti e vedremo anche se, ancora una volta, con l'artificio di nascondere la polvere sotto il tappeto, riuscirete a cavarvela all'ultimo minuto.

C'è un fatto, signor Presidente, che invece suscita il mio grande rammarico, ovvero che oggi il Gruppo che rappresento avrebbe proposto un emendamento relativo alla recente vicenda di Anila Grishaj, la ragazza che è morta schiacciata da un macchinario. Questo emendamento era una risposta immediata e

forte a una mancanza che il Governo aveva avuto di recente, ma con il voto di fiducia oggi di fatto dobbiamo rinunciare a dare una possibilità concreta di far capire che non si può perseverare nella mancata salvaguardia e sicurezza dei macchinari. In ogni caso, seppure con un mese di ritardo, ci riproveremo nella legge di bilancio, augurandoci che non accada nuovamente che la maggioranza si dichiari dapprima a favore e poi faccia ritirare l'emendamento, perché questa volta vi assumerete tutta la responsabilità davanti al Paese. Su questioni come quella della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto per le nostre ragazze e per chi in questo momento rischia davvero, il Gruppo che rappresento non farà alcuna mediazione, dovrete dare una risposta e non nasconderete la polvere sotto il tappeto. Questa volta la responsabilità ve la assumerete tutta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 899, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, nel testo proposto dalla Commissione, comprensivo della condizione formulata dalla 5a Commissione permanente, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, desidero innanzitutto ringraziare il Vice Presidente della Commissione finanze e la relatrice per il lavoro che, ordinatamente e costruttivamente, eravamo riusciti a fare in Commissione e che purtroppo trova un epilogo che possiamo definire un po' indegno. Questo è doveroso ricordarlo.

In questo provvedimento ci sono articoli condivisibili perché dettati da mere ragioni di buonsenso, ma ce ne sono altri che non dovrebbero stare in un proroga termini, poiché trattano questioni che meritano un riordino generale e ce ne sono altri ancora che riflettono il profilo regressivo in materia fiscale del Governo. La norma sulle criptovalute, a prescindere dalla scadenza, è uno scudo fiscale su una forma di transazione finanziaria adoperata anche dalle organizzazioni criminali internazionali per attività di riciclaggio e finanziamento del territorio e non è un caso che la Commissione europea abbia acceso un *alert* sulle criptovalute quale strumento per aggirare le sanzioni alla Russia.

Lo stesso vale per l'articolo 6, al netto delle questioni di coordinamento. Vogliamo nuovamente ribadire la nostra contrarietà al concordato preventivo biennale previsto dalla legge delega in un Paese dove il 13 per cento dei contribuenti versa il 62 per cento dell'Irpef. L'idea che lo Stato negozi con i soggetti che hanno eluso il fisco una specie di amnistia è la negazione di qualsiasi principio di uguaglianza fiscale e di giustizia sostanziale.

Allo stesso tempo, non si comprende la *ratio* alla base di alcuni articoli con un vero e proprio rischio di eterogenesi dei fini. È il caso dell'articolo 7, che anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre il termine di utilizzabilità dei crediti d'imposta per il contrasto al caro energia delle imprese. Lo ha denunciato Confesercenti durante le audizioni in Commissione: considerando che tali crediti possono essere ceduti, è evidente che con l'anticipo molte delle imprese possano trovarsi nella situazione di incapacità da compensazione. È il caso dell'articolo 15 in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato d'insolvenza.

La proroga di ulteriori ventiquattro mesi per il completamento della cessione dei complessi aziendali non tiene conto dei creditori che rischiano quindi di veder pregiudicata la loro posizione. Meritava invece un ragionamento strutturale la norma sul lavoro agile; se la proroga indubbiamente risponde all'esigenza reale di una parte del mondo del lavoro, proprio per questo occorre superare la logica emergenziale, individuando uno specifico fondo che permetta di ricorrere al lavoro agile sulla base di specifiche esigenze e i cui eventuali risparmi potrebbero essere adoperati per altre finalità.

Insomma, Presidente, c'è da essere preoccupati per le modalità con cui il Governo si sta muovendo sui temi economici, la frammentarietà delle misure, la tendenza a rinviare i problemi, la mancanza di una logica programmatica, l'assenza di una politica per lo sviluppo e la crescita economica.

Tutti gli attori interpellati in questi giorni sulla legge di bilancio fotografano questo quadro; lo fa l'Ufficio parlamentare di bilancio, denunciando la mancanza di programmazione, l'incertezza delle risorse o la loro inadeguatezza per alcune delle misure annunciate, lo fanno i sindacati che denunciano la mancanza di misure per restituire potere d'acquisto ai lavoratori e ai pensionati e lo fa Confindustria

che lamenta assenza di misure a sostegno degli investimenti privati e soprattutto di una strategia finalizzata alla crescita e alla competitività. Presidente, non basta dire infatti che le risorse sono poche e che il quadro internazionale è difficile per giustificare una simile politica economica. Le risorse si reperiscono contrastando l'evasione fiscale, uscendo dalla logica pilatesca dei tagli lineari, mettendo in campo politiche che facciano da moltiplicatore economico, sfruttando appieno il PNRR.

Le risorse si reperiscono assumendo scelte politiche e non assecondando bisogni elettorali che sono quelli che fino ad ora hanno guidato l'Esecutivo, si tratti della riforma fiscale, della legge di bilancio e anche di questo provvedimento.

Annuncio pertanto il voto contrario del mio Gruppo sul provvedimento e, ovviamente, sulla fiducia. *(Applausi)*.

[PAITA](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAITA](#) *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, ho già detto in parte quello che penso e, cioè, che non mi stupisce il fatto che oggi ci sia l'ennesima fiducia. Mi preoccupa però, e da un certo punto di vista mi rallegra, il fatto di vedere che questa maggioranza sia sostanzialmente in grande difficoltà anche su questioni tutto sommato non così rilevanti, come provvedimenti di altra natura.

Peraltro a questa considerazione metodologica e politica, voglio ricollegare un'altra considerazione che sarebbe valsa comunque, a prescindere dalla fiducia; noi siamo di fronte all'emanazione di un decreto-legge proroga termini di fatto a pochissimi mesi dal precedente.

Quello che quindi aggiungo alle considerazioni fatte prima è che non solo non vedo una grande lucidità nella gestione politica, ma colgo anche una decisa improvvisazione nel mettere a fuoco e in linea i temi. È chiaro infatti che un provvedimento di questo genere, a così breve distanza dall'altro, evidenzia una mancanza di capacità di impostazione. Ci sono al suo interno elementi di vario genere; dai mutui *under* trentasei alla rimessa in termini dei soggetti colpiti dall'alluvione. E ancora ci sono l'anticipo termini per utilizzare i crediti di imposta, elementi riconducibili alla questione del lavoro agile, l'ennesima proroga sulla questione degli organi Aifa e tutte le questioni legate al pagamento delle supplenze dei precari della scuola. Ci sono inoltre le attività emergenziali sulla crisi in Ucraina e temi legati alla cessione dei complessi aziendali. È chiaro che, su vicende come queste, una forza politica responsabile, non ideologica e non necessariamente contro come la nostra, che valuta singolarmente proposta per proposta, in un quadro di fedele opposizione con la capacità di guardare agli interessi del Paese (stiamo parlando magari di un metodo che non è eccezionale, ma comunque di provvedimenti che in alcuni casi possono addirittura dare una mano a situazioni di difficoltà), avrebbe avuto un atteggiamento laico.

Tanto più che avevamo in mente, in questo provvedimento, di farci carico della questione cui accennavo prima e che voglio riprendere, perché, quella sì, per noi è una priorità assoluta. Nel 2021 Luana D'Orazio è morta schiacciata da un macchinario e solo pochi giorni fa, il 14 novembre, un'altra lavoratrice, Anila, di ventisei anni, è morta schiacciata da un macchinario. *(Brusio)*. Scusate, colleghi, capisco che il tema possa non interessare, ma a me sembra abbastanza singolare che voi chiacchieriate di fronte a questi argomenti. Io penso che si debba necessariamente fare il punto su quello che è accaduto. Lo dicevo prima e lo dico ora più puntualmente. Il 4 maggio 2023, durante la discussione del decreto lavoro, avevamo avuto un assenso da parte della Commissione competente, con il coinvolgimento anche della ministra Calderone, su un emendamento che prevedeva che i datori di lavoro mettessero una sorta di dispositivo di blocco su quei macchinari che potevano ingenerare situazioni come queste. Di fronte a questo parere positivo, eravamo tutti molto soddisfatti e molto contenti di aver potuto contribuire a una piccola cosa utile nel Paese.

Però la maggioranza, immediatamente dopo l'approvazione, magari a seguito di qualche protesta dei datori di lavoro, ha deciso di ribaltare il parere e di estrapolare l'emendamento dal testo generale. Ora, io capisco perfettamente che, per cercare di creare un positivo sistema di aumento della sicurezza nei luoghi di lavoro, bisogna incentivare il cambiamento dei macchinari e quindi magari farsi carico di provvedimenti economici a sostegno. Lo faremo nella legge di bilancio, descriveremo ogni forma di incentivo. Tuttavia, rifiutarsi di guardare il problema e addirittura, successivamente all'approvazione,

votare contro un emendamento per stralciarlo è un atto vergognoso e indecente. Su questo punto credo che avremmo sicuramente fatto una cosa positiva se oggi l'Assemblea avesse potuto valutare l'appropriatezza dei provvedimenti, in uno schema libero da ideologismi, provando magari a migliorare questo atto, con un intervento ulteriore, però tanto importante per dare la sensazione che la politica guarda a quello che accade nel Paese, se ne fa carico con grande senso di responsabilità e prova a trovare delle soluzioni, anche quando le questioni sono complesse.

Naturalmente, quando parlo di questi temi, ne parlo sapendo che in quest'Aula ci sono delle persone che più di me hanno sensibilità e competenza (penso ad Annamaria Furlan e alla senatrice Camusso). Quindi c'è la massima disponibilità a unire le forze e a lavorare perché un intervento sia il più possibile completo. Però questa libertà di movimento, che è mancata nella decisione del decreto attuale, non ci consente di fare quell'intervento e non ci consente nemmeno di giudicare singolarmente le questioni, senza pregiudizio e senza ideologia, perché ovviamente non voterò a favore della fiducia nemmeno sotto tortura. In questo Paese è chiaro che, dal mio punto di vista, un Governo con una matrice di destra così sbilanciato e con un'incapacità di produrre crescita, occupazione e miglioramenti per il Paese è un Governo rispetto al quale noi siamo saldamente all'opposizione.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 15)

(Segue PAITA) Quindi voi avete fatto due danni: a voi stessi, perché avete evidenziato che i problemi li avete e sono piuttosto seri; al Paese, perché non avete consentito che venisse inserita oggi una norma sensata, che sarebbe stata tempestiva rispetto a quello che è accaduto nei giorni scorsi, considerati il dolore di quella famiglia e quello di tutti quei lavoratori che sono incorsi in incidenti nei luoghi di lavoro. In più, non ci avete nemmeno consentito di valutare in maniera il più possibile spassionata le singole voci dentro un decreto-legge *omnibus* di proroga termini.

A proposito dello sciopero che ha voluto Landini e che il ministro Salvini non è riuscito a evitare, sono quattro giorni che non si parla sostanzialmente di altro che di un Paese in una morsa anche in questo caso ideologica: da una parte, un sindacato che si schiera contro una manovra ancor prima di conoscerla; dall'altra parte, un Ministro che pensa di affrontare con il pugno duro ogni questione, lasciando invece del tutto inalterati i problemi seri che l'Italia ha in termini di trasporti. Collegli, muoversi con un treno ormai è diventata un'impresa nella quale è difficile riuscire. (*Applausi*). Altro che Salvini che risolve i problemi e sblocca le opere; andatevi a guardare i dati e i bilanci di Rete ferroviaria italiana (RFI): sono tutti i bilanci in cui le opere non stanno partendo. Si continua a fare il gioco delle tre carte con il PNRR, ma di opere nel Paese non ne partono. Vi sfido su questo punto: se mi portate a conoscenza un'opera sola che sia partita con questo Governo, sono disponibile a qualsiasi confronto pubblico in qualsiasi sede. Siccome è evidente che non siete in grado di produrre meccanismi di semplificazione e di miglioramento della parte autorizzativa, e che state bloccando l'economia e i trasporti in questo Paese, il gioco delle parti continua a farla da padrone.

Noi, piuttosto che stare dalla parte di chi sciopera senza sapere i contenuti della manovra e di chi invece usa il pugno duro, stiamo dalla parte dei cittadini e vorremmo che in questo Paese riuscissero a prendere un taxi, un treno, una metropolitana, oppure che potessero andare al lavoro in sicurezza, che è un bisogno primario, essenziale e inalienabile delle persone che lavorano. Siamo invece costretti a vedere lo spettacolo di una maggioranza che, siccome non sa se prenderà il treno questa sera, perché domani non è certo che con lo sciopero ci saranno i treni, mette la fiducia su un provvedimento. Glielo dico sinceramente, signor Presidente: a me cadono le braccia, soprattutto per il Paese, perché questa non è affatto la politica che l'Italia si aspetta e di cui l'Italia ha bisogno. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo provvedimento su cui oggi, come è stato ricordato, è stata posta la fiducia sono già intervenuto ieri su molti punti di merito. Come già sottolineato ieri, l'altro ieri e nei giorni scorsi, siamo di fronte a una situazione in cui questo Governo procede di decreto in decreto, di fiducia in fiducia (siamo alla quarantatreesima o alla quarantaquattresima fiducia).

Questo provvedimento, che precede quello fiscale e la legge di bilancio, sostanzialmente doveva

affrontare alcune questioni, a partire dal fatto che si parla di proroghe su temi di per sé importanti, ma il problema è che nessuna delle questioni importanti è stata affrontata o, perlomeno, a nessuna è stata data o verrà data una risposta.

Se si discute nel merito e si guarda ai provvedimenti in campo, è chiaro che si parte da una questione che riguarda molti cittadini, giovani, precari, famiglie, in particolare con un basso reddito. Per esempio, su tutto il sistema della casa e degli affitti, niente è stato affrontato e niente verrà affrontato, perché nei provvedimenti in corso non c'è una risposta alla questione degli affitti, non c'è una risposta sul fondo morosità incolpevole.

In questo provvedimento c'è, sì, una previsione riferita all'acquisizione della prima casa, rivolta ai giovani fino a trentasei anni, ma io questo lo voglio dire: vi sciacquate la bocca sulla questione della natalità, ma vorrei capire che cosa offriamo ai giovani e alle giovani per favorire questa famosa natalità? State pensando di dare un *bonus*, quando nasce un figlio, magari per comprare la carrozzina o qualcos'altro?

Certo, meglio avere qualcosa che niente, ma non c'è una politica. Il punto è che bisogna costruire un messaggio di fiducia perché qualcuno si impegni. Ad esempio, oltre a non avere alcuna politica sulla questione della casa e delle condizioni in cui costruire una famiglia, c'è il problema, ancora più grosso, della precarietà. Su questo terreno non viene data nessuna risposta, in nessuno dei provvedimenti. Io cerco di fare un ragionamento complessivo, perché in nessuno di questi provvedimenti c'è una risposta a questo dato della precarietà.

La precarietà è la certezza. E precarietà vuol dire bassi salari e un basso introito. Non basta pensare che si può dare una risposta parziale e temporanea con il cuneo fiscale. Io insisto sul problema dei salari, sul problema delle retribuzioni, sul fatto che c'è una povertà economica di migliaia, milioni di persone, cui si dà risposta solo se si aumenta in modo strutturale il salario. E il salario lo si aumenta in due modi: il primo è l'aumento della paga oraria, con un trasferimento che deve avvenire dal capitale al lavoro; il secondo riguarda la questione della stabilità.

Qui, addirittura, siamo all'assurdo. Noi lasciamo andar via delle persone che, assunte come precarie, sono state inserite nel ciclo della macchina amministrativa, ad esempio nei Comuni, hanno imparato un mestiere, hanno conosciuto la macchina amministrativa e possono dare un contributo. Invece, devono cessare la loro attività perché assumiamo altri soggetti. Quindi, noi produciamo continuamente precarietà.

Ma l'altro punto importante è che, sostanzialmente, noi produciamo un disamoramento. La gente perde fiducia e senza la fiducia non si cambia nulla. Io sono tra quelli che pensa che l'esistenza di un Governo politico sia un fatto positivo. Io la penso così; so che anche altri la pensano così, mentre altri no. Io, però, penso che la politica sia passione, ovviamente idealità e diversi punti di vista.

Rivendico tale posizione con grande forza e non ho proprio nessun timore, non in termini ideologici. A tale proposito, infatti, smettiamo di accusare la questione ideologica, di affermare che non siamo né di destra né di sinistra. Non è vero, perché ci sono visioni diverse della società e della vita; io rivendico tale diversità ideologica, in quanto necessaria per poter avere un minimo di passione dal punto di vista politico e credere in un possibile cambiamento. Questa, ovviamente, è la mia convinzione.

Detto questo, il problema è che noi invece produciamo disinteresse, disamoramento. Noi prepariamo migliaia di giovani che vanno a scuola e poi trovano un posto di lavoro in altri Stati. Le nostre intelligenze se ne vanno. Perché non restano in Italia? Perché non hanno nessuna possibilità per il futuro. Se hanno bassi salari e precarietà, decidono di andare dove possono realizzare meglio la loro professione, dal punto di vista sia economico che sociale. Questo mi pare evidente. Questo è il dato. Allo stesso modo, non si affronta per niente, ad esempio il tema della precarietà, di cui ho detto prima, né la questione economico-salariale o anche la questione del Governo e del coinvolgimento dei Comuni. Francamente, in questi mesi, piano piano, sono stati smantellati tutti i momenti di concertazione, coinvolgimento e coesione, per far partecipare, ad esempio, le autonomie locali e i Comuni. Questi ultimi in questo provvedimento hanno chiesto molte cose, ma voi gli avete messo due dita negli occhi. Questo è il risultato. Intendo dire che molte cose non sarebbero costate assolutamente nulla in termini economici, mentre sono molto importanti in tema di coinvolgimento. L'avete fatto col

PNRR, smontando tutti i tavoli di concertazione o di coinvolgimento (e ne paghiamo il prezzo anche in termini di capacità di fare progetti che possano essere concretamente realizzati), e lo continuate a fare in questa direzione. Parlate di autonomia: altro che autonomia, qui c'è una centralizzazione: da una parte lo Stato centrale e, dall'altra, le Regioni. La vera storia di questo Paese sono i Comuni, che vengono messi sempre messi come ultima ruota del carro.

Questo è il dato fondamentale che emerge da quanto fate, altro che capacità di autonomia, che nel nostro Paese è fatta principalmente dai Comuni. Si è deciso invece di fare l'autonomia differenziata, la cui discussione in Commissione è ormai terminata. Abbiamo inventato Regioni che magari non c'erano, ma i Comuni vengono sostanzialmente penalizzati.

Andiamo avanti: in questi mesi e in questo anno, ad esempio, abbiamo affrontato tante volte in modo molto parziale, senza dare alcuna risposta, anche un altro tema, che non è affrontato neanche nella manovra finanziaria (com'è stato sottolineato anche nelle audizioni, durante le quali addirittura siamo stati pregati di affrontarlo): ci sono molti cantieri fermi da mesi; indipendentemente da come la pensiamo sulla questione del superbonus, il problema è come diamo risposta alle migliaia di imprese che rischiano di fallire, alle migliaia e migliaia di lavoratori che rischiano di rimanere per strada e ai cittadini che hanno investito quattrini nella ristrutturazione della propria casa e che rischiano di ritrovarselo non finita e con i ponteggi.

Ecco, se dobbiamo discutere - come si dice - del decreto-legge proroghe per affrontare questi temi, diamo almeno una risposta.

Concludo sulla questione dell'energia: non mi stancherò mai di ricordarvi che ho iniziato a porvi il problema un anno fa. Lo si vuole ridurre dando un segnale strutturale sulla riduzione del costo energia? Riduciamo l'IVA sulle accise? Questo è quanto si può fare prima di tutto. Lo prevede addirittura una sentenza della Corte della Corte costituzionale del 1996, quindi per favore, se vogliamo affrontare questo tema, affrontiamolo seriamente, perché si tratta di una tassa su una tassa, cosa che non è corretta. Affrontiamolo quindi prevedendo una volta tanto qualche soluzione strutturale, non sempre soluzioni tampone. (*Applausi*).

[LOTITO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LOTITO \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, colleghi senatori, innanzi tutto tengo a ringraziare di cuore il Presidente, la relatrice, l'intera Commissione finanze e anche tutti i funzionari, che ci hanno supportato con competenza durante tutto l'esame del provvedimento.

Quello su cui è stata posta la questione di fiducia non è il consueto decreto-legge di proroga dei termini, ma, considerate le diverse norme fiscali e sociali che contiene, si tratta di un provvedimento con un orizzonte d'intervento molto più ampio, che vogliamo rivendicare sia sotto il profilo del merito, che sotto il profilo del metodo.

In queste settimane, abbiamo stabilito un *modus operandi* che ha portato a un miglioramento del testo che è approdato oggi in Aula. È stato svolto un lavoro emendativo importante, che ha lasciato spazio a tutte le forze politiche. Per questo va ringraziato anche il Governo, che ha seguito un lungo confronto in Commissione.

L'altro aspetto di cui mi preme parlare, però, è quello del merito e su questo credo che Forza Italia abbia fatto un lavoro importante, consentendo al decreto-legge di essere licenziato oggi qui in Senato in una versione migliore e soprattutto più incisiva.

La Commissione finanze, durante il suo esame, ha inoltre introdotto ulteriori modifiche di iniziativa parlamentare: ne cito solo alcune d'iniziativa dei senatori del Gruppo di Forza Italia.

La Commissione finanze ha approvato, su nostra iniziativa, una proroga per i contratti di locazione delle unità immobiliari in regime di edilizia agevolata ai militari e agli uomini delle Forze di polizia, consentendo loro la prelazione sull'acquisto quando gli immobili vengono posti sul mercato. C'era il rischio che questi servitori dello Stato venissero cacciati dalle abitazioni nelle quali vivono da molti anni.

Un altro tema è quello della formazione di chi si impegna nel salvamento in acqua dei bagnanti, per individuare i soggetti più adatti a fornire la più opportuna formazione. Servivano norme per dare

maggior certezza a questo percorso di formazione e le abbiamo introdotte. È un lavoro importantissimo quello di salvare vite in pericolo, che non si può lasciare sicuramente all'improvvisazione.

Vorrei poi ricordare la norma che consente la migrazione di dati della pubblica amministrazione sul *cloud* nel tempo necessario a completare queste operazioni, per renderla efficiente e soprattutto più sicura. Vi è poi una proroga che consente una maggior flessibilità nell'utilizzo dei diversi combustibili energetici per le imprese del settore del cemento. Si tratta di una norma fondamentale per queste aziende energivore, in un momento in cui i prezzi dei prodotti energetici sono ai massimi livelli per un comparto che è il motore del settore delle costruzioni e che contribuisce a una larga parte del PIL italiano.

In Commissione finanze abbiamo poi introdotto una norma che ci è stata chiesta dai Comuni, che riguarda la semplificazione del prospetto delle aliquote IMU e con essa anche la proroga della revisione della spesa dei Comuni che necessitano di più tempo per individuare il complesso delle spese da razionalizzare. Resta fermo che non verrà toccata né la spesa per i diritti sociali, né le politiche sociali e la famiglia.

Nel testo del decreto-legge il Governo ha individuato innanzitutto la necessità di prorogare fino alla fine dell'anno la misura del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa sulla quota capitale dei mutui destinati alle giovani coppie fino a trentacinque anni e ad altri soggetti fragili. È un provvedimento che ha funzionato, posto che nel primo semestre di quest'anno hanno usufruito di questa possibilità quasi 35.000 mutuatari. Gli stanziamenti sul Fondo sono pari a 505 milioni nel 2023; si stimano acquisti di immobili per circa 12 miliardi di euro, posto che le garanzie coprono una quota del mutuo e le escussioni, fortunatamente, sono poche.

Viene inoltre spostato il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva al 14 per cento sulle cryptoattività per le quali era stata prevista, come ricorderete, una rateizzazione. Sono quindi stati rimessi in termine fino a ottobre tutti coloro che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito la Lombardia a luglio di quest'anno, non erano riusciti ad effettuare tempestivamente i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per le assicurazioni obbligatorie che erano in scadenza, come ricorderete, a fine luglio.

Sono prorogati anche i termini delle condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni fiscali per le cessioni e assegnazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci. È stato differito il termine che ora consentirà, in caso di variazione dell'IBAN, l'accredito dell'indennizzo del fondo indennizzo risparmiatori (FIR), spettante ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate, come ampiamente illustrato in discussione generale dal senatore Zanettin. Inoltre, i contribuenti che applicano il regime forfettario potranno adempiere agli specifici obblighi informativi previsti dalla legislazione vigente entro un termine più congruo. Viene inoltre anticipato il termine di utilizzabilità dei crediti d'imposta destinati a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas sostenuti dalle imprese in questo primo semestre 2023. Viene prorogato il termine per completare il programma di cessione di complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza.

Insomma, pur nella varietà delle norme in esso contenute, il decreto-legge contiene tante disposizioni che consentiranno alla macchina pubblica di funzionare meglio a favore dei cittadini e consentirà alle imprese di operare meglio nei propri settori economici. Come ho già detto (ma intendo in questo momento ribadirlo) molte modifiche sono state proposte proprio dai senatori del Gruppo Forza Italia, che hanno lavorato in perfetto accordo con il Governo. Per questa ragione annuncio il voto convintamente favorevole dei senatori di Forza Italia sulla fiducia posta dal Governo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

[TURCO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCO (M5S). Signor Presidente, mi preme innanzitutto ringraziare il vice presidente Melchiorre, la relatrice Zedda, tutti i componenti della Commissione e anche il sottosegretario Freni perché, grazie al lavoro proficuo che abbiamo svolto, il provvedimento, che è arrivato in Commissione finanze

abbastanza scarno di soluzioni, ne è uscito migliorato, anche grazie all'apporto delle opposizioni. Volevo quindi ringraziare a questo punto sia la Commissione che il Governo per aver accolto anche gli emendamenti del MoVimento 5 Stelle. Ne vorrei ricordare alcuni. In particolar modo, vorrei menzionare la cosiddetta nuova legge Sabatini, che il Governo aveva dimenticato di prorogare già prima di giugno 2023; il *payback* sanitario, che abbiamo a questo punto rinnovato; il fondo per i minori vittime di violenza. In particolar modo, vorrei evidenziare la proroga del Tecnopolo del Mediterraneo, con riferimento al quale inviterei il Governo a dare seguito, procedendo alla nomina della *governance*, che attendiamo già da oltre un anno e mezzo.

Entrando nel vivo del provvedimento, con l'ennesima fiducia che il Governo ha posto su questo provvedimento, si impedisce innanzitutto al Senato e quindi al Parlamento di migliorare ancora il provvedimento che quindi, nella sua complessità, risulta non sufficiente e non idoneo a risolvere i problemi dei cittadini e soprattutto delle imprese. Questo è l'ennesimo provvedimento d'urgenza che manca di una visione e di un sistema di soluzioni al problema economico e al problema sociale del Paese. Si tratta inoltre di un decreto-legge che anticipa la legge di bilancio, quello che avverrà poi nella prossima manovra, perché questo provvedimento, che nasce come decreto proroghe normative e versamenti fiscali, si trasforma in un vero e proprio decreto di tagli di tasse, ma allo stesso tempo non dimenticate i favori agli evasori. (*Applausi*).

Anche in questo provvedimento dimostrate tutta la miopia di cui l'Esecutivo ha dato prova in oltre un anno di governo, perché di fronte ad un Paese che ormai è in stagnazione, con una produzione industriale che a settembre è crollata del 2 per cento, con consumi che sono crollati, con una crescita economica che è partita da uno zero virgola ma sempre più sta perdendo la virgola e si avvicina allo zero, il Governo festeggia il giudizio stabile di alcune società di *rating*. Vorrei, però, ricordare che il giudizio stabile lo abbiamo sempre avuto, almeno negli ultimi anni, e dopo il giudizio stabile c'è il precipizio, per cui non ci sarebbe nulla da festeggiare. (*Applausi*). Forse ciò che andrebbe festeggiato è che se le società di *rating* hanno dato questo giudizio stabile sui conti pubblici, significa che non esiste nessun buco di bilancio paventato dal Governo e da molti Ministri. (*Applausi*). Allo stesso tempo, finalmente anche il ministro Giorgetti ha tolto la maschera, perché proprio ieri in audizione ha affermato che questa è una legge di bilancio austera nei confronti di famiglie e imprese, perché prevede dei tagli. Ha parlato di tagli ai Ministeri per 9 miliardi, di tagli agli enti locali per 2,5 miliardi nei prossimi anni, di tagli anche al fondo morosità affitti per quanto riguarda gli enti locali. Il Ministro ha detto anche una cosa importante che noi però non condividiamo e cioè che la prossima legge di bilancio sarà invece espansiva nei confronti dei lavoratori. Peccato però che i lavoratori protesteranno, nei prossimi giorni e settimane, in tutte le piazze d'Italia. Peccato anche che l'OCSE abbia certificato che i salari sono fermi da oltre venti anni e nell'ultimo dato abbia certificato anche che i redditi delle famiglie italiane si sono ridotti dello 0,3 per cento (*Applausi*) rispetto a una crescita della media europea pari allo 0,5 per cento.

Detto questo, entrando nel vivo del provvedimento, io l'ho definito un "decreto tagli, tasse e favori agli evasori". Cercherò a questo punto di dimostrarvi quanto da me evidenziato.

Sul fronte casa vi è anzitutto una pioggia di tasse; non rinnovate infatti una serie di agevolazioni sulla casa. Partiamo dalla cedolare secca; non prorogate l'aliquota al 21 per cento e nella legge di bilancio portate l'aliquota sugli affitti brevi al 26 per cento. Non cancellate le ritenute fiscali sui bonifici parlanti legati ai *bonus* edilizi; anzi, non solo non cancellate, ma aumentate una inutile ritenuta fiscale, in relazione anche all'introduzione della fatturazione elettronica, dall'8 all'11 per cento. Questa misura sulle ritenute fiscali e sui bonifici parlanti era stata introdotta per contrastare l'evasione fiscale nel campo dell'edilizia prima dell'introduzione della fatturazione elettronica. Oggi, con questa misura di aumento della ritenuta fiscale, andate a compromettere la liquidità di migliaia di imprese edili che vedranno ridotte le loro entrate commerciali.

Non confermate poi l'imposta sul valore degli immobili all'estero; anzi, aumentate, anche qui, l'imposta dallo 0,76 per cento all'1,06 per cento. Non prorogate l'agevolazione sulla detrazione IVA per gli acquisti di immobili di classe A e B, tagliate i *bonus* mobili, portandoli da 8.000 a 5.000 euro, non rinnovate il potenziamento del fondo per la sospensione delle rate dei mutui.

Sulla casa però non finisce qui. Il senatore Lotito parlava di grande successo del Governo e della maggioranza con riferimento ai giovani, agli *under* trentasei, sul rinnovo e sulla proroga del fondo di garanzia dell'80 per cento. Attenzione; la maggioranza e il Governo hanno dimenticato di rinnovare le agevolazioni sulle imposte di registro, sulle imposte ipotecarie e su quelle catastali. Sono tali agevolazioni che hanno permesso ai giovani di acquistare gli immobili e non solo la garanzia sull'immobile.

Presidente Lotito, sa quanto viene a costare in più acquistare una casa per un giovane *under* trentasei del valore di 250.000 euro? Più 10.250 euro. State andando a mettere le mani nelle tasche dei giovani. *(Applausi)*.

Sul fronte famiglia non rinnovate lo sconto sulle accise del carburante, non confermate l'IVA ridotta del 5 per cento sui prodotti dell'igiene intima e dell'infanzia, riportandola al 10 e al 22 per cento. Mettete le mani nei portafogli delle donne; una vergogna. *(Applausi)*.

Sempre sul fronte famiglia, non rinnovate il mercato protetto per quanto riguarda il *bonus* sociale energia; attenzione, altri Paesi europei hanno ricevuto la proroga da parte della Commissione europea in tempi molto ristretti. Sono mesi che andate a interloquire con l'Europa e l'Europa non vi sta dando l'autorizzazione. Questo dimostra la vostra incapacità e la vostra non credibilità a livello internazionale.

E sempre sul fronte famiglia, non fate nulla contro il caro mutui e il caro affitti e, nello stesso tempo, rinunciate a prelevare dalla norma sugli extraprofitto delle banche; neanche un euro riuscirete a prelevare, per cui saranno una norma e un gettito che vedremo solo con il binocolo.

Sul fronte imprese, c'è innanzitutto la mancata proroga del superbonus 110 per cento, che avete sostenuto in campagna elettorale e adesso infangato con una falsa narrazione (altro che buco di bilancio). Dopodiché non andate a prorogare l'ACE, l'aiuto alla crescita delle imprese, e sottraete al mondo delle imprese oltre 4,5 miliardi. Non rinnovate i crediti d'imposta su formazione, ricerca e transizione 4.0; nello stesso tempo, il concordato preventivo biennale, che avete sbandierato quale misura contro l'evasione fiscale, sapete a chi sarà applicato? Ai contribuenti affidabili, a quelli che hanno un indicatore ISA superiore all'8 per cento, ovvero a chi già paga le tasse. Sarebbe forse stato più opportuno andare ad applicare questo strumento, che avete definito anti-inflazione, agli inaffidabili per il fisco e non agli affidabili.

Concludo, Presidente. Sul fronte evasione c'è l'ennesima sanatoria per gli evasori cosiddetti digitali, cioè per coloro che hanno realizzato plusvalenze dalle criptovalute e - ahimè - hanno dimenticato di dichiararle e di pagare le tasse.

Dichiaro pertanto il voto contrario del MoVimento 5 Stelle e concludo facendo riferimento ad una frase di François de La Rochefoucauld, in tema di ristrettezza mentale e di mancanza di visione: «Le menti mediocri condannano abitualmente tutto ciò che è oltre la loro portata». *(Applausi)*.

[BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*LSP-PSd'Az*). Grazie, Presidente. Noi viviamo una congiuntura economica complicata e con la proroga dei termini normativi e fiscali il Governo fa un passo avanti importante nella giusta direzione, per rispondere alle istanze di famiglie e aziende, che in questi anni stanno affrontando sfide enormi, conseguenti prima alla pandemia e poi alla crisi innescata dai conflitti in corso, ma anche dai cambiamenti climatici e soprattutto dall'inflazione.

Il decreto-legge in questione si compone di 17 articoli e contiene numerose proroghe di termini normativi e versamenti fiscali. L'obiettivo è quello di alleviare parzialmente la pressione fiscale sui cittadini, diluendo i termini dei versamenti ed ampliando invece le tempistiche a disposizione per usufruire di facilitazioni e garanzie. Come accade in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, per cui è previsto lo slittamento al 31 dicembre (prima era il 30 giugno) dell'estensione della garanzia massima all'80 per cento a valere sul fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, con specifici requisiti di reddito ed età (i giovani di età non superiore ai trentasei anni e le giovani coppie con ISEE non superiore ai 40.000 euro annui). Il fondo di garanzia è uno strumento importante, che ha ricadute sia sulle famiglie, sia sul

settore dell'edilizia (parliamo sempre di famiglie e di imprese).

Un occhio di riguardo è stato riservato anche a chi, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non ha potuto effettuare tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza dal 4 al 31 luglio; versamenti che, con la proroga, saranno considerati tempestivi anche se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023.

Il provvedimento prende anche in considerazione le società. In questo ambito viene prorogato al 30 novembre il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni non strumentali ai soci e quelle di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, viene anche prevista la rimodulazione del versamento dell'imposta sostitutiva, che dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, sempre entro il 30 novembre 2023. Sempre per andare incontro alle esigenze delle categorie più fragili, viene prorogato lo *smart working* per questi soggetti, che potranno usufruirne per tre mesi in più, fino al 31 dicembre (il termine era il 30 settembre). Un'altra proroga riguarda un altro ambito importante della nostra società, ossia il mondo della scuola: viene infatti autorizzata fino al 31 dicembre la spesa di 55,6 milioni di euro per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico.

Nel corso dell'*iter* sono stati numerosi gli interventi emendativi da parte di tutti i Gruppi. Anche la Lega ha integrato il contenuto del decreto stesso con emendamenti che hanno come obiettivo il sostegno a famiglie ed imprese. La parte più importante è quella relativa alle infrastrutture digitali, l'acquisto di beni e servizi strumentale alla realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché la digitalizzazione dei provvedimenti. A tal proposito, ricordo l'emendamento in modifica al decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13: è fondamentale, nel caso del Piano di ripresa e resilienza, spendere bene le risorse e utilizzare questo strumento per allenarsi a operare e ad agire in modo programmatico e attento sul tema degli aiuti di Stato, operando in modo preventivo.

Altro argomento importante è il fondo di solidarietà comunale. A questo proposito, grazie anche a un nostro emendamento, è stato prorogato al 30 ottobre il termine per la rendicontazione degli obiettivi di servizio riguardante le risorse integrative assegnate nel 2022, a fronte dell'obbligo di raggiungimento di determinati risultati.

Tra i temi affrontati, vi è anche quello - sembra vecchio nel tempo, ma è sempre attuale - delle quote latte, che ci sta a cuore perché tocca molte aziende del settore dell'allevamento che, oltre alle difficoltà dovute alla crisi, in questi mesi sono costrette anche a sostenere il peso dei rimborsi. Nelle campagne, nei periodi compresi tra il 1995 e il 1996, e tra il 2008 e il 2009, l'Italia avrebbe infatti applicato regole di compensazione non corrette rispetto a quanto previsto dai regolamenti comunitari, fissando criteri di priorità nell'attribuzione delle quote inutilizzate, non in linea con tre sentenze della Corte di giustizia europea. L'emendamento approvato prevede la riapertura dei termini di accesso alle misure di rateizzazione dei debiti. La proposta si inserisce nel percorso già avviato per chiudere in parte la vicenda.

Sulla programmazione regionale interviene, anche qui, un emendamento proposto dal nostro Gruppo, che prevede che, in attesa dell'approvazione della riforma del quadro di *governance* dell'Unione europea, si possa lavorare a basso rischio per quanto riguarda i termini in essere.

Abbiamo poi portato avanti l'emendamento con cui viene individuata l'entrata in vigore del divieto a partire dal terzo mese successivo a quello dell'approvazione di un sistema di certificazione a basso rischio, e comunque non oltre il 1° gennaio 2025. In tal modo vogliamo tutelare una filiera importante per il settore economico ed energetico del Paese, mantenendo comunque alta l'attenzione alla tutela ambientale, evitando nell'immediato di alimentare ulteriormente la crisi energetica in cui versa il Paese.

Vorrei ringraziare il Presidente e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni, perché, grazie al suo impegno e anche a quello della Commissione, siamo oggi in Aula con il testo A che è stato approvato, dal punto di vista emendativo, dalla Commissione.

In conclusione, sappiamo che il nostro Paese attraversa un periodo di grande incertezza, di cui ancora non si intravede la fine e che pesa anche sui conti pubblici. Per questo, nonostante le difficoltà, occorre intervenire con ogni strumento a disposizione per sostenere le famiglie e le imprese a basso reddito, i

ceti medi, nonché il mondo del lavoro, al fine di garantire l'occupazione e di far crescere l'economia e il benessere generale. Un passo alla volta, la Lega e il Governo portano avanti un programma per supportare famiglie, imprenditori, artigiani, commercianti, partita IVA, e per rendere l'Italia un Paese più moderno e sicuro, a misura di famiglia, con al centro il lavoro.

Il fine ultimo della politica deve essere il bene del Paese e il benessere dei suoi cittadini: questo l'obiettivo che guida da sempre la nostra azione. C'è una frase, che io credo sia importante ricordare in questo Parlamento, di Luigi Einaudi, che deve ispirare l'azione nostra, l'azione del Governo: il denaro dei contribuenti deve essere sempre sacro. E con questo monito, io dichiaro, su questo importante provvedimento, il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

(Applausi).

[TAJANI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI (PD-IDP). Signor Presidente, credo che il sottosegretario Freni e il Governo possano testimoniare il fatto che il nostro Gruppo si era accostato con spirito costruttivo all'*iter* di questo provvedimento, nella consapevolezza che, insieme al decreto fiscale, che discuteremo a breve, esso costituisce l'ultimo provvedimento di natura economica e finanziaria dell'anno, prima della legge di bilancio.

Ed è proprio per gli evidenti limiti di quest'ultima, emersi anche durante le audizioni, e per le scelte nel merito e nel metodo che il Governo ha fatto nella presentazione della manovra, che provvedimenti come questo si sono caricati di aspettative e attese da parte degli enti locali, del mondo economico e delle imprese e dei cittadini ed evidentemente anche delle forze politiche, *in primis* quelle di maggioranza, che hanno caricato il provvedimento di tutte le attese tradite dei propri rispettivi elettorati.

Siamo quindi arrivati alla non edificante rappresentazione di oggi, con le tensioni nemmeno troppo mascherate tra maggioranza e Governo, e poi al voto di fiducia. Dopo settimane di tentennamenti, fughe in avanti e marce indietro, sempre da parte della maggioranza, non solo le aspettative delle forze politiche, ma anche i reali bisogni di protezione sociale e di crescita economica, cui la legge di bilancio non corrisponde, vengono in grandissima parte disattesi, anche nel testo che oggi è arrivato in Aula, così come emendato dalla Commissione.

Le richieste e le esigenze degli enti locali hanno trovato modestissima o nessuna accoglienza nel testo. Si continua a proseguire con un approccio che scarica sui Comuni costi e compiti, senza adeguate dotazioni finanziarie e senza nemmeno la flessibilità che l'ANCI ci aveva chiesto. Verrebbe da domandarsi a quale autonomia spesso facciamo riferimento i colleghi della maggioranza, se poi i Comuni e gli enti locali vengono privati di ogni flessibilità. *(Applausi).*

Purtroppo, non sono bastati a cambiare il segno generale dell'intervento i nostri emendamenti approvati in Commissione sull'utilizzo, per i Comuni, delle risorse derivanti dalla rinegoziazione dei mutui o sulla relazione degli obiettivi di servizio. Ricordo, infatti, che a gravare sui Comuni permane ancora oggi il taglio lineare della *spending review*, contenuta in manovra, di 200 milioni di euro, cui si aggiungono gli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale, che è cosa sacrosanta, ovviamente, per i dipendenti pubblici, ma che pesa per intero sui bilanci di questi enti.

Non vi è nulla di significativo sul tema della casa, sui mutui, sul fondo affitto e prima casa, nonostante le trionfali dichiarazioni dei colleghi di maggioranza. Non è abbastanza, infatti, rispetto al tema emergenziale che, soprattutto nelle grandi città, è diventata la questione degli affitti o dell'acquisto della casa. Sulla questione della sanità sono già intervenuti dei colleghi, tra cui la collega Zampa ieri in discussione generale. Abbiamo trovato non accettabile l'approccio del Governo rispetto ad Aifa, l'importante agenzia del farmaco. *(Brusio)*

PRESIDENTE. Invito i colleghi del Gruppo Lega e di Fratelli d'Italia a consentire alla collega di svolgere il suo intervento.

TAJANI (PD-IDP). Signor Presidente, ringrazio lei e anche i colleghi, se avranno la cortesia di ascoltarci, così come noi abbiamo ascoltato loro. *(Applausi).*

Stavo dicendo, a proposito delle terre alluvionate dell'Emilia-Romagna, che i nostri emendamenti, che

andavano ad alleviare la situazione di imprese e cittadini, non sono stati accolti. Ciò che è stato accolto è ben poca cosa rispetto al bisogno e soprattutto rispetto alle promesse che il Governo, con la Presidente del Consiglio in testa, aveva fatto a quei cittadini e a quelle imprese. Noi continueremo a vigilare su questo. (*Applausi*).

Il capitolo dell'energia è disastroso - com'è stato già riferito da altri colleghi - non tanto per quello che c'è nel testo, ma soprattutto per quello che non c'è, in una fase in cui il costo della bolletta erode salari e redditi, soprattutto per le fasce meno abbienti. Il sacrosanto principio europeo della libera concorrenza va difeso quando avvantaggia i consumatori ed è quello lo spirito con cui l'Europa si è accostata al tema del libero mercato per l'energia elettrica. Non è un caso - com'è stato ribadito - che altri Paesi europei nelle nostre stesse condizioni abbiano negoziato per tempo un differimento dell'entrata in vigore del libero mercato. Noi in questo provvedimento non riusciamo a fare nulla. So che era previsto un ordine del giorno sul tema, che evidentemente non verrà discusso, poiché il Governo ha scelto di porre la fiducia sull'intero provvedimento.

Mi risulta evidente e credo lo risulti anche a voi che il quadro complessivo del decreto-legge è alquanto striminzito nelle risorse messe a disposizione e rispetto alla visione generale di politica economica che il Governo prospetta. Proprio a fronte di questa ristrettezza di visione e delle risorse messe a disposizione nei provvedimenti, suona come una caduta di stile - me lo lasci dire, signor Presidente - l'emendamento approvato dalla maggioranza, evidentemente sotto dettatura del Governo, per incrementare di 400.000 euro le risorse del Ministero del lavoro, ma non per assumere nuovi ispettori sul delicato tema della sicurezza, bensì per incrementare i consulenti e i collaboratori del Gabinetto del Ministro. (*Applausi*).

A questo si aggiungono altre misure, sempre volte a incrementare la dotazione organica di quel Ministero nelle posizioni centrali e non sui territori, dove ci sarebbe, sì, bisogno di più ispettori e di più personale. Le ultime assunzioni stabilite sul tema della sicurezza sul lavoro sono frutto del lavoro del Governo Draghi: gli ispettori che oggi sono entrati in funzione e stanno facendo la formazione derivano dalle scelte di un Governo precedente, e questo mentre si chiede la proroga per la riorganizzazione dello stesso Ministero.

In effetti, dopo che, prima dell'estate, era stata annunciata l'abolizione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) da parte della ministra Calderone, stentiamo a vedere quale disegno complessivo di revisione e riorganizzazione delle politiche attive del lavoro il Governo abbia in testa. E non basta una piattaforma tecnologica per risolvere un grave problema di carenza di manodopera e di disoccupazione giovanile. (*Applausi*).

Signor Presidente, per queste e per molte altre ragioni, che sono state illustrate dai colleghi delle opposizioni prima di me, nel merito e soprattutto anche per il metodo con cui oggi si arriva all'ennesimo voto di fiducia, convintamente espongo e annuncio il voto contrario del Gruppo Partito Democratico. (*Applausi*).

[TUBETTI](#) (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TUBETTI](#) (*Fdl*). Signor Presidente, onorevoli componenti del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare è ancora una volta una risposta rapida ed efficace di un Governo che agisce e soprattutto sa come agire; un Governo che come obiettivo primario si pone la tutela dei cittadini, specialmente quelli più fragili; un Governo che ha compreso che il settore dell'impresa è non una miniera di diamanti da depredare senza scrupolo, bensì la pietra d'angolo che contribuisce a sorreggere con solidità l'economia della nostra Nazione (*Applausi*); un Governo che ha chiaro di dover essere promotore dell'impresa e suo collaboratore.

Le disposizioni contenute nel testo legislativo in discussione identificano determinati termini normativi e versamenti fiscali e, considerando la tutela dei soggetti da essi interessati come prevalente rispetto alle relative entrate statali, offrono delle deroghe temporali essenziali affinché tale tutela possa aver luogo. Lo Stato, dunque, si presenta non come un inflessibile esattore, non come una specie di sceriffo di Nottingham pronto a prendere ai poveri per dare ai ricchi, ma come cooperatore e protettore (*Applausi*), al lavoro per il ripristino del rapporto di fiducia tra le persone fisiche e giuridiche e le

istituzioni, che da anni sono abbandonate da politiche tese ad altri interessi.

Non intendo operare una nuova disamina del provvedimento articolo per articolo, già eseguita da altri colleghi e soprattutto in altre sedi. Vorrei solamente rimarcare alcuni punti del decreto-legge, poiché testimoniano le priorità appena richiamate, *in primis* l'articolo 1. Nel tempestoso contesto macroeconomico in cui ci troviamo, vuole essere un appiglio che possa aiutare le categorie interessate considerate in situazione di fragilità a raggiungere il porto sicuro di una stabilità economica e familiare, qual è l'acquisto della prima casa. La prima casa, che qualcuno in quest'Aula ardentemente brama di tassare da anni, rappresenta un momento di respiro nella famiglia, nonché un diritto fondamentale che noi intendiamo e intenderemo sempre salvaguardare. (*Applausi*). Con questa misura di proroga, il Governo ribadisce l'idea che lo Stato c'è e sta dalla parte del cittadino, di chi è più fragile, di chi ha appena cominciato a progettare i propri piani di vita futura, desidera una famiglia e la desidera nella nostra Italia.

Vorrei poi menzionare l'articolo 3. Anche questa disposizione individua una situazione di fragilità nella nostra terra e - vi piaccia o meno - eleva il sostegno ad essa a priorità nell'azione di Governo. La misura, così come uno degli ordini del giorno presentati dal nostro Gruppo, si pone nell'insieme di provvedimenti a supporto dei territori colpiti dagli effetti dei terribili eventi meteorologici occorsi negli ultimi mesi. Contrariamente a quanto dichiarato da alcuni *leader* dell'opposizione, il Governo non si dimentica di loro ed è sempre al loro fianco in questa emergenza. (*Applausi*).

Ancora, in tema di situazioni di fragilità, visto che in qualche intervento precedente si sono fatte narrazioni della realtà un po' fantasiose, vorrei rammentare l'articolo 8 che proroga la possibilità per i lavoratori fragili di continuare a svolgere le proprie mansioni lavorative dalla postazione di propria preferenza. Il lavoro non può essere concepito come separato dalla dignità e per questo non deve mai rappresentare un rischio per la propria salute. La misura trova le proprie fondamenta su questa solida base.

In questo delicato, delicatissimo momento storico, consentitemi però di enfatizzare i termini e la portata dell'articolo 13. Fratelli d'Italia, da sempre e con immutata coerenza, ha sostenuto concretamente il popolo ucraino; lo ha fatto dai banchi dell'opposizione e senza soluzione di continuità testimonia nei fatti e nei provvedimenti la vicinanza al popolo ucraino, senza mezzi termini. (*Applausi*). La condanna dell'invasore russo è radicata nella nostra memoria dai tempi dell'ottobre del 1956, in cui convintamente eravamo a fianco di migliaia di studenti, braccianti e operai che manifestavano contro la presenza sovietica in Ungheria. (*Applausi*). Questa è la nostra storia, una storia di coerenza, e nessuno può pensare di scalfirla. Con altrettanta sincerità oggi nelle piazze siamo accanto al popolo di Israele (*Applausi*), senza se e senza ma, senza gli imbarazzanti distinguo a cui oggi sono costretti quanti si propongono come testimoni dell'orrenda tragedia della Shoah, ma non si indignano di fronte agli *slogan* che inneggiano ad Hamas e scandiscono ritornelli di morte per lo Stato di Israele. Noi non abbiamo bisogno di veli o di paraventi, perché la coerenza è un valore, un vessillo e non una parvenza. Desidero infine sottolineare l'emendamento approvato in Commissione finanze che prevede la proroga della sospensione del meccanismo del *payback* per le aziende sanitarie. (*Applausi*). Si tratta di una misura essenziale a favore di un settore, qual è quello sanitario che, nel passato, è stato troppo spesso vittima di tagli indiscriminati e gli effetti di questi tagli li vediamo e li gestiamo noi oggi, purtroppo. Si tratta anche di un supporto alle Regioni nell'ottica di una cooperazione solidale ed efficiente a tutti i livelli dello Stato. Erano anni che questa misura poteva essere affrontata, ma lo deve fare questa maggioranza, quella del Governo delle idee che diventano azioni.

Concludo con una riflessione che sembra necessario ribadire, visti gli interventi precedenti. Siamo gente di coerenza e di coraggio e il voto favorevole che il Gruppo Fratelli d'Italia si accinge a esprimere non è mai stato dato per scontato da questo Governo, ma è sempre stato condiviso e per questo ringrazio il Governo. Non sono mai ordini calati dall'alto su cui, per eseguire la linea imposta dal partito, non è consentito parlare. Questo accadrà forse altrove, in qualche piattaforma finta, ma non accade in Fratelli d'Italia. La storia di Fratelli d'Italia è una storia libera di persone che lavorano in condivisione per un obiettivo comune ed unitario, il bene dell'Italia.

Per tutte le ragioni anzidette, il Gruppo Fratelli d'Italia, che in questo momento rappresento, come già

anticipato, annuncia il suo voto favorevole. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Francesco Guarini» di Solofra, in provincia di Avellino, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 899 e della questione di fiducia (ore 15,56)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 899, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, nel testo proposto dalla Commissione, comprensivo della condizione formulata dalla 5a Commissione permanente, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Versace).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Versace.

(Il senatore Segretario Silvestroni fa l'appello).

(Commenti). Diciamo che da questo momento la tolleranza a trecentosessanta gradi della Presidenza subirà una battuta d'arresto. Questo vale per tutti, ovviamente. *(Commenti)*.

SILVESTRONI, *segretario*. Io ho questi tempi, va bene? Se lei ha problemi... *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Segretario, innanzitutto anche per lei, come per tutti, vale la regola che ci si rivolge alla Presidenza, quindi non interloquisca direttamente.

SILVESTRONI, *segretario*. Grazie, signor Presidente, io ho questi tempi.

PRESIDENTE. Perfetto. Siccome è la Presidenza che dirige, quanto a tempi, modalità e precedenze, i tempi sono quelli che dà la Presidenza. Cerchiamo, quindi, di restare nella media che abbiamo sempre tenuto. Siamo tutti sufficientemente accorti e intelligenti per percepire le accelerazioni e le decelerazioni, quindi andiamo avanti. *(Applausi)*.

SILVESTRONI, *segretario*. Sto andando più veloce che posso, Presidente.

PRESIDENTE. Proseguiamo con i tempi consueti e normali.

(Commenti). Colleghi, per cortesia, a cominciare dai rappresentanti del Governo, per favore.

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il presidente LA RUSSA - ore 16,40 -).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 899, di conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, nel testo proposto dalla Commissione, comprensivo della condizione formulata dalla 5a Commissione permanente, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	159
Senatori votanti	158
Maggioranza	80
Favorevoli	98
Contrari	60

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-

legge n. 132 e l'emendamento al disegno di legge di conversione.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17)

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[VERINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signora Presidente, Anna Politkovskaja era una giornalista russa in prima linea nella difesa dei diritti umani. Lavorava alla «Novaja Gazeta», venne assassinata diciassette anni fa per farla tacere, in particolare per i suoi coraggiosi *reportage* sulle violazioni dei diritti umani in Cecenia per responsabilità dell'esercito russo. Fu chiaramente un omicidio di Stato, con chiare e complicità del regime di Putin. Da allora Anna Politkovskaja è diventata un simbolo di libertà, come Dafne Caruana Galizia, Ilaria Alpi e Giulio Regeni.

L'altro ieri Putin ha concesso la grazia ad uno degli organizzatori di quell'omicidio e lo ha fatto perché quel detenuto aveva accettato di andare a combattere con l'esercito russo nella sporca guerra contro l'Ucraina. La grazia non era un atto dovuto: ai detenuti che hanno accettato di andare in Ucraina al massimo veniva ipotizzato un ricalcolo di pena. No, Putin gli ha concesso la grazia e questo è apparso quasi come un premio, certamente come un segnale di riconoscenza. E lo fa mentre sta assestando ulteriori strette a giornali, radio, TV, giornalisti e *blogger*.

Dopo questo gravissimo atto, noi vogliamo anche in questa sede ricordare il sacrificio di Anna Politkovskaja, la cui memoria è stata di nuovo oltraggiata, come ha detto il direttore di «Novaja Gazeta», il premio Nobel per la pace Dimitri Muratov. Lo vogliamo fare per lei, per la figlia Vera che tiene vivo l'impegno civile della madre e quello per la libertà di informazione.

Avviandomi a concludere il mio intervento, signora Presidente, nel 2007, dopo l'assassinio, il Comune di Roma le dedicò uno spazio, un bello spazio a Villa Pamphili. Vera, la figlia, era lì il giorno dell'inaugurazione e, con il sindaco di allora Veltroni e la sua giunta, c'erano anche Luciana e Giorgio Alpi, i genitori di Ilaria. Proprio ieri un'iniziativa molto bella è stata presa dalla Commissione diritti umani: qui in Senato è stato ospite Taghi Rahmani, giornalista, attivista iraniano, marito del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, rinchiusa nelle carceri del sanguinario regime iraniano. Non dimentichiamo mai che i regimi uccidono, rinchiodono, fanno tacere le voci libere. Le democrazie difendono quelle voci, le libertà che hanno conquistato e devono farlo a partire da quelle dell'informazione e del giornalismo d'inchiesta. Le democrazie sono vicine alle troppe persone che, per praticare queste libertà, pagano anche con la vita, proprio come Anna Politkovskaja. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Verini. Credo che tutta l'Assemblea partecipi e condivide il suo intervento.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, prendo la parola oggi, con ventiquattro ore di ritardo, perché per qualche motivo, inspiegabilmente, la Presidenza del Senato non mi ha dato la parola ieri, quando l'avevo richiesta. Avrei voluto parlare ieri per commentare e portare all'attenzione dell'Assemblea e del Paese che quest'Assemblea rappresenta la decisione della Corte suprema britannica, che ha dichiarato l'accordo intercorso tra il Governo di Rishi Sunak e di Suella Braverman e il Ruanda per il trasferimento coattivo dei migranti in Ruanda *unlawful*, che in inglese vuol dire illegale. Voglio commentare questa decisione della Corte suprema perché evidentemente quell'accordo è stato il modello assunto dalla presidente Meloni per la stipula dell'accordo con l'Albania, che nello stesso modo intende esternalizzare la gestione dei migranti presso un Paese terzo. Il ritardo dovuto al diniego della parola da parte del presidente La Russa, che mi costringe a parlare oggi, mi dà però anche l'occasione di commentare quello che ha detto la Commissione europea, che ha spiegato che questo accordo intanto sta in piedi in quanto è esterno al diritto dell'Unione e quindi si applicherà eventualmente soltanto ai salvataggi fatti in acque terze, quindi in acque internazionali.

Tutto questo per dire che noi siamo in presenza di un accordo con l'Albania del quale questo Parlamento ancora non sa nulla. Le opposizioni hanno chiesto al presidente Fontana alla Camera dei deputati che il Governo venga urgentemente a riferire su questo accordo. Mi pare di capire che dalla

Presidenza della Camera ci sia un'apertura in questo senso. Voglio quindi sollecitare anche la Presidenza del Senato a far valere le prerogative di questa Camera che, come dicevo, rappresenta l'intero Paese, perché è un diritto del Paese sapere esattamente questo accordo cosa contiene, come si intende applicarlo, quali sono le risposte rispetto alle evidenti complessità umanitarie e organizzative. La mia richiesta è questa, segnalando che al primo *test* di prova di un accordo di questo genere un tribunale, sebbene straniero, ha già stabilito che questo tipo di accordi è all'esterno del diritto internazionale e umanitario. (*Applausi*).

[D'ELIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signor Presidente, ieri ci ha lasciato Angela Bottari, per la mia generazione un esempio di donna impegnata nelle istituzioni e nella società per cambiare la vita delle altre donne, di tutte, scrivendo leggi adeguate a promuovere i loro diritti e la loro libertà. Era entrata nel Parlamento nel 1976, insieme a un'ondata di giovani deputati che costituirono l'intergruppo delle donne comuniste, un'intuizione importante del segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer, portando in Parlamento lo sguardo e il punto di vista autonomo delle donne. Oggi a Messina la ricorderò Romana Bianchi, che dirigeva e coordinava quell'intergruppo.

Angela Bottari era nata a Messina, si è impegnata anche nella sua città, prima come consigliera comunale e anche dopo la sua esperienza parlamentare come assessore. È davvero madre di leggi e di battaglie fondamentali per le donne di questo Paese. Fu la prima a scrivere una proposta di legge in cui la violenza sessuale diventava reato contro la persona e non contro la morale e fu la direttrice di quel testo, ma si dimise perché il dibattito parlamentare, all'epoca non ancora adeguato, aveva trasfigurato quella proposta. Ci vollero poi molti anni ancora per arrivare solo nel 1996 a descrivere la violenza sessuale come un reato contro la persona. Fu anche la relatrice del provvedimento sull'abolizione del matrimonio riparatore, proprio come un'altra siciliana, Franca Viola, che nel 1965 si era rifiutata di accettare il matrimonio riparatore. Questo anche a sottolineare e a ricordare che le donne del Sud, fuori da ogni stereotipo, sono state un pezzo importantissimo della battaglia dei diritti delle donne di questo Paese.

Angela Bottari fu anche impegnata contro la mafia. Legata profondamente a Pio La Torre, ricorda la sua partecipazione al comitato ristretto per la legge Rognoni-La Torre come una delle sue esperienze fondamentali di parlamentare.

Lasciò, scelse di lasciare dopo tre legislature, ma si impegnò sempre nel partito, nel Comune, come ho ricordato, nella Fondazione Iotti, per cui ha curato anche per Donzelli una pubblicazione sul centenario di Nilde Iotti e anche del Partito Comunista, e nella Conferenza delle democratiche. È lì che io l'ho incontrata, impegnata fino alla fine dalla parte delle donne e nel Partito Democratico.

Per questo, per quello che è stata, per la sua passione, per le battaglie, per l'essere stata davvero una pioniera dentro le istituzioni, ci mancherà tantissimo. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Ringrazio la senatrice D'Elia. L'Assemblea si unisce al suo ricordo di una grande rappresentante che ha mostrato cosa vuol dire essere cittadini eletti nelle istituzioni.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 21 novembre 2023

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 21 novembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 17,11).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante

disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali ([899](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

alla rubrica, le parole: « Termini in materia di » *sono sostituite dalle seguenti:* « Differimento di termini in materia di ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (*Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative*) - 1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.

2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.

3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:

a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;

b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1 ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (*Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle crypto-attività*) - 1. All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre 2023".

1-bis. Il comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato ».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: « somme che, nelle more, siano state versate » *sono sostituite dalle seguenti:* « somme che siano state già versate »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".

2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, alla stessa non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta società di gestione del risparmio non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-quater. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "20 novembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "10 dicembre 2023" ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. - (*Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale*) - 1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data ».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), le parole: « ovunque ricorrano » sono sostituite dalle seguenti: « ovunque ricorrono »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva ».

All'articolo 5:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (*Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità*) - 1. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati sino al 31 dicembre 2023" ».

All'articolo 6:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026". Entro il termine modificato ai sensi del primo periodo la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-duodecies, con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un periodo di servizio presso la Consob non inferiore a 3 anni.

1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del quadro di *governance* economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei predetti anni i parametri relativi al *surplus* di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e al rispetto del patto di stabilità interno devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« Art. 6-bis. - (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022) - 1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2023".

Art. 6-ter. - (Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali) - 1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 850 è sostituito dal seguente: "850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025".

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 850 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 853 è sostituito dal seguente:
"853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglia' degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può comunque essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata".

Art. 6-quater. - (Differimento di termini in materia di investimenti) - 1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

Art. 6-quinquies. - (Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali) - 1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "al 2026" ».

All'articolo 7:

al comma 3, le parole: « al fine di attribuire misure » sono sostituite dalle seguenti: « al fine di concedere misure », le parole: « le regioni Emilia, Toscana » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni Emilia-Romagna, Toscana » e le parole: « riassegnazione in spesa » sono sostituite dalle seguenti: « riassegnazione alla spesa »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" »;

alla rubrica, dopo le parole: « Misure urgenti in materia di » sono inserite le seguenti: « anticipo dei termini per l'utilizzo del ».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

« Art. 7-bis. - (Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di bioliquidi sostenibili) - 1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole da: "dal 2023" fino a: "della direttiva (UE) 2018/2001," sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025".

Art. 7-ter. - (Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale) - 1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3 duodecies del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato

carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:

- a) i medesimi impianti siano inseriti dalla società Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- b) la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli *standard* di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;
- c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli *standard* di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

Art. 7-quater. - (Disposizioni in materia di continuità territoriale) - 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "e Lampedusa" sono sostituite dalle seguenti: ", di Lampedusa e d'Elba".

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: « pari a » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in ».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. - (Proroga di termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo) - 1. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" ».

All'articolo 9:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "30 novembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".

1-ter. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: "30 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2023".

1-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di euro 193.000 per l'anno 2024. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n.150, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 150 del 2020, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quinquies. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-*septies*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è abrogata.

1-sexies. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: "ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria" sono sostituite dalle seguenti: "o di Azienda per il governo della sanità della regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, della stazione unica appaltante della regione Calabria".

1-septies. Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 38,6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 38,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.

1-octies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1-*quater*, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-*bis.* - (*Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale*) - 1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 novembre 2023, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali, già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto entro il 15 dicembre 2023 dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente" ».

All'articolo 10:

al comma 2, dopo le parole: « 31 dicembre 2023 » il segno di interpunzione « , » è soppresso; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis.* Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici

scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.

2-ter. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "entro l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno 2024".

2-quater. All'articolo 58, comma 5-*septies*, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "a decorrere dal 1° settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° dicembre 2023".

2-quinquies. All'articolo 2-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonché per l'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione. Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico ».

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

« Art. 10-*bis*. - (*Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali*) - 1. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2025";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro novanta giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".

Art. 10-*ter*. - (*Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti*) - 1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) le parole: "31 ottobre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".

Art. 10-*quater*. - (*Proroga di termini in materia sportiva*) - 1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la parola: "settembre" è sostituita dalla seguente: "ottobre" e le parole: "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre" ».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

« Art. 11-*bis*. - (*Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo*) - 1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli

stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e la proroga della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite al 2025.

2. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni ».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: « legge 28 aprile 2022, n. 46, » sono inserite le seguenti: « in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « il Dipartimento della protezione civile » sono inserite le seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri » e le parole: « nella corso » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso »;

al comma 2, dopo le parole: « 36 milioni » è inserita la seguente: « di ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

*« Art. 13-bis. - (Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione) - 1. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, *compliance* e controllo e sicurezza *on premise*, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « 16 dicembre 2022, n. 204" » sono sostituite dalle seguenti: « 16 dicembre 2022, n. 204," ».

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è sostituito dal seguente:

"1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dal 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si può procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni".

2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *2-ter*, pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

« Art. 14-bis. - (*Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio*) - 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia ».

All'articolo 15:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, secondo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali" »;

alla rubrica, dopo la parola: « Proroga » è inserita la seguente: « di ».

Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

« Art. 15-bis. - (*Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi*) - 1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Art. 15-ter. - (*Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte*) - 1. I termini di cui ai commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.

Art. 15-quater. - (*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*) - 1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "concreta ed effettiva" sono soppresse;

b) all'articolo 73, comma 4, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".

Art. 15-quinquies. - (*Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile*) - 1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "e 2021" sono inserite le seguenti: "e di 500.000 euro per

ciascuno degli anni 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Art. 15-sexies. - (Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa) - 1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2024";

b) al comma 2, le parole: "è di un anno, prorogabile per due anni" sono sostituite dalle seguenti: "è fissata fino al 31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« *Art. 16-bis. - (Disposizioni per aree terremotate) - 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

"b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15, altresì nella Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la struttura del Commissario straordinario".

2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "nelle medesime funzioni" sono sostituite dalle seguenti: "nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse" ».

ARTICOLI DA 1 A 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Differimento di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione)

1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è differito al 31 dicembre 2023.

Articolo 1-bis.

(Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative)

1. I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.

2. Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le unità immobiliari di cui al medesimo comma 1 deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto compatibili.

3. Per i contratti di cui al comma 1 scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la prelazione di cui al comma 2 può essere esercitata alle seguenti condizioni:

a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;

b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di

compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.

4. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino al 31 dicembre 2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili di cui al comma 1.

Articolo 2.

(Proroga di termini per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività)

1. All'articolo 1, commi 134 e 135, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 novembre 2023 ».

1-bis. Il comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è abrogato.

Articolo 3.

(Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi)

1. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

2. In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che siano state già versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

2-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».

2-ter. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla valorizzazione e alla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, alla società di gestione del risparmio costituita ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, alla stessa non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Restano fermi, ove applicabili, i vincoli di spesa in materia di personale previsti dalla normativa vigente. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla predetta società di gestione del risparmio non si applica inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-*quater*. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: « 20 novembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 10 dicembre 2023 ».

Articolo 3-*bis*.

(Differimento dei termini per l'adesione al ravvedimento speciale)

1. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.

Articolo 4.

(Proroga di termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 100, le parole: « 30 settembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 »;

b) al comma 105, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ».

Articolo 5.

(Differimento del termine per la comunicazione della variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzi risparmiatori)

1. Il termine di decadenza per la comunicazione in caso di variazione del codice IBAN tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è differito al 15 ottobre 2023.

Articolo 5-*bis*.

(Differimento di termini per l'esercizio di azioni di accertamento e liquidazione di danni per crimini di guerra e contro l'umanità)

1. All'articolo 8, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « sono prorogati sino alla scadenza di quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogati sino al 31 dicembre 2023 ».

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di adempimento di obblighi informativi ai fini fiscali)

1. Ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

1-*bis*. All'articolo 18, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « 31 marzo 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ». Entro il termine modificato ai sensi del primo periodo la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) si avvale, per il personale, fino alla qualifica di consigliere, in effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-*duodecies*, con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-*terdecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. La facoltà di cui al secondo periodo può essere esercitata mediante una o più procedure alle quali può essere ammesso a partecipare solo il personale che, di volta in volta, abbia maturato, anche computando i periodi di servizio svolti con uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, un

periodo di servizio presso la Consob non inferiore a tre anni.

1-ter. Nelle more dell'approvazione della riforma del quadro di *governance* economica dell'Unione europea, per gli anni 2023 e 2024 continua ad applicarsi la metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità di cui al terzo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine nei predetti anni i parametri relativi al *surplus* di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e al rispetto del patto di stabilità interno devono essere valutati con riferimento al conseguimento, rispettivamente, negli esercizi 2021 e 2022, dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante il saldo del risultato di competenza al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto, risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 6-bis.

(Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)

1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « entro il 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2023 ».

Articolo 6-ter.

(Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali)

1. In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 850 è sostituito dal seguente: « 850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 850 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 853 è sostituito dal seguente: « 853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la quota dei comuni appartenenti al territorio della

regione Valle d'Aosta l'importo del concorso è versato dalla regione all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno e, in mancanza di tale versamento, tale importo è trattenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla medesima regione. In caso di mancata intesa entro trenta giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta, il decreto può comunque essere adottato. Ciascun ente accerta le entrate di cui ai periodi precedenti al lordo del contributo alla finanza pubblica e impegna tale spesa al lordo delle minori somme ricevute, provvedendo, per le entrate non riscosse, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata ».

Articolo 6-*quater*.

(Differimento di termini in materia di investimenti)

1. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

Articolo 6-*quinquies*.

(Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2026 ».

Articolo 7.

(Misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 »;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 ».

2. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 »;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 16 novembre 2023 ».

3. Qualora in sede di monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata, le risorse non utilizzate per le predette finalità sono destinate, per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese, anche mediante l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, al fine di concedere misure di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. L'integrazione di risorse di cui al presente comma può avvenire anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa.

3-*bis*. Al comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo 7-*bis*.

(Proroga in materia di adempimenti certificativi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di bioliquidi sostenibili)

1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole da: « dal 2023 » fino a: « della direttiva (UE) 2018/2001, » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal terzo mese successivo a quello di approvazione di un sistema volontario a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni e comunque non oltre il 1° gennaio 2025 ».

Articolo 7-ter.

(Disposizioni per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale)

1. I gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo stabilito dall'articolo 3 *duodecies* del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe ai sensi del medesimo articolo 5-bis, commi 3 e 3-bis, a condizione che:

a) i medesimi impianti siano inseriti dalla società Terna S.p.A. nell'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) la Terna S.p.A. dichiari che un'eventuale indisponibilità non programmata dei medesimi impianti comporterebbe il rischio elevato del mancato rispetto degli *standard* di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico;

c) la deroga sia limitata a quanto necessario per consentire il rispetto degli *standard* di sicurezza dell'esercizio del sistema elettrico.

Articolo 7-quater.

(Disposizioni in materia di continuità territoriale)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2023.

2. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « e Lampedusa » sono sostituite dalle seguenti: « , di Lampedusa e d'Elba ».

3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali concorrono, mediante proprie risorse e fino alla copertura dell'importo necessario, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 8.

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al primo periodo, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile è adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 1.674.243 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 8-bis.

(Proroga di termine in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo)

1. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: «

fino al 31 dicembre 2024 ».

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia sanitaria)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 1° ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° dicembre 2023 ».

1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 30 novembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

1-ter. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 30 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2023 ».

1-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti di euro 193.000 per l'anno 2024. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 150 del 2020, il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quinquies. Al fine di agevolare la definizione della procedura di infrazione n. 2023/4001 per presunta violazione della direttiva 2011/7/UE in relazione ai pagamenti dovuti dal servizio sanitario della regione Calabria, all'articolo 16-septies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, la lettera g) è abrogata.

1-sexies. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, le parole: « ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della regione Calabria » sono sostituite dalle seguenti: « o di Azienda per il governo della sanità della regione Calabria - Azienda Zero, ovvero, previa convenzione, dalla stazione unica appaltante della regione Calabria ».

1-septies. Per il completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Calabria, sottoscritto in data 13 dicembre 2007, è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 38,6 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 38,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Calabria.

1-octies. Agli oneri, pari a 99.395 euro per l'anno 2024 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal comma 1-quater, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 9-bis.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 novembre 2023, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo. Dal 1° gennaio 2024 l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, nazionali e regionali già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale è prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito decreto, entro il 15 dicembre 2023, dispone l'esonero dei veicoli di cui al terzo periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quarto periodo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione.

Disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico)

1. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento delle attività relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della tornata dell'Abilitazione scientifica nazionale 2021-2023, all'articolo 6, comma 8, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 7 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 7 dicembre 2023 ».

2. Fino al 31 dicembre 2023 è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera b), primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-*bis*. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per stabilire le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 gennaio 2024.

2-*ter*. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « entro l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'anno 2024 ».

2-*quater*. All'articolo 58, comma 5-*septies*, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « a decorrere dal 1° settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° dicembre 2023 ».

2-*quinquies*. All'articolo 2-*ter*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: « per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023 nonché per l'anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ».

Articolo 10-*bis*.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2025 »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle amministrazioni interessate, degli enti proprietari delle strade e delle associazioni

di categoria, per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità. Il predetto Piano, da adottare entro il 30 ottobre 2024 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i corridoi dedicati ai trasporti in condizioni di eccezionalità che garantiscono il collegamento tra le aree industrializzate del Paese e i principali poli logistici e industriali, le modalità di monitoraggio dei manufatti e le azioni necessarie per risolvere le criticità anche di natura infrastrutturale, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente ovvero con oneri a carico degli utilizzatori dei predetti corridoi. Entro novanta giorni dall'adozione del Piano, il tavolo istituito ai sensi del primo periodo propone i criteri e le modalità per ridefinire i contenuti e l'operatività delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 10-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai fini della relativa adozione entro il termine di cui al comma 2. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».

Articolo 10-*ter*.

(Proroga dei termini per l'accesso all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

1. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

b) le parole: « 31 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 ».

Articolo 10-*quater*.

(Proroga di termini in materia sportiva)

1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, la parola: « settembre » è sostituita dalla seguente: « ottobre » e le parole: « entro il 31 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre ».

Articolo 11.

(Proroga del termine per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei membri togati del Consiglio della magistratura militare)

1. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, per l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare, è prorogato al 31 gennaio 2024.

Articolo 11-*bis*.

(Elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti e differimento della rilevazione del dato associativo)

1. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 31-*quinquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 e la proroga della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite al 2025.

2. Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.

Articolo 12.

(Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Per l'anno 2023, il termine del 31 dicembre di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 28 aprile 2022, n. 46, in materia di rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra

militari, è prorogato al 31 gennaio 2024.

Articolo 13.

(Disposizioni urgenti in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina)

1. Per l'anno 2023, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a garantire la prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2022, e delle ulteriori attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, nel limite di spesa di 36 milioni di euro, da erogare alle amministrazioni interessate nel corso della predetta annualità.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46.

Articolo 13-bis.

(Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione)

1. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, *compliance* e controllo e sicurezza *on premise*, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14.

(Proroga di termini in materia di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: « da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare, entro il 30 novembre 2023, con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ».

2. Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato.

2-bis. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a 388.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-ter. Al fine di garantire la piena attuazione della riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125, il comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è sostituito dal seguente:

« 1. Il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementato di 150.000 euro per l'anno 2023 e di 250.000 euro annui a decorrere dal 2024. Nel rispetto del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo si può procedere al conferimento dei relativi incarichi anche in deroga al limite percentuale e numerico previsto dalle vigenti disposizioni ».

2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-ter, pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14-bis.

(Proroga dei termini di temporaneo ripristino del funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
- b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
- c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2025.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 15.

(Proroga di termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza)

1. Il termine massimo di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali, con provvedimento del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003.

1-bis. All'articolo 1, comma 8.4, secondo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali ».

Articolo 15-bis.

(Proroga di termine in materia di misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo 15-ter.

(Differimento di termini per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote-latte)

1. I termini di cui ai commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono differiti al 31 dicembre 2023.
Articolo 15-quater.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « concreta ed effettiva » sono soppresse;

b) all'articolo 73, comma 4, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni ».

Articolo 15-quinquies.

(Proroga del termine per l'operatività del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione « Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile », all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « e 2021 » sono inserite le seguenti: « e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 15-sexies.

(Differimento di termini per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « è di un anno, prorogabile per due anni » sono sostituite dalle seguenti: « è fissata fino al 31 dicembre 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 16-bis.

(Disposizioni per aree terremotate)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) per i soggetti attuatori di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 15, altresì nella Centrale di committenza e stazione unica appaltante Sisma 2016 istituita presso la struttura del Commissario straordinario ».

2. All'articolo 57, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « nelle medesime funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse ».

Articolo 17.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
CONDIZIONE POSTA DALLA 5A COMMISSIONE E ACCETTATA DAL GOVERNO

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 7-*quater*, del comma 3 con il seguente:

"3. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto dell'isola d'Elba, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, è stanziato 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata ad individuare, altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'isola d'Elba, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008."

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.2

[Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «30 aprile 2024».

1.3

[Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «per le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";*

b) *dopo le parole: "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui."*

1-ter Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.»

1.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e il termine di "40.000" è sostituito con "30.000"».*

2) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età", sono aggiunte le seguenti parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui";

b) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: "I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024.»

1.6

[Fina](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2023» aggiungere, in fine, le seguenti: «e le parole "40.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro"»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

1-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024.»

1.9

[Tajani](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.10

[Tajani](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di

benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.11

[Tajani, Misiani, Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.»

1-bis.0.201

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

1-bis.0.202

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 4, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

1-bis.0.203

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 4, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

1-bis.0.204

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 4, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

1-bis.0.205

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

1-bis.0.206

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 1, comma 8, quinto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

1-bis.0.208 (già 1.0.1)

[Manca](#), [Tajani](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Proroga in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.»

1-bis.0.252 (già 7.0.10)

[Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Turco](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

1-bis.0.253 (già 7-quater.0.215)

[Tajani, Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.".

1-bis.0.254 (già 15-bis.0.204)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica).

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 1° luglio 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 1° luglio 2024.".».

1-bis.0.255 (già 15-bis.0.205)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica).

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle

spese sostenute fino al 15 luglio 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 15 luglio 2024."»).

1-bis.0.250

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Misure in materia di efficientamento energetico).

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 luglio 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.».

1-bis.0.209 (già 1.0.3)

[Tajani](#), [Manca](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

1-bis.0.251

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Misure in materia di efficientamento energetico).

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 maggio 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.».

1-bis.0.210 (già 1.0.4)

[Manca](#), [Tajani](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1

(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

3.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».

3.2

[Marton](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».

3.200 (già 3.3)

[Nicita](#)

Precluso

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente: «2-quinquies. Per i soggetti che, nei mesi di luglio ed agosto 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni della Regione Sicilia per i quali la Regione medesima ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi incendiari, e che in ragione delle difficoltà recate dai predetti eventi non abbiano potuto effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di luglio ed agosto 2023, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 30 novembre 2023.»

3.0.3

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Croatti](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.1

(Proroga di termini in materia di lavoratori poligrafici)

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al secondo periodo, le parole «50,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «56 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al quinto periodo, le parole «11,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2024».»

4.0.5

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Proroga dei termini in materia di investimenti in beni strumentali "Industria 4.0")

1. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30

novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

2. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023».

4.0.250 (già 7-quater.0.214)

[Tajani](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

4.0.251 (già 8-bis.0.214)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022).

1. All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

4.0.252 (già 8-bis.0.215)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022).

1. All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

4.0.200

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, al comma 9, le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 settembre 2024";

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.2

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «15 ottobre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»*

G5.200

[Zanettin](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali,

premesso che:

con i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR - Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 % del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

sono solo alcune migliaia (circa 4000) le domande di indennizzo respinte o accolte parzialmente;

il Fondo, pur al netto dell'incremento di indennizzo previsto, risulta più che capiente;

nell'incertezza interpretativa i risparmiatori sono nel frattempo decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale,

impegna il Governo:

con successivo atto normativo, a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori che hanno visto respinte in tutto o in parte le loro domande per ragioni procedurali, di adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese non accolte.

6.3

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Gli obblighi informativi di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024. Nella verifica del corretto adempimento degli obblighi informativi, l'Agenzia delle entrate assicura il pieno rispetto del principio di cui al predetto articolo 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014, escludendo di richiedere dati e informazioni già in suo possesso. A tal fine, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati e le informazioni non in possesso dell'Agenzia, relativamente al periodo d'imposta 2021, da trasmettere entro il termine di cui al 30 novembre 2024. È in ogni caso esclusa l'applicazione di sanzioni.

2. Con riferimento ai periodi d'imposta successivi al periodo d'imposta 2021, i dati e le informazioni non espressamente indicati nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,

recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi, si intendono già in possesso dell'Agenzia delle entrate. Nei casi di richiesta di regolarizzazione dei dati e delle informazioni, l'avviso di regolarizzazione deve essere espressamente motivato con riferimento all'indisponibilità dei dati e delle informazioni richieste da parte dell'Agenzia delle entrate. In ogni caso, è sempre esclusa l'applicazione di sanzioni laddove il contribuente trasmetta i dati e le informazioni richieste entro trenta giorni dalla richiesta di regolarizzazione.»

6.300/1

[Turco, Croatti](#)

Precluso

All'emendamento 6.300 sopprimere le parole: «che abbia maturato un periodo di servizio presso l'Autorità non inferiore a tre anni»

6.300

La Relatrice

Precluso

Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: «modificato ai sensi del primo periodo» fino alla fine del comma con le seguenti: «del 31 dicembre 2026, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), in deroga alle disposizioni del proprio Regolamento del personale, può bandire procedure concorsuali riservate al personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che abbia maturato un periodo di servizio presso l'Autorità non inferiore a tre anni. L'inquadramento è effettuato, a seguito del superamento del relativo concorso, nella qualifica per la quale si concorre.».

6.200 (già 6.5)

[Turco, Croatti, Barbara Floridaia](#)

Precluso

Dopo il comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-quater. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»

6.201 ([già 6.6 (testo 2)])

[Turco, Croatti, Barbara Floridaia](#)

Precluso

Dopo il comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-quater. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.»

6.202 (già 6.13)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-*quater*. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.».

6.0.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6.1.

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)

1. All'articolo 16, comma 9-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027.»

6-bis.200

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 6-bis.1

1. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". »

2. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".»

6-quinquies.0.200

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*sexies*.

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto).

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16, comma 6-*ter*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».".».

6-quinquies.0.201

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto).

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16, comma 6-*quater*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».".».

6-quinquies.0.226 (già 6.0.17)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinquies*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinquies* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».

6-quinquies.0.250 (già 6.0.18)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-quinquies.1

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*:

1) le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse;

2) le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024»;

3) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinqües*:

1) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025»;

3) le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Il comma 6-*quinqües* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»»

6-*quinqües*.0.202

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*sexies*.

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto).

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16, comma 6-*quinqües*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»."».

6-*quinqües*.0.203

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*sexies*.

(Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto).

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinqües* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»."».

6-*quinqües*.0.204

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti).

1. All'articolo 204, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".».

6-quinquies.0.207

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, il comma 2 è soppresso.».

6-quinquies.0.208

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".».

6-quinquies.0.209

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027".».

6-quinquies.0.210

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027".».

6-quinquies.0.211

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".».

6-quinquies.0.212

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027".».

6-quinquies.0.213

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

1. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027".».

6-quinquies.0.214

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".».

6-quinquies.0.215

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027".».

6-quinquies.0.216

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027".».

6-quinquies.0.217

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 gennaio 2027".».

6-quinquies.0.218

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche).

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2027".».

6-quinquies.0.219

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA.).

1. All'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».».

6-quinquies.0.220

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA.).

1. All'articolo 3, comma 10-bis, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»».

6-quinquies.0.221

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA.).

1. All'articolo 3, comma 10-ter, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»».

6-quinquies.0.222

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).

1. All'articolo 1, comma 813, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi»».

6-quinquies.0.223

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).

1. All'articolo 1, comma 813, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi»».

6-quinquies.0.224

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).

1. All'articolo 1, comma 813, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «f-bis) esprime, tenendo conto di quanto previsto dalla lettera c), il proprio parere sui provvedimenti all'esame delle competenti commissioni parlamentari, ivi comprese le commissioni bicamerali, sulle materie di cui al presente comma, entro i termini utili all'esame dei provvedimenti medesimi.»».

6-quinquies.0.251 (già 14-bis.0.201)

[Nicita, Meloni](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies.

1. All'articolo 1, comma 813, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole:« entro sei mesi» con le seguenti: entro nove mesi»;

b) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:« f-bis) esprime, tenendo conto di quanto previsto dalla lettera c), il proprio parere sui provvedimenti all'esame delle competenti commissioni parlamentari, ivi comprese le commissioni bicamerali, sulle materie di cui al presente comma, entro i termini utili all'esame dei provvedimenti medesimi.»

6-quinquies.0.225 ([già 6.0.9 (testo 2)])

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies

(Approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, come modificato, dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'applicazione del provvedimento attuativo di cui al periodo precedente è facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026".»

7.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.4

[Tajani](#), [Manca](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «Entro il 16 novembre 2023, i beneficiari del credito di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2023. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* «legge 26 maggio 2023, n. 56,» *inserire le seguenti:* «anche tenendo conto degli importi comunicati ai sensi del comma 1 del presente articolo,».

7.6

[Croatti](#), [Barbara Floridaia](#), [Turco](#)

Precluso

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» *con le seguenti:* «7 dicembre 2023».

7.9

[Tajani](#), [Losacco](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1, lettera a) sostituire le parole:* «16 novembre 2023» *con le seguenti:* «7 dicembre 2023»

b) *comma 1, lettera b) sostituire le parole:* «16 novembre 2023» *con le seguenti:* «7 dicembre 2023»

c) *comma 2, lettera a) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»*

d) *comma 2, lettera b) sostituire le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «7 dicembre 2023»*

7.10

[Turco](#), [Barbara Floridia](#), [Croatti](#)

Precluso

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».

7.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Precluso

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «16 novembre 2023» con le seguenti: «30 novembre 2023».

7.12

[Tajani](#), [Manca](#)

Precluso

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «16 novembre 2023», ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 novembre 2023».

7.15

[Tajani](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. 1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

7.16

[Tajani](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Losacco](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»

7.18

[Nicita](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «Toscana e Marche» inserire le seguenti: «nonché alle imprese danneggiate dagli incendi che hanno interessato la regione Sicilia nei mesi di luglio e agosto 2023.»

7.200 (già 7.21)

[Manca](#), [Tajani](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»

7.201 (già 7.22)

[Nicita](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. All'articolo 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "in unica soluzione", le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" e le parole: "rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 novembre e il 31 dicembre 2023"»

7.0.1

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga termini in materia di credito d'imposta per la formazione)

1. All'articolo 1, comma 210-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.14

[Turco](#), [Barbara Florida](#), [Croatti](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è abrogato.»

7.0.250 (già 7.0.13)

[Tajani](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è soppresso."»

7.0.251

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024".».

7.0.252

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del termine di comunicazione del mancato utilizzo dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

1. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2024".».

7.0.20

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del termine in materia sanatoria del credito per ricerca e sviluppo)

1. L'articolo 1, comma 271, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dai seguenti:

"271. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «entro il 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2024»;

271-bis. L'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è sostituito dal seguente:

"10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere riversato entro il 30 settembre 2024. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 30 settembre 2024 e le

successive entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 30 settembre 2024, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»»

7.0.26

[Naturale](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7.0.28

[Naturale](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Misure urgenti a favore del settore agricolo)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»;

d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»»

7.0.29

[Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, dopo la parola «imprese» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale» e le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 99, dopo le parole «attrezzature varie» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i trattori e le altre macchine agricole,».

7.0.35

[Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7.0.260 (già 7-quater.0.219)

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

7.0.261 (già 8-bis.0.220)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale).

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».

7.0.262 (già 8-bis.0.221)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale).

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle

seguenti: «31 gennaio 2024»».

7.0.45

[Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 7.1

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

7.0.46

[Turco](#), [Barbara Floridaia](#), [Croatti](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 7-bis

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. In considerazione degli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e della conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, della necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della esigenza di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2025.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

7.0.263 (già 15-sexies.0.200)

[Misiani](#), [Tajani](#), [Martella](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7.1

(Proroga termini per la fine della tutela di prezzo nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica)

1. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36 ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è abrogato.

7-bis.0.200

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1, comma 46, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7-bis.0.201

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1, comma 47, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7-bis.0.250 (già 15-bis.0.210)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1, comma 48, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7-bis.0.251 (già 7-quater.0.220)

[Franceschelli](#), [Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 46 le parole « nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

d) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7-bis.0.202

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserire le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 48 le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 dicembre 2023 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante

effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

7-ter.200

[Lorefice](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

7-ter.201

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7-ter.0.200

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 1, comma 7, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

7-ter.0.201

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale).

1. All'articolo 1, comma 8, quinto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

7-ter.0.202

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici).

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),

tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

7-ter.0.250 (già 1-bis.0.207)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici).

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

7-ter.0.203

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124).

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° febbraio 2025 per i clienti domestici".».

7-ter.0.204

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-ter.1

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124).

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° marzo 2025 per i clienti domestici".».

7-quater.0.200

[Russo](#)

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies

1. All'articolo 8, comma 12-*quater* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, le parole: «carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.», sono sostituite dalle seguenti: «carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.». Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-*sexies* del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 2023».

2. Con apposito decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad adeguare i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.

3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'istituzione di un fondo alla cui capienza si provvede con i fondi residui di cui alla medesima compensazione prevista per il 2022, istituita con l'articolo 8, comma 12-*quater*, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.».

7-quater.0.202

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche).

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "30 novembre 2025".».

7-quater.0.203

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche).

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre 2025".».

7-quater.0.204

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Disposizioni in materia di eventi incendiari).

1. Per i soggetti che, nei mesi di luglio ed agosto 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni della Regione Sicilia per i quali la Regione medesima ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi incendiari, e che in ragione delle difficoltà recate dai predetti eventi non abbiano potuto effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi

di luglio ed agosto 2023, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 dicembre 2023.».

7-quater.0.205

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Disposizioni in materia di eventi incendiari).

1. Per i soggetti che, nei mesi di luglio ed agosto 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni della Regione Sicilia per i quali la Regione medesima ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi incendiari, e che in ragione delle difficoltà recate dai predetti eventi non abbiano potuto effettuare i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di luglio ed agosto 2023, gli stessi si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 gennaio 2024.».

7-quater.0.207

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "16 dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-quater.0.208

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "16 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2025".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-quater.0.209

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "16 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2026".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-quater.0.210

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-quater.0.211

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Proroga del termine per il riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica).

1. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "17 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° novembre 2024".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 34,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7-quater.0.212

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione).

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2024".».

7-quater.0.213

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione).

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° novembre 2024".».

7-quater.0.216 (già 7.0.12)

[Tajani, Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-quinquies

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»

7-quater.0.218 (già 7.0.25)

[Franceschelli, Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

2. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».»

8.1

[Mazzella, Pirro, Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti: «30 giugno 2024»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «anno 2023» inserire le seguenti: «e pari a euro 3.348.486 per l'anno 2024».*

8.0.1

[Patuanelli, Naturale, Turco, Croatti, Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8.1

(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.2

[Lorefice](#), [Damante](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022»;

b) al comma 2, le parole: «993.000 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1.324.000 euro per l'anno 2023»."

8.0.6

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Proroga di termini in materia di lavoratori del settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "settantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "novantadue mesi"

b) al comma 7, le parole: "per ciascuno degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

c) al comma 8, le parole "Alla scadenza dei trentasei mesi," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.16 (testo 2)

[Croatti](#), [Barbara Floridia](#), [Turco](#), [Pirro](#)

Precluso

«ART. 8-bis

(Proroga dei termini per l'accesso alla misura di sostegno del sistema termale nazionale)

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per la concessione del rimborso in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

- a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;
- b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

3. Il rimborso di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale e libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.0.20

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 8-bis.**

(Proroga onero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "e il 31 dicembre 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.200

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Sbrollini](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«**Art. 8.1.**

(Proroghe in materia di sicurezza sul lavoro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attrezzature prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il loro spegnimento o blocco automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri che possano ingenerare condizioni di pericolo".»;
- b) all'articolo 73, comma 1, dopo le parole: "ogni necessaria informazione" sono inserite le

seguenti: ", protezione".

2. Per l'attuazione del comma 1, il termine di cui al comma 13 dell'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è differito al 1° gennaio 2024.

8-bis.0.200

[Russo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Articolo 8-ter**

(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

1. I contratti a tempo determinato del personale assunto con qualifica non dirigenziale dai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi della facoltà di cui al successivo comma 580, sono prorogati a tempo indeterminato.

2. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1 sono posti, fino all'anno 2042, a carico del contributo di cui al predetto comma 567, e dal 2043 sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».

8-bis.0.201

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Proroga dei rapporti di lavoro presso i comuni sede di capoluogo di città metropolitana)

1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi, ai sensi del successivo comma 580, della facoltà di assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale, possono procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei detti rapporti di lavoro, il cui costo è posto a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570.

2. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 1, al termine del contributo di cui al predetto comma 570, sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».

8-bis.0.202

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Proroga della graduatoria dei concorsi per le amministrazioni pubbliche)

1. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, in scadenza nell'anno 2023, sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

8-bis.0.203

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2024";

b) al comma 307, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e di 18 milioni per l'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 18 milioni per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

8-bis.0.204

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili)

1. Le misure di cui all'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8-bis.0.205

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. Al comma 403, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è esteso di ulteriori 24 mesi.»»

8-bis.0.206

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. Al comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole "In sede di approvazione del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti "In sede di approvazione del rendiconto 2023";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi."»

8-bis.0.207

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "anche per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "anche per gli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".»

8-bis.0.208

[Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Proroga del finanziamento delle misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico).

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 150 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

8-bis.0.209

[Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione pari a 275 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 175 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 175 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

8-bis.0.251 (già 1-bis.0.200)

[Misiani](#), [Tajani](#), [Basso](#), [Fina](#), [Irto](#), [Losacco](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.1

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023»;

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

8-bis.0.210

[Manca](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.1

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147).

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente".

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1-bis, decorre dal 1° gennaio 2024.».

8-bis.0.211

[Nicita, Furlan, Giorgis](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga graduatorie concorsi pubblici)

1. Per far fronte alle esigenze di assunzione, le amministrazioni cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

8-bis.0.212

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).

1. All'articolo 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole "in unica soluzione", le parole "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

8-bis.0.213

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197).

1. All'articolo 1, comma 232, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 novembre e il 31 dicembre 2023".».

8-bis.0.216

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca).

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».».

8-bis.0.217

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca).

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».».

8-bis.0.218

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca).

1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».».

8-bis.0.219

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-ter

(Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca).

1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».».

8-bis.0.222

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 8-ter**

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale).

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

8-bis.0.223

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 8-ter**

(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale).

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2023».

8-bis.0.224 (già 8.0.7)

[Nicita](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8-bis, inserire il seguente:

«**Art. 8-ter**

(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»

8-bis.0.225 (già 8.0.11)

[Camusso](#), [Tajani](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

«**Art. 8-ter**

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole »31 dicembre 2023« sono sostituite dalle seguenti »31 dicembre 2026«;

b) al comma 1, lettera c), le parole »31 dicembre 2022« sono sostituite dalle seguenti »31 dicembre 2026«;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole »31 dicembre 2024« sono sostituite dalle seguenti »31 dicembre 2026«.

8-bis.0.250 (già 8.0.9)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8.1

(Proroga dei termini per la stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c), le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»

8-bis.0.226 (già 8.0.21)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

«**Art. 8-ter**

(Proroga dell'accesso al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni per i lavoratori poligrafici)

1. Limitatamente agli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 36 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028, 26 milioni di euro per l'anno 2029, 14 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,8 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.200

[Damiani](#)

Precluso

Al comma 1-septies aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«È fatta salva la possibilità di utilizzare le risorse erogate ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate.»

9.201 (già 9.6)

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente:

1-novies. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «30 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

9.202 (già 9.9)

[Sabrina Licheri](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Croatti](#), [Turco](#), [Barbara Florida](#)

Precluso

Dopo il comma 1-octies, aggiungere, in fine, il seguente:

"1-novies. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 15 dicembre 2023»."

9.203 (già 9.10)

[Meloni](#), [Nicita](#)

Precluso

Dopo il comma 1-octies, aggiungere il seguente: «1-novies.. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 15 dicembre 2023».

9-bis.0.300/1

[Tajani](#)

Precluso

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 1

9-bis.0.300/2

[Tajani](#)

Precluso

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 2

9-bis.0.300/3

[Tajani](#)

Precluso

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 3

9-bis.0.300/4

[Tajani](#)

Precluso

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 4

9-bis.0.300/5

[Tajani](#)

Precluso

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, sopprimere il comma 5

9-bis.0.300/6

[Tajani](#)

Precluso

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, comma 5, sopprimere la lettera a)

9-bis.0.300/7

[Tajani](#)

Precluso

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, comma 5, sopprimere la lettera b)

9-bis.0.300/8

[Tajani](#)

Precluso

All'emendamento 9-bis.0.300, al capoverso Articolo 9-ter, comma 5, sopprimere la lettera c)

9-bis.0.300

La Relatrice

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 9-ter

(Proroghe e misure di semplificazione e di tutela del contribuente)

1. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».

2. All'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «, su richiesta,» sono soppresse.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato.

5. All'articolo 37, comma 2-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole «secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate,»;

b) la lettera c-bis) è abrogata;

c) alla lettera e), le parole «, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione» sono soppresse.»

9-bis.0.250

[Garavaglia, Borghesi](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1

(Proroghe e misure di semplificazione e di tutela del contribuente)

1. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».

2. All'articolo 2, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è soppresso.

3. All'articolo 1, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «, su richiesta,» sono soppresse.

4. All'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, il comma 2 è abrogato e all'articolo 37, comma 2-*bis*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), le parole «secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «e consegnare le buste contenenti le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate,»;

b) la lettera c-*bis*) è abrogata;

c) alla lettera e), le parole «, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione» sono soppresse.»

9-bis.0.200 (già 9.0.2)

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«**Articolo 9-ter.**

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di accelerare il processo di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

9-bis.0.201 (già 9.0.3)

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Articolo 9-ter.**

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici, e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 30 giugno 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021».

9-bis.0.202 (già 9.0.4)

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«Articolo 9-ter.

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».

9-bis.0.251 (già 9.0.6)

[Barbara Florida](#), [Croatti](#), [Turco](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1

1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024"».

9-bis.0.203 (già 9.0.5)

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«**Articolo 9-ter.**

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n.108, le parole "30 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024"».

9-bis.0.204 (già 9.0.9)

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Proroga di termini in materia di revisione prezzi)

1. All'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6-bis, sostituire le parole «al 31 dicembre 2023» con «al 31 dicembre 2024»;
- b) al comma 6-ter, sostituire le parole «al 31 dicembre 2023» con «al 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9-bis.0.206 (già 9.0.11)

[Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

«**Art. 9-ter**

1. Alle strutture che non hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano state impossibilitate a completare i lavori di adeguamento entro le scadenze previste, si applicano le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora siano in grado di presentare un programma di adeguamento supportato da concreti elementi a garanzia dell'attuazione degli interventi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e procedano all'avvio dei lavori previsti nel programma entro i successivi 180 giorni.

9-bis.0.252

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-ter

(Disposizioni in materia di adeguamento delle strutture).

1. Alle strutture che non hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, siano state impossibilitate a completare i lavori di adeguamento entro le scadenze previste, si applicano le disposizioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 2, del decreto legge 29 dicembre 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora siano in grado di presentare un programma di adeguamento supportato da concreti elementi a garanzia dell'attuazione degli interventi entro 200 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge e procedano all'avvio dei lavori previsti nel programma entro i successivi 200 giorni.»

9-bis.0.207 (già 9.0.13)

[Lorenzin](#)

Precluso

Dopo l'articolo 9-bis, inserire il seguente:

«Art. 9-ter

1. Il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco e in vigore alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è prorogato al 31 dicembre 2024.»

10.200

[Tajani](#)

Precluso

Al comma 2-bis, sostituire le parole: "31 gennaio 2024" con le seguenti: "15 dicembre 2023".».

10.201

[Tajani](#)

Precluso

Al comma 2-bis, sostituire le parole: "31 gennaio 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2023".».

10.202

[Nicita](#)

Precluso

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere il seguente:

«2-sexies. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020 n. 41, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti "ad eccezione dell'articolo 7-ter."»

10.203 (già 10.6)

[Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Pirro](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-sexies. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il comma 4-bis.1, è sostituito con il seguente:»

"4-bis.1. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono autorizzate a prorogare gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 agosto 2024, nel limite delle risorse di cui al presente comma. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo istituito ai sensi del comma 4-bis è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 24 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare prioritariamente alle istituzioni scolastiche individuate nell'ambito del piano 'Agenda Sud' sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'INVALSI, e da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede quanto ad euro 9.825.264, del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e, quanto ad euro 2.174.736, del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440 e a 24 milioni di euro per l'anno 2024,

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

10.204 (già 10.7)

[Barbara Floridaia](#), [Turco](#), [Croatti](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-sexies. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024-2025,».

10.0.5

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga del credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica)

1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e di incentivare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, il credito di imposta di cui all'articolo 23, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è riconosciuto anche per l'anno 2024, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220.».

10.0.200

[Ronzulli](#), [Lotito](#), [Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10.1

(Contributi in favore della Fondazione RUT, del Progetto Traduzione Talmud Babilonese e della

Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzato lo stanziamento, a decorrere dall'anno 2024, di un contributo annuo pari a 1.800.000 euro in favore della Fondazione RUT, di un contributo annuo pari a 1.800.000 euro annuo in favore della Scarl "Progetto Traduzione Talmud Babilonese" e di un contributo annuo pari a 3.200.000 euro in favore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII (FSCIRE).

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 6.800.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 213, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, per un importo pari a 2.000.000 euro annui, all'articolo 1, comma 273 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari a 3.800.000 euro annui e all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per un importo pari 1.000.000 euro.»

10-bis.0.200

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).

1. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° febbraio 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 75 per cento dell'indice nazionale ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."».

10-bis.0.201

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).

1. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° febbraio 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 76 per cento dell'indice nazionale ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."».

10-bis.0.202

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).

1. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° marzo 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 75 per cento dell'indice nazionale ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."».

10-bis.0.203

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494).

1. All'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. I canoni annui relativi alle concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di Sistema Portuale, a decorrere dal 1° marzo 2024, sono aggiornati annualmente, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sulla base del 76 per cento dell'indice nazionale ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati."».

10-bis.0.204

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti).

1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 280 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che prevedono termini inferiori.».

10-bis.0.205

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1

(Misure in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti).

1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy effettuate entro il 31 dicembre 2023, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 290 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che prevedono termini inferiori.».

10-quater.0.200

[Tajani](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-quinquies.

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024".».

10-quater.0.201

[Tajani](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-quinquies.

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".».

10-quater.0.202

[Tajani](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-quinquies.

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025".».

10-quater.0.203

[Tajani](#)

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-quinquies.

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

1. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".».

11-bis.0.200

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 300 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota

delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

11-bis.0.201

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

11-bis.0.202

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione).

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2023, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 50 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

11-bis.0.203

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza).

1. L'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori all'1,5 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.».

11-bis.0.204

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter.

(Adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza).

1. L'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2023, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori all'1 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.».

12.200

[Marton](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «31 gennaio 2024» con le seguenti: «31 gennaio 2025».

13.300/1

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Aloisio](#), [Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Castiello](#), [Cataldi](#), [Croatti](#), [Damante](#), [De Rosa](#), [Di Girolamo](#), [Barbara Florida](#), [Guidolin](#), [Ettore Antonio Licheri](#), [Sabrina Licheri](#), [Lopreiato](#), [Loreface](#), [Maiorino](#), [Marton](#), [Mazzella](#), [Naturale](#), [Nave](#), [Pirondini](#), [Pirro](#), [Scarpinato](#), [Sironi](#), [Trevisi](#)

Precluso

All'emendamento 13.300 dopo il comma 2-septies, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-octies. Dal 1° gennaio 2024 è fatto divieto della cessione di armamenti, di cui all'articolo 2-bis del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, in favore delle autorità governative dell'Ucraina.»

13.300

La Relatrice

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma 2-bis, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle Regioni - Commissari delegati e dai Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma 2-bis, ivi incluse quelle di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 2-bis.

2-quater. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogato dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-quinquies. I permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE, del Consiglio del 20 luglio 2001, riconosciuti validi fino al 31 dicembre 2023, possono essere rinnovati fino al 4 marzo 2025, previa richiesta dell'interessato, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio del 19 ottobre 2023. Il Ministero dell'Interno provvede ad assicurare la massima diffusione tra le comunità interessate delle procedure e modalità con le quali avanzare la richiesta di rinnovo, oltre che le relative tempistiche, al fine di evitare soluzione di continuità delle misure assistenziali in essere per i titolari di permesso presenti sul territorio nazionale alla scadenza del 31 dicembre 2023.

2-sexies. Nei casi di cui al comma *2-quinquies*, al momento della prima richiesta di rinnovo, il permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma *2-ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2-septies. Il Ministero dell'Interno rende tempestivamente disponibili al Dipartimento della protezione civile le informazioni relative all'attuazione dei commi *2-quinquies* e *2-sexies*, anche ai fini dell'opportuno coordinamento con le misure previste dai commi *2-bis* e *2-ter*.»

13.0.200 (già 10.0.7)

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-0bis.

(Proroga di termini in materia di trasporti eccezionali)

1. All'articolo 7-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

13-bis.0.200

[Russo](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 13-ter

(Proroga della nomina del sindaco di Palermo a Commissario di Governo)

1. All'articolo 1, comma 846, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole «31 dicembre 2023» con le seguenti parole: «31 dicembre 2024».

2. All'attuazione della proroga di cui al comma 1 si provvede a valere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

14.200

[Mancini, Zaffini](#)

Precluso

Dopo il comma *2-quater*, aggiungere i seguenti:

«*2-quinquies*. Al fine di poter procedere alla riorganizzazione entro il termine del 30 novembre 2023 di cui al comma 1 e rafforzare l'efficienza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di inclusione sociale e lavorativa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, dal 1°

gennaio 2024, ad incrementare di una posizione dirigenziale generale e di sei posizioni dirigenziali non generale la propria dotazione organica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.066.404,2 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-*sexies*. Per le medesime finalità di cui al comma 2-*quinquies*, all'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a sedici, ivi compresi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.»».

14-bis.0.300

La Relatrice

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 14-*ter*

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "terzo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "quarto anno successivo" e le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

14-bis.0.200

[Mancini](#), [Zaffini](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 14-*ter*.**

(Armonizzazione dei trattamenti economici del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'ANPAL per gli anni 2020, 2021 e 2022)

1. Al fine di perseguire, anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori già prevista dall'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 1, commi 334, 335, 336 e 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al personale delle aree funzionali e al personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro in servizio nelle medesime annualità 2020, 2021 e 2022 è attribuita, per l'anno 2024 e nei limiti complessivi di euro 37.618.358,26, un'indennità nelle misure e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa. A tal fine sono integrati rispettivamente, nella misura di euro 34.867.751,13, il fondo risorse decentrate del personale delle aree funzionali e, nella misura di euro 2.750.607,13, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale. AI relativi oneri si provvede a valere sulle entrate accertate per gli anni 2022 e 2023 destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 13, comma 6, 14, comma 13 e 306, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le entrate relative all'esercizio 2023 sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo del Ministero del lavoro e delle politiche per essere trasferite all'Ispettorato del lavoro.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al personale delle aree funzionali appartenente al comparto funzioni centrali e al personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL, in servizio nei rispettivi ruoli nelle annualità 2020, 2021 e

2022 è attribuita, per l'anno 2024 e nei limiti complessivi di euro 570.135, un'indennità nelle misure e secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa. A tal fine sono integrati rispettivamente, con apposita destinazione, nella misura di euro 417.217, il fondo risorse decentrate del personale delle aree funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, nella misura di euro 152.918, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale del medesimo Ministero, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, da corrispondersi in unica soluzione, si provvede a valere sulle entrate accertate per il 2024 rivenienti dal fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.»

15.1

[Losacco](#), [Tajani](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

15.2

[Losacco](#), [Tajani](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «è prorogato» fino a: «n. 347 del 2003» con le seguenti: « può essere prorogato fino ad un termine di ulteriori 24 mesi nei casi in cui venga annullato in autotutela, in tutto o in parte, il provvedimento autorizzatorio della cessione dei complessi aziendali o nel caso di provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo. La proroga è disposta con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato d'ufficio o su istanza del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-ter del predetto decreto-legge n. 347 del 2003.»

15.200 (già 15.4)

[Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-ter. All'articolo 42 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
- b) al comma 3, dopo le parole: «anno 2023» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e 46,1 milioni di euro per l'anno 2024»;
- c) al comma 4, dopo le parole: «anno 2023» sono inserite le seguenti: «e a 46,1 milioni di euro per l'anno 2024».

15.0.200 (già 12.0.3)

[Camusso](#), [Tajani](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga della sospensione dei termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
 - b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

15.0.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga del periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi alla contribuzione obbligatoria dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 10-bis:

a) le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».»

15.0.250 (già 3.0.1)

[Lorefice](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridaia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15.1.

(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».»

15.0.4

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui si riferisce la comunicazione";

b) al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del terzo periodo oggetto di comunicazione".»

15.0.201 (già 15.0.7 e 15.0.10)

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)

1. Al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 6, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2025";

b) all'articolo 16, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dalla data indicata dall'articolo 10, comma 6, ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.509, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96."».

15.0.12

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124 e disposizioni in materia di contenimento degli aumenti delle tariffe connesse ai servizi di salvaguardia)

1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026 per i clienti domestici».

2. All'articolo 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. A copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, dei servizi di dispacciamento e dei costi di commercializzazione, ciascun cliente in salvaguardia è tenuto a corrispondere all'esercente nell'area territoriale, un corrispettivo basato sulla media ponderata dei parametri offerti da tutti gli esercenti il servizio di salvaguardia nelle procedure concorsuali relative alle aree territoriali di riferimento in relazione a ciascun periodo di salvaguardia. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce la disciplina attuativa e uno specifico meccanismo di perequazione affinché gli esercenti il servizio di salvaguardia ricevano, oltre ai corrispettivi applicati ai clienti del servizio sopra descritti, una remunerazione allineata al prezzo di aggiudicazione dell'area territoriale interessata."»

15.0.17

[Sabrina Licheri](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti di EurAllumina)

1. Alla società EurAllumina, operante in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2022 al 30 novembre 2023, in caso di cessazione del programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, previo accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'intervento del Ministero dello sviluppo economico e della regione competente.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

15-bis.0.200

[Martella](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15-bis, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Proroga del termine in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024";

b) al comma 2 le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025"

15-bis.0.201

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15-bis, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-bis.1

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) per i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il termine di cui alla lettera precedente è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente lettera e fino al 31 dicembre 2024."»

15-bis.0.250 (già 16-bis.0.200)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Proroga di termini in materia di mediazione).

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) per i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il termine di cui alla lettera precedente è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente lettera e fino al 31 gennaio 2025."».

15-bis.0.251 (già 16-bis.0.201)

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Proroga di termini in materia di mediazione).

1. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) per i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il termine di cui alla lettera precedente è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente lettera e fino al 28 febbraio 2025."».

15-bis.0.202

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15-bis, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Buono carburanti).

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

15-bis.0.203

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15-bis, inserire il seguente:

«**Art. 15-bis.1**

(Buono carburanti).

1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono è pari a 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.200 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

15-bis.0.206

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 15-bis.1**

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica).

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 aprile 2024.».

15-bis.0.207

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 15-bis.1**

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica).

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 maggio 2024.».

15-bis.0.208

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1, comma 45, della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15-bis.0.209

[Tajani](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.1

(Misure urgenti in materia di contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo).

1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023»

b) al comma 46 le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel terzo trimestre solare dell'anno 2023».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

15-sexies.200

[Nicita](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*2-bis. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, per il quale è stato nominato e poi prorogato per la durata di un anno il Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 42-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario Straordinario per la durata di anni cinque, e comunque non oltre i tempi necessari al completamento delle opere ed al loro collaudo.

2-ter. Tenuto conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, il Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri può valutare di integrare l'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla

Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 con un impegno di spesa che è definito sentito il Commissario Straordinario.

2-quater. Al Commissario straordinario si applica il regime di deroghe previsto per le opere di interesse nazionale del Piano nazionale di ripresa e resilienza.»

15-sexies.0.201 (già 15.0.20)

[Fregolent](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15-sexies, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-septies.

(Proroga termini in materia di crisi d'impresa delle società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 10, comma 6-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite da «esercizi 2020, 2021 e 2022».

X1.1

[De Rosa](#), [Marton](#), [Turco](#), [Croatti](#), [Barbara Floridia](#)

Precluso

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024».

1-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119.

1-*quater*. I decreti legislativi di cui al comma 1-*ter* sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1-*ter* o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

1-*quinqüies*. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1-*ter*, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-*ter*.

1-*sexies*. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono

emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

1-*septies*. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo."

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge di conversione, dopo le parole: «versamenti fiscali» aggiungere, in fine, le seguenti: «Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.»

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Berrino, Bongiorno, Borghesi, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Florida Aurora, Franceschelli, Fregolent, Garavaglia, La Pietra, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Ostellari, Pera, Petrenga, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Barcaiuolo, Losacco, Malpezzi, Marcheschi, Orsomarso e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Mieli, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Barachini, sostituito in qualità di membro del Governo, dalla senatrice Ternullo; cessa di farne parte la senatrice Ternullo;

4a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Ronzulli;

7a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Barachini, sostituito in qualità di membro del Governo dal senatore Rosso; entra a farne parte il senatore Galliani;

8a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Zangrillo, sostituito in qualità di membro del Governo, dal senatore Rosso; cessa di farne parte il senatore Rosso;

9a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Rosso; cessa di farne parte il senatore Silvestro;

10a Commissione permanente: entrano a farne parte la senatrice Ternullo e il senatore Silvestro, cessano di farne parte il senatore Zangrillo, sostituito in qualità di membro del Governo, dal senatore Silvestro, e la senatrice Ronzulli.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (937) (presentato in data 16/11/2023)

C.1437 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano (936)

(presentato in data 15/11/2023);

senatori Magni Tino, De Cristofaro Peppe, Cucchi Ilaria

Disposizioni in materia di tutela della sanità mentale (938)

(presentato in data 14/11/2023);

senatrice Cosenza Giulia

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono (939)

(presentato in data 15/11/2023);

senatore Amidei Bartolomeo

Disciplina dell'attività di ippicoltura, nonché delega al Governo in materia di misure a favore della filiera agricola del cavallo (940)

(presentato in data 15/11/2023);

senatrice Maiorino Alessandra

Modifiche al Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternità e di paternità obbligatorio (941)

(presentato in data 16/11/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano (936)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

(assegnato in data 16/11/2023);

8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Giancarlo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (937)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 7^a Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10^a Commissione

permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione
C.1437 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 16/11/2023).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con lettera del 14 novembre 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99 - lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito alla definizione del programma triennale di utilizzazione delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore (n. 94).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 7^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 novembre 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Laura Bernini a componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), su designazione della Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo e in rappresentanza della categoria dei datori di lavoro, in sostituzione del dottor Marco Abatecola, dimissionario.

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 10^a Commissione permanente.

Con lettera in data 16 novembre 2023, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Cecina (Livorno).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 10 al 16 novembre 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 39

BIZZOTTO: sulla mancata ricezione del segnale RAI in alcune zone del Veneto (4-00612) (risp. BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*)

DE POLI: sugli effetti della cessione degli stabilimenti di Whirlpool al gruppo turco Arcelik, in particolare nelle Marche (4-00192) (risp. BERGAMOTTO, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*)

sulla sospensione dei pagamenti delle utenze per i cittadini dei territori colpiti dalle alluvioni della primavera del 2023 (4-00559) (risp. MUSUMECI, *ministro per la protezione civile e le politiche del mare*)

FINA: sull'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti (4-00091) (risp. BITONCI, *sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy*)

GASPARRI: sulle criticità nel procedimento penale riguardante l'on. Mario Landolfi (4-00768) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

POTENTI: sui ritardi nella revisione di un processo riguardante un condannato all'ergastolo (4-00712) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

ROJC ed altri: sulle tensioni politiche nei Balcani occidentali (4-00567) (risp. CIRIELLI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)

Interrogazioni

[PAITA](#), [SBROLLINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il 3 maggio 2021 Luana D'Orazio, una giovanissima lavoratrice, madre di un bambino allora di 5 anni, è morta tragicamente, stritolata dall'orditoio a cui stava lavorando nella ditta in cui era impiegata, nonostante i suoi tentativi di bloccare il macchinario;

Luana, suo malgrado, è assurta subito a simbolo della piaga delle vittime sul lavoro (1.221 nel 2021,

anno della sua morte, e 1.090 nel 2022) e delle enormi carenze che affliggono il sistema produttivo italiano sul piano della sicurezza sul lavoro;
per tali ragioni e per scongiurare il ripetersi di simili tragedie, in sede di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (detto decreto lavoro), la 10^a Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato del Senato, in data 7 giugno 2023, ha approvato l'emendamento 14.29 (a prima firma delle interroganti e poi sottoscritto dai senatori dei Gruppi Autonomie, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia); l'emendamento interveniva sulla disciplina in materia di tutela della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro, introducendo l'obbligo, per i datori di lavoro che utilizzano macchinari pericolosi, di dotarli di dispositivi di blocco automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi o contatti impropri da cui potessero derivare condizioni di pericolo per il lavoratore;
l'emendamento approvato è stato soppresso dalla maggioranza, prima dell'approdo del testo in Aula, giustificando la deliberazione sull'impossibilità di quantificare gli oneri finanziari che l'emendamento avrebbe comportato per lo Stato, nonostante l'articolo 40, comma 6-*bis*, del Regolamento del Senato escluda la presunzione di onerosità;
la soppressione dell'emendamento 14.29, pertanto, si è tradotta nell'inerzia del legislatore, facendo venire meno un intervento senza oneri per lo Stato e che avrebbe garantito la sicurezza sui luoghi di lavoro: motivo per cui più volte è stato sollecitato un intervento in tal senso nei successivi provvedimenti;
in data 14 novembre 2023 una lavoratrice di 26 anni, Anila Girsha, è morta incastrata in un macchinario in fabbrica, secondo organi di stampa attivato per errore da un suo collega;
appare evidente che almeno questa tragedia sarebbe stata scongiurata dall'emendamento approvato (temporaneamente) lo scorso 7 giugno e che un intervento legislativo dello stesso tenore sia, per quanto tardivo, indispensabile per assicurare condizioni di sicurezza minime e coerenti con lo sviluppo tecnologico e la modernizzazione dei processi produttivi,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare la pronta integrazione di tutti i macchinari pericolosi con dispositivi di sicurezza che provvedano al blocco automatico in presenza di contatti anomali e pericolosi con le persone.

(3-00786)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[LISEI](#), [BARCAIUOLO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

a Finale Emilia (Modena) è ubicata la discarica Hera-Feronia, distinta in: Feronia 0, corpo di discarica esaurita approntato negli anni 1970-1980 e interessato da conferimenti fino al dicembre 2000; Feronia 1, corpo di discarica approntato nel 2011 ed attivato al conferimento nel gennaio 2012, con conferimenti sospesi il 31 dicembre 2015; Feronia 2, caratterizzata da un adeguamento della capacità volumetrica attuale mediante la realizzazione di 9 nuovi lotti;

la discarica è attualmente al centro di una vicenda giudiziaria che vede coinvolti diversi soggetti accusati a vario titolo di falso, inquinamento ambientale e gestione di rifiuti non autorizzata;

nel 2016 è stato costituito a Finale Emilia l'osservatorio civico "Ora tocca a noi", avente finalità di ricerca, di studio e di denuncia di tutte le questioni che riguardano il governo del territorio, la tutela del patrimonio pubblico e dell'ambiente;

in base a quanto sostiene l'osservatorio, oltre ai gravi problemi di inquinamento connessi alla discarica, sussisterebbero anche profili di illegalità;

Feronia S.r.l. avrebbe gestito la discarica senza una procedura di gara pubblica violando così le norme ed i principi in materia di affidamento di servizio pubblico locale;

l'autorizzazione integrata ambientale relativa a Feronia 1 prevedrebbe il conferimento di 332.800 tonnellate di rifiuti a fronte delle 374.000 tonnellate effettivamente conferite, violando al contempo le prescrizioni dell'AIA anche relativamente alla proporzione tra rifiuti speciali e quelli urbani;

nonostante il superamento della capienza massima della discarica Feronia 1, sarebbe stato consentito il conferimento di rifiuti fino al 31 dicembre 2015, in modo da evitare le onerose spese di chiusura definitiva dell'impianto alla società e, parallelamente, predisporre un progetto di enorme ampliamento della discarica;

l'attuale autorizzazione della discarica Feronia 2, di fatto una nuova discarica e non un mero ampliamento, risulterebbe illegale poiché discendente dal fatto che la capacità di conferimento della discarica Feronia 1 risultava già esaurita;
sin dal 2012 sarebbero emersi continui superamenti delle concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC) relativi a diversi inquinanti presenti nelle acque di falda superficiali e sotterranee;
il superamento dei livelli di CSC sarebbe stato confermato anche dall'analisi di rischio sito specifica effettuata nel 2015, cui non è seguita l'automatica imposizione degli interventi di bonifica del sito contaminato ed il relativo ripristino ambientale;
l'accordo del 2011 che regolerebbe la gestione economico-finanziaria tra il Comune di Finale Emilia e Feronia srl, relativa alla discarica Feronia 1, risulterebbe scaduto ed in assenza di nuovi accordi, la società starebbe occupando i terreni di proprietà comunale di fatto senza titolo; tali terreni sarebbero quelli in cui si trova il sito di discarica Feronia 0, prima originaria discarica mai sottoposta a messa in sicurezza permanente;
altra conseguenza dell'assenza di nuovi accordi successivi a quello del 2011 sarebbe l'illegittimità dell'AIA del 2020, relativa all'impianto esaurito e all'ampliamento della discarica;
la valutazione delle acque sotterranee redatta da ARPAE rappresenterebbe un palese conflitto di interesse in quanto ARPAE vestirebbe contemporaneamente il doppio ruolo di ente autorizzativo ed ente di controllo;
ARPAE negherebbe la contaminazione in atto dovuta alle due discariche Feronia 0 e Feronia 1, utilizzando metodi ritenuti "di comodo" e non imparziali, ad esempio utilizzando il parametro "valori di fondo" (VFN), non rappresentativo della realtà, invece del parametro CSC;
il calcolo del VFN effettuato da ARPAE sarebbe avvenuto utilizzando un metodo non conforme alle "linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e le acque sotterranee", emanate dal sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) cui fanno riferimento le diverse ARPA regionali;
il monitoraggio effettuato da ARPAE non indicherebbe e ignorerebbe anche altre sostanze inquinanti "spia", cosiddette *marker* di contaminazione;
nella conferenza dei servizi del 2 maggio 2023 il rappresentante AUSL avrebbe affermato che, seppur si sia in presenza di superamenti dei parametri di legge per antimonio e triclorometano (pericolosi inquinanti) non sussisterebbe pericolo per la salute dei cittadini, vista la distanza di 2-3 chilometri dal centro abitato di Finale Emilia; a tal proposito, un apposito studio avrebbe dimostrato che vivere a meno di 5 chilometri da una discarica aumenterebbe il rischio di cancro al polmone e di altre malattie respiratorie;
secondo quanto riportato dagli organi di informazione, i componenti dell'osservatorio chiedono il sequestro dell'area dove la Regione vorrebbe costruire una maxi discarica nonostante vi sia un procedimento penale in corso; inoltre risulterebbe che anche l'amministrazione comunale di Finale Emilia sarebbe contraria all'impianto;
giòva precisare che il mega impianto accoglierebbe 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti e, unito alle altre discariche Feronia 0 e Feronia 1, coprirebbe una superficie di 20 ettari,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno avviare ogni azione utile volta ad appurare la veridicità di quanto denunciato dall'osservatorio civico "Ora tocca a noi";
se intenda verificare il mantenimento dei requisiti e dei parametri relativi alla concessione dell'AIA per la discarica.

(4-00849)

[FAROLFI](#) - *Ai Ministri della cultura, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che la cava di monte Tondo a Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, oltre ad essere il principale polo estrattivo regionale dell'Emilia-Romagna, è tra i più importanti poli estrattivi nazionali;
considerato che la cava alimenta il limitrofo stabilimento produttivo di lastre in gesso rivestito di proprietà dell'azienda Saint-Gobain, che con circa 100 dipendenti rappresenta da decenni un punto di

riferimento fondamentale per l'industria dell'edilizia sostenibile e per la popolazione locale, in quanto fornisce prospettive occupazionali agli abitanti di Casola e, più in generale, ai cittadini delle colline faentine, disincentivando l'allontanamento dei residenti verso luoghi con maggiori possibilità lavorative e favorendo lo sviluppo del territorio con sovvenzioni e finanziamenti per la realizzazione di impianti ed eventi sportivi;

valutato che:

le cave sono soggette ad alcuni vincoli e autorizzazioni tra cui la valutazione di impatto ambientale, avente la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, il provvedimento autorizzatorio unico regionale, comprendente il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione, nonché l'esercizio del progetto, rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza dei servizi, e il piano intraregionale delle attività estrattive, con l'obiettivo di soddisfare i fabbisogni ineludibili di materiali necessari alla realizzazione di opere nel territorio provinciale, in un'ottica di sviluppo sostenibile delle attività estrattive a difesa del territorio e dell'ambiente;

nello sviluppo dei piani di coltivazione ed estrazione dello stabilimento sono sempre stati rispettati tutti i vincoli presenti: ancora prima dell'istituzione del parco regionale della vena del gesso romagnola, nel 2005, ad esempio, i progetti della cava sono stati regolarmente sottoposti alla VIA, superata con successo;

ritenuto che:

la valutazione di impatto ambientale è stata recentemente prorogata fino al termine dell'emergenza alluvionale attraverso una delibera della Giunta regionale, n. 1704 del 9 ottobre 2023, mentre il provvedimento autorizzativo unico regionale scadrà nell'ottobre 2024;

l'azienda ha presentato e poi ritirato nel dicembre 2022 l'istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale, su invito della Regione Emilia-Romagna, a causa dell'assenza ventennale del piano territoriale del parco regionale della vena del gesso romagnola, comprensivo della cava;

considerato inoltre che:

il procedimento per il rilascio del provvedimento generalmente richiede di media 6-8 mesi di istruttoria prima dell'approvazione da parte della pubblica amministrazione; pertanto, nel caso in cui fosse ipoteticamente ripresentato in data odierna dall'azienda si rischierebbe di dover interrompere l'attività dello stabilimento per almeno qualche settimana;

il nuovo provvedimento consentirebbe all'azienda di lavorare fino a circa il secondo semestre del 2027, ma al contempo, dal nuovo piano delle attività estrattive, relativo alla cava di monte Tondo, risulta che con atto del presidente n. 28 del 15 maggio 2023 è stata assunta la proposta di piano relativa alla cava medesima, salvo aver subito poi una sospensione a causa dell'emergenza alluvionale dello scorso maggio 2023 in Romagna;

il 19 settembre 2023 è stata approvata la candidatura UNESCO di 7 siti che costituiscono il "carsismo nelle evaporiti e grotte dell'Appennino settentrionale" di cui la cava si è trovata a far parte per opera del comitato scientifico preposto alla stesura del *dossier* da inoltrare alla commissione UNESCO, la quale, senza coinvolgere gli enti locali interessati, ha cambiato in corsa i confini del sito;

la candidatura è poi soggetta a prescrizioni particolari, tra cui la cessazione dell'attività estrattiva in meno di 10 anni, l'adozione di una revisione generale del piano estrattivo, che esclude ogni possibile ampliamento del perimetro della cava, permettendo solo l'estrazione nei limiti precedentemente autorizzati e per le quantità già autorizzate;

il perimetro inizialmente proposto per la candidatura ha subito variazioni con l'evidente intento di bloccare qualsiasi proposta di prosecuzione dell'attività nella cava. L'azienda Saint-Gobain stima, agli attuali ritmi produttivi e mantenendosi all'interno dei limiti del piano estrattivo vigente, una vita dello stabilimento di Casola Valsenio fino a circa metà del 2027, orizzonte temporale che non permette di pianificare e quindi investire nel futuro dello stabilimento;

Saint-Gobain ha peraltro proposto un necessario ampliamento del piano, che prevede l'estrazione di ulteriori 2.400.000 metri cubi, nel rispetto di ogni vincolo esistente, da estrarre in un arco temporale altresì utile e imprescindibile per investire in ricerca e sviluppo, sostenibilità ed economia circolare, a

favore del tessuto economico del territorio;

la cava e lo stabilimento sono infatti un esempio per l'edilizia sostenibile e la riqualificazione energetica, poiché le costruzioni a secco rappresentano un sistema economico e performante di assoluta eccellenza, con costi ridotti e caratteristiche funzionali per il miglioramento della qualità delle abitazioni e dei consumi delle persone;

in un'area montana come quella della valle del Senio, l'attività estrattiva è piuttosto rilevante e un'eventuale chiusura dello stabilimento rappresenterebbe un'ulteriore spinta al fenomeno di abbandono del territorio, con enormi conseguenze negative sull'indotto economico e occupazionale della zona, resa ulteriormente fragile dai recenti eventi alluvionali e franosi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo considerino necessaria la verifica sostanziale del cambio perimetro in corsa della candidatura UNESCO al fine di appurare che non sia ostativa, anche in termini temporali, per l'ampliamento richiesto dall'azienda;

quali siano le prospettive future per lo stabilimento e i lavoratori della cava, visto che l'eventuale espansione richiederà anche lo spostamento del confine della rete "Natura 2000".

(4-00850)

[AMIDEI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la strada statale 434 "Transpolesana", classificata come strada extraurbana principale, è un'importante strada statale che collega Verona a Rovigo. L'asse viario ha una lunghezza di oltre 80 chilometri, con sezione a quattro corsie e con separazione di carreggiata a mezzo di barriera spartitraffico centrale. Il percorso, che inizia a Verona, allacciandosi alla tangenziale tra le uscite dell'autostrada A4 di Verona sud e Verona est, attraversa i comuni della bassa veronese, entra in provincia di Rovigo nel comune di Giacciano con Baruchella, attraversa Badia Polesine, Lendinara, Villamarzana (dove è stato costruito uno svincolo dell'autostrada A13), per terminare in una rotatoria in località Borsea del comune di Rovigo;

l'accordo di programma quadro, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della Regione Veneto nel 2001, definito come strumento attuativo dell'intesa istituzionale di programma, prevedeva, all'articolo 2, comma 5, lettera a), la verifica delle condizioni utili per garantire il completamento dell'itinerario europeo E45-E55 mediante la realizzazione dell'asse Ravenna-Venezia, detto "nuova Romea", e delle bretelle di collegamento dell'asse medesimo con la strada statale 434 Transpolesana e con la strada statale 309 "Romea" per la connessione turistica con il parco del delta del Po e con il porto di Chioggia;

inoltre, all'articolo 3, comma 3, lettera c), era previsto che le parti, per quanto concerneva gli ulteriori interventi, si impegnassero ad individuare, attraverso un idoneo percorso negoziale, le condizioni di natura tecnico-procedurale e finanziaria ritenute utili a garantire la realizzazione dell'asse autostradale Ravenna-Venezia "nuova Romea" e delle relative bretelle di collegamento con la strada statale 434 Transpolesana e con la strada statale 309 Romea per la connessione turistica con il parco,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche nell'ambito delle iniziative relative alle disponibilità del PNRR e allo sviluppo delle assi infrastrutturali del Paese, non ritenga opportuno procedere verso la realizzazione di questo importante sistema viario.

(4-00851)

[RASTRELLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

destano scalpore ed allarme sociale le notizie della stampa locale in merito a continui fenomeni di devianza minorile ed a frequenti turbative della quiete pubblica che avvengono nel comune di Casoria (Napoli);

i fatti avvengono soprattutto nelle ore notturne, ed in particolar modo nella zona di piazza San Paolo, ed al confine tra i comuni di Casavatore e Casoria;

sempre secondo fonti di stampa, la piazza cittadina diviene durante le ore serali e notturne luogo di violenti scontri tra bande di giovani provenienti anche dai comuni limitrofi, culminati nella notte del 30 settembre 2023 in una vera e propria rissa tra giovanissimi;

oltre agli episodi di violenza, la zona è teatro stabile di bivacchi di decine di giovani che fanno uso di

sostanze stupefacenti, che abusano di alcolici e che fanno corse con gli *scooter* sulla pubblica via, con evidente rischio per l'incolumità pubblica e privata;
al momento non si ravvisano interventi urgenti da parte dell'amministrazione comunale e i locali comandi delle forze di polizia non dispongono di personale sufficiente per arginare il fenomeno;
ferma restando la sussistenza di possibili profili di fattispecie di reato, sui quali indagherà la magistratura,
si chiede di sapere, accertata la veridicità e gravità dei fatti esposti, al fine di restituire serenità alla comunità locale, quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per riportare la sicurezza e la legalità nella città di Casoria e per restituire serenità alla locale comunità.

(4-00852)

[RASTRELLI](#) - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

Napoli, tra le città al mondo più ricche di storia con un enorme ed eccezionale patrimonio culturale, costituito anche da una straordinaria concentrazione di siti e monumenti, sta vivendo un momento di particolare richiamo dei flussi turistici;

nell'evidente esigenza di salvaguardare e valorizzare questo patrimonio, diffuso in tutti i quartieri della città, che costituisce un *unicum* al mondo, grande apprezzamento ha riscosso nei cittadini la creazione del nuovo polo dei "musei nazionali del Vomero", che, con il museo di San Martino, castel Sant'Elmo e la villa Floridiana, riunisce tre grandi entità storiche della città;

il polo dei "musei nazionali del Vomero" permetterà di valorizzare la certosa di San Martino, che costituisce uno dei maggiori e più estesi complessi monumentali religiosi della città ed uno dei più importanti e riusciti esempi di architettura ed arte barocca, il castel Sant'Elmo, sorto quale torre di osservazione già in epoca normanna, e che rappresenta uno tra i più significativi esempi di architettura militare dell'età moderna, ma anche uno dei luoghi più rappresentativi della città, ed il museo di San Martino, che raccoglie le più vive testimonianze della storia di Napoli e dei regni meridionali;

a fronte di questo patrimonio che inorgoglisce la città, e delle meritorie iniziative del Ministero della cultura per valorizzarlo adeguatamente, appare mortificante l'assoluta e colpevole inerzia delle amministrazioni locali nelle rispettive competenze ed attribuzioni;

da lungo tempo, infatti, castel Sant'Elmo e tutta la zona di San Martino versano in condizioni di abbandono e di degrado urbano e destano particolare scalpore le notizie di stampa che evidenziano lo stato del muro di contenimento, nei pressi dell'accesso a castel Sant'Elmo, da anni puntellato con una struttura provvisoria in legno che mostra ormai i segni del tempo;

al di là dell'evidente oscenità estetica, il progressivo degrado e marcimento del legno comporta evidenti rischi per la pubblica e privata incolumità;

dagli accertamenti svolti, la proprietà del muro di sostegno e la responsabilità della sua omessa manutenzione sono in capo alla Regione Campania,

si chiede di sapere, ferma restando la sussistenza di possibili profili di fattispecie di reato omissivo, ovvero di specifiche responsabilità contabili sulle quali l'indagine spetta alla magistratura competente, quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per supplire all'inerzia dell'amministrazione regionale e per riportare quei luoghi alla dignità ed alla bellezza che la storia ha consegnato alla città di Napoli.

(4-00853)

[SENSI](#), [MALPEZZI](#), [CAMUSSO](#), [ROJC](#), [FURLAN](#), [LA MARCA](#), [BASSO](#), [VERINI](#), [IRTO](#), [GIORGIS](#), [TAJANI](#), [VALENTE](#), [ROSSOMANDO](#), [GIACOBBE](#), [ZAMBITO](#), [ZAMPA](#), [MANCA](#), [LOSACCO](#), [NICITA](#), [MARTELLA](#), [RANDO](#), [LORENZIN](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto riportato da fonti di stampa, centinaia di migliaia di bielorussi costretti a fuggire a seguito della violenta repressione perpetrata dal regime di Lukasenka dopo le elezioni dell'agosto 2020 rischiano di non avere più la possibilità di rinnovare i propri passaporti;

il 7 settembre 2023 un decreto del regime ha stabilito che i cittadini bielorussi residenti all'estero non possano più ottenere o rinnovare i loro passaporti nelle rappresentanze diplomatiche all'estero, ma debbano richiederlo solo tramite gli organi del Ministero degli interni bielorusso delle località dove i

singoli cittadini erano registrati in precedenza, ossia per molti di loro in Bielorussia; l'ambasciata popolare della Bielorussia in Italia (organizzazione presente in 24 Paesi e che si pone come obiettivo quello di curare gli interessi dei cittadini bielorussi residenti in Italia che si riconoscono nei valori della democrazia), evidenzia che il decreto del 7 settembre ha come scopo principale quello di costringere al ritorno tutti coloro che hanno dovuto lasciare il Paese a seguito della violenta repressione delle manifestazioni contro i brogli elettorali perpetrati durante le elezioni presidenziali dell'agosto 2020;

infatti, tutti coloro che hanno preso parte alle manifestazioni, o che hanno dichiarato il proprio voto per la presidente eletta Sviatlana Tsikhanouskaya, o hanno comunque manifestato pubblicamente in qualunque modo il loro sostegno alla presidente eletta, rischiano in Bielorussia il carcere per un minimo di due anni;

appare di tutta evidenza come la decisione del regime sia volta a costringere i cittadini bielorussi che si oppongono alla dittatura a tornare in patria, subendo il conseguente arresto, oppure a perdere il diritto al passaporto e quindi rischiando di essere *de facto* fuori legge nel Paese dove risiedono;

secondo le informazioni fornite dall'ambasciata popolare bielorussa, il 10 per cento dei cittadini bielorussi residenti in Italia vedranno scadere il loro passaporto entro la fine del 2023, il 25 per cento nel 2024, mentre la maggioranza nel 2025. Inoltre, si devono affrontare i casi relativi ai bambini appena nati e quelli di coloro che hanno perso il passaporto o che non hanno più pagine libere nel loro documento;

si tratta, quindi, di una situazione che necessita di una risposta, tenendo anche conto del fatto che l'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, al comma 2 prevede che: "Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri" e questo articolo, con le opportune modifiche, potrebbe essere la risposta adatta alle esigenze dei cittadini bielorussi residenti in Italia che si trovassero nella situazione esposta;

in questi giorni la presidente eletta Sviatlana Tsikhanouskaya ha annunciato che si sta lavorando per dare vita ad un passaporto della Nuova Bielorussia, utilizzabile come documento di viaggio dei bielorussi all'estero, sul modello di quanto fatto dagli Stati baltici durante l'occupazione sovietica;

secondo l'opposizione bielorussa in esilio il passaporto della Nuova Bielorussia avrebbe non solo un valore simbolico, ma anche pratico, unendo la comunità bielorussa in esilio in tutto il mondo,

si chiede di sapere:

quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, al fine di garantire la libertà di movimento anche all'estero dei cittadini bielorussi costretti a lasciare il proprio Paese a causa della repressione;

se il Ministro dell'interno sia intenzionato a sostenere la creazione del passaporto della Nuova Bielorussia citato, e se intenda procedere attraverso atti di propria competenza al fine apportare le necessarie modifiche al citato articolo 24 del decreto legislativo n. 251 del 2007.

(4-00854)

[MURELLI](#) - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

è giunta notizia all'interrogante di una vicenda che ha dell'incredibile, avvenuta in un istituto scolastico di Roma, precisamente l'istituto scolastico "Fontanile Anagnino", dove sarebbero stati somministrati a soggetti affetti da celiachia, in diverse occasioni, cibi contaminati da glutine;

dalla denuncia querela, presentata dai genitori il 27 luglio 2023, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, si apprende che due alunne gemelle, frequentanti la 5a classe della scuola primaria, erano dovute ricorrere a cure mediche presso un pronto soccorso, a causa di dolori gastrici con diarrea, causati appunto dall'assunzione a scuola di cibi con glutine, malgrado ai maestri e ai dirigenti della scuola fosse stato fatto presente di non somministrare questi alimenti, ma cibi privi di glutine, richiedendo in alternativa di poter esentare le figlie dal servizio mensa, facendole uscire ad un orario stabilito per poterle fare mangiare a casa per poi riaccompagnarle a scuola per il prosieguo delle lezioni;

sempre dalla denuncia si evince la mancata collaborazione degli organi scolastici a venire incontro alle esigenze delle gemelle e dei loro genitori, arrivando addirittura quasi ad obbligare le ragazzine a mangiare le merendine fornite dalla scuola con glutine, piuttosto che far loro consumare la merenda preparata a casa dalla madre e priva di tale sostanza;

considerato che:

la legge n. 123 del 2005 prevede che: "Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine". I celiaci che usufruiscono del pasto presso una mensa di una struttura pubblica (luoghi di lavoro appartenenti alla pubblica amministrazione, mense per il personale negli ospedali e caserme) hanno diritto, dietro richiesta, al pasto senza glutine. Con tale finalità, sono stati stanziati appositi fondi nazionali, che vengono distribuiti alle Regioni in base al numero di mense pubbliche presenti sul territorio. Questi fondi possono essere utilizzati sia per l'acquisto degli ingredienti senza glutine (pane, pasta, farine speciali) sia per attività di formazione rivolte agli operatori, sia per interventi sulle attrezzature delle cucine, con la finalità di garantire i pasti *gluten free*;

non si riesce perciò a comprendere come gli organi di una scuola facente parte del sistema scolastico italiano possano non solo non applicare una legge vigente, ma addirittura mostrare palesemente di ignorarne completamente i dettami;

in attesa che la legge faccia il suo corso e la denuncia in sede penale produca i suoi effetti in termini di persecuzione dei gravi reati indicati a carico dei responsabili, con il relativo risarcimento danni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, se confermati, quali iniziative intenda promuovere, anche di natura disciplinare e nei limiti delle proprie competenze, perché episodi di tale gravità non abbiano mai più a verificarsi;

quali iniziative intenda assumere per innalzare il livello di attenzione di questa scuola in merito all'osservanza della legge;

se, in conseguenza del grave comportamento assunto dagli organi dell'istituto scolastico, non ritenga di sospendere dal servizio per un congruo termine i responsabili dei fatti.

(4-00855)

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.